

Monitoraggio delle competenze:

studio scientifico sulle competenze legislative e amministrative
delle regioni componenti l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
e l'Euregio Senza Confini



• Prefazione congiunta dei sei Presidenti	4
• Monitoraggio delle competenze legislative e amministrative delle regioni e del GECT dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino	7
• Monitoraggio delle competenze legislative e amministrative delle regioni componenti l'Euregio Senza Confini	171

PER IL GECT EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO

Direzione del progetto:

Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger | Univ.-Prof. Dr. Esther Happacher | Univ.-Prof. Dr. Walter Obwexer

Gruppo di progetto:

Dr. Mathias Eller | Dr. Christoph Schramek | Mag. Philipp Rossi | Mag.a Maria Tischler | Dr. Matthias Haller
Mag. Matthias Fink | Mag. Andreas Eisendle | Dr. Stefan Graziadei

Traduzione in lingua italiana:

Mag. Philipp Rossi

PER IL GECT EUREGIO SENZA CONFINI

Direzione del progetto:

Prof. Dott. Leopoldo Coen | Univ.-Prof. Dr. Jens Woelk | Dott. Marco Mazzoni Nicoletti

Gruppo di progetto:

Dr. Mathias Eller | Dr. Christoph Schramek | Dott.ssa Sandra Sodini | Dott.ssa Mia Cappellari
Dott.ssa Chiara Fabbro | Dott.ssa Susanna Penko | Dott.ssa Stefania Basso

Studio realizzato nell'ambito del progetto Interreg "Fit for Cooperation – Fit4Co"

Copyright © Giugno 2021

Codice progetto 2018-E-002, Projekt-Code 2018-E-002-INTERREG-IT-AT-3024-Fit4Co-CUP-B59G17002300003
Finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia - Austria 2014-2020

Prefazione congiunta dei sei Presidenti

Molto si è detto di una Europa delle Regioni che possa svilupparsi attraverso un'architettura basata sulla governance multilivello, capace di spingere le varie componenti territoriali verso una cooperazione sempre più vicina ai cittadini ed alle loro esigenze.


Molto si è fatto, ma molto rimane ancora da fare ed è proprio in questi tempi difficili che è necessario trovare la forza di una ripartenza basata su presupposti innovativi. Ed innovativo è lo sforzo che le nostre Regioni stanno compiendo per avviare percorsi ancora inediti in ciò che le unisce: essere territori transfrontalieri ricchi e complessi grazie alle molteplicità delle lingue, delle culture e delle identità che le caratterizzano.

Creare una governance transfrontaliera stabile, che sappia essere vicina alle esigenze delle persone che vivono in questi territori è la sfida che oggi dobbiamo saper cogliere, risolvendo i numerosi ostacoli legali ed amministrativi che frenano lo sviluppo delle aree di confine. In quest'ultimo anno e mezzo abbiamo sperimentato le repentine ed imprevedibili chiusure dei confini causate dalla pandemia, eventi che hanno comportato grandi difficoltà per le popolazioni. La crisi dei confini nei momenti più difficili della pandemia ci ha dato la prova di quanto sia importante la presenza di strumenti quali i GECT, attraverso cui le nostre Regioni hanno avuto l'opportunità di confrontarsi periodicamente sulle azioni da porre in essere per agevolare la vita quotidiana delle persone anche durante la pandemia.

Oggi stiamo attuando un ulteriore passo avanti: la collaborazione tra il GECT Euregio Senza Confini ed il GECT EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO rappresenta un modello unico di cooperazione istituzionale a livello europeo che pone al centro i territori periferici con l'obiettivo di aumentarne le prospettive di crescita. Le nostre sei Regioni si sono alleate, attraverso i propri strumenti di cooperazione transfrontaliera, per favorire iniziative congiunte concrete, di impatto stabile e duraturo sui territori.

Per la prima volta, grazie allo Studio sulle competenze legislative regionali, siamo in grado di favorire un processo di integrazione anche legislativa che può rappresentare un modello innovativo europeo. Consideriamo dunque questa analisi preziosa per sperimentare le potenzialità dell'alleanza tra regioni che condividono l'esigenza di rafforzare la propria capacità di amministrare congiuntamente il territorio anche nella dimensione transfrontaliera, migliorando la qualità di vita dei nostri cittadini.

Desideriamo contribuire al futuro dell'Europa ponendo al centro i nostri territori e sperimentando azioni innovative che possano essere d'ispirazione alla costruzione di un'Europa in cui la cooperazione al di là delle frontiere nazionali costituisca un valore aggiunto.



Maurizio Fugatti
Presidente della Provincia Autonoma
di Trento
Presidente del GECT Euregio
Tirolo-Alto Adige-Trentino



Günther Platter
Capitano del Tirolo



Arno Kompatscher
Presidente della Provincia Autonoma
di Bolzano-Alto Adige



Luca Zaia
Presidente della Regione Veneto



Massimiliano Fedriga
Presidente della Regione
Friuli Venezia Giulia



Peter Kaiser
Governatore della Carinzia
Presidente del GECT Euregio
Senza Confini



**Monitoraggio delle competenze legislative
e amministrative delle regioni e del GECT
dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino**



MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI E DEL GECT DELL'EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO

INDICE

• Parte I.: Argomenti di ricerca e basi della cooperazione	12		
I. Introduzione – Argomenti di ricerca	12		
II. Basi della cooperazione nell'Euregio	13		
A. Regolamento GECT	13		
B. Convenzione e statuto	13		
C. Disposizioni dello Stato italiano	15		
D. Conseguenze giuridiche	15		
III. Competenze dei territori coinvolti – Considerazioni generali	16		
A. Austria	16		
B. Italia	19		
• Parte II: Competenze dei territori coinvolti – Tirolo	22		
I. Diritto costituzionale e dell'organizzazione/amministrazione interna/ordinamento del pubblico impiego	22		
A. Diritto costituzionale del Land	22		
B. Leggi del Land	22		
C. Diritto dei comuni e degli enti locali	36		
D. Diritto finanziario/tributi	37		
II. Cultura	41		
III. Diritto scolastico	42		
IV. Agricoltura e foreste	43		
V. Ambiente	47		
VI. Diritto dell'economia	48		
VII. Diritto dell'edilizia e del suolo	52		
VIII. Strade e viabilità	54		
IX. Sociale	55		
X. Sanità e sport	58		
• Parte III: Competenze dei territori coinvolti – Alto Adige e Trentino	60		
I. Diritto costituzionale e dell'organizzazione/amministrazione interna/Ordinamento del pubblico impiego	60		
A. Autonomia statutaria (artt. 47–54 Statuto)	60		
B. Rapporti con l'UE e rapporti internazionali (art. 117 Cost.)	61		
C. Ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, n. 1 Statuto)	64		
D. Espropriazioni (art. 8, n. 22 Statuto)	67		
E. Opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche (art. 8, n. 13 Statuto)	69		
F. Servizi antincendi (art. 4, n. 6 Statuto)	71		
G. Polizia locale (art. 9, n. 1 Statuto)	72		
II. Diritto dei comuni e degli enti locali	74		
A. Ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (art. 4, n. 3 Statuto)	74		
B. Comuni e comunità comprensoriali	75		
III. Diritto finanziario/tributi	77		
A. Entrate provinciali proprie e finanza locale	77		
B. Contabilità e bilancio	80		
IV. Cultura	82		
A. Toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano (art. 8, n. 2 Statuto)	82		
B. Tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (art. 8, n. 3 Statuto)	83		
C. Usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive (art. 8, n. 4 Statuto)	84		
V. Diritto scolastico	86		
A. Scuola materna (art. 8, n. 26 Statuto)	86		
B. Assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa (art. 8, n. 27 Statuto)	88		
C. Edilizia scolastica (art. 8, n. 28 Statuto)	90		
D. Addestramento e formazione professionale (art. 8, n. 29 Statuto)	91		
E. Istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) (art. 9, n. 2 Statuto)	93		
F. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, comma 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. n. 3/2001)	96		
VI. Agricoltura e foreste	97		
A. Agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica (art. 8, n. 21 Statuto)	97		
VII. Ambiente	100		
A. Tutela del paesaggio in senso stretto (art. 8, n. 6 Statuto)	100		
B. Tutela del paesaggio in senso ampio: disposizioni di rilevanza ambientale delle Province autonome	102		
C. Miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere (art. 8, n. 14 Statuto)	105		
D. Caccia e pesca (art. 8, n. 15 Statuto)	107		
E. Alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, n. 16 Statuto)	109		
VIII. Diritto dell'economia	112		
A. Artigianato (art. 8, n. 9 Statuto)	112		
B. Porti lacuali (art. 8, n. 11 Statuto)	113		
C. Fiere e mercati (art. 8, n. 12 Statuto)	114		
D. Turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci (art. 8, n. 20 Statuto)	115		
E. Servizi pubblici e aziende speciali (art. 8, n. 19 Statuto)	118		
F. Commercio (art. 9, n. 3 Statuto)	120		
G. Spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza (art. 9, n. 6 Statuto)	122		

H. Esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale (art. 9, n. 7 Statuto)	123
J. Incremento della produzione industriale (art. 9, n. 8 Statuto)	125
K. Opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche in generale ed energia (art. 8, n. 24, art. 9, n. 9 e art. 13 Statuto)	127
L. Costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento (art. 8, n. 23 Statuto) / Costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento (art. 9, n. 5 Statuto) / art. 10 Statuto / Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, comma 3 Cost.)	131
M. Ordinamento delle Camere di commercio (art. 4, n. 8 Statuto)	133
N. Sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative (art. 4, n. 9 Statuto)	134
O. Ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale (art. 5, n. 3 Statuto)	135
IX. Diritto dell'edilizia e del suolo	136
A. Impianto e tenuta dei libri fondiari (art. 4, n. 5 Statuto)	136
B. Urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5 Statuto)	136
C. Usi civici (art. 8, n. 7 Statuto)	138
D. Ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini (art. 8, n. 8 Statuto)	140
X. Strade e viabilità	142
A. Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17 Statuto)	142
B. Acquedotti	143
C. Lavori pubblici di interesse provinciale	144
D. Comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia (art. 8, n. 18 Statuto)	146
E. Aeroporti civili in base all' art. 10. I. cost. n. 3/2001	150
XI. Sociale	152
A. Edilizia comunque sovvenzionata (art. 8, n. 10 Statuto)	152
B. Assistenza e beneficenza pubblica (art. 8, n. 25 Statuto)	153
XII. Sanità e sport	156
A. Igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, n. 10 Statuto)	156
B. Attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature (art. 9, n. 11 Statuto)	159
• Parte IV: Possibilità di collaborazione nell'Euregio sulla base delle competenze dei territori	162
I. Riepilogo delle competenze parallele	162
A. Diritto costituzionale e dell'organizzazione/amministrazione interna/ordinamento del pubblico impiego	162
B. Diritto dei comuni e degli enti locali	163
C. Diritto finanziario/tributi	163
D. Cultura	163
E. Diritto scolastico	164
F. Agricoltura e foreste	164
G. Ambiente	164

H. Diritto dell'edilizia e del suolo	165
K. Strade e viabilità	167
L. Edilizia sovvenzionata	168
M. Assistenza e beneficenza pubblica	168
N. Sanità e sport	168
II. Conclusioni	168

Elenco delle abbreviazioni

art.:	articolo
BGBI:	Bundesgesetzblatt (Gazzetta Ufficiale Federale della Repubblica d'Austria)
B-VG:	Bundesverfassungsgesetz (Costituzione austriaca)
cap.:	capitolo
C. cost.:	Corte costituzionale (Italia)
cfr.:	confronta
CGUE:	Corte di giustizia dell'Unione europea
Cost.:	Costituzione italiana
d.l.:	decreto legge
d.lgs.:	decreto legislativo
D.M.:	Decreto Ministeriale
D.P.R.:	Decreto del Presidente della Repubblica
ErlRV:	Erläuternde Bemerkungen zur Regierungsvorlage (relazione accompagnatoria alla proposta di legge del Governo)
FAG:	Finanzausgleichsgesetz (legge sulla perequazione finanziaria)
FVG:	Finanzverfassungsgesetz (legge finanziaria costituzionale)
GECT:	Gruppo europeo di cooperazione territoriale
GU:	Gazzetta ufficiale
GUUE:	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GZ:	Geschäftszahl (numerazione proposte di leggi federali austriache)
l.:	legge (Stato)
l. cost.:	legge costituzionale
lett. :	lettera
LGBl:	Landesgesetzblatt (Bollettino Ufficiale del Tirolo)
n.t.v.:	nel testo vigente
num.:	numero
PE:	Parlamento europeo
p. es.:	per esempio
PMI:	piccole e medie imprese
R.D.:	Regio Decreto
s.:	seguinte
ss.:	seguinti
Statuto:	Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige – DPR n. 670 del 31 agosto del 1972
TLO:	Tiroler Landesordnung (Costituzione del Land Tirolo)
UE:	Unione europea
VfSlg:	Raccolta delle pronunce della Corte costituzionale (Austria)

Parte I.: Argomenti di ricerca e basi della cooperazione

I. Introduzione – Argomenti di ricerca

L'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino è stata fondata nel 2011 come Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). I membri dell'Euregio sono il Land Tirolo, la Provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige) e la Provincia autonoma di Trento (Trentino).

Quest'anno – nel 2021 – l'Euregio compie dieci anni. In vista di questo anniversario di fondazione, l'Euregio-Lab 2020 ha presentato alcune proposte per una riforma istituzionale dell'Euregio nell'ambito della "Giornata del Tirolo" ad Alpbach.¹ Una di queste proposte riguarda l'ampliamento dei compiti e dei progetti dell'Euregio. In primo luogo, dovrebbero essere quindi previste nuove aree di cooperazione, in secondo luogo, definiti nuovi progetti specifici e in terzo luogo, identificate ulteriori possibili forme di cooperazione. Su quest'ultimo punto, è stato previsto di commissionare uno studio scientifico in cui una serie di esperti competenti in materia enucleino i punti in comune nelle competenze degli enti territoriali facenti parte dell'Euregio ("competenze parallele"), al fine di individuare in tal modo possibili ulteriori ambiti di cooperazione.

Questa proposta è stata ripresa dall'Euregio, che ha stipulato un accordo di cooperazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Innsbruck per la realizzazione dello studio sulle competenze.² In tal modo la Facoltà di Giurisprudenza si è assunta il compito di predisporre uno studio scientifico in cui le competenze interne di cui dispongono attualmente i territori membri dell'Euregio in Austria e in Italia sono dapprima presentate e poi messe a confronto. Il confronto dovrebbe rendere visibili i settori in cui tutti i territori membri dell'Euregio dispongono di competenze interne e quindi della possibilità di cooperare all'interno dell'Euregio.

Per sviluppare gli argomenti di ricerca in oggetto verranno anzitutto delineate le basi giuridiche della cooperazione nell'Euregio (Parte I). In seguito, verranno presentate le competenze degli enti territoriali facenti parte dell'Euregio, partendo dalle competenze del Land Tirolo (Parte II), per poi giungere alle competenze delle due Province autonome di Bolzano (Alto Adige) e Trento (Trentino) (Parte III). Su tali basi verranno quindi analizzate le possibilità giuridiche per la futura cooperazione nell'Euregio mettendo a confronto le competenze dei territori e traendo le relative conclusioni riassuntive (Parte IV).

II. Basi della cooperazione nell'Euregio

La cooperazione transfrontaliera nell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, organizzata in forma di GECT, si basa su diversi fondamenti giuridici: il Regolamento GECT,³ la Convenzione e lo Statuto dell'Euregio,⁴ e – in aggiunta – le disposizioni dello Stato membro in cui l'Euregio ha la propria sede sociale (art. 2, comma 1 Regolamento GECT).

A. Regolamento GECT

In qualità di GECT l'Euregio ha come obiettivo la facilitazione e la promozione della cooperazione territoriale, ivi inclusi uno o più degli orientamenti transfrontalieri, transnazionali ed interregionali della cooperazione tra i suoi membri, al fine di rafforzare la coesione economica e sociale (art. 1, comma 2 Regolamento GECT). L'Euregio ha personalità giuridica di diritto eurounitario (art. 1, comma 3 Regolamento GECT). Gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di detto Stato membro. Può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio (art. 1, comma 4 Regolamento GECT).

In qualità di GECT l'Euregio esegue i compiti che le sono stati assegnati dai suoi membri in conformità del Regolamento GECT. Tali compiti devono essere definiti dalla Convenzione (e dallo Statuto; art. 7, comma 1 Regolamento GECT). Secondo tale Regolamento l'Euregio può agire soltanto nell'ambito dei compiti che le sono stati affidati, che si limitano all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nonché al superamento di ostacoli sul mercato interno. A questi si aggiungono altre azioni specifiche di cooperazione territoriale con o senza contributo finanziario dell'Unione. Inoltre, tutti i compiti assegnati all'Euregio devono rientrare nella competenza (interna) di ciascun membro a norma della sua legislazione nazionale. Tale limitazione specifica non si applica soltanto nel caso in cui lo Stato membro, alla cui legislazione è soggetto il membro dell'Euregio, autorizzi il membro in questione alla partecipazione di compiti dell'Euregio pur in mancanza della relativa competenza secondo il diritto interno (art. 7, commi 2 e 3 Regolamento GECT).

I compiti assegnati all'Euregio dai propri membri non riguardano in alcun caso l'esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica estera (art. 7, comma 4 Regolamento GECT).

B. Convenzione e statuto

Secondo la Convenzione vigente e lo Statuto, le cui disposizioni in esame sono identiche a quelle della Convenzione, l'Euregio persegue i seguenti obiettivi (art. 5 Convenzione ed art. 5 Statuto):

- a)** rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni dei suoi membri;
- b)** agire a favore dello sviluppo del territorio dei suoi membri negli ambiti di rispettiva competenza accordando un'attenzione particolare ai seguenti ambiti di cooperazione: i) formazione, ii) cultura, iii) energia, iv) viabilità sostenibile, v) sanità, vi) ricerca e innovazione, vii) economia e viii) economia e ambiente di montagna;

¹ Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino (a cura di), Euregio Fundamentals. Risultati dell'Euregio Lab 2020 (2020).

² Accordo di collaborazione per il progetto "Monitoraggio delle competenze dell'Euregio. Studio sulle competenze dei membri dell'Euregio e del GECT" realizzato nell'ambito del progetto INTERREG Fit4Co.

³ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del PE e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), GUUE 2006 L 210, 19 come modificata da GUUE 2013 L 347, 303.

⁴ Convenzione per la costituzione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" del 14.6.2011; Statuto Gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" del 14.6.2011; disponibile su <http://www.europaregion.info/downloads/Euregio-EVTZ-Statut-GECT-statut-CastelThun-20110614.pdf>.

- c) favorire una maggiore concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea e agli altri programmi tematici dell'Unione europea;
- d) rappresentare gli interessi del GECT presso le istituzioni comunitarie e nazionali;
- e) attuare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale negli ambiti di cooperazione comune, che si avvalgano o meno di un contributo finanziario comunitario.

La Convenzione e lo Statuto assegnano all'Euregio nei limiti delle competenze nazionali interne dei suoi membri e in osservanza del divieto di assegnare poteri derivanti dal diritto pubblico previsto dal diritto dell'UE i seguenti compiti (art. 6 Convenzione e art. 6 Statuto):

- a) definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale negli ambiti di competenza dei membri nei settori di comune interesse, con o senza il contributo finanziario dell'Unione;
- b) promozione degli interessi del GECT presso istituzioni statali e dell'Unione Europea nell'ambito della cooperazione territoriale, nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente;
- c) adesione a organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT, nel rispetto del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri;
- d) gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto dell'Unione europea, dal diritto interno che lo disciplina e dal diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri;
- e) avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi di cooperazione territoriale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri.

Tali compiti vengono prevalentemente eseguiti dall'Euregio stessa. I membri dell'Euregio possono, tuttavia, decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti dell'Euregio (art. 6, comma 3 Convenzione ed art. 6, comma 3 Statuto). Per il raggiungimento dei propri obiettivi e per l'esecuzione dei propri compiti l'Euregio realizza, in particolare, i seguenti progetti (specifici):

- a) formazione: promozione di contatti tra studenti, potenziamento dell'insegnamento linguistico nonché collaborazione per la formazione del personale docente;
- b) cultura: mostre interregionali, cooperazioni museali, calendario digitale degli eventi culturali nonché istituzione di un premio alla cultura transfrontaliera;
- c) energia: promozione di fonti di energie alternative, modalità di costruzione sostenibili;
- d) mobilità sostenibile: promozione del corridoio verde del Brennero e sensibilizzazione per la sicurezza stradale;
- e) sanità: campagne di prevenzione e iniziative congiunte nel settore sanitario;
- f) ricerca e innovazione: creazione e sviluppo di reti della conoscenza e di eccellenza;
- g) economia: promozione dell'imprenditorialità e in particolare dello sviluppo delle PMI, dell'artigianato, del turismo, del commercio, dell'agricoltura;
- h) economia e ambiente di montagna: organizzazione di eventi sul clima, catasto degli eventi geologici e protezione e gestione congiunta delle risorse naturali.

Nota bene che l'Euregio si è dotata di una nuova convenzione e di un nuovo statuto, firmati il 22 agosto 2021 presso il Museo Plessi nel comune del Brennero.⁵

C. Disposizioni dello Stato italiano

La legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88)⁶ prevede all'art. 46, comma 4, lett. a) fra l'altro che le finalità specifiche ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri di un GECT quale l'Euregio nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito all'art 7 del Regolamento GECT i membri possono affidare al GECT – nel caso concreto l'Euregio – in particolare i seguenti compiti:

il ruolo di Autorità di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione e riconducibili all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea";

la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione.

In aggiunta a tali compiti, ad un GECT quale l'Euregio può essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato (art. 46, comma 5 legge comunitaria 2008).

D. Conseguenze giuridiche

Dalle basi giuridiche dell'Euregio a livello dell'Unione, interno e nazionale emerge che i membri dell'Euregio possono delegare all'Euregio solo i compiti che rientrano nella loro competenza interna. In tale contesto, sono vincolati dai limiti e dalle restrizioni a cui la rispettiva competenza è soggetta a livello nazionale. I settori di attività dell'Euregio sono quindi limitati a quelle materie che in Austria rientrano nella competenza del Land Tirolo e in Italia nelle rispettive competenze delle due Province autonome di Bolzano e di Trento. Tali aree di competenza coincidenti possono essere definite "aree di competenza parallele".

⁵ La Convenzione e lo Statuto riformati sono disponibili su: <http://www.europaregion.info/downloads/20210822-Uebereinkunft-und-Satzung-E-VTZ-Euregio-GECT-Convenzione-e-statuto.pdf>.

⁶ GU del 14.7.2009, n. 161.

III. Competenze dei territori coinvolti – Considerazioni generali

A. Austria

1. Il riparto di competenze in generale

In base alla sua proclamazione contenuta nell'art. 2 B-VG, l'Austria è uno stato federale classico composto dai "Länder autonomi" Burgenland, Carinzia, Bassa Austria, Alta Austria, Salisburgo, Stiria, Tirolo, Vorarlberg e Vienna. Il modello federale realizza un federalismo essenzialmente simmetrico, caratterizzato non solo da un alto grado di centralizzazione, ma anche da una casistica estrema.

Gli artt. 10–15 B-VG prevedono quattro tipi di competenze, considerati le tipologie principali del riparto di competenze, ovvero:

- » potestà legislativa ed amministrativa del Bund (art. 10 B-VG),
- » potestà legislativa del Bund, potestà amministrativa dei Länder (art. 11 B-VG),
- » potestà di emanare disposizioni legislative di principio del Bund, potestà di emanare disposizioni legislative attuative e potestà amministrativa dei Länder (art. 12 B-VG) e
- » potestà legislativa ed amministrativa dei Länder (art. 15 B-VG).

Nell'ordinamento scolastico (artt. 14 e 14a B-VG) sussiste un riparto di competenze specifico, all'interno del quale coesistono, tuttavia, tutte le tipologie di competenze elencate.

La maggior parte delle competenze, tra cui nel settore del diritto della sicurezza, della tutela ambientale o del diritto dell'economia, rientra tra quelle demandate alla potestà sia legislativa che amministrativa della Federazione (art. 10 B-VG).

Se l'esercizio della potestà amministrativa avvenga mediante autorità federali oppure nell'ambito dell'amministrazione federale indiretta non dipende dall'art. 10 B-VG, bensì fondamentalmente dall'art. 102 B-VG nonché da eventuali clausole di copertura delle competenze, con le quali si intendono disposizioni costituzionali che assegnano determinati settori direttamente al Bund situate al di fuori della Costituzione.

In base al riparto di competenze di cui all'art. 11 B-VG alla Federazione compete la potestà legislativa ed ai Länder la potestà amministrativa. Tale modello è diffuso in Germania oppure in Svizzera per l'esecuzione delle leggi federali, mentre in Austria prevale quello previsto dall'art. 10 B-VG. Inoltre, il riparto di competenze ex art. 11 B-VG non significa che l'esecuzione delle leggi emanate dal Bund compete esclusivamente alle autorità amministrative autonome dei Länder. La competenza dei Länder è infatti limitata da una serie di misure di supervisione, la cui estensione varia in base alle singole materie come conseguenza della casistica che caratterizza il riparto di competenze federali.

Un'ulteriore limitazione alla potestà amministrativa autonoma dei Länder deriva dalla circostanza che nelle materie rientranti nella potestà legislativa federale, l'emanazione dei regolamenti attuativi compete al Bund ex art. 11, comma 3 B-VG, qualora le leggi federali non dispongano altrimenti. In tale contesto si può parlare di una competenza-competenza del Bund per l'emanazione di regolamenti attuativi.

Nel campo di applicazione dell'art. 12 B-VG compete alla Federazione soltanto la disciplina legislativa dei principi, mentre l'emanazione di norme attuative e la potestà amministrativa sono prerogativa dei Länder. Se il Bund non disciplina i principi della materia i Länder sono liberi di decidere se ed in quale maniera disciplinare la materia interessata (art. 15, comma 6 B-VG). Se il Land interessato non si attiene al termine indicato dal Bund per l'emanazione delle disposizioni attuative, la relativa competenza è trasferita alla Federazione (competenza per devoluzione). Con l'adozione di una disposizione attuativa l'eventuale legge emanata del Bund nell'ambito della competenza per devoluzione cessa di essere in vigore.

Il modello della potestà legislativa ed amministrativa dei Länder si fonda essenzialmente su una clausola generale (art. 15, comma 1 B-VG). Le relative competenze dei Länder non sono quindi puntualmente elencate, in diversi casi le competenze dei Länder sono, tuttavia, formulate come eccezioni alla competenza federale (per esempio il primo soccorso quale eccezione alla competenza federale in materia di sanità ai sensi dell'art. 10, comma 1, num. 12 B-VG).

2. La c.d. amministrazione del diritto privato

Un'importante limitazione della portata del riparto generale delle competenze è contenuta nell'art. 17 B-VG, in base al quale il Bund e i Länder non sono vincolati dai limiti del riparto di competenze qualora agiscano in qualità di titolari di diritti privati. Da un lato, questo significa che il riparto di competenze secondo gli artt. 10–15 B-VG e le innumerevoli disposizioni di competenza al di fuori di tali articoli sono limitate alle attività di diritto pubblico.

D'altra parte, il Bund e i Länder possono agire come titolari di diritti privati, per esempio concludendo contratti, in materie la cui regolazione non compete loro nel diritto pubblico. Possono anche emanare leggi auto-vincolanti in tali materie, tuttavia l'emanazione di norme con effetti verso l'esterno, in particolare la concessione di diritti soggettivi, rimane loro preclusa.

Anche se quest'ultimo criterio restringe in particolare il campo d'azione dei Länder, che altrimenti dispongono solo di limitate competenze residue, anche nel campo di questa c.d. amministrazione economica privata, nella prassi il Bund e i Länder sono attivi in molti settori in maniera trasversale. Sul lato delle spese, tale fenomeno comporta uno stretto intreccio tra il Bund e i Länder, includendo anche i comuni, che dispongono di un diritto analogo in virtù dell'articolo 116, comma 2 B-VG. Una parte considerevole dell'attività statale viene svolta per mezzo della c.d. amministrazione di diritto privato, fenomeno che causa, da un lato, un indebolimento del riparto di competenze di diritto pubblico tramite i Länder, altrimenti emarginati, fenomeno importante da un punto di vista federalista, ma, dall'altro lato, ad un indebolimento in senso opposto da parte della Federazione, che però assume una posizione dominante nel campo delle relazioni finanziarie con i Länder.

3. Riparti di competenze particolari

Vi sono, inoltre, tipologie particolari di competenze tra cui la legislazione di esigenza per la disciplina del procedimento amministrativo (art. 11, comma 2 B-VG), la possibilità per i Länder di emanare disposizioni in materia civile o penale, qualora sia necessario per l'emanazione delle proprie competenze (art. 15, comma 9 B-VG) oppure la possibilità per il Bund di autorizzare i Länder ad emanare disposizioni di dettaglio in determinati settori (per esempio il diritto idrico; art. 10, comma 2 B-VG).

Un riparto di competenze particolare è previsto per gli appalti pubblici. L'art. 14b B-VG assegna la potestà legislativa ad eccezione di controlli sugli appalti al Bund, consentendogli, tuttavia, di esercitare tale competenza così come l'emanazione di regolamenti sulla base di tali leggi soltanto previo consenso dei Länder.

Il riparto di competenze tra Bund e Länder nel settore dei tributi non è disciplinato direttamente dalla Costituzione, il Bundesverfassungsgesetz, il quale rimanda all'art. 13 ad una legge costituzionale separata, la legge costituzionale finanziaria (Finanzverfassungsgesetz). Tale legge disciplina sia il riparto di competenze nel settore tributario, in particolare la potestà legislativa, sia il riparto del gettito tra i vari livelli, Bund, Länder e comuni (perequazione finanziaria).

4. L'esecuzione delle leggi nello Stato federale

L'esecuzione delle leggi nello Stato federale austriaco è particolarmente intrecciata. Mentre gli articoli da 10 a 15 B-VG presuppongono una doppia esecuzione a livello federale ed a livello dei Länder, l'articolo 102 comma 1 B-VG

prevede che, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 102, comma 2 B-VG, l'esecuzione delle leggi federali è esercitata dal Capitano del Land e dalle autorità a lui subordinate. Si stabilisce così una clausola generale a favore della c.d. amministrazione federale indiretta, che mira concettualmente a conferire natura di eccezionalità all'esecuzione del Bund per mezzo delle proprie autorità federali (amministrazione federale diretta). L'amministrazione federale indiretta compensa così parzialmente lo sbilanciamento a favore del governo federale nell'esecuzione delle leggi.

L'amministrazione federale indiretta da parte del Capitano del Land è esercitata in subordinazione al ministro federale quale organo supremo dell'esecuzione federale. Il Capitano del Land è vincolato alle direttive del ministro federale ed è obbligato a trasmettere tali direttive alle autorità a lui subordinate (art. 103, comma 1 B-VG). Per tale ragione, e solo per tale ragione, si può affermare che l'amministrazione federale indiretta rappresenta un'esecuzione da parte del Bund.

Di conseguenza, il ministro federale è politicamente e giuridicamente responsabile dell'esecuzione delle leggi nel settore dell'amministrazione federale indiretta. In caso di responsabilità civile amministrativa risponde la Federazione.

L'idea di base della Costituzione federale, secondo la quale l'amministrazione federale indiretta rappresenta la regola, al giorno d'oggi non può tuttavia essere più ritenuta valida a causa dell'ampliamento dell'elenco di cui all'art. 102, comma 2 B-VG. Infatti, l'elenco delle materie che possono formare oggetto di amministrazione diretta del Bund ai sensi dell'art. 102, comma 2 B-VG è diventato particolarmente ampio.

Il B-VG disciplina l'esecuzione da parte dei Länder in forma essenzialmente libera dalla supervisione federale, in cui la giunta del Land è l'organo supremo dell'amministrazione. Ciò significa che il governo del Land non è soggetto al potere direttivo di un organo federale. Inoltre, le istanze della giunta del Land possono essere demandate ad un organo federale solo qualora sussista la relativa autorizzazione da parte della Costituzione federale.

5. Sintesi

Il riparto di competenze nello Stato federale è caratterizzato da una frammentazione quasi priva di precedenti.

Una problematica riguarda la circostanza che il riparto di competenze non presenta una propria sistematicità, in quanto fondato piuttosto sulle competenze ministeriali dell'epoca della monarchia asburgica. Pertanto, non si può parlare di una costituzione federale che distribuisce funzioni dello Stato, ma piuttosto di una costituzione che le frammenta e che assegna singole competenze ai soggetti dotati di potestà legislativa, ovvero Bund e Länder. Ne deriva una moltitudine di c.d. materie trasversali, con le quali si intendono ambiti di competenza non riconducibili ad una, bensì a più materie. Ambiti quali la tutela dell'ambiente, l'urbanistica, ma anche l'integrazione rappresentano materie trasversali classiche.

Le ulteriori problematiche fondamentali di questa distribuzione di competenze enormemente cesellata, tra cui la frammentazione dei compiti dello Stato e la mancanza di chiarezza, sono già state affrontate in precedenza. Il riparto competenze è anche solo limitatamente ispirato dal principio di sussidiarietà:⁷ tale principio non è ancorato espressamente né il riparto di competenze è apparentemente regolato dallo stesso. Gli unici elementi riconducibili alla nozione di "sussidiarietà" sono riscontrabili nella legislazione di necessità (Bedarfsgesetzgebung), i quali non sono, tuttavia, particolarmente efficaci.

⁷ Il principio di sussidiarietà rileva nel rapporto tra l'amministrazione comunale, non trattata ulteriormente in questa sede, e l'amministrazione del Bund e dei Länder, in particolare nella definizione del campo d'azione proprio del comune nell'art. 118, comma 2 B-VG, secondo cui l'ambito d'azione proprio del comune, ad eccezione della c.d. amministrazione del diritto privato del Comune, comprende tutte le questioni di interesse esclusivo o predominante della comunità locale rappresentata dal Comune e che sono idonee ad essere trattate dalla comunità entro i propri confini locali.

B. Italia

1. Il riparto di competenze in generale

L'Italia può essere classificata come uno stato unitario decentralizzato, anche definito stato regionale, in quanto oltre allo Stato anche le Regioni dispongono di poteri legislativi (art. 117 ss. Cost.). L'art. 114 Cost., riformato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3⁸ considera lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane elementi costitutivi della Repubblica, pur mantenendo lo Stato un ruolo particolare (tra cui l'emanazione di leggi costituzionali e la funzione di controllo nei confronti degli enti territoriali subordinati nel quadro del controllo diretto delle leggi secondo l'art. 127 Cost.).⁹

Le Regioni si dividono in Regioni a statuto ordinario, la cui autonomia è in linea di principio regolata uniformemente nella Costituzione (Parte II, Titolo V)¹⁰ e Regioni a statuto speciale, alle quali le leggi costituzionali (statuti speciali) assegnano forme e condizioni speciali di autonomia (art. 116, comma 1 Cost. – autonomie speciali). Queste autonomie speciali includono anche le Province autonome di Bolzano (Alto Adige) e Trento (Trentino), la cui autonomia legislativa e amministrativa è regolata dallo Statuto Speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,¹¹ di seguito Statuto) e che equivale per la sua natura ed il suo contenuto all'autonomia speciale di una Regione.

Le competenze legislative ed amministrative delle autonomie speciali sono regolate nei rispettivi statuti speciali e seguono, per quanto concerne il riparto di competenze, lo schema della Costituzione del 1948, che assegnava la potestà legislativa alle Regioni e alle Province autonome di Bolzano e Trento in determinate materie. Le Regioni e le Province autonome potevano esercitare tali competenze entro determinati limiti ed esercitavano la potestà amministrativa nelle medesime materie in applicazione del principio del parallelismo (potestà regolamentare ed amministrativa). Allo Stato competeva invece l'esercizio della potestà legislativa ed amministrativa in tutte le altre materie in forza di una clausola generale implicita.

A partire dalla riforma costituzionale introdotta con legge costituzionale n. 3/2001, che ha profondamente modificato lo schema del riparto di competenze tra lo Stato ed il livello regionale e valorizzato il ruolo dei Comuni, la Costituzione prevede le seguenti tipologie di competenze:

- » potestà legislativa esclusiva dello Stato (in particolare art. 117, comma 2 Cost.),¹²
- » potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117, comma 3 Cost.), in cui compete al legislatore statale la determinazione dei principi fondamentali,
- » potestà legislativa esclusiva-residuale delle Regioni (c.d. clausola residuale – art. 117, comma 4 Cost.), in tali materie le Regioni sono tenute, al pari dello Stato, al rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali,
- » potestà regolamentare dello Stato secondo il principio del parallelismo con la potestà legislativa esclusiva dello Stato, con la possibilità di delegare tale potestà alle Regioni (art. 117, comma 6 Cost.),
- » potestà regolamentare delle Regioni in ogni altra materia non riservata allo Stato, fatta salva la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, comma 6 Cost.) e
- » potestà amministrativa generale dei Comuni, salvo che le funzioni amministrative siano conferite ad altri enti locali per assicurarne l'esercizio unitario e sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, comma 1 Cost.).

⁸ GU del 24.10.2001, n. 248.

⁹ Di fondamentale rilevanza la sentenza C. cost. 274/2003.

¹⁰ La possibilità di attribuire alle Regioni ulteriori competenze, definite sulla base di intesa, di cui all'art. 116, comma 3 (c.d. regionalismo differenziale) non è ancora stata attuata.

¹¹ GU del 20.11.1972, n. 301.

¹² A queste si aggiungono ulteriori competenze legislative esclusive dello Stato, segnate dagli artt. 117, commi 5 e 9, 119, e 120 comma 2 Cost.

A partire dal 2001, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha interpretato ampiamente questa nuova struttura di competenze, pertanto occorre tenere presente che il riparto di competenze può essere compreso solo alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, la quale tende a favorire maggiormente il legislatore statale rispetto alle Regioni. Tale fenomeno è riscontrabile, per esempio, nella giurisprudenza costituzionale avente per oggetto una serie di materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, che, in quanto c.d. materie trasversali, non solo interferiscono con le materie di competenza regionale, bensì arrivano a limitarne il campo di applicazione. Nelle materie trasversali rientrano, tra le varie, la tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e Cost.), l'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l Cost.), la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il diritto nazionale (art. 117, comma 2, lett. m Cost.) e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, comma 2, lett. s). Inoltre, il legislatore statale può allocare per mezzo di disposizioni di legge funzioni amministrative allo Stato, allo scopo di soddisfare esigenze unitarie e, di conseguenza, ridurre la relativa potestà legislativa regionale sulla base del principio di legalità.¹³

Ne deriva un quadro in cui lo Stato dispone di ampie competenze sul versante legislativo, ma anche su quello amministrativo, potendo soprattutto influire sul riparto di competenze con la propria legislazione, anche perché la Corte costituzionale ha sempre rifiutato la pietrificazione delle competenze regionali, consentendo piuttosto al legislatore statale di modificare il contenuto delle competenze regionali con le proprie leggi.¹⁴ Per le autonomie speciali vige una clausola transitoria contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001. Essa prevede che la riforma si applichi alle autonomie speciali sino all'adeguamento dei rispettivi statuti alla riforma soltanto per le parti, in cui prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite (clausola di favore o di equiparazione). In tal modo l'autonomia speciale vigente al momento dell'entrata in vigore della riforma rimane inalterata (clausola di salvaguardia).

2. Le competenze delle autonomie speciali

La Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento dispongono di competenze legislative ed amministrative quasi identiche,¹⁵ previste dallo Statuto (competenze statutarie), e di competenze ottenute nell'ambito della riforma costituzionale del 2001.

Le materie, in cui Alto Adige e Trentino dispongono di competenze legislative statutarie, sono dettagliate dagli artt. 8, 9, 10, 13, 47 e 80 dello Statuto. Le competenze legislative autonome si distinguono in base ai limiti che devono essere osservati nell'esercizio delle stesse in competenze esclusive o primarie (in particolare artt. 8 e 47 Statuto), competenze concorrenti o secondarie (art. 9 Statuto) e competenze integrative o terziarie (art. 10 Statuto). I limiti, ai quali deve attenersi il legislatore provinciale, derivano dal diritto dell'Unione europea ed internazionale (obblighi internazionali), dalla Costituzione e dalle norme dello Stato che contengono i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, le norme fondamentali delle riforme economico-sociali (competenze esclusive o primarie) oppure principi stabiliti dalle leggi dello Stato (competenze concorrenti o secondarie). Nel caso delle competenze terziarie le disposizioni delle leggi dello Stato possono essere integrate.

Nelle materie definite dallo Statuto e nei limiti della potestà legislativa l'Alto Adige e il Trentino esercitano le relative potestà amministrative sotto forma di potere regolamentare e di potestà amministrativa generale (c.d. parallelismo tra competenze legislative ed amministrative – art. 16, comma 1 Statuto). Le Province autonome possono attuare le leggi negli ambiti delle proprie competenze tramite i poteri conferiti dal diritto pubblico (potestà regolamentare, potestà amministrativa generale) oppure utilizzando gli strumenti del diritto privato.

¹³ Di fondamentale rilevanza è la sentenza C. cost. n. 303/2003, la quale richiede, tuttavia, a tal fine il coinvolgimento della Regione interessata ovvero delle Regioni interessate in applicazione del principio di leale collaborazione.

¹⁴ P.es. sentenza 211/1988.

¹⁵ Le differenze si basano sul sistema di tutela delle minoranze in Alto Adige, per esempio con riferimento alla competenza della Provincia autonoma di Bolzano in materia di radiotelevisione (cfr. parte III, IV.B.).

Inoltre, lo Stato può attribuire con legge alle Province autonome la potestà di emanare disposizioni legislative in altre materie (art. 17 Statuto), così come funzioni amministrative (art. 16, comma 3 Statuto). In entrambi i casi, tuttavia, lo Stato può revocare tale delega con disposizioni di legge successive oppure imporre prescrizioni dettagliate per l'esercizio della stessa.

La Regione, che dispone altresì di potestà legislative ed amministrative (si vedano in particolare gli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto), delega normalmente le proprie funzioni amministrative alle Province autonome (articolo 18, comma 1 Statuto, legge regionale n. 3/2003). Essendo il Consiglio regionale quale organo legislativo della Regione composto dai membri dei due Consigli provinciali (art. 25, comma 1 Statuto), le due Province autonome possono adottare una legislazione regionale concertata a livello politico.

Le competenze autonome nella legislazione e nell'amministrazione definite dallo Statuto sono ulteriormente elaborate e integrate e allo stesso tempo delimitate più precisamente in relazione alle competenze statali per mezzo di norme di attuazione dello Statuto speciale. Le norme di attuazione nascono come fonti del diritto atipiche tramite un procedimento, in cui avviene un bilanciamento di interessi tra il livello statale e quello autonomo, e possono essere modificate solo mediante il medesimo procedimento. In tal modo, dispongono di una forza passiva peculiare nei confronti di successive disposizioni di legge (statali). L'estensione delle competenze autonome risulta quindi dalla combinazione delle materie contenute nello Statuto e le disposizioni contenute nelle norme di attuazione, che spesso prevedono anche meccanismi di coordinamento e di cooperazione con lo Stato nell'esercizio delle singole competenze, per esempio sotto forma di parere o consenso, nonché dalla relativa giurisprudenza della Corte costituzionale, dinanzi alla quale sia le Province autonome che lo Stato in via diretta, ma anche un tribunale nell'ambito di un procedimento incidentale possono iniziare un procedimento di controllo di costituzionalità delle norme.

Per quanto riguarda le nuove competenze attribuite dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, va tenuto presente che, in considerazione dell'ampiezza dell'autonomia speciale di cui già dispongono le Province autonome, si tratta di poche materie, in cui si è aggiunta un'ulteriore potestà legislativa concorrente e quindi soggetta ai principi fondamentali della legislazione dello Stato (cfr. art. 117, comma 3 Cost.). Possono essere richiamate in particolare le seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, alimentazione. In tali settori le Province dispongono anche del potere regolamentare ai sensi dell'art. 117, comma 6, Cost.; le relative potestà amministrative devono, tuttavia, essere trasferite tramite norme di attuazione allo Statuto (sentenza C. cost. n. 236/2004; art. 11 legge n. 131/2003). Inoltre, queste nuove competenze sono altresì soggette ai requisiti contenuti nelle norme dello Stato in attuazione della potestà esclusiva legislativa e regolamentare statale, che in una serie di materie, tra cui la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (c.d. competenze trasversali), prescrivono anche norme di dettaglio al legislatore provinciale ovvero gli impediscono di adottare una propria regolamentazione. Infine, occorre fare presente che nel complesso le competenze esclusive statali si sono dimostrate molto incisive anche in relazione all'entità delle competenze statutarie, in considerazione della loro natura esclusiva e che tali ingerenze possono essere prevenute soltanto per mezzo di disposizioni esplicite contenute in norme di attuazione allo Statuto.

3. Sintesi

Le competenze della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento derivano in primo luogo dalle norme costituzionali speciali contenute nello Statuto e dalle relative norme di attuazione. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni contenuto nella Costituzione dovrebbe, in linea di principio, applicarsi solo qualora comporti maggiore autonomia rispetto a quella riconosciuta alle Province nella potestà legislativa ed amministrativa dallo Statuto. Tuttavia, il carattere di esclusività delle competenze legislative dello Stato secondo l'art. 117, comma 2 Cost., in particolare con riferimento alle materie trasversali, comporta tuttavia che il contenuto di diverse competenze statutarie risulti fortemente limitato e che una serie di discipline siano attratte nella competenza esclusiva dello Stato.

Parte II: Competenze dei territori coinvolti – Tirolo

Il seguente elenco, strutturato in base a settori di competenze, si pone l'obiettivo di definire le potestà legislative del Land Tirolo e di chiarire il modo in cui esse sono state esercitate. A tal fine, verranno brevemente illustrati il contenuto delle leggi e la base giuridica delle competenze. In alcuni casi al punto "competenze" occorrono alcune precisazioni, inoltre, si farà riferimento ai settori in cui il Land Tirolo può agire in base alla c.d. amministrazione del diritto privato.

I. Diritto costituzionale e dell'organizzazione/amministrazione interna/ordinamento del pubblico impiego

A. Diritto costituzionale del Land

Costituzione del Land Tirolo del 1989 – TLO (LGBI 61/1988 come modificato da LGBI 133/2019)

- » **Oggetto:** Costituzione del Land Tirolo.
- » **Competenza:** Il potere del legislatore del Land di emanazione della costituzione deriva dall'autonomia costituzionale a cui i Länder hanno diritto come stati costituenti. Tuttavia, numerose disposizioni della Costituzione federale limitano tale autonomia. L'art. 99, comma 1 B-VG, per esempio, stabilisce che la costituzione del Land deve essere emanata da una legge costituzionale del Land e che non può violare la costituzione federale. Alcune disposizioni particolari trovano copertura costituzionale speciale in determinate disposizioni della Costituzione federale.¹⁶

Legge costituzionale del 18 novembre 1992 sulla partecipazione del Land Tirolo alle questioni di integrazione europea (LGBI 17/1993)

- » **Oggetto:** Disposizioni su una conferenza per l'integrazione dei Länder, l'istituzione di un comitato per il federalismo e l'integrazione europea, così come gli obblighi di informazione della giunta del Land nel caso di progetti nel quadro dell'integrazione europea. Questa è attualmente l'unica legge costituzionale del Land al di fuori della TLO del 1989.
- » **Competenza:** La procedura di partecipazione dei Länder è stata costituzionalizzata nel 1992 all'art. 10, c. 4-6 B-VG con una modifica del B-VG (BGBI I 276/1992). Tale disciplina è stata successivamente ripresa in forma leggermente modificata nell'art. 23d B-VG introdotto mediante la legge costituzionale sull'UE (EU-BegleitBVG¹⁷).
- » **Nota:** Le disposizioni di dettaglio aventi per oggetto la procedura sull'invio di prese di posizioni comuni da parte dei Länder su una proposta nell'ambito dell'integrazione europea sono disciplinate da un'intesa tra il Bund e i Länder (art. 15a B-VG).

B. Leggi del Land

Legge del Tirolo in materia di obbligo di fornire informazioni (LGBI 4/1989 come modificato da LGBI 130/2013)

- » **Oggetto:** Disciplina dell'obbligo di informazione degli organi del Land, dei comuni, dei consorzi dei comuni e degli altri organi di autogoverno regolati dal diritto del Land nella loro sfera di attività, nella misura in cui un obbligo di riservatezza previsto dalla legge non risulti confliggente.

¹⁶ Per esempio, l'art. 29 (candidatura per un mandato, inizio ed esercizio del mandato) si fonda essenzialmente sull'autorizzazione di cui all'art. 95, comma 5, secondo periodo B-VG nonché sull'art. 42 (impugnazione di leggi del Land da parte di deputati) sull'autorizzazione di cui all'art. 140, comma 1, num. 3 B-VG.

¹⁷ GBI 1013/1994.

- » **Competenza:** Art 20 comma 4 B-VG – sulla base della legge federale di principio sull'obbligo d'informazione (BGBI 286/1987 come modificato da BGBI 158/1998) la suddetta legge di attuazione è stata approvata in Tirolo.
- » **Nota:** Il dovere di fornire informazioni si applica agli organi dei Länder che sono attivi nell'amministrazione del diritto pubblico e privato. Tuttavia, si trova attualmente in discussione una legge federale uniforme sulla libertà d'informazione, la cui approvazione comporterebbe la cessazione dell'applicazione della Legge tirolese sull'obbligo di fornire informazioni.¹⁸

Legge del 22 novembre 1984 sull'utilizzo delle remunerazioni di alcuni membri dei collegi sindacali (LGBI 10/1985 come modificato da LGBI 27/1990)

- » **Oggetto:** Oggetto: Riduzione dei privilegi dei politici – Le remunerazioni o i gettoni di presenza dovuti a un membro della Giunta del Land per la propria attività nel collegio sindacale di una S.p.a o di una S.r.l in cui il Land detiene una partecipazione spettano al Land.
- » **Competenza:** art. 15 comma 1 B-VG (autonomia costituzionale in materia di regolamentazione dei redditi supplementari dei membri della giunta del Land).¹⁹

Legge con cui viene liquidata l'amministrazione della partecipazione alla Landes-Hypothekenbank Tirol e che regola i rapporti giuridici della Hypo Tirol Bank AG con il Land Tirolo (LGBI 152/2018)

- » **Oggetto:** Scioglimento dell'amministrazione della partecipazione attiva della Landes-Hypothekenbank Tirol e ulteriore amministrazione dei diritti azionari da parte della giunta del Land nel quadro del patrimonio del Land quale titolare di diritti privati.
- » **Competenza:** Il Land dispone di competenza legislativa ed amministrativa in materia di costituzione, istituzione e nomina degli organi ("organizzazione"; art. 15 comma 1 B-VG).²⁰ La suddetta legge rientra quindi nella competenza organizzativa dei Länder.

Legge sull'organizzazione delle autorità distrettuali (Bezirkshauptmannschaften) (LGBI 11/1977 come modificato da LGBI 11/2019)

- » **Oggetto:** Disciplina dell'organizzazione delle autorità dell'amministrazione generale dello Stato nei Länder.
- » **Competenza:** artt. 15 comma 1 e 10 B-VG.
- » **Nota:** I distretti sono determinati tramite un regolamento della Giunta del Land (Art 15 comma 11 B-VG sulla base della modifica del B-VG BGBI I 14/2019).

Legge del Tirolo in materia di emolumenti del 1995 (LGBI 23/1995 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Disciplina degli emolumenti dei membri del Consiglio, della Giunta e del Capitano del Land.
- » **Competenza:** Art 15 comma 1 B-VG (deve tuttavia essere osservata la legge costituzionale federale in materia di limitazione degli emolumenti).

Legge in materia di emolumenti dei funzionari dei comuni e dei consorzi dei comuni (legge sugli emolumenti comunali)

- » **Oggetto:** Disciplina degli emolumenti dei sindaci e degli altri membri dei consigli comunali in Tirolo (prima del 1998).
- » **Competenza:** Art. 15 ed art. 115 comma 2 B-VG (deve tuttavia essere osservata la legge costituzionale federale in materia di limitazione degli emolumenti).

¹⁸ 95/ME XXVII. legislatura.

¹⁹ Un'eventuale relazione con la legge costituzionale federale sulla limitazione degli emolumenti dei funzionari pubblici BGBI 64/1997 come modificato da BGBI I 166/2017 non sussiste anche solo in quanto tale legge è entrata in vigore nel 1997.

²⁰ Vedi Pernthaler, Die föderalistische Bedeutung der Landes-Hypothekenbanken für die Länder (1988) 37.

Legge del Tirolo sugli emolumenti nei comuni del 1998 (LGBI 25/1998 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Disciplina degli emolumenti dei sindaci e degli altri membri dei consigli comunali in Tirolo.
- » **Competenza:** Art. 15 ed art. 115 comma 2 B-VG (deve tuttavia essere osservata la legge costituzionale federale in materia di limitazione degli emolumenti).

Legge del Tirolo sul trattamento dei dati (LGBI 143/2018)

- » **Oggetto:** Adeguamenti del diritto del Land alla luce del regolamento generale sulla protezione dei dati e disciplina del trattamento dei dati da parte del Land Tirolo e di altri responsabili del trattamento.
- » **Competenza:** art. 15 comma 1 B-VG (per quanto riguarda le competenze in materia); art. 15 comma 1 o art. 115 comma 2 B-VG (come espressione della competenza organizzativa del Land per quanto riguarda la disciplina normativa per gli enti pubblici del Land e dell'ambito comunale).

Legge del Tirolo in materia di onorificenze (LGBI 6/2010 come modificato da LGBI 144/2018)

- » **Oggetto:** Creazione di una base giuridica per la legittima trasmissione di dati anagrafici ai fini di onorificenze, tra cui anniversari o compleanni, in base al § 20 comma 3 legge sulle anagrafi del 1991.
- » **Competenza:** Art 15 comma 1 B-VG.

Legge tirolese in materia di riuso di informazioni del 2015 (LGBI 79/2005 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico del 26 giugno 2013 (direttiva di modifica).
- » **Competenza:** La competenza per attuare la direttiva è condivisa tra il Bund e i Länder. Per il Bund la competenza deriva da un lato dalla potestà legislativa in materia di ordinamento civile, secondo la quale è responsabile dell'attuazione della direttiva con riferimento ad enti pubblici del Bund e dei Länder organizzati secondo il diritto privato (ad esempio società, associazioni), e dall'altro lato dalla propria competenza organizzativa nei confronti degli enti pubblici in ambito federale. La competenza del legislatore del Land deriva dalla propria competenza organizzativa, secondo la quale la disciplina per gli enti pubblici in ambito del Land e comunale rientra nella potestà legislativa del Land sulla base dell'art. 15 comma 1 e dell'art. 115 comma 2 B-VG.
- » **Nota:** La produzione e la fornitura di informazioni è anche espressione dell'amministrazione di servizi di diritto privato, in quanto la legge vincola anche le istituzioni dei Länder (fondi, istituzioni, ecc.) da un lato, e dall'altro la distinzione tra amministrazione di diritto pubblico e privato non è rilevante per la classificazione di un'attività come compito pubblico. Se prevale l'interesse pubblico nella produzione o fornitura di informazioni, si tratta di un'attività in adempimento di un compito pubblico.

Legge del Tirolo in materia di elezioni comunali – TGWO 1994 (LGBI 88/1994 come modificato da LGBI 116/2020)

- » **Oggetto:** La presente legge disciplina l'elezione degli organi dei comuni tirolesi (ad eccezione del comune di Innsbruck).
- » **Competenza:** art. 15 comma 1 B-VG, art. 115 comma 2 B-VG, art. 75 TLO. Devono altresì essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 117 B-VG.

Regolamento elettorale di Innsbruck 2011 – IWO 2011 (LGBI 120/2011 come modificato da LGBI 116/2020)

- » **Oggetto:** La presente legge disciplina l'elezione del consiglio comunale, del sindaco, del senato cittadino e delle commissioni del consiglio comunale della città-capoluogo Innsbruck.
- » **Competenza:** La competenza del legislatore del Land in materia di disciplina le elezioni del consiglio comunale, del sindaco e degli altri membri del senato comunale (consiglieri comunali) così come delle commissioni del consiglio comunale si basa sull'articolo 115, comma 2, primo periodo B-VG, secondo il quale il legislatore del Land, ad eccezione dei casi in cui risulti espressamente una competenza federale, deve regolare il diritto dei comuni secondo i principi stabiliti negli articoli 116 a 120 B-VG. Secondo l'articolo 117, comma 6, secondo

periodo B-VG, il legislatore costituzionale del Land può prevedere l'elezione del sindaco da parte dei cittadini del comune (§ 1 comma 3 IWO 2011).

Legge sulle onorificenze del Land Tirolo (LGBI 34/2019 [WV])

- » **Oggetto:** Disciplina di diverse onorificenze basate su meriti eccezionali pubblici o privati.
- » **Competenza:** La competenza del Land in materia di disciplina della base giuridica delle onorificenze per meriti a favore del Land e dei comuni si basa sull'art. 15, comma 1 B-VG. La Corte costituzionale ha già precisato nella propria pronuncia VfSlg 2066/1950 che la creazione di onorificenze per meriti a favore di un singolo Land o per meriti in settori in cui la potestà amministrativa è in capo al Land è ricompresa nella competenza del legislatore del Land. La modifica del B-VG del 1974 ha ulteriormente precisato all'articolo VIII che, tra le varie, le misure di protezione contro l'uso non autorizzato di titoli e decorazioni creati dai Länder e dai comuni rientrano nella competenza legislativa ed amministrativa dei Länder.

Legge del Tirolo in materia di COVID-19 (LGBI 51/2020 come modificato da LGBI 116/2020)

- » **Oggetto:** Adeguamenti del diritto del Land a causa della pandemia da COVID in senso orizzontale.
- » **Competenza:** deriva in sostanza dagli art. 12 comma 1 B-VG, art. 14a comma 1 B-VG, art. 15 comma 1 B-VG, art. 21 comma 1 B-VG, art. 115 comma 2 ed art. 136 comma 1 B-VG.

Ordinamento del Tirolo in materia di servizi antincendio (LGBI 111/1998 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Disciplina delle misure per la prevenzione ed il contrasto degli incendi, delle misure di sicurezza in seguito ad un incendio e delle indagini per risalire alle cause degli incendi.
- » **Competenza:** Art. 15 comma 1 B-VG.
- » **Nota:** La competenza federale sussiste solo qualora tali misure siano parte essenziale di una competenza del Bund, tale circostanza sussiste se la natura tecnica della materia o dell'istituzione impediscano di per sé una separazione della materia.²¹

Legge del 13 novembre 1951 in materia di costituzione di un fondo perequativo comunale (LGBI 1/1952)

- » **Oggetto:** Costituzione di un "fondo perequativo comunale" per la concessione di stanziamenti di fabbisogno a comuni ed associazioni di comuni sotto forma di patrimonio vincolato.
- » **Competenza:** § 12 comma 1 F-VG 1948 in combinato disposto con il § 12 comma 3, num. 5 FAG 2017.

Legge del Tirolo in materia di gestione delle catastrofi (LGBI 33/2006 come modificato da LGBI 117/2020)

- » **Oggetto:** La presente legge disciplina, senza pregiudicare la competenza federali, la preparazione e l'attuazione delle misure di protezione e di contrasto alle catastrofi (direzione delle operazioni; coordinamento delle operazioni; centrale di allarme del Land; piani di protezione e di emergenza, ecc.)
- » **Competenza:** Le competenze (di diritto pubblico) dei Länder in materia di prevenzione e di contrasto alle catastrofi ricomprendono, secondo l'art. 15, comma 1 B-VG, tutte le questioni che non sono state espressamente trasferite alla competenza legislativa o amministrativa del Bund. Per quanto riguarda le questioni di amministrazione di diritto privato, la legge si basa sull'art. 17 B-VG (per esempio il § 23).
- » **Nota:** In termini di contenuto, la prevenzione delle catastrofi ricomprende tutte le questioni di coordinamento di primo soccorso in caso di calamità, la prevenzione dei danni a cose e il ripristino della situazione preesistente prima delle catastrofi. Le discipline hanno quindi natura di polizia amministrativa e non di polizia di sicurezza. Sono incluse anche disposizioni sul dovere generale di prestare assistenza. La disciplina di regolare il contrasto alle catastrofi riguarda sia gli aspetti organizzativi che il contenuto della materia.

²¹ Cfr. VfSlg 2192/1951 per quanto riguarda le foreste, VfSlg 5672/1968 per quanto riguarda le miniere nonché Bernard, Die Feuerpolizei in verfassungrechtlicher Sicht, ÖJZ 1972, 225 ss.

Il contrasto alle catastrofi include anche l'uso di poteri coercitivi o l'uso di proprietà di terzi, nella misura in cui ciò sia necessario per l'attuazione delle misure. Il contrasto alle catastrofi include tutte le misure accompagnatorie necessarie per assicurare l'attuazione delle misure di salvataggio e per prevenire un'ulteriore diffusione della situazione di emergenza, per quanto possibile. Di conseguenza, sulla base della materia in questione, possono anche essere ordinate restrizioni al traffico o chiuse alcune parti del territorio del Land.²²

Legge in materia di copertura assistenziali per funzionari pubblici ed insegnanti del 1998 (LGBI 97/1998 come modificato da LGBI 159/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina della copertura assistenziale per funzionari ed insegnanti del Land.
- » **Competenza:** Art. 21 B-VG.

Legge del Tirolo di accompagnamento alla Brexit (LGBI 35/2019 come modificato da LGBI 80/2020)

- » **Oggetto:** Creazione della disciplina accompagnatoria a seguito dell'uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'UE; prevenzione di situazioni emergenziali nell'ordinamento del pubblico impiego relativo ai funzionari del Land e comunali.
- » **Competenza:** Art. 15 comma 1 B-VG ed art. 21 comma 1 B-VG.

Legge del Tirolo in materia di tutela del personale del 2003 (LGBI 75/2003 come modificato da LGBI 32/2017)

- » **Oggetto:** Disciplina in materia di tutela della vita e della salute del personale nello svolgimento dei propri compiti professionali.
- » **Competenza:** art. 15 B-VG (per quanto riguarda le disposizioni in materia di organizzazione), art. 21 comma 2 B-VG (per quanto riguarda la protezione dei dipendenti dei Länder, dei comuni e dei consorzi dei comuni, qualora non occupati in aziende).

Legge del Tirolo sui giovani (LGBI 4/1994 come modificato da LGBI 51/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina in materia di protezione e promozione della gioventù (servizio di consulenza giovani, disciplina delle agevolazioni, ecc.).
- » **Competenza:** La competenza del legislatore del Land per l'emanazione di una legge sui giovani deriva dall'art. 15, comma 1 e dall'art. 17 B-VG.
- » **Note:** La protezione dei giovani nei confronti di pericoli morale e fisico (art. 9, commi 1 e 2 TLO 1989) rappresenta un compito del Land del Tirolo prescritto dalla TLO. Questa disposizione costituzionale non rappresenta quindi un mero impegno del Land per la protezione dei giovani, ma un obiettivo sociale. Nonostante da essa non derivi alcun diritto soggettivo, la disposizione costituisce un mandato concreto di agire per la legislazione e l'intera amministrazione (di diritto pubblico e privato) del Land Tirolo. La regolamentazione delle attività di diritto privato del Land nell'ambito del servizio di consulenza giovanile e della promozione della gioventù si basa sulla competenza di cui all'art. 17 B-VG.

Legge del Tirolo in materia di servizi (LGBI 124/2011 come modificato da LGBI 51/2020)

- » **Oggetto:** Attuazione della direttiva servizi per i servizi disciplinati con legge del Land.
- » **Competenza:** Art 15, comma 1 B-VG.

Legge sulle misure accompagnatorie per l'attuazione di determinati atti normativi dell'UE nell'ambito della TLO (LGBI 131/2018 come modificato da LGBI 20/2020)

- » **Oggetto:** Introduzione di una disciplina accompagnatoria ai fini dell'attuazione di determinati atti normativi dell'UE (in particolare del "Protocollo di Nagoya" in materia di accesso alle risorse genetiche, ecc.).

²² Cfr. Bußjäger, Katastrophenprävention und Katastrophenbekämpfung im Bundesstaat (2003) 46.

- » **Competenza:** Art 15, comma 1 B-VG (in materia di agricoltura) ovvero Art 12, comma 1, num. 1 B-VG (in materia di strutture sanitarie).
- » **Nota:** Non rileva se le relative attività siano attribuite all'amministrazione di diritto pubblico o privato o se derivino da soggetti o istituzioni privati.

Legge dell'8 ottobre 1997 in materia di trasferimento di compiti e l'assegnazione di dipendenti del Land alla DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol-GmbH (LGBI 87/1997)

- » **Oggetto:** Trasferimento di compiti (organizzazione, pianificazione e supporto nel campo dell'informatica e della comunicazione elettronica) dall'amministrazione del Land a una società a responsabilità limitata appositamente creata e assegnazione di dipendenti del Land.
- » **Competenza:** Art 15 B-VG, in materia di assegnazione di dipendenti del Land art. 21 B-VG.
- » **Nota:** L'assegnazione dell'appalto avviene al posto della giunta del Land. In tale ambito la DVT-Daten-Verarbeitung-Tirol-GmbH rappresenta il Land Tirolo quale titolare di diritti privati.

Legge tirolese sul congedo parentale del 2005 (LGBI 64/2005 come modificato da LGBI 144/2018)

- » **Oggetto:** Disciplina del congedo parentale, del lavoro a tempo parziale e sulle modifiche dell'anzianità di servizio per i dipendenti che hanno un rapporto di lavoro di diritto pubblico o di diritto privato con il Land Tirolo, un comune o un'associazione di comuni.
- » **Competenza:** Art 21, comma 1 B-VG.²³

Legge sui funzionari comunali tirolesi del 1970 (LGBI 9/1970 WV come modificato da LGBI 13/2021)

- » **Oggetto:** Disciplina dell'ordinamento del pubblico impiego dei dipendenti comunali e dei consorzi dei comuni che si trovano in un rapporto di lavoro di diritto pubblico (ad eccezione della città-capoluogo di Innsbruck).
- » **Competenza:** Art 21, comma 1 B-VG.

Legge tirolese in materia di copertura assistenziale per dipendenti comunali del 1998 (LGBI 98/1998 WV come modificato da LGBI 158/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina della copertura assistenziale (requisiti d'accesso, prestazioni, ecc.).
- » **Competenza:** Art 21, comma 1 B-VG.

Legge del 17 novembre 2004 sulle pari opportunità nel servizio dei comuni e delle associazioni di comuni (legge sulle pari opportunità a livello comunale del 2005) (LGBI 2/2005 come modificato da LGBI 144/2018)

- » **Oggetto:** Istituzione di una commissione per le pari opportunità, di un'incaricata per le pari opportunità, ecc. – disposizioni analoghe a quelle contenute nella legge sulle pari opportunità a livello del Land del 2005.
- » **Competenza:** Art. 21 B-VG, in materia di disposizioni organizzative rileva l'art. 15, comma 1 in combinato disposto con l'art. 115, comma 2 B-VG, in materia di rinvio alla legge sulle pari opportunità a livello del Land del 2005 e le disposizioni in materia di risarcimento del danno e di procedura civile in essa contenute l'art. 15, comma 9 B-VG.

Legge tirolese sulla rappresentanza del personale comunale (LGBI 51/1990 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** La presente legge regola la rappresentanza del personale dei dipendenti dei comuni e delle associazioni di comuni, ad eccezione dei dipendenti di quelle imprese di comuni e associazioni di comuni in

²³ Vedi Bußjäger, Bemerkungen zur Neuregelung der Kompetenzverteilung auf dem Gebiet des Dienstrechts der öffentlich Bediensteten, JBl 1999, 773 (776), che presuppone che l'art. 21, comma 1 B-VG contenga anche disposizioni relative all'ordinamento civile (relative ai contratti di servizio dei dipendenti dei Länder, dei comuni e dei consorzi dei comuni). Le ErlRV alla proposta di legge in materia di congedo parentale per padri (legge del Tirolo in materia di congedo parentale del 2005), GZ 236/05, XIV. legislatura, 23 presuppongono comunque che le disposizioni in materia civile contenute nella presente legge si basino sull'art. 15, comma 9 B-VG.

cui, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esistono rappresentanze operative sulla base di disposizioni di legge federale.

» **Competenza:** Art 21, comma 1 B-VG.

Legge sui dipendenti comunali a contratto del 2012 (LGBI 119/2011 come modificato da LGBI 14/2021)

» **Oggetto:** La presente legge si applica in linea di principio a tutti i dipendenti che si trovano in un rapporto di lavoro di diritto privato con un comune, ad eccezione della città-capoluogo di Innsbruck, o con un'associazione di comuni (dipendenti a contratto).

» **Competenza:** Art 21, comma 1 B-VG.

Legge in materia di dipendenti comunali della città di Innsbruck del 1970 (LGBI 44/1970 WV come modificato da LGBI 15/2021)

» **Oggetto:** Ampia regolamentazione dell'ordinamento dell'impiego dei dipendenti che si trovano in un rapporto di lavoro di diritto pubblico con la città-capoluogo di Innsbruck (funzionari), indipendentemente se incaricati o meno di svolgere funzioni autoritative.

» **Competenza:** Art 21, comma 1 B-VG.

Legge del 6 novembre 2002 sull'assegnazione dei dipendenti della città di Innsbruck e il trasferimento dei compiti alla Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KEG (LGBI 6/2003)

» **Oggetto:** Assegnazione del patrimonio immobiliare della città-capoluogo di Innsbruck alla società menzionata nella legge e assegnazione di dipendenti della città di Innsbruck. L'assegnazione dei beni è resa possibile dall'art. 116, comma 2 B-VG.

» **Competenza:** Art. 15 ed art. 21 (con riferimento all'assegnazione di dipendenti della città di Innsbruck) B-VG.

Legge del 25 novembre 1993 sull'assegnazione del personale della città-capoluogo di Innsbruck ed il trasferimento di compiti alla Innsbrucker Kommunalbetriebe-AG (LGBI 12/1994 come modificato da LGBI 12/2002)

» **Oggetto:** Disciplina della possibilità di assegnazione dei dipendenti della città-capoluogo di Innsbruck che sono impiegati presso l'azienda municipalizzata (Stadtwerke) di Innsbruck, la Stadtentwässerung (rete fognaria), la Abwasserreinigung (impianto di trattamento delle acque reflue) e la Abfallentsorgung (smaltimento dei rifiuti) della città-capoluogo di Innsbruck alla Innsbrucker Kommunalbetriebe-AG.

» **Competenza:** Art. 15 ed art. 21 (in materia di assegnazione di dipendenti della Città di Innsbruck) B-VG.

Legge del 6 novembre 2002 sull'assegnazione del personale della città di Innsbruck e il trasferimento di compiti alla Innsbrucker Soziale Dienste GmbH (LGBI 7/2003)

» **Oggetto:** Disciplina della possibilità di assegnare i dipendenti della città di Innsbruck, che sono impiegati nel Fondo sociale di Innsbruck, nel Dipartimento sociale e sanitario della città di Innsbruck, nell'Associazione per l'assistenza ai senzatetto di Innsbruck e negli orfanotrofi alla Innsbrucker Soziale Dienste GmbH.

» **Competenza:** Art. 15 ed art. 21 (in materia di assegnazione di dipendenti della città di Innsbruck) B-VG.

Legge in materia di dipendenti a contratto di Innsbruck (LGBI 35/2003 come modificato da LGBI 16/2021)

» **Oggetto:** Disciplina del pubblico impiego (doveri, retribuzione, congedi, cessazione, ecc.) per tutti i dipendenti che si trovano in un rapporto di lavoro di diritto privato con la città di Innsbruck (dipendenti a contratto).

» **Competenza:** Art. 21 B-VG.

Legge tirolese sull'educazione e la cura dei bambini (LGBI 48/2010 come modificato da LGBI 80/2020)

» **Oggetto:** Disciplina dei principi, dell'organizzazione, dei compiti e dell'assunzione dei costi dell'assistenza all'infanzia in Tirolo.

» **Competenza:** La competenza del legislatore del Land per quanto concerne la regolamentazione delle strutture per l'infanzia deriva dall'art. 14, comma 4 lett. b B-VG.

La competenza del legislatore del Land per l'emanazione delle disposizioni sui requisiti occupazionali degli educatori di cui alla sezione IV deriva dall'articolo 14, comma 3, lett. d B-VG. In base a tale disposizione, al Bund compete la determinazione dei principi ed ai Länder l'emanazione di leggi di attuazione e le funzioni amministrative in materia di requisiti professionali per gli insegnanti di scuola materna che devono essere impiegati dai Länder, dai comuni o dalle associazioni di comuni nelle strutture e nei convitti esclusivamente o prevalentemente destinati agli alunni delle scuole dell'obbligo.

Le disposizioni capo VIII in materia di asili nido si basavano sull'articolo 12, comma 1, num. 1 B-VG prima della modifica della legge costituzionale federale (BGBI I 14/2019), ed ora si basano (a causa della rimozione del numero in questione) sull'art. 15, comma 1 B-VG.

Le disposizioni in materia di amministrazione del diritto privato si basano sull'art. 17 B-VG. Tale circostanza riguarda soprattutto le disposizioni relative ai sussidi o al finanziamento delle strutture per l'infanzia (§ 38 ss).

» **Nota:** Con la presente legge sono altresì state attuate le disposizioni di due intese ai sensi dell'art. 15a B-VG, l'intesa ai sensi dell'art. 15a B-VG sull'ampliamento dell'offerta istituzionale di assistenza all'infanzia e sull'introduzione della promozione delle lingue precoce obbligatoria nelle strutture di assistenza all'infanzia e la creazione di un piano nazionale di educazione prescolare, LGBI 13/2009 (modificato da ultimo dalla LGBI 41/2018), nonché l'intesa ai sensi dell'art. 15a B-VG del sostegno precoce, gratuito per mezza giornata, obbligatorio nelle strutture di assistenza all'infanzia, LGBI 64/2009. Quest'ultimo accordo nel frattempo non è più in vigore per il Tirolo.

Legge del 30 giugno 2004 che pone fine alla copertura assistenziale dei dipendenti pubblici della città-capoluogo di Innsbruck (LGBI 70/2004)

» **Oggetto:** Scioglimento della copertura assistenziale cittadina per i dipendenti del comune ai fini dell'integrazione dei beneficiari nel sistema della copertura assistenziale dei dipendenti pubblici (BVA).

» **Competenza:** Art. 21 B-VG.

Promulgazione della Giunta del Land del 26 maggio 1988 sulla ripubblicazione della legge sui dipendenti pubblici del Land del 1994 (LGBI 65/1988 come modificato da LGBI 11/2021)

» **Oggetto:** Disciplina dell'ordinamento del pubblico impiego dei dipendenti del Land. Nel campo di applicazione della presente legge rientrano le persone che hanno avviato un rapporto di lavoro con un ente pubblico nazionale prima del 1° gennaio 2007 e che, fino al loro passaggio al rapporto di lavoro di diritto pubblico con il Land Tirolo, si trovavano in un rapporto di lavoro con un ente pubblico nazionale o in più rapporti di lavoro con un unico o più ente pubblico nazionale senza soluzione di continuità.

» **Competenza:** Art. 21, comma 1 B-VG.

Legge in materia di ordinamento del pubblico impiego dei dipendenti del Land Tirolo (LGBI 2/2001 come modificato da LGBI 12/2021)

» **Oggetto:** Disciplina dell'ordinamento del pubblico impiego che si trovano in un rapporto di lavoro di diritto pubblico o privato (dipendenti a contratto) con il Land Tirolo.

» **Competenza:** Art. 21, comma 1 B-VG.

Legge sull'istituzione di una fondazione commemorativa del Land in memoria della rivolta del 1809 (LGBI 37/2019)

» **Oggetto:** Istituzione di una fondazione commemorativa del Land.

» **Competenza:** Art 15, comma 1 B-VG.

» **Nota:** Si tratta di un fondo autonomo che esegue compiti riconducibili all'amministrazione di diritto privato assegnati dal Land.

Legge del 17 novembre 2004 in materia di inno del Land Tirolo (LGBI 3/2005 come modificato da LGBI 32/2007)

- » **Oggetto:** Previsione dell'inno del Land Tirolo a livello normativo nonché disciplina delle sanzioni amministrative a tutela dell'inno del Land.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.
- » **Nota:** Le disposizioni in materia di simboli del Land appartengono in senso materiale al diritto costituzionale del Land (cfr. art. 6, comma 4 TLO 1989).

Legge del 29 maggio 1970 sull'Ordine dell'Aquila del Tirolo (LGBI 49/1970 come modificato da LGBI 144/2018)

- » **Oggetto:** Disciplina sulla concessione dell'Ordine dell'Aquila del Tirolo. Materia annessa ("La creazione di onorificenze a causa di meriti per un singolo Land e per meriti in ambiti che rientrano tra le potestà amministrative dei Länder compete al legislatore del Land").²⁴

Legge del 7 ottobre 1998 in materia di commissioni d'inchiesta (LGBI 105/1998 come modificato da LGBI 150/2012)

- » **Oggetto:** Disciplina dell'istituzione e dello svolgimento delle commissioni d'inchiesta su materie rientranti nella competenza amministrativa del Land.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG nonché art. 15, comma 9 B-VG con riferimento alle disposizioni in materia penale.

Legge del 30 giugno 1999 in materia di procedura nei casi di incompatibilità (LGBI 44/1999 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Disciplina della procedura nei casi di incompatibilità in base alla legge federale sull'incompatibilità e la trasparenza per quanto riguarda i membri del consiglio e della giunta del Land nonché del sindaco, dei suoi vice e dei membri del senato della città-capoluogo di Innsbruck.
- » **Competenza:** Art. 15 ed art. 95, comma 5 in combinato disposto con l'art. 59b B-VG.

Di particolare rilevanza sono altresì le relative disposizioni costituzionali nella legge sull'incompatibilità e la trasparenza (vedi i §§ 2, 3, 3a, 6a, comma 2 e 10).²⁵

Legge del 7 febbraio 2001 sull'innalzamento dell'età pensionabile per i membri del consiglio e della giunta del Land (LGBI 26/2001 come modificato da LGBI 76/2003)

- » **Oggetto:** Con la presente legge è gradualmente innalzata l'età pensionabile da 55 a 65 anni per i membri (già membri) del consiglio e della giunta del Land, i quali possono ancora acquisire un diritto alla pensione in base a determinate disposizioni transitorie.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.

Legge del 30 settembre 2009 in materia di determinazione del tracciato del confine territoriale comune tra i Länder Tirolo e Vorarlberg e sulla manutenzione della segnaletica di confine (LGBI 91/2009 come modificato da LGBI 32/2017)

- » **Oggetto:** L'intesa ai sensi dell'art. 15a, comma 2 B-VG tra i Länder Vorarlberg e Tirolo del 30 settembre 1967 in materia di determinazione del tracciato del confine territoriale comune e sulla manutenzione della segnaletica di confine, LGBI 7/1968, come modificato dal LGBI 91/2009, entra in vigore in forma di legge ordinaria del Land.

²⁴ C. cost. 12.12.1950, K II-3/50/14 (cfr. BGBl 46/1951).

²⁵ ErlRV alla proposta di legge con cui viene modificata la legge in materia di procedura in caso di incompatibilità, GZ 152/14, XIV. legislatura, 1.

- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.²⁶

Legge del 15 maggio 2014 in materia di difesa civica tirolese (LGBI 66/2014 come modificato da LGBI 144/2018)

- » **Oggetto:** Istituzione della difesa civica del Land e determinazione dei relativi compiti, riferiti a questioni dell'amministrazione del Land, dell'amministrazione federale indiretta e dell'amministrazione del patrimonio federale affidato al Capitano del Land.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG nonché art. 148i B-VG (cfr. anche art. 59 TLO 1989).

Legge del 6 maggio 2015 sul regolamento del consiglio del Land Tirolo del 2015

- » **Oggetto:** Disposizioni in materia di regolamento del consiglio del Land Tirolo.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG (cfr. anche art. 26, comma 1 TLO 1989).
- » **Nota:** La Costituzione federale non contiene alcuna disposizione relativa alla formazione ed alla forma giuridica dei regolamenti dei consigli dei Länder. Tuttavia, devono essere osservate le singole disposizioni relative ai regolamenti dei consigli dei Länder (ad es. art. 96, comma 2, 99 comma 2 e 105 comma 3 B-VG).²⁷

Legge del Land Tirolo in materia di emolumenti del 1998 (LGBI 23/1998 come modificato da LGBI 9/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina degli emolumenti dei membri della giunta e del consiglio del Land.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG nonché la legge costituzionale federale in materia di limitazione degli emolumenti, qualora vengano create disposizioni attuative dei principi ivi contenuti.
- » **Nota:** Il diritto dei consiglieri e dei membri della giunta del Land ad ottenere emolumenti si basa sulla TLO 1989 (art. 33 ed art. 55).

Legge del Land in materia di proclamazioni del 2013 (LGBI 125/2013 come modificato da LGBI 144/2018)

- » **Oggetto:** Disciplina in materia di proclamazioni del Bollettino ufficiale del Land e dei Bote für Tirol e relative pubblicazioni.
- » **Competenza:** Art 15, comma 1 B-VG.
- » **Nota:** In base all'art. 97 comma 1 B-VG le leggi del Land devono essere promulgate da parte del Capitano del Land nel Bollettino ufficiale del Land.

Legge tirolese in materia di Corte dei conti del Land (LGBI 18/2003 come modificato da LGBI 144/2018)

- » **Oggetto:** Disposizioni di dettaglio, in particolare per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi, i poteri e l'organizzazione della Corte dei conti del Land, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 67 ss. TLO 1989
- » **Competenza:** Art 15 comma 1 B-VG e Art 127c B-VG
- » **Nota:** L'art. 127c B-VG non impone ai Länder l'obbligo di creare proprie istituzioni di controllo contabile.

Legge tirolese in materia di giustizia amministrativa del Land (LGBI 148/2012 come modificato da LGBI 8/2021)

- » **Oggetto:** In sostanza disposizioni in materia di organizzazione ed ordinamento del pubblico impiego del tribunale di giustizia amministrativa del Land Tirolo.

²⁶ Cfr. Ranacher, Art 2 TLO, in: Bußjäger/Gamper/Ranacher (a cura di), Tiroler Landesverfassungsrecht (2020) 52 (57) con ulteriori riferimenti, secondo cui la definizione di confini del Land all'interno del territorio federale e il relativo tracciato e l'apposizione dei segnali rientra nella competenza dei Länder; in senso più restrittivo Kojan, Das Verfassungsrecht der österreichischen Bundesländer 2 (1988) 60, che presuppone che in base all'art. 3, comma 2 B-VG non si possa parlare di una "vera" competenza legislativa come intesa dall'art. 15 B-VG. ErlRV alla proposta di legge per la definizione del tracciato del confine comune tra i Länder Tirolo e Vorarlberg e sulla manutenzione della segnaletica di confine, GZ 462/9, XV. legislatura, 2.

²⁷ Cfr. Schramek, Art 26 TLO 1989, in: Bußjäger/Gamper/Ranacher (a cura di), Tiroler Landesverfassungsrecht (2020) 331 (332 s.).

- » **Competenza:** In materia di organizzazione del tribunale di giustizia amministrativa del Land deriva dall'art. 10, comma 1, num. 1 in combinato disposto con l'art. 136, comma 1 B-VG nonché in materia di disposizioni relative all'ordinamento del pubblico impiego deriva dall'art. 21, comma 1 B-VG.

Legge tirolese sullo stemma del Land (LGBI 61/2006 come modificato da LGBI 144/2018)

- » **Oggetto:** In particolare, sono regolati il diritto dell'uso e dell'autorizzazione di usare lo stemma del Land (in modo dignitoso).
- » **Competenza:** Art 15, comma 1 B-VG nonché art. VIII della modifica della B-VG del 1974, secondo cui "le misure finalizzate alla tutela contro l'uso non autorizzato di stemmi pubblici, sigilli, titoli e distintivi d'onore istituiti dai Länder e dai comuni, nonché il perseguimento dei reati contro l'onore" rientrano nella competenza legislativa ed amministrativa dei Länder.

Disposizioni in materia di disciplina dell'elezione del consiglio del Land Tirolo 2017 (LGBI 74/2017 come modificato da LGBI 116/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina dell'elezione del consiglio del Land Tirolo.
- » **Competenza:** Art. 95 B-VG (cfr. anche art. 17 TLO).

Legge tirolese in materia di notifiche (LGBI 43/1999 come modificato da LGBI 21/2019)

- » **Oggetto:** Regole relative alla procedura di notifica da seguire per progetti o modifiche sostanziali di regole tecniche soggette a obbligo di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.
- » **Competenza:** Art 15, comma 1 B-VG (la competenza legislativa ricomprende le procedure d'informazione di quei regolamenti tecnici che sono emessi nel quadro delle competenze legislative o amministrative del Land Tirolo).

Legge tirolese sul finanziamento dei partiti politici e dei gruppi consiliari del 2012

- » **Oggetto:** Disciplina del finanziamento dei partiti e dei gruppi consiliari e delle donazioni ai partiti politici e ad altri partiti a livello del Land.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG (per quanto riguarda la disciplina delle donazioni a livello del Land, tuttavia, limitata dall'art. 6, comma 10 della legge sui partiti politici del 2012), inoltre l'articolo 17 ovvero (per quanto riguarda il livello comunale) l'articolo 116, comma 2 B-VG (tuttavia, gli importi quadro dell'articolo 3 della legge sui partiti politici devono essere osservati).²⁸
- » **Nota:** Secondo l'opinione prevalente il diritto dei partiti (ma non il finanziamento dei partiti) rappresenta una componente di alcune competenze federali esplicite ("Costituzione federale" [art. 10, comma 1, lett. 1 B-VG] e "Legge sulle associazioni" [art. 10 (1) 7 B-VG]) con una certa mancanza di chiarezza riguardo alle restanti competenze dei Länder. Non è escluso che i Länder, nel quadro della loro autonomia costituzionale e nel rispetto delle disposizioni della legge sui partiti, emanino disposizioni in materia di trasparenza e di finanziamento dei partiti politici a livello di Länder.²⁹

Legge di riforma del diritto tirolese (LGBI 5/1993) e legge di riforma del diritto tirolese del 2017 (LGBI 32/2017)

- » **Oggetto:** Riforma giuridica nel senso di riduzione e semplificazione del corpo di norme del diritto del Land Tirolo, finalizzata a migliorare la chiarezza e la visione sul sistema giuridico.
- » **Competenza:** Le leggi si riferiscono esclusivamente a disposizioni di legge entrate in vigore come diritto del Land.

²⁸ Bußjäger, Rechtsfragen zum neuen Parteienrecht, ÖJZ 2013, 643 (646). Le ErlRV alla proposta di legge del Tirolo sul finanziamento dei partiti politici e dei gruppi consiliari del 2012, GZ 561/12, XV. legislatura, 4 rinvia ai §§ 3 e 6, comma 10 della legge sui partiti politici nonché in seguito l'art. 15, comma 1 B-VG. Le citate disposizioni della legge sui partiti politici non dovrebbero tuttavia essere disposizioni di competenza autonome.

²⁹ Nel dettaglio Bußjäger, ÖJZ 2013, 644 ss.

Legge sulla limitazione delle pensioni speciali del Tirolo (LGBI 3/2016)

- » **Oggetto:** Versamento dei contributi previdenziali da parte degli ex funzionari e dipendenti delle aziende del Land e dei comuni.
- » **Competenza:** § 10, comma 6 legge federale in materia di limitazione degli emolumenti dei funzionari pubblici.

Legge del Tirolo in materia di diritti della cittadinanza (LGBI 56/1990 come modificato da LGBI 68/2020)

- » **Oggetto:** Disposizioni in materia di leggi di iniziativa popolare, referendum e referendum consultivi sulla base della TLO del 1989.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.
- » **Nota:** Le disposizioni di principio in materia di leggi di iniziativa popolare, referendum e referendum consultivi rappresentano diritto costituzionale in senso materiale e sono di conseguenza disciplinate dalla TLO del 1989.³⁰ Disposizioni più dettagliate sono contenute in una legge ordinaria del Land.

Legge costituzionale del Land del 15 maggio 2002 sul tracciato del confine di Stato o del Land tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federale di Germania nelle sezioni I e II del tratto di confine "Scheibelberg-Lago di Costanza" (LGBI 71/2002 come modificato da BGBl I 2/2008)

Legge costituzionale del Land del 21 marzo 1990 sul tracciato del confine di Stato o del Land tra la Repubblica d'Austria (Land Tirolo) e la Repubblica Federale di Germania nella sezione III del tratto di confine "Scheibelberg- Lago di Costanza" (LGBI 25/1990 come modificato da BGBl I 2/2008)

Legge costituzionale del Land del 3 luglio 1978 sul tracciato del confine di Stato o del Land tra la Repubblica d'Austria (Land Tirolo) e la Repubblica federale di Germania nell'Inn (LGBI 52/1978 come modificato da BGBl I 2/2008).

Legge costituzionale del Land del 23 maggio 1972 in materia di modifiche del confine di Stato tra la Repubblica d'Austria (Land Tirolo) e la Confederazione svizzera (LGBI 53/1972 come modificato da BGBl I 2/2008)

- » **Oggetto:** Modifiche al territorio federale che sono altresì modifiche al territorio del Land.
- » **Competenza:** Art 3, comma 2 B-VG come modificato da prima della modifica BGBl I 2/2008 nonché art 2., comma 2 TLO 1989 come modificato da prima della modifica LGBI 59/2011.
- » **Nota:** Tutte e quattro le leggi sono state convertite da leggi costituzionali del Land a leggi ordinarie del Land con LGBI 53/2017, a causa dell'emendamento BGBl I 2/2008. In seguito all'entrata in vigore di quest'ultimo infatti, le modifiche del territorio federale che sono allo stesso tempo modifiche di un territorio del Land non richiedono più leggi costituzionali concomitanti del Bund e del Land.

Legge con cui viene trasferita la gestione delle questioni di polizia stradale nel territorio della città di Innsbruck alla Direzione di Polizia del Land (LGBI 28/1996 come modificato da LGBI 94/2012)

- » **Oggetto:** Trasferimento della gestione delle questioni di polizia stradale alla direzione di polizia del Land.
- » **Competenza:** art. 15, comma 4 B-VG ("legislazione concordata"; cfr. § 95 Codice della strada sul lato federale).

Legge del 10 ottobre 1991 in materia di commissioni valanghe nei comuni (LGBI 104/1991 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Istituzione delle commissioni valanghe, responsabili della gestione delle emergenze a livello comunale nonché della valutazione della situazione (locale) delle valanghe, in tutti i comuni in cui sussiste il rischio che si verifichino catastrofi provocate da valanghe.

³⁰ ErlRV alla proposta di legge del Tirolo in materia di diritti della cittadinanza, GZ 196/90, XI. legislatura, 15.

» **Competenza:** Nella misura in cui le attività della Commissione Valanghe quale soggetto incaricato della gestione delle emergenze a livello comunale sono regolate dalla legge sulla gestione delle emergenze,³¹ l'articolo 15, comma 1 B-VG rappresenta la relativa base giuridica. Gli articoli 6, comma 1, 7 e 9 obbligano il Land Tirolo quale titolare di diritti privati e si fondano quindi sull'articolo 17 B-VG.³²

Legge del Land in materia di vigili del fuoco (LGBl 92/2001 come modificato da LGBl 144/2018)

» **Oggetto:** Sono disciplinati l'organizzazione ed i compiti dei vigili del fuoco.

» **Competenza:** Art 15, comma 1 B-VG.

» **Note:** I compiti di prevenzione e di lotta contro gli incendi sono generalmente ricondotti alla competenza in materia di polizia antincendio (cfr. art. 15, comma 3 e art. 118, comma 3, num. 9 B-VG).³³ La competenza del Bund in materia di disciplina del servizio antincendio sussiste solo se tali misure rappresentano una parte essenziale di una delle relative competenze, tale circostanza si verifica qualora la natura tecnica della materia o dell'impianto impedisca una separazione della competenza ("materia annessa").³⁴ Altre competenze federali puntuali in un contesto materiale specifico esistono, per esempio, nel diritto ferroviario o nel diritto degli impianti destinati ad uso economico.³⁵

Legge in materia di polizia del Land (LGBl 60/1976 come modificato da LGBl 161/2020)

» **Oggetto:** Disciplina in particolare di questioni di sicurezza locale e polizia del buon costume.

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 ("polizia del buon costume"; cfr. art. 118, comma 3, num. 8 B-VG) in combinato disposto con l'art. 15 comma 2 ("polizia di sicurezza locale" nonché l'art. VIII della modifica della B-VG del 1974 (BGBl 444/1974 come modificato da BGBl I 2/2008)).

» **Nota:** Nella propria pronuncia VfSlg 19.665/2012, la Corte costituzionale ha precisato che le disposizioni riguardanti forme indesiderate di accattonaggio che disturbano la comunità locale sono da ricondurre alla competenza in materia di "polizia di sicurezza locale".

Legge in materia di raccolte fondi del 1977 (LGBl 40/1977 come modificato da LGBl 26/2017)

» **Oggetto:** Contiene disposizioni in materia di svolgimento di raccolte fondi e collette (qualsiasi invito a partecipare espresso in un luogo pubblico o porta a porta a una pluralità di persone ad offrire contributi gratuiti e volontari sotto forma di denaro o di altri beni per scopi caritatevoli o benevoli).

» **Competenza:** Art 15, comma 1 B-VG.³⁶

Legge tirolese in materia di statistica (LGBl 78/2011 come modificato da LGBl 138/2019)

» **Oggetto:** Disciplina della statistica del Land e dei comuni.

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG in combinato disposto con l'art. 10, comma 1, num. 13 B-VG ("altre statistiche" – nel rispetto dei diritti dei Länder di svolgere qualsiasi rilevazione statistica nel proprio territorio").

Legge tirolese in materia di fondazioni e fondi del 2008 (LGBl 26/2008 come modificato da LGBl 138/2019)

» **Oggetto:** Istituzione, amministrazione, vigilanza e scioglimento di fondazioni e fondi che, in base ai loro scopi, non eccedono la sfera di interessi del Land, così come l'applicazione (nel diritto pubblico) di tali disposizioni.

» **Competenza:** Art 15, comma 1 in combinato disposto con l'art. 10, comma 1, num. 13 nonché – con riferimento alle disposizioni in materia di ordinamento civile – art. 15, comma 9 B-VG.

» **Note:** Dall'art. 10, comma 1, n. 13 B-VG risulta al contrario che la competenza del Land sussiste nella misura in cui sono coinvolte fondazioni e fondi che, in base i loro scopi, non eccedono la sfera di interessi di un Land (o che erano già amministrati autonomamente dai Länder prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sulle competenze contenute nella Costituzione federale il 1° ottobre 1925).³⁷

Nella misura in cui le fondazioni e i fondi devono svolgere compiti di diritto pubblico, la competenza a trasferire tali compiti e a regolarne l'esecuzione è determinata dalla competenza legislativa nella corrispondente materia. Tuttavia, nella misura in cui le fondazioni e i fondi non devono svolgere compiti di diritto pubblico, bensì occuparsi di questioni in qualità di titolari di diritti privati, le disposizioni sulla competenza non sono applicabili ai sensi dell'art. 17 B-VG.³⁸

Deve quindi essere mantenuto distinto il "sistema delle fondazioni private" quale competenza federale di cui all'art. 10, comma 1, n. 6 B-VG, caratterizzato dal fatto che la promozione e la conservazione del bene comune non rappresenta una caratteristica essenziale.

Legge del Land in materia di parità di trattamento del 2005 (LGBl 1/2005 come modificato da LGBl 138/2019)

» **Oggetto:** Disciplina normativa del principio della parità di trattamento tra uomini e donne e in materia di promozione delle donne per tutti i dipendenti legati da un rapporto di lavoro diritto pubblico o privato o da un percorso di formazione con il Land Tirolo e per le persone che richiedono l'entrata in servizio o l'avvio di un percorso formativo presso il Land Tirolo.

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 (relativamente alle disposizioni in materia di organizzazione) nonché art. 21, comma 1 B-VG.³⁹

Legge in materia di rappresentanza del personale del Land (LGBl 58/1994 come modificato da LGBl 138/2019)

» **Oggetto:** Disciplina riguardante in particolare l'organizzazione, le attività e le elezioni della rappresentanza del personale.

» **Competenza:** Art. 21, commi 1 e 2 B-VG.

Legge in materia di ordinamento dell'impiego degli insegnanti di musica (LGBl 86/2016 come modificato da LGBl 17/2021)

» **Oggetto:** Disciplina dell'ordinamento dell'impiego e del trattamento economico per gli insegnanti delle scuole di musica del Land e del Conservatorio del Land Tirolo assunti dal Land Tirolo con contratto di diritto privato.

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 ed art. 21, comma 1 B-VG.

Legge del Tirolo in materia di servizio degli insegnanti del 2014 (LGBl 75/2014 come modificato da LGBl 138/2019)

» **Oggetto:** Disciplina della competenza delle autorità per l'esercizio delle funzioni direttive sugli insegnanti per le scuole dell'obbligo generali pubbliche, per le scuole dell'obbligo professionali obbligatorie e per le scuole pubbliche professionali e tecniche per l'agricoltura e le foreste.

³¹ Vedi le precedenti osservazioni sulla legge del Tirolo in materia di gestione delle calamità.

³² ErlRV alla proposta di legge in materia di commissioni valanghe nei comuni, GZ 236/91, XI. legislatura, 11 ss.

³³ Fuchs, Feuerwehrrecht in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/1 (2012) 225 (229).

³⁴ Cfr. VfSlg 2192/1951 in materia di foreste (prevenzione e contrasto degli incendi boschivi; cfr. tuttavia le disposizioni attuative nell'ordinamento forestale del Tirolo) nonché VfSlg 5672/1968 in materia di monagne. ErlRV alla proposta di legge con cui viene modificata la legge del Land in materia di vigili del fuoco del 1970, GZ 139/1, legislatura, 2.

³⁵ Fuchs, Feuerwehrrecht 229.

³⁶ Cfr. VfSlg 5573/1976 e 5576/1967.

³⁷ Cfr. VfSlg 2668/1954.

³⁸ Relazione della commissione per le questioni macroeconomiche sulla legge del Land Alta Austria in materia di fondazioni e fondi, Blg 157/1988, XXIII. legislatura, 1.

³⁹ Anche in questo caso le ErlRV alla proposta di legge del Land in materia di parità di trattamento del 2005, Blg 157/1988, XXIII. legislatura, 1, presuppongono che le disposizioni in materia civile contenute nella presente legge si basino sull'art. 15, comma 9 B-VG. Cfr. tuttavia le osservazioni di cui alla nota n. 22 sulla legge del Tirolo in materia di congedo parentale del 2005.

» **Competenza:** Art. 14, comma, 4 lett. a, art. 14a, commi 1 e 3, lett. b, art. 1,4 comma 2, secondo periodo B-VG (in combinato disposto con i §§ 27 comma 1a, 39 comma 2 e 113d comma 6 legge sul servizio degli insegnanti dei Länder, BGBl 302/1984 come modificato da BGBl I 153/2020), art. 14a, comma 3 secondo periodo B-VG (in combinato disposto con il § 68 legge sul servizio degli insegnanti dei Länder delle scuole agricole e forestali, BGBl 296/1985 come modificato da BGBl I 168/2020) e art. 15, comma 1 e art. 113 B-VG.

Legge tirolese sulla tutela della maternità (LGBI 63/2005 come modificato da LGBI 135/2020)

» **Oggetto:** Disposizioni relative alla tutela della maternità (misure di protezione speciali, protezione contro il licenziamento, congedo di maternità, impiego a tempo parziale) per le dipendenti che si trovano in un rapporto di lavoro di diritto pubblico o di diritto privato con il Land Tirolo, un comune o un consorzio di comuni, a condizione che queste lavoratrici non siano impiegate in aziende.

» **Competenza:** Art 21, comma 1 B-VG.⁴⁰

Legge del 12 maggio 2005 sull'assegnazione del personale della città di Innsbruck e il trasferimento di compiti alla Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck (LGBI 57/2005)

» **Oggetto:** Assegnazione di dipendenti della città di Innsbruck e trasferimento dei compiti alla Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck.

» **Competenza:** Art. 15 ed art. 21 (relativamente all'assegnazione di dipendenti del Land) B-VG.

Disciplina delle spese di viaggio in Tirolo (LGBI 45/1996 come modificato da LGBI 113/2011)

» **Oggetto:** Disciplina del diritto all'indennità per le spese supplementari sostenute dai dipendenti del Land, dei comuni e delle associazioni di comuni a seguito di un viaggio di lavoro, una mansione presso una sede di servizio, un'assegnazione ad una sede di lavoro o un trasferimento.

» **Competenza:** Art 21 B-VG.

Legge in materia di veterinari distrettuali del Tirolo (LGBI 73/1989 come modificato da LGBI 75/1995)

» **Oggetto:** Disciplina in materia di ordinamento dell'impiego di medici veterinari distrettuali.

» **Competenza:** Art 21 B-VG.

C. Diritto dei comuni e degli enti locali

Legge in materia di associazioni comunali relative agli ospedali distrettuali (LGBI 32/1984 come modificato da LGBI 146/2019)

» **Oggetto:** Disciplina delle associazioni comunali (quasi esclusivamente private) responsabili della manutenzione e del funzionamento degli ospedali pubblici.

» **Competenza:** Art. 116a, comma 2 B-VG in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, num. 1 e l'art. 15, comma 1 B-VG. Per quanto riguarda il trasferimento di dipendenti in un rapporto di lavoro di diritto pubblico, la competenza deriva dall'art. 21, comma 1 B-VG, per quanto riguarda i regolamenti sulle responsabilità delle associazioni di comuni l'art. 15 comma 9 B-VG rappresenta la base di competenza corrispondente.⁴¹

Legge del Tirolo in materia di GECT (LGBI 55/2010 come modificato da LGBI 138/2019)

» **Oggetto:** Istituzione di una disciplina finalizzata ad un'applicazione efficace del regolamento GECT.

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.

» **Nota:** Si sono svolte riunioni di coordinamento tra il Bund ed i Länder relative all'estensione della competenza in materia di disciplina del regolamento GECT. Sono state emanate nove leggi GECT da parte dei Länder, il Bund finora non ha emanato una tale legge.⁴²

Ordinamento dei comuni del Tirolo del 2001 (LGBI 36/2001 come modificato da LGBI 116/2020)

» **Oggetto:** Ordinamento dei comuni del Tirolo.

» **Competenza:** Art. 115, comma 2 ed art. 116b B-VG nonché art. 78 TLO.

Diritto della città di Innsbruck del 1975 (LGBI 53/1975 come modificato da LGBI 110/2020)

» **Oggetto:** Ampia disciplina dell'organizzazione della città-capoluogo di Innsbruck. In aggiunta ai compiti dell'amministrazione comunale, ad una città statutaria competono le funzioni dell'amministrazione distrettuale. Ai restanti comuni del Tirolo si applica l'ordinamento dei comuni del Tirolo.

» **Competenza:** Art. 115, comma 2 B-VG ("organizzazione dei comuni"). In linea di principio, il B-VG apre la possibilità per i comuni di ottenere un proprio statuto su richiesta, alle condizioni stabilite dall'articolo 116, comma 3 B-VG. Nel concedere tale statuto, il legislatore del Land è vincolato dai principi di cui agli artt. da 116 a 119a B-VG.

» **Nota:** Il diritto comunale della città-capoluogo di Innsbruck esisteva già molto tempo prima dell'entrata in vigore della B-VG. Nella modifica della B-VG del 1962 alla in materia di comuni, BGBl 205/1962, è stato finalmente stabilito (§ 4) che le precedenti città con un proprio statuto continuano ad esistere come tali.

D. Diritto finanziario/tributi

Legge del Tirolo in materia di tasse sui rifiuti (LGBI 36/1991)

» **Oggetto:** Creazione del quadro giuridico per la disciplina in materia di tassa sui rifiuti che deve essere emanata dai comuni (tributo comunale esclusivo).

» **Competenza:** § 8, commi 1 e 5 legge costituzionale finanziaria del 1948 in combinato disposto con il § 17, comma 3 num. 4 FAG (si tratta di un'ulteriore autorizzazione del legislatore del Land).

Legge del Tirolo in materia di tributi (LGBI 97/2009 come modificato da LGBI 46/2020)

» **Oggetto:** Disciplina della competenza materiale e locale per la riscossione e il rimborso delle imposte del Land e dei comuni (es. imposte patrimoniali e comunali) e delle relative disposizioni di diritto penale

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG nonché art. 115, comma 2 B-VG (per quanto riguarda il diritto di organizzazione dei comuni). Anche l'emanazione di disposizioni di diritto penale è di competenza del legislatore del Land in base al principio di adesione (art. 15, comma 9 B-VG).

Legge del Tirolo in materia di tassa di soggiorno del 2003 (LGBI 85/2003 come modificato da LGBI 46/2020)

» **Oggetto:** Disciplina della tassa di soggiorno per la promozione del turismo.

» **Competenza:** § 8, comma 1 legge costituzionale finanziaria del 1948 in combinato disposto con il § 16, comma 1, num. 6 FAG 2017.

Legge del Tirolo in materia di assegnazione finanziaria (LGBI 7/2020)

» **Oggetto:** Assegnazione finanziaria annuale del Land ai propri comuni (assegnazione chiave) a causa dei crescenti oneri che da diversi anni gravano sui bilanci comunali (assistenza minima, assistenza di base, assistenza ai disabili, assistenza all'infanzia e ai giovani, ecc.)

» **Competenza:** § 12, comma 1 legge costituzionale finanziaria del 1948.

⁴⁰ In questo caso vale quanto già affermato (nota 38 con rinvio alla nota 22; cfr. le ErlRV alla legge del Tirolo in materia di tutela della maternità, GZ 235/05, XIV. legislatura, 33, che rinviano altresì all'art. 15, comma 9 B-VG).

⁴¹ Cfr. altresì le osservazioni dettagliate sulle competenze nelle ErlRV alla proposta di legge per la formazione di consorzi tra comuni quali gestori delle strutture sanitarie pubbliche di Hall in Tirol, Kufstein-Wörgl, Lienz, Reutte, St. Johann in Tirol e Schwaz (legge sugli ospedali distrettuali e i consorzi tra comuni), GZ 13/84, IX. legislatura, 2 s., da adattare naturalmente alla normativa in vigore.

⁴² Vedi a tal proposito Bußjäger, Rechtsprobleme um den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit, in: Rosner/Bußjäger (a cura di), Im Dienste der Länder – im Interesse des Gesamtstaates. Festschrift 60 Jahre Verbindungsstelle der Bundesländer (2011) 525 (527 ss.).

Legge del Tirolo in materia di tassa sulle seconde case (LGBI 79/2019 come modificato da LGBI 46/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina di una tassa sulle seconde case quale tributo comunale esclusivo.
- » **Competenza:** § 8, comma 1 legge costituzionale finanziaria in combinato disposto con il § 16, comma 1, num. 4 e comma 2 FAG 2017.

Legge del Tirolo in materia di tributi d'utilizzo (LGBI 78/1992 come modificato da LGBI 110/2002)

- » **Oggetto:** Base giuridica per l'autorizzazione dei comuni alla riscossione con regolamento del consiglio comunale di tributi per l'uso del suolo pubblico nei comuni e dello spazio aereo sovrastante da parte di aziende comunali, ecc.
- » **Competenza:** § 8, comma 1 e 5 legge costituzionale finanziaria del 1948 in combinato disposto con il § 16, comma 1, num. 13 FAG 2017.

Legge per l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà del 1987 (LGBI 64/1987 come modificato da LGBI 130/2013)

- » **Oggetto:** Esenzione dal pagamento della tassa di proprietà per determinati edifici specificati nella legge stessa.
- » **Competenza:** § 8, comma 1 F-VG 1948.
- » **Nota:** La disciplina della procedura per la riscossione dei tributi amministrata dalle autorità fiscali del Bund, dei Länder e dei comuni, e quindi anche per l'imposta sulle proprietà, è ricompresa nella competenza del legislatore federale dal 1° gennaio 2010 ai sensi del § 7, comma 6 F-VG 1948. Il diritto procedurale per la riscossione delle imposte federali, dei Länder e comunali è ora disciplinato dall'ordinamento federale dei tributi. Pertanto, a partire dalla citata data, non sussisteva più alcun margine per il legislatore del Land per ordinare l'applicabilità di una disciplina di procedura specifica.

Legge del Tirolo in materia di tassa sui cani (LGBI 3/1980 come modificato da LGBI 26/2017)

- » **Oggetto:** Autorizzazione del consiglio comunale alla riscossione di una tassa (tassa sui cani) sulla detenzione di cani tenuti come cani da guardia o nell'esercizio di una professione o occupazione, in conformità con le disposizioni della presente legge.
- » **Competenza:** § 8, comma 1 F-VG 1948. In base a tale disposizione costituzionale, le imposte dei Länder e dei comuni esclusive sono regolate dalla legislazione del Land, fatte salve le disposizioni di cui al § 7, commi da 3 a 5 F-VG. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale⁴³ il legislatore del Land può anche emanare disposizioni tributarie sostanziali relative ai tributi che si basano su un'autorizzazione con legge federale nel quadro del § 7, comma 5 F-VG 1948. Anche l'emanazione delle norme procedurali corrispondenti è di competenza del legislatore Land secondo il principio di adesione.

Legge del Tirolo in materia di tassa per la promozione culturale del 2006 (LGBI 86/2005 come modificato da LGBI 26/2017)

- » **Oggetto:** Disciplina di un prelievo fiscale finalizzato di promozione culturale (amministrazione tributaria, procedura, ecc.)
- » **Competenza:** § 8, comma 1 F-VG 1948 in combinato disposto con il § 16, comma 1, num. 10 FAG 2017. La tassa per la promozione culturale è un tributo del Land esclusivo ("tassa sugli spettacoli con vincolo di destinazione del gettito, in particolare prelievi per la costruzione e l'esercizio di impianti di ricezione radiotelevisiva" – ad es. il c.d. "scellino televisivo", Fernsehschilling) ai sensi del § 16, comma 1, num. 10 FAG 2017.

Legge del Tirolo in materia di tassa sulla pesca (LGBI 81/1996 come modificato da LGBI 130/2013)

- » **Oggetto:** Disciplina della tassa sulla pesca per l'esercizio della pesca.
- » **Competenza:** § 8, comma 1 F-VG 1948 in combinato disposto con il § 16, comma 1, num. 7 FAG (tributo esclusivo del Land).

Legge del Tirolo in materia di tasse per l'ispezione della carne (LGBI 54/2007 come modificato da LGBI 8/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina della tassa per l'ispezione della carne applicabile su ispezioni su animali da macello e carne ovvero nell'ambito dei controlli d'ufficio in materia di igiene.
- » **Competenza:** § 8, comma 1 F-VG 1948 (tributo esclusivo del Land).⁴⁴

Legge del Tirolo in materia di tassa sulla caccia (LGBI 20/1991 come modificato da LGBI 59/2020)

- » **Oggetto:** Riscossione di un tributo per l'esercizio della caccia (soggetto passivo d'imposta, responsabilità per i debiti tributari, ecc.).
- » **Competenza:** La competenza del legislatore del Land per l'emanazione di una legge corrispondente al presente progetto risulta dall'articolo 8, comma 1 F-VG 1948. In base a tale disposizione, i tributi esclusivi del Land sono in principio regolati dal legislatore del Land. Il § 16, comma 1, lett. 7 in combinato disposto con il comma 2 FAG 2017 afferma che la tassa sulla caccia è una tassa esclusiva del Land.

Legge del 13 dicembre 2007 in materia di riscossione della quota tributaria del Land

- » **Oggetto:** Determinazione dell'ammontare della quota tributaria del Land, della distribuzione del tributo tra gli enti obbligati ad istituirla e modalità di riscossione del tributo.⁴⁵
- » **Competenza:** § 3, comma 2 F-VG 1948 in combinato disposto con il § 21, comma 1 FAG 1967.
- » **Note:** Ai sensi del § 3, comma 2 F-VG 1948, i Länder possono ripartire, mediante leggi del Land, il loro fabbisogno altrimenti non coperto da altre entrate alle città con statuto proprio, ai comuni o, eventualmente, alle associazioni di comuni. Con l'art. 21, comma 1 della legge sulla perequazione finanziaria del 1967 (BGBI 2/1967), una disposizione costituzionale in vigore a tempo indeterminato, è stato stabilito che i Länder hanno il diritto di riscuotere una quota tributaria per il periodo dal 1° gennaio 1967 in poi, anche in difetto del presupposto di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo F-VG 1948.⁴⁶

Ai sensi dell'articolo 6 FAG 2017, la quota tributaria del Land non può superare il 7,66% delle quote non ridotte di compartecipazione dei comuni al gettito derivante dalle imposte federali comuni (art.12, comma 1, primo periodo).

Legge del 13 dicembre 2007 in materia di Landesimmobilien-Bau- und Sanierungsgesellschaften (LGBI 4/2008 come modificato da LGBI 144/2018)

- » **Oggetto:** Base giuridica per la fondazione della Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH und der Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & Co KG nonché trasferimento di compiti dell'amministrazione del diritto privato del Land Tirolo a quest'ultima società.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 ed art. 17 B-VG.

Legge del 6 novembre 2013 sulla gestione finanziaria priva di rischi del Land, dei comuni e delle associazioni di comuni e di altri enti pubblici del Tirolo (LGBI 157/2013)

- » **Oggetto:** Disciplina della gestione finanziaria priva di rischi di alcuni enti pubblici in Tirolo.
- » **Competenza:** § 14 F-VG, art. 17 B-VG. Il punto di riferimento in termini di competenze per determinare il gruppo di enti pubblici destinatari della legge è da ricondurre alla competenza di regolare l'organizzazione degli enti (art. 15, art. 115, comma 2 ed art. 116a comma 4 B-VG).⁴⁷

⁴³ Cfr. a tal proposito VfSlg 8188/1977.

⁴⁴ Cfr. a tal proposito § 64, comma 2 legge in materia di sicurezza alimentare e di tutela dei consumatori.

⁴⁵ rank, Landesumlage, in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/2 (2012) 701 (705).

⁴⁶ Osservazioni sulla proposta di legge per la riscossione di una quota tributaria del Land, GZ 442/7, XIV. legislatura, 2. Cfr. anche la relazione della commissione finanze relativa alla legge del Land Alta Austria in materia di quota tributaria del Land, Beilage 1353/2007, XXVI. legislatura, 1 s.

⁴⁷ EriRV alla proposta di legge per la gestione finanziaria priva di rischi, GZ 475/13, XVI. legislatura, 2 e 5.

Legge in materia di riscossione del pedaggio sul Kaiserbachtalweg nel comune di Kirchdorf in Tirolo (LGBI 38/2019)

Legge del 24 febbraio 1975 in materia di riscossione del pedaggio sulla Zillertaler Höhenstraße (LGBI 37/1975 come modificato da LGBI 78/2001)

Legge in materia di riscossione del pedaggio sulla strada Hinterriß-Eng (LGBI 39/2019)

» **Oggetto:** Disciplina della riscossione del pedaggio quale tributo del Land per l'utilizzo delle strade pubbliche "Kaiserbachtalweg" e "Zillertaler Höhenstraße" nonché del tratto di strada dalla località Hinterriß attraverso la Rißtal fino a Eng.

» **Competenza:** § 8, comma 1 F-VG in combinato disposto con il § 16, comma 1, num. 8 FAG 2017.

» **Nota:** In base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale il relativo legislatore è libero di introdurre nella legge un vincolo di destinazione in sede di disciplina di un tributo.⁴⁸ Tale vincolo non modifica la natura giuridica di tributo.⁴⁹

Legge del Tirolo in materia di tasse di sosta (LGBI 9/2006 come modificato da LGBI 59/2020)

» **Oggetto:** Viene disciplinata la riscossione di tasse per la sosta di veicoli su pubbliche strade da utilizzare per la gestione delle aree di sosta nonché in aree di sosta breve ai sensi dell'art. 25 Codice della strada.

» **Competenza:** § 8, comma 1 F-VG in combinato disposto con il § 15, comma, 1 num. 18 FAG 2017 così come il diritto dei Länder all'introduzione di tributi.⁵⁰ La disposizione costituzionale nell'articolo II della legge BGBI 384/1986 forma la base giuridica per la richiesta di indicare il nominativo del conducente di un veicolo.

Legge del Tirolo in materia di tassa sul gioco d'azzardo del 2017 (LGBI 87/2017 come modificato da LGBI 76/2020)

» **Oggetto:** Disciplina in materia di un tributo per l'installazione di slot machine e terminali per scommesse. Si tratta di un tributo esclusivo comunale.⁵¹

» **Competenza:** §§ 8, commi 1 e 5 F-VG in combinato disposto con il § 16, comma 1, num. 9 e comma 2 FAG 2017.

Legge di Tirolo in materia di compensazioni viabilistiche (LGBI 58/2011 come modificato da LGBI 138/2019)

» **Oggetto:** Sono disciplinati il prelievo compensativo per la creazione di parcheggi, il contributo per lo sviluppo dell'infrastruttura e il contributo di sviluppo anticipato, il contributo per marciapiedi e il prelievo compensativo per i parchi giochi. Si tratta di tasse comunali esclusive.

» **Competenza:** § 8, commi 1 e 5 F-VG.

» **Note:** Il prelievo perequativo trova la sua base finanziario-costituzionale nel diritto del legislatore del Land di istituire prelievi a favore dei comuni.

Il prelievo compensativo ed il contributo per marciapiedi sono contributi di interesse di cui al § 16, comma 1, num. 14 FAG 2017.⁵²

Il prelievo compensativo per i parchi giochi è stato istituito con modifica (LGBI 134/2017) sulla base dell'esempio del prelievo compensativo per la creazione di parcheggi.⁵³

⁴⁸ Cfr. per esempio VfSlg 16.454/2002.

⁴⁹ ErlRV alla proposta di legge con cui viene modificata la legge in materia di riscossione del pedaggio sul Kaiserbachtalweg nel comune di Kirchdorf in Tirolo, GZ 214/1, XIII. legislatura, 4.

⁵⁰ Vedi a tal proposito le ErlRV alla proposta di legge del Tirolo in materia di oneri di sosta 1997, GZ 38/1997, XII. GP, 2. Vedi anche VfSlg 5859/1968: "In base alla legge costituzionale finanziaria del 1948 e secondo le leggi federali attualmente in vigore emanate sulla base di quest'ultima, gli atti legislativi che assoggettano a tassazione la sosta o il parcheggio di veicoli su aree di traffico che non sono strade federali rientrano nella competenza dei Länder".

⁵¹ ErlRV alla proposta di legge del Tirolo in materia di tassa sul gioco d'azzardo del 2017, GZ 228/17, XVI. legislatura, 1.

⁵² ErlRV alla proposta di legge del Tirolo in materia di compensazioni viabilistiche, GZ 407/97, XII. legislatura, 3.

⁵³ ErlRV alla proposta di legge con cui viene modificata la legge del Tirolo in materia di compensazioni viabilistiche del 2011, GZ 401/17, XVI. legislatura, 1.

Legge del Tirolo in materia di tasse amministrative (LGBI 32/ 2019 come modificato da LGBI 59/2020)

» **Oggetto:** Disciplina di oneri amministrativi in materie dell'amministrazione del Land e dei comuni,

» **Competenza:** § 8 F-VG in combinato disposto con il § 16, comma 1, num. 16 FAG 2017 (in base al § 16, comma 2 FAG 2017 gli oneri amministrativi comunali sono tributi comunali esclusivi).

Legge del Tirolo in materia di contributi per l'edilizia agevolata (LGBI 153/2018)

» **Oggetto:** Disciplina della misura delle tariffe e vincolo di destinazione dei contributi per l'edilizia agevolata.

» **Competenza:** § 8, comma 1 F-VG in combinato disposto con i §§ 16, commi 1, num. 3 e 21 FAG 2017.

» **Nota:** Si tratta di un tributo esclusivo dei Länder con piena autonomia per i Länder relativa alla determinazione della tariffa.⁵⁴

Legge del Tirolo in maniera di tributo addizionale (LGBI 25/2011 come modificato da LGBI 26/2017)

» **Oggetto:** Riscossione di un'addizionale sul tributo federale per i distributori automatici e i videoterminali.

» **Competenza:** § 8, commi 1 e 5 in combinato disposto con F-VG § 14 FAG 2017.

» **Nota:** La competenza legislativa del Land si limita, nella disciplina dell'addizionale su un tributo federale, alla misura dell'addizionale in forma di percentuale sul tributo di riferimento.

II. Cultura

Legge del Tirolo in materia di archivi (LGBI 128/2017)

» **Oggetto:** Messa in sicurezza per il futuro degli archivi pubblici del Land Tirolo, dei comuni nonché delle istituzioni a maggioranza di proprietà del Land.

» **Competenza:** Competenza del Land in base alla clausola generale (art. 15, comma 1 B-VG).

» **Nota:** La competenza in materia "servizio tecnico e scientifico degli archivi e delle biblioteche" di cui all'art. 10, comma 1, n. 13 B-VG non si riferisce agli aspetti normativi dell'archiviazione previsti dalla legge.

Poiché l'ulteriore fattispecie di cui all'art. 10, comma ,1 n. 13 B-VG ("collezioni e istituzioni artistiche e scientifiche del Bund") è limitato alle istituzioni federali, residua una competenza del legislatore del Land relativa alle istituzioni provinciali e comunali, di cui è espressione la presente legge. I Länder potrebbero altresì regolare il trattamento degli oggetti contenuti negli archivi privati.⁵⁵

Legge del Tirolo in materia di promozione della cultura del 2010 (LGBI 31/2020 come modificato da LGBI 41/2019)

» **Oggetto:** Disciplina della promozione della cultura da parte del Land Tirolo nell'ambito dell'amministrazione del diritto privato (finalità, beneficiari, linee guida ecc.).

» **Competenza:** Art. 17 B-VG.

Legge del 29 giugno 2005 sul fondo culturale del Land (LGBI 65/2005 come modificato da LGBI 138/2019)

» **Oggetto:** Disciplina dell'attività del fondo culturale del Land istituito con legge dell'8 maggio 1951 (LGBI 18/1951).

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 e art. 17 B-VG.

⁵⁴ ErlRV alla proposta di legge del Tirolo in materia di contributi per l'edilizia agevolata, GZ 153/2018, XVII. legislatura, 1.

⁵⁵ Bußjäger, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Archivrechts, ZfV 2005, 325 (328 ss).

Legge del 15 dicembre 2005 in materia di Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H. (LGBI 23/2006 come modificato da LGBI 144/2018)

- » **Oggetto:** Autorizzazione della giunta del Land alla costituzione di una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H., i cui soci sono il Land Tirolo e l'associazione Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Alcuni quadri, sculture e altri beni culturali mobili del Land possono essere trasferiti alla società per la loro gestione e amministrazione (§ 2).
- » **Competenza:** Artt. 15, comma 1, 17 e 21 B-VG.

III. Diritto scolastico

Legge del Tirolo in materia di organizzazione delle scuole professionali del 1994 (LGBI 90/1994 come modificato da LGBI 134/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina dell'organizzazione di scuole dell'obbligo (scuole professionali) e di convitti pubblici per studenti.
- » **Competenza:** Art. 14, comma 3, lett. b e c B-VG. In base a tale riparto di competenze al Bund detiene potestà legislativa in materia di principi,⁵⁶ mentre al Land competono l'emanazione di leggi attuative e la potestà amministrativa in materia relative all'organizzazione esterna delle scuole dell'obbligo pubbliche, a cui appartengono anche le scuole professionali.

Legge del Tirolo in materia di assegnazioni alle direzioni formative (LGBI 92/2018)

- » **Oggetto:** Assegnazione di dipendenti del Land alla Direzione formativa per il Tirolo.
- » **Competenza:** Art. 21, comma 1 B-VG.

Legge del 27 giugno 2018 sul Presidente della Direzione formativa per il Tirolo (LGBI 91/2018)

- » **Oggetto:** Previsione del Capitano del Land quale Presidente della Direzione formativa per il Tirolo.
- » **Competenza:** Art. 113, comma 8 B-VG.

Legge del Tirolo in materia di formazione professionale agricola e forestale del 2000 (LGBI 32/2000 come modificato da LGBI 80/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina della formazione professionale dei lavoratori agricoli e forestali.
- » **Competenza:** La competenza del legislatore del Land per l'emanazione della presente legge derivava in passato dall'art. 12, comma 1, num. 6 B-VG. In seguito ad una modifica delle competenze (cfr. art. 1, num. 6 e 8 della modifica della B-VG BGBl I 14/2019) la legge in materia di formazione agricola e professionale del 2000 dall'1.1.2020 costituisce diritto del Land solo limitatamente ai lavoratori autonomi agricoli e forestali. Per la categoria dei lavoratori dipendenti di cui al § 1, comma 1, invece, dal 1.1.2020 rimane in vigore la legge federale. Fanno esclusione i §§ 21 e 27, che continuano a formare diritto del Land.

Legge del Tirolo in materia di scuole agrarie del 2012 (LGBI 88/2012 come modificato da LGBI 90/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina delle scuole professionali e tecniche agricole.
- » **Competenza:** Art. 14 a, comma 1 (clausola generale a favore dei Länder, qualora non sia specificato nient'altro nei commi da 2 a 4) nonché comma 4, lett. a e b (disciplina di principio e di attuazione) B-VG.
- » **Nota:** La legge contiene disposizioni attuative alla legge federale in materia di principi per l'organizzazione ed il campo di applicazione dei consigli scolastici agricoli e forestali (BGBl 317/1975), alla legge federale in materia di principi per le scuole professionali agricole e forestali (BGBl 319/1975 come modificato da BGBl I 74/2013)

⁵⁶ Vedi la legge di principio federale in materia di mantenimento delle scuole dell'obbligo, BGBl 163/1955 idF BGBl I 101/2018.

e alla legge federale in materia di principi per le scuole tecniche agricole e forestali (BGBl 320/1975 come modificato da BGBl I 91/2005).⁵⁷

Legge del Tirolo in materia di scuole di musica (LGBI 44/1992 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Si tratta in sostanza di una legge con cui il Land si vincola all'istituzione di scuole di musica del Land e per la promozione di ulteriori scuole di musica.
- » **Competenza:** Art. 17 B-VG (capo I e II) nonché art. 15, comma 1 B-VG (capo IV).⁵⁸
- » **Note:** L'istituzione di un consiglio scolastico e di un consiglio tecnico quali organi consultivi per la giunta del Land rappresenta una disciplina in materia di organizzazione dell'amministrazione del Land. L'impartizione dell'insegnamento musicale presso le scuole di musica è da ricondurre alla materia scolastica e rappresenta, di conseguenza, un'attività autoritativa di competenza federale in base all'art. 14, comma 1 B-VG.

Legge del Tirolo in materia di organizzazione delle scuole (LGBI 84/1991 come modificato da LGBI 134/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina dell'organizzazione esterna delle scuole dell'obbligo pubblico (scuole elementari e speciali pubbliche, scuole medie pubbliche e scuole politecniche pubbliche) e dell'organizzazione esterna dei convitti per studenti pubblici destinati esclusivamente o prevalentemente a studenti iscritti a scuole dell'obbligo pubbliche.
- » **Competenza:** Art. 14, comma 3, lett. a e b nonché art. 113, comma 4 (trasferimento di ulteriori questioni dell'amministrazione del Land alle direzioni formative)⁵⁹ B-VG.

IV. Agricoltura e foreste

Legge del Tirolo in materia di tutela degli alpeggi (LGBI 49/1987 come modificato da LGBI 103/2019)

- » **Oggetto:** Tutela degli alpeggi finalizzata ad assicurare uno sfruttamento sostenibile nonché la conservazione e la cura degli stessi in quanto facenti parte del paesaggio culturale e ricreativo.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG (come delimitazione nei confronti della precedenza materia "riforma fondiaria" di cui all'art. 12, comma 1, lett. 3 B-VG, cfr. a tal proposito la relativa disposizione⁶⁰ nonché VfSlg 1390/1931, ora da ricondurre alla piena potestà legislativa dei Länder).

Legge di Tirolo in materia di sfruttamento economico delle api (LGBI 1/2020)

- » **Oggetto:** Disposizioni in materia di tenuta e allevamento di api e la migrazione con le api.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG (essendo l'allevamento di api riconducibile all'allevamento di animali).

Legge del Tirolo sull'"Erbhof" (LGBI 31/2019)

- » **Oggetto:** Disciplina dell'utilizzo della denominazione "Erbhof".
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG, relativamente alle disposizioni penali art. 15, comma 9 B-VG.

Legge del Tirolo in materia di masi (LGBI 47/1900 come modificato da LGBI 96/2016)

- » **Oggetto:** La legge in materia di masi è finalizzata alla conservazione dei masi chiusi esistenti oppure da costituire quale bene di proprietà attività economica, soprattutto mediante disposizioni in materia di successioni.

⁵⁷ Cfr. ErlRV alla proposta di legge del Tirolo in materia di scuole agrarie del 2012, GZ 346/12, XV. legislatura, 2 s.

⁵⁸ ErlRV alla proposta di legge del Tirolo in materia di scuole di musica, GZ 168/92, XI. legislatura, 11 ss.

⁵⁹ Cfr. § 99h, comma 3, § 101, commi 2 e 3 e § 102, comma 3 legge del Tirolo in materia di organizzazione delle scuole.

⁶⁰ ErlRV alla proposta di legge relativa alla tutela delle alpi in Tirolo, GZ 89/87, X. legislatura, 2 ss.

» **Competenza:** In considerazione di una particolare tradizione giuridica locale la legge federale in materia di successione ereditaria nei masi non si applica ai Länder Carinzia e Tirolo (§ 21). Per il Tirolo valgono sotto forma della Legge del Tirolo in materia di masi disposizioni particolari ovvero speciali di diritto federale.⁶¹ Mentre le disposizioni in materia di successione di cui ai §§ 15 ss. hanno carattere di norma federale (art. 10, comma 1, lett. 6 B-VG), le limitazioni al trasferimento dei beni di cui ai §§ 1–14 (diritto dei masi in senso stretto) sono da ricondurre alla potestà legislativa ed amministrativa del Land in base all'art. 15, comma 1 B-VG.⁶²

Legge del Tirolo in materia di tutela dei campi (LGBI 58/2000 come modificato da LGBI 32/2017)

» **Oggetto:** Tutela dei campi e divieto di spargimento di fango di depurazione e introduzione di disposizioni sanzionatorie.
» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG;⁶³ relativamente alle disposizioni sanzionatorie art. 15, comma 9 B-VG.

Legge del Tirolo sulla pesca del 2020 (LGBI 3/2021)

» **Oggetto:** Disciplina della pesca (tessera tirolese del pescatore, tessera ospite, esame di abilitazione alla pesca).
» **Competenza:** Art. 15, commi 1 e 9 B-VG
» **Nota:** Dal punto di vista delle competenze è necessaria una distinzione tra il diritto di pesca e l'esercizio dello stesso. Il diritto di pesca è un diritto privato. Il relativo esercizio può essere tuttavia disciplinato dal legislatore del Land nell'interesse generale dell'economia di pesca e della polizia di pesca.

Legge del Tirolo in materia di uso del suolo (LGBI 74/1996 come modificato da LGBI 9/2021)

» **Oggetto:** Regolamentazione dell'accorpamento, della ricomposizione fondiaria e dell'ordinamento dei rapporti giuridici ed economici sui terreni della comunità agrarie mediante divisione o regolamentazione.
» **Competenza:** In seguito all'entrata in vigore di BGBl I 14/2019 art. 15, comma 1 B-VG (in precedenza legislazione attuativa e funzioni amministrative in base all'art. 12, comma 1, num. 3 B-VG ("riforma fondiaria")⁶⁴).

Legge del Tirolo sulle operazioni fondiarie/immobiliari del 1996 (LGBI 61/1996 come modificato da LGBI 161/2020)

» **Oggetto:** Disciplina dell'acquisizione di diritti su terreni agricoli e forestali, su terreni edificabili e su altri terreni, se l'acquirente dei diritti è uno straniero; disposizioni in materia delle competenti autorità amministrative.
» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG e art. 15, comma 9 B-VG relativamente alle disposizioni in materia di ordinamento civile e penale.⁶⁵
» **Nota:** I singoli ambiti della disciplina sulle operazioni immobiliari sono segnati da una frammentazione tra la potestà legislativa federale e dei Länder.⁶⁶ L'intesa attualmente in vigore tra il Bund ed i Länder⁶⁷ che prevede disposizioni civili uniformi in materia di operazioni immobiliari per terreni edificabili riduce la potestà dei Länder in materia di ordinamento civile e penale in base all'art. 15, comma 9 B-VG.

⁶¹ Cfr. Müller, Das partikuläre Bundesgesetz und die österreichische Verfassung, JRP 2015, 303 (309).

⁶² Cfr. a tal proposito anche Eccher, Höferecht, in: Schwimann/Kodek (a cura di), ABGB-Praxiskommentar5 (2018) paragrafo (Rz) 6.

⁶³ La tutela del suolo è da attribuire alla cultura del Land, che da sempre rientra nella materia dell'agricoltura. Cfr. Perenthaler, Raumordnung und Verfassung, tomo I (1975) 95 ss. Cfr. anche le osservazioni relative alla teoria dei punti di vista nelle ErlRV alla proposta di legge in materia di tutela fondiaria e di spargimento di fango di depurazione, GZ 236/00, XIII. legislatura, 2 ss.

⁶⁴ Relativamente alla situazione giuridica precedente cfr. Haunold, Flurverfassung, Wald- und Weideservitute und Agrarbehörden, in: Pürgy (Hg), Das Recht der Länder, tomo II/2 (2012) 211 ss. Relativamente alla situazione giuridica attuale cfr. Bußjäger/Schramek, Grundsatzgesetzgebung als Auslaufmodell?, in: Baumgartner (a cura di), Jahrbuch Öffentliches Recht 2019 (2019) 11 (24).

⁶⁵ Per approfondire cfr. a tal proposito Neugebauer/Steineder, Grundverkehrsrecht, in: Pürgy (Hg), Das Recht der Länder, tomo II/2 (2012) 305 (322 ss); per approfondire ulteriormente Bußjäger, Grundverkehr und Landeskompetenz, in: Müller/Weber (Hg), Kommentar TGVG (2017) 9 ss.

⁶⁶ Cfr. Lienbacher, Grundverkehr und Raumplanung, in: Bachmann et al (a cura di), Besonderes Verwaltungsrecht (2018) 563 (569 ff).

⁶⁷ BGBl I 2607/1993 come modificato da BGBl I 1/2017.

Legge in materia di strade poderali e funicolari (LGBI 40/1970 come modificato da LGBI 9/2021)

» **Oggetto:** Disciplina dei diritti di accesso agricoli e forestali, al fine di superare il problema del collegamento mancante o insufficiente di un fondo alla pubblica strada.
» **Competenza:** In seguito a BGBl I 14/2019 art. 15, comma 1 B-VG. In precedenza, la legge di principio del Bund in materia di strade poderali⁶⁸ e funicolari stabiliva i relativi principi, ai Länder erano riservate la potestà legislativa attuativa e la potestà amministrativa in base all'art. 12, comma 1, num. 3 B-VG ("riforma fondiaria").

Legge del Tirolo sulla caccia del 2004 (LGBI 41/2004 WV come modificato da LGBI 116/2020)

» **Oggetto:** Disciplina del diritto all'esercizio della caccia in Tirolo (tessera venatoria; tutela della caccia; aree venatorie, ecc.).
» **Competenza:** Il diritto dell'esercizio della caccia, ovvero l'emanazione di norme in materia di economia e polizia venatoria, rientrano nella potestà legislativa e amministrativa dei Länder (art. 15, comma 1 B-VG).
» **Note:** La distinzione rispetto ad altre materie riguarda in particolare la competenza in materia di ordinamento civile (art. 10, comma 1, num. 6 B-VG); foreste (art. 10, comma 1, num. 10 B-VG);⁶⁹ veterinaria (art. 10, comma 1, num. 12 B-VG) e tutela degli animali (art. 11, comma 1, num. 8 B-VG).⁷⁰ In seguito all'attuazione della "direttiva sugli uccelli selvatici"⁷¹ e della "direttiva habitat"⁷² il diritto venatorio è altresì fortemente condizionato dal diritto dell'UE.

Legge tirolese sull'agricoltura (LGBI 3/1975 come modificato da LGBI 144/2018)

» **Oggetto:** Disciplina in materia di promozione dell'agricoltura in Tirolo.
» **Competenza:** Art. 17 B-VG.

Legge del Tirolo in materia di camera dell'agricoltura e camera dei lavoratori agricoli (LGBI 72/2006 come modificato da LGBI 116/2020)

» **Oggetto:** Istituzione della rappresentanza degli interessi professionali dei lavoratori autonomi e subordinati del settore dell'agricoltura e delle foreste.
» **Competenza:** Art. 15, comma 1 in combinato disposto con l'art. 11, comma 1, num. 2 nonché l'art. 10, comma 1, num. 8 e 11 B-VG.
» **Nota:** Agli art. 10, comma 1, num. 8 e 11 nonché all'art. 11, comma 1, num. 2 B-VG sono espressamente escluse le rappresentanze in materia agricola e forestale.⁷³

Legge del Tirolo in materia di insediamento agricolo (LGBI 49/1969 come modificato da LGBI 26/2017)

» **Oggetto:** La legge contiene disposizioni in materia di procedura di insediamento agricolo al fine di migliorare la struttura agricola, nonché misure speciali di sostegno per le aree e le aziende agricole a rischio spopolamento.
» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.
» **Nota:** La materia rilevante in questa sede, la "riforma fondiaria", è stata stralciata con la riforma della B-VG BGBl I 14/2019 dall'art. 12 B-VG ed assegnata alla competenza esclusiva dei Länder. La legge di principio in materia di insediamento agricolo (BGBl I 79/1967) non è più in vigore in seguito alla citata modifica della B-VG.

Legge tirolese in materia di tutela delle piante (LGBI 45/2020)

» **Oggetto:** La legge è funzionale alla tutela delle piante e dei loro derivati tramite il contrasto ai parassiti.

⁶⁸ Non più in vigore dal 1° gennaio 2020 (cfr. a tal proposito art. 151, comma 63, num. 4 della modifica BGBl I 14/2019).

⁶⁹ A tal proposito, vedi in particolare VfSlg 10.292/1984.

⁷⁰ A tal proposito cfr. in particolare Raschauer N./Schilchegger, Jagdrecht, in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/2 (2012) 365 (370 ff).

⁷¹ Direttiva 2009/147/CE.

⁷² Direttiva 92/43/CE come modificata dalla direttiva 2006/105/CE.

⁷³ Cfr. anche VfSlg 1537/1947, 1647/1948, 2072/1950, 3753/1960 e 11.501/1987 (ErlRV alla proposta di legge del Tirolo in materia di camera dell'agricoltura e dei lavoratori agricoli, GZ 213/6, XIV. legislatura, 90).

- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG (in seguito alla modifica della B-VG BGBl I 14/2019).
- » **Nota:** La materia di cui in precedenza all'art. 12, comma 1, num. 4 B-VG deve essere mantenuta distinta da quella di cui all'art. 10, comma 1, num. 2 B-VG ("commercio di beni e animali con l'estero") nonché art. 10, comma 1, num. 12 B-VG ("Disciplina dello scambio economico con prodotti fitosanitari").

Legge del Tirolo in materia di prodotti fitosanitari del 2012 (LGBI 56/2012 come modificato da LGBI 80/2020)

- » **Oggetto:** Sono disciplinate misure per l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari per la protezione delle piante e dei loro derivati da organismi dannosi.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG (in seguito alla modifica della B-VG BGBl I 14/2019).
- » **Nota:** Vedi la precedente nota relativa alla legge tirolese in materia di tutela delle piante.

Legge del Tirolo sul fondo per le patologie animali del Tirolo (LGBI 33/2019 come modificato da LGBI 116/2020)

- » **Oggetto:** Comprende la creazione, l'istituzione e l'amministrazione del fondo per le patologie animali.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.

Legge del Tirolo sull'allevamento degli animali del 2019 (LGBI 63/2019 come modificato da 73/2019)

- » **Oggetto:** Le disposizioni contenute nella legge sull'allevamento degli animali riguardano in sostanza il riconoscimento di associazioni e imprese di allevamento, programmi di allevamento, il trasferimento e la cessione di animali d'allevamento, la consegna di materiali per l'allevamento e l'utilizzazione di questi ultimi.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.⁷⁴

Ordinamento forestale del Tirolo (LGBI 55/2005 come modificato da LGBI 80/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina dell'organizzazione forestale, dello sfruttamento delle foreste, del contrasto agli incendi boschivi, della protezione dai corsi d'acqua e della promozione delle foreste da parte del Land Tirolo.
- » **Competenza:** In base all'art. 10, comma 2 B-VG il legislatore del Land può essere autorizzato ad emanare disposizioni attuative relative alle singole disposizioni contenute nelle leggi federali di cui all'art. 10, comma 1, num. 10 B-VG. La legge forestale del 1975 (BGBl 440/1975 come modificato da BGBl I 56/2016) contiene in diversi punti (§ 15, comma 4, § 26, commi 1 e 2, § 42, § 95, comma 1, § 96 commi da 1 a 4 e § 101, comma 8 legge forestale) autorizzazioni di tal tipo, che costituiscono la base per l'emanazione dell'ordinamento forestale del Tirolo.

In parte, soprattutto con riferimento alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa, la legge si basa anche sull'art. 15, comma 1 B-VG ovvero con riferimento all'organizzazione dell'amministrazione comunale sull'art. 115, comma 2 B-VG.⁷⁵ La quota comunale (§ 10 ordinamento forestale) costituisce un tributo comunale esclusivo.

L'art. 17 B-VG costituisce la base giuridica prevalente relativa alle disposizioni in materia di incentivi che riguardano il Land Tirolo nella sua funzione di titolare di diritti privati.⁷⁶

Legge del Tirolo in materia di servitù boschive e pascolative (LGBI 21/1952 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Disposizioni in materia di diritti allo sfruttamento di boschi e pascoli.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.
- » **Nota:** Con l. 1.1.2020 la competenza di riferimento denominata "riforma fondiaria, in particolare le operazioni agrarie ed il ripopolamento" è stata assegnata alla potestà legislativa dei Länder (riforma della B-VG BGBl I 14/2019).

V. Ambiente

Legge del Tirolo in materia di guardie alpine del 2003 (LGBI 90/2002 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Disciplina delle guardie alpine per il sostegno alle autorità distrettuali nell'esecuzione di determinate leggi (tra cui la legge del Tirolo sulla tutela della natura e la legge del Tirolo sul Parco Nazionale degli Alti Tauri).
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG (sia con riferimento ai diritti e doveri delle guardie alpine quali organi ausiliari delle autorità distrettuali, sia per le disposizioni aventi per oggetto l'organizzazione dell'ente autonomo "Tiroler Bergwacht").

Legge del 12 maggio 2004 sulla prevenzione integrata dell'inquinamento ambientale dovuto agli allevamenti di massa (LGBI 46/2004 come modificato da LGBI 130/2013)

- » **Oggetto:** Divieto di determinati impianti per l'allevamento intensivo di pollame e suini.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG

Legge del Tirolo sul Parco Nazionale degli Alti Tauri (LGBI 103/1991 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Inserimento di determinati territori nel Parco Nazionale degli Alti Tauri nonché disposizioni sulla tutela del Parco Nazionale e la promozione di progetti sul territorio del parco nazionale nonché l'organizzazione, in particolare con riferimento al fondo e il consiglio di gestione del parco nazionale.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 nonché art. 17 B-VG.
- » **Note:** L'inserimento di un territorio nel parco nazionale è ricompreso nella materia della tutela della natura (vedi, a tal proposito, in seguito la legge del Tirolo sulla tutela della natura). Sull'art. 15, comma 1 B-VG si basa altresì l'istituzione del fondo tirolese per il parco nazionale (nei limiti in cui le relative finalità non travalicano gli interessi del Land).

Nelle parti in cui la legge disciplina attività di diritto privato del Land nell'ambito del fondo tirolese per il Parco Nazionale degli Alti Tauri, la competenza è da ricondurre all'art. 17 B-VG ("legge con cui il Land vincola sé stesso", Selbstbindungsgesetz).

Legge del Tirolo sulla tutela della natura (LGBI 26/2005 come modificato da LGBI 80/2020)

- » **Oggetto:** La tutela della natura si contraddistingue per la tutela del paesaggio generale (non legata ad una determinata materia) nonché la tutela della fauna e della flora (tutela delle specie) nonché la tutela di determinate creazioni della natura e zone.⁷⁷
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 nonché con riferimento alle attività di diritto privato del Land nell'ambito della tutela contrattuale della natura l'art. 17 B-VG ("legge con cui il Land vincola sé stesso"). La base per il tributo per la tutela della natura è da ricondurre al diritto dei Länder di istituire tributi.
- » **Note:** La tutela della natura non è né una materia trasversale, né una materia annessa, bensì piuttosto ricompresa in generale nella potestà legislativa ed amministrativa dei Länder.⁷⁸

Alla tutela della natura appartiene anche la tutela dei monumenti naturali,⁷⁹ che deve a sua volta essere mantenuta distinta dalla "tutela dei beni culturali" (art. 10, comma 1, n. 13 B-VG) quale tutela dei beni culturali artistici.

La tutela degli animali (art. 11, comma 1, num. 8 B-VG) è prevalentemente finalizzata alla tutela di singoli individui, mentre la tutela della specie della legge del Tirolo sulla tutela della natura mira alla popolazione animale.⁸⁰

⁷⁴ VfSlg 2073/1950, 3153/1957.

⁷⁵ Cfr. ErlRV alla proposta di ordinamento forestale del Tirolo del 2005, GZ 135/5, XIV. legislatura, 46.

⁷⁶ Cfr. ErlRV alla proposta di legge con cui viene modificato l'ordinamento forestale del Tirolo del 2005, GZ 402/17, XVI. legislatura, 2.

⁷⁷ Köhler, Naturschutzrecht, in: in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/2 (2012) 1 (3).

⁷⁸ VfSlg 15.552/1999

⁷⁹ VfSlg 1240/1929.

⁸⁰ Köhler, Naturschutzrecht 8.

Dalla tutela della natura deve essere mantenuta distinta la tutela dell'immagine dei luoghi e delle città, la quale rientra, da un lato, nella competenza dei Länder in base all'art. 15, comma 1 B-VG, tuttavia appartiene alla polizia edile locale di cui all'art. 117, comma 3, num. 9 B-VG e quindi al campo di azione autonomo dei comuni.⁸¹

Legge del Tirolo in materia di responsabilità ambientale (LGBI 5/2010 come modificato da LGBI 23/2019)

» **Oggetto:** La legge contiene disposizioni in materia di misure per la prevenzione e riparazione di danni all'ambiente in particolare con riferimento ai danni a specie protette e habitat naturali.

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.

» **Nota:** L'inquadramento dal punto di vista della competenza avviene sulla base di diversi campi di applicazione materiale, a cui appartengono i beni tutelati del suolo (competenza concorrente tra Bund e Länder), dell'acqua (competenza federale in base all'art. 10, comma 1, num. 10 B-VG) nonché delle specie protette e degli habitat naturali (competenza dei Länder in base all'art. 15, comma 1 B-VG). La competenza appartiene quindi al relativo legislatore in materia.⁸²

Legge del Tirolo in materia di attività informativa ambientale (LGBI 89/2005 come modificato da LGBI 138/2019)

» **Oggetto:** Disciplina in materia di attività informativa a favore del pubblico sull'ambiente in materie di competenza del Land.

» **Competenza:** Vigé il principio di annessione. L'emanazione di disposizioni in materia di attività informativa ambientale compete quindi al legislatore chiamato a disciplinare la materia principale (art. 15, comma 1 B-VG).

Legge del Tirolo in materia di valutazione ambientale (LGBI 34/2005 come modificato da LGBI 138/2019)

» **Oggetto:** Disciplina in materia di valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente (cfr. in materia di campo di applicazione della legge del Land § 2 legge del Tirolo in materia di valutazione ambientale).

» **Competenza:** Si tratta di una materia annessa. Di conseguenza, la competenza appartiene al legislatore chiamato a disciplinare la materia principale (art. 15, comma 1 B-VG).⁸³

VI. Diritto dell'economia

Legge del Tirolo in materia di guide sportive di montagna (LGBI 7/1998 come modificato da LGBI 80/2020)

» **Oggetto:** Disciplina dei requisiti per l'esercizio della professione di guida sportiva di montagna.

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG. Lo sport rientra nella competenza legislativa e amministrativa esclusiva del Land. Non rientra nella competenza in materia di attività economiche del Bund.⁸⁴

Legge del Tirolo in materia di promozione della biomassa (LGBI 123/2019)

» **Oggetto:** Garanzia della sopravvivenza degli impianti di biomassa esistente, che producono energia elettrica ecologica sulla base di biomassa solida o su base di rifiuti con ampio contenuto biogeno.

» **Competenza:** Alla data di emanazione della presente legge art. 12, comma 1, num. 5 B-VG, ora art. 12, comma 1, num. 2 B-VG.

» **Nota:** Legge attuativa alla legge di principio federale in materia di promozione della biomassa, BGBl I 43/2019.

Legge del Tirolo in materia di campeggi del 2001 (LGBI 37/2001 come modificato da LGBI 48/2021)

» **Oggetto:** Disciplina della creazione e gestione di campeggi.

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.

» **Note:** Il campeggio rientra nel diritto del turismo in senso ampio, che sotto diversi aspetti "sottomette o cerca di sottomettere il turismo a una determinata regolamentazione".⁸⁵

"Questioni relative alle professioni e all'industria" (art. 10, comma 1, num. 8 B-VG) non escludono disposizioni del Land in materia di campeggi.

Legge del Tirolo sull'energia elettrica del 2012 (LGBI 134/2011)

» **Oggetto:** In sostanza attuazione delle disposizioni di principio di cui alla ElWOG 2010.

» **Competenza:** Art. 12, comma 1, num. 5 B-VG (alla data di entrata in vigore della legge), ora art. 12, comma 1, num. 2. B-VG – legislazione d'attuazione dei Länder. Le disposizioni di principio che il legislatore del Land deve attuare sono contenute nella ElWOG 2010, la quale offre al legislatore del Land un margine di azione molto limitato in considerazione dell'ampio livello di determinatezza delle disposizioni ivi contenute.

Legge del Tirolo in materia di tutela dagli organismi geneticamente modificati (LGBI 36/2005 come modificato da LGBI 51/2020)

» **Oggetto:** Disposizioni in materia di applicazione di organismi geneticamente modificati e possibilità di introdurre un relativo divieto (§ 2); gestione di un Registro tirolese sugli organismi geneticamente modificati; attuazione della direttiva europea sulle colture geneticamente modificate; introduzione di disposizioni sanzionatorie.

» **Competenza:** La competenza del legislatore del Land per l'emanazione della presente legge deriva dalla relativa competenza in materia di coltivazione del Land, della tutela del suolo e della tutela della natura di cui all'art. 15, comma 1 B-VG.

Legge del Tirolo sulle fonti benefiche naturali e le località di cura del 2004 (LGBI 24/2004 come modificato da LGBI 138/2019)

» **Oggetto:** Disciplina della procedura di riconoscimento delle fonti benefiche, delle località di cura e della gestione di centri di cura.

» **Competenza:** Art. 12, comma 1, num. 1 in combinato disposto con l'art. 15, comma 1 B-VG. La base per la legge di attuazione del Land Tirolo è situata nella legge federale in materia di fonti benefiche naturali e luoghi di cura, BGBl I 272/1958 come modificato da BGBl I 65/2002.

Legge del Tirolo sulla trasparenza nelle sovvenzioni (LGBI 149/2012 come modificato da LGBI 144/2018)

» **Oggetto:** Disciplina della trasparenza relativa alle sovvenzioni concesse dal Land Tirolo.

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG (con riferimento alle disposizioni con efficacia esterna, per esempio riconoscendo ai soggetti che rientrano nel campo di applicazione della legge diritti soggettivi oppure imponendo loro determinati obblighi) e art. 17 B-VG.

» **Note:** A causa della mancanza di potestà legislativa in materia di emanazione di norme con efficacia esterna per la disciplina dei settori in cui vengono riconosciute le sovvenzioni la maggior parte delle sovvenzioni vengono riconosciute dal Land Tirolo nell'ambito dell'amministrazione del diritto privato ("legge con cui il Land vincola sé stesso"). Deve inoltre essere osservata l'intesa in materia di banca dati sulla trasparenza secondo l'art. 15a B-VG.

Legge in materia di affittacamere privati (LGBI 29/1959 come modificato da LGBI 144/2018)

» **Oggetto:** È disciplinata l'ospitalità di estranei quale attività secondaria domestica.

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.

⁸¹ EriRV alla proposta di legge di Tirolo sulla tutela della natura, 27° convegno del 28.11.1974, Allegato 4, VII. legislatura, 4.

⁸² Vedi Bauer, Umwelthaftung, in: Pürgy (Hg), Das Recht der Länder, tomo II/2 (2012) 137 (143 f).

⁸³ A tal proposito Mayrhofer/Metzler, Strategische Umweltprüfung (SUP), in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/2 (2012) 159 (166 f).

⁸⁴ Cfr. a tal proposito VfSlg 2109, 2126, 2332, 4869 e 5871 nonché Morscher, Die Gewerbekompetenz des Bundes (1987) 135, e Morscher, Fremdenverkehrs- und Naturschutzrecht, in: Sprung/König (a cura di), Das österreichische Schirecht (1977) 169 (177).

⁸⁵ Cfr. Morscher, Fremdenverkehrs- und Naturschutzrecht, in: Sprung/König (a cura di), Das österreichische Schirecht (1977) 169 (175).

» **Nota:** In base all'art. III della modifica della B-VG del 1974 l'attività privata di affittacamere intesa come locazione di non più di dieci letti per ospiti esercitata dai membri abituali del proprio nucleo familiare sotto forma di attività domestica secondaria è esclusa dall'ambito di applicazione della competenza federale in materia di professioni (art. 10, comma 1, num. 8 B-VG).

Legge del Tirolo sulle scuole di sci (LGBI 15/1995 come modificato da LGBI 161/2020)

» **Oggetto:** Disciplina in materia di impartizione professionale di lezioni di sci nonché di conduzione o accompagnamento professionale di persone durante lo scialpinismo e in discese fuori pista nell'ambito della gestione di scuole di sci.

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.

» **Note:** Si tratta, nel presente caso, della trasmissione di abilità senza finalità pedagogica, occorre pertanto mantenere una distinzione dall'insegnamento scolastico di cui agli artt. 14 e 14a B-VG.

Inoltre, è necessaria una distinzione dalla materia delle professioni. In tal senso l'art. III della modifica della B-VG del 1974 contiene un'eccezione chiarificatrice, che esclude le questioni in materia di guide alpine e sciistiche dalla materia delle professioni.⁸⁶

Legge del Tirolo in materia di condutture per l'energia industriale (LGBI 11/1970 come modificato da LGBI 138/2019)

» **Oggetto:** Disposizioni in materia di condutture per l'energia industriale che si sviluppano sul territorio del Land Tirolo (legge di attuazione).

» **Competenza:** Art. 12, comma 1, num. 2 B-VG ("Energia elettrica, se non ricompresa nell'art. 10").⁸⁷

» **Note relative alle differenziazioni all'interno del settore dell'energia elettrica:** In base all'art. 10, comma 1, num. 10 B-VG la potestà legislativa e amministrativa in materia di "normalizzazione e tipizzazione degli impianti e strumenti dell'energia elettrica, misure di sicurezza in tale settore" nonché in materia di "diritto delle conduzioni dell'energia industriale, se l'impianto si sviluppa su due o più Länder" spetta al Bund.

Inoltre, vi sono delle clausole di competenze finalizzate ad assicurare una disciplina univoca ed un'attività amministrativa univoca degli incentivi per l'energia verde a livello federale, per esempio al § 1 della legge in materia di energia verde.⁸⁸

Tutte le restanti questioni sono ricondurre alla materia di cui all'art. 12, comma 1, num. 12 B-VG.⁸⁹

Legge del Tirolo in materia di turismo (LGBI 19/2006 come modificato da LGBI 134/2019)

» **Oggetto:** Contiene disposizioni relative alle associazioni turistiche, la concessione e la revoca di diritti d'uso nonché il fondo tirolese per la promozione del turismo

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.

» **Note:** Sono ricomprese le disposizioni in materia di turismo "in senso stretto". Al contrario, il turismo "in senso ampio" rappresenta una materia trasversale.

In base al principio di aderenza sono ricomprese anche le disposizioni relative agli espropri necessari per la costituzione ovvero l'accessibilità di impianti turistici.⁹⁰

La competenza in materia di emanazione di disposizioni sui contributi per il turismo si basa sull'art. 15, comma 1 B-VG, in quanto non si tratta di tributi nel senso finanziario-costituzionale.⁹¹

⁸⁶ Cfr. con riferimento ai limiti della materia Kahl, Schischulen, Berg- und Schiführer, in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/2 (2012) 541 (544 f).

⁸⁷ Vedi a tal proposito supra con riferimento alla legge del Tirolo in materia di energia elettrica.

⁸⁸ Cfr. a tal proposito Hauer, Art 12/1 Z 5 B-VG, in: Korinek/Holoubek et al (a cura di), Österreichisches Bundesverfassungsrecht (14. Lfg 2018) paragrafo (Rz) 35.

⁸⁹ ErlRV alla proposta di legge con cui viene modificata la legge del Tirolo in materia di condutture per l'energia industriale del 1969, GZ 364/14, XVI. legislatura, 1.

⁹⁰ Kahl, Tourismusrecht, in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/2 (2012) 557 (562).

⁹¹ Cfr. ErlRV alla proposta di legge del Tirolo in materia di turismo del 2006, GZ 427/5, XIV. legislatura, 47.

Legge del Tirolo in materia di eventi del 2003 (LGBI 86/2003 come modificato da LGBI 51/2020)

» **Oggetto:** La legge contiene disposizioni riferite a determinati eventi locali. Si deve trattare di spettacoli ed esposizioni pubbliche (cfr. anche art. 15, comma 3 B-VG). In considerazione dell'ampio significato attribuibile alla nozione di eventi la determinazione dei limiti alla competenza è di particolare rilevanza.⁹²

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.⁹³

» **Note:** L'art. 15, comma 3 B-VG contiene un obbligo di trasferimento di funzioni alle direzioni di polizia dei Länder.

Le funzioni di polizia relative agli eventi rappresentano una materia attribuibile alla sfera di attività propria dei comuni in base all'art. 118, comma 3, num. 3 B-VG.

Occorre definire il limite della competenza rispetto a diverse materie di competenza federale, per esempio le questioni relative ai teatri federali (art. 10, comma 1, num. 13 B-VG), le questioni relative alle collezioni ed istituzioni artistiche e scientifiche federali (art. 10, comma 1, num. 13 B-VG), il diritto di riunione (art. 10, comma 1, num. 7 B-VG).⁹⁴

Legge del Tirolo in materia di controllo degli appalti del 2018 (LGBI 94/2018 come modificato da LGBI 144/2018)

» **Oggetto:** Disciplina del controllo successivo nell'ambito dell'affidamento di appalti pubblici e di concessioni edili e di servizi.

» **Competenza:** Art. 14b, comma 3 B-VG.⁹⁵

Legge del Tirolo in materia di imprese del settore delle scommesse (LGBI 98/2019 come modificato da LGBI 161/2020)

» **Oggetto:** Disciplina della conclusione e mediazione di scommesse a livello professionale nonché della mediazione a livello professionale di clienti per scommesse da parte di imprese del settore.

» **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.

» **Note:** Secondo l'opinione dominante le scommesse devono essere ricondotte alla materia dei "pubblici spettacoli, rappresentazioni e divertimenti" di cui all'art. 15, comma 3 B-VG. È controversa la competenza per i restanti giochi, in particolare per le macchinette non appartenenti alla categoria dei giochi d'azzardo, da non ricondurre alla competenza federale in materia di professioni.⁹⁶

Deve essere osservata la competenza federale in materia di disciplina del gioco d'azzardo. Essa deriva dalla competenza in materia di monopoli di cui all'art. 10, comma 1, num. 4 B-VG.⁹⁷

Legge del Tirolo sulla promozione dell'economia (LGBI 16/1989 come modificato da LGBI 26/2017)

» **Oggetto:** Istituzione del fondo tirolese per la promozione dell'economia e disciplina degli incentivi concessi tramite il fondo ("legge con cui il Land vincola sé stesso").

» **Competenza:** Art. 15, commi 1 e 17 B-VG.

» **Nota:** Gli indennizzi previsti dal fondo vengono concessi nell'ambito dell'amministrazione del diritto privato. L'istituzione di un fondo per lo svolgimento di compiti dell'amministrazione del diritto privato, la cui finalità è limitata agli interessi di un Land, rappresenta una questione di competenza dei Länder in base all'art. 15, comma 1 B-VG.⁹⁸

⁹² Lienbacher, Veranstaltungsrecht, in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/2 (2012) 637 (641).

⁹³ Cfr. ErlRV alla proposta di legge del Tirolo in materia di eventi del 2003, GZ 254/3, XIII. legislatura, 3.

⁹⁴ Nel dettaglio a tal proposito Lienbacher, Veranstaltungsrecht 644 ss.

⁹⁵ Cfr. a tal proposito altresì Weinhandl, Vergaberechtsschutz, in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/2 (2012) 575 (579).

⁹⁶ Con ulteriori riferimenti Segalla, Glücksspielrecht der Länder, in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/2 (2012) 613 (616 f).

⁹⁷ Con ulteriori riferimenti Segalla, Glücksspielrecht 616; vgl auch Segalla, Glücksspiel- und Wettrecht, in: Holoubek/Potacs (Hg), Handbuch des öffentlichen Wirtschaftsrechts, tomo II (2019) 281 (282).

⁹⁸ VfSlg 6084/1969. Con riferimento all'intero paragrafo: ErlRV alla modifica della legge del Tirolo sulla promozione dell'economia, GZ 390/05, XIV. legislatura, 6 s.

VII. Diritto dell'edilizia e del suolo

Legge del Tirolo in materia di gestione dei rifiuti (LGBI 3/2008 come modificato da LGBI138/2019)

- » **Oggetto:** Disciplina di un'ordinata gestione dei rifiuti (p.es. riciclaggio, recupero, smaltimento).
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG. In base all'art. 10, comma 1, num. 12 B-VG la gestione dei rifiuti relativa ai rifiuti pericolosi rientra nella potestà legislativa ed amministrativa federale, quella relativa ai restanti rifiuti invece soltanto nella misura in cui sussiste la necessità di emanare disposizioni unitarie. La competenza in materia di "gestione dei rifiuti" rappresenta un caso di legislazione di esigenza oggettiva.
- » **Nota:** I seguenti obblighi del Land Tirolo (§ 9, commi 1 e 2) possono essere svolti nell'ambito dell'amministrazione del diritto privato (su base contrattuale, si pensi ai consorzi per la gestione dei rifiuti):
 - > Obbligo di gestire l'istituzione e l'amministrazione di impianti di trattamento pubblici
 - > Obbligo (sussidiario) di gestire il trasferimento al di fuori del Tirolo

Legge del Tirolo in materia di infrastrutture per i geodati (LGBI 54/2010 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Finalità della presente legge è la creazione dell'infrastruttura per i geodati del Land Tirolo in base al quadro per la costituzione e lo sviluppo di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) secondo la direttiva 2007/2/CE e altre misure o attività politiche con conseguenze dirette o indirette sull'ambiente.
- » **Competenza:** Essa deriva soprattutto dalla competenza in materia di organizzazione, secondo cui la competenza per le strutture pubbliche in ambito federale è riservata al Bund (art. 10, comma 1, num. 16 B-VG) e quella per le strutture pubbliche in ambito del Land e comunale è riservata ai Länder in base all'art. 15, comma 1 ovvero art. 115, comma 2 B-VG.
- » **Nota:** Non essendo l'accesso alle banche dati e ai servizi dei geodati un diritto (pubblico) soggettivo, bensì compito della struttura pubblica di riferimento consentire l'accessibilità ai dati in questione secondo l'interesse pubblico alla cui tutela è preposta, tale amministrazione agisce in qualità di titolare di diritti privati.

Legge del Tirolo in materia di regolamento edilizio del 2018 (LGBI 144/2018 come modificato da LGBI 134/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina dell'edilizia, in particolare attuazione delle prescrizioni urbanistiche (vincolo di destinazione dei terreni e pianificazione delle costruzioni) ecc.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG (la competenza in materia di diritto dell'edilizia ricomprende secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in particolare le disposizioni in materia di costruzione di edifici e la polizia edilizia).

Legge del Tirolo in materia di prodotti edili del 2016 (LGBI 41/2016 come modificato da LGBI 27/2020)

- » **Oggetto:** Attuazione delle intese stipulate tra i Länder di cui all. art. 15a B-VG in materia di vigilanza sul mercato dei prodotti edili nonché di collaborazione nell'edilizia nonché l'immissione nel mercato di prodotti edili e il relativo utilizzo; altresì attuazione di due direttive UE.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.

Legge del Tirolo sugli ascensori e gli impianti di sollevamento del 2012 (LGBI 153/2012 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Disciplina dell'installazione, gestione e manutenzione di ascensori fissi; le disposizioni di dettaglio relative ai requisiti tecnici verranno emanate con regolamento dalla Giunta del Land (§ 3, comma 2).
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG (in quanto parte della competenza in materia di diritto edile).

Legge del Tirolo in materia di impianti a gas, di riscaldamento e di condizionamento del 2013 (LGBI 111/2013 come modificato da LGBI 51/2020)

- » **Oggetto:** Creazione di disposizioni, che disciplinano la gestione e la manutenzione di impianti di riscaldamento, impianti per la conservazione e la conduzione di combustibili solidi, liquidi e gassosi nonché impianti per la produzione e l'utilizzo di combustibili gassosi.

» **Competenza:** Art 15, comma 1 B-VG.⁹⁹

» **Nota:** Con la presente legge è stata altresì attuata l'intesa di cui all'art. 15a B-VG in materia di commercializzazione di impianti di combustione di piccole dimensioni e il controllo di impianti di combustione e cogeneratori, LGBI 120/2012.

Legge del Tirolo in materia di fognature (LGBI 1/2001 come modificato da LGBI 144/2018)

- » **Oggetto:** La legge disciplina l'obbligo per i comuni di assicurare la creazione, la gestione e il mantenimento di una fognatura pubblica (obbligo di fognatura) nonché l'obbligo di allacciare gli impianti alla rete fognaria pubblica, ivi inclusa la procedura di attuazione (obbligo di allacciamento).
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG; in materia dell'obbligo a contrarre di cui al § 8, commi 3 e 4 l'art. 15, comma 9 B-VG.¹⁰⁰ In tale sede devono essere osservati altresì i §§ 36 e 43 legge in materia di diritti idrici, che delegano determinate potestà legislative ai Länder (art. 10, comma 2 B-VG).
- » **Nota:** Il comune è il gestore della rete fognaria pubblica e la mette a disposizione nell'ambito dei servizi di interesse generale. La relativa attività ha natura di diritto privato, nell'esercizio di essa i comuni sono vincolati al rispetto del principio costituzionale di uguaglianza.

Legge urbanistica del Tirolo (LGBI 101/2016 come modificato da LGBI 116/2020)

- » **Oggetto:** Disposizioni in materia di creazione d'insieme programmata e predittiva di una determinata zona con riferimento alle attività di edificazione, in particolare per finalità abitative e industriali da un lato e per la conservazione di zone in sostanza non edificate dall'altro.¹⁰¹
- » **Competenza:** Art. 15, commi 1 e – con riferimento alle disposizioni riconducibili all'ordinamento civile – 9 nonché art. 115, comma 2 e art. 116a, comma 2 (con riferimento ai consorzi di pianificazione [consorzi dei comuni]) B-VG.
- » **Nota:** Nel dettaglio, la legge urbanistica del Tirolo contiene sulla base dell'art. 15, comma 1 B-VG accanto a disposizioni generali in materia urbanistica disposizioni relative all'organizzazione dell'amministrazione del Land (parte II, capo 4 "Comitato urbanistico") nonché l'istituzione del fondo del suolo tirolese per lo svolgimento di compiti dell'amministrazione del diritto privato (parte IV). La competenza generale in materia urbanistica deve essere mantenuta distinta dalla competenza federale in materia di pianificazione tecnica, per esempio in materia di viabilità (art. 10, comma 1, num. 9 B-VG), per le strade federali (art. 10, comma 1, num. 9 B-VG), nel settore montano (art. 10, comma 1, num. 10 B-VG) oppure nel diritto idrico (art. 10, comma 1, num. 10 B-VG).¹⁰²

Legge del Tirolo in materia di tutela dell'immagine delle città e dei luoghi del 2021 (LGBI 124/2020)

- » **Oggetto:** Sono contenute disposizioni relative agli edifici ed alle costruzioni con riferimento agli effetti sull'immagine delle città e dei luoghi.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG (materie interessate: tutela dell'immagine delle città e dei luoghi,¹⁰³ diritto edile e diritto della viabilità [tirolese], organizzazione dell'amministrazione del Land [con riferimento al comitato dei periti tecnici]).
- » **Nota:** Di particolare rilevanza è la distinzione rispetto alla materia della "tutela dei beni culturali" di cui all'art. 10, comma 1, num. 13 B-VG, che riguarda gli edifici e le costruzioni con riferimento al loro eventuale significato storico,

⁹⁹ Cfr. a tal proposito le dettagliate ErlRV alla proposta di legge in materia di impianti a gas, di riscaldamento e di condizionamento nonché in materia di impianti per la conservazione e la conduzione di combustibili, GZ 391/13, XVI. legislatura, 3 ss. e le ivi contenute osservazioni relative alla separazione dalle materie "Qualità dell'aria, fermo restando la competenza dei Länder per gli impianti di riscaldamento" (art. 10, comma 1, num. 12 B-VG) oppure anche "questioni relative alle professioni e all'industria" (art. 10, comma 1, num. 8 B-VG).

¹⁰⁰ Cfr. per la differenziazione rispetto ad altre materie (con particolare riferimento all'art. 10, comma 1, num. 10 B-VG – "diritto idrico") nel dettaglio le ErlRV alla proposta di legge del Tirolo in materia di fognature del 2000, GZ 375/00, XIII. legislatura, 11 e 19 ss.

¹⁰¹ VfSlg 2674/1954

¹⁰² A tal proposito Klaushofer, Raumordnungsrecht, in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/2 (2012) 827 (834 f) nonché Eller, Kompetenzrechtliche Überlegungen im Zusammenhang mit der Überbauung von Infrastrukturanlagen, ZfV 2020, 347 (348 s).

¹⁰³ Cfr. a tal proposito VfSlg 3470/1958, 4620/1963, 6053/1969, 7759/1976.

artistico o altrimenti culturale.¹⁰⁴ Il capo 8 della legge (“promozione”) deve essere assimilato all’amministrazione del diritto privato.

Legge del Tirolo in materia di edilizia sovvenzionata del 1991 (LGBI 15/1991 come modificato da LGBI 161/2020)

- » **Oggetto:** Promozione di iniziative in materia alloggi e di ristrutturazione di alloggi e misure collegate.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1, art. 17 B-VG nonché art. VII modifica della B-VG del 1988 (BGBl 685/1988; con riferimento alle disposizioni relative all’ordinamento civile necessarie per l’edilizia sovvenzionata e per la promozione della ristrutturazione di alloggi).
- » **Nota:** In seguito alla modifica BGBl 640/1987 l’edilizia agevolata e la promozione della ristrutturazione di alloggi sono escluse dalla competenza in materia di “alloggi sociali”. Un anno dopo è stato fatto seguito alla richiesta dei Länder di ottenere il trasferimento della competenza per l’emanazione delle disposizioni dell’ordinamento civile nella materia in questione (BGBl 685/1988). I Länder possono scegliere se disciplinare l’edilizia agevolata e la promozione della ristrutturazione di alloggi in base alla clausola generale di cui all’art. 15, comma 1 B-VG nell’ambito dell’amministrazione del diritto pubblico e sulla base dell’art. 17 B-VG nell’ambito dell’amministrazione del diritto privato.¹⁰⁵

VIII. Strade e viabilità

Legge del Tirolo in materia di strade (LGBI 13/1989 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Il diritto delle strade stabilisce i diritti e gli obblighi di diritto pubblico in relazione alla costruzione e alla manutenzione delle strade e disciplina l’uso pubblico delle strade.¹⁰⁶
- » **Competenza:** Art. 15 comma 1 e comma 9 (concernente le disposizioni in materia di ordinamento civile)¹⁰⁷ B-VG. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di espropri, vige il principio di annessione o di adesione.
- » **Note:** L’articolo 10, comma 1, num. 9 B-VG stabilisce una competenza del legislatore federale ordinario, che può giustificare la propria competenza in materia di disciplina delle strade federali provvedendo alla classificazione di queste ultime. Il fattore decisivo è l’importanza della strada per il traffico di passaggio. Le altre strade ricadono nella competenza dei Länder (strade dei Länder in senso ampio) secondo l’art 15, comma 1 B-VG.¹⁰⁸ È anche importante distinguere la materia in questione dalla competenza in materia di “polizia stradale” di cui all’articolo 11, comma 1, num. 4 B-VG.¹⁰⁹

Legge del 20 novembre 1991 sull’odonomastica e la denominazione di località e la numerazione di edifici (LGBI 4/1992 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Numerazione di edifici nonché onomastica e denominazione di località.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.
- » **Nota:** Si presuppone che la competenza del legislatore del Land con riferimento alla denominazione di aree di traffico si estenda anche alle strade federali. La denominazione di aree di traffico deve essere quindi mantenuta distinta da una denominazione finalizzata esclusivamente alla classificazione di un determinato tratto stradale come strada federale (cfr. § 1, comma 1 legge sulle strade federali) e quindi alla distinzione tra strade federali.¹¹⁰

¹⁰⁴ Cfr. ErlRV alla proposta di legge del Tirolo in materia di tutela dell’immagine delle città e dei luoghi del 2021, GZ 440/20, XVII. legislatura, 1 s.

¹⁰⁵ ErlRV alla proposta di legge del Tirolo in materia di edilizia agevolata del 1991, GZ 182/1991, XI. legislatura, 8 s.; cfr. altresì Cede, Wohnbauförderung, in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/1 (2012) 861 (872 f).

¹⁰⁶ Baumgartner, Straßenrecht, in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/2 (2012) 867 (870).

¹⁰⁷ Per esempio, § 72 legge del Tirolo in materia di strade (disposizioni relative al libro fondiario).

¹⁰⁸ VfSlg 4349/1963

¹⁰⁹ Cfr. in materia di tali questioni Baumgartner, Straßenrecht 878 ss.

¹¹⁰ ErlRV relativa alla proposta di legge sull’odonomastica e la numerazione di edifici, GZ 292/91, XI. legislatura, 4 s. Cfr. altresì Wielinger, Die Rechtsform von Straßennamen, ÖGZ 6/1979, 117 ss.

IX. Sociale

Legge del Tirolo per il contrasto alle discriminazioni (LGBI 25/2005 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Attuazione della direttiva contro il razzismo (direttiva 2000/43/CE) e della direttiva quadro sulla parità di trattamento (direttiva 2000/78/CE); introduzione a livello normativo di un divieto omnicomprensivo di discriminazione. Ai sensi del § 1 comma 1, la presente legge si applica allo svolgimento di funzioni amministrative sia di diritto pubblico che privato da parte degli organi del Land, dei comuni, dei consorzi di comuni e degli organi di autogoverno istituiti con legge del Land (lett. a), nonché alle persone fisiche e giuridiche per quanto riguarda le attività soggette alla legislazione del Land (lett. b).
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG, in materia delle disposizioni relative al risarcimento dei danni di cui all’art. 15, comma 9 B-VG. Nel limite in cui con la presente legge è avvenuta l’attuazione di disposizioni fondamentali contenute nella legge sulla parità di trattamento, BGBl I 66/2004, la competenza del legislatore del Land deriva dall’art. 12, comma 1 B-VG.

Legge europea tirolese in materia di questioni relative alle professioni (LGBI 86/2015 come modificato da LGBI 80/2020)

- » **Oggetto:** Riconoscimento di qualifiche professionali per l’intero settore del diritto delle professioni e dell’impiego del Land.
- » **Competenza:** deriva dalle singole competenze in materia di professioni e impiego:
 - > nell’ambito delle leggi sulle professioni, ad eccezione della legge tirolese sulla formazione e l’assistenza ai bambini, della legge tirolese sulla formazione professionale agricola e forestale del 2000 e della legge sui prodotti fitosanitari del 2012, deriva dall’art. 15, comma 1 B-VG;
 - > nell’ambito del diritto dell’impiego dei funzionari del Land, dei comuni e dei consorzi deicomuni, la competenza > del legislatore del Land deriva dall’art. 21, comma 1 B-VG;
 - > per quanto riguarda la legge tirolese sulla formazione e l’assistenza ai bambini, la competenza del legislatore > del Land deriva dall’art. 14, comma 3, lett. d B-VG;
 - > Il Bund disponeva altresì di competenza legislativa di principio nel campo della legge tirolese sui prodotti fitosanitari del 2012 (ora art. 15, comma 1 B-VG)¹¹¹ e della legge tirolese sulla formazione professionale agricola e forestale del 2000, basata sull’art. 12, comma 1, num. 4 e 6 B-VG (ora competenza federale basata sull’art. 11, comma 1, num. 9 B-VG).

Legge del 15 dicembre 2005 con cui viene emanata la Legge del Tirolo in materia di assistenza di base (LGBI 21/2006 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Disciplina della tipologia e dell’estensione dell’assistenza di base.
- » **Competenza:** Art. 12, comma 1, num. 1 B-VG (“povertà”) in combinato disposto con l’art. 15, comma 6 B-VG. Non avendo il legislatore federale emanato principi in materia di povertà con l’esclusione della legge fondamentale in materia di assistenza sociale (BGBl I 41/2019), i Länder sono liberi di regolamentare la materia.
- » **Note:** Il quadro giuridico per l’assistenza di base è costituito dall’intesa tra il Bund e i Länder ai sensi dell’art. 15a B-VG sulle misure comuni per l’assistenza di base temporanea per gli stranieri bisognosi di assistenza e protezione (richiedenti asilo, persone con diritto d’asilo, sfollati e altre persone che non possono essere espulse per motivi di diritto e fatto) in Austria (Intesa sull’assistenza di base - art. 15a B-VG). Qualora non sussista “alcun diritto” all’assistenza di base di cui alla presente legge, tali prestazioni sono concesse nell’ambito dell’amministrazione del diritto privato, ovvero non tramite atti autoritativi. In generale, occorre sottolineare che la pubblica amministrazione è tenuta ad osservare il principio di uguaglianza anche nell’espletamento di attività economiche private (“legge con cui il Land vincola sé stesso”).

¹¹¹ In seguito al districamento di competenze di cui alla modifica BGBl I 14/2019.

Legge del Tirolo sulle case di cura del 2005 (LGBl 23/2005 come modificato da LGBl 138/2019)

- » **Oggetto:** La legge mira a proteggere i diritti e gli interessi dei residenti delle case di cura, a salvaguardare la dignità umana e a garantire una rete di servizi di degenza basata sui bisogni. A tal fine sono disciplinati, per esempio, gli obblighi del gestore della casa di cura.
- » **Competenza:** Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (VfSlg 13.237/1992), i Länder dispongono di competenza per la disciplina l'istituzione, il mantenimento e il funzionamento di case di cura per persone che non necessitano di assistenza permanente, ma solo di assistenza medica occasionale, secondo l'art. 15, comma 1 B-VG.
- » **Note:** Il capo 7 (§§ 15 e 16) contiene anche disposizioni da applicare nell'ambito dell'amministrazione del diritto privato in materia di promozione della costruzione e dell'ampliamento di case di cura da parte del Land, che vengono concesse sulla base di uno strumento di pianificazione qualitativa e quantitativa, il piano delle necessità e dello sviluppo che deve essere rilasciato dall'amministrazione del Land (in forma di piano urbanistico), in particolare in base alla legge tirolese sull'edilizia agevolata del 1991. Tuttavia, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale, le limitazioni della libertà personale dei malati psichici residenti in una casa di cura non rientrano nella "gestione di una casa di cura", ma sono da considerarsi completamente separate da tale materia (Corte costituzionale austriaca del 28.6.2003, G 208/02) e sono quindi da ricomprendere nella materia dell'"assistenza sanitaria" (art. 10, comma 1, num. 12 B-VG). Pertanto, la legge si limita a regolare questioni puramente organizzative e gestionale. Per evitare una lesione della competenza federale in materia di ordinamento civile, si è tenuto conto del fatto che i limiti per il contenuto del contratto di cura derivano direttamente dalle disposizioni pertinenti della legge sulla protezione dei consumatori introdotta dalla legge sul contratto di cura. La bozza riconosce quindi solo gli obblighi del gestore della casa di cura di assicurare mediante misure organizzative che i diritti dei residenti della casa di cura siano in ogni caso salvaguardati.

Legge del Tirolo in materia di aiuto ai bambini e ai giovani (LGBl 150/2013 come modificato da LGBl 10/2021)

- » **Oggetto:** Lo scopo della presente legge è quello di promuovere e garantire lo sviluppo dei minori nel quadro di un'educazione che permetta loro di diventare persone indipendenti nel rispetto della loro personalità individuale. Vengono emanate disposizioni sulle strutture per l'aiuto ai bambini e ai giovani e sulle strutture socioeducative.
- » **Competenza:** La competenza del legislatore del Land per l'emanazione della presente legge deriva dall'articolo 15 B-VG. La modifica della B-VG (BGBl I 14/2019) ha previsto il trasferimento della competenza legislativa e amministrativa in materia di "assistenza alla maternità, ai neonati e ai giovani" ai Länder in base all'art. 15, comma 1 B-VG. Questo trasferimento di competenze era subordinato all'entrata in vigore di un'intesa tra il Bund e i Länder ai sensi dell'art. 15°, comma 1 B-VG relativo alla legge federale sull'aiuto ai bambini e ai giovani del 2013 (BGBl I 69/2013). Tale intesa ai sensi dell'art. 15a B-VG sull'aiuto ai bambini e ai giovani, LGBl 149/2019, è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.¹¹²
- » **Nota:** Le istituzioni private di assistenza all'infanzia e alla gioventù sono da intendersi come le istituzioni finora designate come istituzioni di assistenza giovanile indipendente. Possono essere trasferiti loro quei compiti che devono essere svolti nell'ambito dell'amministrazione del diritto privato, come l'offerta di servizi sociali, l'organizzazione di posti per l'affidamento, l'organizzazione di adozioni, ecc.

Disciplina del lavoro agricolo del 2000 (LGBl 27/2000 come modificato da LGBl 142/2019)¹¹³

- » **Oggetto:** Disciplina della tutela del lavoro e dei lavoratori nel diritto del lavoro agricolo.
- » **Competenza:** In seguito a una modifica delle competenze (cfr. art. 1, num. 6 e 8 della modifica della B-VG BGBl I 14/2019) dal 1.1.2020 rientrano nella competenza del legislatore del Land solo le disposizioni della disciplina del

lavoro agricolo del 2000, che contengono disposizioni in materia di organizzazione (§§ 15c, 175, 312, 314, 316–322). Le restanti disposizioni rimangono, per il momento, in vigore sotto forma di legge federale.

Legge del Tirolo sulla promozione dei lavoratori (LGBl 3/1992 come modificato da LGBl 138/2019)

- » **Oggetto:** Promozione dei lavoratori in Tirolo.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG (relativamente alla disciplina dell'organizzazione della promozione dei lavoratori tirolese – vedi modifica B-VG 444/1974) e art. 17 B-VG (relativamente alle restanti disposizioni promozionali). La promozione dei lavoratori avviene nell'ambito dell'amministrazione del diritto privato.

Legge sulla rinuncia, da parte del Land Tirolo, all'eccezione di prescrizione nei confronti delle vittime di violenza psicologica, fisica o sessuale nelle case di accoglienza per giovani (LGBl 133/2020)

- » **Oggetto:** Si tratta di una legge con cui il Land vincola sé stesso, il cui contenuto cardine è costituito dall'autorizzazione della Giunta del Land alla presentazione di una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione in casi di violenza nelle case di accoglienza per giovani.
- » **Competenza:** Art. 17 B-VG.

Legge del Tirolo in materia di reddito minimo (LGBl 99/2010 come modificato da LGBl 161/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina del reddito minimo sulla base del bisogno. Si tratta di un pacchetto complesso che consiste in un insieme di misure nei settori dell'assistenza sociale, della disoccupazione, della sanità e della tutela previdenziale.¹¹⁴
- » **Competenza:** art. 12, comma 1, num. 1 in combinato disposto con l'art. 15, comma 6 nonché l'art. 15, comma 1 e l'art. 17 B-VG.
- » **Note:** Con BGBl I 41/2019 il Bund ha per la prima volta esercitato la competenza di cui all'art. 12, comma 1, num. 1 B-VG ed emanato la legge di principio in materia di assistenza sociale. Finora, in Tirolo non è stata emanata alcuna legge di attuazione. Una parte non irrilevante della legge viene attuata nel quadro dell'amministrazione del diritto privato del Land.

Legge del Tirolo in materia di professioni sociali (LGBl 9/2009 come modificato da LGBl 80/2020)

- » **Oggetto:** Sono disciplinati il profilo professionale, l'attività, il titolo professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale degli appartenenti alle professioni sociali.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.
- » **Nota:** Il criterio decisivo di separazione dalla competenza in materia di "assistenza sanitaria" (art. 10, comma 1, n. 12 B-VG) è da riscontrare nel tipo di assistenza prevalentemente richiesto: la disciplina dell'istituzione, del mantenimento e della gestione di case per persone che non necessitano di assistenza permanente, ma solo di cure mediche occasionali (case di cura) rientra nella competenza dei Länder.¹¹⁵ Oltre alla disciplina della descrizione del profilo professionale, del titolo professionale e dell'esercizio della professione, tale competenza ricomprende anche la disciplina della formazione professionale.¹¹⁶

Legge tirolese sulla partecipazione (LGBl 32/2018 come modificato da LGBl 161/2020)

- » **Oggetto:** Sostegno alle persone con disabilità in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG.
- » **Nota:** Una subordinazione completa o parziale dei settori dell'"assistenza alla disabilità" ad un'altra competenza non è esclusa, in quanto sia il Bund che i Länder possono adottare misure funzionali all'assistenza alla disabilità nell'ambito dei settori che rientrano nella loro competenza costituzionale ("teoria dei punti di vista").¹¹⁷

¹¹² Cfr. a tal proposito Sommerauer, Rechtsfragen zur „Veränderung“ der Kinder- und Jugendhilfe, in: Bußjäger/Kronister/Schramek (a cura di), Herausforderungen der Bezirksverwaltung (2020) 79 ss.

¹¹³ Cfr. a tal proposito tuttavia la legge organizzativa in materia di lavoro agricolo (LGBl 61/2021) che dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla legge in materia di lavoro agricolo del 2021 del Bund. Con l'entrata in vigore di tale legge la disciplina del lavoro agricolo del 2000 non sarà più in vigore.

¹¹⁴ Mayr/Pfeil, Mindestsicherung und Sozialhilfe, in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/1 (2012) 259 (265).

¹¹⁵ VfSlg 13.237/1992.

¹¹⁶ ErlRV alla proposta di legge del Tirolo in materia di professioni sociali, GZ 341/8, XV. legislatura, 5 s.

¹¹⁷ VfSlg 8831/1980; nel dettaglio Pfeil/Mayer, Behindertenhilfe, in: Pürgy (a cura di), Das Recht der Länder, tomo II/1 (2012) 385 (394 ss.).

X. Sanità e sport

Legge dell'8 ottobre 1952 sulla regolamentazione del servizio di ambulanza comunitaria e del sistema funebre e di sepoltura (legge sul servizio di assistenza sanitaria comunale) (LGBI 33/1952 come modificato da LGBI 116/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina delle disposizioni sui medici distrettuali, l'accertamento del decesso, la sepoltura nei cimiteri e l'autopsia.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 B-VG in combinato disposto con l'art. 10, comma 1, num. 12 B-VG, dall'art. 12, comma 1, num. 1 B-VG nonché dall'art. 21 B-VG.
- » **Nota:** I comuni o i consorzi comunali dei distretti sanitari possono trasferire i compiti dei medici distrettuali a certe persone o istituzioni tramite un accordo scritto, come ad esempio ad un medico autorizzato ad esercitare in modo indipendente la professione o ad un'unità di cure primarie. Possono anche assumere un medico a tempo pieno o a tempo parziale per garantire la fornitura di assistenza medica nel distretto.

Legge sul fondo sanitario tirolese (LGBI 2/2006 come modificato da LGBI 51/2020)

- » **Oggetto:** Istituzione del fondo sanitario tirolese con sede a Innsbruck. Il fondo è dotato di personalità giuridica propria e svolge i suoi compiti – con alcune eccezioni – come titolare di diritti privati. La vigilanza sul fondo compete alla giunta del Land.
- » **Competenza:** Le disposizioni organizzative contenute nella proposta di legge si basano invece sull'art. 15 B-VG.
- » **Nota:** Le prescrizioni per la modellazione del fondo sanitario derivano essenzialmente dall'intesa in materia di organizzazione e finanziamento del servizio sanitario di cui all'art. 15a B-VG (LGBI n. 56/2005). Per l'attuale periodo di perequazione finanziaria (2017–2020) è stata emanata un'ulteriore intesa omonima (LGBI 69/2017). Il periodo di perequazione finanziaria è stato prorogato di due anni in ragione del Covid-19, ciò richiederebbe anche un adeguamento dell'intesa in questione.

Legge del Tirolo in materia di strutture sanitarie (LGBI 5/1958 come modificato da LGBI 51/2020)

- » **Oggetto:** Disciplina delle disposizioni generali per l'istituzione e la gestione di strutture sanitarie nonché disciplina del funzionamento interno delle strutture sanitarie e disposizioni speciali in materia di strutture sanitarie pubbliche, ecc.
- » **Competenza:** In materia di sanatori e case di cura, secondo l'art. 12, comma 1, num. 1 B-VG, la legislazione sui principi compete al Bund, mentre l'emanazione delle leggi di attuazione e la potestà amministrativa competono ai Länder. Fa eccezione la vigilanza sanitaria sui sanatori e le case di cura, in relazione a cui il Bund dispone di potestà sia legislativa che amministrativa secondo l'art. 10, comma 1, num. 12 B-VG.
- » **Nota:** Con la presente legge è avvenuta, tra le varie, l'attuazione delle prescrizioni contenute nell'intesa in materia di organizzazione e finanziamento del servizio sanitario di cui all'art. 15a B-VG (LGBI 69/2017).

Legge del 9 marzo 2005 sulla rappresentanza dei pazienti in Tirolo (LGBI 40/2005 come modificato da LGBI 144/2018)

- » **Oggetto:** Istituzione di un organismo di rappresentanza dei pazienti per il Tirolo, che tuteli i diritti e gli interessi delle persone che fanno uso di servizi nel campo dell'assistenza sanitaria in Tirolo o che necessitano di tali servizi a causa del loro stato di salute.
- » **Competenza:** Art. 12, comma 1, num. 1 ("sanatori e case di cura"), art. 15, comma 1 e art. 21 (disposizioni in materia di ordinamento del pubblico impiego) B-VG.
- » **Nota:** Sull'art. 15, comma 1 B-VG si basano le competenze relative al primo soccorso, il servizio sanitario comunale e le disposizioni organizzative.¹¹⁸

¹¹⁸ ErlRV alla proposta di legge sulla rappresentanza dei pazienti in Tirolo, GZ 90/05, XIV. legislatura, 10.

Legge sulla TILAK (LGBI 62/2004 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Assegnazione di dipendenti del Land al trasferimento di compiti alla TILAK – Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH.
- » **Competenza:** Artt. 15, comma 1, 17 e 21 B-VG.

Legge tirolese sul fondo per il risarcimento ai pazienti (LGBI 71/2001 come modificato da LGBI 144/2018)

- » **Oggetto:** Creazione di una struttura per il risarcimento dei pazienti in seguito a danni causati dal trattamento negli ospedali tirolesi pubblici (rientranti nell'ambito di applicazione del fondo) e in cui la responsabilità del gestore dell'ospedale non sussiste in maniera univoca.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1 e art. 17 B-VG.
- » **Nota:** I risarcimenti da parte del fondo sono concessi nel quadro dell'amministrazione economica privata. L'istituzione di un fondo per lo svolgimento di compiti di amministrazione economica privata, il cui scopo non eccede la sfera di interessi di un Land, rientra nella competenza dei Länder secondo l'art. 15, comma 1 B-VG.¹¹⁹

Legge del Tirolo sui servizi di primo soccorso (LGBI 69/2009 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Viene disciplinato di servizio pubblico di primo soccorso in Tirolo. Esse include il salvataggio di emergenza e il trasporto qualificato dei pazienti.
- » **Competenza:** Art. 15, comma 1, art. 17 B-VG (cfr. anche art. 10, comma 1, num. 12 B-VG).
- » **Nota:** La parte preponderante delle funzioni amministrative viene svolta nell'ambito dell'amministrazione del diritto privato. Le disposizioni sull'amministrazione del diritto privato contenute nella legge sul primo soccorso si traducono quindi in un autovincolo da parte del Land.¹²⁰

Legge del Tirolo in materia di promozione dello sport (LGBI 97/2006 come modificato da LGBI 144/2018)

- » **Oggetto:** Disposizioni in materia di concessioni di sovvenzioni allo sport da parte del Land Tirolo (in quanto titolare di diritti privati).
- » **Competenza:** Art. 17 B-VG.

Legge tirolese sulle ostetriche distrettuali (LGBI 35/1983 come modificato da LGBI 138/2019)

- » **Oggetto:** Vengono essenzialmente disciplinati la nomina e la scadenza della stessa, i doveri nonché il reddito minimo delle ostetriche selezionate dai comuni in base a una procedura pubblica.¹²¹
- » **Competenza:** Art 15 Abs 1 B-VG.
- » **Note:** Si tratta di disposizioni afferenti al servizio sanitario comunali, escluse in base all'art. 10, comma 1, num. 12 B-VG dalla competenza in materia di "assistenza sanitaria". Al contrario, le questioni relative alla formazione professionale delle ostetriche e all'esercizio della professione sono da ricondurre all'"assistenza sanitaria".¹²²

¹¹⁹ VfSlg 6084/1969. Relativamente all'intero paragrafo: ErlRV alla proposta di legge tirolese sul fondo per il risarcimento ai pazienti, GZ 221/1, XIV. legislatura, 3.

¹²⁰ ErlRV alla proposta di legge del Tirolo sui servizi di primo soccorso, GZ 318/9, XV. legislatura, 5.

¹²¹ ErlRV alla proposta di legge con cui viene fra le varie modificata la legge sulle ostetriche distrettuali GZ 55/97, XII. legislatura, 4.

¹²² ErlRV alla proposta di legge sulle ostetriche distrettuali GZ 6/83, IX. legislatura, 2.

Parte III: Competenze dei territori coinvolti – Alto Adige e Trentino

Il seguente elenco, strutturato in base a settori di competenze, si pone l'obiettivo di definire le potestà legislative dell'Alto Adige e del Trentino e di chiarire il modo in cui esse sono state esercitate. In aggiunta all'esposizione delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia, delle leggi statali e regionali di pertinenza ed alla relativa giurisprudenza della Corte costituzionale, verranno brevemente illustrati il contenuto delle leggi provinciali e la base giuridica delle competenze. La struttura segue l'esposizione delle competenze del Land Tirolo al fine di agevolare il confronto tra competenze.

I. Diritto costituzionale e dell'organizzazione/amministrazione interna/ Ordinamento del pubblico impiego

A. Autonomia statutaria (artt. 47–54 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

> Nessuna.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

> Nessuna.

» Leggi dello Stato di rilevanza

> Nessuna.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale (L.P. n. 14/2017)

> **Oggetto:** Disciplina delle modalità per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia nonché della composizione e dell'elezione della Giunta provinciale, dell'elettorato attivo e passivo per il Consiglio provinciale; elezione del Presidente della Provincia da parte del Consiglio provinciale.

Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica (L.P. n. 22/2018)

> **Oggetto:** Disciplina degli strumenti di democrazia diretta (referendum, iniziativa popolare), del consiglio delle cittadine e dei cittadini; disposizioni in materia di informazione, trasparenza e formazione politica.

b. Trentino

Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia (L.P. n. 2/2003)

> **Oggetto:** Disciplina delle modalità di elezione del consiglio e del Presidente della Provincia e nomina degli assessori; elezione diretta del Presidente della Provincia; disciplina dell'elettorato attivo e passivo; introduzione di un premio di maggioranza per la lista o coalizione che sostiene il candidato Presidente maggiormente votato.

Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali (L.P. n. 3/2003)

> **Oggetto:** Disciplina del referendum propositivo, del referendum consultivo, del referendum abrogativo e dell'iniziativa popolare.

3. Risultato

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto le due Province autonome determinano in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal relativo Capo dello Statuto con una L.P. approvata con maggioranza assoluta la forma di governo della Provincia, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo (comma 2). Ai sensi del comma 3 in Alto Adige il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale; la L.P. che prevede l'elezione del Presidente della provincia a suffragio universale e diretto in Alto Adige deve essere approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi. Le citate L.P. possono essere sottoposte a referendum in presenza dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 circa la richiesta dello stesso. L'art. 48 contiene disposizioni particolari al fine di garantire la rappresentanza della minoranza ladina all'interno del Consiglio provinciale altoatesino (comma 2) e trentino (comma 3). I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni (art. 48-bis, comma 2 Statuto).

Entrambe le Province dispongono di una L.P. in materia di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della provincia. In Alto Adige l'elezione del Presidente della Provincia avviene tramite il Consiglio provinciale, in Trentino il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto e la lista ovvero coalizione che lo sostiene può disporre di un premio di maggioranza. Inoltre, entrambe le Province autonome hanno adottato con L.P. strumenti di democrazia diretta; in Alto Adige è stato introdotto altresì il Consiglio delle cittadine e dei cittadini.

B. Rapporti con l'UE e rapporti internazionali (art. 117 Cost.)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Ai sensi del D.P.R. n. 526/1987 spetta alle Province provvedere all'attuazione dei regolamenti UE nelle materie di propria competenza ai sensi degli artt. 8 e 9 dello Statuto, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione (art. 6). Inoltre, nelle materie di competenza primaria, le Province possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari (art. 8). Il potere sostitutivo dello Stato è previsto in seguito alla definizione di un termine per l'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea in questione da parte della Provincia stessa (art. 8).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Le Province sono autorizzate a svolgere attività promozionale all'estero previa intesa con lo Stato e nel rispetto della funzione di coordinamento di quest'ultimo, in quanto tali attività non rientrano nella materia dei rapporti internazionali in senso stretto (C. cost. 179/1987). Inoltre, secondo la Corte Costituzionale, l'obbligo di concludere un'intesa con lo Stato è richiesto anche in assenza di una relativa base giuridica ed in applicazione del principio di leale cooperazione (C. cost. 13/2003). La Corte Costituzionale ha poi chiarito che le disposizioni contenute nell'articolo 117, commi 3 e 9 Cost. si applicano anche alle due Province e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale precedente al 2001 deve essere osservata anche dopo la riforma del Titolo V della II Parte della Costituzione (C. cost. 238/2004) e che le disposizioni dello Stato che regolano il potere sostitutivo ex art. 120, comma 2 Cost. si applicano in principio anche alle Province (C. cost. 236/2004). Nella stessa sentenza, tuttavia, la Corte ha chiarito che per le materie rientranti nella competenza delle Province in

base allo Statuto continuano ad applicarsi le forme di potere sostitutivo stabilite nello Statuto speciale o nelle norme di attuazione.¹²³ Le disposizioni statali sulla partecipazione delle Regioni alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea sono applicabili anche alle Province (C. cost. 239/2004).

Il diritto dell'Unione europea rappresenta un limite alla competenza legislativa delle Province (C. cost. 182/1976 e 81/1979). Nel recepimento di direttive e raccomandazioni, le Province devono altresì conformarsi alle corrispondenti leggi statali di recepimento (C. Cost. 349/1991); tuttavia, l'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992 rappresenta oggi un importante limite all'obbligo di conformarsi delle Province. In una sentenza successiva (C. cost. 126/1996), la Corte ha affermato la sussistenza della competenza provinciale nel recepimento e nell'attuazione del diritto dell'Unione nelle materie di competenza delle Province. Secondo la Corte Costituzionale, il potere sostitutivo ai sensi del D.P.R. n. 526/1987 attiene soltanto al livello amministrativo (C. cost. 425/1999).

» Leggi dello Stato di rilevanza

L n. 948/1984 (Ratifica della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali): a condizione che esista un accordo bilaterale relativo tra l'Italia e gli stati confinanti, le Province sono autorizzate a concludere accordi e convenzioni con autorità territoriali subordinate nonché organizzazioni di queste ultime di Stati confinanti; tuttavia è necessaria una preventiva intesa con lo Stato.

Art 58, comma 4 l. n. 52/1996: autorizzazione delle Province alla costituzione di uffici di collegamento, anche comuni con altre Regioni, a Bruxelles.

L n. 131/2003: l'art. 6 prevede con riferimento alle competenze esterne obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La conclusione di intese e accordi da parte delle Province richiede l'assenso dello Stato. Gli accordi con altri Stati sono limitati ad accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, accordi di natura tecnico-amministrativa e accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

Art. 11, comma 3 l. n. 131/2003 prevede che la disciplina delle attività provinciali in materia di rapporti internazionali e comunitari possa essere regolata con norme di attuazione.

Art 46–48 G n. 88/2009: disciplina della costituzione di un GECT: personalità giuridica di diritto pubblico del GECT; definizione degli enti autorizzati alla partecipazione; controllo preventivo dello Stato per mezzo dell'autorizzazione alla costituzione di un GECT; contabilità e bilanci.

L n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE): partecipazione del Parlamento al procedimento di formazione degli atti dell'Unione; coordinamento della partecipazione italiana; partecipazione delle Province autonome nella fase ascendente (art. 22 ss.); adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; contenzioso; aiuti di Stato.

L n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo): ampia disciplina della cooperazione internazionale per lo sviluppo; per l'attività delle Regioni e delle Province autonome e le rispettive norme di legge le disposizioni della legge in oggetto rappresentano principi fondamentali, tali attività devono preventivamente ottenere un parere positivo da parte dello Stato.

¹²³ Cfr. Haller, Südtirols Minderheitenschutzsystem. Grundlagen, Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen aus völker- und verfassungsrechtlicher Sicht (2021) 335.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà (L.P. n. 5/1991)

> **Oggetto:** Disciplina dell'attività della Provincia in materia di cooperazione, anche a tutela delle minoranze; promozione del volontariato.

Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale (L.P. n. 6/2011)

> **Oggetto:** Costituzione del GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea (L.P. n. 14/2015)

> **Oggetto:** Disciplina della legge europea della Provincia.

b. Trentino

Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento (L.P. n. 4/2005)

Disciplina dell'attività di cooperazione internazionale del Trentino; tipologie di intervento; valutazione degli interventi.

Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale (L.P. n. 2/2015)

> **Oggetto:** Disciplina della partecipazione del Trentino alla formazione degli atti dell'UE nonché modalità di attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea: verifica del rispetto del principio di sussidiarietà; attività informativa sui processi decisionali a livello UE; partecipazione al Comitato delle Regioni; rappresentanza del Trentino presso l'UE; GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

3. Risultato

Secondo l'articolo 117, comma 3 Cost. i rapporti internazionali e con l'UE delle Province rappresentano una competenza legislativa concorrente. L'attuazione di regolamenti, direttive e raccomandazioni dell'UE da parte delle Province è regolata da norma di attuazione. In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la Costituzione prevede che le Province partecipano anche alle decisioni nell'ambito del processo legislativo dell'UE per le materie di loro competenza e assicurano l'applicazione e l'attuazione degli accordi internazionali e degli atti giuridici dell'UE, comprese le direttive (art. 117, comma 5 Cost.). La partecipazione delle Province alla fase ascendente del diritto dell'Unione è disciplinata dall'articolo 117, comma 5 Cost. e dalla corrispondente procedura contenuta negli artt. 22 ss. della l. n. 234/2012. In caso di inerzia delle Province, lo Stato può esercitare il corrispondente potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120, comma 2 Cost. In questo contesto, la Corte cost. (236/2004) ha chiarito che le disposizioni sull'applicazione del potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'articolo 120, comma 2 Cost. sono in linea di principio applicabili anche alle Province.

Tramite la l. n. 88/2009 le Province autonome sono state autorizzate a costituire un GECT. Ciò è poi effettivamente avvenuto nel 2011 con la costituzione del GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Le Province autonome hanno poi adottato diverse c.d. leggi europee, con cui è avvenuta l'attuazione di disposizioni europee a livello provinciale.

Per quanto riguarda il diritto internazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 9 Cost. le Province autonome possono concludere accordi con gli Stati e accordi con gli enti territoriali nelle materie che rientrano nella loro competenza, pur rimanendo vincolate ai casi ed alle forme regolate con legge dello Stato.

Le relative disposizioni procedurali sono state adottate con l'art. 6 della l. n. 131/2003, che prevede in primis un obbligo di notifica allo Stato e l'approvazione statale per la firma di accordi. Nel settore della cooperazione allo sviluppo, le attività e le iniziative delle due Province autonome dipendono dal consenso dello Stato.

C. Ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, n. 1 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

In seguito all'entrata in vigore dello Statuto, con norme di attuazione sono state trasferite alle Province autonome una serie di autorità amministrative ed il rispettivo personale.¹²⁴ Anche la funzione di ordinamento dei rispettivi uffici statistici è stata trasferita garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali alle Province autonome, pur essendo gli uffici statistici parte del Sistema statistico nazionale ed interagendo con l'ISTAT ed altri uffici statistici.¹²⁵

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Il settore dell'ordinamento del pubblico impiego e del trattamento giuridico del personale della Provincia è stato limitato per quanto riguarda la competenza provinciale di determinazione del trattamento economico (C. cost. 40/1972, 21/1978, 45/1978). La legge-quadro statale sul pubblico impiego (l. n. 93/1983) costituisce una riforma economico-sociale che deve essere considerata un limite all'esercizio della potestà legislativa provinciale (C. cost. 219/1984). La competenza in materia di ordinamento civile dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l Cost.) comprende la disciplina dei rapporti di lavoro (C. cost. 77/2013) e la responsabilità dei dipendenti pubblici (C. cost. 184/2007).

Le Province autonome sono vincolate dai limiti alla spesa pubblica imposti dallo Stato per quanto concerne il trattamento dei loro dipendenti (C. cost. 169/2007 e 127/2014). Allo stesso tempo, la Corte ha specificato che la competenza in materia di ordinamento civile dello Stato si estende solo per i profili privatizzati del rapporto e che in relazione agli aspetti organizzativi pubblici si applica la competenza residuale ai sensi dell'art. 117, comma 4 Cost. in considerazione della clausola di favore di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3/2001 (C. cost. 42/2021).

La disciplina dei procedimenti amministrativi compete alle due Province autonome nelle materie di loro competenza (C. cost. 465/1991), tuttavia, lo Stato può stabilire norme procedurali uniformi in considerazione della propria potestà esclusiva di cui all'art. 117, comma 2, lett. m Cost. (C. cost. 20/2012), in quanto l'attività amministrativa ed il procedimento amministrativo stesso sono ritenute una "prestazione" (C. cost. 298/2013). Il limite dell'interesse nazionale (art. 4 in combinato disposto con l'art. 8 Statuto) implica il diritto di utilizzare una procedura uniforme su tutto il territorio nazionale nel trattamento delle istanze alla pubblica amministrazione (C. cost. 207/2012). La ridefinizione, da parte dello Stato, dei procedimenti per la loro digitalizzazione è costituzionalmente legittima, eventuali intersezioni con materie di competenza regionale vengono risolte a favore dello Stato (C. cost. 251/2016).¹²⁶

» Leggi dello Stato di rilevanza

Ordinamento del pubblico impiego: Legge quadro sul pubblico impiego (l. n. 93/1983; oggi Testo unico d.lgs. 165/2001). In seguito alla privatizzazione del pubblico impiego, avvenuta mediante il d.lgs. n. 29/1993, il trattamento giuridico del personale è definito sulla base di contratti collettivi tramite contratti di lavoro individuali.

La legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1991) contiene principi generali dell'attività amministrativa e disposizioni procedurali puntuali. Disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, in parte recepite dal legislatore provinciale, si trovano altresì nel D.P.R. n. 445/2000.

¹²⁴ Cfr. D.P.R. n. 381/1974, 469/1975, 474/1975, 475/1975 e 527/1987 nonché d.lgs. n. 16/2017.

¹²⁵ Art. 1, commi 1 e 2 d.lgs. n. 290/1993. Competenza della Provincia autonoma confermata in C. cost. 359/1991.

¹²⁶ Cfr. Haller, Südtirols Minderheitenschutzsystem 301.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano (L.P. n. 10/1992)

> **Oggetto:** Definizione dei principi della struttura e dell'attività dell'amministrazione provinciale; disciplina della struttura dirigenziale (Segreteria generale, Direzione generale, dipartimenti, ripartizioni, uffici); istituzione di un organismo di valutazione; elencazione delle ripartizioni provinciali istituite e dei relativi compiti.

Ordinamento del personale della Provincia (L.P. n. 6/2015)

> **Oggetto:** Disciplina del rapporto di lavoro (con esplicito riferimento alla circostanza, secondo cui i rapporti di lavoro sono disciplinati dall'ordinamento civile); istituzione di un'agenzia provinciale per i rapporti sindacali; disciplina dei contratti collettivi; definizione della dotazione di posti; ordinamento disciplinare della Provincia.

Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale (L.P. n. 9/2017)

> **Oggetto:** Istituzione di un limite massimo annuo del trattamento economico dei dirigenti pari a 240.000 euro (adeguamento alla relativa disciplina statale).

Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali (L.P. n. 16/2001)

> **Oggetto:** Limitazione della responsabilità amministrativa soltanto ai casi di dolo o colpa grave; insindacabilità nel merito di scelte discrezionali.

Disciplina del procedimento amministrativo (L.P. n. 17/1993)

> **Oggetto:** Essenzialmente recepimento della relativa normativa dello Stato (l. n. 241/1990).

Riordino del sistema statistico provinciale (L.P. n. 12/1996)

> **Oggetto:** Definizione dei soggetti facenti parte del Sistema statistico provinciale; definizione dei relativi compiti e poteri; piena indipendenza dell'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) dagli organi provinciali.

Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali (L.P. n. 5/2017)

> **Oggetto:** Disciplina dell'indennità di carica dei componenti del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale; disciplina del diritto all'ottenimento del rimborso spese forfettario; disciplina dei viaggi di servizio; partecipazione alle sedute; rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali a favore dei/delle consiglieri/e provinciali; sistema informativo dei dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici.

Onorificenze per meriti a favore della Provincia autonoma di Bolzano (L.P. n. 5/2006)

> **Oggetto:** Introduzione della possibilità per la Giunta provinciale di conferire a persone non residenti in provincia di Bolzano onorificenze per meriti di eccezionale rilevanza a favore della Provincia autonoma di Bolzano; procedimento; revoca dell'onorificenza; premio delle minoranze e promozione della convivenza tra gruppi linguistici; norma finanziaria.

Istituzione dell'Anagrafe degli eletti e dei nominati (L.P. n. 11/2011)

> **Oggetto:** Istituzione dell'Anagrafe degli eletti e dei nominati della Provincia di Bolzano presso la Presidenza della Giunta provinciale; contenuti dell'Anagrafe; disposizione finanziaria.

Riordino e aggiornamento delle spese di rappresentanza (L.P. n. 4/2013)

> **Oggetto:** Riordino e aggiornamento delle spese di rappresentanza dei componenti della Giunta provinciale e della Presidenza del Consiglio provinciale e relative procedure amministrative e contabili; enumerazione delle spese di rappresentanza; definizione dell'ammontare delle spese tramite il bilancio del Consiglio provinciale ovvero della Provincia.

Garante per l'infanzia e l'adolescenza (L.P. n. 3/2009)

> **Oggetto:** Indennità e rimborso spese alla Garante o al Garante.

Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano (L.P. n. 3/2010)

> **Oggetto:** Indennità e rimborso spese alla Difensore civico o alla Difensora civica.

Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale (L.P. n. 11/2020)

> **Oggetto:** Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale (Difesa civica, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Consigliera o Consigliere di parità e Comitato provinciale per le comunicazioni); compiti; requisiti per l'accesso; procedura di elezione e di nomina; cause di incompatibilità; durata dell'incarico; trattamento economico; assicurazione per la responsabilità civile; status giuridico e diritto di accesso; disposizioni finanziarie.

b. Trentino

Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento (L.P. n. 7/1997)

> **Oggetto:** Disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione provinciale, della dirigenza provinciale, dell'impiego (rinvio al diritto del lavoro generale), dei rapporti sindacali; istituzione di un'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo (L.P. n. 23/1992)

> **Oggetto:** Essenzialmente recepimento della relativa normativa dello Stato (l. n. 241/1990).

Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate (L.P. n. 4/1996)

> **Oggetto:** Strumenti di programmazione provinciale (programma di sviluppo provinciale, piano urbanistico provinciale, bilancio annuale e pluriennale, piani territoriali, piani e programmi previsti dalle leggi provinciali di settore, progetti).

Capo I – Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 (L.P. n. 9/2014)

> **Oggetto:** Istituzione dell'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT); trasferimento di funzioni provinciali in materia statistica; riconoscimento di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.

Istituzione dell'ufficio del difensore civico (L.P. n. 28/1982)

> **Oggetto:** Istituzione dell'ufficio del difensore civico presso la presidenza del Consiglio provinciale; compiti, con particolare riferimento ai compiti in materia ambientale; modalità e procedure d'intervento; diritto di intervento; relazione; requisiti e nomina; cause di incompatibilità; durata; istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori; indennità e rimborsi.

Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali (L.P. n. 11/2010)

> **Oggetto:** Riversamento totale o parziale del compenso spettante per la propria carica da parte di determinate cariche.

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi) (L.P. n. 10/2010)

> **Oggetto:** Ambito di applicazione (nomine e designazioni della Giunta provinciale o del Consiglio); principio di pubblicità delle nomine e delle designazioni; presentazione delle candidature; criteri di valutazione; cause

di incompatibilità; conflitti di interesse; limiti all'esercizio delle cariche; procedura di nomina o designazione dei componenti di organi di amministrazione; procedura di nomina o designazione dei componenti di organi di controllo; procedura di nomina o designazione dei componenti dell'organismo di vigilanza nelle società controllate dalla Provincia; obblighi derivanti dalla nomina; doveri inerenti alla carica; rappresentanza di genere.

Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale (L.P. n. 13/1976)

> **Oggetto:** Determinazione delle indennità mensili spettanti al Presidente della Provincia ed ai membri della Giunta provinciale; trattamento economico aggiuntivo; rimborso spese.

Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (L.P. n. 4/2014)

> **Oggetto:** Disciplina degli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia; trasparenza dell'azione amministrativa; pubblicazione di dati, documenti e informazioni; accesso civico; responsabile per la trasparenza; disposizioni attuative e finanziarie.

Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative (L.P. n. 20/1982)

> **Oggetto:** Definizione della struttura provinciale competente per la trattazione dei ricorsi; disposizioni procedurali.

3. Risultato

La materia in questione consente alle Province autonome di disciplinare gli uffici provinciali ed il trattamento del personale in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 28 e 97, commi 2, 3 e 4 Cost. Tale materia comprende in particolare la regolamentazione dell'organizzazione e della struttura dell'amministrazione provinciale, l'ordinamento del pubblico impiego provinciale e la disciplina del procedimento amministrativo.

Le due Province autonome hanno esercitato più volte la competenza di cui all'art. 8, n. 1 dello Statuto e hanno disciplinato in maniera completa l'organizzazione delle rispettive amministrazioni provinciali, il pubblico impiego provinciale ed il procedimento amministrativo con L.P. che nella sostanza si equivalgono tra loro. Alcune differenze tra le due Province si riscontrano nell'organizzazione dell'amministrazione provinciale e nella regolamentazione delle relative strutture.

La competenza è stata limitata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dalla legislazione statale avente per oggetto la privatizzazione del servizio pubblico (potestà legislativa statale in materia di ordinamento civile). Nel settore della disciplina del procedimento amministrativo la potestà provinciale è fortemente legata alla regolamentazione uniforme del procedimento e del diritto di accesso, a livello statale. La relativa disciplina provinciale spesso si limita a recepire i precetti statali con minime variazioni. Al contempo, in base all'art. 8, n. 1 Statuto le Province autonome sono autorizzate ad istituire propri istituti di ricerca, ai quali deve essere garantita piena autonomia.

D. Espropriazioni (art. 8, n. 22 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» **Norme di attuazione**

L'art. 2 del D.P.R. n. 381/1974 prevede che eventuali interventi finanziari dello Stato per opere di competenza provinciale non comportano deroga alle attribuzioni delle Province in materia di espropriazione per pubblica utilità (comma 1) e che le Province autonome in caso di delega di funzioni concernenti la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale procederanno alle espropriazioni ed occupazioni necessarie in nome e per conto dello Stato sulla base della disciplina vigente per le opere pubbliche di loro competenza (comma 2). Le Province autonome possono integrare, sino alla misura fissata dalla propria normativa, gli indennizzi dovuti dallo Stato ai fini di perequazione locale (comma 3).

L'art. 19 D.P.R. n. 381/1974 n.t.v. contiene un elenco delle opere, in relazione alle quali resta ferma la competenza degli organi statali (comma 1) e prevede che le espropriazioni per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali avvengano secondo le procedure di cui alle rispettive norme provinciali (comma 4).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Per il calcolo dell'indennizzo si devono prendere in considerazione le caratteristiche del bene da espropriare e la sua utilizzazione economica; di conseguenza, la considerazione del valore agricolo medio è incostituzionale (C. cost. 5/1980). In una sentenza successiva (C. cost. 348/2007), la base di calcolo, che nel frattempo era stata modificata, fu nuovamente dichiarata incostituzionale, in quanto non soddisfaceva gli standard rilevanti per la tutela del diritto di proprietà di cui all'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU.

Le Province autonome sono altresì tenute a rispettare il criterio statale per il calcolo del risarcimento, che la C. cost. considera una disposizione fondamentale di una riforma economico-sociale (C. cost. 80/1996). In questo contesto il criterio introdotto dall'Alto Adige, che prevedeva un risarcimento più alto di quello statale, è stato dichiarato incostituzionale.

» Leggi dello Stato di rilevanza

Codice civile: Fissazione del principio della giusta indennità (art. 834, comma 1).
Disposizioni dello Stato in materia di espropriazioni per pubblica utilità (L. n. 2359/1865).
A livello statale la materia è ora regolata dal relativo Testo unico (D.P.R. n. 327/2001). L'art. 5 dispone, in particolare, che le due Province autonome esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite (comma 2), che le Province autonome adattano le proprie disposizioni di legge in base agli artt. 4 e 8 Statuto nonché in base all'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992 (comma 3) e che nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree (comma 4). L'art. 6, comma 3 prevede poi che le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Integrazione provinciale degli indennizzi di espropriazione e di occupazione per l'esecuzione di opere di competenza statale (L.P. n. 7/1982)

> **Oggetto:** Introduzione di un'integrazione degli indennizzi dovuti dallo Stato da parte della Provincia e disciplina delle modalità di calcolo e di liquidazione.

Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale (L.P. n. 10/1991)

> **Oggetto:** Disciplina delle espropriazioni per causa di pubblica utilità nelle materie di competenza provinciale; definizione degli atti che precedono la dichiarazione di pubblica utilità; disciplina della dichiarazione di pubblica utilità (procedura); calcolo e liquidazione dell'indennizzo; introduzione della Commissione provinciale estimatrice; disciplina delle opposizioni; restituzione e occupazione temporanea dei fondi; occupazioni d'urgenza.

b. Trentino

Contributi perequativi in relazione alle espropriazioni di competenza statale (L.P. n. 10/1982)

> **Oggetto:** Introduzione di un'integrazione degli indennizzi dovuti dallo Stato da parte della Provincia e disciplina delle modalità di calcolo e di liquidazione.

Norme sulla espropriazione per pubblica utilità (L.P. n. 6/1993)

> **Oggetto:** Disciplina delle espropriazioni per causa di pubblica utilità nelle materie di competenza provinciale; disciplina della procedura di espropriazione; calcolo dell'indennità; occupazione temporanea; occupazione d'urgenza.

3. Risultato

Le Province autonome, nell'esercizio della competenza legislativa primaria prevista dall'articolo 8 n. 22 Statuto, sono vincolate dalle disposizioni contenute nell'art. 42, comma 3 Cost., secondo cui l'espropriazione può avvenire solo nei casi previsti dalla legge per motivi di interesse generale, salvo indennizzo, nonché osservare o garantire il principio del giusto indennizzo. Allo stesso tempo, le Province autonome sono tenute a rispettare il criterio di calcolo statale, in relazione al quale l'art. 834, comma 1 Codice civile stabilisce che l'indennità deve essere giusta. Anche gli istituti giuridici collegati all'espropriazione, tra cui la dichiarazione di pubblica utilità, rientrano nella competenza delle Province autonome.¹²⁷

Le Province autonome hanno, da un lato, introdotto integrazioni all'indennizzo statale e, dall'altro, regolato le espropriazioni rientranti nella propria competenza. Le relative L.P. emanate dalle due Province essenzialmente si equivalgono.

La Regione dispone invece di competenza legislativa primaria in materia di "espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale" ai sensi dell'art. 4, n. 4 Statuto. La competenza regionale ha carattere residuale, in quanto riferita ad opere che non rientrano né nella competenza statale, né in quella provinciale.¹²⁸

E. Opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche (art. 8, n. 13 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con D.P.R. n. 381/1974 sono state trasferite alle Province autonome le attribuzioni in precedenza statali e regionali in materia di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche. Le norme dello Stato continuano ad applicarsi "all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle province e con l'impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono" (art. 33). A

lla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della l. n. 996/1970 ed alla conseguente nomina del commissario previsto da tale disposizione si provvede "d'intesa con i presidenti delle giunte provinciali, ove la calamità riguardi i territori di entrambe le province, ovvero con il presidente della giunta della provincia interessata ove solo una delle due sia stata colpita" (art. 34). La disposizione citata non si applica, tuttavia, qualora l'emergenza sia di rilevanza nazionale, in tal caso la dichiarazione dello stato di emergenza compete secondo quanto disposto dall'art. 24 del d.lgs. n. 1/2018 n.t.v. al Consiglio dei Ministri.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Nell'ambito del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Direttiva Seveso III) la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lett. s Cost.) prevale sulla competenza provinciale ai sensi dell'art. 8, n. 13 Statuto (C. cost. 135/2005).

¹²⁷ Reggio d'Acì, La Regione Trentino-Alto Adige (1994) 93.

¹²⁸ Reggio d'Acì, La Regione 92.

Per quanto riguarda gli interventi di protezione dai rischi idrogeologici, invece, la C. cost. ha rilevato un intreccio di competenze e ha richiesto il coinvolgimento delle Province autonome sotto forma di intesa. Di conseguenza, una disposizione statale che prevede la nomina di commissari straordinari dopo aver semplicemente consultato i Presidenti delle Province è stata dichiarata incostituzionale (C. cost. 109/2011).

» Leggi dello Stato di rilevanza

L. n. 996/1970 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile): definizione di calamità naturale o catastrofe come "l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari" (art. 1) L. n. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), in seguito confluito nel d.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile, Testo unico), in cui sono ora raccolte le norme rilevanti a livello Statale in materia di protezione civile.

» Leggi regionali di rilevanza

L.R. n. 17/1978: delega delle funzioni amministrative in materia di servizi antincendio alle Province autonome (Art 2, comma 1).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile (L.P. n. 15/2002)

> **Oggetto:** Disciplina del servizio per la protezione civile e integrazione della normativa riguardante il servizio antincendi; organizzazione; centri operativi comunali, distrettuali e provinciale; comitato provinciale per la protezione civile; stato di calamità; coordinamento degli interventi con lo Stato; rete radio provinciale; comitato provinciale per il servizio antincendi; istituzione dell'Agenzia per la protezione civile; norme riguardanti il servizio antincendi; competenze; sanzioni; responsabilità civile per i danni; norme riguardanti il corpo permanente dei vigili del fuoco; norme riguardanti i corpi e le unioni di corpi dei vigili del fuoco volontari; scuola provinciale antincendi; disposizioni finanziarie.

Commissioni valanghe (Titolo I L.P. n. 7/2013)

> **Oggetto:** Disciplina dell'istituzione e dei compiti delle commissioni valanghe nonché dei compiti dei comuni e dell'Agenzia per la protezione civile; istituzione e nomina delle commissioni; compiti (analisi e valutazione del pericolo valanghe; gestione del rischio; proposta di provvedimenti per ridurre il rischio valanghe; attività consultive per le sindache o i sindaci; esame e documentazione delle condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive); contributi.

b. Trentino

Norme in materia di servizi antincendi (L.P. n. 26/1988)

> **Oggetto:** Disciplina della cassa provinciale antincendi e dei relativi organi e funzioni; scuola provinciale antincendi; disposizioni finanziarie.

Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile (L.P. n. 2/1992)

> **Oggetto:** Prevenzione degli incendi connessi con sostanze pericolose; interventi finanziari per il servizio antincendi espletati dai corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino.

Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento (L.P. n. 9/2011)

> **Oggetto:** Disciplina della protezione civile provinciale e, in particolare, definizione dei soggetti, delle competenze e dei rapporti interistituzionali; organizzazione; attività di prevenzione e protezione; prevenzione di determinate calamità; strumenti della protezione civile; formazione e addestramento; gestione dell'emergenza; coordinamento degli interventi con lo Stato; volontariato; concorso dei servizi antincendi; interventi di ripristino; disposizioni finanziarie.

3. Risultato

In base all'art. 8, n. 13 Statuto le due Province autonome dispongono di competenza legislativa primaria in materia di "opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche". Con norme di attuazione sono stati trasferiti alle Province i compiti in precedenza esercitati dallo Stato e dalla Regione. Inoltre, la Regione ha trasferito le funzioni amministrative nel settore dei servizi antincendio alle Province autonome in attuazione dell'art. 18, comma 1 Statuto.

In seguito alla riforma costituzionale del 2001 vi sono sovrapposizioni con la potestà esclusiva statale in materia di ordine pubblico e della sicurezza (art 117, comma 2 lett. h Cost.) e di tutela dell'ambiente (art 117, comma 2, lett. s Cost.). In relazione al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose da parte dello Stato la Corte ha chiarito che l'art 117, comma 2, lett. s Cost. prevale sull'art. 8., n. 13 Statuto (C. cost. 135/2005). Tuttavia, nel settore dei rischi idrogeologici, la Consulta ha evidenziato la necessità del coordinamento tra Stato e Provincia (C. cost. 109/2011).

L'Alto Adige ha adottato un testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile che disciplina il servizio di protezione civile e definisce i vari soggetti e compiti. Il Trentino dispone, da un lato, di disposizione in materia dei servizi antincendio e, dall'altro, di una disciplina dell'attività di protezione civile. Le due province disciplinano altresì il coordinamento degli interventi con lo stato.

F. Servizi antincendi (art. 4, n. 6 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

> Nessuna.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

> Nessuna.

» Leggi dello Stato di rilevanza

D.lgs. n. 139/2006 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): in particolare definizione della prevenzione incendi come "a funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze" (art. 13, comma 1).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali e regionali

a. Alto Adige

> Nessuna.

b. Trentino

> Nessuna.

b Regione

Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano (L.R. n. 17/1978)

> **Oggetto:** Delega delle funzioni amministrative in materia di servizi antincendi alle Province autonome (art. 2, comma 1 Statuto). Le Province disciplinano quindi "con propria normativa le modalità di organizzazione, di

funzionamento e [...] di finanziamento del servizio antincendio, nonché le modalità istitutive dei corpi volontari dei vigili del fuoco” (art. 2, comma 2). In caso di persistente inattività o di violazione della L.R. n. 17/1978 da parte della Giunta provinciale l’art. 2, comma 3 prevede il potere sostitutivo della Regione.

3. Risultato

La Regione dispone di competenza legislativa primaria in materia di servizi antincendi. Le relative funzioni amministrative devono, tuttavia, essere delegate alle Province in forza dell’art. 18, comma 1 Statuto. La delega è avvenuta con L.R. n. 17/1978. Di conseguenza, la potestà amministrativa compete alle Province.

G. Polizia locale (art. 9, n. 1 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Alla Regione ed alle Province autonome sono state delegate ai sensi dell’art. 16 Statuto le funzioni di polizia amministrativa inerenti alle attribuzioni loro spettanti (art. 3, comma 1 D.P.R. n. 526/1987). Inoltre, in futuro, in caso di delega di funzioni amministrative statali alla regione o alle province, la delega si intende conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti (art. 3, comma 2 D.P.R. n. 526/1987). Il Presidente della Provincia è tenuto a trasmettere al Commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale (art. 3, comma 5 D.P.R. n. 526/1987).

Le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni delle Regioni a Statuto ordinario dall’art. 19 D.P.R. n. 616/1977 (si tratta essenzialmente del rilascio di licenze per una serie di mestieri) sono esercitate dal Presidente della Provincia. È consentita la delega ai comuni; tuttavia, i sindaci sono tenuti ad osservare le direttive emanate dal Presidente della provincia (art. 3, comma 3 D.P.R. n. 526/1987).

Le funzioni amministrative che non rientrano nelle materie di competenza della Regione né delle Province sono invece esercitate dai comuni (art. 15, comma 1 D.P.R. n. 526/1987 n.t.v). Con riferimento alle attribuzioni in materia di pubblica sicurezza esercitate dal Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 20, comma 1 Statuto di autonomia, al Presidente della Provincia sono state attribuiti con l’art. 3, comma 2 D.P.R. n. 686/1973 n.t.v. anche i compiti previsti dagli artt. 75 e 127 R.D. n. 773/1931 (fabbricazione di pellicole cinematografiche e commercio con oggetti preziosi) e il rilascio della licenza per l’esercizio dell’arte fotografica.

In materia di spettacoli ed esercizi pubblici le attribuzioni dell’autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate, a seconda del comune e dalla materia, dal Presidente della Provincia, dal questore, dai funzionari di pubblica sicurezza o dai sindaci.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Alla competenza provinciale di cui all’art. 9, comma 1 Statuto sono riconducibili compiti di polizia amministrativa, ma non la disciplina dell’ordine e della sicurezza pubblica (C. cost. 14/1956).

Il Presidente della Provincia esercita le funzioni attribuitegli ai sensi dell’art. 20 dello Statuto e dell’art. 19 D.P.R. n. 616/1977 in combinato disposto con l’art. 3, comma 3 D.P.R. n. 526/1987 come organo dello Stato. Ne consegue che non sussiste alcun ampliamento delle competenze autonome delle Province (C. cost. 196/2009).

» Leggi dello Stato di rilevanza

Art 18 DPR n. 616/1977: “Le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali”. Tale definizione può essere estesa anche alla competenza di cui all’art. 9, n. 1 Statuto.

A livello statale la materia è disciplinata dalla Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale (l. n. 65/1986), in cui è espressamente menzionato il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 6, comma 1).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

» Norme in materia di polizia municipale (L.P. n. 21/1993)

Rinvio alle disposizioni dello Stato; istituzione di un corpo di polizia locale da parte dei comuni per l’esercizio delle funzioni proprie e delegate in materia di polizia locale, urbana, rurale ed amministrativa; collaborazione fra comuni e delega del servizio alla comunità comprensoriale; potere di direttiva e vigilanza del sindaco; corpi di polizia municipale; dipendenza funzionale; compiti; limitazione territoriale; regolamento; uniformi; norme per l’accesso; disposizione finanziaria.

Inoltre, trasferimento del controllo sull’applicazione di singole L.P. alla polizia locale, tra cui:

- > Art. 5/sexies L.P. n. 26/1975 (Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37)
- > Art. 8 L.P. n. 29/1975 (Norme per la tutela dei bacini d’acqua)
- > Art. 46 L.P. n. 58/1988 (Norme in materia di esercizi pubblici)
- > Art. 21 L.P. n. 33/1991 (Ordinamento delle guide alpine – Guide sciatori)
- > Art. 3 L.P. n. 15/1997 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale)
- > Art. 12 L.P. n. 7/2003 (Disciplina delle cave e delle torbiere)
- > Art. 11 L.P. n. 21/2012 (Disciplina di professioni turistiche)

b. Trentino

Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale (L.P. n. 8/2005)

- > Politiche in materia di sicurezza attraverso la promozione di un sistema integrato di sicurezza; organizzazione e funzioni di polizia locali; svolgimento del servizio da parte dei comuni; collaborazione intercomunale; disciplina dell’accesso ai ruoli e formazione degli operatori di polizia locale; regolamenti adottati dai comuni; competenze della Provincia e funzioni di indirizzo; possibilità di introdurre un corpo di polizia locale provinciale.
- > In aggiunta al compito generale di vigilanza sull’osservanza delle leggi, attribuito alla polizia locale dall’art. 10 della L.P. n. 8/2005, attribuzione di compiti di vigilanza nell’applicazione di singole L.P.

3. Risultato

La competenza delle Province autonome di cui all’art 9, n. 1 Statuto ricomprende, secondo la lettura fornita dalla Corte costituzionale, compiti di polizia amministrativa.

In tale contesto, la definizione di polizia amministrativa contenuta nel D.P.R. n. 616/1977 si applica anche alle Province autonome. I loro compiti vanno mantenuti distinti da quelli che competono alle autorità statali.

Una norma di attuazione (D.P.R. n. 526/1987) prevede inoltre che i compiti di polizia amministrativa, assegnati ai comuni nelle Regioni a statuto ordinario, siano esercitati in Alto Adige e Trentino dal Presidente della Provincia. Allo stesso tempo, al Presidente della Provincia sono state trasferite ulteriori attribuzioni in materia di sicurezza pubblica mediante la stessa norma di attuazione (cfr. art. 20 Statuto).

Inoltre, il Presidente della Provincia adotta, a norma dell’art. 52, comma 2 Statuto “i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni di due o più comuni”.

Entrambe le Province autonome hanno emanato una legge di settore in materia di polizia locale. Inoltre, alla polizia locale è stato demandato in diverse disposizioni il compito di sorvegliare l’applicazione di singole leggi.

II. Diritto dei comuni e degli enti locali

A. Ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (art. 4, n. 3 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Le competenze della Regione comprendono l'ordinamento degli enti locali e dei relativi organi, delle strutture, degli uffici e dei principi fondamentali in materia di personale (art. 65 Statuto; C. cost. 100/1980) nonché del funzionamento interno,¹²⁹ tenendo in considerazione il rapporto tra i gruppi linguistici (art. 61 Statuto; C. cost. n. 155/1985, 233/1994, 289/1987, 261/1995). Inoltre, alla competenza in oggetto va ricondotta la definizione dei limiti territoriali dei comuni (art. 4, n. 3 Statuto in combinato disposto con l'art. 7 Statuto, art. 31 D.P.R. n. 49/1973), ma non delle comunità comprensoriali, in quanto rientranti nella competenza provinciale (art. 7 D.P.R. n. 279/1974). Sussiste invece la competenza dello Stato per gli enti locali, il cui ambito di attività si estende oltre la Regione (art. 64 Statuto).

Art 15 DPR 526/1987: esercizio, da parte dei comuni, delle funzioni amministrative loro conferite con leggi generali dello Stato (in particolare ai sensi del D.P.R. n. 616/1977), qualora non rientrino nelle materie di competenza della Regione o delle Province autonome. In tali materie il trasferimento di funzioni può avvenire soltanto con legge regionale o provinciale.

D.P.R. n. 50/1973 in combinato disposto con il d.lgs. n. 309/2002: esercizio dell'elettorato attivo da parte dei cittadini nel comune di precedente residenza ai sensi dell'art. 25 Statuto.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

L'ordinamento del personale dei comuni non può essere trasferito alle Province autonome, ma deve essere disciplinato dalla Regione (C. cost. 132/2006). La competenza regionale in materia di disciplina dell'ordinamento del pubblico impiego dei dipendenti comunali è stata confermata (C. cost. 100/1980).

Rientra nella competenza della Regione, e non delle Province autonome, anche la disciplina della partecipazione degli enti locali alle società quotate (C. cost. 159/2008). La competenza comprende anche il servizio di tesoreria comunale (C. cost. 1/1988). Lo Stato è competente per la decadenza dei membri degli organi di governo comunali per motivi di ordine pubblico o per i comuni con più di 20.000 abitanti (C. cost. 218/1993, 191/1994).

» Leggi dello Stato di rilevanza

D.P.R. n. 570/1960: Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali; d.lgs. n. 267/2000: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Esercizio della competenza: leggi regionali

Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. n. 2/2018)

> **Oggetto:** Autonomia e funzioni comunali, statuto comunale, simboli esterni dell'autonomia, potestà regolamentare, istituti di partecipazione e procedimento amministrativo, circoscrizioni comunali, forme collaborative intercomunali, servizi pubblici locali, organi di governo (modalità e procedimento di elezione, amministratori, organizzazione), organizzazione e personale (dirigenti e segretari comunali), responsabilità e controlli, disposizioni in materia contabile.

Funzione consultiva del Consiglio dei Comuni (Alto Adige) e del Consiglio delle autonomie locali (Trentino) nei confronti della Regione (L.R. n. 1/2011). Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali (L.R. n. 7/2004).¹³⁰

3. Risultato

Nell'esercizio della propria competenza la Regione ha ampiamente disciplinato la materia mediante il Codice degli enti locali.

B. Comuni e comunità comprensoriali

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Comuni: Ai sensi dell'art. 15, comma 1 D.P.R. n. 526/1987 n.t.v. le funzioni amministrative che le leggi generali dello Stato conferiscono ai comuni si intendono conferite anche ai comuni delle due Province autonome, qualora non rientrino in materie di competenza delle Province autonome stesse (comma 1). Al trasferimento di funzioni amministrative delle Province ai comuni si provvede con L.P. (comma 2).

Comunità comprensoriali: Ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 279/1974, ai fini della valorizzazione delle zone montane le due Province autonome potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunità montane previste dalla l. n. 1102/1971 determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Il Commissario del Governo è autorizzato, in applicazione delle disposizioni statali in materia, ad esercitare il controllo preventivo sulle deliberazioni degli enti locali in materia di acquisti e alienazioni, nonché di appalti e contratti pubblici, senza ledere le competenze provinciali (C. cost. 191/1994). La competenza statale sussiste anche con riferimento alla raccolta di dati sui bilanci di previsione e sui bilanci consultivi delle comunità montane (C. cost. 279/1992).

L'armonizzazione dei bilanci pubblici, stabilita a livello statale con d.lgs. n. 118/2011, si applica anche agli ordinamenti finanziari e di bilancio degli enti territoriali delle Province autonome, compresi i comuni e le comunità comprensoriali (C. cost. 80/2017).

» Leggi dello Stato di rilevanza

D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

» Leggi regionali di rilevanza

L.R. n. 7/2004 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali): Norme in materia di ordinamento dei comuni e di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.¹³¹

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Ordinamento delle comunità comprensoriali (L.P. n. 7/1991)

> **Oggetto:** Natura giuridica; compiti; statuto; organi e regolamenti delle comunità comprensoriali; vigilanza e controllo; personale; norme finanziarie.

¹²⁹ Reggio d'Acì, La Regione 89 s.

¹³⁰ Vedi anche cap. Comuni e comunità comprensoriali.

¹³¹ Vedi anche cap. Ordinamento degli enti locali.

Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni (L.P. n. 4/2010)

> **Oggetto:** Istituzione del Consiglio dei comuni quale organo di consultazione e di collaborazione tra la Provincia e i comuni del territorio; disciplina della composizione, dell'elezione e della nomina dei componenti, dell'organizzazione e del funzionamento, dei casi, in cui è richiesto un parere obbligatorio del Consiglio e delle ulteriori competenze.

Riordino degli enti locali (L.P. n. 18/2017)

> **Oggetto:** Ordinamento delle funzioni e dei servizi svolti dalla Provincia e dai comuni; principi generali sull'autonomia dei comuni; trasferimento di funzioni amministrative e servizi; autonomia finanziaria; forme collaborative intercomunali; potere sostitutivo della Provincia.

b. Trentino

Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali (L.P. n. 7/2005)

> **Oggetto:** Istituzione del Consiglio delle autonomie locali; composizione; designazione e nomina dei componenti; funzionamento; competenze; modalità di definizione delle intese e rapporti con il Consiglio provinciale; risorse finanziarie.

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino (L.P. n. 3/2006)

> **Oggetto:** Esercizio delle funzioni amministrative ed organizzazione dei servizi pubblici; funzioni del Consiglio delle autonomie locali; potestà amministrativa della Provincia e dei comuni; istituzione delle comunità e relativi organi; disciplina della partecipazione negli enti locali; disciplina della finanza locale.

Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti (L.P. n. 21/2007)

> **Oggetto:** Ratifica dell'intesa per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell'alta formazione, dell'istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, interessanti i territori confinanti della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento sottoscritta il 4 luglio 2007 a Recoaro Terme, e relative disposizioni finanziarie.

3. Risultato

La Regione dispone di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni ai sensi dell'art. 4, n. 3 Statuto.

Alle due Province autonome spetta, invece, secondo quanto disposto dall'art. 54, n. 5 Statuto, la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali e sui restanti enti locali, comprese le comunità comprensoriali. La competenza provinciale include la facoltà di sospensione e di scioglimento degli organi dell'ente interessato in base alla legge. In tali casi, e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare, spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, pur restando tali provvedimenti riservati allo Stato allorché dovuti a motivi di ordine pubblico e quando riferiti a comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. In base alla L.R. n. 7/2004, adottata in seguito all'abrogazione dell'art. 130 Cost., il controllo sulla legittimità dei regolamenti comunali non compete più alle Province autonome. Tuttavia, le Province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale (art. 80 Statuto).¹³² Con norma di attuazione è stato inoltre stabilito che le funzioni amministrative che le leggi generali dello Stato conferiscono ai comuni si intendono conferite anche ai comuni delle due Province autonome, qualora non rientrino in materie di competenza delle Province autonome stesse. Il trasferimento di funzioni amministrative in materie di competenza delle Province avviene ai sensi dell'art. 18 Statuto con L.P. In Alto Adige il Presidente della Provincia è inoltre autorizzato a richiedere che siano effettuate ispezioni anagrafiche (art. 26, comma 1 l. n. 118/1972).

¹³² Vedi anche cap. Entrate provinciali proprie e finanza locale.

Entrambe le Province autonome dispongono di L.P. che regolano l'esercizio delle funzioni amministrative da parte dei comuni e, in attuazione della loro autonomia statutaria ed in coerenza con l'art. 123, comma 4 Cost., hanno istituito un Consiglio delle autonomie locali (in Alto Adige: Consiglio dei Comuni) il cui parere deve essere richiesto su progetti di legge e regolamenti aventi per oggetto materie di interesse comunale.

Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 7, comma 1 D.P.R. n. 279/1974 sono stati istituiti sia in Alto Adige che in Trentino, nonostante sussistano alcune differenze in merito al loro numero. Inoltre, in Trentino il Consiglio delle rispettive comunità locali è eletto direttamente dai cittadini residenti nei comuni interessati. In Alto Adige, invece, i consigli comprensoriali sono composti dai sindaci e, a seconda del numero di abitanti del comune, da alcuni consiglieri comunali.

III. Diritto finanziario/tributi

A. Entrate provinciali proprie e finanza locale

1. Definizione ed estensione della materia

» **Statuto di autonomia**

Le disposizioni in materia di finanza della Regione e delle Province autonome si trovano nel Titolo VI dello Statuto (artt. 69–86 Statuto n.t.v.). Esse prevedono, da un lato, la totale o parziale devoluzione del gettito di determinate entrate ed imposte erariali alle Province autonome, dall'altro la possibilità per le Province autonome di istituire autonomamente determinati tributi, tra cui l'imposta di soggiorno e la tassa automobilistica. Inoltre, viene limitata la facoltà di indebitamento delle Province autonome (art. 74 Statuto n.t.v). Le Province dispongono poi di competenza legislativa in materia di finanza locale (art. 80, comma 1 Statuto). Gli artt. 84–85 Statuto contengono infine disposizioni in materia di bilancio.

» **Norme di attuazione**

Ai sensi dell'art. 8-bis D.P.R. n. 687/1973 le entrate di natura tributaria dell'opera universitaria dell'Università degli Studi di Trento sono attribuite alla Provincia.

In base all'art. 2 d.lgs. n. 268/1992 "la devoluzione alla regione Trentino-Alto Adige delle quote del gettito delle entrate tributarie di cui all'art. 69 dello statuto è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate nelle casse dello Stato nel territorio della regione".

Le Province autonome possono "istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da leggi dello Stato" (art. 3, comma 1 d.lgs. n. 268/1992). Inoltre, le Province autonome possono "istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano" ai sensi dell'art. 3, comma 1 d.lgs. n. 268/1992. L'art. 8 d.lgs. n. 268/1992 disciplina le modalità di versamento alla Regione ed alle Province autonome di quanto loro spettante.

» **Giurisprudenza della Corte costituzionale**

La riserva esclusiva statale del gettito derivante dal rimpatrio di capitali dall'estero non viola la compartecipazione al gettito fiscale delle Province autonome di cui all'art. 75-bis, comma 3-bis Statuto, in quanto si tratta di nuove entrate tributarie, di carattere non continuativo (C. cost. 182/2010).

Con riferimento all'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (c.d. superbollo), applicabile a determinati veicoli con potenza pari o superiore a 185 kW, la Corte ha, tuttavia, precisato che non sussistono i requisiti per l'applicazione della riserva esclusiva erariale di cui all'art. 9 d.lgs. n. 26/1992 (ora art. 75-bis, comma 3-bis Statuto n.t.v.) e che, di conseguenza, spetta alle Province autonome la quota dei nove decimi del gettito derivante da tale tributo (C. cost. 142/2012).

In relazione alla tassa automobilistica la Corte costituzionale ha precisato che si tratta di un tributo proprio autonomo in senso stretto delle Province autonome e che l'introduzione di eventuali agevolazioni rientra nelle competenze provinciali (C. cost. 118/2017 e 107/2021).

» Leggi dello Stato di rilevanza

- > DPR n. 39/1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).
- > G n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).
- > D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale): in particolare l'obbligo, per tutte le pubbliche amministrazioni, di aderire alla piattaforma dei pagamenti dello Stato.
- > L n. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).
- > D.lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale): Introduzione dell'Imposta municipale immobiliare a livello statale.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Disposizioni in materia di finanza locale (L.P. n. 6/1992)

- > **Oggetto:** Autonomia gestionale e rappresentanza dei comuni; disciplina degli interventi finanziari a favore dei comuni da parte della Provincia; disciplina delle misure di finanziamento; ricorso all'indebitamento da parte dei comuni.

Istituzione del tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (L.P. n. 3/1997)

- > **Oggetto:** Istituzione del tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; criteri di applicazione; base imponibile e determinazione dell'ammontare del tributo; versamento e dichiarazione.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate (L.P. n. 9/1998)

- > **Oggetto:** Istituzione e disciplina delle seguenti entrate tributarie: tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, tassa automobilistica provinciale, imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA); esenzione della Provincia autonoma dal pagamento dei tributi propri.

Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU), nell'ambito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e disposizioni sul catasto (L.P. n. 8/2012)

- > **Oggetto:** Potestà regolamentare del comune in materia di imposta municipale propria e di tributo comunale sui tributi e servizi – TARES; raccordo finanziario; recepimento di normativa statale.

Finanziamento in materia di turismo (L.P. n. 9/2012)

- > **Oggetto:** Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno; possibilità di introduzione di un'imposta provinciale sul turismo.

Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI) (L.P. n. 3/2014)

- > **Oggetto:** Istituzione dell'imposta municipale immobiliare; potestà regolamentare e deliberazioni dei comuni; oggetto del tributo (possesso di beni immobili siti nel territorio del comune quale presupposto impositivo);

definizione dei soggetti attivi e passivi d'imposta; base imponibile; determinazione dell'aliquota; detrazione per l'abitazione principale; esenzioni; riscossione del tributo.

b. Trentino

Norme in materia di finanza locale (L.P. n. 36/1993)

- > **Oggetto:** Autonomia finanziaria dei comuni; principio dell'autonomia e compartecipazione dei comuni alle risorse della Provincia; gestione e finanziamento dei servizi comunali; sostegno degli investimenti; disposizioni organizzative; trasferimenti.

Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale (L.P. n. 1/1997)

- > **Oggetto:** Istituzione e disciplina della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario; disciplina della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art 38 – Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale (L.P. n. 10/1997)

- > **Oggetto:** Istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi; criteri di applicazione; base imponibile e determinazione dell'ammontare del tributo; versamento.

Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998 (L.P. n. 10/1998)

- > **Oggetto:** Istituzione della tassa automobilistica provinciale e dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA).

Capo I, Sezione I – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015) (L.P. n. 14/2014)

- > **Oggetto:** Istituzione dell'imposta immobiliare semplice (IMIS); presupposto d'imposta (possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali, sugli immobili di ogni tipo che costituiscono presupposto dell'imposta) e periodo d'imposta; definizione dei soggetti attivi e passivi d'imposta; definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati e per le aree edificabili; esclusioni, esenzioni e riduzioni; poteri regolamentari e deliberativi dei comuni; riscossione del tributo; accertamento e rimborso; disposizioni statali disapplicate e disposizioni applicabili.

Art 15 – Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici (L.P. n. 8/2020)

- > **Oggetto:** Istituzione dell'imposta provinciale di soggiorno; definizione della misura minima e massima del tributo; soggetti tenuti al pagamento dell'imposta.

3. Risultato

La maggior parte delle entrate provinciali deriva dai trasferimenti erariali, mentre i tributi propri costituiscono circa una quota pari al 5-10 per cento delle entrate della Provincia. Le restanti entrate derivano dai trasferimenti correnti nonché da ulteriori fonti di entrate di misura minore, tra cui, in particolare, le entrate extratributarie.

> Le Province autonome dispongono delle seguenti entrate tributarie proprie, previste dallo Statuto:

Le Province autonome hanno, ai sensi dell'art. 73, comma 1 Statuto n.t.v. "facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza".

Al contempo, le tasse automobilistiche istituite con L.P. costituiscono tributi propri (art. 73, comma 1 Statuto n.t.v.).

La Corte costituzionale ha precisato che si tratta di tributi propri in senso stretto (C. cost. 118/2017 e 107/2021).

> Ai sensi dell'art. 72 Statuto "le Province autonome possono stabilire imposte e tasse sul turismo".

Inoltre, le Province autonome hanno "competenza legislativa in materia di finanza locale" (art. 80, comma 1 Statuto n.t.v.) e, nelle materie di competenza, "possono istituire nuovi tributi locali" (art. 80, comma 2 Statuto n.t.v.). Ai sensi dell'art. 80, comma 2 Statuto n.t.v. la L.P. disciplina "i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale".

Le Province autonome possono quindi, “relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, [...] in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale” (art. 73, comma 1/bis Statuto).

Secondo quanto disposto dall’art. 75-bis, comma 3-bis Statuto n.t.v. “il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall’istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile”.

Una limitazione della competenza provinciale nel campo della riscossione delle entrate deriva, a partire dal 2021, dall’obbligo di adesione per tutte le pubbliche amministrazioni italiane, tra cui le Province autonome ed i rispettivi enti locali, alla piattaforma nazionale dei pagamenti pagoPA (art. 5, comma 2 d.lgs. n. 82/2005).

Entrambe le Province autonome hanno istituito con L.P. la tassa automobilistica provinciale, l’imposta provinciale di trascrizione (IPT), la tassa provinciale per il diritto allo studio, il tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, l’imposta sul turismo e l’imposta municipale sugli immobili nonché fondato società partecipate (Alto Adige Riscossioni Spa e Trentino Riscossioni Spa) incaricate della riscossione spontanea e coattiva di determinate entrate.

B. Contabilità e bilancio

1. Definizione ed estensione della materia

» **Norme di attuazione**

Ai sensi del d.lgs. n. 268/1992 spetta alle due Province autonome emanare norme in materia di bilanci e rendiconti delle province medesime e degli enti da esse dipendenti (art. 16).

» **Giurisprudenza della Corte costituzionale**

La questione di legittimità costituzionale relativa a disposizioni di bilancio presentata dalla Corte dei conti è ammissibile (C. cost. 244/1995).

Il principio contenuto nell’art. 119, comma 6 Cost. in seguito alla riforma costituzionale del 2001, secondo cui le Regioni e le Province possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, trova applicazione anche alle Province autonome, in quanto, secondo la Corte costituzionale, il conseguente obiettivo di equilibrio di bilancio è vincolante sia per le Regioni a statuto ordinario, sia per quelle a statuto speciale e per le Province autonome (C. cost. 425/2004).

Le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei bilanci non si applicano direttamente alle Province autonome con riferimento all’art. 2 d.lgs. n. 266/1992 (C. cost. 178/2012).

» **Leggi dello Stato di rilevanza**

D.lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi).

L. n. 243/2012 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Servizi di tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano (L.P. n. 17/1976)

> **Oggetto:** Affidamento del servizio di tesoreria a un istituto di credito; condizioni e modalità esecutive per lo svolgimento del servizio di tesoreria; conto del tesoriere.

Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano (L.P. n. 1/2002)

> **Oggetto:** Disciplina del bilancio provinciale e della contabilità della Provincia; obbligo di indicare l’ammontare e la copertura finanziaria in L.P. che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate; termini per le procedure di spesa; bilancio finanziario gestionale; documento di economia e finanza provinciale; concorso al riequilibrio della finanza pubblica; misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici; legge di stabilità provinciale e legge collegata; variazione del bilancio; garanzie; anticipazioni di cassa; gestione delle entrate (accertamento, riscossione); versamento e rendicontazione amministrativa delle entrate; riscossione coattiva; Alto Adige Riscossioni Spa; gestione delle spese (stadi della spesa); servizi economici; rendiconto generale; collegio dei revisori dei conti.

b. Trentino

Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali (L.P. n. 4/1975)

> **Oggetto:** Affidamento del servizio di tesoreria ad un istituto di credito; condizioni e modalità esecutive per lo svolgimento del servizio di tesoreria; vigilanza.

Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento (L.P. n. 7/1979)

> **Oggetto:** Disposizioni in materia di bilancio e di contabilità della Provincia; obbligo di indicare l’ammontare e la copertura finanziaria in L.P. che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate; finanziamento di enti, soggetti ed organismi; bilancio annuale di previsione; legge di stabilità provinciale e legge collegata; garanzie prestate della Provincia; semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili mediante utilizzo di sistemi informatici; gestione delle entrate (accertamento); riscossione coattiva; gestione delle spese (stadi della spesa); modalità di effettuazione dei pagamenti; rendiconto generale della Provincia; agenzie ed enti strumentali della Provincia; collegio dei revisori dei conti.

3. Risultato

Pur non attribuendo lo Statuto una competenza espressa in materia di contabilità alle Province autonome, in dottrina si fa riferimento alla competenza legislativa primaria di cui all’art. 8, n. 1 dello Statuto.¹³³ In ogni caso, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 268/1992, le due Province autonome possono emanare norme in materia di bilanci e rendiconti delle province medesime e degli enti da esse dipendenti.

Con la riforma costituzionale del 2001 è stata istituita la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3 Cost.). Fatta salva tale materia, le Province autonome “provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale” ai sensi dell’art. 79, comma 3 Statuto (come modificato dall’art. 1, comma 407 l. n. 190/2014) e “vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti [...] e comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti”. Inoltre, le Province autonome si obbligano, secondo quanto disposto dall’art. 79, comma 4-octies Statuto n.t.v., “a recepire con propria legge [...] mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” previste dalla normativa-quadro dello Stato per il coordinamento della finanza pubblica (d.lgs. n. 118/2011), “in modo da consentire l’operatività e l’applicazione delle predette disposizioni”.

Rilevante per l’esercizio della competenza provinciale è inoltre il principio del pareggio di bilancio introdotto con l.cost. n. 1/2012. L’art. 79, comma 4-quater (come modificato dall’art. 1, comma 407 l. n. 190/2014) dispone quindi che le Province autonome conseguono il pareggio di bilancio a decorrere dall’anno 2016, rinviando alla relativa legge dello Stato (l. n. 243/2012).

¹³³ Reggio d’Aci, La Regione 459 e Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten. Entwicklung und Veränderungen der Südtiroler Autonomie seit der Streitbeilegungserklärung 1992 (2015) 116.

Entrambe le Province autonome hanno disciplinato con L.P. l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale nonché emanato disposizioni in materia di contabilità e bilancio. Esse prevedono, in particolare, l'obbligo di indicare l'ammontare e la copertura finanziaria in L.P. che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate, disciplinano la legge di stabilità provinciale e la legge collegata, contengono disposizioni in materia di gestione delle entrate e delle spese, di rendicontazione e di servizi economici e prevedono l'istituzione di collegi dei revisori dei conti.

IV. Cultura

A. Toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano (art. 8, n. 2 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

> Nessuna.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Alla Regione compete in via esclusiva la denominazione dei Comuni, mentre la relativa competenza con riferimento ai restanti toponimi, ivi incluse le frazioni, appartiene alle Province autonome (C. cost. 28/1964). L'obbligo di bilinguità di cui all'art. 8, n. 2 Statuto comporta che un toponimo debba essere indicato sia in lingua italiana, sia nella lingua minoritaria (C. cost. 210/2018).

» Leggi dello Stato di rilevanza

R.D. n. 800/1923: Introduzione di toponimi ed autorizzazione del Ministero dell'interno a modificare e pubblicare i relativi elenchi (avvenuto in seguito con D.M. del 10/7/1940).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

> Nessuna.

b. Trentino

Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario (L.P. n. 2/1980)

> **Oggetto:** Introduzione del "Dizionario toponomastico trentino" per finalità di tutela culturale.

Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali (L.P. n. 6/2008)

> **Oggetto:** Utilizzo dei toponimi delle minoranze linguistiche mochena, cimbra e ladina.

3. Risultato

Ai sensi dell'art. 8, n. 2 Statuto le due Province autonome dispongono di competenza primaria in materia di toponomastica. La principale difficoltà interpretativa concerne l'eventuale obbligo di binomismo come conseguenza dell'"obbligo di bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano" previsto dallo Statuto.

Il Consiglio provinciale altoatesino ha finora adottato un'unica L.P. ai sensi dell'art. 8, n. 2 Statuto, nel frattempo abrogata in seguito all'impugnazione della stessa dinanzi alla Corte costituzionale. Il Trentino ha invece disciplinato con L.P. l'istituzione di un dizionario dei toponimi e l'utilizzo dei toponimi delle minoranze linguistiche.

B. Tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (art. 8, n. 3 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con il D.P.R. 690/1973 ed il d.lgs. n. 506/1998 sono state trasferite alle due Province autonome le attribuzioni statali in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare. Per la definizione della materia l'art. 2, comma 1 D.P.R. n. 690/1983 rimanda alla l. n. 1089/1939 (ora d.lgs. n. 42/2004).

Il trasferimento riguarda, per il Trentino, anche gli archivi e i documenti della provincia (art. 2, comma 2 D.P.R. 690/1973 n.t.v.). Gli archivi privati rimangono ricompresi nella competenza dello Stato, la loro individuazione spetta, tuttavia, ad una commissione paritaria composta da tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della Provincia (art. 2, comma 3 D.P.R. n.t.v.). "Ove si tratti di immobili destinati a servizi pubblici di competenza statale, i provvedimenti relativi di competenza delle province, che dovessero incidere sulla destinazione in atto, saranno adottati d'intesa con la amministrazione statale competente" (art. 4, comma 2 D.P.R. n. 690/1973). Le due Province sono quindi competenti per l'importazione e l'esportazione temporanea di beni culturali; sussiste tuttavia un obbligo di comunicazione preventiva al Ministero dei beni culturali (art. 7, comma 1 D.P.R. n. 690/1973 n.t.v.).

Il d.lgs. n. 488/1998, sostitutivo del D.P.R. n. 48/1973, elenca i beni di interesse nazionale e, di conseguenza, sottratti alla competenza provinciale. Si tratta del Doss Trento (Provincia autonoma di Trento) nonché del Monumento alla Vittoria di Bolzano e del Monumento all'Alpino di Brunico (Provincia autonoma di Bolzano).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

La clausola di salvaguardia introdotta nell'ambito dell'istituzione del Ministero per i beni culturali e l'ambiente, secondo cui sono fatte salve le competenze delle due Province autonome, è costituzionalmente legittima (C. cost. 169/1976).

La competenza provinciale in materia di disciplina del diritto di prelazione della Provincia in caso di successione su immobili assoggettati al vincolo di bene culturale è stata confermata (C. cost. 405/2006). È invece incostituzionale una disposizione principale che limiti il diritto di prelazione in caso di leasing (C. cost. 221/2007).

» Leggi dello Stato di rilevanza

> G n. 118/1972: Ripartizione tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano del materiale dell'Archivio di Stato di Bolzano.

> D.lgs. n. 42/2004: Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali (L.P. n. 26/1975)

> **Oggetto:** Applicazione sussidiaria delle disposizioni statali in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni del patrimonio storico, artistico ed etnografico; istituzione della Consulta Beni culturali; disciplina dell'introduzione del vincolo di bene culturale; individuazione dei beni culturali protetti con decreto della/ del Soprintendente.

Ordinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige (L.P. n. 17/1985)

> **Oggetto:** Disciplina della materia degli archivi in Alto Adige; individuazione dei compiti dell'ufficio provinciale competente; consultazione dei documenti e degli archivi; istituzione dell'archivio provinciale; vigilanza.

b. Trentino

Nuove disposizioni in materia di beni culturali (L.P. n. 1/2003)

- > **Oggetto:** Applicazione sussidiaria delle leggi e dei regolamenti dello Stato per i beni culturali, che rientrano nella competenza della Provincia autonoma di Trento; istituzione del comitato provinciale dei beni culturali; disciplina della procedura espropriativa; funzioni dell'archivio provinciale istituito con L.P. n. 11/1992; versamento dei documenti nell'archivio provinciale e consultazione dello stesso; finanziamenti in materia di archivi.

3. Risultato

In forza della norma di attuazione contenuta nel D.P.R. n. 296/1973 alle Province autonome compete l'ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare. Vi fanno eccezione soltanto il Doss Trento in Trentino ed il Monumento alla Vittoria di Bolzano ed il Monumento all'Alpino di Brunico in Alto Adige. L'intesa con lo Stato è richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 2 D.P.R. n. 690/1973 con riferimento agli immobili destinati a servizi pubblici di competenza statale.

La Provincia autonoma di Bolzano ha istituito la Soprintendenza per i beni culturali nel 1975. La relativa L.P. prevede che l'identificazione dei beni culturali protetti avvenga con decreto della/del Soprintendente. Nel 1985 è stato istituito l'archivio provinciale dell'Alto Adige. La Provincia autonoma di Trento dispone di una legge in materia di beni culturali, che disciplina altresì la procedura espropriativa. Entrambe le Province autonome prevedono l'applicazione, in via sussidiaria, delle relative norme dello Stato.

C. Usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive (art. 8, n. 4 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Il D.P.R. n. 691/1973 contiene le relative norme di attuazione. L'art. 1 prevede il trasferimento delle attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale alle Province autonome. L'art. 2, comma 1 prevede invece il medesimo trasferimento in relazione alle attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali. Per istituzioni culturali di carattere provinciale ai sensi dell'art. 8, n. 4 si intendono quelle istituite con L.P. (art. 4, comma 1).

Nel settore della radiotelevisione l'art. 7, comma 1 prevede il trasferimento delle attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato, alla Provincia autonoma di Bolzano. Il trasferimento in questione si estende anche alle funzioni amministrative (art. 7, comma 2). È fatto divieto alla Provincia autonoma di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate ad effettuare trasmissioni di programmi propri (art. 7, comma 3). La Provincia autonoma di Bolzano è tuttavia autorizzata ai sensi dell'art. 10, comma 1, a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina. La Provincia è stata quindi autorizzata ad acquisire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 691/1973 gli impianti privati esistenti sul proprio territorio (art. 10, comma 4).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

La legislazione provinciale non può interferire nel campo dell'ordine pubblico, di competenza dello Stato (C. cost. 26/1976). Le Province autonome sono invece responsabili del rilascio delle c.d. dichiarazioni di nulla osta, necessarie per l'autorizzazione delle attività artistiche (C. cost. 450/1988).

Il trasferimento dei beni mobili del dismesso "Centro nazionale per i sussidi audiovisivi" provinciale al Ministero della Pubblica Istruzione e non alle Province autonome fu costituzionalmente legittimo (C. cost. 741/1988).

La Provincia autonoma di Bolzano non dispone del potere di stabilire le linee guida per i programmi televisivi informativi; tale competenza rimane riservata agli organi statali competenti (C. cost. 206/1985). Anche l'assegnazione delle frequenze rappresenta un compito dello Stato (C. cost. 206/1985). Una forma "debole" di intesa è sufficiente per determinare le ubicazioni degli impianti di trasmissione (C. cost. 21/1991).

La concessione di sovvenzioni da parte della Provincia autonoma alle radio locali per una serie di spese, tra cui i costi per l'acquisizione di notizie di agenzia in lingua tedesca e ladina, è costituzionalmente legittima (C. cost. 29/1996). È invece illegittimo l'obbligo di disporre di una sede legale e di una redazione operativa principale in Alto Adige, nonché l'obbligo di effettuare la registrazione presso il Tribunale provinciale di Bolzano per ottenere contributi provinciali (C. cost. 190/2014).

» Leggi dello Stato di rilevanza

- > L n. 103/1975: Istituzione dell'obbligo della società concessionaria dei servizi radiotelevisivi di sistemare le reti trasmettenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti e di effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano (art. 19); sottoscrizione di una relativa convenzione con le competenti amministrazioni dello Stato.
- > D.P.R. n. 860/1975 (Convenzione ai sensi dell'art. 20 l. n. 103/1975): definizione delle ore annuali di trasmissioni televisive in lingua tedesca (550), delle ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca (4090) e delle ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina (150).
- > Art 17, comma 3-ter l. n. 112/2004 n.t.v.: previsione della convenzione tra Provincia autonoma di Bolzano e RAI a livello normativo.
- > D.lgs. n. 177/2015: Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
- > D.P.C.M. del 4.10.2013: Assunzione dei costi per la redazione in lingua tedesca e ladina della RAI da parte della Provincia.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Istituzione della RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della provincia di Bolzano) – Diffusione e ricezione di programmi radiotelevisivi provenienti dal mondo culturale di lingua tedesca e ladina (L.P. n. 16/1975)

- > **Oggetto:** Istituzione della RAS e definizione dei relativi compiti (in primo luogo la realizzazione di una rete idonea a consentire la ricezione contemporanea nel territorio della Provincia delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina) ed organi.

Istituzioni di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana (L.P. n. 25/1977)

- > **Oggetto:** Istituti per l'educazione musicale.

Norme sulle comunicazioni e providenze in materia di radiodiffusione (L.P. n. 6/2002)

- > **Oggetto:** Istituzione del Comitato provinciale per le comunicazioni; disciplina delle infrastrutture.

Legge provinciale per le attività culturali (L.P. n. 9/2015)

- > **Oggetto:** Finalità e disposizioni di principio; concessione di vantaggi economici e sovvenzioni; istituzione delle consulte culturali; partecipazione a enti culturali.

b. Trentino

Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni (L.P. n. 19/2005)

- > **Oggetto:** Istituzione del Comitato provinciale per le comunicazioni; funzioni; attività e composizione del comitato.

Disciplina delle attività culturali (L.P. n. 15/2007)

> **Oggetto:** Principi e finalità; definizione degli strumenti di programmazione delle attività culturali della Provincia; linee guida per le politiche culturali della Provincia; istituzione della Conferenza provinciale per la cultura; soggetti; definizione di attività culturali di rilievo provinciale; agevolazioni e misure di sostegno per determinati settori culturali; scuole musicali; musei provinciali.

3. Risultato

La competenza legislativa primaria provinciale di cui all'art. 8, n. 4 Statuto ricomprende tre settori diversi: usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali; i mezzi radiotelevisivi,¹³⁴ limitatamente alla Provincia autonoma di Bolzano. La relativa norma di attuazione è stata emanata con D.P.R. n. 691/1973, con cui furono trasferite alle Province autonome le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale (art. 1) nonché in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali (art. 2). Alla Provincia di Bolzano sono, inoltre, state trasferite le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato (art. 7). Ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. n. 3/2001 entrambe le Province autonome dispongono, in aggiunta, di una competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione.

La Provincia autonoma di Bolzano ha istituito nel 1975 la RAS. Con L.P. sono stati disciplinati diversi settori attinenti alla materia in oggetto (tra cui l'istituzione delle biblioteche provinciali "Claudia Augusta" e "Friedrich Teßmann"). Entrambe le Province autonome dispongono di una disciplina delle attività culturali ed hanno istituito con L.P. un comitato provinciale per le telecomunicazioni.

V. Diritto scolastico

A. Scuola materna (art. 8, n. 26 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Alto Adige: Con D.P.R. n. 89/1983 le attribuzioni esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale sono state trasferite alla Provincia autonoma (art. 1, comma 1). Dal 1996 la Provincia è inoltre competente per lo stato giuridico ed economico del personale insegnante (art. 1, comma 2). Il DPR n. 89/1983 prescrive inoltre l'uso della lingua italiana e la lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia nelle località ladine (art. 7, comma 3 n.t.v.).

Trentino: Con D.P.R. n. 405/1988 sono state trasferite alla Provincia autonoma le attribuzioni dello Stato esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, in analogia alle preesistenti disposizioni per la Provincia autonoma di Bolzano di cui al D.P.R. n. 89/1983.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Secondo la Corte costituzionale, requisiti formativi del personale delle scuole materne non rientrano nella competenza primaria di cui all'art. 8, n. 26 Statuto, bensì sono riconducibili alla competenza statale in materia di formazione universitaria (C. cost. 191/1991).

» Leggi dello Stato di rilevanza

D.P.R. n. 417/1974: Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.¹³⁵

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Titolo I Capo V – Ordinamento delle scuole materne – Scuole per l'infanzia (L.P. n. 36/1976)

> **Oggetto:** Vigilanza; amministrazione ed organi collegiali nelle scuole materne; istituzione di un consiglio di circolo per ogni circolo didattico di scuola materna; collegio delle insegnanti di scuola materna; comitato della scuola materna; norme comuni per gli organi collegiali; organi collegiali presso le scuole materne private (in particolare istituzione di un comitato della scuola materna presso ogni scuola materna comunque finanziata dalla Provincia).

Capi I e II – Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (L.P. n. 5/2008)

> **Oggetto:** Definizione degli obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; durata dell'anno scolastico nelle scuole dell'infanzia; sistema scolastico provinciale; finalità della scuola dell'infanzia; programmazione dell'attività educativa; autonomia; piano di distribuzione territoriale dei circoli di scuola dell'infanzia ed istituzione delle scuole dell'infanzia; gestione delle scuole dell'infanzia; organi; finanziamento; orario annuale; iscrizione.

Artt. 11/bis e 11/ter – Ordinamento del personale della Provincia (L.P. n. 6/2015)

> **Oggetto:** Disposizioni per il personale delle scuole dell'infanzia; requisiti per l'ammissione presso la Provincia; profilo professionale "collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica"; graduatoria; titoli di studio o professionali idonei.

b. Trentino

Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento (L.P. n. 13/1977)

> **Oggetto:** Istituzione delle scuole dell'infanzia da parte della Provincia; obiettivi e finalità; definizione degli orientamenti dell'attività educativa con decreto del Presidente della Provincia; frequenza; personale docente; interventi per i bambini handicappati; priorità nelle iscrizioni; circoli di coordinamento; comitati di gestione e relative funzioni; vigilanza; personale della Provincia; compiti degli insegnanti e reclutamento del personale; scuole equiparate; finanziamenti della Provincia; attività di programmazione; piano annuale; trasferimento del personale dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine.

Norme in materia di insegnanti supplementari delle scuole dell'infanzia (L.P. n. 27/1993)

> **Oggetto:** Assegnazione di personale; precedenza nelle assunzioni; disposizioni per assicurare la continuità educativa; disposizioni per le scuole equiparate dell'infanzia.

Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (L.P. n. 4/2002)

> **Oggetto:** Riconoscimento dei diritti dei bambini; sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, nidi d'infanzia nei luoghi di lavoro, nido d'infanzia – servizio Tagesmutter); compiti dei

¹³⁴ Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten 191 e Reggio d'Acì, La Regione 113.

¹³⁵ Cfr. Cap. Istruzione.

singoli componenti; estensione dei servizi socio-educativi; attività di programmazione a livello provinciale; interventi finanziari della Provincia.

3. Risultato

L'esercizio della competenza legislativa primaria di cui all'art. 8, n. 27 Statuto deve avvenire nel rispetto della potestà esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m Cost.) e delle norme generali sull'istruzione (art. 117, comma 2, lett. n Cost), qualora le relative norme dello Stato rappresentino limiti alle competenze statutarie delle Province autonome. In Alto Adige deve altresì essere rispettato l'art. 19 ai fini della garanzia dell'insegnamento nella madrelingua.

Con D.P.R. n. 89/1983 (Alto Adige) e D.P.R. n. 405/1988 (Trentino) alle due Province autonome sono state trasferite ampie funzioni amministrative.

Le due Province hanno emanato L.P. in materia di scuole materne che ne disciplinano l'ordinamento (tra cui l'ordinamento giuridico, le finalità formative, le forme di partecipazione, gli organi, le funzioni, le scuole parificate ed il finanziamento) e lo stato giuridico del relativo personale.

B. Assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa (art. 8, n. 27 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con D.P.R. n. 687/1973 sono state trasferite alle due Province autonome le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato (art. 1, comma 1), così come le attribuzioni in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici (art. 2, comma 1).

Con D.P.R. n. 575/1988 è stata attribuita alle due Province autonome la potestà di emanare norme legislative per i servizi relativi alla materia dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, sia pure in forma di competenza secondaria. A tal fine le Province autonome possono ai sensi dell'art. 1, comma 3, in sostituzione totale o parziale delle borse di studio, provvedere ai servizi di assistenza in favore degli studenti iscritti ad istituzioni universitarie funzionanti nel territorio nazionale o nei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, mediante la stipula di apposite convenzioni con organismi competenti o con soggetti idonei.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Alle Province autonome compete l'organizzazione di concorsi per l'assegnazione di posti di studio gratuiti presso i convitti (C. cost. 797/1988) così come l'organizzazione del trasporto scolastico (C. cost. 30/1998).

Lo Stato può invece definire standard omogenei in materia di assistenza scolastica, qualora siano necessari a causa di circostanze eccezionali o qualora si tratti di mere prestazioni aggiuntive (C. cost. 36/1992).

Le disposizioni statali che dispongono l'impiego di risorse finanziarie aggiuntive in materia di assistenza scolastica non possono prevedere l'esclusione delle Province autonome; tali risorse devono essere messe a disposizione delle Province così come delle altre Regioni (C. cost. 419/2001).

Il vincolo di residenza minima quinquennale ininterrotta per l'accesso, da parte di cittadini non UE, alle misure in materia di assistenza scolastica e universitaria viola il principio di uguaglianza e l'art. 34 Cost. (C. cost. 2/2013).

» Leggi dello Stato di rilevanza

Art 42 DPR n. 616/1977: Definizione della materia "assistenza scolastica" come "tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi".

L. n. 390/1991 (Norme sul diritto agli studi universitari): in particolare uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, da parte delle Regioni (art. 21).

D.lgs. n. 68/2012 (Normativa di principio in materia di diritto allo studio): definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio; strutture residenziali e collegi universitari legalmente riconosciuti; clausola di salvaguardia a favore delle Province autonome.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio (L.P. n. 7/1974)

> **Oggetto:** Disciplina delle prestazioni in materia di diritto allo studio promosse dalla Provincia; borse di studio.

Diritto allo studio universitario (L.P. n. 9/2004)

> **Oggetto:** Disciplina delle misure finalizzate alla promozione del diritto allo studio universitario; definizione degli aventi diritto.

b. Trentino

Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (L.P. n. 9/1991)

> **Oggetto:** Disciplina delle misure finalizzate alla promozione del diritto allo studio; definizione dei destinatari (limitazione all'Università degli Studi di Trento ed agli istituti universitari o superiori con sede in Trentino); disciplina dell'opera universitaria di Trento.

Titolo V – Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino (L.P. n. 5/2006)

> **Oggetto:** Disciplina degli interventi della Provincia per l'esercizio del diritto allo studio; destinatari degli interventi.

3. Risultato

Ai sensi dell'art. 8, n. 27 Statuto, le due Province autonome hanno competenza primaria di assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui hanno competenza. Avendo tali interventi carattere accessorio rispetto alle competenze legislative, l'assistenza universitaria è da ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 8, n. 27 Statuto.¹³⁶ Tuttavia, in base all'art. 113 Statuto restano ferme le disposizioni contenute nella L.P. di Bolzano n. 1/1958 concernenti l'assistenza a studenti universitari; di conseguenza, alla Provincia autonoma di Bolzano era stata, di fatto, riconosciuta altresì la possibilità di disciplinare l'assistenza universitaria.¹³⁷ Con norma di attuazione (D.P.R. n. 296/1973) alle due Province sono state riconosciute ampie funzioni in materia di assistenza scolastica, ivi inclusa l'assistenza universitaria, seppure sotto forma di competenza legislativa secondaria.

L'esercizio della competenza in oggetto deve avvenire nel rispetto dell'art. 34 Cost., secondo il quale la scuola è aperta a tutti (comma 1), l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (comma 2), i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (comma 3) e

¹³⁶ Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten 456.

¹³⁷ Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten 456.

la Repubblica rende effettivo tale diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (comma 4). Rileva, in tale contesto, anche la potestà esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m Cost.) e di norme generali sull'istruzione (art. 117, comma 3, lett. n Cost).

Entrambe le Province autonome hanno disciplinato l'assistenza scolastica ed universitaria con L.P. e previsto una serie di interventi a favore del diritto allo studio, tra cui l'istituzione di borse di studio.

C. Edilizia scolastica (art. 8, n. 28 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» **Norme di attuazione**

Con D.P.R. n. 687/1973 sono state trasferite alle due Province autonome le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica (art. 5, comma 1). Qualora lo Stato intervenga con propri fondi i relativi programmi saranno formulati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con ciascuna Provincia, alla quale vengono assegnati i fondi per la loro realizzazione. Tali piani sono quelli ai quali la legge dello Stato attribuisce espressamente carattere di straordinarietà (art. 5, comma 3). Il trasferimento dei beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica è avvenuto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g D.P.R. n. 115/1973.

Con il d.lgs. n. 245/2006 sono state trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative relative alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), ai conservatori di musica e agli istituti musicali pareggiati con sede nel territorio provinciale.

» **Giurisprudenza della Corte costituzionale**

I mezzi finanziari dello Stato in materia di edilizia scolastica non possono essere trasferiti direttamente ai comuni anziché alle Province autonome. Inoltre, il potere di direzione e coordinamento esercitato dal Ministero per la pubblica istruzione ed il controllo sostitutivo statale esercitato dal Commissario del governo sono costituzionalmente illegittimi nella materia in oggetto (C. cost. 381/1996).

» **Leggi dello Stato di rilevanza**

- > Art. 4 G n. 412/1975 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento): i principi fondamentali in materia di esecuzione delle opere di edilizia scolastica si applicano, ai sensi del comma 1, anche alle Province autonome.
- > Art. 47 l. n. 590/1982: trasferimento delle funzioni amministrative in materia di edilizia universitaria concernente l'Università degli Studi di Trento alla Provincia autonoma di Trento.
- > Art. 17, comma 121 l. n. 127/1997: Trasferimento delle competenze legislative in materia di edilizia universitaria alla Provincia autonoma di Bolzano.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Nuove norme in materia di patrimonio scolastico (L.P. n. 37/1992)

> **Oggetto:** Definizione delle funzioni dei comuni e della Provincia autonoma; scuole di musica della Provincia; disposizioni in materia di uso degli edifici scolastici per attività scolastiche ed extrascolastiche; manutenzione degli edifici scolastici; acquisto di beni mobili per le scuole; incentivazione dell'assistenza scolastica e convittuale; destinazione degli edifici; gestione dei servizi; trasferimento di beni patrimoniali.

b. Trentino

Norme in materia di edilizia universitaria (L.P. n. 13/1984)

> **Oggetto:** Disciplina dell'edilizia universitaria relativa all'Università degli Studi di Trento; tipologie di immobili; scelta degli immobili; espropriazioni; esecuzione dei lavori; programmi di finanziamento; erogazione dei fondi; utilizzazione di beni della Provincia; autorizzazioni di spesa.

Titolo VI, Capo II, Sezione II – Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino (L.P. n. 5/2006)

> **Oggetto:** Disciplina degli interventi di edilizia scolastica; finalità; funzioni della Provincia e dei comuni; tipologia degli interventi; vincolo di destinazione; utilizzazione delle strutture in orario extrascolastico; servizi gestionali.

3. Risultato

Ai sensi dell'art. 8, n. 28 Statuto le Province autonome dispongono di competenza legislativa primaria in materia di edilizia scolastica. La competenza in questione si limita, tuttavia, ai settori dell'istruzione, in cui le Province dispongono di competenza legislativa, nonostante tale limitazione non risulti direttamente dal tenore letterale dell'art. 8, n. 28 Statuto.¹³⁸ Di conseguenza, la competenza primaria in materia di edilizia scolastica si riferisce alle scuole materne ed alle scuole primarie e secondarie, ma non alle università. Tuttavia, con legge dello Stato, sono state trasferite alle Province autonome le potestà legislative in materia di edilizia scolastica riferite all'Università degli Studi di Trento (Trentino) ed alla Libera Università di Bolzano (Alto Adige).

Entrambe le Province autonome hanno emanato disposizioni normative in materia di edilizia scolastica e universitaria in primis in attuazione dell'art. 8, n. 28 Statuto. Esse disciplinano anzitutto il riparto di competenze tra Provincia e comuni, l'utilizzo degli edifici per finalità scolastiche ed extrascolastiche, la manutenzione, il vincolo di destinazione ed il finanziamento dell'edilizia scolastica.

D. Addestramento e formazione professionale (art. 8, n. 29 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» **Norme di attuazione**

Ai sensi del D.P.R. n. 689/1973 alle Province autonome è riconosciuta la competenza in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento (art. 1). In tale competenza rientrano anche l'addestramento professionale per i disoccupati (art. 2 lett. a), la preparazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di addestramento e formazione professionale (art. 2 lett. b) e la vigilanza tecnica e amministrativa sullo svolgimento delle attività stesse (art. 2 lett. c). Restano invece ferme le competenze degli organi statali in ordine alle attività di formazione e addestramento professionale svolte dal Ministero della difesa e da quello dell'interno relativamente ai Corpi d'armata e ai Corpi di polizia (art. 6 lett. c).

» **Giurisprudenza della Corte costituzionale**

L'attività di coordinamento e indirizzo dello Stato sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo per la promozione della formazione professionale è costituzionalmente legittima in considerazione della responsabilità dello Stato nei confronti dell'UE per il corretto utilizzo delle sovvenzioni (C. cost. 38/1991).

¹³⁸ Bronzetti, Le potestà legislative ed amministrative della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano (1985) 134 s.; Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten 461; Reggio d'Acì, La Regione 180 s.

L'ambito di applicazione della materia dell'addestramento e della formazione professionale può essere distinto da quello dell'insegnamento universitario in quanto il primo riguarda la tutela del lavoro e l'attuazione dell'art. 35 della Costituzione, che affida alla Repubblica la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, mentre l'insegnamento universitario si fonda sull'art. 33 della Costituzione. Di conseguenza, la competenza provinciale in oggetto si riferisce al mondo del lavoro, ma non al livello universitario (C. cost. 191/1991). Tuttavia, la regolamentazione della formazione biennale in medicina generale rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, n. 29 Statuto in considerazione del suo carattere, a norma del diritto UE, eminentemente pratico (C. cost. 316/1993 e C. cost. 328/2006). Le disposizioni statali corrispondenti non sono disposizioni fondamentali delle riforme economico-sociali (C. cost. 354/1994). Alle Province autonome compete altresì la regolamentazione del tutorato nella formazione di medicina generale (C. cost. 126/2017).

Anche la formazione professionale in agricoltura rientra nella competenza provinciale (C. cost. 170/2001). Al contrario, la formazione professionale "privata", ovvero quella che si svolge all'interno di un'azienda nell'ambito di un rapporto di lavoro, è sottratta alla competenza della Provincia e rientra in quella dello Stato in materia di ordinamento civile; tale principio non vale, tuttavia, per la disciplina dei tirocini di formazione e orientamento senza legami con rapporti di lavoro (C. cost. 50/2005).

Lo svolgimento del servizio civile non rientra nel campo di applicazione della competenza provinciale in questione (C. cost. 228/2004), così come la determinazione dei profili professionali (C. cost. 449/2006) e la disciplina degli esami di stato che consentono l'accesso alla formazione universitaria (C. cost. 213/2009). Anche il passaggio dal sistema scolastico al sistema di formazione professionale non rientra nella competenza delle Province autonome (C. cost. 213/2009).

» Leggi dello Stato di rilevanza

D.lgs. n. 226/2005 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53): Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di formazione professionale.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Ordinamento della formazione professionale (L.P. n. 40/1992)

> **Oggetto:** Promozione della formazione professionale e disciplina delle relative iniziative; disciplina dei sistemi formativi; autorizzazione della Giunta provinciale ad istituire istituti di alta formazione; programmazione e gestione degli interventi formativi; istituzione della commissione provinciale per la formazione professionale; strutture formative; periodi di formazione-lavoro in azienda; esame di diploma; disposizioni finanziarie.

b. Trentino

Ordinamento della formazione professionale (L.P. n. 21/1987)

> **Oggetto:** Finalità e principi generali della formazione professionale; programmazione delle attività ed istituzione di un piano pluriennale per la formazione professionale; organizzazione delle attività; definizione degli obiettivi e standard formativi; raccordi con il sistema produttivo; personale; iniziative formative per categorie particolari; interventi di sostegno.

3. Risultato

La competenza in questione comprende in generale la regolamentazione delle attività formative riferite alla promozione dell'addestramento e delle competenze professionali dei lavoratori.¹³⁹

Essa deve essere esercitata nel rispetto della potestà esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m Cost.) e di norme generali sull'istruzione (art. 117, comma 2, lett. n Cost.), qualora le relative disposizioni statali rappresentino limiti della competenza provinciale riconosciuta dallo Statuto.

Con norma di attuazione sono state trasferite alle Province autonome le attribuzioni in precedenza dello Stato in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento. La Corte costituzionale ha messo in luce la differenza tra la competenza in oggetto, l'insegnamento universitario e la tutela della salute ed evidenziato il limite tra la competenza in oggetto, la potestà statale in materia di ordinamento civile, che deve essere osservata con riferimento alle disposizioni in materia di lavoro, e le norme generali in materia di istruzione.

Entrambe le Province autonome hanno adottato leggi in materie e disciplinate con apposite disposizioni la formazione di determinate categorie professionali, in particolare nel settore sanitario.

E. Istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) (art. 9, n. 2 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

> **Alto Adige:** In base al D.P.R. n. 89/1983 n.t.v. le attribuzioni in precedenza esercitate dallo Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica) sono esercitate dalla Provincia autonoma (art. 1, comma 1). Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale (art. 3, comma 1), i titoli di scuola ivi conseguiti sono validi a tutti gli effetti (art. 3, comma 2). All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonché di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica ai sensi dell'art. 4. Lo stato giuridico ed economico del personale insegnante – ispettivo, direttivo e docente – è delegato alla Provincia ferma restando la dipendenza dello stesso dallo Stato (art. 1, comma 2 n.t.v.). Inoltre, le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione (art. 11, comma 1 n.t.v.). La Provincia provvede alla nomina dei membri e dei presidenti delle commissioni per l'esame di Stato in base all'art. 11, comma 4. Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce appositi ruoli del personale di cui all'art. 1, comma 2, distinti per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine e ne determina la consistenza organica (art. 12, comma 1). In applicazione dell'art. 19 Statuto la Provincia disciplina, ai sensi dell'art. 12-bis, d'intesa con la Libera Università di Bolzano o del Conservatorio di musica, la formazione iniziale degli insegnanti delle scuole. I contratti collettivi sono stabiliti a livello provinciale sentito il Ministero della pubblica istruzione (art. 12, comma 9 n.t.v.). Il consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale, le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (art. 12, comma 14). All'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente provvede la Provincia, anche mediante la partecipazione ad iniziative di istituzioni di altri Paesi (art. 18, comma 1 n.t.v.). Ai sensi dell'art. 21, comma 2, la nomina del sovrintendente scolastico avviene d'intesa tra la Provincia autonoma ed il Ministero per la pubblica istruzione, quella dell'intendente tedesco e ladino avviene invece da parte della Provincia autonoma sentito il parere del Ministero.

> **Trentino:** In base al D.P.R. n. 405/1988 le attribuzioni in precedenza statali in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica) sono esercitate dalla Provincia autonoma (art 1, comma 1). Ai sensi dell'art. 2, comma 1 tra le competenze provinciali sono comprese le funzioni in materia di stato giuridico ed economico del personale. I contratti collettivi vengono stipulati a livello provinciale sentito il parere del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (art 2, comma 4).

¹³⁹ Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten 465 e Reggio d'Acì, La Regione 183.

La Provincia istituisce altresì ex art. 2, comma 2 i ruoli del personale. Il trattamento economico del personale rientra tra le attribuzioni della Provincia (art. 2, comma 8). Il Consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale, le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (art. 2, comma 9). Inoltre, la Provincia dispone di competenza in materia di emanazione delle norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato, sentito il Ministero della pubblica istruzione (art. 8, comma 1). Infine, alla Provincia spetta la nomina del sovrintendente scolastico ai sensi dell'art. 16, comma 1.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Per quanto riguarda l'istituzione di scuole in Alto Adige, la C. cost. ha chiarito che, sebbene la competenza appartenga alla Provincia autonoma, il suo esercizio richiede un'intesa con lo Stato per quanto riguarda le spese sostenute per il personale statale e i cambiamenti di organico (C. cost. 279/1984). Il trattamento giuridico ed economico del personale docente dei conservatori di musica rientra nella competenza dello Stato e forma oggetto di un'intesa da stipulare con la Provincia (C. cost. 343/1990).

I requisiti statali per la definizione dei modelli delle pagelle, che devono riportare l'emblema e la denominazione dello Stato, vincolano anche le Province autonome (C. cost. 328/2010). Inoltre, le Province autonome non possono rinunciare ai titoli previsti dallo Stato nel regolare l'accesso all'impiego (C. cost. 533/2002).

» Leggi dello Stato di rilevanza

DPR n. 417/1974 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato): Principio della libertà di insegnamento; funzione docente, direttiva ed ispettiva; disciplina dell'accesso ai ruoli e dei relativi requisiti; concorsi; reclutamento del personale direttivo ed ispettivo; diritti e doveri del personale; sanzioni disciplinari.

L. n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti): in particolare definizione degli obiettivi formativi; introduzione del piano triennale dell'offerta formativa; disposizioni in materia di personale.

D.lgs. n. 60/2017: Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività; piano delle arti.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Autonomia delle scuole (L.P. n. 12/2000)

> **Oggetto:** Definizione degli ambiti, in cui è riconosciuta autonomia alle scuole (autonomia didattica, autonomia organizzativa, autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione, autonomia amministrativa, autonomia finanziaria); riconoscimento della personalità giuridica delle scuole; dimensioni delle istituzioni scolastiche; piano triennale dell'offerta formativa; definizione dei curricula; valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche; coordinamento delle competenze; dotazioni organiche; scuole dell'infanzia ed istituzioni scolastiche paritarie.

Capi I e III – Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (L.P. n. 5/2008)

> **Oggetto:** Disciplina dei principi fondamentali e degli obiettivi del sistema formativo provinciale; valutazione del sistema educativo; disciplina del primo ciclo di istruzione; articolazione; iscrizione nella scuola primaria; finalità del primo ciclo di istruzione; indicazioni provinciali per la definizione dei curricula; orario delle lezioni; organizzazione delle attività educative e didattiche; valutazione nella scuola primaria e secondaria di I grado nonché scrutini ed esami.

Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano (L.P. n. 11/2010)

> **Oggetto:** Finalità e struttura del secondo ciclo di istruzione; disciplina dei licei; istituti tecnici; istruzione e formazione professionale; corsi per adulti; orientamento, continuità educativa e permeabilità; indicazioni provinciali per la definizione dei curricula; disciplina dell'orario delle lezioni e della valutazione.

b. Trentino

Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo (L.P. n. 4/1997)

Oggetto: Introduzione dell'insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo delle località ladine; programmi didattici per la scuola elementare e media.

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino (L.P. n. 5/2006)

> **Oggetto:** Definizione delle finalità e dei principi fondamentali del sistema educativo; struttura del sistema educativo provinciale; soggetti del sistema educativo provinciale; istituzioni scolastiche e formative provinciali; forme d'integrazione tra istituzioni e con il territorio; organi; istituzioni scolastiche e formative paritarie; definizione delle competenze della Provincia e degli organi coinvolti; ricerca, formazione e valutazione; disposizioni speciali per le minoranze linguistiche locali; ordinamenti dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio; risorse umane del sistema educativo provinciale; dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali; strumenti e mezzi finanziari; piano provinciale per la scuola digitale.

Art. 2 – Disposizioni in materia di personale insegnante (L.P. n. 18/2010)

> **Oggetto:** Reclutamento del personale docente delle istituzioni formative provinciali.

3. Risultato

L'esercizio della competenza legislativa secondaria ai sensi dell'art. 9, n. 2 Statuto deve avvenire nel rispetto della potestà esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m Cost.) e di norme generali sull'istruzione (art. 117, comma 2, lett. n Cost.), qualora sussistano i limiti alla competenza provinciale di cui allo Statuto di autonomia. In Alto Adige deve inoltre essere garantito l'insegnamento nella madrelingua in base all'art. 19 dello Statuto. Allo stesso tempo devono essere osservati i principi costituzionali in materia scolastica (artt. 33 e 34 Cost., tra cui la libertà di insegnamento, l'istituzione di scuole ed istituti di educazione da parte di enti e privati, gli esami di Stato).

A causa delle disposizioni in vigore in Alto Adige ai sensi dell'art. 19 Statuto sussistono differenze significative tra le due Province autonome sia in termini di requisiti statutarî, sia nella relativa legislazione provinciale. Con il D.P.R. n. 89/1983 (Alto Adige) e il D.P.R. n. 405/1988 (Trentino) alle due Province autonome sono state trasferite ampie funzioni dell'amministrazione statale, che riguardano tra l'altro i seguenti ambiti: disciplina dello stato economico e giuridico del personale docente, stipula di contratti collettivi, nomina del sovrintendente scolastico e – limitatamente all'Alto Adige – degli intendenti scolastici tedesco e ladino (in tale ambito sussiste ancora una differenza tra le due Province autonome, in quanto il Trentino è unicamente responsabile per la nomina del sovrintendente scolastico, mentre in Alto Adige è necessaria un'intesa con il Ministero della pubblica istruzione), regolamenti di attuazione degli esami di stato. Nel complesso, si può affermare che le Province autonome dispongono di ampie competenze in materia di contratti collettivi.

Entrambe le Province autonome hanno emanato diverse leggi in attuazione della potestà legislativa riconosciuta loro dall'art 9, n. 2 Statuto. In Trentino un'ampia regolamentazione della materia è contenuta nella L.P. sulla scuola, mentre in Alto Adige le principali disposizioni in materia si trovano nella L.P. sull'autonomia delle scuole, nella L.P. sull'ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e nella L.P. sul secondo ciclo di istruzione e formazione. L'Alto Adige dispone quindi anche di una legge interamente dedicata all'autonomia delle scuole.

F. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, comma 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. n. 3/2001)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

> Nessuna.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

> Nessuna.

» Leggi dello Stato di rilevanza

D.L. n. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese.): tra cui misure per la digitalizzazione e per lo sviluppo economico.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Ricerca e innovazione (L.P. n. 14/2006)

> **Oggetto:** Definizione del sistema provinciale della ricerca scientifica e dell'innovazione; disciplina degli strumenti di programmazione, promozione e monitoraggio della Provincia e dell'ambito delle attività meritevoli di essere sostenute; definizione dei soggetti ammissibili; individuazione delle risorse finanziarie; istituzione della Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione; azioni per la promozione dell'innovazione e della ricerca scientifica; creazione di istituzioni e fondazioni per la ricerca; monitoraggio e valutazione; interventi a favore della cooperazione tra imprese; partecipazione a programmi europei e sovranazionali.

b. Trentino

Capi I-IV – Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse (L.P. n. 14/2005)

> **Oggetto:** Individuazione del sistema degli enti di ricerca del quale la Provincia si avvale per conseguire le finalità in materia di ricerca e innovazione; definizione degli strumenti d'intervento della Provincia per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione; finanziamento; istituzione di diverse fondazioni; strumenti di programmazione, di finanziamento e di valutazione.

3. Risultato

Le Province autonome dispongono di potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi in base all'art. 117, comma 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. n. 3/2001.

Entrambe le Province autonome hanno emanato L.P. in materia, che prevedono misure ampie per il sostegno alla ricerca ed all'innovazione e disciplinano la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle relative attività. Entrambe le Province prevedono altresì l'istituzione di un sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e l'istituzione di fondazioni.

VI. Agricoltura e foreste

A. Agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica (art. 8, n. 21 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con D.P.R. n. 115/1973 sono stati trasferiti alle due Province autonome, tra le varie, le foreste fino a quel momento appartenute alla Regione (art. 4, comma 1) nonché i beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, le rocce nude ed altri improduttivi (art. 8, comma 1, lett. c).

Ai sensi del D.P.R. n. 279/1974 sono trasferite alle Province autonome le attribuzioni in precedenza dello Stato in materia di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine e bonifica (art. 1, comma 1). In base all'art. 8, lett. c, resta ferma a competenza degli organi statali in ordine alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale, tuttavia, quella interessante le province e quella di competenza provinciale saranno coordinate mediante opportune intese. Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali delle province di Trento e di Bolzano può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza (art. 14, comma 1). In base all'art. 12, comma 1 l'osservatorio fitopatologico di Bolzano, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni allo Stato, è trasferito alla provincia di Bolzano.

Alle Province autonome sono inoltre state trasferite le funzioni in materia di agricoltura e foreste esercitate dalle Regioni a statuto ordinario (art. 66 D.P.R. n. 616/1977).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Una legge dello Stato che attua disposizioni dell'UE in materia dell'allevamento di animali non può di per sé essere considerata una norma fondamentale delle riforme economico-sociali; di conseguenza, sono applicabili alle Province autonome soltanto le disposizioni direttamente attuative del diritto UE (C. Cost. 349/1991). Altrettanto non applicabili alle Province autonome sono le misure di coordinamento dei contributi all'agricoltura introdotti con l. n. 948/1977, in quanto la legge in questione contiene una disciplina dettagliata della materia, che la Corte costituzionale ritiene un'ingerenza nella competenza delle Province autonome. Non è conforme a Costituzione un vincolo delle Province autonome nella concessione di contributi statali all'agricoltura, il quale priverebbe le Province di qualsiasi margine di discrezionalità (C. cost. 357/1985). La competenza provinciale si estende anche all'approvazione di progetti meritevoli di contribuzione in materia di allevamento, in quanto il trasferimento di tale materia ad un organo dello Stato non è giustificabile facendo ricorso all'interesse nazionale (C. cost. 116/1991). Il medesimo principio si applica all'approvazione di linee guida per la concessione di contributi per lo sviluppo e la meccanizzazione dell'agricoltura, in quanto una limitazione della competenza provinciale può eventualmente stabilirsi con legge dello Stato, ma non con decreto ministeriale (C. cost. 204/1991).

L'istituzione di un registro sulla produzione e sul commercio dei vini su base regionale da parte dello Stato è invece legittima (C. cost. 745/1988).

L'applicazione delle disposizioni dell'UE in materia di produzione del latte è di principio ricompresa nella competenza provinciale; lo Stato può, tuttavia, emanare una disciplina unitaria qualora ne sussistano i relativi requisiti (C. cost. 340/1987). L'istituzione di un'autorità centrale in materia di etichettatura di prodotti alimentari in applicazione di una direttiva CE è invece lesiva della competenza provinciale (C. cost. 126/1996).

Lo stato dispone della competenza di irrogare sanzioni per la violazione delle disposizioni UE in materia di indicazioni geografiche, ma sono le Province autonome ad essere responsabili dell'attività di vigilanza (C. cost. 106/2006).

» Leggi dello Stato di rilevanza

G n. 103/1975: Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

G n. 81/1997: Riconoscimento dell'anagrafe del bestiame provinciale con contestuale obbligo di assicurarne l'interconnessione con il sistema nazionale.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (L.P. n. 9/1995)

> **Oggetto:** Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame presso il Servizio veterinario provinciale; iscrizione delle aziende.

Ordinamento forestale (L.P. n. 21/1996)

> **Oggetto:** Finalità (tutela dei terreni di qualsiasi natura e destinazione ed, in particolare, dei boschi, dei prati di montagna e dei pascoli); applicazione del vincolo idrogeologico-forestale; trasformazione di boschi in altre forme di utilizzazione e movimenti di terreno; sanzioni amministrative; gestione dei patrimoni silvo-pastorali degli enti e dei privati; esercizio del pascolo; tutela del bosco (in particolare da incendi boschivi); materiali forestali di moltiplicazione; opere di sistemazione idraulico-forestale, idraulico-agrario, idraulico-pascoliva ed infrastrutture e mezzi necessari per la razionale gestione e conservazione dei territori montani; interventi a favore della selvicoltura, dei territori montani e dei pascoli; contributi finanziari; Servizio forestale provinciale.

Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura (L.P. n. 11/1998)

> **Oggetto:** Obiettivi (mantenimento ed il consolidamento di un'agricoltura che abbia come fondamento strutturale la figura del coltivatore diretto e che tenga in particolare considerazione gli aspetti economici, sociali ed ecologici); tipologie e oggetto dell'incentivazione; finanziamento; garanzia fideiussoria della Provincia; criteri di incentivazione; funzioni dell'organismo pagatore provinciale.

Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (L.P. n. 10/1999)

> **Oggetto:** Disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio dei prodotti agricoli.

Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati (L.P. n. 1/2001)

> **Oggetto:** Disciplina della contrassegnazione di alimenti che non contengono o non sono costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati.

Norme in materia di bonifica (L.P. n. 5/2009)

> **Oggetto:** Obiettivi; definizione delle opere di bonifica (tra cui quelle di interesse provinciale); fondazione di consorzi di bonifica e disciplina della partecipazione; funzioni; organi e finanziamento dei consorzi; programmazione ed esecuzione dell'attività di bonifica; ricomposizione fondiaria; conservazione delle opere di bonifica; definizione degli interventi vietati; sanzioni amministrative.

Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole (L.P. n. 8/2010)

> **Oggetto:** Misure per la promozione del consumo di prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità, di qualità riconosciuta e certificata, e biologici.

Riordinamento del Centro di sperimentazione Laimburg (D.P.P. n. 35/2016)

> **Oggetto:** Ordinamento del Centro di sperimentazione Laimburg quale centro di ricerca e innovazione in materia di agricoltura e foreste.

Istituzione dell'Agenzia Demanio provinciale (D.P.P. n. 36/2016)

> **Oggetto:** Istituzione dell'Agenzia e definizione dei relativi compiti, del patrimonio, degli organi e delle risorse finanziarie.

b. Trentino

Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura (L.P. n. 16/1984)

> **Oggetto:** Disposizioni in materia di riproduzione bovina e di altri animali; certificazioni; sanzioni amministrative.

Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati (L.P. n. 4/2003)

> **Oggetto:** Finalità (sviluppo e potenziamento dell'economia delle zone montane sfavorite); determinazione dei beneficiari delle sovvenzioni; criteri e modalità per l'attuazione delle iniziative; obblighi e sanzioni; disposizioni particolari a sostegno dell'imprenditoria giovanile e regime speciale per le zone agricole sfavorite; iniziative volte all'incentivazione delle pluriattività; interventi nel settore delle produzioni animali e vegetali; misure per l'agricoltura biologica e la qualità dei prodotti; disposizioni in materia di contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.

Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura (L.P. n. 9/2007)

> **Oggetto:** Finalità; definizione dell'attività di bonifica; strumenti di pianificazione e programmazione; esecuzione delle opere e degli interventi; manutenzione e vigilanza sulle opere; poteri di polizia idraulica relativi alla bonifica; organizzazione, organi e attività dei consorzi di bonifica; contribuzione consortile ed intervento finanziario pubblico; consorzi di miglioramento fondiario (compresa la regola dei relativi organi e delle relative funzioni); miglioramento fondiario.

Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette (L.P. n. 11/2007)

> **Oggetto:** Finalità (miglioramento dell'equilibrio ecologico del territorio forestale e montano nonché miglioramento della biodiversità); pianificazione e programmazione; interventi per la conservazione e per il miglioramento della stabilità dei bacini idrografici, dei corsi d'acqua e degli ecosistemi forestali; tutela della flora e fauna; sistema delle aree protette provinciali e rete "Natura 2000"; ordinamento dei parchi naturali provinciali; utilizzazione delle risorse forestali; sanzioni amministrative.

3. Risultato

In base all'art. 8, n. 21 Statuto le Province autonome dispongono di competenza legislativa primaria in materia di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine e bonifica. Con norme di attuazione sono state trasferite le attribuzioni in precedenza dello Stato nonché beni agricoli e forestali. La Corte costituzionale ha confermato la sussistenza della competenza provinciale in diversi casi, in primis nell'attuazione delle disposizioni dell'UE (cfr., in particolare, C. cost. 349/1991 e 126/1996).

Entrambe le Province autonome hanno emanato varie leggi di settore riconducibili alle diverse materie ricomprese nell'art. 8, n. 21 Statuto, tra cui l'agricoltura, ivi inclusa la disciplina delle relative sovvenzioni, e le foreste. Queste ultime comprendono, in particolare, disposizioni finalizzate alla tutela delle aree forestali e montane e della flora e fauna. Inoltre, le L.P. disciplinano la contrassegnazione di alimenti e segnatamente di quelli non geneticamente modificati, l'introduzione dell'anagrafe del bestiame, l'attività di bonifica e le

imprese che esercitano l'attività di agriturismo. La politica agraria dell'UE incide in maniera rilevante sulla legislazione provinciale.¹⁴⁰

VII. Ambiente

A. Tutela del paesaggio in senso stretto (art. 8, n. 6 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione e definizione

Nessuna norma di attuazione. Definizione del concetto di paesaggio sulla base delle norme dello Stato e della giurisprudenza della Corte costituzionale.¹⁴¹ Il paesaggio rappresenta un valore tutelato dalla Costituzione (art. 9, comma 2 Cost.; ex multis C. cost. 378/2007) e riguarda l'aspetto visivo dell'ambiente (C. cost. 367/2007) ovvero il territorio espressivo di identità per la popolazione, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali (c.d. paesaggio naturale) od umani (c.d. paesaggio culturale) e dalle loro interrelazioni (art. 131, commi 1 e 2 CDC¹⁴²). La tutela del paesaggio consiste nel riconoscimento, nella salvaguardia e, ove necessario, nel recupero delle caratteristiche culturali, storiche, morfologiche oppure estetiche del paesaggio (art. 131, commi 4 e 5; C. cost. 367/2007).¹⁴³

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Limitazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m Cost. (potestà legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali) in relazione alle autorizzazioni per interventi di lieve entità e conseguente applicazione dell'art. 6, comma 2 D.P.R. n. 139/2010 (in base all'art. 146, comma 9 Codice dei beni culturali) alle Province autonome (C. cost. 207/2012, 189/2016). Invece conferma della competenza primaria per disapplicazione dell'art. 117, comma 2, lett. s Cost. (potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente) alle Province autonome in materia di tutela dell'ambiente (C. cost. 226/2009). Conferma della competenza provinciale avvenuta anche in relazione alla localizzazione di impianti produttivi di energie rinnovabili, nonostante sia necessario in considerazione del principio di leale collaborazione un raccordo con i settori di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e della competenza concorrente in materia di energia (C. cost. 275/2011, 275/2012). La tutela della fauna non è di per sé ricompresa nelle competenze delle Province autonome (C. cost. 151/2011).¹⁴⁴ Rispetto degli standard minimi di tutela nel settore della caccia (C. cost. 536/2002, 278/2012)¹⁴⁵ e dei parchi per la protezione della flora e della fauna (C. cost. 135/2005).¹⁴⁶

» Leggi dello Stato di rilevanza

D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) si applica alle Province autonome solo se le disposizioni sono norme fondamentali delle riforme economico-sociali (art. 8; C. cost. 226/2009). Tale affermazione vale per: le aree tutelate per legge (art. 142; C. cost. 201/2018, 226/2009), l'autorizzazione paesaggistica (art. 146), gli interventi non soggetti ad autorizzazione (art. 149, C. cost. 201/2018).

In considerazione dell'inserimento dell'autorizzazione paesaggistica tra gli "istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale" (C. cost. 238/2013 con riferimento alla Valle d'Aosta), anche la disciplina delle relative sanzioni amministrative e penali potrebbe essere vincolante per le Province autonome in quanto espressione dell'art. 117, comma 2, lett. l, m e s Cost. (potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e tutela dell'ambiente, artt. 167 e 181; C. cost. 238/2013 per la Valle d'Aosta, 186/2016 per la Sardegna; vedi impugnazione della L.P. altoatesina n. 9/2018 come modificata dalla L.P. 17/2019).¹⁴⁷ Ulteriori disposizioni potrebbero essere ritenute norme fondamentali delle riforme economico-sociali, per esempio con riferimento alla redazione dei piani paesaggistici artt. 135 e 143 (cfr. C. cost. 151/1986; cfr. con riferimento alla Sardegna C. cost. 178/2018, 308/2013).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Territorio e paesaggio (L.P. n. 9/2018)

> **Oggetto:** Disposizioni per la tutela del paesaggio (categorie di destinazione, agevolazioni); determinazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica (procedimento di redazione), autorizzazione paesaggistica (competenze, procedimento), sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tutela del paesaggio.

Legge di tutela della natura (L.P. n. 6/2010)

> **Oggetto:** Disposizioni per la tutela degli animali selvatici e delle piante a diffusione spontanea; tutela degli habitat naturali (bacini d'acqua, zone umide e sezioni aride, vegetazione riparia e bosco ripario, tutela di siepi ed arbusti), disposizioni particolari per i siti Natura 2000, tutela di minerali e fossili, promozione della tutela della natura.¹⁴⁸

b. Trentino

Legge provinciale per il governo del territorio (L.P. n. 15/2015)

> **Oggetto:** Disposizioni per la tutela (disciplina degli interventi che richiedono un'autorizzazione paesaggistica, del procedimento, delle competenze, delle sanzioni, integrati dagli artt. 137 e 138 L.P. n. 1/2008) e per la valorizzazione del territorio provinciale; organi consultivi e di vigilanza.

Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette (L.P. n. 11/2007)

> **Oggetto:** Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle aree montane; tutela di flora, fauna, funghi e tartufi; aree protette provinciali e parchi naturali di interesse provinciale; gestione della rete "Natura 2000"; tutela delle aree boschive; strumenti di gestione, di coordinamento e di controllo; sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale.

3. Risultato

Il margine d'azione delle Province autonome è già stato limitato dalla sovrapposizione con la potestà legislativa esclusiva statale in materia di livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m Cost. con riferimento a disposizioni di natura procedurale e rischia di risultare ulteriormente compresso. Inoltre, devono essere tenute in considerazione le norme fondamentali delle riforme economico-sociali contenute nel Codice dei beni culturali, le quali possono potenzialmente riguardare tutti gli aspetti legati all'istituto dell'autorizzazione paesaggistica. Entrambe le Province autonome disciplinano gli aspetti generali della tutela dell'ambiente insieme all'urbanistica; disposizioni specifiche in materia di tutela della natura sono invece situate in L.P. apposite.

¹⁴⁰ Cfr. Auckenthaler, Entstehung und Entwicklung der Südtirol-Autonomie (2017) 433 ss.

¹⁴¹ Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten 222 ss.

¹⁴² Codice dei beni culturali.

¹⁴³ Vedi art. 8, n. 18 Statuto in relazione alle limitazioni e ai divieti al traffico in combinato disposto con l'art. 19, commi undicesimo e dodicesimo D.P.R. n. 381/1974.

¹⁴⁴ Vedi art. 8, n. 16 Statuto.

¹⁴⁵ Vedi art. 8, n. 15 Statuto.

¹⁴⁶ Vedi art. 8, n. 16 Statuto.

¹⁴⁷ Maier, Berührungspunkte zwischen Raumordnung und Landschaftsschutz, in: Ebner/Maier/Pircher (a cura di), Rechtsgrundlagen des Landschaftsschutzes (2007) 33 (34 s.).

¹⁴⁸ Vedi anche artt. 8, n. 16, 9., n. 9 e 18, n. 15 Statuto.

B. Tutela del paesaggio in senso ampio: disposizioni di rilevanza ambientale delle Province autonome

1. Definizione ed estensione della materia

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Le Province autonome non dispongono di una competenza (statutaria) in via generale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto essa rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato in base all'art. 117, comma 2, lett. s Cost. Nell'ambito della propria funzione di tutela (C. cost. 315/2009) del valore costituzionalmente tutelato (art. 9, comma 2 Cost.) lo Stato stabilisce standard minimi di tutela, che possono limitare diverse competenze regionali (ex multis C. cost. 407/2002, 536/2002, 198/2018).¹⁴⁹

Le Province autonome dispongono tuttavia di competenze in relazione a materie che comprendono aspetti di rilevanza ambientale, tra cui la tutela del paesaggio, la caccia e la pesca, l'alpicoltura e i parchi per la protezione della fauna¹⁵⁰ (C. cost. 104/2008, 62/2008). In attuazione delle relative competenze le Province autonome ben possono emanare disposizioni di rilevanza ambientale (C. cost. 62/2005, 380/2007, 12/2007, 247/2006), in particolare con riferimento all'utilizzo (C. cost. 315/2009), tuttavia nel rispetto degli standard minimi dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett s. Cost, che devono essere rispettati anche nell'esercizio delle competenze legislative primarie (standard di tutela minimi in materia di qualità dell'aria, tutela delle acque e rifiuti: vedi C. cost. 315/2009; per i rifiuti altresì C. cost. 62/2008, 269/2014;¹⁵¹ per interventi in altri settori quali la caccia, i parchi naturali, le miniere o la protezione civile vedi le rispettive materie). In aggiunta alla potestà dello Stato, i settori di rilevanza ambientale sono condizionati anche dal diritto dell'UE, spesso poi trasfuso in standard minimi di tutela a livello statale (C. cost. 62/2008, 198/2018, 93/2019).

Nei settori dello smaltimento dei rifiuti, la qualità dell'aria e la tutela delle acque e del suolo, in generale attribuiti alla competenza dello Stato (C. cost. 62/2008, 378/2007), si applicano le competenze in materia di tutela del paesaggio, urbanistica nonché igiene e tutela della salute (C. cost. 62/2008, 315/2009, 350/2010, 312/2003). Con riferimento alla materia dell'inquinamento acustico la base giuridica si trova negli artt. 101, 102 e 104 D.P.R. n. 616/1977 in combinato disposto con il D.P.R. n. 526/1987 (C. cost. 517/1991). La valutazione di impatto ambientale (VIA) può essere disciplinata con L.P. per le materie trasferite alle Province autonome con il D.P.R. n. 381/1974, tra cui l'urbanistica (art. 19-bis D.P.R. n. 381/1974 come modificato dal d.lgs. n. 463/1999). Interventi dello Stato sul piano istituzionale: obbligo di istituire un'agenzia provinciale per le questioni ambientali soggetta al potere di direzione e coordinamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in relazione ad aspetti tecnici (p.es. elaborazione di dati ed informazioni riferiti alla situazione ambientale), ferma restando la competenza provinciale in base all'art. 8, n. 1 Statuto (C. cost. 356/1994, 254/1996, 212/2017). Classificazione delle norme finalizzate all'istituzione di un sistema di tutela dell'ambiente strutturato a livello nazionale come norme fondamentali delle riforme economico-sociali (C. cost. 356/1994, 254/1996, 212/2017).

» Leggi dello Stato di rilevanza

D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente): Espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s Cost., applicabile alle Province autonome nel rispetto delle competenze di queste ultime (C. cost. 198/2018, 93/2019).

La Corte costituzionale conferma che le materie disciplinate in tale sede rientrano chiaramente nella competenza dello Stato (per i rifiuti vedi C. cost. 62/2008, 378/2007; per la valutazione ambientale strategica (VAS) e la VIA c.fr. C. cost. 198/2018, 93/2019). Inoltre, alcune disposizioni in materia di VIA sono da classificare come norme fondamentali delle riforme economico-sociali e da osservare in base al limite del diritto comunitario di cui all'art. 117, comma 1 Cost. (C. cost. 198/2019, 93/2019).¹⁵²

Con riferimento a VIA, SUP ed autorizzazione integrata ambientale (AIA) il Codice dell'ambiente prevede una delega molto limitata di funzioni legislative ed amministrative, in particolare agli artt. 7, comma nono e 7-bis, comma 8 (C. cost. 198/2018).

L. n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette):¹⁵³ compete allo Stato la classificazione di parchi di interesse nazionale ovvero interregionale, essa richiede, tuttavia, l'intesa con la Provincia (C. cost. 366/1992).

L. n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici): definizione dei principi; la redazione del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni richiede l'intesa con il ministero competente (C. cost. 312/2003).

L. n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico): definizione dei limiti di inquinamento acustico da parte del Servizio sanitario nazionale (conferma con C. cost. 517/1991).

L. n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente).

GD n. 496/1993 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA): obbliga all'istituzione di agenzie regionali (vedi sopra C. cost. 356/1994, 254/1996).

L. n. 132/2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'ISPRA) (vedi C. cost. 212/2017).

D.lgs. n. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente (L.P. n. 26/1995), in applicazione del d.l. n. 496/1993¹⁵⁴

> **Oggetto:** Disposizioni in materia di organizzazione e funzioni.

La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo (L.P. n. 4/2006)

> **Oggetto:** Classificazione, recupero e smaltimento dei rifiuti; competenze di Provincia e comuni nella gestione dei rifiuti; piano provinciale di gestione dei rifiuti; obblighi per soggetti diversamente qualificati nella gestione dei rifiuti; procedure di approvazione e di autorizzazione per gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti; disposizioni finanziarie; gestione degli imballaggi; tutela del suolo, bonifica e ripristino ambientale; disposizioni di vigilanza; sanzioni amministrative; riferimento al Codice dell'ambiente dello Stato ed alle disposizioni dell'UE.

¹⁴⁹ Per approfondire cfr. Haller, Südtirols Minderheitenschutzsystem 302 ss.

¹⁵⁰ Per approfondire cfr. le competenze in questione.

¹⁵¹ Espressione degli standard minimi di tutela in materia di qualità dell'aria (C. cost. 315/2009): autorizzazione all'emissione in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269 Codice dell'ambiente), definizione di impianti termici (art. 283, comma 1, lett. a Codice dell'ambiente); in materia di rifiuti (C. cost. 315/2009, 62/2008): disposizioni per l'iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali (art. 212 Codice dell'ambiente), il trasporto dei rifiuti in relazione all'esenzione dell'obbligo del formulario di identificazione (art. 193 Codice dell'ambiente), l'autorizzazione per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208 Codice dell'ambiente).

¹⁵² Art. 7-bis Codice dell'ambiente (competenze in materia di VIA); art. 19 Codice dell'ambiente (procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA – per alcuni aspetti attuazione diretta della direttiva 2014/52/UE, di conseguenza da osservare sia in base all'art. 117, comma 1, Cost., sia in qualità di norma fondamentale delle riforme economico-sociali); art. 27 Codice dell'ambiente; art. 14, comma 4 l. n. 241/1990 come modificato dal d.lgs. n. 104/2017 (conferenza dei servizi per progetti assoggettati a VIA in base all'art. 27-bis Codice dell'ambiente).

¹⁵³ Cfr. in proposito l'art. 8, n. 16 Statuto.

¹⁵⁴ Vedi sopra.

Norme per la tutela della qualità dell'aria (L.P. n. 8/2000)

> **Oggetto:** Condizioni di esercizio e di autorizzazione degli impianti che provocano inquinamento dell'aria; impianti di combustione con riferimento alle emissioni; piano della qualità dell'aria; gestione e controllo della qualità dell'aria; tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione di veicoli a motore su strade extraurbane in caso di forte traffico ricompresa nella competenza provinciale; vigilanza e sanzioni amministrative; disposizioni speciali in merito a: lavori di verniciatura, combustione di materiali edili, emissioni di polveri, lavorazioni chimiche, impianti termici alimentati manualmente.

Disposizioni in materia di inquinamento acustico (L.P. n. 20/2012)

> **Oggetto:** Rinvio alla legge quadro dello Stato n. 447/1995; competenze varie dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima in materia di inquinamento acustico; disposizioni in materia di tecnico/tecnica competente in acustica; relative definizioni; norme tecniche di misura e di strumentazione; piano comunale di classificazione acustica e relativo rapporto con i piani urbanistici; disposizioni specifiche con riferimento a infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, impianti particolarmente rumorosi, attività particolarmente rumorose, eventi; definizione dei valori limiti delle emissioni e campo di applicazione; misure di risanamento acustico; vigilanza e sanzioni.

Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale (L.P. n. 15/1997)

> **Oggetto:** Limitazione alle attività di volo a motore in parchi naturali, biotopi e zone sottoposte a vincolo paesaggistico; divieto di eliski.

Disposizioni sulle acque – Piano provinciale di tutela delle acque (L.P. n. 8/2002)¹⁵⁵

Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo (L.P. n. 35/1975).

Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti (L.P. n. 17/2017)

> **Oggetto:** Rinvio alla direttiva UE ed al Codice dell'ambiente; disposizioni in materia di VIA, SUP ed AIA (procedimento, competenze, istituzioni, gruppi di lavoro); procedura cumulativa; ricorsi; vigilanza.

b. Trentino

Testo unico sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.P. n. 1-41/Legis. 1987 (ai sensi dell'art. 1 L.P. n. 22/1988)

> **Oggetto:** Disposizioni in materia di inquinamento dell'aria, tutela delle acque (scarichi), gestione dei rifiuti, tutela del suolo; autorizzazione ed istituzione di impianti, piano provinciale di risanamento delle acque, piani di smaltimento dei rifiuti, recupero dei rifiuti; disposizioni organizzative e procedurali; competenze; rinvio al coordinamento con le disposizioni dello Stato; Codice dell'ambiente; relative sanzioni e disposizioni di vigilanza.

Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (L.P. n. 11/1995)

> **Oggetto:** Organizzazione e funzioni.

Disposizioni sulla VIA (L.P. n. 19/2013)

> **Oggetto:** Procedimento VIA; sanzioni e monitoraggio; disposizioni in materia di tutela del clima.

Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale (L.P. n. 32/1990).

Risparmio energetico e inquinamento luminoso (L.P. n. 16/2007)

> **Oggetto:** Competenze della Provincia e dei comuni, piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso; sanzioni.

Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti (L.P. n. 5/1998).

Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione (L.P. n. 9/1997)¹⁵⁶

Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili (L.P. n. 5/1996).

Inquinamento acustico (L.P. n. 6/1991).

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale (L.P. n. 9/2018)

> **Oggetto:** Attuazione dell'art. 16 direttiva 92/43/CEE.

Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico (L.P. n. 14/1986).

Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura (L.P. n. 2/2008).

3. Risultato

Le Province autonome non dispongono di una competenza generale in materia di tutela dell'ambiente, tuttavia di diverse competenze di rilevanza ambientale, sulla cui base hanno potuto emanare disposizioni in materia ambientale. Sono però tenute al rispetto degli standard minimi di tutela definiti dallo Stato in base all'art. 117, comma 2, lett. s Cost. Deve inoltre essere considerato il diritto UE, che incide fortemente sulla materia e la cui attuazione avviene in parte mediante disposizioni dello Stato.

Tale circostanza potrebbe rivelarsi vantaggiosa per la cooperazione transfrontaliera, in quanto le differenze tra gli ordinamenti giuridici coinvolti dovrebbero ridursi. In tale quadro le Province autonome fanno uso della possibilità di emanare disposizioni rilevanti per l'ambiente, l'Alto Adige mediante leggi di settore, il Trentino invece mediante la sintesi delle relative disposizioni in un testo unico, al quale si aggiungono alcune leggi di settore.

C. Miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere (art. 8, n. 14 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» **Norme di attuazione**

Con D.P.R. n. 115/1973 sono state trasferite alle Province autonome le miniere, le acque minerali e termali e relativi compendi patrimoniali, le cave e torbiere di precedenza di proprietà della Regione (art. 4, comma 1 n.t.v.).

Con il D.P.R. n. 1017/1978 n.t.v. sono state trasferite alle Province autonome le relative attribuzioni di precedenza dello Stato e della Regione (art. 1, comma 1). Tra queste rientrano anche quelle in materia di polizia, le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al D.P.R. N. 128/1959 e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi dei D.P.R. n. 547/1955 e 302/1956.

» **Giurisprudenza della Corte costituzionale**

La Corte costituzionale ha precisato che sono escluse dal trasferimento di beni alle Province autonome nelle materie di cui all'art. 8, n. 14 Statuto, stabilito dal DPR n. 115/1973, le partecipazioni dello Stato in società di diritto privato nelle materie interessate, in quanto esse vanno mantenute distinte dai beni pubblici e dalle funzioni amministrative effettivamente trasferite (C. cost. 532/1988).

La normativa statale (di dettaglio) in materia di miniere si applica anche alle Province autonome in considerazione del prevalente interesse nazionale; la Corte costituzionale ha allo stesso tempo evidenziato il ruolo dell'intesa per gli accordi tra lo Stato e le Province autonome (C. cost. 663/1988).

¹⁵⁵ Cfr. opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche in generale ed energia (art 8, n. 24, art. 9, n. 9 ed art 13 Statuto).

¹⁵⁶ Vedi art 8, nn. 4 e 5 Statuto.

La competenza delle Province autonome in materia di trasferimento del controllo della qualità delle acque minerali all'Agenzia provinciale per l'ambiente ed all'Azienda sanitaria è stata confermata, poiché il legislatore provinciale non ha in tal modo derogato alle prescrizioni stabilite con legge dello Stato sulle proprietà dell'acqua, che rappresentano principi dell'ordinamento giuridico (C. cost. 73/2008).

In considerazione dell'importanza della tutela dell'ambiente in tale contesto, la disciplina statale sull'uso dell'energia geotermica è da classificare come una riforma economico-sociale. Tuttavia, alle Province autonome compete la regolamentazione dell'uso economico delle risorse, in quanto tale aspetto non rientra nella potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lett. s Cost.), bensì nella competenza provinciale (C. cost. 112/2011). La competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 14 Statuto è di principio limitata dalla potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela ambientale (C. cost. 145/2013).

» Leggi dello Stato di rilevanza

Art 1 DPR n. 2/1972 n.t.v.: Trasferimento delle funzioni amministrative concernenti il permesso per la ricerca e la concessione per l'utilizzazione delle sorgenti di acque minerali (comma 2, lett. a), l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali (comma 2, lett. b), l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici (comma 2, lett. c), la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorché artificialmente gassate, e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica (comma 2, lett. d), la sorveglianza sulla utilizzazione delle cave e torbiere, la sottrazione al proprietario della disponibilità della cava o torbiera e la concessione a terzi nel caso di totale o parziale inutilizzazione del giacimento (comma 2, lett. e), la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei consorzi volontari od obbligatori per la coltivazione di cave e torbiere (comma 2, lett. f), la raccolta di dati statistici sulla utilizzazione anzidetta (comma 2, lett. g), disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali (comma 2, lett. h).

DPR n. 616/1977 n.t.v.: Definizione della materia "acque minerali e termali" come "la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera u), per il riconoscimento delle acque" (art. 61) nonché della materia "cave e torbiere" come "le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" (art. 62, comma 1).

L n. 221/1990 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria).

G n. 59/1997 n.t.v.: Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e sulle attività relative nonché partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) (art. 22, comma 1).

D.lgs. n. 176/2011 n.t.v. (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.): in particolare definizione delle proprietà delle acque minerali.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Disciplina delle cave e delle torbiere (L.P. n. 7/2003)

> **Oggetto:** Disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere; presentazione ed istruttoria delle domande di coltivazione; garanzie per la regolare esecuzione dei lavoratori; obblighi degli esercenti; oneri di coltivazione; sanzioni; vigilanza; coordinamento con strumenti di pianificazione.

b. Trentino

Disciplina dell'attività di cava (L.P. n. 7/2006)

> **Oggetto:** Disciplina dell'attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava; tutela del lavoro; strumenti di pianificazione; procedura autorizzativa; vigilanza; sanzioni; contributo per l'esercizio dell'attività di cava.

3. Risultato

Le due Province autonome dispongono ai sensi dell'art. 8, n. 14 Statuto di competenza legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere. Con norma di attuazione sono state trasferiti loro i beni e le funzioni di precedenza dello Stato e della Regione.

La Corte costituzionale ha precisato che la competenza provinciale è, di principio, limitata dalla potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (C. cost. 112/2011 e 145/2013).

Entrambe le Province autonome hanno emanato L.P. che disciplinano la coltivazione di cave e le relative procedure autorizzative. Nonostante le due L.P. regolino, in gran parte, i medesimi aspetti, si può notare come la L.P. trentina contenga per alcune parti, in primis con riferimento agli strumenti di pianificazione a livello provinciale, disposizioni maggiormente dettagliate rispetto alla L.P. altoatesina.

D. Caccia e pesca (art. 8, n. 15 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con il D.P.R. n. 279/1974 n.t.v. sono state trasferite alle due Province autonome le attribuzioni in precedenza dello Stato e della Regione in materia di caccia e pesca (art. 1, comma 2). Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale (art. 1, comma 2). Nel territorio provinciale non è necessario l'esercizio dell'opzione per una delle forme di caccia previste dalla normativa nazionale (art. 1, comma 3). Con L.P. può essere previsto che il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio faunistico provinciale, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale (art. 1, comma 4).

La Provincia autonoma è altresì competente per l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti dalla Provincia (art. 1, comma 5). Inoltre, il Presidente della Provincia può disporre, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'ISPRA, e sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per periodi determinati variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale, purché a livello provinciale la valutazione complessiva dello stato di conservazione risulti soddisfacente (art. 1, comma 6).

Nel proprio provvedimento il Presidente della Provincia deve attestare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, la sussistenza di tale condizione e fornire prescrizioni dettagliate sul numero di individui prelevabili, sui periodi, i tempi, le aree e le modalità di prelievo dei medesimi nonché sulle modalità di sorveglianza. Ove sussista il parere favorevole dell'ISPRA, l'intesa si considera acquisita anche nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio non si pronunci espressamente entro trenta giorni (art. 1, comma 8). Nel caso in cui in seguito all'adozione del provvedimento del Presidente della Provincia lo stato complessivo non risulti soddisfacente, il Presidente revoca detto provvedimento in base all'art. 1, comma 9. In caso di inadempienza sussiste il relativo potere sostitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Secondo la Corte costituzionale la determinazione del calendario venatorio rientra nel campo di applicazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, comma 2, lett. s Cost.) ed è quindi sottratta alla competenza provinciale (C. cost. 536/2002). La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2 D.P.R. n. 279/1974 come modificato dall'art. 5 d.lgs. n. 267/1992, secondo cui le Province autonome devono rispettare gli standard di protezione previsti dal diritto internazionale e comunitario nel determinare le specie cacciabili ed il calendario venatorio non comporta che le norme corrispondenti della legge quadro statale non vincolino le Province autonome (C. cost. 227/2003). In un'altra sentenza sono state dichiarate costituzionalmente illegittime anche le disposizioni provinciali che non hanno previsto il raggiungimento del livello di protezione accordato dallo Stato nella determinazione delle specie cacciabili e delle stagioni di caccia (C. cost. 278/2012).

Le Province autonome non dispongono del potere di emanare disposizioni volte esclusivamente alla protezione della fauna, in quanto la materia è riservata al legislatore statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s Cost. (C. cost. 151/2011). Altrettanto costituzionalmente illegittima è stata dichiarata una disposizione secondo la quale l'assessore provinciale competente poteva prescrivere una riduzione delle popolazioni di selvaggina (C. cost. 387/2008) o consentire l'abbattimento di alcune specie (C. cost. 151/2011), previo il rispetto di una speciale procedura disciplinata con L.P.

Se la competenza provinciale primaria in materia di caccia e pesca (art 8, n. 15 Statuto) si sovrappone alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art 117, comma 2, lett. s Cost.), prevale quest'ultima e le Province autonome non possono prevedere standard di tutela ambientale inferiori a quelli dello Stato (C. cost. 278/2012).

Le disposizioni provinciali che autorizzano il prelievo di orsi e lupi nel rispetto di particolari requisiti procedurali (tra cui il parere dell'ISPRA) sono costituzionalmente legittime (C. cost. 215/2019).

» Leggi dello Stato di rilevanza

> D.P.R. n. 616/1977:

Definizione delle funzioni amministrative in materia di caccia: "L'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico" (art. 99, comma 1). Sono altresì trasferite alle Regioni "le funzioni di disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni pubbliche" (art. 99, comma 2) nonché quelle "che riguardano gli uccellatori ed i concessionari di bandite e riserve di caccia" (art. 99, comma 3). Alle Regioni spetta quindi "di promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della caccia di frodo" (art. 99, comma 4).

Definizione delle funzioni amministrative in materia di pesca (nelle acque interne): "La tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici, l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca" (art. 100, comma 1). Inoltre, le Regioni "promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore" (art. 100, comma 2) e rilasciano, previo parere del competente organo statale, le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne (art. 100, comma 3). Infine, "i diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale" (art. 100, comma 4).

L. n. 157/1992 n.t.v. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

GD n. 203/2005 n.t.v.: Autorizzazione delle Province autonome a disciplinare la caccia anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti con legge quadro dello Stato (art 11-quaterdecie, comma 5).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Pesca (L.P. n. 28/1978)

> **Oggetto:** Disciplina del diritto di pesca; concessione del diritto di pesca; acque da pesca; esercizio della pesca; licenza; ordinamento della pesca; bandite; misure a tutela della pesca; vigilanza; sanzioni.

Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia (L.P. n. 14/1987)

> **Oggetto:** Disciplina dell'esercizio della caccia e della relativa vigilanza; definizioni; fauna selvatica; specie cacciabili e periodi di caccia; comprensori di gestione e di tutela della fauna selvatica; riserve di caccia; oasi di protezione; zone facenti parte della rete ecologica europea; bandite; esercizio di caccia; esame venatorio; mezzi di caccia; detenzione e commercio di fauna selvatica; gestione delle riserve; organi venatori; danni causati da fauna selvatica; sanzioni.

b. Trentino

Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento (L.P. n. 60/1978)

> **Oggetto:** Disciplina del diritto di pesca; rilascio di concessioni; allevamento di pesci; istituzione del comitato provinciale della pesca; esercizio della pesca; licenza; vigilanza; sanzioni.

Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia (L.P. n. 24/1991)

> **Oggetto:** Protezione della fauna selvatica e disciplina dell'esercizio della caccia; piano faunistico; competenze della giunta provinciale; riserve; esercizio della caccia nelle riserve; requisiti per l'esercizio della caccia; mezzi di caccia; programmi di prelievo; specie cacciabili e periodi di caccia; attività di controllo; licenze di caccia; esame venatorio; poteri e compiti della vigilanza venatoria; sanzioni.

3. Risultato

Le due Province autonome dispongono di competenza primaria in materia di caccia e pesca in base all'art. 8, n. 15 Statuto. Con norme di attuazione sono state trasferite loro le attribuzioni in precedenza dello Stato e della Regione. In base al D.P.R. n. 279/1974 n.t.v. il Presidente della Provincia può, in particolare, d'intesa con il Ministero per l'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'ISPRA, determinare variazioni dell'elenco di specie cacciabili previste dalla normativa nazionale.

A partire dalla riforma costituzionale del 2001 vi sono state diverse sovrapposizioni con la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, comma 2, lett. s Cost). La Corte costituzionale ha precisato che, in tal caso, è riconosciuta prevalenza alla competenza dello Stato e che le Province autonome non possono stabilire standard di tutela ambientale inferiori a quelli dello Stato (C. cost. 278/2012). Entrambe le Province autonome hanno emanato leggi di settore, sia in materia di caccia, sia in materia di pesca, che disciplinano, tra le varie, i requisiti per l'esercizio delle due attività, la tutela faunistica e l'attività di vigilanza.

E. Alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, n. 16 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con D.P.R. n. 279/1974 sono state trasferite le attribuzioni in precedenza statali in materia di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna.

Con riferimento al Parco nazionale dello Stelvio il D.P.R. n. 279/1974 prevede, che le due Province autonome esercitino le funzioni amministrative per il rispettivo territorio del Parco nazionale, pur mantenendo una configurazione unitaria e la denominazione (art. 3, comma 1 n.t.v.). La configurazione unitaria del Parco è assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da

rappresentanti delle due Province autonome, della Regione Lombardia, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei comuni e delle associazioni di protezione ambientale (art. 3, comma 2 n.t.v.). Le due Province autonome stabiliscono i propri piani e regolamenti relativi al Parco nazionale (art. 3, comma 4 n.t.v.), per i quali occorre tuttavia un parere positivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 3, comma 5 n.t.v.). Al finanziamento del parco nazionale provvedono le Province autonome (art. 3, comma 7 n.t.v.).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Le Province autonome non possono proibire esercitazioni militari e l'installazione di infrastrutture militari nei parchi naturali (C. cost. 167/1987, 191/1987). La legge quadro statale sulle aree protette è applicabile anche alle Province autonome (C. cost. 366/1992), tuttavia le disposizioni contenute nel titolo III della l. n. 394/1991 sono vincolanti per il legislatore provinciale limitatamente ai principi fondamentali in materia di partecipazione delle Province autonome all'istituzione e gestione delle aree protette e di pubblicazione degli atti che riguardano l'istituzione dell'area protetta e la definizione del parco naturale in quanto norme fondamentali delle riforme economico-sociali (C. cost. 266/1992).

Per quanto riguarda il Parco nazionale dello Stelvio, la regolamentazione del traffico nella parte di Parco appartenente al rispettivo territorio provinciale richiede un accordo preventivo tra la Provincia autonoma e lo Stato (C. cost. 271/1997). Lo Stato non ha competenza per l'emissione di regolamenti unilaterali sulla sorveglianza del Parco nazionale (C. cost. 311/1999).

La Corte costituzionale ha chiarito che, nonostante le preoccupazioni espresse dal Comitato per le aree naturali protette sulla normativa provinciale in materia di caccia, i parchi naturali e i biotopi della Provincia possono essere iscritti nell'elenco ufficiale delle aree protette, in quanto le competenze dell'organo statale sono limitate alla valutazione della delimitazione dell'area protetta e alla sua corretta classificazione sulla base dei criteri naturalistici e ambientali esistenti (C. cost. 389/1999).

Il legislatore provinciale non può escludere un numero maggiore di specie dal campo di applicazione delle disposizioni sulla detenzione di animali selvatici nei giardini zoologici rispetto a quelle previste dalla legislazione statale, che la Corte costituzionale utilizza come norma interposta per valutare la legittimità costituzionale. Altrettanto illegittima è la delega del potere di determinare le condizioni di apertura e chiusura dei giardini zoologici all'osservatorio faunistico provinciale, in quanto un tale potere discrezionale viola gli standard minimi dello Stato in materia di protezione degli animali. Tuttavia, sussistono le funzioni amministrative delle Province autonome in materia di giardini zoologici (C. cost. 387/2008).

Secondo la Corte costituzionale le Province autonome non dispongono di competenza legislativa primaria in materia di tutela della fauna, in quanto tale settore rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, comma 2, lett. s Cost.) (C. cost. 151/2011).

» Leggi dello Stato di rilevanza

L. n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette): Classificazione delle tre tipologie di aree protette: parchi nazionali (art. 2, comma 1), parchi naturali regionali (art. 2, comma 2) e riserve naturali (art. 2, comma 3); classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale d'intesa tra lo Stato e la Provincia autonoma (art. 2, comma 2); disciplina dell'istituzione e della gestione delle aree protette (art. 8 ss.).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali (L.P. n. 7/1981)

> **Oggetto:** Finalità (protezione dell'ambiente naturale e paesaggistico); varie misure per il raggiungimento delle finalità; comitato di gestione del parco naturale; compiti della Giunta provinciale.

Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali (L.P. n. 6/2010)

> **Oggetto:** Tutela degli animali selvatici, delle piante a diffusione spontanea, dei loro habitat, nonché fossili e minerali; diritto al godimento della natura ed alla ricreazione; tutela della specie (oggetto di tutela ed aree protette); tutela delle piante a diffusione spontanea (oggetto di tutela, specie vegetali integralmente o parzialmente protette, aree protette, utilizzazione agricola e forestale); deroghe e limitazioni; divieto di introdurre organismi geneticamente modificati; tutela degli habitat; disposizioni particolari per i siti natura 2000; tutela di minerali e fossili; attuazione della legge (vigilanza e controllo, sanzioni amministrative).

b. Trentino

Titolo IV e V – Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette (L.P. n. 11/2007)

> **Oggetto:** Tutela di flora, fauna, funghi e tartufi; definizioni; misure di protezione; divieti di detenzione e commercializzazione; deroghe ed esclusioni; competenze della Giunta provinciale; disciplina della raccolta di funghi e tartufi; disposizioni in materia di istituzione e gestione delle aree protette provinciali; elencazione delle tipologie di aree protette; individuazione ed istituzione delle aree protette provinciali; rete "Natura 2000", organizzazione e funzionamento dei parchi naturali provinciali; organizzazione e funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio in Trentino; strumenti di coordinamento e di controllo.

3. Risultato

Le due Province autonome dispongono di competenza legislativa primaria in materia di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna in base all'art. 8, n. 16 Statuto. Con norma di attuazione sono state trasferite loro le attribuzioni in precedenza statali o regionali e disciplinate le competenze provinciali con riferimento al parco nazionale dello Stelvio.

Ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 279/1974 n.t.v. le Province autonome esercitano direttamente le funzioni amministrative per il rispettivo territorio del Parco; alle stesse compete altresì il finanziamento del Parco. Al contempo, viene istituito un comitato di coordinamento e di indirizzo unitario composto da rappresentanti dei territori interessati, del Ministero dell'ambiente e di organizzazioni ambientaliste.

La Corte costituzionale ha precisato che la legge quadro dello Stato in materia di aree protette si applica anche alle Province autonome, tuttavia limitatamente a determinati principi che vincolano il legislatore provinciale (C. cost. 266/1992 e 366/1992).

Limitazioni alla competenza delle Province autonome derivano da sovrapposizioni con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, comma 2, lett. s Cost.). Di conseguenza, la Corte costituzionale ha ritenuto che la materia della tutela faunistica rientri nella competenza dello Stato (C. cost. 151/2011).

Entrambe le Province autonome hanno disciplinato, da un lato, la gestione delle aree protette e, dall'altro, emanato disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna e di raccolta di funghi e (in Trentino) di tartufi.

VIII. Diritto dell'economia

A. Artigianato (art. 8, n. 9 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con D.P.R. n. 1017/1978 sono state trasferite alle Province autonome le attribuzioni in precedenza statali e regionali in materia di artigianato (art. 1).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Le Province autonome non possono stabilire, quale condizione per l'esercizio delle attività artigianali, l'iscrizione in un albo delle imprese artigiane, se tale obbligo non è previsto dalla legislazione dello Stato, in quanto tale iscrizione equivarrebbe ad una limitazione dell'esercizio del diritto al lavoro in base all'art. 120 Cost. (C. cost. 6/1956). Alla definizione dei requisiti di accesso si riferisce anche una sentenza successiva (C. cost. 168/1987), con la quale la Corte costituzionale ha precisato che è costituzionalmente illegittima l'iscrizione obbligatoria all'albo degli artigiani per l'esercizio delle professioni artigianali previste dalla legislazione statale. Di conseguenza, la creazione di tali requisiti d'ingresso è ricompresa nelle competenze del legislatore statale. Le Province autonome possono emanare disposizioni in tal senso solo se sono "necessariamente e razionalmente correlata a peculiari esigenze locali".

I principi contenuti nella legge-quadro per l'artigianato sono applicabili anche alle Province autonome (C. cost. 168/1987).

Per quanto riguarda la rappresentanza degli interessi delle imprese artigiane, la L.P. non può individuare preventivamente un'associazione a cui appartiene il compito di rappresentanza della categoria, ma deve affidare tale determinazione alle autorità amministrative (C. cost. 975/1988).

Le Province autonome possono introdurre una definizione di impresa artigiana in deroga da quella contenuta nella legislazione statale, ma tale definizione non può essere utilizzata ai fini della classificazione dell'impresa nel sistema previdenziale (C. cost. 336/1989).

Infine, la Corte costituzionale ha precisato che, in seguito alla riforma costituzionale del 2001, le Regioni a statuto ordinario dispongono di potestà legislativa residuale in materia di artigianato (C. cost. 162/2005). Essendo tale competenza residuale soggetta a minori restrizioni rispetto alla competenza statutaria, in determinate circostanze può anche comportare una maggiore autonomia per le Province autonome e, in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. n. 3/2001, può essere applicabile anche ad esse (cfr. C. cost. 165/2007 sul Friuli-Venezia Giulia).

Tuttavia, l'individuazione delle figure professionali, dei profili didattici e delle qualifiche professionali richieste per l'esercizio della professione non rientrano nella competenza in materia di artigianato, ma alla competenza concorrente in materia di professioni, e tale compito è in concreto riservato allo Stato (C. cost. 423/2006).

La "segnalazione certificata di inizio attività", prevista dalla legge statale anche per l'esercizio delle attività artigianali, è applicabile anche nelle due Province autonome, in quanto espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, comma 2, lett. m; C. Cost. 203/2012).

» Leggi dello Stato di rilevanza

D.P.R. n. 616/1977: Definizione delle funzioni amministrative in materia di artigianato come "le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti,

nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato" (art. 63, comma 1). Le funzioni in questione comprendono anche quelle esercitate dalle Camere di commercio, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane nonché ulteriori funzioni elencate all'art. 63, comma 2.

L. n. 443/1985 n.t.v. (Legge-quadro per l'artigianato): in particolare requisito dell'esercizio personale dell'impresa artigiana (art. 2, comma 1); definizione di un limite quantitativo, ma non di un limite qualitativo con riferimento al concetto di artigiano (art. 3, comma 1); limite dimensionale delle persone impiegate in un'impresa artigiana pari a 18 dipendenti (con eccezioni, art. 4, comma 1).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Ordinamento dell'artigianato (L.P. n. 1/2008)

> **Oggetto:** Disciplina delle attività artigiane svolte professionalmente; requisiti di ammissione; definizione dell'imprenditore e dell'impresa artigiana; registro delle imprese ed elenco delle attività artigianali; maestro artigiano/maestra artigiana, tecnico/tecnica di economia aziendale nell'artigianato; formazione; associazione dei maestri professionali; regolamentazioni speciali concernenti l'esercizio di determinate attività (settore automobilistico, settore dell'installazione di impianti, settore dell'igiene e dell'estetica, settore alimentare, spazzacamino, manutentore del verde, tintolavanderia); disposizioni procedurali; sanzioni amministrative; assegnazione di compiti alla camera di commercio; disposizioni finanziarie.

b. Trentino

Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia autonoma di Trento (L.P. n. 11/2002)

> **Oggetto:** Disciplina dell'impresa artigiana; istituzione del titolo di maestro artigiano e di maestro professionale; costituzione delle botteghe-scuola; definizione di impresa artigiana; albo delle imprese artigiane; compiti; vendita dei prodotti di propria produzione; ordinamento dei titoli di mastro artigiano e mastro professionale, con riferimento ad un'apposita delibera della Giunta provinciale; elenco dei mastri artigiani; botteghe-scuole; interventi per qualificare e valorizzare l'artigianato; attività di acconciatore ed estetista; sanzioni amministrative; delega di funzioni alla Camera di commercio; disposizioni finanziarie.

3. Risultato

Le due Province autonome dispongono in base all'art. 8, n. 9 Statuto di competenza primaria in materia di artigianato. In diverse sentenze (6/1956, 168/1987) la Corte costituzionale ha precisato che la definizione di requisiti d'accesso per l'esercizio di attività artigiane è, di principio, riservata allo Stato, così come la definizione delle professioni (423/2006).

Entrambe le Province hanno adottato L.P. di settore, con le quali è regolata la materia. Tali disposizioni riguardano, tra le varie, la definizione di impresa artigiana, l'istituzione dei titoli professionali e dei relativi requisiti d'accesso, disposizioni particolari per determinate professioni e la delega di funzioni alla camera di commercio competente per territorio.

B. Porti lacuali (art. 8, n. 11 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con D.P.R. n. 115/1973 i porti lacuali sono stati trasferiti alle due Province autonome (art. 1), con D.P.R. n. 527/1987 le attribuzioni in precedenza dello Stato (art 1).

» **Giurisprudenza della Corte costituzionale**

> Nessuna.

» **Leggi dello Stato di rilevanza**

> Nessuna.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

> Nessuna.

b. Trentino

Art. 8 ss. – Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda (L.P. n. 9/2001)

> **Oggetto:** Disciplina dei porti; rilascio di concessioni; condizioni per la realizzazione di nuovi porti; approdi turistico-ricreativi.

3. Risultato

Le due Province autonome dispongono di competenza primaria in materia di porti lacuali in base all'art. 8, n. 11 Statuto. Tale competenza rileva esclusivamente per il Trentino, in quanto in Alto Adige non si trovano porti lacuali. La Provincia autonoma di Trento ha disciplinato i porti lacuali nell'ambito della L.P. sulla disciplina del demanio lacuale e della navigazione.

C. Fiere e mercati (art. 8, n. 12 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» **Norme di attuazione**

Con D.P.R. n. 1017/1978 sono state trasferite alle Province autonome le attribuzioni in precedenza dello Stato e della Regione in materia di fiere e mercati (art. 1). Esse concernono, in particolare, tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici (art. 6, comma 1). Lo Stato provvede alla formazione e la tenuta del calendario fieristico, sentite le Province (art. 6, comma 2).

» **Giurisprudenza della Corte costituzionale**

La Corte costituzionale ha precisato che un regolamento finalizzato alla semplificazione dell'attività amministrativa non può violare la competenza legislativa primaria delle Province autonome; pertanto la disciplina dei procedimenti in materia di fiere e mercati è ricompresa nella competenza provinciale. Di conseguenza, il calendario fieristico deve essere formato d'intesa tra lo Stato e la Provincia secondo il principio di leale collaborazione (C. cost. 69/1995).

Il potere sostitutivo ministeriale in difetto di un accordo tra la Provincia autonoma e lo Stato in merito allo svolgimento di manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali del medesimo settore, previsto dalla legge quadro dello Stato, non si applica alle Province autonome così come le disposizioni, secondo le quali i requisiti per il riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale di eventi fieristici viene stabilito mediante decreti ministeriali (C. cost. 91/2003).

» **Leggi dello Stato di rilevanza**

D.lgs. n. 112/1998: Definizione delle funzioni amministrative in materia di fiere e mercati come "e attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati" (art. 39); competenza dello Stato per il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni

fieristiche di rilevanza internazionale (art. 40, comma 1, lett. c), la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale (art. 40, comma 1, lett. d) e il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale (art. 40, comma 1, lett. e).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Disciplina del settore fieristico (L.P. n. 9/2005)

> **Oggetto:** Principio della libertà dell'attività fieristica; finalità (valorizzazione, promozione e sviluppo dell'attività economica e produttiva, in particolare quella provinciale, dei rapporti commerciali e della cooperazione internazionale); elenco delle fattispecie escluse dall'applicazione della L.P.; comunicazione di manifestazioni fieristiche; autorizzazione tacita; qualifica delle manifestazioni fieristiche; sanzioni.

b. Trentino

Capo V – Disciplina dell'attività commerciale (L.P. n. 17/2010)

> **Oggetto:** Principio della libertà dell'attività fieristica; definizioni; elencazione delle tipologie di manifestazioni fieristiche che non rientrano nel campo di applicazione della L.P.; qualifica delle manifestazioni fieristiche da parte della Giunta provinciale; comunicazione della manifestazione fieristica; obblighi degli organizzatori; sanzioni amministrative.

3. Risultato

Le due Province autonome dispongono di competenza legislativa primaria in materia di fiere e mercati in base all'art. 8, n. 12 Statuto. La materia rientra inoltre tra quelle in cui le Regioni godono di potestà legislativa residuale (art. 117, comma 4).

Con norma di attuazione sono state trasferite alle Province autonome le attribuzioni in precedenza dello Stato e della Regione. È stato altresì stabilito che compete allo Stato la formazione e la gestione del calendario fieristico sentite le Province.

La Corte costituzionale ha confermato la sussistenza della competenza provinciale anche con riferimento alla disciplina del relativo procedimento amministrativo.

La Provincia autonoma di Bolzano ha emanato una L.P. in materia di disciplina del settore fieristico, che prevede, tra l'altro, il principio di libertà dell'attività fieristica e regola le comunicazioni di manifestazioni fieristiche. Disposizioni analoghe sono state emanate anche dalla Provincia autonoma di Trento, tuttavia non mediante una legge di settore apposita, bensì all'interno della L.P. sul commercio.

D. Turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci (art. 8, n. 20 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» **Norme di attuazione**

Con il D.P.R. n. 278/1974 sono state trasferite alle due Province autonome le attribuzioni in precedenza dello Stato e della Regione nella competenza in oggetto (art. 1). Inoltre, le Province autonome esercitano le funzioni amministrative degli organi dello Stato e della regione in ordine agli altri enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti nelle medesime materie (art. 2, comma 1). Al rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci provvede il Presidente della Giunta provinciale, sino a quando non sarà diversamente disposto con L.P. (art. 3, comma 2). Le Province autonome rilasciano le licenze per agenzie di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere previo

parere favorevole della competente amministrazione statale (art. 6). Rimane fermo il parere del Ministero delle finanze, in materia di provvedimenti relativi alle stazioni di cura, soggiorno e turismo (art. 7).

Con il d.lgs n. 139/2002 sono state trasferite alle due Province autonome le attribuzioni in precedenza dello Stato in materia di incentivi alle imprese (art. 1, comma 1).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

La classificazione delle strutture ricettive rientra nella competenza provinciale in assenza di un'esplicita potestà statale (C. cost. 70/1981). Le attività promozionali delle Province autonome all'estero devono essere coordinate con lo Stato (C. cost. 564/1988), tuttavia, in base ad una sentenza successiva (C. cost. 425/1995) è sufficiente la notifica dell'iniziativa da parte della Provincia al Governo. La legge quadro statale sulla regolamentazione della professione di guida alpina non è applicabile alle due Province autonome (C. cost. 372/1989).

L'introduzione di un registro professionale e di un albo professionale delle guide alpine non rientra nella competenza provinciale (C. cost. 372/1989).

Tuttavia, per quanto riguarda la disciplina della formazione dei maestri di sci, la relativa legge quadro è stata ritenuta applicabile anche alle Province autonome per quanto riguarda la determinazione dei programmi e delle commissioni d'esame, in quanto, secondo la Corte, le disposizioni contestate contengono principi vincolanti per i legislatori regionali e provinciali e non ledono la loro competenza legislativa primaria (C. cost. 360/1991).

La completa liberalizzazione dei prezzi nel settore turistico e la disciplina statale sulla comunicazione dei prezzi ai soli fini della pubblicità vincolano anche le Province autonome (C. cost. 188/1992).

Gli interventi dello Stato nelle competenze degli enti regionali finalizzati alla valorizzazione del turismo in termini di aspetti economici nazionali e internazionali sono stati ritenuti ammissibili, ma, in tale contesto, si applica il principio di leale collaborazione (C. cost. 76/2009).

La regolamentazione delle professioni turistiche non rientra nell'ambito del turismo, ma deve essere ricondotta alla potestà legislativa concorrente in materia di professioni (C. cost. 222/2008).

L'introduzione dei c.d. "condhotel" (forme ibride tra alberghi e case residenziali) da parte del legislatore statale è ammissibile, in quanto la materia può essere ridotta a diversi ambiti e l'intervento statale è ammissibile nel rispetto del principio di leale collaborazione (C. cost. 1/2016).

» Leggi dello Stato di rilevanza

D.P.R. n. 616/1977: Definizione delle funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera" come tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale" (art. 56, comma 1).

L. n. 81/1991 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci): Definizione della durata e delle materie di insegnamento dei corsi (art. 7); struttura e contenuto dell'esame (art. 9, comma 2); clausola di salvaguardia a favore delle autonomie speciali (art. 22, comma 2).

D.L. n. 97/1995 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport).

D.lgs. n. 112/1998: Definizione delle funzioni amministrative nella materia "turismo ed industria alberghiera" come quelle che "concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni,

le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche" (art. 43).

GvD n. 79/2011 (Codice del turismo).

GD n. 83/2014: Estensione delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività alle strutture turistico-ricettive ed alle agenzie di viaggio e turismo, con conseguente obbligo di adeguamento da parte delle Province autonome (art. 13).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti (L.P. n. 8/1993)

> **Oggetto:** Finalità (concessione di contributi al fine di agevolare il miglioramento e l'ammodernamento di camere per ospiti ed appartamenti per ferie); beneficiari dei contributi; presentazione delle domande; concessione dei contributi; liquidazione delle agevolazioni; revoca del contributo; disposizioni finanziarie.

Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci (L.P. n. 5/2001)

> **Oggetto:** Ordinamento della professione di maestro di sci ed attività delle scuole di sci; definizione della figura professionale del maestro di sci; definizione delle categorie e dei livelli della professione; albo professionale provinciale dei maestri di sci (incluse le condizioni per l'iscrizione); corsi di formazione ed aggiornamento professionale; maestri di sci non iscritti all'albo professionale; doveri del maestro di sci; qualificazioni e specializzazioni; collegio provinciale dei maestri di sci; sanzioni disciplinari e ricorsi; scuole di sci; autorizzazioni all'esercizio di una scuola di sci; sanzioni amministrative; assicurazioni; agevolazioni finanziarie.

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo (L.P. n. 3/2002)

> **Oggetto:** Ambito di applicazione (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi); definizione e attività; autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo; rilascio dell'autorizzazione; revoca; requisiti professionali; commissione esaminatrice; esame di idoneità; requisiti per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo; obblighi inerenti all'esercizio dell'attività; esonero dall'obbligo di munirsi di autorizzazione; funzioni di vigilanza e controllo; sanzioni amministrative

Disciplina di professioni turistiche (L.P. n. 21/2012)

> **Oggetto:** Disciplina dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica; definizioni; condizioni per l'esercizio delle professioni; servizi temporanei e occasionali; segnalazione certificata di inizio attività; abilitazione; obblighi e divieti; sanzioni amministrative.

Ordinamento delle organizzazioni turistiche (L.P. n. 15/2017)

> **Oggetto:** Finalità e contenuto (disciplina dei compiti e del sostegno alle organizzazioni turistiche, all'azienda speciale IDM ed alle relative sedi distaccate); definizione delle organizzazioni turistiche (finalità e compiti, iscrizione nell'elenco provinciale, cancellazione, bilancio); IDM e sedi distaccate; compiti dell'IDM (sviluppo delle strategie, marketing turistico dell'Alto Adige in Italia e all'estero, funzione di controllo delle organizzazioni turistiche); collegio dei presidenti; messa a disposizione di fondi dal bilancio provinciale; partecipazione dei comuni; disposizioni finanziarie.

Trentino

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre (L.P. n. 12/1992)

> **Oggetto:** Disciplina dell'accesso alle professioni in oggetto; abilitazioni; commissione esaminatrice; formazione professionale; sanzioni amministrative.

Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) (L.P. n. 20/1993)

> **Oggetto:** Definizioni; oggetto delle professioni; albi professionali; abilitazioni all'esercizio delle professioni; esami di abilitazione; scuole di sci; maestri di sci stranieri; sanzioni amministrative.

Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica (L.P. n. 7/2002)

> **Oggetto:** Disciplina delle tipologie e classificazione degli esercizi alberghieri; tipologie di esercizi alberghieri; requisiti minimi; parametri; marchio di qualità e marchi di prodotto: sanzioni amministrative; ricettività ed esercizi extra-alberghieri.

Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi (L.P. n. 19/2012)

> **Oggetto:** Definizioni; tipologie di strutture ricettive all'aperto; divieto di campeggio; disciplina delle attività ed obblighi per gli esercenti; sanzioni amministrative.

Capi I-VII – Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici (L.P. n. 8/2020)

> **Oggetto:** Finalità (sostegno ai valori, alle competenze, alle tradizioni ed alle culture attraverso la promozione territoriale); sostegno alla promozione territoriale ed alla promozione del turismo del Trentino e disciplina dell'ordinamento e delle articolazioni; definizioni; attività delle APT; Attività della società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino; ruolo della Provincia; forme di collaborazione tra i soggetti coinvolti.

3. Risultato

In base all'art. 8, n. 20 Statuto, le due Province autonome dispongono di competenza legislativa primaria in materia di turismo ed industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci. Con norme di attuazione sono stati trasferiti alle Province i relativi beni e le attribuzioni statali e regionali.

La Corte costituzionale si è occupata, tra le varie, delle attività promozionali delle Province autonome all'estero (C. cost. 564/1988 e 425/1995) e dell'ammissibilità degli interventi dello Stato nel settore turistico per motivi economici (C. cost. 76/2009). La sussistenza della competenza provinciale è stata confermata, ad esempio, in relazione alla classificazione degli esercizi ricettivi (C. cost. 70/1981) e alla regolamentazione della professione di guida alpina (C. cost. 372/1989); vincolanti per l'autonomia provinciale sono, invece, in particolare la legge quadro sulla regolamentazione della formazione dei maestri di sci con riferimento ai programmi di formazione e alle commissioni d'esame (C. cost. 360/1991) e la liberalizzazione dei prezzi nel settore turistico (C. cost. 188/1992).

Le due Province autonome hanno emanato diverse L.P. nei diversi settori riconducibili all'art. 8, n. 20 Statuto, tra cui la promozione turistica, la regolamentazione delle strutture alberghiere e ricettive, le figure professionali legate al turismo e l'organizzazione turistica. Entrambe le Province autonome hanno istituito delle società partecipate (IDM e Trentino Marketing) per la promozione territoriale in Italia ed all'estero.

E. Servizi pubblici e aziende speciali (art. 8, n. 19 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» **Norme di attuazione**

> Nessuna.

» **Giurisprudenza della Corte costituzionale**

La competenza in questione non ricomprende il servizio pubblico di radiodiffusione (C. cost. 206/1985 e 207/1985).

La regolamentazione del diritto di sciopero è riservata al legislatore statale (C. cost. 32/1991).

Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi pubblici in materia di approvvigionamento idrico, sussiste la competenza delle due Province autonome (C. cost. 412/1994 e 233/2013). Tuttavia, la disciplina in materia di energia è esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 8, n. 19 Statuto (C. cost. 165/2011).

Una regolamentazione nazionale uniforme dei servizi pubblici locali è costituzionalmente legittima in applicazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e Cost.), tuttavia, per quanto riguarda i servizi pubblici non di rilevanza economica residua spazio per una specifica e adeguata regolamentazione regionale o locale (C. cost. 272/2004). Secondo la Corte la disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica rientra nell'ambito dell'art. 8, n. 19 Statuto, ma deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela della concorrenza e della giurisprudenza della CGUE (C. cost. 439/2008). Il ruolo della potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza è stato confermato in un'ulteriore sentenza (C. cost. 325/2010), secondo cui le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali rientrano nell'ambito dell'art. 117, comma 2, lett. e Cost. La classificazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rientra nella competenza dello Stato in considerazione della relativa potestà legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza (C. cost. 325/2010).

» **Leggi dello Stato di rilevanza**

D.lgs. n. 267/2000: Definizione dei servizi pubblici locali (art. 112); disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 113).

» **Leggi regionali di rilevanza**

Art. 41 L.R. n. 2/2018: In particolare disciplina dei servizi pubblici locali con L.P. nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche (L.P. n. 12/2007)

> **Oggetto:** Disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica e delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Provincia, dagli enti da essa dipendenti, dalle comunità comprensoriali e dai comuni; definizione dei servizi pubblici di rilevanza economica; divieto per le amministrazioni di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; disciplina dell'affidamento di servizi pubblici di rilevanza economica a società a capitale esclusivamente pubblico, a soggetti privati tramite concorso ed a società a partecipazione mista pubblica e privata; introduzione di un divieto di esercizio di attività imprenditoriali; alienazione di partecipazioni sociali.

b. Trentino

Capo II – Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici (L.P. n. 6/2004)

> **Oggetto:** Disciplina dei servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale; proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni non duplicabili a costi socialmente sostenibili destinati all'esercizio dei servizi pubblici; amministrazione delle reti e degli impianti; disposizioni organizzative con riferimento alla disciplina UE.

3. Risultato

La competenza legislativa primaria contenuta di cui all'art. 8, n. 19 Statuto include, di principio, l'assunzione di servizi pubblici senza restrizioni a settori specifici, ad eccezione di quei servizi che hanno un carattere nazionale o internazionale.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten 364.

Le due Province autonome possono disciplinare l'acquisizione e la prestazione di servizi pubblici, in forma diretta o attraverso un'azienda speciale.¹⁵⁸

La competenza in questione è limitata, per quanto riguarda i servizi pubblici di rilevanza economica, dalla potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e Cost., C. cost. 272/2004) nonché dal necessario rispetto delle disposizioni del diritto UE in materia di tutela della concorrenza e della giurisprudenza della CGUE (C. cost. 439/2008).

Nel 2018, la Regione ha delegato la disciplina dei servizi pubblici locali alle Province autonome.

L'Alto Adige ha disciplinato l'affidamento di servizi pubblici di rilevanza economica con un'apposita legge di settore corrispondente (L.P. n. 12/2007). In Trentino, disposizioni analoghe si riscontrano all'interno della L.P. in materia di organizzazione, trasporti e servizi pubblici.

F. Commercio (art. 9, n. 3 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» **Norme di attuazione**

Con il D.P.R. n. 1017/1978 sono state trasferite alle Province autonome le attribuzioni in materia di commercio di precedenza dello Stato e della Regione (art. 1) e delegate quelle relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati (art. 11).

Con il d.lgs. n. 139/2002 sono state trasferite alle due Province autonome le funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli artt. 19, 30, 34, 41 e 48 d.lgs. n. 112/1998 ancora esercitate dallo Stato (art. 1, comma 1).

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 D.P.R. n. 381/1974 le Province autonome assicurano la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura. Tuttavia, al fine di garantire la tutela di determinati valori le Province possono prevedere aree interdette agli esercizi commerciali e limitazioni per l'esercizio del commercio nelle zone produttive (art. 40, comma 2).

» **Giurisprudenza della Corte costituzionale**

Il potere dei sindaci, previsto dalla legislazione statale, di determinare gli orari di apertura degli esercizi commerciali in caso di emergenze legate al traffico o all'inquinamento ambientale o acustico, di particolari esigenze degli utenti o per motivi di sicurezza, trova applicazione anche nelle due Province autonome (C. cost. 196/2009).

Lo Stato può emanare disposizioni di principio nell'ambito della determinazione della rete di stazioni di servizio (C. cost. 183/2012).

La completa liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, stabilita dallo Stato nel 2011, non può essere derogata dal legislatore provinciale, poiché secondo la Corte si tratta di principi generali dell'ordinamento giuridico (C. cost. 299/2012). Questi principi non possono essere derogati anche mediante gli "Indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio", che saranno emanati dalla Giunta provinciale (C. cost. 38/2013; 134/2021).

¹⁵⁸ Reggio d'Acì, La Regione 158.

Un divieto generale di esercizio del commercio al dettaglio nelle aree produttive viola la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e Cost.) ed è di conseguenza incostituzionale (C. cost. 38/2013). Tuttavia, gli effetti della sentenza in questione sono stati in parte limitati dall'introduzione dell'art. 40 DPR n. 381/1974.

Le camere di commercio delle due Province autonome non sono tenute a contribuire annualmente con risorse proprie a un fondo istituito dalla normativa dello Stato finalizzato alla promozione delle piccole e medie imprese (C. cost. 28/2016).

» **Leggi dello Stato di rilevanza**

D.lgs. n. 114/1998 (Legge statale in materia di commercio).

D.l. n. 223/2006: in particolare abrogazione dell'obbligo di iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande (art. 3, comma 1, lett. a); abrogazione del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio (art. 3, comma 1, lett. b); abrogazione delle limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare (art. 3, comma 1, lett. c).

Art 3, comma 1, lett. d-bis come modificata dall'art. 31, comma 1 d.l. n. 201/2011: completa liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio.

» **Leggi regionali di rilevanza**

L.R. n. 3/2003 (Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano): delega delle funzioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura alle Province autonome.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Codice del commercio (L.P. n. 12/2019)

> **Oggetto:** Disciplina dell'esercizio dell'attività commerciale in Provincia di Bolzano; principio della libertà di iniziativa economica privata e disciplina in conformità alla normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei principi della normativa statale in materia; definizioni; pianificazione territoriale; sportello unico per le attività produttive; ambito di applicazione; requisiti per l'esercizio delle attività commerciali; commercio in sede fissa; apertura; trasferimento; ampliamento; chiusura delle diverse tipologie di attività; elenco delle attività per le quali non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività; commercio su sede pubblica; forme speciali di vendita al dettaglio; offerte di vendita; esposizione/pubblicità dei prezzi; definizione dei periodi delle vendite di fine stagione da parte della camera di commercio; distributori di carburante; formazione di tecnico/tecnica del commercio; orari delle attività commerciali (libera determinazione degli esercenti); subingresso nella gestione o proprietà dell'azienda; sanzioni amministrative; finanziamento della camera di commercio; disposizioni finanziarie.

b. Trentino

Disciplina dell'attività commerciale (L.P. n. 17/2010)

> **Oggetto:** Finalità; elenco delle fattispecie escluse dal campo di applicazione; definizioni; disposizioni generali; settori merceologici; subingresso; commercio al dettaglio su aree private in sede fissa; rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica e ambiente; segnalazione di inizio attività; condizioni per l'apertura delle grandi strutture di vendita; commercio al dettaglio su aree pubbliche; esercizio dell'attività; autorizzazioni; tipologie di mercati; forme speciali di vendita al dettaglio; orari di apertura e di chiusura (libera determinazione da

parte degli esercenti); libera disponibilità, da parte degli esercenti, delle vendite di fine stagione; pubblicità dei prezzi; vendita di riviste e giornali; commercio all'ingrosso; distributori di carburante; manifestazioni fieristiche; controlli e sanzioni amministrative; interventi di promozione del commercio; limitazioni alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche.

3. Risultato

In base all'art. 9, n. 3 Statuto, le due Province autonome dispongono di competenza legislativa secondaria in materia di commercio. Tale competenza ricomprende sia la regolamentazione del commercio che la promozione del commercio e dei prodotti locali di qualità.¹⁵⁹ Con norma di attuazione alle due Province sono state trasferite inizialmente le corrispondenti funzioni, in precedenza dello Stato, e in un secondo motivo anche alcuni poteri amministrativi nel campo degli incentivi alle imprese.

Le limitazioni della competenza provinciale derivano a causa di sovrapposizioni con la potestà esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e Cost.). Ad esempio, la completa liberalizzazione degli orari di apertura si applica anche alle due Province autonome (C. cost. 299/2012, 38/2013 e 134/2021), ed il legislatore provinciale non può disporre un divieto generalizzato di esercizio del commercio al dettaglio nelle aree produttive (C. cost. 38/2013). In sintesi, si può affermare che la politica commerciale dello Stato è mutata, nel corso degli ultimi decenni, da una politica particolarmente restrittiva a una politica estremamente liberale, elemento che ha fortemente influito anche sull'attività del legislatore provinciale.¹⁶⁰

Entrambe le Province autonome hanno emanato leggi sul commercio. Esse disciplinano, tra le varie, le condizioni per l'esercizio dell'attività commerciale, le diverse tipologie di attività commerciali e le forme particolari di commercio. Modeste sono le differenze tra le due Province autonome, per esempio in relazione alle vendite di fine stagione, i cui periodi sono determinati dalla Camera di Commercio in Alto Adige, e invece completamente liberalizzati in Trentino. Per quanto riguarda la disciplina degli orari di apertura e chiusura, entrambe le Province autonome hanno adottato il principio statale della libera determinazione da parte dei commercianti, in applicazione della giurisprudenza della Corte costituzionale.

G. Spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza (art. 9, n. 6 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con il D.P.R. n. 686/1973 sono state trasferite alle Province autonome le attribuzioni in precedenza dello Stato nella materia in oggetto (art. 1, comma 1). Deve, tuttavia, essere tenuto presente che in base al D.P.R. n. 686/1973 le Province autonome esercitano tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sotto la vigilanza del competente commissario del Governo, fatta eccezione per quelle trasferite alla competenza provinciale in materia di spettacoli pubblici (art. 6).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Le gare automobilistiche rientrano nel campo di applicazione dell'art. 9, n. 6 Statuto; di conseguenza, il rilascio delle relative autorizzazioni compete al Presidente della Provincia (C. cost. 277/1988).

» Leggi dello Stato di rilevanza

R.D. n. 773/1931 n.t.v. (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): in particolare art. 68 ss.

¹⁵⁹ Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten 507.

¹⁶⁰ Auckenthaler, Entstehung 425.

Art. 19 D.P.R. n. 616/1977 in combinato disposto con gli artt. 3 e 15 D.P.R. n. 526/1987: Attribuzione delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblici spettacoli, tra cui il rilascio di licenze di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, nonché il rilascio di regolamenti per la sicurezza, al Presidente della Provincia. D.l. n. 78/2010 come modificato dalla l. n. 122/2010: Introduzione della c.d. "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Norme in materia di pubblico spettacolo (L.P. n. 13/1992)

> **Oggetto:** Disciplina dello svolgimento in luogo pubblico o aperto al pubblico, di intrattenimenti e pubblici spettacoli anche di natura temporanea, come definiti nel regolamento di esecuzione della presente legge, nonché l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione; rilascio dell'autorizzazione; segnalazione certificata di inizio attività; requisiti; prescrizioni per l'autorizzazione; giochi leciti; divieti e limitazione; istituzione della Commissione provinciale per i pubblici spettacoli; vigilanza; sanzioni amministrative.

b. Trentino

> Nessuna.

3. Risultato

In base all'art. 9, n. 6 Statuto, le Province autonome dispongono di competenza legislativa secondaria in materia di "spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza". In tal modo, esse possono da un lato esercitare funzioni riconducibili al settore, tradizionalmente dello Stato, della sicurezza pubblica, dall'altro va ricordato che la competenza provinciale non ricomprende l'aspetto materiale dei pubblici spettacoli.¹⁶¹ Potenziali sovrapposizioni sorgono in relazione alla potestà esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lett. h Cost.).

Con il D.P.R. n. 686/1973 vennero trasferite alle due Province autonome le corrispondenti attribuzioni, in precedenza statali. Con il D.P.R. n. 526/1987 in combinato disposto con gli artt. 3 e 15 D.P.R. n. 526/1987, vennero attribuiti al Presidente della Provincia ulteriori compiti di polizia amministrativa in materia di pubblici spettacoli. L'introduzione della cosiddetta "segnalazione certificata di inizio attività" a livello statale, che sostituisce in determinate circostanze la richiesta e il rilascio di un permesso da parte dell'amministrazione, è applicabile anche alle Province autonome.

L'Alto Adige ha emanato una propria legge di settore che regola, tra le varie, l'organizzazione di eventi e le condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni. Il Trentino, invece, non dispone di una tale L.P.

H. Esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale (art. 9, n. 7 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con il D.P.R. n. 686/1973 sono state trasferite alle Province autonome le attribuzioni in precedenza dello Stato in materia di esercizi pubblici (art. 1, comma 1). Ai fini dell'eventuale annullamento d'ufficio, ai sensi

¹⁶¹ Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten 543.

della legislazione statale, dei provvedimenti adottati in materia di esercizi pubblici, le province trasmettono al Ministro per l'interno un elenco mensile dei provvedimenti adottati con l'indicazione del loro oggetto (art. 1, comma 2). Nell'ambito dei poteri di vigilanza dello Stato rientra la facoltà degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali e di assicurarsi dello adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti, anche provinciali, o dall'autorità (art. 7). Contro i provvedimenti adottati per ragioni di pubblica sicurezza dall'autorità locale di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al presidente della giunta provinciale competente (art. 8, comma 1 n.t.v.). Contro i provvedimenti adottati dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie non di competenza delle due province è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al commissario del Governo competente (art. 8, comma 2). Contro i provvedimenti del Presidente della Provincia adottati ai sensi dell'art. 8, comma 1 n.t.v. è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, tramite il commissario del Governo. Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, i ricorsi contro i provvedimenti adottati nelle materie di cui all'art. 1, primo comma, del presente decreto sono proponibili alla rispettiva giunta provinciale (art. 8, comma 4).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha confermato le disposizioni statali che permettono al sindaco di determinare l'orario di apertura degli esercizi pubblici in casi di necessità straordinaria e di emergenza, in quanto non lesiva della competenza generale delle Province autonome in materia di determinazione di tali orari (C. cost. 196/2009). È altresì costituzionalmente legittimo il compito del questore di emanare disposizioni in materia di giochi proibiti e di disciplinare con decreto l'installazione e l'uso degli apparecchi, in quanto le suddette fattispecie rientrano nell'ambito di applicazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lett. h Cost., C. cost. 72/2010). Tuttavia, le Province autonome possono emettere un divieto di esercizio dei c.d. "giochi leciti" ai sensi dell'art. 100, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in prossimità dei luoghi sensibili (C. cost. 300/2011). In due casi, la chiusura di esercizi pubblici da parte, rispettivamente, del questore (C. cost. 129/2009) e del Commissario del Governo (C. cost. 259/2010), è stata ritenuta legittima, in applicazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lett. h Cost.).

» Leggi dello Stato di rilevanza

R.D. n. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): Elenco degli esercizi pubblici, per il cui esercizio è richiesta la licenza. Si tratta di "alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili" (art. 86, comma 1).

DPR n. 616/1977: Delega alle Regioni a statuto ordinario dell'esercizio delle funzioni amministrative relative "ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande" (art. 52, comma 1, lett. a – Applicazione delle citate disposizioni alle Province autonome in base all'art. 9 ss. D.P.R. n. 526/1987).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Norme in materia di esercizi pubblici (L.P. n. 58/1988)

> **Oggetto:** Disciplina dell'esercizio, svolto in forma professionale, dell'attività di somministrazione di bevande, dell'attività di somministrazione di pasti e bevande e dell'attività ricettiva, per gli aspetti non ancora regolamentati da altre L.P.; caratteristiche e definizioni degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e degli esercizi ricettivi; obbligo della licenza; delega ai sindaci di funzioni amministrative; giochi leciti; requisiti per il rilascio di licenze di esercizi; capacità di agire ed affidabilità del richiedente; qualificazione professionale; disponibilità e idoneità dei locali; classificazione e denominazione di pubblici esercizi; conduzione dell'esercizio; disposizioni procedurali; formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero; regolamento dell'attività nel settore del benessere; sanzioni.

b. Trentino

Titolo II – Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica (L.P. n. 7/2002)

> **Oggetto:** Disciplina della ricettività alberghiera; definizioni; tipologie di esercizi alberghieri; classifica; requisiti minimi.

Disciplina dell'agriturismo e modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 (L.P. n. 10/2019)

> **Oggetto:** Finalità; tipologie di attività agrituristiche; requisiti per l'esercizio delle attività agrituristiche; norme igienico-sanitarie; interventi edili relativi all'attività agriturbistica; segnalazione certificata di inizio attività; interventi e agevolazioni per gli operatori agriturbistici; obblighi degli operatori agriturbistici; vigilanza; sanzioni; disposizioni finanziarie.

3. Risultato

Le due Province autonome dispongono di competenza legislativa secondaria in materia di esercizi pubblici ai sensi dell'art. 9, n. 7 Statuto, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale, tale prescrizione è stata poi attuata tramite un'apposita norma di attuazione (art. 8 D.P.R. n. 686/1973). Con norme di attuazione sono state trasferite alle Province autonome anche le attribuzioni in precedenza statali. Al contempo, le Province autonome sono tenute a trasmettere al Ministro per l'interno un elenco mensile dei provvedimenti adottati.

Eventuali sovrapposizioni con le competenze statali sorgono in particolare con riferimento alla potestà esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lett. h Cost.). La Corte costituzionale ha, in particolare, ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni statali che attribuiscono al questore o al commissario del governo il potere di chiudere gli esercizi pubblici per ragioni di sicurezza pubblica, o che autorizzano i sindaci a determinare gli orari di apertura degli esercizi in circostanze particolari.

L'Alto Adige dispone, a differenza del Trentino, di una legge di settore. In Trentino, le norme corrispondenti si riscontrano, tra le varie, nella L.P. sulle imprese turistiche e sugli agriturismi.

J. Incremento della produzione industriale (art. 9, n. 8 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con il D.P.R. n. 1017/1978 sono state trasferite alle due Province autonome le attribuzioni, in precedenza dello Stato, in materia di incremento della produzione industriale (art. 1). Con riferimento al sistema di finanziamento disposto dall'art. 15, comma 1 Statuto il D.P.R. n. 1017/1978 dispone che le L.P. in materia di incremento della produzione industriale emanate dalle Province autonome che disciplinano l'utilizzazione delle quote assegnate alle province stesse, "devono contenere direttive idonee al raggiungimento degli obiettivi della incentivazione, della ristrutturazione, riconversione e sviluppo nel settore industriale, indicati dalla legislazione statale" (art. 5, comma 1). Le deliberazioni della competente giunta provinciale con le quali sono determinati i criteri di attuazione delle direttive di cui al comma precedente, prima della loro definitiva adozione, devono essere inviate al CIPI che, nel termine di sessanta giorni, può formulare osservazioni. Le deliberazioni definitive difformi da tali osservazioni sono comunicate al CIPI e sono motivate in relazione alle osservazioni stesse, nel rispetto della legge provinciale (art. 5, comma 2). La competente giunta provinciale trasmette al CIPI una relazione semestrale dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti con la gestione provinciale delle quote di finanziamento (art. 5, comma 4). Le attività industriali delle imprese a partecipazione statale in provincia di Trento e di Bolzano saranno realizzate sentita la provincia interessata (art. 5, comma 5).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

La progettazione e la costruzione di centrali elettriche non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 9, n. 8 Statuto (C. cost. 190/1976). Il fondo istituito in deroga alla disciplina prevista dall'art. 15, comma 1 Statuto per il finanziamento della promozione industriale è costituzionalmente legittimo, trattandosi di un diverso sistema di finanziamento nell'ambito delle disposizioni sulla programmazione economica (C. cost. 734/1988). Anche le disposizioni sul Fondo speciale per la ricerca applicata (C. cost. 734/1988) sono legittime, così come l'introduzione di misure di finanziamento per la produzione industriale delle PMI, applicabile anche nelle due Province autonome (C. cost. 796/1988), e i sussidi statali all'innovazione e allo sviluppo delle piccole imprese (C. cost. 427/1992). Tuttavia, le misure di finanziamento dello Stato che riguardano aree di competenza delle Province autonome devono prevedere un raccordo tra lo Stato e la Provincia (C. cost. 109/1993). In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili le misure di finanziamento statale in quanto espressione della potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e Cost., a condizione che presentino rilevanza macroeconomica (C. cost. 14/2004).

» Leggi dello Stato di rilevanza

L n. 118/1972: Attuazione di nuove iniziative industriali di imprese a partecipazione statale in Alto Adige solo d'intesa con la Provincia autonoma (art. 20, comma 1).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia (L.P. n. 4/1997)

> **Oggetto:** Disciplina degli interventi nei diversi settori dell'economia; modalità di promozione (contributi a fondo perduto, agevolazioni in conto interessi e mutui agevolati); obblighi; presupposti; interventi per il sostegno di investimenti aziendali; interventi a favore degli investimenti ecologico-ambientali; Interventi per il sostegno della ricerca e dello sviluppo; interventi per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze; interventi per la creazione di posti di lavoro; autorizzazione della Provincia alla partecipazione ad una società con capitale pubblico e privato avente lo scopo di sostenere lo sviluppo occupazionale e dei redditi in Alto Adige; sostegno alla internazionalizzazione delle imprese; misure per la gestione di situazioni di crisi e di emergenza; disposizione finanziaria.

b. Trentino

Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale (L.P. n. 6/1999)

> **Oggetto:** Finalità; aiuti finanziari; beneficiari (PMI); aiuti per investimenti fissi; interventi per la promozione di misure di protezione ambientale; aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo; aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese; determinazione delle misure di intervento da parte della Giunta provinciale; tipologie di interventi (contributi in conto capitale, contributi in conto canoni per operazioni di leasing operativo, contributi in conto interessi, agevolazioni di natura discal); presentazione e valutazione delle domande; obblighi, sanzioni e verifiche; interventi di sistema per le agevolazioni alle imprese, tra cui attività di ricerca, servizi alle imprese, aree, immobili e infrastrutture per le attività economiche, garanzie).

3. Risultato

In base all'art. 9, n. 8 Statuto, le due Province autonome dispongono di competenza legislativa secondaria in materia di incremento della produzione industriale. Tale competenza ricomprende tutte le attività pubbliche volte a promuovere la creazione e la gestione di imprese industriali attraverso contributi e altre misure di sostegno.¹⁶²

¹⁶² Reggio d'Acì, La Regione 214 s.

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, le due Province autonome dispongono di potestà legislativa residuale nel campo dell'industria (art. 117, comma 4 Cost. in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. n. 3/2001).¹⁶³

La Corte costituzionale ha precisato in diverse sentenze che sono ammissibili ulteriori misure di finanziamento statale in deroga all'art. 15, comma 1, Statuto (tra le altre C. cost. 734/1988, 796/1988 e 427/1992). In seguito alla riforma costituzionale del 2001, tali misure sono espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e Cost.), ma devono avere una valenza macroeconomica (C. cost. 14/2004).

Entrambe le Province autonome hanno regolato il sostegno alle imprese con L.P. Le relative disposizioni riguardano, tra le varie, i tipi di incentivi, la determinazione dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità e le diverse misure di sostegno alle imprese, ad esempio con particolare riferimento ad interventi di natura ambientale, alle misure per l'internazionalizzazione delle imprese e le misure per la gestione di situazioni di crisi.

K. Opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche in generale ed energia (art. 8, n. 24, art. 9, n. 9 e art. 13 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» **Statuto di autonomia, norme di attuazione e Art 117, comma 3 Cost.**

Competenze delle Province autonome: Trasferimento alle Province autonome delle funzioni in materia di energia, comprendenti le attività di produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia (art. 01, commi 1 e 2 D.P.R. n. 235/1977 come modificato dal d.lgs. 463/1999) – estensione di tali competenze con l'applicazione della potestà legislativa in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui all'art. 117, comma 3 Cost. alle Province autonome. La potestà legislativa (C. cost. 383/2005) ed amministrativa ai sensi degli art. 117, comma 3 e 118 Cost. sono più ampie rispetto a quelle previste dallo Statuto (principalmente artt. 9, n. 9, 12, 13 commi da 1 a 4 fino al 2017) in combinato disposto con l'art. 01 D.P.R. n. 235/1977 come modificato dal d.lgs. n. 463/1999 (C. cost. 165/2011, 275/2012), di conseguenza, tali competenze si ritengono estese anche alle Province autonome in considerazione dell'art. 10 l. cost. n. 3/2001 (C. cost. 165/2011, 275/2012). La competenza statutaria è contenuta nella potestà legislativa di cui all'art. 117, comma 3 Cost. (C. cost. 165/2011).

Compiti in materia di attività elettriche, tra cui l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica da parte degli enti locali a mezzo di proprie società (art. 1 D.P.R. n. 235/1977 come modificato dal d.lgs. n. 463/1999); costituzione di enti strumentali delle Province autonome per l'esercizio delle competenze attribuite (ai sensi dell'art. 10, comma 1 e dell'art. 13 D.P.R. n. 235/1977); trasferimento del personale dell'ENEL (art. 10, comma 2 D.P.R. n. 235/1977 come modificato dal d.lgs. n. 463/1999); in materia di distribuzione dell'energia: trasferimento della competenza in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica alle Province autonome (art. 1-ter); la distribuzione avviene fino alla fine del 2030 da parte delle imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'ENEL SPA, ovvero operanti alla data del 25/12/1999 (entrata in vigore del d.lgs. n. 463/1999), a partire dal 2031 le attività devono essere affidate in concessione dalla provincia competente per territorio sulla base di gare; costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione (art. 10, comma 1 come modificato dal d.lgs. n. 118/2003).

¹⁶³ Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten 568.

Con riferimento alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico: disciplina transitoria relativa alla durata delle concessioni per le grandi derivazioni e trasferimento delle concessioni e degli impianti affidati ad ENEL SPA alle Province autonome (art. 1/bis, commi 13–15/bis D.P.R. n. 235/1977 come modificato dal d.lgs. n. 289/2006). In base all'art. 1-bis D.P.R. n. 235/1977 come modificato dal d.lgs. n. 289/2006 trasferimento delle funzioni dello Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in coerenza con l'estensione delle competenze di cui all'art. 10 l. cost. n. 3/2001,¹⁶⁴ ivi inclusa la determinazione del canone di concessione nel rispetto dell'art. 117, comma 2 Cost. e dei principi dello Stato (comma 16; C. cost. 64/2014). Ora, in base all'art. 13 Statuto come modificato dall'art. 1, commi 832–834 l. n. 205/2017: competenza esclusiva¹⁶⁵ per l'assegnazione di concessioni, tra cui la definizione di orme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, durata delle concessioni, criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei relativi beni patrimoniali, misure di compensazione ambientale e territoriale, di grandi derivazioni (centrali) a scopo idroelettrico nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e dell'ordinamento UE (comma 1); passaggio dei rispettivi impianti senza compenso in proprietà delle Province autonome ai sensi del comma 2; obbligo, per i concessionari, di fornire annualmente e gratuitamente alle Province autonome 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, determinazione del prezzo dell'energia ceduta alle imprese distributrici da parte delle Province autonome (commi 3 e 4); proroga delle concessioni in essere per le grandi derivazioni fino al 31/12/2023 (comma 6); cooperazione in materia di sistema idrico tra le Province autonome e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mediante protocollo di intesa (comma 7). Con riferimento alla delimitazione tra le Province autonome si fa riferimento alla Provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa (art. 14 D.P.R. n. 381/1974 come modificato dal d.lgs. n. 463/1999; C. cost. 443/2008, 269/2009). Qualora la derivazione riguardi un'altra Regione, è necessaria un'intesa con quest'ultima (ai sensi dell'art. 89, comma 2 d.lgs. n. 112/1998, C. cost. 133/2005).

Con riferimento all'utilizzazione delle acque in base all'art. 9, n. 9 Statuto: Competenza delle Province autonome per l'intero demanio idrico (in base agli artt. 4 e 8, lett. e D.P.R. n. 115/1973) e delle relative funzioni tra cui la tutela delle acque, la polizia idraulica (art. 5, comma 1 D.P.R. n. 381/1974; C. cost. 169/2014), determinazione delle limitazioni del demanio idrico (art. 11/bis D.P.R. n. 381/1974) e misurazione del canone idrico (C. cost. 64/2014); Piano generale dell'utilizzazione delle acque pubbliche¹⁶⁶ (art. 14, comma 3 Statuto): sostituisce il piano di bacino di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 3 D.P.R. n. 381/1974 (C. cost. 353/2001) ed il piano regolatore generale degli acquedotti (art. 10, comma 2 D.P.R. n. 381/1974); contenuto: programmazione dell'utilizzazione delle acque, della difesa del suolo nel rispetto delle disposizioni dello Stato (art. 8, comma 1 D.P.R. n. 381/1974), delle derivazioni di acque (art. 6, comma 1 in combinato disposto con l'art. 10, comma 2 D.P.R. n. 381/1974); predisposizione del piano in seno ad un comitato paritario, resa esecutiva da parte del Presidente della Provincia d'intesa con il Ministero, vigore a tempo indeterminato (art. 14, comma 3 Statuto in combinato disposto con l'art. 8, commi 2-6 D.P.R. n. 381/1974; C. cost. 169/2014).

Con riferimento alle opere idrauliche: trasferimento delle opere idrauliche (in base all'art. 8, lett. e D.P.R. n. 115/1973) e delle funzioni amministrative in base all'art. 1 D.P.R. n. 381/1974, per le opere idrauliche di prima e seconda categoria in base all'art. 7, comma 1 D.P.R. n. 381/1974 come modificato dal d.lgs. n. 463/1999 nel rispetto delle direttive impartite dallo Stato in base all'art. 16, commi 2 e 3 D.P.R. n. 381/1974; predisposizione ed approvazione d'intesa di piani pluriennali concernenti la gestione e gli investimenti per la realizzazione di nuove opere idrauliche di prima e seconda categoria (art. 7, comma 2 D.P.R. n. 381/1974 in combinato disposto con l'art. 14, comma 2 Statuto).

¹⁶⁴ Obwexer, Energie und Konzessionsvergabe, in: Obwexer/Happacher/Baroncelli/Palermo (a cura di), EU-Mitgliedschaft und Südtirols Autonomie (2015) 257 (267).

¹⁶⁵ Vedi Haller, Südtirols Minderheitenschutzsystem 365 ss.

¹⁶⁶ Approvazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano (G.U. num. 181 del 04.08.2017) ovvero della Provincia autonoma di Trento DPR 05.02.2006 (G.U. num. 119 del 24.05.2006).

Competenza dello Stato: in base all'art. 01, comma 3 D.P.R. n. 235/1977 come modificato dal d.lgs. n. 463/1999 ovvero dal d.lgs. n. 118/2003 tra le varie per "le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV" (lett. c); "la regolamentazione inerente l'esportazione e l'importazione di energia" (lett. d); "la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e l'emanazione delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia" (lett. e); per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica sul territorio delle Province autonome è richiesto il parere obbligatorio di queste ultime (art. 01, comma 4, art. 9 D.P.R. n. 235/1977 come modificato dal d.lgs. n. 463/1999 in combinato disposto con l'art. 14, comma 1 Statuto); per le dighe di ritenuta con altezza superiore a 15 metri (art. 5, comma 2-bis D.P.R. n. 381/1974). Competenza dello Stato in relazione alla determinazione di disposizioni fondamentali in materia in base all'art. 117, comma 3 Cost. (C. cost. 383/2005, 1/2008, 28/2014).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Limitazione derivante dall'art. 117, comma 2, lett. e Cost. (potestà esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza), tra l'altro, con riferimento alla disciplina delle gare d'appalto e del rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica (C. cost. 1/2008, 114/2012, 275/2012, 114/2012, 28/2014). Esercizio della competenza concorrente delle Province autonome di cui all'art. 117, comma 3 Cost. conformemente all'art. 117, comma 2, lett. s Cost. (competenza statale in materia di tutela dell'ambiente; 275/2011, 114/2012, 275/2012). Gli aspetti organizzativi e di pianificazione in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia sono da ricondurre all'art. 117, comma 3 Cost. (C. cost. 1/2008), e la Provincia può anche disciplinare gli aspetti relativi all'utilizzazione delle acque, alla trasparenza delle concessioni e delle attività amministrative (C. cost. 28/2014) e determinare i canoni di concessione delle derivazioni idriche per la produzione di energia elettrica (C. cost. 64/2014). Conferma della sussistenza della competenza provinciale per quanto riguarda l'uso dell'acqua e il meccanismo di cooperazione nella predisposizione del piano dell'utilizzazione delle acque (C. cost. 169/2014, 137/2014, 412/1994). Rispetto dell'art. 117, comma 2, lett. l Cost. (ordinamento civile) in materia di demanio idrico pubblico, inalienabilità delle condotte idriche (acqua potabile, condotte fognarie e impianti di depurazione), opere idrauliche, in quanto beni demaniali (C. cost. 114/2012). Osservanza dei requisiti minimi per la classificazione come acqua minerale (C. cost. 73/2008).

» Leggi dello Stato di rilevanza

R.D. n. 1775/1933: Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (disciplina della derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche). L. n. 481/1995: Istituzione delle Autorità di regolazione per l'energia elettrica e il gas; d.lgs. n. 79/1999: disciplina delle procedure per l'assegnazione di concessioni (attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica); l. n. 239/2004: Riordino del settore energetico; Legge finanziaria n. 266/2005: bando di gara per le concessioni a. per derivazioni idriche per la generazione di energia elettrica (vedi C. cost. 1/2008); d.lgs. n. 93/2011: tra le varie attuazione della direttiva in materia di energia elettrica 2009/72/CE; d.l. n. 83/2012: integrazioni al principio della procedura di assegnazione pubblica relativa alle concessioni; d.lgs. n. 50/2016: Codice degli appalti; d.l.gs. n. 152/2006: Codice dell'ambiente; d.lgs. n. 176/2011: attuazione della direttiva 2009/54/CE sulle acque minerali; d.lgs. n. 31/2001: attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Disposizioni sulle acque (L.P. n. 8/2002)

> **Oggetto:** Competenze Provincia, Comuni; servizio e reti di fognatura; approvvigionamento idropotabile pubblico (determinazione di bacini idrografici, tariffe, acquedotti, aree di tutela); acque sotterranee.

Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche (L.P. n. 7/2005)

> **Oggetto:** Rilascio delle concessioni per piccole e grandi derivazioni (procedura, rinnovo); divieti di utilizzo; verifica degli impianti; licenza di attingimento per scopi privati; emergenza d'acqua; acque minerali (concessioni).

Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private (L.P. n. 21/1990)

> **Oggetto:** Disciplina degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) con altezza inferiore o pari a 15 metri (dall'approvazione dei progetti alla derivazione; sanzioni).

Produzione e distribuzione di energia elettrica (L.P. n. 14/1997)

> **Oggetto:** Attuazione del D.P.R. n. 235/1977; riforma gestionale del settore dell'energia elettrica in Alto Adige con la promozione della costituzione di società di capitali a partecipazione totalitaria di enti pubblici altoatesini; obblighi di fornitura di energia elettrica in capo ai concessionari idroelettrici in base all'art 13 Statuto e distribuzione a categorie di consumatori secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale (art. 6 come modificato dalla L.P. n. 12/2017).

Assegnazione di concessioni per grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica (L.P. n. 7/2006)

> **Oggetto:** Art-19 bis come modificato dalla L.P. n. 18/2015.

Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica (L.P. n. 2/2015)

> **Oggetto:** Pubblica utilità delle medie derivazioni di acque (procedura per la presentazione della domanda di concessione, esproprio dei terreni necessari, esecuzione dei lavori, rinnovo delle concessioni); piccole derivazioni (nessuna pubblica utilità; concessioni per malghe, rifugi e masi di montagna); verifiche e sicurezza; sanzioni amministrative.

Interventi per la metanizzazione in provincia di Bolzano (L.P. n. 16/1992)

> **Oggetto:** Convenzione con la società nazionale approvvigionamento metano S.p.A. per la realizzazione del metanodotto (principale); disposizioni di sicurezza per gasdotti.

Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nella Provincia autonoma di Bolzano (L.P. n. 15/2013).

Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima (L.P. n. 9/2010).

b. Trentino

Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali (L.P. n. 18/1976)

> **Oggetto:** Disciplina delle acque pubbliche (redazione dell'elenco delle acque pubbliche – procedura di iscrizione, concessioni e autorizzazioni al prelievo, determinazione dei limiti del demanio idrico, sanzioni amministrative), compiti dei servizi delle acque pubbliche, della polizia idraulica, derivazioni, crisi idriche; derivazioni; disposizioni per gli utilizzatori (canoni, contatori), ricerca di acque sotterranee e fonti; tutela delle acque; disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta con altezza fino a 15 metri (autorizzazione, esecuzione, collaudo).

Legge sull'energia (L.P. n. 20/2012)

> **Oggetto:** Competenze della Provincia in base allo Statuto ed alle norme di attuazione, delle comunità di valle, dei comuni; istituzione del Comitato tecnico per l'energia; Osservatorio provinciale dell'energia; piano energetico-ambientale; monitoraggio e controllo sugli impianti termici; sostegno della domanda e dell'offerta di energia da fonti rinnovabili e alternative e dell'efficienza energetica: attuazione dell'art. 13 direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili: disposizioni per l'attuazione dell'art. 13 Statuto (come modificato dalla L.P. n. 9/2020); utilizzo dell'energia elettrica messa a disposizione della Provincia autonoma dai concessionari in base all'art. 13, comma 1 Statuto.

Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico (L.P. n. 4/1998 come modificata dalla L.P. n. 9/2020)

> **Oggetto:** Attuazione dell'art. 13 Statuto relativo all'assegnazione di concessioni per grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica.

Ratifica dell'intesa con la Regione Veneta relativa all'attività amministrativa per grandi derivazioni che riguardano entrambi in territori (L.P. n. 1/2007 e n. 6/2014).

Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano (L.P. n. 8/1983).

Risparmio energetico (L.P. n. 16/2007).

Produzione e utilizzo di biomassa (L.P. n. 12/2008).

Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt (L.P. n. 7/1995).

3. Risultato

L'intero demanio idrico è trasferito alle Province autonome, che dispongono di ampia competenza in materia di utilizzazione delle acque pubbliche. Tuttavia, le restrizioni sorgono in particolare a causa di sovrapposizioni con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile in base all'art. 117, comma 2, lett. l Cost. L'area di competenza dell'energia ricomprende tutte le fasi dalla produzione alla distribuzione. Secondo l'applicazione dell'art. 117, comma 3 Cost. alle Province autonome, si devono prendere in considerazione le disposizioni statali di principio. Tuttavia, con la modifica dell'art. 13 Statuto ad opera della l. n. 205/2017, viene attribuita alle Province autonome competenza esclusiva in materia di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica, dovendo essere considerati solo i limiti derivanti dal diritto dell'UE e dal diritto internazionale nonché i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Rimane da verificare come la Corte costituzionale prenderà in considerazione questa modifica, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione restrittiva dell'art. 117, comma 2, lett. e e s Cost. (potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente). Le Province autonome stanno esercitando appieno le proprie competenze ed hanno emanato diverse L.P.

L. Costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento (art. 8, n. 23 Statuto) / Costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento (art. 9, n. 5 Statuto) / art. 10 Statuto / Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, comma 3 Cost.)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con D.P.R. n. 280/1974 sono state trasferite alle Province autonome le attribuzioni in precedenza dello Stato in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni per il collocamento dei lavoratori (art. 1).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha richiamato l'attenzione sui diversi limiti applicabili in relazione alla materia del collocamento che scaturiscono dalla potestà esclusivamente statale in materia di ordinamento civile ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l Cost. In particolare, la formazione interna alle aziende è da ricondurre alla competenza statale (C. cost. 50/2005).¹⁶⁷

» Leggi dello Stato di rilevanza

Con riferimento al collocamento:

> **L. n. 675/1977:** Trasferimento delle funzioni in materia di mobilità della manodopera alle commissioni istituite dalle Province autonome in applicazione dell'art. 16 Statuto (art. 22, comma 5).

> **L. n. 223/1991:** Sostituzione del principio di richiesta solo numerica di lavoratori con la chiamata nominale.

> **D.l. n. 494/1994:** Istituzione del principio di assunzione diretta dei lavoratori nonché, per la Provincia autonoma di Bolzano, estensione del principio di preferenza dei cittadini residenti in Alto Adige alle assunzioni dirette (art. 1, comma 5).

¹⁶⁷ Cfr. Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten 476 s.

- > **D.lgs. n. 469/1997:** Privatizzazione dell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro (art. 10).
- > **D.lgs. n. 150/2015.**

Con riferimento alla tutela ed alla sicurezza del lavoro:

- > **D.lgs. n. 81/2008** (Legge quadro in materia di sicurezza sul lavoro): in particolare definizioni; campo di applicazione; gestione della prevenzione; gestione delle emergenze; partecipazione dei lavoratori; uso delle attrezzature; disposizioni particolari per cantieri; esposizione al pericolo; sostanze pericolose; obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige¹⁶⁸

Interventi di politica attiva del lavoro (L.P. n. 39/1992)

- > **Oggetto:** Interventi di politica attiva del lavoro; oggetto e programmazione; tipologia degli interventi; impiego temporaneo dei lavoratori disoccupati; concessioni di mutui alle imprese; attuazione degli interventi; Osservatorio del mercato del lavoro; Istituto per la promozione dei lavoratori; commissione provinciale per l'impiego; controllo sul collocamento.

Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti (L.P. n. 5/2010)

- > **Oggetto:** Promozione della parificazione; disposizioni sulla parificazione fra donne e uomini nell'amministrazione pubblica (tra cui piani per la parità, compatibilità fra famiglia e professione), nell'uso della lingua, disposizioni sulla rilevazione di dati statistici, disposizioni sulla parità negli organi e nelle funzioni, disposizioni a promozione della parità e della compatibilità fra famiglia e professione nell'economia privata, istituzioni per la promozione della parità.

b. Trentino

Organizzazione degli interventi di politica del lavoro (L.P. n. 19/1983)

- > **Oggetto:** Interventi di politica del lavoro; programmazione; piano degli interventi; elenco degli interventi; osservazione del mercato del lavoro; commissione provinciale per l'impiego; Agenzia di lavoro; controllo sul collocamento.

Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini (L.P. n. 13/2012)

- > **Oggetto:** Promozione della parità di trattamento; misure; informazione al Consiglio provinciale; osservatorio; erogazione di contributi; commissione provinciale; consigliera di parità; comitato di garanzia.

Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità (L.P. n. 2/2013)

- > **Oggetto:** Misure per la prevenzione ed il contrasto del mobbing sul luogo di lavoro; coordinamento a livello provinciale; elenco delle misure.

3. Risultato

Le due Province autonome dispongono di competenza legislativa primaria in materia di "Costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento" ai sensi dell'art. 8, n. 23 Statuto, nonché di competenza legislativa secondaria in materia di "costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento" ai sensi dell'art. 9, n. 5 Statuto.

Inoltre, in base all'art. 10 Statuto, le Province autonome possono emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro. In seguito alla riforma costituzionale del 2001, le Province autonome dispongono di competenza legislativa concorrente in materia di mercato del lavoro¹⁶⁹ e di tutela e sicurezza del lavoro. L'importanza delle materie in questione è cambiata considerevolmente a seguito dei principi di assunzione diretta e della privatizzazione del collocamento introdotti con le riforme del mercato del lavoro italiano. Al contempo, la priorità di assunzione per i cittadini residenti, prevista dallo Statuto limitatamente alla Provincia autonoma di Bolzano, viola la libera circolazione dei lavoratori¹⁷⁰ garantita dal diritto UE ed è quindi da considerarsi obsoleta.

Entrambe le Province autonome hanno emesso L.P. in cui sono elencate diverse misure di politica del lavoro. Tali disposizioni includono l'istituzione di osservatori e di una commissione provinciale del lavoro, così come la regolamentazione del controllo del collocamento. Più recentemente, sono state aggiunte disposizioni per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini.

M. Ordinamento delle Camere di commercio (art. 4, n. 8 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con D.P.R. n. 1017/1978 sono state trasferite alla Regione le attribuzioni in precedenza esercitate dalle amministrazioni dello Stato in materia di ordinamento delle Camere di commercio (art. 1, comma 1). In base all'art. 4, comma 1 n.t.v. le funzioni amministrative non rientranti nella competenza provinciale, esercitate dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato, sono attribuite alle camere medesime, ad eccezione di quelle che, riguardando la difesa nazionale, sono invece attribuite al commissario del Governo competente per territorio. Queste funzioni saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Anche le funzioni amministrative dell'ufficio metrico provinciale sono attribuite alle Camere di commercio (art. 4, comma 2 n.t.v.), i rispettivi uffici sono soppressi ed il personale trasferito alle Camere di commercio (art. 4, comma 4 n.t.v). In base all'art. 4, comma 3 n.t.v. presso le Camere di commercio è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura, già svolti dagli uffici provinciali.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

La competenza provinciale ricomprende anche l'ordinamento dello stato giuridico e del trattamento economico del personale delle Camere di commercio, in quanto questo potere appartiene necessariamente all'ordinamento di un ente e in tal modo non viene violata l'autonomia delle Camere di commercio (C. cost. 65/1982).

» Leggi dello Stato di rilevanza

L. n. 580/1983 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura): compiti e funzioni; vigilanza (amministrativo-contabile); relazione sull'attività; registro delle imprese; organi; finanziamento e personale.

» Leggi regionali di rilevanza

L.R. n. 7/1982 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura): natura e attribuzioni delle Camere; organi; entrate; organizzazione dei servizi camerali.

¹⁶⁸ Relativamente alla Consigliera di parità vedi la L.P. n. 11/2020 nel cap. Diritto costituzionale e dell'organizzazione.

¹⁶⁹ Auckenthaler, Entstehung 368.

¹⁷⁰ Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten 437.

L.R. n. 3/2003 (Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano): delega delle funzioni amministrative alle Province autonome.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

Nessuna, in mancanza della relativa competenza legislativa.

3. Risultato

Ai sensi dell'art. 4, n. 8 Statuto, la Regione dispone di potestà legislativa primaria in materia di ordinamento delle camere di commercio ed ha esercitato tale potere con la L.R. n. 7/1982. Alle Province autonome, che non hanno una competenza legislativa corrispondente, nel 2004 sono state delegate le funzioni amministrative.

La struttura di governance delle Camere di Commercio di Bolzano e Trento si differenzia molto dal resto delle Camere di Commercio a livello statale, in quanto il Presidente è eletto dal Consiglio camerale stesso.¹⁷¹

N. Sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative (art. 4, n. 9 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con D.P.R. n. 472/1975 sono state trasferite alla Regione le attribuzioni in precedenza statali in materia di cooperazione (art. 1). La Regione spetta, in particolare, in base all'art 2 n.t.v. Spetta alla regione, in particolare, assumere le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo.

Sono di competenza delle province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle società cooperative che svolgono attività nelle materie di competenza provinciale. La vigilanza sugli enti cooperativi viene attuata dalla regione secondo le modalità stabilite con legge regionale in base all'art. 3, comma 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, sono oggetti a tale vigilanza gli enti e gli organismi a carattere cooperativo - qualunque sia l'attività da essi svolta - che hanno la sede nel territorio regionale.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale
> Nessuna.

» Leggi dello Stato di rilevanza
> Nessuna.

» Leggi regionali di rilevanza
L.R. n. 3/2003 (Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano): delega delle funzioni amministrative alle Province autonome.

L.R. n. 5/2008 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

Nessuna, in mancanza della relativa competenza legislativa.

¹⁷¹ Del Zot, Camere di commercio, in: Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Università degli Studi di Trento (a cura di), Commentario delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia (1995), 401 (404 ss).

3. Risultato

In base all'art. 4, n. 9 Statuto, la Regione dispone di competenza legislativa primaria in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative. La competenza non comprende la regolamentazione degli aspetti di diritto privato del sistema cooperativo, i quali rientrano nell'ambito della potestà statale in materia di ordinamento civile. Di conseguenza, la competenza regionale comprende tutte le attività volte a promuovere il sistema cooperativo, principalmente in attuazione dell'art. 45 della Costituzione.¹⁷²

Alle Province autonome, che non hanno una competenza legislativa corrispondente, nel 2004 sono state delegate le funzioni amministrative. Di conseguenza, la vigilanza sulle cooperative è esercitata dalle Province autonome.

O. Ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale (art. 5, n. 3 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con D.P.R. n. 234/1977 le relative attribuzioni delle amministrazioni statali sono state trasferite alla Regione (art. 1, comma 1). L'art. 2 definisce le banche di carattere regionale e limita, in particolare, il numero di sportelli che la banca può aprire nelle province limitrofe. All'art. 3 sono elencate le relative competenze della Regione, alcune di esse richiedono per il loro esercizio la collaborazione con il Ministero del tesoro ovvero la Banca d'Italia.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale
> Nessuna.

» Leggi dello Stato di rilevanza
D.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

» Relevante Regionalgesetze
L.R. n. 3/2003 (Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano): delega delle funzioni amministrative alle Province autonome.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

Nessuna, in mancanza della relativa competenza legislativa.

3. Risultato

In base all'art. 5 n. 9 Statuto, la Regione dispone di competenza legislativa primaria in materia di Ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale. Le relative funzioni amministrative sono stati delegate alle Province autonome nel 2004. In base all'art. 11 dello Statuto le Province possono autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro (comma 1). In base al comma 2, l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della Provincia interessata. La Provincia nomina il presidente e il vicepresidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro (comma 3).

¹⁷² Reggio d'Acì, La Regione 105.

IX. Diritto dell'edilizia e del suolo

A. Impianto e tenuta dei libri fondiari (art. 4, n. 5 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con D.P.R. n. 49/1973 è stato stabilito che le leggi della regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti alla autorità giudiziaria (art. 29).

Con d.lgs. n. 280/2001 le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano sono state trasferite alle Province autonome (art. 1, comma 1).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

> Nessuna.

» Leggi dello Stato di rilevanza

R.D. n. 499/1929 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province): mantenimento dell'impianto dei libri fondiari di origine austro-ungarica nei territori in precedenza austriaci ed ordinamento dei libri fondiari.

» Relevante Regionalgesetze

L.R. n. 6/1990 (Norme di coordinamento fra catasto fondiario e libro fondiario in applicazione dell'art. 3 L.R. n. 12/1980)

L.R. n. 4/1999 (Informatizzazione del Libro fondiario): introduzione del sistema informatico nell'impianto esistente del libro fondiario (art. 1, comma 1).

L.R. n. 3/2003 (Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano): delega delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari alle Province autonome (art. 1, comma 1).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

Nessuna, in mancanza della relativa competenza legislativa.

3. Risultato

Nelle due Province autonome è stato mantenuto il sistema del libro fondiario. Secondo l'art. 4 n. 5 Statuto, la Regione dispone di competenza primaria in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari. In tale materia non è tuttavia ricompresa la disciplina dell'efficacia dei libri fondiari, da ricondurre alla potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile, come affermato anche dalla corrispondente norma di attuazione (art. 29 D.P.R. n. 49/1973). Le Province autonome non dispongono di competenze legislative in materia, ma sono loro state delegate le relative funzioni amministrative con L.R. n. 3/2003.

B. Urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Gli interventi nei seguenti settori richiedono un coordinamento sotto forma di intesa con le Province autonome in base all'art. 20 D.P.R. n. 381/1974: la viabilità (art. 20 in combinato disposto con l'art. 19, lett. a e b), le linee ferroviarie (art. 20 in combinato disposto con l'art. 19, comma 1, lett. c; C. cost. 768/1988, 2/1996), gli aerodromi

(art. 20 in combinato disposto con l'art. 19, comma 1, lett. d¹⁷³), le opere di prevenzione valanghe a tutela dei citati settori (art. 19, comma 1, lett. g; C. Cost. 180/1989), la variazione della destinazione urbanistica di beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato (C. cost. 286/1985), la localizzazione di impianti radiotelevisivi, nonostante lo Stato possa procedere in tale campo anche in mancanza dell'intesa (C. cost. 21/1991, 6/1993). Nei settori menzionati l'intesa è necessaria anche qualora non espressamente prevista dalle disposizioni dello Stato (C. cost. 38/1992, 286/1985) nonché in caso di modifica successiva in seguito ad un'intesa già raggiunta (C. cost. 524/1988). Non è necessaria l'intesa per interventi finalizzati alla difesa nazionale, tra cui per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare (C. cost. 215/1985, 216/1985); in tale campo si applica, tuttavia, l'art. 23 D.P.R. n. 381/1974.

Approvazione degli strumenti urbanistici provinciali: parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; strumenti di pianificazione dei comuni: approvazione con legge provinciale (art. 21 D.P.R. n. 381/1974).

In base all'art. 22 D.P.R. n. 381/1974 è necessaria l'autorizzazione dell'autorità militare per l'attività edile che preveda la creazione di infrastrutture e modifiche paesaggistiche in 22 comuni altoatesini classificati come zone di interesse militare, eccetto che il piano urbanistico provinciale oppure i relativi piani urbanistici comunali siano già stati approvati con parere favorevole dall'autorità militare (art. 22, comma 2). Tuttavia, deve essere sentita l'autorità militare per i progetti delle opere stradali intercomunali (art. 22, comma 3) e su tutto il territorio provinciale per i lavori interessanti grandi comunicazioni stradali e ferrovie (art. 22, comma 1 D.P.R. n. 384/1981 in combinato disposto con l'art. 13 l. n. 886/1931, ora art. 334 Codice militare).

In base all'art. 23 D.P.R. n. 381/1974 deve essere consultato un comitato tecnico paritario in caso di istituzione di servitù militari da parte dello Stato. In caso di mancata intesa la decisione compete al Ministero della Difesa. La decisione può essere presentata al Consiglio dei Ministri (C. cost. 545/1990). Tra le servitù militari rientrano, tra le varie, le esercitazioni di tiro, l'utilizzo dei poligoni (C. cost. 167/1987), gli alloggi di servizio per il personale militare (C. cost. 1065/1988, 263/1990).

D.lgs. n. 146/2016: possibilità di limitare l'apertura di esercizi commerciali di vendita al dettaglio e di istituire aree interdette nelle zone produttive (art. 20, comma 2 D.P.R. n. 381/1974; C. cost. 9/2018), d.lgs. n. 9/2018: possibilità di definire gli standard urbanistici.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Limitazioni dovute alla prevalenza della potestà esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. m Cost. (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali): necessità di rispettare la legge dello Stato in materia di procedimento amministrativo, e in particolare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Di conseguenza, non può essere adottata una disciplina a livello provinciale in materia di SCIA edilizia, C. cost. 203/2012, 121/2014).

Potenziati sovrapposizioni possono anche sorgere con riferimento alla potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2, lett. s Cost. Su tale argomentazione era fondata l'impugnazione, da parte del Governo, della L.P. n. 17/2019 che modificava la L.P. Territorio e Paesaggio n. 9/2018 della Provincia autonoma di Bolzano. La Giunta provinciale ha quindi modificato nuovamente la legge (L.P. n. 15/2020), di conseguenza, il governo ha rinunciato all'impugnazione (C. cost. 85/2021).

¹⁷³ Cfr. a tal proposito il cap. Aeroporti civili.

» Leggi dello Stato di rilevanza

Codice militare (l. n. 66/2010); leggi di settore in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente; parchi naturali;¹⁷⁴ potenzialmente anche la legge urbanistica dello Stato n. 1150/1942.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Territorio e paesaggio (L.P. n. 9/2018)

> **Oggetto:** uso del territorio, organi consultivi a livello provinciale e comunale, strumenti di pianificazione e relative procedure di predisposizione e di modifica, titoli abilitativi e relativi controlli, vigilanza e relative sanzioni.

Sanatoria di violazioni edilizie (L.P. n. 6/2004)

> **Oggetto:** recepimento con modifiche delle disposizioni dello Stato in materia di sanatoria di violazioni edilizie (d.l. n. 269/2003).

b. Trentino

Legge provinciale per il governo del territorio (L.P. n. 15/2015)

> **Oggetto:** Istituzione di commissioni a livello provinciale e comunale, strumenti di pianificazione e relative procedure di predisposizione e di modifica nonché durata, edilizia (con riferimento alle sanzioni integrazioni da parte della legge precedente n. 1/2008), recupero del patrimonio edilizio.

Sanatoria di violazioni edilizie (L.P. n. 3/2004)

> **Oggetto:** recepimento con modifiche delle disposizioni dello Stato in materia di sanatoria di violazioni edilizie (d.l. n. 269/2003).

Sviluppo delle zone montane (L.P. n. 17/1998)

3. Risultato

In linea di principio, la competenza in materia di urbanistica consente una regolamentazione ampiamente autonoma dell'uso del territorio e della localizzazione di impianti e attività (C. cost. 196/2004, 383/2005). La nozione statutaria di urbanistica e piani regolatori ricomprende in ogni caso la potestà concorrente in materia di governo del territorio (ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost.) delle Regioni a statuto ordinario (C. cost. 303/2007, 450/2006, 46/2014). Caratteristici sono i vari strumenti di cooperazione per il coordinamento degli interessi provinciali e statali, in base ai quali lo Stato può assumere decisioni in parte (ad esempio con riferimento alle servitù militari, all'ubicazione di impianti di trasmissione) anche in assenza di coordinamento. I d.lgs. n. 146/2016 e n. 9/2018 estendono esplicitamente la competenza in materia di urbanistica agli esercizi di vendita al dettaglio nelle zone produttive e alle distanze tra gli edifici. Entrambe le Province autonome disciplinano la materia in maniera compiuta in un'unica legge. Tali leggi coincidono in gran parte in relazione alle finalità ed ai contenuti.

C. Usi civici (art. 8, n. 7 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con D.P.R. n. 1064/1952 sono state attribuite alle relative Giunte provinciali le potestà amministrative in materia di usi civici in precedenza esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (art. 1, comma 1).

In base all'art. 9 ss. D.P.R. n. 526/1987 in combinato disposto con l'art. 66, comma 5 D.P.R. n. 616/1977 sono trasferite alle Province autonome tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha precisato che una deroga da parte della legislazione provinciale alla normativa statale per quanto riguarda la regolamentazione degli usi civici è costituzionalmente legittima anche in considerazione delle differenze regionali che sussistono materia (C. cost. 87/1963). Tuttavia, la competenza delle Province autonome non ricomprende la determinazione della giurisdizione nella materia in questione (decisione C. cost. 552/1988). In generale, la Corte ha riconosciuto l'importanza degli usi civici per la tutela dell'ambiente e del paesaggio (C. cost. 156/1995 e 310/2006).

» Leggi dello Stato di rilevanza

Art 142 d.lgs. n. 42/2004 n.t.v. (Codice dei beni culturali): elenco dei territori di interesse paesaggistico per legge e, di conseguenza, sottoposti alle disposizioni del Codice stesso e delle relative norme di tutela.

L. n. 168/2017 n.t.v. (Norme in materia di domini collettivi): Riconoscimento dei beni collettivi in attuazione degli artt. 2, 9, 42 comma 2 e 43 Cost.; definizione della competenza dello Stato; clausola di salvaguardia a favore delle Province autonome; definizione.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni (L.P. n. 2/1959)

> **Oggetto:** Disciplina dell'esercizio degli usi civici; rinvio al Codice civile; compartecipazione alle comunioni; amministrazione ed organi; comunioni transfrontaliere.

Amministrazione dei beni di uso civico (L.P. n. 16/1980)

> **Oggetto:** Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico appartenenti alle frazioni o ai comuni da parte di un comitato; esercizio dei diritti di pascolo; acquisto e vendita di beni.

b. Trentino

Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico (L.P. n. 6/2005)

> **Oggetto:** Finalità (tutela e valorizzazione dei beni di uso civico); disciplina per il godimento dei beni di uso civico; disposizioni particolari per singoli territori; amministrazione dei beni di uso civico da parte di un comitato; condizioni per l'uso dei beni e vincolo di utilizzo; acquisto di beni; regolamento di esecuzione; consulenza della Provincia.

3. Risultato

In base all'art. 8, n. 7 Statuto le Province autonome dispongono di competenza legislativa primaria in materia di usi civici. La Corte costituzionale ha specificato che le Province non sono tenute ad attenersi alla disciplina dello Stato in materia nell'esercizio della propria competenza.

Entrambe le Province autonome hanno disciplinato con legge provinciale l'esercizio degli usi civici e l'amministrazione dei relativi beni.

¹⁷⁴ Cfr. art. 8, n. 6 e n. 6 Statuto nonché il cap. Tutela del paesaggio in senso ampio.

D. Ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini (art. 8, n. 8 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» **Norme di attuazione**

Con D.P.R. n. 279/1974 sono state trasferite alle due Province autonome le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini (art. 1, comma 1).

» **Giurisprudenza della Corte costituzionale**

Per quanto riguarda l'ordinamento dei masi chiusi, la Corte costituzionale ha chiarito fin da subito che il legislatore provinciale dispone, nell'esercizio della relativa competenza legislativa, di una discrezionalità maggiore rispetto ad altre materie, in quanto l'istituto giuridico del maso chiuso non è disciplinato nell'ordinamento italiano e si fonda su antiche tradizioni. Di conseguenza, la legislazione provinciale può anche derogare alle disposizioni dell'ordinamento civile, purché siano rispettati i contenuti tradizionali dell'istituto giuridico in questione (C. cost. 4/1956). Nonostante tale possibilità sia rimasta anche in seguito alla riforma costituzionale del 2001, la Corte ha specificato che la deroga dall'ordinamento civile è ammissibile solo nella misura in cui è necessaria per la conservazione e la salvaguardia del maso chiuso (C. cost. 405/2006).

Nella propria precedente giurisprudenza, la Corte aveva presupposto che le Province autonome potessero derogare al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e che una successione ereditaria esclusivamente maschile fosse costituzionalmente legittima (C. cost. 4/1956). In seguito, la Corte ha dapprima sottolineato la necessaria osservanza dell'art. 3 Cost. da parte delle Province autonome (C. cost. 505/1988), ragione per cui una deroga deve poter essere ricondotta alla ratio delle disposizioni particolari (C. cost. 340/1996). In seguito, la successione ereditaria esclusivamente maschile è stata dichiarata incostituzionale (C. cost. 193/2017). Più recentemente, la C. cost. ha anche ritenuto illegittima la preferenza del più anziano fra i chiamati alla successione ab intestato nello stesso grado (C. cost. 15/2021).

Inoltre, le disposizioni sull'uso delle due lingue di cui all'art. 100 Statuto devono essere osservate nell'ordinamento dei masi chiusi (C. cost. 188/1987). Eventuali disposizioni statali che intervengano nell'istituto giuridico in questione sono illegittime (C. cost. 35/1972).

» **Leggi dello Stato di rilevanza**

GvD n. 99/2004: Abrogazione dell'art. 847 Codice civile da parte dell'art. 7, comma 10.

GvD n. 228/2001: Introduzione del c.d. "compendio unico", con cui si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (L.P. n. 10/1999)

> **Oggetto:** Disciplina del compendio unico da parte della Giunta provinciale.

Legge sui masi chiusi (L.P. n. 17/2001 n.t.v.)

> **Oggetto:** Definizione del maso chiuso (rinvio all'iscrizione nel libro fondiario); costituzione di un maso chiuso; limitazioni della facoltà di disporre del proprietario o della proprietaria del maso chiuso; diritto di prelazione; divisione del patrimonio ereditario (principio dell'indivisibilità); determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice

del maso; determinazione del prezzo d'assunzione; svincolo del maso chiuso; istituzione delle commissioni locali per i masi chiusi.

b. Trentino

Titolo II – Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura (L.P. n. 9/2007)

> **Oggetto:** Promozione delle iniziative e degli istituti per consentire la permanenza in zone di montagna e per assicurare il raggiungimento di un adeguato livello di redditività alle aziende agricole; compendio unico (rinvio ad una regolamentazione da emanare da parte della Giunta provinciale).

3. Risultato

La competenza primaria delle Province autonome di cui all'art. 8, n. 8 Statuto ricomprende l'ordinamento delle minime proprietà colturali nonché dei masi chiusi e delle comunità familiari. Con norma di attuazione (D.P.R. n. 279/1974) sono state attribuite alle Province autonome le potestà amministrative in precedenza dello Stato ovvero della Regione.

Per quanto riguarda l'ordinamento delle minime proprietà colturali, il riferimento contenuto nell'art. 8, n. 8 Statuto all'applicazione dell'art. 847 Codice civile, secondo cui la dimensione delle unità colturali minime deve essere determinata per via amministrativa, è da considerarsi irrilevante, in quanto le relative disposizioni non sono state attuate. Inoltre, l'art. 847 Codice civile è stato abrogato dal d.lgs. n. 228/2001 come modificato dal d.lgs. n. 99/2004.

Per quanto riguarda l'ordinamento dei masi chiusi, la Corte costituzionale ha chiarito nel 1956 che, in linea di principio, le Province autonome dispongono di un margine di discrezionalità maggiore rispetto alle altre materie che rientrano nella loro competenza, in quanto si tratta di un istituto giuridico sconosciuto al sistema giuridico italiano. Tuttavia, la Corte ha poi precisato che le Province autonome possono derogare al principio di uguaglianza solo a determinate condizioni, in funzione della ratio dell'istituto giuridico. Così, nel 2017, la successione ereditaria esclusivamente maschile e, nel 2021, la preferenza dell'erede più anziano sono state dichiarate incostituzionali. Tuttavia, le disposizioni statali in materia di ordinamento dei masi chiusi sono illegittime.

L'Alto Adige ha ampiamente regolamentato la materia con una legge di settore (L.P. n. 17/2001), che disciplina, tra le varie, la formazione di un maso chiuso, le limitazioni alla libertà di disposizione dei proprietari del maso, il diritto di prelazione, lo svincolo di un maso chiuso e l'istituzione di commissioni locali per i masi chiusi. Il Trentino non ha ancora emanato alcuna L.P. sull'ordinamento del maso chiuso.

X. Strade e viabilità

A. Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia¹⁷⁵

» Norme di attuazione

Art. 19 D.P.R. n. 381/1974 mantenimento della competenza degli organi statali: strade statali (lett. a);¹⁷⁶ autostrade che si estendono oltre il territorio delle Province autonome, nonché i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto; se il tracciato dell'autostrada interessa invece soltanto il territorio di una Provincia autonoma e quello di una Regione finitima, sussiste la necessità dell'intesa con la Provincia interessata (lett. b). Il limite determinato dallo Stato per il rilascio ovvero il diniego dell'intesa da parte della Provincia deve essere proporzionato alla complessità dei provvedimenti (C. cost. 62/2011, 122/2013, 274/2013). Lo Stato deve predisporre procedure adeguate a superare le eventuali divergenze tra le parti (C. cost. 274/2013).

Competenze delle Province autonome: trasferimento generale delle attribuzioni in base all'art. 1 D.P.R. n. 381/1974; art. 8 lett. a D.P.R. 115/1973: trasferimento dei beni del demanio e patrimonio stradale ed autostradale di interesse non eccedente l'ambito locale o provinciale; art. 4 D.P.R. n. 381/1974: possibilità di assunzione di strade statali da parte della Provincia (c.d. sclassificazione al contrario della classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali), è richiesta l'intesa tra Stato e Provincia autonoma; art. 27, commi 8–10 D.P.R. n. 381/1974: trasferimento del personale ANAS¹⁷⁷ alle Province autonome.

Art. 19, commi 2 ss. D.P.R. n. 381/1974 come modificato dal d.lgs. n. 320/1997: delega delle funzioni dello Stato e dell'ANAS in materia di viabilità stradale alle Province autonome (comma 2) in collaborazione ovvero d'intesa con queste ultime (C. cost. 313/2001). Alle Province autonome viene quindi delegata la responsabilità per la gestione, manutenzione ed il miglioramento ecc. delle strade statali, mentre lo Stato ne rimane il proprietario (comma 2). Tuttavia, le Province autonome divengono proprietarie dei beni immobili funzionali all'esercizio delle funzioni delegate (comma 3, per esempio case cantoniere); finanziamento delle funzioni delegate tramite un sistema di contribuzioni (commi 5–10); predisposizione di piani per la gestione e l'incremento della rete stradale d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici (comma 3). Dalla delega sono escluse le autostrade, compresa la potestà di organizzazione e di controllo. Lo Stato può quindi continuare ad istituire i relativi uffici a livello provinciale (C. cost. 313/2001, 555/1988).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

La materia della circolazione stradale (codice della strada e polizia stradale) rientra nella potestà dello Stato ai di cui all'art. 117, comma 2, lett. h (ordine pubblico e sicurezza) e l (ordinamento civile) Cost. (C. cost. 428/2004, 77/2013); non spetta alle Province autonome disciplinare o riscuotere le sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni del codice della strada (es. disposizioni sull'accertamento dello stato di ebbrezza, uso dei fari), trattandosi di un compito della polizia stradale, che opera secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno (C. cost. 428/2004); la competenza della polizia locale ai sensi dell'art 9 n. 1 Statuto non viene violata in tale sede (C. cost. 428/2004).

» Leggi dello Stato di rilevanza

D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada); classificazione delle strade, limitazioni e divieti alla circolazione, polizia stradale: l. n. 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di circolazione stradale (L.P. n. 37/1983)

> **Oggetto:** Disciplina sulle strade provinciali, comunali e vicinali fatte salve le attribuzioni dello Stato; ufficio trasporti su strada – servizio tecnico: compito di assistenza e di vigilanza, commissione provinciale di vigilanza sulla circolazione.

Classificazione della rete viaria rurale (L.P. n. 50/1988)

> **Oggetto:** Definizione delle strade rurali come quelle destinate ad uso pubblico e non classificate o non classificabili "provinciali", "comunali" o di "bonifica"; responsabilità per la manutenzione in capo ai comuni.

Classificazione delle strade di interesse provinciale (L.P. n. 24/1991)

> **Oggetto:** Strade provinciali, comunali e vicinali; disposizioni in materia di competenza per la costruzione, il ripristino e la manutenzione delle tipologie di strade; piste ciclabili.¹⁷⁸

b. Trentino

Classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale (L.P. n. 42/1973)

> **Oggetto:** Strade provinciali, comunali e vicinali.

Esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale (L.P. n. 2/1983)

> **Oggetto:** Autorizzazioni e concessioni su strade provinciali (art. 47), progettazione di opere stradali statali (art. 49), sgombero neve su strade comunali (art. 50).

Disposizioni sulla viabilità ciclistica e ciclopedonale (L.P. n. 12/2010).

B. Acquedotti

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Trasferimento generale della competenza in base all'art. 1 D.P.R. n. 381/1974; gli acquedotti sono di proprietà delle Province autonome in quanto essi (in base all'art. 4, comma 1 D.P.R. n. 115/1973 in combinato disposto con l'art. 68 Statuto) e tutti i beni strumentali all'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico (art. 8, comma 1, lett. e D.P.R. n. 115/1973) sono stati trasferiti dalla Regione alle Province autonome; disciplina delle derivazioni (tra cui le grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica) nel piano per l'utilizzazione delle acque di cui all'art. 8 D.P.R. n. 381/1974 (art. 6, comma 2 D.P.R. n. 381/1974).

» Leggi dello Stato e provinciali di rilevanza

Vedi opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche ed energia: art. 8, n. 24, art. 9, n. 9 ed art. 13 Statuto.

¹⁷⁵ Vedi anche art. 8, n. 18 e n. 5 Statuto.

¹⁷⁶ Delega delle funzioni amministrative in base all'art. 19, comma 2 ss. D.P.R. n. 381/1974 come modificato dal d.lgs. n. 320/1997.

¹⁷⁷ Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

¹⁷⁸ Vedi anche art. 9, n. 1 Statuto, L.P. Alto Adige.

C. Lavori pubblici di interesse provinciale¹⁷⁹

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Trasferimento generale della competenza in base all'art. 1 D.P.R. n. 381/1974; trasferimento degli uffici, del personale e degli atti alle Province autonome (in base agli artt. 27–32 D.P.R. n. 381/1974); competenza alla redazione di contratti (in base all'art. 16 d.lgs. n. 268/1992).

Art. 1 d.lgs. n. 162/2017:¹⁸⁰ competenza esclusiva delle Province autonome in materia di appalti nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale. Disciplina delle procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture.

La competenza dello Stato resta ferma in ordine ai seguenti settori: strade statali,¹⁸¹ autostrade, costruzione di linee ferroviarie statali, aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico, lavori pubblici concernenti i servizi statali, edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, pere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche relative a tali materie (art. 19, lett. a-h D.P.R. n. 381/1974).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Limitazione dovuta al rispetto delle disposizioni del diritto UE degli appalti (C. cost. 439/2008, 45/2010; direttiva 2014/24/UE) e delle disposizioni statali quale espressione di norme fondamentali delle riforme economico-sociali (C. cost. 447/2006, 45 e 221/2010).

Rispetto delle disposizioni statali, in gran parte espressione dell'attuazione del diritto UE, riguardanti "la procedura di appalto fino alla decisione di aggiudicazione"¹⁸² (C. cost. 445/2010), quale esercizio della potestà statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e Cost. (tutela della concorrenza; C. cost. 401/2007, 411/2008, 45 e 221/2010, 36 e 187/2013). La disciplina statale può essere dettagliata, ma allo stesso tempo deve essere proporzionata e appropriata (C. cost. 401/2007).

Rispetto delle disposizioni statali in materia di conclusione ed esecuzione dei contratti ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l Cost. (ordinamento civile; C. cost. 401/2007, 45/2007, 411/2008, 221/2010, 47/2012, 269/2014).

Conferma della competenza statutaria e del più ampio margine d'azione delle Province autonome rispetto alle regioni a statuto ordinario (ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione) in materia di lavori pubblici (C. cost. 45 e 221/2010, 187/2013). Disciplina dell'esercizio dell'"attività amministrativa e quindi della competenza a disciplinare gli aspetti organizzativi e contabili"¹⁸³ (C. cost. 45 e 221/2010, 187/2013) da parte delle Province autonome in stretta connessione con l'art. 8 n. 1 Statuto. In mancanza di una regolamentazione UE o statale, le Province autonome possono legiferare (C. cost. 45/2010).

» Leggi dello Stato di rilevanza

Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016; sostituisce il d.lgs. n. 163/2006 che contiene norme fondamentali delle riforme economico-sociali; vedi sopra). Art 9 d.l. n. 66/2014 (centrale di committenza

unica per i contratti di lavori, servizi e forniture pubblici); l. n. 241/1990 (disciplina generale del procedimento amministrativo); Codice civile relativamente all'attività contrattuale; art. 19 d.l. n. 90/2014 ed art. 13 d.lgs. n. 150/2009 (disposizioni in materia di Autorità nazionale anticorruzione ANAC).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Disposizioni sugli appalti pubblici (L.P. n. 16/2015)

> **Oggetto:** Attuazione della direttiva 2014/24/UE; applicazione delle disposizioni dello Stato in materia di contratti di partenariato pubblico privato e di concessioni; rispetto dei principi dello Stato in materia di qualifica delle stazioni appaltanti; soggetti responsabili; Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quale soggetto aggregatore; i responsabili unici del procedimento richiedono qualificazioni professionali specifici; direttore/direttrice della struttura committente; stazioni appaltanti; disciplina del procedimento; programmazione e progettazione degli acquisti di beni e servizi e dell'esecuzione di lavori; calcolo del valore dell'appalto e delle soglie; attività preparatorie (consultazione preliminare di mercato ovvero partecipazione di candidati od offerenti); svolgimento delle procedure (procedura di scelta, procedura negoziata senza previa pubblicazione, affidamento diretto, accesso delle PMI – suddivisione in lotti, criteri di aggiudicazione, stipula dei contratti); affidamenti in amministrazione diretta; esecuzione dell'appalto.

Istituzione dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Art 27 L.P. n. 15/2011).

Disciplina dell'affidamento di servizi pubblici; partecipazioni pubbliche di proprietà dell'amministrazione (L.P. n. 12/2007).

Istituzione del Comitato tecnico provinciale quale organo consultivo per i lavori pubblici di interesse provinciale (L.P. n. 38/1992).

Attività contrattuale della Provincia (L.P. n. 17/1993).

Piani di finanziamento per la promozione dell'esecuzione di lavori pubblici da parte di enti locali (L.P. n. 28/1972).

b. Trentino

Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale (L.P. n. 26/1993)

> **Oggetto:** Disposizioni per la trasparenza per il settore degli appalti pubblici; programmazione dei lavori pubblici; concertazione dei lavori pubblici con i cittadini; Osservatorio provinciale dei contratti pubblici; norme tecniche; disposizioni relative alle fasi della programmazione (determinazione delle prestazioni che formano oggetto dell'appalto, relative competenze, direzione lavori e collaudo), dell'affidamento (modalità procedurali e responsabili del procedimento, affidamento e concessione, norme comuni di pubblicità in relazione ai bandi di gara ed all'affidamento, criteri di aggiudicazione, semplificazione delle procedure), dell'esecuzione (contratto); disposizioni in materia di lavori pubblici relativi ai beni culturali.

Recepimento della direttiva 2014/23/UE – Disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture (L.P. n. 2/2016)

> **Oggetto:** Principi per le procedure di affidamento di appalti pubblici; centralità della progettazione per la realizzazione di lavori pubblici o per l'acquisizione di forniture e di servizi; ruolo della Provincia; sistema informatico; stima del valore dell'appalto; suddivisione in lotti; consultazioni di mercato; pubblicazione dei bandi di gara; criteri di selezione e di aggiudicazione; semplificazione delle procedure; commissione tecnica; stipula del contratto; misure promozionali per le PMI.

Istituzione dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Art 39-bis L.P. n. 3/2006).

Attività contrattuale della Provincia L.P. n. 23/1990).

Contributi per l'esecuzione di opere pubbliche (L.P. n. 40/1968).

Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale (L.P. n. 2/1983): Disposizioni programmatiche in materia di spese

¹⁷⁹ Vedi anche art. 9, n. 1 Statuto, L.P. Alto Adige.

¹⁸⁰ Vedi Haller, Südtirols Minderheitenschutzsystem 369 s.

¹⁸¹ Delega delle funzioni amministrative in base all'art. 19, commi 2 ss. D.P.R. n. 381/1974 come modificato dal d.lgs. n. 320/1997.

¹⁸² Happacher, Auftragswesen in: Obwexer/Happacher/Baroncelli/Palermo (a cura di), EU-Mitgliedschaft und Südtirols Autonomie (2015) 177 (194).

¹⁸³ Happacher, Auftragswesen 195.

3. Risultato

La competenza statutaria in materia di viabilità ricomprende l'ubicazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione di tutte le strade del territorio provinciale (C. cost. 428/2004). Per quanto riguarda le strade statali, invece, le competenze sono delegate alle Province autonome. La competenza dello Stato è limitata ai settori elencati all'art. 19 DPR n. 381/1974, in particolare le autostrade, nonostante sia sempre necessaria un'intesa con le Province autonome. Le limitazioni derivano dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di circolazione stradale, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione degli aspetti della sicurezza e delle sanzioni. A livello provinciale, l'Alto Adige sembra essere più attivo in questo settore rispetto al Trentino.

In materia di lavori pubblici, la competenza statutaria è più ampia di quella delle regioni a statuto ordinario (C. cost. 45 e 221/2010, 187/2013), ma è anche notevolmente condizionata dal diritto dell'UE e dalle disposizioni statali di attuazione, per lo più espressione di norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Le restrizioni derivano dall'interpretazione estensiva dell'articolo 117, comma 2, lett. e (tutela della concorrenza) e l) (ordinamento civile) per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione e la successiva attività contrattuale. Con la norma di attuazione contenuta nel d.lgs. n. 162/2017, la competenza provinciale è stata estesa a tutto il diritto degli appalti. In tale contesto, l'Alto Adige disciplina gli appalti pubblici, compreso il recepimento della direttiva 2014/24/UE, con la L.P. n. 16/2015, mentre in Trentino, oltre alla legge di recepimento, altre due leggi fondamentali disciplinano la materia.¹⁸⁴

D. Comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia (art. 8, n. 18 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Competenze dello Stato in base al D.P.R. n. 527/1987: trasporto di effetti postali (art. 3, comma 2); servizi ferroviari di interesse nazionale od internazionale ad esclusione dei servizi che "superano i confini nazionali per brevi tratte" (art. 1/bis come modificato dal d.lgs. n. 174/2001); emissione di concessioni in materia di comunicazione e trasporti che attraversano le Province autonome ovvero internazionali, è tuttavia richiesta l'intesa con le Province autonome (art. 3 D.P.R. n. 527/1987, art. 14, comma 1 Statuto); introduzione di servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti previa consultazione della Giunta regionale (art. 45 Statuto); intesa con le Province autonome per la predisposizione e l'attuazione del piano generale dei trasporti e della logistica in combinazione con il coordinamento degli strumenti urbanistici provinciali, nonostante il Comitato interministeriale per la programmazione economica dei trasporti (CIPET)¹⁸⁵ non disponga di poteri di direttiva nei confronti delle Province autonome (art. 20 D.P.R. n. 381/1974; C. cost. 524/1988, 38/1992, 303/2003).

Competenze delle Province autonome in base al D.P.R. n. 527/1987: per tutti i servizi pubblici di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea (per esempio taxi e noleggi con conducente) soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono prevalentemente nell'ambito territoriale delle Province per via terrestre, lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie e per via aerea (art. 1, commi 1-2, C. cost. 449/1988); se i servizi pubblici si svolgono parzialmente nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione finitima, è richiesta un'intesa (art. 1, comma 3); per limitazioni temporanee della circolazione per motivi di interesse pubblico, nel rispetto delle competenze del prefetto (art. 8); per limitazioni del traffico veicolare lungo le strade che collegano i rispettivi territori provinciali per limitare l'interferenza e gli effetti del traffico

veicolare su beni o località di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico (art. 19, commi 11-12 D.P.R. n. 381/1984 come modificato dal d.lgs. n. 46/2016); per l'emissione delle autorizzazioni per la gestione di scuole guida e la rispettiva vigilanza (art. 8); delega con riferimento alle seguenti funzioni:

controllo e vigilanza (art. 9, comma 1) delle funzioni amministrative ivi compresa la definizione dei ricorsi amministrativi (art. 9, comma 1-bis come modificato dal d.lgs. n. 174/2001) e la definizione dei ricorsi previsti dal Codice della strada in materia di conseguimento, sospensione o di revoca della patente di guida (art. 9, comma 1-ter come modificato dal d.lgs. n. 174/2001);

gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ivi compresa la nomina dei relativi comitati provinciali (C. cost. 251/1995) e lo svolgimento dell'esame di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore e di viaggiatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (art. 5 come modificato dal d.lgs. n. 174/2001):

funzioni amministrative (ma non funzioni legislative: C. cost. 77/2013) nei settori motorizzazione civile e trasporti in concessione (vedi Ripartizione Mobilità; p.es. immatricolazione di veicoli a motore, revisione degli stessi, rilascio della patente) al fine di realizzare un organico sistema di servizi in materia di comunicazione e trasporti (art. 4-bis, comma 1 come modificato dal D.P.R. n. 429/1995); organizzazione delle competenze delegate con L.P., ovvero del "trasferimento di tali uffici alla Provincia (cfr. comma 9) ed organizzazione dei nuovi uffici"¹⁸⁶ (C. cost. 77/2013); tuttavia mantenimento del potere di direttiva e del potere sostitutivo dello Stato (art. 4-bis, comma 3 come modificato dal D.P.R. n. 429/1995).

Trasferimento dei beni connessi all'esercizio delle competenze trasferite in materia di comunicazioni e trasporti di interesse locale e provinciale in base all'art. 11 D.P.R. n. 115/1973, in particolare delle linee ferroviarie (art. 7 D.P.R. n. 527/1987).

Competenze delle Province con riferimento alle linee ferroviarie in base al D.P.R. n. 527/1987: trasferimento della competenza per le linee ferroviarie secondarie, non più utili alla integrazione della rete primaria nazionale (art. 2 come modificato dal d.lgs. n. 174/2001) e trasferimento della linea ferroviaria Merano-Malles alla Provincia ad eccezione dei beni già intavolati alla Ferrovie dello Stato Spa (art. 2 come modificato dal d.lgs. n. 174/2001); competenza in materia di trasporto ferroviaria locale, ovvero per il servizio non di interesse nazionale o internazionale (art. 1-bis come modificato dal d.lgs. n. 174/2001), relativamente a tutti gli aspetti (personale, infrastrutture, amministrazione, orari, frequenza, tariffe, ecc.);¹⁸⁷ per le linee che superano i confini nazionali solo per brevi tratte (art. 1-bis come modificato dal d.lgs. n. 174/2001); rispetto della normativa UE nella stipula di contratti di servizio con imprese ferroviarie (art. 1-bis, comma 9 come modificato dal d.lgs. n. 174/2001).

Competenza delle Province in materia di trasporto funiviario in base all'art. 11 D.P.R. n. 527/1987: competenza in materia di trasporto funiviario ivi compresa la disciplina della regolamentazione tecnica e dell'esercizio (art. 1 D.P.R. n. 527/1987), che si trovano per intero nel territorio provinciale; per gli impianti funiviari i cui capolinea sono situati nel territorio di entrambe le Province autonome, i provvedimenti sono adottati alla provincia nel cui territorio è situata la stazione a valle, tuttavia previa intesa con l'altra provincia; competenza dello Stato per gli impianti funiviari la cui stazione a valle si trova al di fuori del territorio delle Province autonome, tuttavia previa intesa con la Provincia; in caso di impianti funiviari interregionali, la cui stazione a valle si trova nel territorio provinciale, compete alla Provincia richiedere l'intesa con lo Stato.

¹⁸⁴ Per un'ampia valutazione del margine di azione delle Province autonome in materia di condotte idrauliche cfr. art. 8, n. 24, art. 9, n. 9 e art. 13 Statuto.

¹⁸⁵ Disciolto nel 1993.

¹⁸⁶ Haller, Südtirols Minderheitenschutzsystem 389.

¹⁸⁷ Bonell/Winkler, Südtirols Autonomie (2010) 277.

Competenza delle Province autonome in materia di sicurezza degli impianti. In tale campo devono essere rispettate le disposizioni del diritto UE (direttiva 2016/424/UE), la cui attuazione compete, tuttavia, direttamente alle Province autonome (C. cost. 327/2006).

Competenze delle Province in materia di navigazione in base al D.P.R. n. 527/1987: trasferimento della competenza in materia di servizi per la navigazione sul Lago di Garda; esercizio delle relative funzioni amministrative mediante intesa con le altre Regioni (art. 2, comma 5).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Competenza statale per la necessità di standard uniformi su tutto il territorio nazionale in materia di regolamentazione della sicurezza degli impianti e dei veicoli nel settore dei trasporti (C. cost. 135/1997, 30/1998, 31/2001, 327/2006); tale affermazione vale anche per la definizione degli standard minimi delle piste ciclabili (C. cost. 31/2001).

In considerazione della competenza statale in materia di circolazione stradale di cui all'art. 117, comma 2 lett. h (ordine pubblico e sicurezza) e l (ordinamento civile) Cost., è disciplinata anche la revisione dei veicoli (C. cost. 428/2004, 77/2013); le Province autonome sono responsabili per tutti gli altri aspetti, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto passeggeri e merci (C. cost. 30/1998, 135/1997).

Conferma della competenza provinciale per gli impianti a fune, ivi compresi gli aspetti di sicurezza e l'esercizio (vedi sopra; C. cost. 327/2006, 103/2020). La realizzazione di impianti a fune per finalità sportive e turistiche su iniziativa privata non richiede una procedura di aggiudicazione nel senso di una concessione, ma un'autorizzazione (ai sensi dell'art 164, comma 1, ultimo periodo d.lgs. n. 50/2016), in quanto non qualificabili come servizio pubblico (C. cost. n. 103/2020). Conferma della competenza provinciale in materia di trasporto scolastico¹⁸⁸ (C. cost. 30/1998).

» Leggi dello Stato di rilevanza

Art 37 d.l. n. 201/2011 (Autorità di regolazione dei trasporti); d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada); Art 13-bis d.l. n. 148/2017 (modalità di affidamento di concessioni autostradali); l. n. 298/1974 (albi nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi); d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); D.P.R. n. 753/1980 (Norme in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto),

D.lgs. n. 112/2015 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE); l. n. 196/2012 (adesione del Protocollo di attuazione nell'ambito dei trasporti della Convenzione per la protezione delle alpi); artt. 46-48 d.lgs. n. 88/2009 (attuazione della direttiva GECT); d.lgs. n. 7/2010 e d.lgs. n. 43/2014 (attuazione della direttiva 1999/62/CE).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Impianti a fune (L.P. n. 1/2006):

> **Oggetto:** Impianti a fune in servizio pubblico (categorizzazione, disposizioni procedurali relative alle concessioni con riferimento al d.lgs. n. 50/2016 (C. cost. 103/2020), autorizzazione, progettazione e costruzione degli impianti, tariffe ed orari, assicurazione, provvidenze per l'ammodernamento; linee funiviarie interferenti); impianti a fune in servizio privato e teleferiche (competenza del comune in materia di autorizzazioni, procedimento); disposizioni in materia di sicurezza (adeguamento al regolamento UE 424/2016); sanzioni amministrative; organi di vigilanza.

Concessione di prestiti agevolati a gestori di impianti funiviari (L.P. n. 15/1984 e n. 20/1992).

Trasporto pubblico (L.P. n. 15/2015)

> **Oggetto:** Disciplina del trasporto pubblico di persone di interesse provinciale; competenze della Provincia e dei comuni; piano provinciale della mobilità e delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto di persone; programma degli investimenti; affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea con riferimento alle disposizioni UE (procedura, contratto di servizio, possibilità di affidamento in-house); organizzazione dei servizi di trasporto di linea; autorizzazione di servizi transfrontalieri da parte della Provincia previa acquisizione del parere del Ministero; finanziamenti; infrastrutture (infrastruttura ferroviaria, autostazioni, fermate del trasporto pubblico); disposizioni di sicurezza; sistema tariffario; servizi pubblici non di linea (servizio taxi, servizio di trasporto scolastico, noleggio e noleggio autobus con conducente); attività aeronautica; rapporti con l'utenza; sanzioni; monitoraggio, vigilanza e controllo da parte del personale della Provincia; contributi per spese di viaggio.

Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone (L.P. n. 16/1985)

> **Oggetto:** Necessità di condizione od autorizzazione (procedimento); competenza della Provincia per i servizi di trasporto locale; Agenzia provinciale per la mobilità; consorzi tra imprese di trasporto per il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità; contributi di esercizio e integrativi.

Trasporto merci (L.P. n. 37/1974)

> **Oggetto:** Abilitazione professionale nonché incentivazione del trasporto combinato e sostenibile; trasporto fluviale e lacustre su acque provinciali; esercizio delle competenze dell'amministrazione provinciale in materia di trasporto merci (attuazione dell'art. 5 D.P.R. n. 527/2007, vedi sopra; gestione dell'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, rilascio delle licenze).

Provvedimenti per la sicurezza stradale (L.P. n. 22/1992)

> **Oggetto:** Promozione del controllo degli autoveicoli, centro di addestramento alla guida, campagne di informazione ed educazione stradale; sistema informativo.

Partecipazione della Provincia al capitale della Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. (L.P. n. 17/1979).

Art 4 L.P. n. 18/1996: Contributo annuale alle Ferrovie dello Stato Spa per il rafforzamento del traffico ferroviario sulla linea S. Candido-Fortezza-Brennero mediante l'impiego di treni delle Ferrovie austriache.

L.P. n. 18/1996: In materia di revisioni dei veicoli nell'ambito del Codice della strada a livello statale.

L.P. n. 37/1988: Istituzione della commissione medica multizonale per l'accertamento dell'idoneità alla guida dei motoveicoli e autoveicoli (sulla base dell'art 9, n. 10 Statuto ai sensi di C. cost. 832/1988).

b. Trentino

Linee funiviarie in servizio pubblico e piste da sci (L.P. n. 7/1987)

> **Oggetto:** Individuazione delle aree dagli strumenti urbanistici; interdipendenze tra impianti funiviari e piste da sci; categorie di linee funiviarie; linee funiviarie interferenti; concessioni (procedura di rilascio, costruzione, esercizio dell'attività, espropri, tariffe ed orari); controllo tecnico e vigilanza; sanzioni amministrative; disciplina in materia di piste da sci.

Impianti a fune e piste da sci (L.P. n. 35/1988)

> **Oggetto:** Promozione e sviluppo del settore funiviario.

Servizi pubblici di trasporto di interesse provinciale (L.P. n. 16/1993)

> **Oggetto:** Pianificazione ed organizzazione (classificazione dei servizi pubblici di trasporto, Trentino trasporti Spa, compiti); gestione dei servizi di trasporto (extra)-urbani (accordi di programma, concessioni e relative procedure, servizi di trasporto per gruppo di persone specifici, convenzioni con le Ferrovie, tariffe, disposizioni per l'esercizio dei servizi; servizi autobus interregionali; competenze dei comuni); finanziamenti; funzioni in

¹⁸⁸ Cfr. art 8, n. 27 Statuto.

materia di personale delle società esercenti i servizi pubblici di trasporto; sicurezza e regolarità di esercizio; norme comportamentali per gli utenti; funzioni di vigilanza e di controllo; sanzioni (per gli utenti e per le imprese).

Mobilità sostenibile (L.P. n. 6/2017)

> **Oggetto:** Piano provinciale della mobilità; manager della mobilità; sensibilizzazione nonché osservatorio sulla mobilità sostenibile; misure di incentivazione.

Percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore (L.P. n. 31/1993).

3. Risultato

Ampia competenza provinciale per tutti i servizi pubblici di trasporto passeggeri e merci, comprese alcune misure di limitazione del traffico e le linee ferroviarie che superano i confini nazionali solo per brevi tratte. Nella competenza dello Stato rientrano le linee di trasporto di interesse nazionale e internazionale, per cui sono previsti meccanismi di cooperazione tra il livello statale e quello provinciale (cfr. art. 6 D.P.R. n. 527/1987 come modificato dal d.lgs. n. 429/1995). La competenza dello Stato sussiste anche per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, ad eccezione degli impianti a fune, per i quali la Provincia dispone di competenza, pur essendo vincolata al rispetto dei requisiti posti dal diritto UE. La posizione della stazione a valle è decisiva per la sussistenza della competenza della Provincia autonoma in materia di impianti funiviari. In entrambe le Province autonome, il settore dei servizi di trasporto pubblico è disciplinato da una legge di settore, le cui disposizioni coincidono ampiamente, nonostante l'Alto Adige sembri esercitare la competenza in modo più completo mediante ulteriori leggi separate. Le disposizioni sugli impianti funiviari del servizio pubblico sono situate in una legge separata, anche con riferimento a tale materia le disposizioni adottate dalle due Province autonome in gran parte coincidono.

E. Aeroporti civili in base all' art. 10. I. cost. n. 3/2001

1. Definizione ed estensione della materia

» **Norme di attuazione**

Competenza esclusiva dello Stato ad eccezione degli aerodromi aventi carattere turistico in base all'art. 19 D.P.R. n. 381/1974 (nessuna definizione precisa, cfr. C. cost. 51/1990); le Province autonome devono essere sentite per i servizi di comunicazioni e trasporti aerei di linea nazionale o internazionale che facciano scalo nel loro territorio (art. 3, comma 3 D.P.R. n. 527/1987).

Art. 117, comma 3 Cost. (in combinato disposto con l'art. 10 I. cost. n. 3/2001) e giurisprudenza della Corte costituzionale

Aeroporti civili quale potestà legislativa concorrente in base all'art. 117, comma 3 Cost. (in combinato disposto con l'art. 10 I. cost. n. 3/2001, riconoscimento seppure solo implicito in C. cost. 378/2005);¹⁸⁹ rispetto della potestà esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. e (tutela della concorrenza) e h (ordine pubblico e sicurezza) Cost. (C. cost. 51/2008, 18/2009).

» **Leggi dello Stato di rilevanza**

Competenza dello Stato per aeroporti di interesse nazionale ovvero strategico, individuati d'intesa nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni (art. 698 Codice della navigazione – R.D. n. 327/1942, attuazione con D.P.R.

n. 201/2015) – in base a tale individuazione gli aeroporti di Bolzano e Trento sono di interesse regionale; trasferimento degli aeroporti di interesse regionale o locale alle Regioni ovvero agli enti locali (in base all'art. 5, comma 1, lett. c d.lgs. n. 85/2010); d.lgs. n. 250/1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); funzione di vigilanza; svolgimento.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Mobilità – Attività aeronautica (L.P. n. 15/2015)

> **Oggetto:** Gestione di avio ed elisuperfici, anche da parte di società qualificate (art. 41); coordinamento dei servizi aerei da parte della Provincia (art. 42).

Impianti a fune e ostacoli alla navigazione aerea (L.P. n. 1/2006)

> **Oggetto:** Ostacoli alla navigazione aerea e relativa segnalazione nonché carte digitali e disposizioni per la segnalazione degli ostacoli alla navigazione aerea (artt. 40–41).

Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano (L.P. n. 37/1974)

> **Oggetto:** Affidamento ad una società di capitali privata (art. 11).

b. Trentino

Servizi pubblici di trasporto (L.P. n. 16/1993)

> **Oggetto:** Interventi e gestioni aeroportuali (art. 20).

Partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di gestione degli aeroporti di Verona-Villafranca e di Trento (L.P. n. 11/1986).

3. Risultato

Riconoscimento della nuova competenza concorrente in materia di aeroporti civili ai sensi dell'articolo 117, comma 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 10 I. cost. n. 3/2001 ed eventuale trasferimento degli aeroporti di interesse regionale alle Province autonome. Rispetto dei principi e delle competenze dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di ordine pubblico e sicurezza.

¹⁸⁹ Cfr. Haller, Südtirols Minderheitenschutzsystem 357.

XI. Sociale

A. Edilizia comunque sovvenzionata (art. 8, n. 10 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Le Province autonome dispongono di ampia autonomia legislativa ed amministrativa (artt. 1 e 3 D.P.R. n. 381/1974) in materia di “qualsiasi tipologia di edilizia sovvenzionata”¹⁹⁰ “totalmente o parzialmente da finanziamenti a carattere pubblico” (art. 8, n. 10 Statuto). Fanno eccezione: la costruzione di alloggi per dipendenti dello Stato, la cui prestazione sia legata ad un determinato luogo (art. 24 D.P.R. n. 381/1974); a tal fine, è sufficiente che gli alloggi siano funzionalmente connessi alle mansioni svolte dal dipendente statale, per esempio per i dipendenti dell’Azienda dei telefoni (C. cost. 287/1985). Tali alloggi sono inoltre, in considerazione della natura nazionale del servizio, esclusi dalla successione nei beni da parte delle Province autonome (art. 68 Statuto) nell’ambito del trasferimento degli alloggi economici e popolari dello Stato (in base all’art. 8 lett. b D.P.R. n. 115/1973 in combinato disposto con l’art. 68 Statuto; C. cost. 287/1985, 417/1994).

La promozione dell’edilizia agevolata deve avvenire in proporzione alla consistenza dei gruppi linguistici e in riferimento all’entità del relativo bisogno (art. 15, comma 2 Statuto; C. cost. 227/1987).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Competenza dello Stato in materia di determinazione dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti sociali (secondo l’art. 117, comma 2, lett. m Cost.), in cui rientrano anche le anche misure volte a facilitare l’accesso delle persone meno abbienti al mercato dell’affitto al fine di ridurre il disagio abitativo (C. cost. 209/2009). Tuttavia, le misure devono essere limitate nella loro concezione alle esigenze concrete effettive, ad esempio la promozione dell’acquisto di prime case da parte di lavoratori in aree con condizioni abitative difficili (C. cost. 217/1988). L’intervento statale può avvenire solo per legge e non può prevedere una regolamentazione dettagliata delle modalità e delle procedure (ad esempio i criteri di assegnazione degli alloggi o la fissazione dei canoni di locazione), in quanto lesivi dell’esercizio della competenza legislativa e amministrativa delle Province autonome (C. cost. 209/2009). Le disposizioni relative al fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione sul libero mercato di cui all’art. 11 l. n. 431/1998 sono applicabilità delle disposizioni di cui alle Province autonome (C. cost. 520/2000, 28/2003), esse possono disciplinare autonomamente la gestione dei contributi nel rispetto delle finalità (C. cost. 520/2000, 28/2003).

» Leggi dello Stato di rilevanza

Art. 93, comma 3 D.P.R. n. 616/1977: la programmazione nazionale in materia di edilizia agevolata compete allo Stato

Art. 11 l. n. 431/1998: Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione sul libero mercato: i requisiti minimi per beneficiare dei contributi sono definiti d’intesa (comma 4); le Province autonome possono concorrere al finanziamento degli interventi con proprie risorse (comma 6) e contribuire alla definizione delle finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l’efficienza (comma 6).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata (L.P. n. 13/1998)

> **Oggetto:** Istituzione dell’Istituto per l’edilizia sociale; campo di applicazione dell’edilizia abitativa agevolata; costruzione degli alloggi; ricerca del terreno; acquisto; recupero di abitazioni; alloggi sul mercato libero delle locazioni; assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale; situazioni particolari dell’edilizia sociale: in casi di emergenza, in seguito a calamità naturali, per gravi casi sociali, per l’eliminazione di barriere architettoniche nonché per l’adeguamento dell’abitazione alla persona in situazione di handicap; tipi di agevolazione; criteri; beneficiari; effetti dell’agevolazione.

b. Trentino

Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane (L.P. n. 16/1990).

Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa (L.P. n. 21/1992)

> **Oggetto:** Promozione della costruzione, dell’acquisto e del recupero di abitazioni; interventi in caso di eventi eccezionali; agevolazioni per la predisposizione di alloggi da destinare in locazione convenzionata a dipendenti; definizione delle tipologie di agevolazioni, dei criteri e dei soggetti beneficiari; effetti dell’agevolazione; acquisto di terreni per l’edilizia pubblica e agevolata.

Politica provinciale della casa a favore di famiglie con reddito insufficiente (L.P. n. 15/2005)

> **Oggetto:** Contributo per il canone di locazione; istituzione dell’istituto per l’edilizia sociale (ITEA SPA).

Sostegno del sistema economico e delle famiglie (L.P. n. 9/2013)

> **Oggetto:** Incentivazione dell’acquisto ovvero della costruzione della prima casa di abitazione per le famiglie; incentivazioni per il settore dell’edilizia.

3. Risultato

Le Province autonome dispongono di ampia competenza in materia di edilizia agevolata, la quale ricomprende la programmazione, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi e le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento (secondo l’art. 93, comma 1 D.P.R. n. 616/1977 in combinato disposto con il D.P.R. n. 526/1987). Sono esclusi gli alloggi collegati alla prestazione di servizi dello Stato. Inoltre, la competenza è limitata dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali. L’ampia competenza si riflette nelle leggi in materia di edilizia agevolata adottate dalle Province autonome, che determinano i diversi tipi di agevolazioni, situazioni e criteri.

B. Assistenza e beneficenza pubblica (art. 8, n. 25 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con D.P.R. n. 115/1973 sono stati trasferiti alle Province autonome i beni dello Stato inerenti alle materie dell’assistenza e beneficenza pubblica (art. 8, comma 1, lett. f).

Con D.P.R. n. 469/1975 sono state trasferite alle Province autonome le attribuzioni in precedenza dello Stato e della Regione in materia di assistenza e beneficenza pubblica (art. 1, comma 1). Le Province autonome possono disciplinare con legge l’istituzione di contributi, anche obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel territorio provinciale, destinati alla costituzione di fondi assicurativi con finalità assistenziale volti a garantire ai cittadini l’erogazione di specifiche prestazioni sanitarie e socio-assistenziali previste dalla legge medesima (art. 1-bis,

¹⁹⁰ Bonell/Winkler, Südtirols Autonomie 241.

comma 1). La vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza compete, fatto salvo l'art. 54, n. 5 Statuto, alla Giunta provinciale competente per territorio (art. 3).

Con D.P.R. n. 215/1981 sono state trasferite alle Province autonome ulteriori funzioni amministrative relative ai detenuti e alle vittime dei delitti (art. 1).

Con d.lgs. n. 267/1992 è stata trasferita alle Province autonome la disciplina delle attività di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza delle Province autonome e delle relative organizzazioni (art. 2, comma 1).

Con d.lgs. n. 283/2004 sono state delegate ulteriori funzioni in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

Le disposizioni in materia di tossicodipendenza e della relativa attività di prevenzione non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 8, n. 25 Statuto, in quanto si tratta, da un lato, dell'adempimento di obblighi internazionali di cui lo Stato è responsabile e, dall'altro, dell'emanazione di norme uniformi in materia di sanità (C. cost. 31/1983).

La distribuzione degli stanziamenti a scopi assistenziali secondo l'entità del bisogno di ciascun gruppo linguistico prevista dall'art. 15, comma 2 Statuto va applicata solo nei casi previsti dalla legge, trattandosi di una deroga al principio di uguaglianza (C. cost. 227/1987).

Lo Stato può stabilire sovvenzioni e contributi ed i relativi standard a causa di circostanze straordinarie o nel caso di prestazioni complementari, senza limitare la competenza provinciale, in quanto i suddetti standard costituiscono un vincolo per le Province autonome solo se queste ultime intendono avvalersi dei fondi in questione (C. cost. 345/1990). Tuttavia, il legislatore statale non può stabilire standard per tutti i settori. L'intesa è necessaria per la regolamentazione delle norme procedurali per la concessione di fondi (C. cost. 36/1992).

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la Corte costituzionale ha precisato che il legislatore statale, nell'esercizio della propria potestà legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali (art. 117, comma 2, lett. m Cost.) e della previdenza sociale (art. 117, comma 2, lett. o Cost.), può emanare ulteriori misure rispetto alla determinazione delle prestazioni minime, ma non può regolare tutte le modalità amministrative delle prestazioni. Tale regolamentazione deve avvenire per mezzo di atti aventi forza di legge – e non per mezzo di atti amministrativi (C. cost. 209/2009).

Nonostante la regolamentazione del servizio civile nazionale sia espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato secondo l'art. 117, secondo, lett. d Cost., le Province autonome possono introdurre e regolare un proprio servizio civile provinciale (C. cost. 228/2004).

La C. cost. ha ritenuto illegittimo l'introduzione, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, dell'anticipo degli alimenti a favore dei figli minori in considerazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, comma 2, lett. l Cost. (C. cost. 106/2005).

Una clausola di residenza triennale o quinquennale sul territorio provinciale come condizione per richiedere alcune prestazioni sociali è costituzionalmente illegittima (C. cost. 2/2013 e 172/2013).

» Leggi dello Stato di rilevanza

Art. 22 D.P.R. n. 616/1977: definizione delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica quali "utte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi,

gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale".

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano (L.P. n. 13/1991)

> **Oggetto:** Finalità dei servizi sociali; definizione dei soggetti pubblici e privati coinvolti; misure; piano sociale provinciale; destinatari; diritti degli utenti; compiti della Provincia e dei comuni; controllo sugli atti; modalità organizzative dei servizi sociali (azienda servizi sociali, distretti sociali); concessione di contributi; personale; patrimonio; finanziamento.

Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige (L.P. n. 8/2013)

> **Oggetto:** Finalità (sostenere le famiglie in Alto Adige); principi e priorità; misure a sostegno della famiglia; spazi abitativi e ambienti di vita per le famiglie; conciliabilità tra famiglia e lavoro; sostegno finanziario; servizi di assistenza e di accompagnamento; Agenzia per le famiglie; Consulta per la famiglia.

b. Trentino

Politiche sociali nella provincia di Trento (L.P. n. 13/2007)

> **Oggetto:** Finalità delle politiche sociali; definizione dei soggetti pubblici e privati coinvolti; destinatari degli interventi; livelli essenziali delle prestazioni; attività di programmazione; erogazione dei servizi; vigilanza; valutazione; tipologia degli interventi socio-assistenziali; messa a disposizione di immobili; strumenti di integrazione sociale.

Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità (L.P. n. 1/2011)

> **Oggetto:** Finalità (valorizzazione della natura e del ruolo delle famiglie); interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie; conciliabilità tra famiglia e lavoro; istituzione di un distretto per la famiglia; volontariato; disposizioni organizzative e finanziarie.

3. Risultato

In base all'art. 8, n. 25 dello Statuto, le due Province autonome dispongono di competenza legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica. In aggiunta, ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. n. 3/2001 esse dispongono altresì di potestà legislativa concorrente in materia di previdenza complementare e integrativa.

La materia in questione deve essere delimitata dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Inoltre, vi sono potenziali sovrapposizioni con la potestà esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali (art. 117, comma 2, lett. m Cost.) e di previdenza sociale (art. 117, comma 2, lett. n Cost.).

Con norme di attuazione sono stati trasferiti alle Province autonome i beni ed i compiti dello Stato e della Regione nella materia in questione.

Nella propria giurisprudenza, la Corte costituzionale si è soffermata in particolare sulla potestà dello Stato di stabilire sovvenzioni e contributi e all'applicazione delle relative disposizioni alle Province autonome (tra le varie C. cost. 31/1983, 227/1987, 345/1990 e 36/1992).

La competenza legislativa concorrente in materia di previdenza complementare e integrativa e ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, invece – come anche sottolineato in dottrina¹⁹¹ – appartiene alla Regione, in quanto essa dispone già una competenza integrativa in materia di previdenza e assicurazioni sociali in base all'art. 6, comma 1, dello Statuto.

Entrambe le Province autonome hanno disciplinato i diversi settori espressione della competenza legislativa primaria ai sensi dell'art., 8 n. 25 Statuto, tra cui i servizi sociali, la promozione della famiglia, creazione di asili nido, l'adozione di misure a favore di persone con disabilità, persone bisognose di cure e invalidi civili, l'assistenza economica di base, l'assistenza integrativa, con L.P.

XII. Sanità e sport

A. Igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, n. 10 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» Norme di attuazione

Con D.P.R. n. 474/1975 sono state trasferite le attribuzioni in precedenza dello Stato e della Regione in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera (art. 1, comma 1). Restano ferme diverse competenze degli organi statali, tra cui in materia di profilassi internazionale, cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, ricerca e sperimentazione scientifica, produzione ed commercio di sostanze stupefacenti e psicoattive e di prodotti dietetici, professioni sanitarie e servizi sanitari istituiti per le Forze armate, elencate all'art. 3 D.P.R. n. 474/1975 n.t.v.

Coni D.P.R. n. 197/1980 sono state trasferite alle Province autonome ulteriori competenze in materia di igiene e medicina sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia. La Provincia autonoma di Bolzano può inoltre "per assicurare una completa assistenza sanitaria ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche" individuare nel piano sanitario provinciale le prestazioni che non possono essere espletate dal servizio sanitario locale e stipulare apposite convenzioni con le cliniche universitarie e gli ospedali pubblici austriaci (art. 7, comma 1, n.t.v.). Al contempo, la Provincia autonoma di Bolzano può individuare nel piano sanitario provinciale le strutture delle unità sanitarie locali "ritenute (...) idonee per la formazione pratica suscettibile di riconoscimento ai fini del rilascio di titoli di specializzazione sanitaria in Austria".¹⁹²

Le competenze in materia di igiene e sanità trasferite alle Regioni a statuto ordinario con d.lgs. n. 112/1998 sono state assegnate alle Province autonome mediante l'art. 3, comma 2 d.lgs. n. 168/2006.

Con d.lgs. n. 252/2010 sono state trasferite alle Province autonome le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonché quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute (art. 1, comma 1).

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

I principi della regolamentazione statale in materia di servizio sanitario nazionale vincolano il legislatore statale (C. cost. 274/1988), così come quelli relativi all'apertura, gestione e assegnazione delle farmacie (C. cost. 352/1992). I comuni sono ora responsabili della localizzazione delle farmacie (C. cost. 255/2013).

Le Province autonome sono competenti in materia di disciplina dell'uso delle strutture sanitarie, di conseguenza la regolamentazione statale sulla libera professione dei medici del servizio sanitario pubblico non è applicabile alle Province autonome (C. cost. 63/2000). Tuttavia, la possibilità per i medici del servizio sanitario pubblico di scegliere tra attività esclusiva e non esclusiva vincola anche le Province autonome trattandosi di una norma fondamentale (C. cost. 50/2007).

Lo Stato ha può escludere le Province autonome dal finanziamento statale nel settore sanitario (C. cost. 357/1993). Altrettanto lecito, per ragioni di bilancio, è l'obbligo di utilizzare solo i dispositivi medici indicati dallo Stato (C. cost. 162/2007).

Secondo la Corte costituzionale rientrano nelle competenze delle Province autonome la vigilanza sull'operato e sugli organi delle aziende sanitarie (C. cost. 228/1993), l'emanazione di norme per garantire il bilinguismo in Alto Adige (C. cost. 373/1995), la somministrazione di alimenti e bevande (C. cost. 121/1997), la regolamentazione delle trasfusioni di sangue (C. cost. 420/1999), le cure per il cancro e le cure palliative (C. cost. 272/2001) e la negoziazione e conclusione di contratti collettivi (C. cost. 315/2001). In relazione ai contratti collettivi, sorgono potenziali conflitti di competenza con la potestà statale in materia di ordinamento civile.¹⁹³

Nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid 19, la Corte ha precisato, in relazione ad una legge della Regione autonoma Valle d'Aosta, che l'emanazione di disposizioni per il contenimento della pandemia era riservata allo Stato in ragione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (art. 117, comma 2, lett. q Cost.; C. cost. 37/2021).

» Leggi dello Stato di rilevanza

Art. 27 D.P.R. n. 616/1977 (in combinato disposto con il D.P.R. n. 527/1987): elenco delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera trasferite alle Regioni a statuto ordinario, di cui dispongono anche le Province autonome.

L. n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

D.lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria): Definizione dei livelli essenziali mediante il Piano sanitario nazionale (art. 1, comma 1), alla cui predisposizione partecipano le Regioni (art. 1, comma 4); trasferimento delle competenze in materia di determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ed alle le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende (art. 2, comma 2); costituzione delle unità sanitarie locali in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale (art. 3, comma 1-bis).

» Leggi regionali di rilevanza

L.R. n. 6/1980 (Ordinamento delle unità sanitarie locali): Esercizio del controllo sugli atti e sugli organi dell'Unità sanitaria locale da parte della Giunta provinciale (art. 15, comma 1)

¹⁹¹ Haller, Südtirols Minderheitenschutzsystem 361.

¹⁹² Cfr. Haller, Sprachenrechte in Südtirol am Prüfstand des Ärztemangels, in: Burger et al (a cura di), Recht und Sprache. Tagung der Österreichischen Assistentinnen und Assistenten Öffentliches Recht (2019), 135 (148 ss).

¹⁹³ Cfr. cap. Ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto.

L.R. n. 1/1992 (Norme sulle modalità di gestione delle funzioni dirette alla tutela della salute): Possibilità di gestire le funzioni dirette alla tutela della salute mediante aziende speciali con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile (art. 1, comma 1), le cui dimensioni, il numero, le modalità di funzionamento e l'organizzazione sono disciplinati con L.P. (art. 1, comma 2).

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

a. Alto Adige

Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario (L.P. n. 14/2002)

> **Oggetto:** Promozione di iniziative in ambito sanitario relativi alla formazione di base, specialistica e continua; formazione specifica in medicina generale; formazione medica specialistica; stipula di convenzioni con le università italiane nonché con le università di altri Stati membri per la formazione di medici specialisti; procedure selettive; obbligo per i medici specialisti, di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione, incluso l'obbligo di restituzione degli emolumenti in caso di inadempimento.

Tutela della salute dei non fumatori e disposizioni in materia di personale sanitario (L.P. n. 6/2006)

> **Oggetto:** Introduzione del divieto di fumo in tutti i locali chiusi; osservanza del divieto e sanzioni amministrative pecuniarie.

Assistenza farmaceutica (L.P. n. 16/2012)

> **Oggetto:** Disciplina dell'assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera; pianificazione; garanzia dell'utilizzo della lingua tedesca, italiana e ladina nel servizio farmaceutico; assegnazione delle sedi farmaceutiche.

Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale (L.P. n. 3/2017)

> **Oggetto:** Disciplina dell'assistenza sanitaria in Alto Adige nonché dell'organizzazione della stessa; competenze della Giunta provinciale (organo di governo politico, definizione degli obiettivi fondamentali ed emanazione delle direttive generali, funzioni amministrative); competenze dell'amministrazione provinciale; disciplina dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige; organi (direttrice/direttore generale e collegio sindacale); organizzazione; suddivisione in comprensori sanitari; monitoraggio e controllo; settore sanitario; dipartimenti; presidi ospedalieri; comitato etico; settore amministrativo; garanzia della continuità del Servizio sanitario provinciale.

Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività (L.P. n. 4/2020)

> **Oggetto:** Disciplina della ripresa delle attività nell'ambito della pandemia da Covid-19; autorizzazione della Giunta provinciale ad emanare le relative misure.

b. Trentino

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico (L.P. n. 29/1983)

> **Oggetto:** Disposizioni in materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro; attività di controllo; disciplina del servizio farmaceutico; programmazione delle sedi di farmacie.

Tutela della salute in provincia di Trento (L.P. n. 16/2010)

> **Oggetto:** Finalità (garanzia della tutela e la promozione della salute come diritto fondamentale del cittadino e interesse della comunità); disciplina del servizio sanitario provinciale; diritti di partecipazione dei cittadini; competenze della Giunta provinciale (tra cui funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, emanazione di direttive, valutazione dell'efficienza); strumenti di pianificazione; disciplina dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; organi (direttore generale, consiglio di direzione e collegio sindacale); disposizioni in materia di personale; disposizioni in materia di assistenza sanitaria; disposizioni finanziarie.

3. Risultato

La competenza legislativa secondaria delle Province autonome ai sensi dell'art. 9, n. 10 Statuto è stata parzialmente estesa dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione nel 2001 mediante la potestà concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, comma 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. n. 3/2001).

Le funzioni in precedenza dello Stato e della Regione sono state trasferite alle Province autonome già nel 1975 con norma di attuazione. Altri settori sono subentrati nella competenza provinciale attraverso successive norme di attuazione, tra cui, per esempio, l'igiene e la medicina del lavoro e l'assistenza sanitaria a favore dei detenuti. La Provincia autonoma di Bolzano può anche stipulare convenzioni con cliniche universitarie e ospedali pubblici austriaci per alcune prestazioni sanitarie che il servizio sanitario provinciale non può fornire, nonché designare nel piano sanitario provinciale strutture delle unità mediche locali idonee alla formazione specialistica austriaca.

La Corte costituzionale ha confermato la competenza dello Stato in vari settori, ad esempio in relazione alla supervisione di atti e organismi nel settore sanitario e alla negoziazione e conclusione di contratti collettivi, in relazione ai quali sorgono potenziali conflitti con la potestà in materia di ordinamento civile dello Stato.

Le due Province autonome hanno esercitato la competenza in materia sanitaria in diverse occasioni e, tra l'altro, a seguito di delega da parte della Regione, hanno istituito propri servizi e aziende sanitarie. La competenza della Regione di cui all'art. 4, n. 7 Statuto è limitata alla definizione del modello organizzativo delle istituzioni ed enti sanitari ai sensi dell'art. 2, comma 1 D.P.R. n. 475/1975.¹⁹⁴

Per quanto riguarda la formazione di medici specialisti, va precisato che la Provincia autonoma di Bolzano finanzia i relativi corsi di formazione in Austria e all'estero, prevedendo l'obbligo di svolgere l'attività sul territorio della Provincia, con restituzione delle sovvenzioni ricevute in caso di inadempimento. Tali disposizioni sono state ritenute conformi al diritto UE dalla CGUE.¹⁹⁵

L'Alto Adige ha inoltre emanato una propria L.P. per il contenimento della pandemia da Covid 19 e la ripresa delle attività.

B. Attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature (art. 9, n. 11 Statuto)

1. Definizione ed estensione della materia

» **Norme di attuazione**

Con D.P.R. n. 115/1973 sono stati trasferiti alle due Province autonome i beni dello Stato delle attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature (art. 8, comma 1, lett. f).

In seguito, con D.P.R. n. 475/1975 sono state trasferite alle Province autonome le attribuzioni in precedenza dello Stato in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature. Resta ferma la competenza del C.O.N.I. limitatamente alle attività competitive programmate che sono disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale (art. 2, comma 1). Il C.O.N.I. e le due Province autonome coordinano periodicamente in un programma gli interventi di rispettiva competenza (art. 2, comma 2). Al contempo, il C.O.N.I. fissa annualmente d'intesa con le Province l'ammontare del suo intervento finanziario da erogare alle Province stesse (art. 2, comma 3).

¹⁹⁴ Cfr. Haller, Gesundheitswesen, in: Obwexer/Happacher/Zwilling (a cura di), EU-Mitgliedschaft und Südtirols Autonomie II (2019) 223 (267).

¹⁹⁵ CGUE, C-419/16, Simma Federspiel, EU:C:2017:997.

» Giurisprudenza della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha precisato che le competenze che lo Stato può esercitare attraverso il C.O.N.I. sono limitati a quelle attività agonistiche che sono disciplinate – e non semplicemente riconosciute – dall’ordinamento sportivo internazionale. La regolamentazione delle altre attività sportive, invece, è di competenza provinciale. Alle Province autonome compete altresì il relativo finanziamento (C. cost. 517/1987).

È invece consentita la presentazione diretta di progetti per la costruzione di grandi impianti sportivi al Ministero dell’Ambiente da parte dei comuni e degli altri enti locali, nonché il necessario ottenimento di un parere tecnico da parte del C.O.N.I. al momento della costruzione e dell’ampliamento degli impianti (C. cost. 517/1987). Alle Province autonome compete la determinazione delle misure relative agli impianti sportivi e delle corrispondenti risorse finanziarie (C. cost. 834/1988).

La potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo (art. 117, comma 3 Cost.) ricomprende anche l’organizzazione degli impianti sportivi, di conseguenza al legislatore statale compete solo l’emanazione di disposizioni di principio, mentre la disciplina di dettaglio compete alle Regioni (C. cost. 424/2004).

» Leggi dello Stato di rilevanza

D.l. n. 22/1988: Assegnazione di mezzi finanziari dello Stato per la costruzione e l’ammodernamento di impianti sportivi alle due Province autonome.

2. Esercizio della competenza: leggi provinciali

Alto Adige

Interventi provinciali per lo sviluppo delle attività del tempo libero (L.P. n. 22/1983)

> **Oggetto:** Definizione del tempo libero; interventi della Provincia a favore delle attività ricreative del tempo libero; promozione della realizzazione, del completamento e della manutenzione di impianti e strutture per le attività del tempo libero; interventi diretti della Provincia; sovvenzioni e sussidi.

Interventi a favore dello sport (L.P. n. 19/1990)

> **Oggetto:** Disciplina degli interventi e dei criteri di attribuzione (a favore di enti, associazioni, federazioni, società, comitati, unioni ed altre organizzazioni sportive, nonché ad altri enti pubblici e privati); istituzione della consulta provinciale dello sport quale organo tecnico-consultivo.

Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026 (L.P. n. 11/2019)

> **Oggetto:** Autorizzazione della Provincia autonoma a far parte del Comitato Organizzatore e dell’Agenzia di Progettazione Olimpica; concorso alla copertura dell’eventuale deficit.

Trentino

Promozione dello sport e dell’associazionismo sportivo trentino (L.P. n. 4/2016)

> **Oggetto:** Promozione dello sport; finalità; emanazione di linee guida per la promozione sportiva da parte della Giunta provinciale; strumenti di coordinamento; interventi di sostegno a favore dell’associazionismo sportivo; elenco delle spese che possono essere sostenute; lo sport nella scuola; promozione dell’attività sportiva per persone con disabilità; impianti e attrezzature.

Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per il rafforzamento della tutela del lavoro negli appalti pubblici, e partecipazione della Provincia autonoma di Trento al comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all’agenzia di progettazione olimpica

> **Oggetto:** Autorizzazione della Provincia autonoma a far parte del Comitato Organizzatore e dell’Agenzia di Progettazione Olimpica; finanziamento.

3. Risultato

In base all’art. 9, n. 11 Statuto, le due Province autonome dispongono di competenza legislativa secondaria in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature, nonché di potestà concorrente in materia di ordinamento sportivo (art. 117, comma 3 Cost. in combinato disposto con l’art. 10 l. cost. n. 3/2001).

Con norme di attuazione i beni e le attribuzioni statali sono stati trasferiti alle Province autonome. Il ruolo del C.O.N.I. è, anche secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (C. cost. 517/1987), essenzialmente limitato alle attività competitive programmate che sono disciplinate dall’ordinamento sportivo internazionale.¹⁹⁶

La legislazione provinciale si è finora limitata essenzialmente a regolare la promozione dello sport e (in Alto Adige) del tempo libero. Le corrispondenti L.P. prevedono ampie misure di sostegno all’attività sportiva ai vari livelli, sebbene il Trentino disponga di una regolamentazione più complessa rispetto all’Alto Adige.

Inoltre, entrambe le Province autonome hanno emanato in prospettiva delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026 leggi speciali che ne regolano la partecipazione al Comitato Organizzatore ed all’Agenzia di Progettazione Olimpica.

¹⁹⁶ Cfr. Obwexer/Happacher, Rechtsgutachten 599.

Parte IV: Possibilità di collaborazione nell'Euregio sulla base delle competenze dei territori

I. Riepilogo delle competenze parallele

A. Diritto costituzionale e dell'organizzazione/amministrazione interna/ordinamento del pubblico impiego

1. Diritto costituzionale e dell'organizzazione

Nell'ambito del diritto costituzionale e organizzativo, sussistono alcune analogie per quanto riguarda le competenze per la disciplina della struttura e dell'organizzazione dei tre enti territoriali, compresi gli strumenti di democrazia diretta e partecipativa. In Alto Adige/Trentino le disposizioni vengono emanate con legge provinciale nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto di autonomia, mentre in Tirolo con legge costituzionale del Land nel rispetto di quanto disposto dalla costituzione federale. Inoltre, possono essere istituiti organi di garanzia, tra cui la difesa civica. Con riferimento alla corte dei conti e alla giustizia amministrativa l'Alto Adige e il Trentino non dispongono di alcuna competenza.

Sussistono dei profili paralleli nel campo delle relazioni con l'Unione Europea. Il Land Tirolo ha disciplinato gli aspetti della partecipazione alle questioni relative all'integrazione europea con legge costituzionale del Land e può avvalersi di un'intesa ai sensi dell'art. 15a B-VG per quanto concerne le relazioni con il Bund. L'Alto Adige e il Trentino hanno disciplinato le loro attività nell'ambito dell'Unione Europea con leggi provinciali, e la loro partecipazione a livello statale è regolata da leggi dello Stato.

Per quanto riguarda le competenze esterne, sussistono sovrapposizioni tra competenze in quanto sia il Land Tirolo che l'Alto Adige e il Trentino mantengono relazioni esterne nei settori di loro competenza e possono, in linea di principio, concludere accordi internazionali, nonostante il Tirolo debba limitarsi, a differenza dell'Alto Adige e del Trentino, a concludere accordi con stati confinanti con l'Austria e ai loro territori interni (art. 16 B-VG). Tuttavia, tutte e tre le autorità territoriali sono soggette a regolamenti procedurali che richiedono il coordinamento o l'approvazione del Bund ovvero dello Stato. Nel settore delle onorificenze sia il Land Tirolo che l'Alto Adige e il Trentino hanno emanato disposizioni di legge, di conseguenza possono essere individuate competenze parallele.

2. Amministrazione interna

I profili paralleli nel settore del procedimento amministrativo, tra cui la messa a disposizione di informazioni, sono molto limitate, poiché l'Alto Adige e il Trentino devono attenersi alle relative disposizioni statali in quanto espressione della competenza trasversale esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, comma 2, lett. m Cost.

Nel settore della statistica possono essere individuate competenze comuni con riferimento alle "altre statistiche" (Tirolo) e all'ordinamento dei relativi uffici statistici (Alto Adige, Trentino), soprattutto relativamente alle funzioni amministrative.

3. Ordinamento del pubblico impiego

Sussistono profili paralleli con riferimento all'organizzazione e alla struttura delle amministrazioni provinciali ovvero del Land nonché, in misura limitata, nell'ordinamento del personale e del pubblico impiego, in quanto in tale ultima materia la competenza primaria dell'Alto Adige e del Trentino viene ampiamente determinata dalla potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile in seguito alla privatizzazione del pubblico impiego e i contratti collettivi assumono un ruolo significativo.

4. Gestione delle catastrofi e delle calamità

Sussistono competenze parallele nel campo della gestione delle catastrofi e delle calamità ovvero della protezione civile, compresi la prevenzione e il contrasto degli incendi, ampiamente disciplinate sia in Tirolo che in Alto Adige e in Trentino con leggi del Land ovvero della Provincia autonoma. In materia di servizi antincendi l'Alto Adige e il Trentino dispongono solo di competenza amministrativa, mentre la competenza legislativa appartiene alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

5. Polizia (amministrativa)

Nel settore della polizia sussistono profili paralleli per quanto riguarda i compiti di polizia amministrativa, ma non nel campo della sicurezza pubblica. In Alto Adige e Trentino la polizia locale assume un ruolo centrale nell'esecuzione delle leggi a livello comunale.

B. Diritto dei comuni e degli enti locali

Escludendo la competenza dell'Alto Adige e Trentino in materia di finanza locale (art. 80 Statuto) e la possibilità di trasferire (delegare) compiti o funzioni amministrative di competenza delle Province autonome ai comuni, non sussiste quasi nessuna sovrapposizione in considerazione alla competenza regionale (o in parte statale) per la disciplina dell'ordinamento dei comuni in Italia.

C. Diritto finanziario/tributi

Nel settore dei tributi sussistono profili paralleli nel diritto di istituire tributi, che in Alto Adige e Trentino sussiste in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato nelle materie di competenza delle Province autonome (art. 73, comma 1 Statuto). In particolare, in tutti e tre gli enti esistono disposizioni in materia di tributi nel settore turistico (tassa di soggiorno), in materia di gestione dei rifiuti e in materia di tributi comunali.

> Un'ulteriore analogia è riscontrabile nel campo della finanza locale, in quanto il Land Tirolo dispone di competenza integrativa e l'Alto Adige e il Trentino di competenza ampia per il finanziamento dei comuni.

D. Cultura

L'Alto Adige e il Trentino dispongono di ampie competenze primarie nel campo della cultura, da musei, passando per le biblioteche e gli archivi fino alla promozione di attività culturali di ogni tipo, nonché della competenza relativa ai beni culturali, anche a livello amministrativo. L'Alto Adige e il Trentino dispongono altresì di competenze nel campo delle comunicazioni, l'Alto Adige, in considerazione della tutela delle minoranze, procede anche all'esecuzione di funzioni statali nel settore radiotelevisivo e dispone della competenza per l'istituzione e la gestione di una relativa rete (avvenuto con la Radiotelevisione Azienda Speciale per la Provincia autonoma di Bolzano). Il Land Tirolo dispone di competenze relative agli archivi nel territorio del Land e assume iniziative nel campo della promozione culturale e dei musei nell'ambito dell'amministrazione del diritto privato, mentre la tutela dei beni culturali rientra nelle competenze federali.

> Risultano quindi una serie di profili paralleli nel settore della promozione della cultura.

E. Diritto scolastico

Nel settore del diritto scolastico sussistono sovrapposizioni per quanto riguarda le scuole professionali e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale, nonché nel settore delle scuole di musica. Le competenze nel settore della formazione sono molto più estese in Alto Adige e in Trentino e ricomprendono le scuole dell'infanzia relativamente al loro ordinamento, alla loro gestione e al loro finanziamento, il settore dell'edilizia scolastica e tutti gli aspetti per la realizzazione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito anche nel settore della formazione superiore (soprattutto borse di studio, convitti) nonché una serie di aspetti dell'organizzazione e gestione delle scuole, incluso il personale e la formazione professionale e le relative attività formative e di consulenza. Tra l'Alto Adige e il Trentino sussistono alcune differenze in considerazione della tutela delle minoranze. Nel settore della scienza e della ricerca l'Alto Adige e il Trentino dispongono di competenza concorrente che ha condotto ad ampie misure promozionali e alla creazione delle relative strutture. In tale ambito il Land Tirolo agisce su base dell'amministrazione del diritto privato.

F. Agricoltura e foreste

Nel campo dell'agricoltura e delle foreste l'Alto Adige e il Trentino dispongono di competenza primaria, ulteriormente definita con numerose leggi. Nel Land Tirolo le relative competenze sono state altresì esercitate mediante l'emanazione di numerose leggi.

Competenze parallele sussistono in particolare con riferimento alle misure per la promozione dell'agricoltura, la disciplina dei masi, l'allevamento, la tutela degli alpeggi e delle zone montane, la bonifica e le opere di miglioria, l'utilizzazione e la protezione dei boschi, inclusi i corsi d'acqua.

G. Ambiente

Il settore dell'ambiente ricomprende in particolare la tutela del paesaggio, le miniere, la caccia e la pesca nonché l'alpicoltura.

1. Tutela del paesaggio

La tutela del paesaggio è una competenza primaria in Alto Adige e Trentino e include in generale l'identificazione e la conservazione nonché l'eventuale ripristino del paesaggio naturale ovvero culturale. Altre competenze (tra cui la caccia, la pesca, l'urbanistica e la sanità) offrono in aggiunta la possibilità di regolare aspetti rilevanti per l'ambiente. Il Tirolo dispone di competenza in materia di tutela del paesaggio (inclusa la protezione della fauna e della flora) e può anche svolgere attività nel campo dell'amministrazione del diritto privato.

> Ne consegue che sussistono diverse competenze parallele nel presente campo. Esse ricomprendono, in particolare, l'inquinamento atmosferico, la tutela delle acque e del suolo nonché la gestione dei rifiuti e la tutela delle specie e degli animali.

2. Miniere

Nel settore delle miniere l'Alto Adige e il Trentino dispongono di competenza primaria. Sono ricomprese altresì le acque minerali e termali, le cave e le torbiere. In tali materie il Land Tirolo può intervenire soltanto nel limite dell'amministrazione del diritto privato. Le sovrapposizioni tra competenze sono quindi limitate.

3. Caccia e pesca

La caccia e la pesca rappresentano una competenza primaria in Alto Adige e Trentino, esercitata dalle Province autonome con l'emanazione delle relative leggi provinciali. Anche in Tirolo la caccia e la pesca sono disciplinate mediante leggi del Land.

> Entrambi i settori prevedono quindi competenze parallele.

4. Alpicoltura

L'Alto Adige e il Trentino dispongono di competenza primaria in materia di alpicoltura. Essa ricomprende anche i parchi per la protezione della flora e della fauna. Il Tirolo dispone di competenza in materia di tutela degli alpeggi e ha emanato leggi a riguardo.

> Le sovrapposizioni tra competenze riguardano in particolare la tutela e lo sfruttamento economico degli alpeggi nonché i parchi naturali ovvero nazionali.

H. Diritto dell'economia

Il settore del diritto dell'economia ricomprende le materie artigianato, porti lacuali, fiere e mercati, turismo, servizi pubblici, commercio, pubblici spettacoli, esercizi pubblici, industria, lavoro, energia e appalti pubblici.

1. Artigianato

In materia di artigianato l'Alto Adige e il Trentino dispongono di competenza primaria. Le due Province autonome hanno emanato ampie disposizioni nell'esercizio della competenza in questione, le quali ricomprendono, tra le varie, la definizione delle imprese artigiane, i titoli professionali, i requisiti per l'accesso e la promozione delle imprese coinvolte. In tale settore il Tirolo dispone di competenza (limitata) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché alle misure promozionali.

> Di conseguenza, i raccordi tra competenze sono solo puntuali.

2. Porti lacuali

In materia di porti lacuali, in cui l'Alto Adige e il Trentino dispongono di competenza primaria, solo il Trentino ha emanato disposizioni normative. Il Tirolo non dispone di competenze in materia.

> Di conseguenza, non sussistono competenze parallele in materia.

3. Fiere e mercati

Le fiere e i mercati rientrano altresì nella competenza primaria dell'Alto Adige e del Trentino. Nell'esercizio di tale competenza sono state disciplinate in particolare le fiere. Il Tirolo non dispone di competenze in materia.

> Di conseguenza, non sussistono sovrapposizioni tra competenze relative alle fiere e ai mercati.

4. Turismo

L'Alto Adige e il Trentino dispongono di competenza primaria in materia di turismo. Essa ricomprende anche l'industria alberghiera nonché le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci. Le leggi provinciali emanate nell'esercizio della competenza in questione riguardano la disciplina degli affittacamere e degli affittappartamenti, l'ordinamento delle scuole di sci e della professione di maestro di sci nonché di guida alpina, la disciplina di professioni nel settore turistico, la disciplina delle agenzie viaggi e l'ordinamento delle associazioni turistiche. In Tirolo valgono la legge sulle guide sportive di montagna, la legge sui campeggi, la legge in materia di affittacamere

privati, la legge in materia di scuole di sci e la legge sul turismo. Quest'ultima contiene disposizioni in materia di associazioni turistiche, la concessione e la revoca di diritti di utilizzo nonché il fondo tirolese per il turismo.

> In materia di turismo sussistono, di conseguenza, ampie competenze parallele.

5. Commercio

In Alto Adige e in Trentino il commercio è soggetto a competenza secondaria. Essa ricomprende sia l'ordinamento del commercio che la promozione delle imprese commerciali e dei prodotti di qualità locali. Il Tirolo può agire nell'ambito della promozione del commercio soltanto nel quadro dell'amministrazione del diritto privato.

> Di conseguenza, nella competenza in materia di commercio si riscontrano soltanto sovrapposizioni puntuali.

6. Spettacoli pubblici

L'Alto Adige e il Trentino dispongono di competenza secondaria in materia di spettacoli pubblici, tuttavia soltanto per quanto attiene alla pubblica sicurezza. L'Alto Adige ha emanato norme relative agli spettacoli pubblici nell'esercizio di tale competenza. Anche in Tirolo i pubblici spettacoli sono disciplinati mediante legge del Land.

> Pertanto sussiste una competenza parallela nella materia in questione.

7. Esercizi pubblici

Nell'esercizio della competenza secondaria in materia di esercizi pubblici l'Alto Adige ha emanato norme in materia di esercizi pubblici e il Trentino definito gli esercizi alberghieri e disciplinato l'attività agrituristica. Disposizioni in parte analoghe si riscontrano in Tirolo nella legge sugli affittacamere privati e nella legge sul turismo.

> Nei limiti in cui tali discipline riguardano materie dal contenuto analogo, sussistono competenze parallele.

8. Industria

La competenza secondaria dell'Alto Adige e del Trentino in materia di industria è limitata all'incremento della produzione industriale, a cui si aggiunge una competenza puntuale residuale in materia di industria. Entrambi gli enti territoriali hanno emanato disposizioni normative per l'incremento della produzione industriale. In Tirolo l'industria può essere sostenuta mediante la legge in materia di fondo per la promozione dell'economia.

> L'incremento della produzione industriale rappresenta quindi una competenza parallela.

9. Lavoro

In materia di lavoro l'Alto Adige e il Trentino dispongono di diverse competenze. Esse riguardano in particolare il collocamento e la promozione del mercato del lavoro. Il Tirolo dispone di competenza primaria in materia di promozione dei lavoratori (esercitata nel quadro dell'amministrazione del diritto privato) e di diritto del lavoro agricolo.

> In tali settori sussistono competenze parallele.

10. Energia

L'Alto Adige e il Trentino dispongono di ampie competenze con riferimento all'utilizzazione delle acque pubbliche e di competenze in materia di energie. Queste ultime spaziano dalla produzione alla distribuzione dell'energia e ricomprendono anche l'assegnazione di concessioni per derivazioni per la produzione di energia elettrica di piccole, medie e grandi dimensioni. Il Tirolo dispone di competenze puntuali, esercitate con la legge in materia di energia elettrica, la legge in materia di condutture per l'energia industriale e la legge per la promozione della biomassa.

> Di conseguenza, in materia di energia sussistono competenze parallele puntuali.

11. Appalti pubblici

L'Alto Adige e il Trentino possono emanare disposizioni in materia di appalti pubblici di interesse della relativa Provincia autonoma. Dispongono inoltre di competenze in materia di disciplina delle modalità di concessione di servizi pubblici di rilevanza economica nonché di partecipazioni pubbliche di proprietà della rispettiva Provincia autonoma.

Il Tirolo dispone solo di competenze limitatamente al controllo successivo nell'ambito di affidamenti pubblici nonché con riferimento alle concessioni per lavori e servizi nell'ambito del Land e dei comuni. Tuttavia, l'assegnazione di appalti pubblici nell'ambito del Land e dei comuni rientra nella potestà amministrativa del Land. Di conseguenza si individuano entro tali limiti alcuni parallelismi.

> Di conseguenza, in materia di appalti le competenze parallele sono quasi nulle.

J. Diritto dell'edilizia e del suolo

In materia di urbanistica sussistono competenze parallele riferite all'urbanistica generale, come disciplinata in Alto Adige dalla legge provinciale in materia di territorio e paesaggio, in Trentino dalla legge urbanistica provinciale nonché in Tirolo dalla legge del Land in materia urbanistica.

Al contrario, nelle competenze di programmazioni settoriali le sovrapposizioni non sono molte (per esempio nel settore delle ferrovie, in relazione a cui sussiste in ogni caso il potere di programmazione del Bund ovvero dello Stato). La concreta definizione del contenuto della materia dell'urbanistica, in aggiunta allo sviluppo ordinato degli abitati, presenta ancora diverse incertezze, rendendo impossibile una chiara valutazione delle competenze di cui dispongono rispettivamente le Province autonome di Bolzano e di Trento e il Land Tirolo.

Risultano inoltre sovrapposizioni nel campo delle comunità agrarie (in Alto Adige e Trentino usi civici, in Tirolo "uso del suolo") nonché nel diritto dei masi (ordinamento delle minime proprietà colturali, ordinamento dei masi chiusi).

K. Strade e viabilità

1. Strade

I tre enti territoriali dispongono di competenze in materia di strade con l'eccezione della regolamentazione del traffico stradale e della polizia stradale nonché delle autostrade e superstrade. Tale competenza comune riguarda la progettazione stradale e la manutenzione delle strade pubbliche e poderali (attenzione: la competenza in materia di strade poderali in Tirolo non ricomprende la regolamentazione delle strade forestali).

2. Traffico

Nel settore degli impianti di trasporto il quadro è il seguente:

Nel settore delle funivie le sovrapposizioni sono limitate, in Tirolo rientrano nella competenza del Land soltanto le teleferiche per il trasporto di materiali in campo agricolo, mentre le competenze dell'Alto Adige e del Trentino sono molto più ampie. Nel settore del traffico di merci i Länder austriaci non dispongono di competenze a differenza dell'Alto Adige e del Trentino; i Länder si limitano all'esecuzione di leggi federali nel quadro dell'amministrazione federale mediata.

Nel settore del trasporto pubblico locale potrebbero sorgere determinate analogie in ragione della circostanza che tale ambito rientra in Tirolo nell'amministrazione del diritto privato. Tuttavia, la potestà di disciplina autonoma del Land Tirolo è piuttosto limitata.

L. Edilizia sovvenzionata

In tale settore si può presupporre una competenza comune, nonostante la competenza del Land Tirolo sia nel dettaglio più limitata rispetto a quella dell'Alto Adige e del Trentino.

M. Assistenza e beneficenza pubblica

I parallelismi derivano dal fatto che tale materia rientra in Alto Adige e in Trentino tra le competenze legislative primarie, in Tirolo nella competenza per l'emanazione di leggi attuative (art. 12, comma 1, num. 1 B-VG), pur essendo fortemente condizionata dalla legge di principio del Bund in materia di assistenza sociale. Inoltre, il settore del sostegno alle persone con disabilità in Tirolo viene assimilato alla competenza del Land in quanto il Land agisce in qualità di titolare di diritti privati.

N. Sanità e sport

1. Diritto sanitario

Nel settore sanitario sussistono alcuni punti in comune (tra cui nell'organizzazione delle strutture sanitarie, limitata però in Austria dalla legge di principio del Bund, e l'organizzazione dei servizi sanitari, che in Alto Adige e in Trentino deve osservare i principi contenuti nelle leggi dello Stato). La formazione in materia sanitaria non rientra in tale settore, in quanto disciplinata in Austria a livello federale.

2. Sport

In ambito sportivo si delineano alcuni punti in comune relativamente alla promozione dello sport e agli impianti sportivi, così come in relazione a determinate categorie professionali sportive, tra cui i maestri di sci, le guide alpine e gli insegnanti di educazione fisica.

II. Conclusioni

Il presente studio contiene la prima ampia rilevazione delle competenze dei territori membri dell'Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino effettuata sulla base della situazione giuridica attuale. Costituisce la base per un orientamento strategico della futura collaborazione dell'Euregio nella forma di GECT.

Le principali conclusioni possono essere riassunte nei seguenti punti:

- » La riforma giuridica del GECT costituisce una base solida per una collaborazione più intensa all'interno dell'Euregio. Tuttavia, al GECT non possono essere trasferiti compiti attinenti all'esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico, di conseguenza, i membri dell'Euregio possono cooperare soltanto adottando misure concordate. È pertanto di particolare rilevanza rilevare le competenze di diritto pubblico nella maniera più precisa possibile.
- » Le competenze legislative e amministrative dei membri dell'Euregio sono in sostanza definiti dalle costituzioni nazionali austriaca e italiana e presentano molteplici diversità sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista formale e organizzativo. Tale circostanza deriva (anche) dalla diversa concezione statale dello Stato federale austriaco e dello Stato regionale italiano. Inoltre, gli enti territoriali coinvolti sono in egual modo soggetti alle prescrizioni derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

» Pur in presenza di diversi ordinamenti costituzionali in Austria e in Italia, vi sono diversi settori in cui si riscontrano competenze parallele delle due Province autonome di Bolzano-Alto Adige e di Trento da un lato e del Land Tirolo dall'altro. Tuttavia, le diversità nei concetti giuridici e nei rispettivi significati rendono il confronto più complesso.

» Importanti competenze parallele si riscontrano nei seguenti ambiti:

- > organizzazione provinciale ovvero del Land, compresi diversi aspetti del diritto dei comuni e degli strumenti di democrazia diretta e partecipativa;
- > prevenzione delle catastrofi e delle calamità, inclusi i vigili del fuoco e il primo soccorso;
- > cultura (tuttavia ad eccezione della tutela autoritativa dei beni culturali, appartenente in Austria alla competenza federale);
- > formazione con riferimento alle scuole dell'obbligo e professionali pubbliche, pur essendo le competenze del Land Tirolo molto più limitate);
- > tutela della natura e del paesaggio nonché urbanistica e diritto edile;
- > caccia e pesca;
- > turismo, guide alpine e maestri di sci, sport;
- > diritto del suolo, incluse le comunità agrarie;
- > edilizia sovvenzionata;
- > industria;
- > lavoro;
- > energia;
- > strade, con esclusione della polizia stradale;
- > assistenza pubblica nonché diversi aspetti relativi all'organizzazione del sistema sanitario.

» Le competenze parallele sono soggette a diversi limiti e presentano contenuti differenti. Di conseguenza, la precedente elencazione è da considerarsi un'indicazione di principio e non significa che i territori membri dell'Euregio dispongano di competenze illimitate negli ambiti citati,

» Si suggerisce quindi che gli organi dell'Euregio selezionino, sulla base del presente studio, gli ambiti in cui i membri dell'Euregio puntino a intensificare la collaborazione e ad emanare disposizioni concordate. Sulla base di una tale decisione strategica potrebbero seguire ulteriori approfondimenti finalizzati a determinare come possano essere attuati tali obiettivi.





Monitoraggio delle competenze legislative e amministrative delle regioni componenti l'Euregio Senza Confini



MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI COMPONENTI L'EUREGIO SENZA CONFINI

INDICE

• 1. Introduzione	174
• 2. Premesse strutturali: ordinamenti composti, tipologia e riparto delle competenze (il sistema, i suoi principi e le basi competenziali nel loro insieme)	177
2.1. Il riparto delle competenze fra Stato e Regioni in Italia	177
2.2. La tipologia e la distribuzione delle competenze fra Federazione e Länder in Austria	178
• 3. La tipologia delle competenze delle Regioni italiane e dei Länder austriaci	182
3.1. Le competenze delle Regioni ordinarie e speciali in Italia	182
3.1.1. Le Regioni ordinarie	182
3.1.2. Le Regioni a Statuto speciale	185
3.2. Le competenze dei Länder in Austria	188
3.2.1. Legislazione e attuazione a livello di Land	188
3.2.2. L'esecuzione per conto della Federazione: l'amministrazione federale indiretta	192
3.2.3. L'amministrazione nelle forme di diritto privato (Privatwirtschaftsverwaltung)	193
• 4. Confronto sistematico delle competenze delle entità-membro del GECT	195
4.1. Analisi dei singoli settori di cooperazione nello statuto del GECT "Euregio Senza confini"	195
4.1.1. "Risorse energetiche e ambientali, gestione dei rifiuti"	195
4.1.2. Trasporti, infrastruttura e logistica	202
4.1.3. Cultura, sport, istruzione e alta formazione	205
4.1.4. Ambito socio-sanitario	213
4.1.5. Protezione civile	218
4.1.6. Scienza, ricerca, innovazione e tecnologia	221
4.1.7. Agricoltura	223
4.1.8. Turismo	227
4.1.9. Attività produttive	230
4.1.10. Infrastrutture di comunicazione	236
4.1.11. Lavoro, formazione professionale e commercio	240
• 5. Conclusioni e opzioni per la cooperazione fra i membri del GECT	248
• Tabella di confronto: Regione a statuto ordinario (Veneto), Regione a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia), Land Kärnten (Carinzia, Austria)	253
• Le prospettive di collaborazione	258
• Appendice	262

1. Introduzione

Con il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 è stato istituito il c.d. “Gruppo europeo di cooperazione territoriale” (GECT).

Detto innovativo strumento — introdotto nell’ambito delle azioni specifiche che, a norma dell’art. 175, terzo comma, TFUE (ex art. 159 TCE), possono essere adottate al fine di potenziare la coesione economica e sociale dell’Unione — persegue, a norma dell’art. 1 del Regolamento, lo scopo di migliorare la “cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale [...] al fine di rafforzare la coesione economica e sociale”.²

Quindi, con la costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale viene perseguito l’obiettivo di “facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera”, transnazionale e/o interregionale, esercitando i compiti che gli sono stati assegnati dai suoi membri.

Infatti, tra le varie forme di cooperazione e collaborazione istituzionale, quella territoriale (normalmente transfrontaliera) rappresenta la tipologia che si è sviluppata maggiormente, favorita dalla necessità e dalla preesistenza di relazioni connesse appunto alla contiguità degli interessi. Invero, le regioni frontaliere sono luoghi in cui emerge particolarmente la necessità di poter svolgere le attività quotidiane (studiare, lavorare, formarsi, prestare assistenza o fare affari) indipendentemente dall’esistenza di confini nazionali e nelle quali, quindi, il processo di integrazione europea dovrebbe costituire una vera e propria opportunità di crescita economica e sociale.

A dimostrazione della circostanza che i confini nazionali hanno spesso rappresentato vere e proprie “barriere”, si segnalano i dati raccolti dalla Commissione Europea nella Comunicazione intitolata “Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE” del 20/09/2017, ove viene dimostrato che le regioni frontaliere ottengono generalmente risultati meno positivi dal punto di vista economico rispetto ad altre regioni situate in zone più interne dei rispettivi Stati membri.³ A conferma dell’importanza che riveste la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale nella crescita economica e sociale delle regioni frontaliere, assume particolare significato il passaggio a pag. 7 di detta Comunicazione: “...se fosse rimosso soltanto il 20% degli ostacoli [frontalieri] il PIL delle regioni frontaliere crescerebbe del 2%”!

¹ Per una definizione dei diversi tipi di cooperazione citati dall’art. 1 del regolamento n. 1082/2006, si veda AA.VV., Gruppo europeo di cooperazione territoriale - GECT, 2007, realizzato dal GEPE (Group of European Political Studies), p. 15. In particolare, si considera transfrontaliera la cooperazione limitata al vicinato nel contesto della Convenzione quadro di Madrid, del suo protocollo addizionale e delle iniziative Interreg, Interreg II A, e Interreg III A. Per cooperazione transnazionale si intende quella di cui ai programmi Interreg II C e Interreg III B e per cooperazione interregionale, quella di cui al programma Interreg III C. Si parla, infine, di cooperazione interterritoriale nel quadro del protocollo n. 2 della Convenzione quadro di Madrid. A questo riguardo, si osserva, inoltre, che il regolamento include «la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale» nella nuova nozione di cooperazione territoriale. Tale concetto, tuttavia, non è stato accolto con entusiasmo dagli operatori, i quali — come rilevato nello studio citato — continuano ad utilizzare la precedente terminologia, tranne nei casi in cui decidano di costituire un GECT. Per una diversa classificazione delle diverse tipologie di cooperazione, si veda M. Niedobitek, Das Recht der grenzüberschreitenden Verträge, Tübingen, 2001, 7 e ss. A questo proposito, merita, infine, sottolineare che l’art. 307 TFUE (ex art. 265 TCE) fa espresso riferimento alla cooperazione transfrontaliera, quale materia in cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno facoltà di consultare il Comitato delle Regioni.

² A norma dell’art. 174 TFUE (ex art. 158, TCE), “per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l’Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite”. A norma dell’art. 175, par. 1, TFUE (art. 159 TCE), la realizzazione di tali obiettivi — oltre a dover guidare la politica economica degli Stati membri e le azioni dell’Unione — è sostenuta attraverso i fondi a finalità strutturale. Ciò nondimeno, il terzo paragrafo prevede che “le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori del Fondi (...) possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni”.

³ Commissione Europea: Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo. “Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE”. Basterebbe la rimozione di soltanto il 20% degli ostacoli frontalieri per avere una crescita del 2% del PIL delle regioni frontaliere.

Pertanto, emerge chiaramente la necessità di promuovere azioni di sistema, anche a carattere legislativo, tese a creare le condizioni favorevoli ad aumentare le prospettive di crescita economica dei territori frontalieri. Difatti, le difficoltà transfrontaliere sono sempre percepite a livello locale, mentre le soluzioni raramente possono essere trovate a livello locale.

Per rimuovere gli ostacoli o ridurre la complessità occorre che tutti i livelli di governo e di amministrazione operino in stretta collaborazione.

Ed è, appunto, in tale prospettiva che circa 3 anni dopo l’adozione del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovverosia il 7 luglio 2009, Lo Stato italiano approvava la Legge n. 88/2009,⁴ con la quale (vedasi gli artt. da 46 a 48) recepiva e dava “attuazione al Regolamento (CE) 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)” (art. 46, L. n. 88/09).

Successivamente, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2012, il Governo approvava la costituzione del GECT “Euregio Senza Confini r.l.” ed il 27 novembre 2012 i Presidenti pro tempore della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione del Veneto e del Land Carinzia sottoscrivevano la Convenzione e lo Statuto del GECT “Euregio Senza Confini r.l.”.

In Austria, la normativa necessaria per attuare il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 sul gruppo europeo di cooperazione territoriale (regolamento GECT) è stata adottata a livello del Land, nello specifico con la legge carinziana del 18 dicembre 2008 sul gruppo europeo di cooperazione territoriale (legge GECT della Carinzia - K-EVTZG).⁵

Il GECT Senza Confini è quindi principalmente soggetto al regolamento GECT (Art 2 lit a regolamento GECT). La maggior parte delle sue disposizioni devono essere applicate direttamente e - in caso di conflitto con il diritto nazionale - con priorità. Solo in seguito, le disposizioni della convenzione e degli statuti del GECT devono essere prese in considerazione o applicate, ma solo nella misura in cui il regolamento del GECT lo permette espressamente (art. 2 lit. b del regolamento del GECT).⁶ In questo contesto, la legge sul GECT della Carinzia disciplina le condizioni e la partecipazione a un gruppo europeo di cooperazione territoriale determinando al suo articolo 2 i potenziali membri di un GECT. Seguono la disciplina del procedimento di costituzione di un GECT (art. 3) e delle misure di sorveglianza (art. 4) e di controllo finanziario (art. 5), che devono essere eseguiti dal governo della Carinzia.

Con la sottoscrizione della Convenzione e dello Statuto del GECT “Euregio Senza Confini r.l.”, i tre Presidenti pro tempore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Regione Veneto e del Land Carinzia, il 27 novembre 2012 hanno dato vita al GECT “Euregio Senza Confini r.l.”; sorto, quindi, dalla concreta esigenza di “costruire” uno strumento comune di gestione delle tre Regioni fondatrici, è stato istituito con lo scopo di conseguire forme di collaborazione strutturata volte a promuovere e realizzare una maggiore coesione economica e sociale dei territori posti nelle zone frontaliere.

⁴ Legge 7 luglio 2009, n. 88, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”.

⁵ Reg (CE) n. 1082/2006, G.U.C.E. L 210 del 31.7.2006, 19.

⁶ Cfr. l’analisi approfondita di Obwexer, Der EVTZ als neues unionsrechtliches Instrument territorialer Zusammenarbeit, in: Bußjäger et al (Hg), Der Europäische Verbund territorialer Zusammenarbeit (EVTZ) (2011) 47 ss.; Woelk, La cooperazione transfrontaliera regionale nell’UE: il GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”, in Obwexer e Pflanzelter (cur.), 70 Anni Accordo di Parigi, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden 2020, pp. 225–258

Detta finalità è confluita nel testo dell'art. 6 dello Statuto del G.E.C.T. "Euregio Senza Confini r.l.", che ha esplicitato gli "obiettivi" che hanno condotto alla sua costituzione: "favorire, facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi componenti" [rectius, Land Carinzia, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Regione del Veneto] "per il rafforzamento della coesione economica e sociale e comunque senza scopo di lucro".⁷

Il secondo comma del predetto art. 6 dello Statuto enuclea, in modo più dettagliato e particolareggiato, l'obiettivo generale delineato dal comma 1; in particolare, alla lettera b) vengono espressamente indicati i "settori" (ovverosia, le materie) che dovranno essere oggetto di "specifiche azioni di cooperazione" finalizzate a "contribuire allo sviluppo dei rispettivi territori":

- 1) Risorse energetiche e ambientali, gestione dei rifiuti;
- 2) Trasporti, infrastruttura e logistica;
- 3) Cultura, sport, istruzione e alta formazione;
- 4) Ambito socio-sanitario;
- 5) Protezione civile;
- 6) Scienza, ricerca, innovazione e tecnologia;
- 7) Agricoltura;
- 8) Turismo;
- 9) Attività produttive;
- 10) Infrastrutture di comunicazione;
- 11) Lavoro, formazione professionale e commercio.

In relazione ai suesposti criteri (che potrebbero essere oggetto di "specifiche azioni di cooperazione"), si evidenzia come sino ad oggi, l'istituzione dei GECT ha consentito l'attuazione di forme di cooperazione in settori/materie differenti quali il turismo, lo sviluppo sostenibile nel settore agricolo, per l'integrazione di aree urbane e rurali, la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo economico e sociale, la gestione di sistemi di trasporto transfrontalieri o la realizzazione di ospedali, di progetti di sviluppo transfrontalieri, sempre assicurando la circolazione delle esperienze e delle buone pratiche.⁸

Si tratta, in definitiva, di uno strumento polivalente e finalizzato all'utilizzo più efficiente delle risorse, a prescindere dal fatto che queste provengano dai fondi strutturali europei, da finanziamenti delle autorità nazionali o da capitali messi a disposizione da privati.⁹

⁷ A ben vedere, la finalità che si propone di perseguire il GECT "Euregio senza confini", riprende (quasi) interamente quanto delineato dal comma 2 del succitato art. 1 del Regolamento CE 1082/2006 a mente del quale: "L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere in particolare la cooperazione territoriale, compreso uno o più filoni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione".

⁸ G. M. Racca, Gli accordi fra amministrazioni pubbliche: cooperazioni nazionali ed europee per l'integrazione organizzativa e l'efficienza funzionale, in Diritto Amministrativo, fasc. 1, 01/03/2017, pag. 101.

⁹ L. Mascali, Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale - Introduzione al Regolamento 1082/2006, Firenze, 2010, pp. 30 e 31.

2. Premesse strutturali: ordinamenti composti, tipologia e riparto delle competenze

2.1. Il riparto delle competenze fra Stato e Regioni in Italia

In Italia, con l'approvazione della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 di modifica del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, è stata riformata la posizione delle autonomie territoriali e ridisegnato l'assetto dei rapporti di competenze tra lo Stato e le Regioni, invertendo completamente i rapporti tra le stesse.¹⁰

In particolare, con l'inversione del precedente criterio di riparto delle competenze si è giunti ad una competenza statale esclusiva in materie tassativamente enumerate (art. 117, comma 2; Cost.), ad una competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3, Cost.) e ripartita anch'essa su materie tassativamente indicate, ed infine, ad una competenza regionale esclusiva, innominata, residuale e generale (art. 117, comma 4, Cost.) su tutte le materie non ricomprese nelle precedenti categorie.¹¹

La novella costituzionale, quindi, riconosce allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena, vincolata da un limite generale di materia, da intendersi nel senso che tale potestà non può più esplicarsi come accadeva nel regime previgente, in qualsiasi ambito oggettivo che non risulti attribuito alla competenza del legislatore regionale, ma al contrario, "oggi" può essere esercitata esclusivamente in riferimento a quelle materie che la disposizione costituzionale (art. 117, co. 2, Cost.) espressamente le attribuisce.

La modifica operata dalla Legge costituzionale n. 3/2001 non ha inciso, invece, sul modo concreto di esercizio della potestà legislativa concorrente (art. 117, co. 3, Cost.), in quanto è rimasto impregiudicato il rapporto fra leggi-cornice dello Stato e leggi regionali.

Queste ultime sono, invero, vincolate a "muoversi" all'interno del quadro dei principi fondamentali enucleati, per ogni singola materia dalle leggi dello Stato.

Peraltro, il legislatore regionale non deve necessariamente attendere l'emanazione di una legge "cornice" per attivare la sua potestà legislativa. Infatti, l'art. 1, comma 3, della Legge 131/2003 (cd. "Legge La Loggia"), ha stabilito che, nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali così come desumibili dalle leggi generali vigenti.

L'art. 117, co. 4, della Costituzione, sancisce che spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. La norma va interpretata nel senso che nelle materie diverse da quelle riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato o a quella concorrente, alle Regioni spetta una potestà legislativa di tipo primario, ossia non limitata dai principi fondamentali della legislazione statale, ma soltanto dal rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Il disegno così delineato è completato dall'enunciazione generale che compare nel comma 1 dell'art. 117 Cost., secondo la quale la potestà legislativa è esercitata da Stato e Regioni, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, limiti estrinseci che derivano direttamente dal principio dell'unitarietà e dell'indivisibilità della Repubblica espressamente sancito dall'art. 5 Cost..

¹⁰ Mentre il precedente testo dell'art. 117 della Costituzione elencava tassativamente le competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni – sempre nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e nel rispetto dell'interesse nazionale e di quello delle altre Regioni – attribuendo tutte le altre materie alla competenza dello Stato, il nuovo testo dell'art. 117, al contrario, elenca, altrettanto tassativamente, le materie attribuite dalla Costituzione alla potestà dello Stato, attribuendo residualmente ogni altra competenza alle Regioni.

¹¹ In realtà, ad un'attenta analisi, si può constatare che tali materie residuali di competenza delle Regioni finiscono per coincidere con quelle previste dal vecchio testo dell'art. 117 come materie di esclusiva competenza regionale.

Da quanto esposto, si evince che il principio ispiratore di siffatta tipologia di potestà legislativa è quello della residualità, che non rende necessariamente ridotto lo spazio di operatività di essa, ma al contrario (perlomeno, nelle intenzioni del Legislatore) aveva come obiettivo proprio quello di devolvere alle Regioni la potestà legislativa generale, salvo che per le materie espressamente attribuite allo Stato.

Senonché, come si vedrà nel prosieguo di detto studio, la nuova distribuzione del potere legislativo tra Stato e Regioni ha posto non poche difficoltà interpretative in relazione all'individuazione degli esatti confini della materia del soggetto istituzionale competente a legiferare e, infine, delle diverse tipologie di potestà legislativa. In particolare, autorevole dottrina ha sostenuto che tale nuova ripartizione comportava l'effetto, non del tutto condivisibile, di affidare la definizione della portata della potestà legislativa delle Regioni agli interpreti "poiché la potestà regionale, in quanto residualmente definita, vede dipendere nettamente la propria ampiezza dalla definizione interpretativa dell'ampiezza delle altre due potestà";¹² ne consegue che, detta lettura del riparto di competenza, determina che la potestà legislativa regionale potrà essere agevolmente e drasticamente ridotta interpretando estensivamente quella esclusiva dello Stato e quella di tipo concorrente.

Pertanto, da quanto esposto, appare evidente che sin dall'approvazione della Riforma del 2001, è emersa l'esigenza di individuare chiaramente e precisamente il contenuto delle materie, per poter tracciare una netta linea di demarcazione tra competenza statale e competenza regionale.

Invero, l'attribuzione di una determinata disciplina normativa alla sfera di competenze dello Stato o delle Regioni non sempre si fonda su criteri definiti, in quanto la ripartizione di competenze delineata dall'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, Cost., pur in apparenza ben delimitata, presta il fianco ad una serie di interferenze e sovrapposizioni fra i diversi ambiti materiali tali da rendere incerta l'attività dell'interprete; e, all'incertezza causata dal novellato articolo 117 della Costituzione, ha tentato di porre rimedio la Corte costituzionale che ha assunto il ruolo di un vero e proprio arbitro nel riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

2.2. La tipologia e la distribuzione delle competenze fra Federazione e Länder in Austria

La distribuzione delle competenze sta al centro di ogni costituzione federale.¹³ Sulla base delle disposizioni applicabili nel riparto delle competenze, si può dedurre in che misura le unità costituenti - in Austria sono i Länder - possono legiferare in modo indipendente e in che misura sono responsabili dell'esecuzione delle leggi, quelle federali e quelle proprie. Purtroppo, la distribuzione delle competenze in Austria è segnata da una caratteristica che rende spesso complessa l'individuazione concreta della titolarità per una materia: il riparto delle competenze manca soprattutto di chiarezza e non è facile discernere un'idea di sistema dietro la distribuzione delle competenze fra i livelli di governo.¹⁴

La situazione è aggravata dal fatto che le disposizioni sulla distribuzione delle competenze non si trovano solo nella "carta costituzionale", la legge costituzionale federale (Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG), ma anche al di fuori di essa in singole leggi costituzionali federali o perfino in semplici leggi federali ordinarie.¹⁵ Inoltre, gioca un ruolo

anche la giurisprudenza della Corte costituzionale sulla base della competenza per la risoluzione di controversie sulle competenze fra Federazione e Länder, di cui all'art. 138 c.2 B-VG, in cui i giudici costituzionali determinano se un progetto di legge federale o dei Länder rientri nella competenza legislativa o esecutiva del governo federale o dei Länder (cosiddette sentenze di accertamento di competenza, Kompetenzfeststellungserkenntnisse).

Gli articoli da 10 a 15 della Costituzione federale contengono la maggior parte di tutte le disposizioni sulla distribuzione delle competenze. Si possono distinguere quattro tipi principali di competenze:

- » **Art 10 B-VG:** legislazione ed esecuzione della Federazione;
- » **Art 11 B-VG:** legislazione della Federazione, esecuzione da parte dei Länder;
- » **Art 12 B-VG:** legislazione federale sui principi, legislazione di attuazione ed esecuzione da parte dei Länder;
- » **Art 15 B-VG:** legislazione ed esecuzione da parte dei Länder (questa categoria comprende tutte le competenze non già enumerate; si tratta di una clausola generale a favore dei Länder).¹⁶

Nel settore dell'istruzione (art. 14 e 14a B-VG), si applicano disposizioni speciali sulla distribuzione delle competenze, in cui si trovano tutti i summenzionati tipi di competenze; l'art. 14b B-VG regola a sua volta le competenze della Federazione e dei Länder nel settore degli appalti pubblici. Nel settore della fiscalità, l'art. 13 B-VG richiede che le competenze della Federazione e dei Länder in questo ambito giuridico siano disciplinate da una legge costituzionale federale separata ("legge costituzionale sulle finanze", Finanz-Verfassungsgesetz).

Oltre alle tipologie principali sopra elencate, esistono numerose categorie speciali di competenze, che si trovano sia nelle disposizioni centrali di distribuzione delle competenze sia al di fuori di esse.

a) Art 10 B-VG (legislazione ed esecuzione della Federazione)

L'articolo 10 della Costituzione federale elenca le materie che sono di competenza della Federazione nella legislazione e nell'esecuzione. Va notato che in certe materie la competenza federale può anche essere stabilita da una semplice legge federale.¹⁷ Con un totale di 17 paragrafi numerati, questo articolo è estremamente completo e rende chiara la preponderanza della Federazione nella distribuzione delle competenze tra quest'ultima e i Länder. Le materie essenziali coperte da questa fattispecie di competenza sono soprattutto le seguenti:

- » Costituzione federale, in particolare le elezioni al Consiglio nazionale; [...] giurisdizione costituzionale (n. 1)
- » Affari esteri (n. 2)
- » Finanze federali (n. 4); denaro, credito, borsa e banche (n. 5)
- » Diritto civile [...] (n. 6)
- » Commercio e industria (n. 8)
- » Salute pubblica (n. 12)
- » Legge di organizzazione e di servizio della Federazione (n. 14 e n. 16).

A prima vista si potrebbe supporre che non possano esistere competenze dei Länder trattandosi di una disposizione che disciplina le competenze federali. Tuttavia, le apparenze sono ingannevoli, poiché numerose competenze dei Länder sono esplicitamente menzionate negli elenchi nella misura in cui sono formulate come eccezioni.¹⁸ Nel quadro dell'art. 10 B-VG (e anche dell'art. 11 B-VG), esiste anche una categoria speciale di competenza, la **legislazione in caso di necessità oggettiva**, che è legata all'esistenza di un'esigenza oggettiva di standardizzazione ("nella misura in cui vi sia la necessità di emanare una regolamentazione uniforme") la quale si applica specificamente all'area della gestione dei rifiuti (art. 10 comma 1 n. 12 B-VG), così come all'area della protezione ambientale (art. 11 comma 5 B-VG).

¹² Si veda A. Celotto, "Riforma Costituzionale e PMI", nell'ambito del Progetto "Sostegno a Regioni ed Enti locali nell'attuazione delle riforme costituzionali", Convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e il Foromez - Centro di Formazione Studi.

¹³ Pernthaler, Österreichisches Bundesstaatsrecht (2004) 313; in modo analogo Schäffer, Die Kompetenzverteilung im Bundesstaat, in: Schambeck (Hg), Bundesstaat und Bundesrat in Österreich (1997) 65.

¹⁴ BuBjäger, Die bundesstaatliche Kompetenzverteilung in Österreich, in Gamper et al (Hg), Föderale Kompetenzverteilung in Europa (2016) 523.

¹⁵ Per maggiori dettagli Wiederin, Die Kompetenzverteilung hinter der Kompetenzverteilung, ZÖR 66 (2011), 215 (215 f).

¹⁶ La clausola generale a favore dei Länder è trattata dettagliatamente al punto V.

¹⁷ L'articolo 10 comma 1 n. 9 della Costituzione federale autorizza il legislatore federale a dichiarare alcune strade come "strade federali" a causa della loro importanza per il traffico di transito. La misura in cui i Länder hanno competenza legislativa in questo settore dipende quindi da quali strade il legislatore federale dichiara essere "strade federali".

¹⁸ Vedi sotto, al punto V.A). Questo si applica anche in parte alle competenze elencate nell'art. 11 B-VG.

L'art. 10 comma 2 B-VG, invece, **autorizza il legislatore del Land** a emanare disposizioni di attuazione riguardanti singole disposizioni delle leggi federali sul diritto di successione dei contadini e delle leggi federali emanate ai sensi del comma 1 n. 10 (miniere, foreste, diritto delle acque, controllo dei torrenti, ecc.). La portata di questa autorizzazione dipende dalla volontà del legislatore federale ordinario. Nella prassi, tali disposizioni di delega possono essere trovate, per esempio, nella legge federale sulle acque (Wasserrechtsgesetz – WRG). Pertanto, la legislazione del Land è, per esempio, autorizzata a prevedere l'allacciamento obbligatorio alla rete idrica pubblica (articolo 43 WRG).

b) Art 11 B-VG (legislazione della Federazione, esecuzione dei Länder)

Nelle materie elencate nell'art. 11 B-VG le competenze sono divise tra la Federazione e i Länder nel seguente modo: mentre la Federazione è responsabile per l'adozione della legislazione, i Länder lo sono per l'attuazione. Tuttavia, anche in questo articolo, risultano a volte dei punti di riferimento per una competenza legislativa dei Länder (ad esempio per quanto riguarda la disciplina sulla caccia e la pesca, Art 11 comma 1 n. 8 B-VG). La competenza esecutiva dei Länder nelle materie elencate nell'art. 11 B-VG viene, d'altra parte, massicciamente limitata dal fatto che spetta alla Federazione l'emissione delle ordinanze esecutive per le leggi federali adottate secondo i commi 1 e 2, salvo disposizioni contrarie. Anche i poteri di supervisione del governo federale e dei singoli ministri federali elencati al comma 7 sono un'espressione della forte influenza della Federazione sull'esecuzione da parte dei Länder anche in questo tipo di competenza.

Inoltre, questo articolo contiene la **categoria speciale di competenza della legislazione in caso di necessità soggettiva** ("nella misura in cui si ritiene che esista la necessità di emanare una regolamentazione uniforme"). Questa è la base, per esempio, della legge generale sul procedimento amministrativo del 1991, della legge sulle pene amministrative o della legge sull'esecuzione amministrativa della Federazione (art. 11 comma 2 B-VG). L'utilizzo di competenza della tipologia della legislazione in caso di necessità soggettiva dipende dal giudizio e dalla decisione del legislatore federale per cui, di corrispondenza, risulta pertanto gradualmente limitato il campo d'azione dei Länder a seconda dell'utilizzo effettivo di tale tipologia competenzaale.

c) Art 12 B-VG (legislazione sui principi federale, legislazione di attuazione e applicazione dei Länder)

L'art. 12 B-VG divide le competenze in materia di legislazione tra la Federazione e i Länder autorizzando il governo federale ad emanare principi per disciplinare le materie elencate in tale articolo, ai quali i Länder sono vincolati nella loro legislazione di attuazione e nell'applicazione. Con la modifica della Costituzione federale (B-VG, BGBl I 14/2019), entrata in vigore il 1° gennaio 2020, questo tipo di competenza è stato limitato al sistema di sostegno ai poveri, ai sanatori e alle case di cura (n. 1) e alle reti di elettricità, nella misura in cui quest'ultimo argomento non rientra nelle materie di cui all'articolo 10 B-VG (n. 2). La giurisprudenza della Corte costituzionale concede alla Federazione ampi margini d'azione per stabilire i principi, anche dettagliati, con la legislazione federale, a causa dei quali i Länder si trovano quindi prevalentemente con poco spazio di manovra per le loro discipline di attuazione, soprattutto perché questi ultimi non possono contrastare con i principi stabiliti dalla Federazione.

Tuttavia, finché la Federazione non ha emanato una legge sui principi, ogni Land ha la facoltà di regolamentare liberamente le materie menzionate nell'art. 12 B-VG (art. 15 comma 6 B-VG). Al contrario, la competenza di emanare una legge di attuazione è assorbita dalla Federazione se un Land lascia scadere, senza adottare una propria disciplina, il termine per emanare una legge di attuazione (c.d. devoluzione). Il margine di manovra normativo dei Länder dipende quindi a sua volta dalla misura in cui la Federazione fa uso della sua competenza di emanare leggi sui principi. Al di fuori dell'articolo 12 B-VG, lo stesso sistema si trova all'articolo 20 comma 4 B-VG, nel contesto del dovere di fornire informazioni.

Anche per quanto riguarda gli organi dei Länder e dei Comuni, così come l'amministrazione autonoma che deve essere regolata dalla legislazione del Land, è responsabile la Federazione per la legislazione sui principi, mentre la legislazione di attuazione e l'applicazione spettano ai Länder. Infine, si deve fare riferimento agli articoli 14 c.3 e 14a c.4 B-G e all'articolo 3 della legge sulle scuole per le minoranze della Carinzia, che seguono la stessa sistematica normativa.

d) Art 13 B-VG - Distribuzione delle competenze in ambito finanziario

Nel campo della tassazione, all'art. 13 B-VG la Costituzione federale fa riferimento alla **legge costituzionale sulle finanze del 1948** (Finanz-Verfassungsgesetz, F-VG). Secondo l'art. 3, spetta alla legislazione federale la disciplina dei diritti di tassazione e la distribuzione delle entrate fiscali tra la Federazione, i Länder e i comuni. Di conseguenza, il legislatore federale ordinario ha il potere di decidere quali diritti di tassazione esercitare e quali assegnare ad altre autorità territoriali,¹⁹ mentre la regolamentazione dei tributi esclusivi dei Länder e dei comuni è in linea di principio competenza dei Länder ai sensi dell'art. 8 F-VG del 1948, commi 1 e 2. Nel complesso, la supremazia della Federazione risulta chiaramente anche nel settore dei tributi, con una costituzione finanziaria strutturata in modo centralistico.

¹⁹ Bußjäger, Kompetenzverteilung 566.

3. La tipologia delle competenze delle Regioni italiane e dei Länder austriaci

3.1 Le competenze delle Regioni ordinarie e speciali in Italia

3.1.1. Le Regioni ordinarie

In Italia il riparto delle competenze tra Stato e Regioni è disciplinato dall'art. 117 della Costituzione, così come novellato dalla Legge n. 3 del 2001.

In merito a ciò, si configura opportuno premettere che tra il 1999 e il 2001 il Parlamento nazionale ha approvato una serie di riforme al Titolo V della Costituzione, volte a modificare in senso autonomista il complesso di poteri e competenze in capo agli enti locali. In particolare, lo si ribadisce, in ordine al riparto delle competenze legislative, alle Regioni viene assicurata potestà legislativa in tutte le materie non assegnate dalla Carta stessa allo Stato (come competenza assoluta o concorrente).

Come già supra anticipato, il riparto della funzione legislativa tra lo Stato e le Regioni, così come disciplinata dal novellato art. 117 Cost., pone alcune problematiche sia sotto il profilo della definizione del contenuto delle materie, sia sotto quello del coordinamento tra le stesse.

Invero, la riforma costituzionale del 2001 ha condotto alla produzione di un testo normativo che ha determinato più incertezze che certezze in materia a causa della vaghezza e dell'indeterminatezza nelle espressioni con le quali sono state definite alcune "materie", quali a titolo meramente esemplificativo, la "tutela della concorrenza", l'"ordinamento civile" o la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", contenute nel secondo comma del medesimo art. 117 Cost.. Detta situazione ha condotto gli interpreti ad interrogarsi sul significato da attribuire, di volta in volta, a dette "materie", al fine di individuare la reale portata della competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Nell'incertezza applicativa determinata da un siffatto testo normativo, l'(arduo) compito di delimitare concretamente i contorni di tale assetto, tentando di bilanciare le spinte "federaliste" delle Regioni con quelle "centraliste" dello Stato, è stato attribuito alla Corte costituzionale che è stata chiamata a svolgere il ruolo di un vero e proprio arbitro nei rapporti tra Stato e Regioni, e a far fronte all'incompletezza del novellato articolo 117 della Costituzione.

La produzione giurisprudenziale del Giudice delle Leggi sulla questione del riparto di competenze è vasta e articolata e risulta, quindi, molto complesso individuare una regola certa ed univoca che permetta di risolvere definitivamente le problematiche connesse alla incertezza del contenuto delle materie ed al coordinamento tra le stesse.

Dall'analisi della giurisprudenza in materia, si evince come la Consulta (dalla novella legislativa del 2001 ad oggi) abbia sciolto frequenti e rilevanti contrasti interpretativi con l'obiettivo di superare la rigidità del sistema del riparto per cataloghi di materie dell'art. 117 Cost. e, così, pervenendo all'elaborazione di criteri generali, idonei a consentire il radicamento di una competenza presso lo Stato anche là dove non previsto, sulla base di esigenze unitarie e riferite alla collettività nazionale.

Tra questi criteri, meritano di essere menzionati: quello relativo alle c.d. "materie trasversali" (o funzionali), emblematicamente rappresentato dalla sentenza n. 14 del 2004, secondo cui vi sono dei titoli che, poiché indicano delle finalità più che degli oggetti, legittimano l'intervento prevalente del legislatore statale su quello regionale;²⁰ nonché quello della c.d. "chiamata in sussidiarietà" (oppure "sussidiarietà legislativa"), elaborato dalla Corte costituzionale nella nota Sentenza n. 303 del 2003, per la quale la funzione amministrativa è idonea a "trascinare" con sé competenze legislative dalle Regioni allo Stato, in forza di una avocazione suggerita dai principi di legalità e sussidiarietà amministrativa e guidata dal principio di leale collaborazione.²¹

Per quanto concerne le c.d. "materie trasversali" è importante evidenziare che il Giudice delle leggi, già in alcune pronunce di poco successive alla novella legislativa del 2001, nel tentativo di definire l'estensione delle singole materie descritte nel nuovo secondo comma dell'art. 117 Cost., aveva precisato che "non si tratta di una "materia" in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. [...] La nuova formulazione dell'art. 117, terzo comma, rispetto a quella previgente dell'art. 117, primo comma, esprime l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina. Ciò non significa però che i principi possano trarsi solo da leggi statali nuove, espressamente rivolte a tale scopo. Specie nella fase della transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore".²²

Pertanto, dall'attività ermeneutica della Consulta emerge che alcune delle materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato non possono essere qualificate semplicemente come materie, bensì abbiano una valenza c.d. "trasversale" in quanto capace di incidere su materie anche di competenza concorrente e/o residuale. Anche la Dottrina ha approfonditamente analizzato detto argomento, coniando il termine di "materia - non materia".²³ La "smaterializzazione"²⁴ delle materie, che trova espressione nella elaborazione della nozione di materie "trasversali", rappresenta, quindi, una conseguenza della circostanza che molti settori della normazione non sono perfettamente individuabili e delimitabili, ma sono espressione di competenze normative di natura funzionale.

²⁰ Sulle materie c.d. "trasversali", oppure "materie-non materie", o "materie-valore" ed, in particolare, sulla materia della "concorrenza", si vedano, ex multis: V. ONIDA, "Applicazione flessibile e interpretazione correttiva del riparto di competenze in due sentenze "storiche"", in *Le Regioni*, 2008, 775; A. D'ATENA, "Le aperture dinamiche del riparto delle competenze, tra punti fermi e nodi non sciolti", in *Le Regioni*, 2008, pp. 813; S. MANGIAMELLI, "Giurisprudenza costituzionale creativa e costituzione vivente. A proposito delle sentenze n. 303 del 2003 e n. 14 del 2004", in *Le Regioni*, 2008, pp. 832 ss.; G. FALCON, "Un problema, due risposte, alcune riflessioni", in *Le Regioni*, 2008, pp. 821.

²¹ Per approfondimenti, si rinvia a Corte cost., Sentenza del 1 ottobre 2003 n. 303, sulla quale, ex plurimis, cfr.: A. ANZON, "Flessibilità dell'ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni", in *Giur. cost.*, 2003, pp. 2882-2791; A. GENTILINI, "Dalla sussidiarietà amministrativa alla sussidiarietà legislativa, a cavallo del principio di legalità", in *Giur. cost.*, 2003, pp. 2805-2815; R. TOSI, "Competenze statali costituzionalmente giustificate e insufficienza del sindacato", in *Le Regioni*, 2008, pp. 875-881.

²² Si veda la Sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 3 luglio 2002.

²³ Si veda D'Atena, "Materie legislative e tipologia delle competenze", in *Quad. cost.*, 2003, pp. 16 ss..

²⁴ In relazione a detta "smaterializzazione" delle materie, appare illuminante quanto detto dal Prof. Roberto Bin in un proprio scritto: le materie sono "destinate a sfaldarsi nel fascio di interessi che in esse si incrociano" (R. Bin *Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale*, Scritti in memoria di Livio Paladin, 2004).

Quindi, per le materie trasversali, la Consulta ha demandato il compito di fissare di volta in volta il confine mobile con la competenza regionale, al legislatore statale, preservandosi il giudizio di costituzionalità sulla base di uno stretto scrutinio di ragionevolezza.

In relazione, invece, al criterio della c.d. "chiamata in sussidiarietà", si osserva che, come sancito dalla precitata Sentenza n. 303/03 (nonché in decisioni successive²⁵), nei casi di sussidiarietà legislativa, la deroga ai normali criteri di riparto (di cui all'art. 117 Cost.), debba essere subordinata al raggiungimento di una intesa con le Regioni (la cui mancanza ha effetti sulla legge censurata a seconda della natura, esclusiva, concorrente o residuale della materia presa in considerazione)²⁶ in quanto "l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà" (sentenza n. 303 del 2003).

Inoltre, si rileva che, in via quasi parallela alla definizione della "chiamata in sussidiarietà", la Corte ritrovò nel criterio della "prevalenza",²⁷ un ulteriore parametro per la composizione dei conflitti Stato-Regioni che, negli anni immediatamente successivi alla novella costituzionale del 2001, andarono ad aumentare esponenzialmente. L'operatività del criterio della prevalenza si è manifestata in casi di concorrenza di competenze ove si intersecavano competenze regionali e competenze statali di tipo trasversale,²⁸ risolte dalla Corte a favore dell'assorbimento, da parte della potestà legislativa statale "interferente", di porzioni di materie "interferite", rientranti negli ambiti della competenza concorrente o residuale.

In ogni caso, non si può omettere di rilevare che il criterio di maggior impatto, quello di sussidiarietà, ha una connotazione di tipo residuale, intervenendo solamente quando l'attribuzione di una materia non possa esser determinata in forza di altri criteri, primo tra i quali quello della prevalenza.²⁹

²⁵ Corte cost., sentenza 13 gennaio 2004 n. 6 e sentenza 20 gennaio 2004 n. 27. Nella sentenza n. 6 del 2004 la Corte affermava nuovamente che "il problema della competenza legislativa dello Stato non può essere risolto esclusivamente alla luce dell'art. 117 Cost. È infatti indispensabile una ricostruzione che tenga conto dell'esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 Cost.". Nella sentenza n. 27 del 2004, specificava che "lo strumento dell'intesa tra Stato e Regioni costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto; intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo", senza alcuna possibilità di considerarla "una mera attività consultiva non vincolante".

²⁶ Nello specifico della sentenza n. 6 del 2004, la Corte teorizzava la presenza di due diversi meccanismi di intesa, uno di natura "debole", da attuarsi mediante il sistema delle conferenze, e uno di natura "forte", avente natura di accordo con le regioni interessate dall'intervento infrastrutturale. Per la giurisprudenza costituzionale non era nuova la distinzione tra intese forti e deboli: già a partire dalla sentenza n. 351 del 1991, le intese forti si caratterizzano per la forma di coordinamento paritaria che comporta una negoziazione fra il soggetto che impone la decisione e quello la cui volontà deve concorrere a formarla. Sul punto, cfr. S. AGOSTA, *La leale collaborazione*, cit., pp. 97 ss..

²⁷ La prima applicazione in assoluto del criterio della prevalenza come paradigma di legittimità è rintracciabile nella Sentenza n. 219/2005 avente ad oggetto il ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Basilicata e della Provincia autonoma di Trento contro la legge n. 30/2003 rubricata "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro". La Corte, proclamando la non fondatezza della questione proposta sull'art. 2 della succitata legge, individuava possibili interferenze che potevano insorgere tra materie di competenza esclusiva dello Stato (nel caso di specie l'ordinamento civile) e materie di competenza regionale appellandole come "situazioni di concorrenza di competenze". Per comporre dette interferenze la Corte reputava necessario il ricorso a due principi, leale collaborazione e prevalenza, dei quali erano individuate le specifiche funzioni (cfr. sent. n. 50/2005, pt. 5 del Considerato in diritto).

In materia di energia, invece, l'utilizzo del criterio della prevalenza si rinviene per la prima volta nella Pronuncia n. 88/2009 della Corte costituzionale (avente ad oggetto una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Veneto in merito ad alcune disposizioni contenute nell'art. 2 della Legge n. 244/2007 - Legge finanziaria per il 2008) in cui il Giudice delle Leggi ha ritenuto la norma impugnata pienamente legittima, pur nell'intromissione all'interno di un'area di competenza (quella energetica appunto) di per sé concorrente, considerandone in special modo l'obiettivo di "assicurare e conformare gli interessi peculiari connessi alla protezione dell'ambiente nell'ambito di un mercato concorrenziale", del tutto prevalente rispetto alla suesa posta interferenza relazione materiae.

²⁸ Sul tema delle materie trasversali ex multis si veda F. Sacco, "Competenze statali trasversali e potestà legislativa regionale: un tentativo di razionalizzazione (a proposito della "tutela della concorrenza") della Corte costituzionale", in *Rivista AIC, Cronache*, 2004.

²⁹ In tal senso anche R. Bin, "La legge regionale, tra "ri-materializzazione" delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell'interesse nazionale, in *Istituzioni del Federalismo*, 2009, p. 615.

In merito a ciò, la dottrina ha più volte osservato che il criterio della prevalenza è stato in larga misura adoperato per risolvere, a favore dello Stato, l'apparente concorrenza nell'esercizio della potestà legislativa.³⁰

3.1.2. Le Regioni a Statuto speciale

Il fondamento che differenzia le regioni a statuto speciale rispetto a quelle ordinarie si ritrova nell'art. 116 Cost., ove al Friuli Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al Trentino Alto Adige / Südtirol e alla Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste è riconosciuto un regime speciale di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, gli statuti di ciascuna di queste regioni prevedono un tipo di competenza legislativa c.d. "esclusiva", che gode di limiti meno stringenti rispetto a quella "concorrente" che appartiene a tutte le regioni. Le materie in cui ciascuna regione speciale può esercitare questa potestà legislativa "esclusiva" sono indicate negli statuti di ciascuna regione e possono quindi variare a seconda del caso. Ciò che comunque la rende comune è l'ordine di limiti che ne regola l'esercizio: nelle materie di competenza legislativa esclusiva, infatti, le regioni speciali e le province autonome di Trento e Bolzano possono legiferare in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni. Ovviamente, anche per le regioni speciali e le province autonome di Trento e Bolzano valgono i limiti derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Alla potestà legislativa di tipo esclusivo, si aggiunge quella "concorrente", che appartiene alla generalità delle regioni italiane e che si esercita nel rispetto dell'ulteriore limite dei principi della legislazione dello Stato nelle singole materie. Completa il quadro delle potestà legislative la competenza di tipo "integrativo e attuativo" in alcune materie.

La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata nel 2001, ha riguardato in qualche misura anche le autonomie speciali. L'articolo 10 della l.cost. 3/2001 ha infatti stabilito che, in attesa dell'adeguamento degli statuti speciali, le nuove disposizioni costituzionali si applichino anche a queste "per le parti che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" (c.d. "clausola di maggior favore"), da individuarsi attraverso un procedimento di adeguamento automatico e all'esito di una valutazione complessiva dei due termini in comparazione (Corte cost. 370/2006).

In buona sostanza, la riforma del 2001 ha quindi confermato l'ampiezza della potestà legislativa esclusiva prevista dagli statuti speciali e ha determinato l'ampliamento della potestà legislativa acquisita in forza della clausola di maggior favore. A questo proposito non pochi problemi si sono presentati quando si è trattato di stabilire se e quali materie di tipo "residuale" fossero da aggiungersi a quelle già elencate dagli statuti. Un primo ordine di difficoltà è determinato dall'esigenza di determinare l'ampiezza reale che contraddistingue questo tipo di competenza introdotta dalla riforma del 2001 ossia, rovesciando il discorso, quali siano i limiti che essa comunque incontra. Questione che si è posta in via generale per tutte le regioni. In secondo luogo si tratta di comprendere come materie "innominate" possano aggiungersi a quelle già previste dagli statuti, ovvero debbano ritenersi già incluse negli elenchi esistenti.

³⁰ Tra i molti si veda R. Bin, "Prevalenza senza criterio. Nota alla sent.411/2008", in *Le Regioni*, 2009, p. 620: "Il criterio della prevalenza rivela allora il suo vero volto: altro non è che la riedizione post-riforma dell'interesse nazionale. Infatti la "prevalenza" si determina in base ad un ragionamento teleologico, che assume a riferimento la ratio, lo "scopo", l'"obiettivo", le "finalità" o gli "interessi" perseguiti dalla norma. La prima mossa che compie la Corte per affrontare la questione (e non importa che essa abbia ad oggetto una legge statale o una legge regionale) è di valutare se lo scopo della disciplina contesa non giustifichi la sua attrazione verso la competenza statale".

A questo punto è tuttavia necessario dedicare attenzione al significato operativo che i diversi limiti assumono in relazione all'esercizio della potestà legislativa esclusiva.

La necessità di "armonia con la Costituzione" implica non solo il rispetto delle sue disposizioni, ma anche delle leggi costituzionali, tra cui ovviamente e in primo luogo i rispettivi statuti, e delle norme di attuazione, approvate con decreto legislativo delegato a seguito di quel procedimento particolare che vede coinvolte le diverse commissioni paritetiche, disciplinate dagli statuti stessi. Decreti di attuazione che non vanno intesi al mero fine di dare esecuzione, appunto, ai singoli statuti, ma come vero e proprio sistema di trasferimento e arricchimento di funzioni attribuite di volta in volta dai singoli atti normativi che, è bene ricordarlo, vincolano anche lo Stato. I principi generali dell'ordinamento vanno identificati nei principi che scaturiscono dalla connessione di norme che nel corso del tempo danno corpo all'ordinamento giuridico, come ha affermato la Corte costituzionale in una delle prime sentenze (6/1956). Ad esempio, la sentenza n. 229/2001 della Corte costituzionale ha riconosciuto quale principio generale dell'ordinamento il coinvolgimento necessario dei comuni nelle scelte ordinarie che incidono sul loro modo di organizzarsi e di esercitare l'autonomia. La legge costituzionale n. 2 del 2001 ha armonizzato alla riforma del Titolo V della Costituzione la disposizione statutaria che faceva riferimento all'ordinamento giuridico dello Stato, con la nuova dizione "ordinamento giuridico della Repubblica", in quanto sintesi di comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato.

Il limite del rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico – sociali è preordinato alla tutela dell'unità delle scelte politiche fondamentali della Repubblica. Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale questo limite va interpretato in modo restrittivo e cioè con riguardo alle sole leggi effettivamente dotate di contenuto riformatore, corrispondenti a scelte realmente innovative in settori qualificanti la vita economica e sociale del Paese e che, per loro natura, esigono un'attuazione uniforme sull'intero territorio (Corte cost. 352/1996). La mera "autoqualificazione" della legge come riforma economico sociale non è in ogni caso in grado di esercitare alcun limite nei confronti della potestà legislativa regionale di tipo esclusivo, mentre questa è invece vincolata al rispetto soltanto di quei "nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono, per i principi enunciati o da esse desumibili" (Corte cost. 482/1995).

Il limite degli obblighi internazionali opera in una duplice direzione: non solo è riservata allo Stato la prerogativa di stipulare trattati internazionali e applicare accordi internazionali, ma anche obbliga la Regione a non adottare norme in contrasto con i trattati e a darvi attuazione. Originariamente, nella nozione degli obblighi internazionali è stata fatta rientrare anche l'osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità Europea e quindi all'Unione Europea (Corte cost. 384/1994 e 126/1996). A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, l'esercizio delle competenze regionali in materia di rapporti con l'Unione Europea ha trovato una nuova disciplina che ne definisce l'inquadramento. Con riferimento agli statuti speciali, la Corte costituzionale ha ritenuto che questo limite vada inteso nel senso di includere anche gli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia ai Trattati istitutivi della Comunità europea a alle loro successive modificazioni e integrazioni nonché agli atti delle istituzioni comunitarie.

Ciò implica, tra l'altro, l'obbligo delle autonomie speciali di conformarsi al dettato delle direttive europee nelle materie di competenza esclusiva, per quanto l'ampiezza dell'intervento regionale sia in realtà limitata da quella statale nelle materie cosiddette "trasversali", che spesso coincidono con gli ambiti della normazione dell'Unione Europea, di cui si dirà più avanti.

Strettamente connesso al limite del rispetto degli obblighi internazionali e comunitari è l'esercizio del potere governativo di sostituirsi in caso di inerzia regionale, disciplinato all'art. 120 Cost., poiché la responsabilità in questi casi grava comunque sullo Stato.

L'articolo 1 della legge 131/2003 ha specificato il contenuto normativo dell'art. 117, comma 1, Cost., stabilendo che il vincolo del rispetto degli obblighi internazionali e comunitari è rappresentato dalla norma di diritto

internazionale generalmente riconosciute di cui all'articolo 10 Cost., dagli accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui all'articolo 11 Cost., dall'ordinamento della UE e dai trattati internazionali. In ogni caso è ormai pacificamente ammessa l'attività delle regioni avente "rilievo internazionale", volta a promuovere attività di collaborazione in campo economico, sociale e culturale.

Il rispetto dell'interesse nazionale (e delle altre regioni) è un limite imposto al legislatore regionale che ha conosciuto una sorta di trasformazione nel corso del tempo ed è oggi, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, soggetto ad una nuova mutazione. Pensato come limite di merito di natura politica e per questo demandato alla decisione del Parlamento, nel caso di conflitto con le regioni, è stato sin dall'inizio rielaborato nelle forme del giudizio di legittimità da parte della Corte costituzionale (ad esempio Corte cost. 39/1971). Nella prassi dei rapporti tra Stato e regioni speciali, questo limite ha operato nel contesto dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, qualora si è ravvisata l'esigenza di tutelare esigenze di carattere unitario nella redazione della disciplina demandata alla regione. Ad ogni modo, nel tempo la Corte costituzionale ha individuato una serie di criteri in base ai quali sanziona la violazione di questo limite. Questo deve rispondere ai canoni di ragionevolezza e non deve provocare un'ingiustificata compressione dell'autonomia regionale (Corte cost. 49/1987); l'interesse posto a base della disciplina deve essere di natura tale, per dimensione o complessità, da non poter essere soddisfatto senza disciplinare aspetti che esorbitano dalle competenze regionali, tenuto conto dei valori costituzionali da garantire. Inoltre si deve trattare di un interesse "insuscettibile di frazionamento o localizzazione territoriale" (Corte cost. 294/1986). Nel quadro del nuovo assetto, derivante dalla riforma del Titolo V della Costituzione, il limite dell'interesse nazionale trova la realizzazione nelle forme di nuovi principi quali la leale collaborazione, il principio di sussidiarietà (Corte cost. 303/2003), il criterio della "prevalenza", di cui si dirà in seguito. Mediante i quali la Corte costituzionale tende a salvaguardare le esigenze di carattere unitario.

La competenza legislativa di tipo concorrente delle regioni a statuto speciale non si differenzia da quella esercitata dalle regioni ordinarie. Anche in questo caso, tuttavia, il suo fondamento e la gamma delle materie in cui essa si esercita dipendono dalle disposizioni dei rispettivi statuti. Oltre ai limiti della potestà legislativa esclusiva, l'esercizio della funzione legislativa concorrente è assoggettata al rispetto dell'ulteriore limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie. L'assenza per lungo tempo delle cosiddette "leggi cornice" ha costretto gli operatori del diritto, anche nelle regioni speciali, ad un'attività di interpretazione volta a distinguere ciò che nell'ambito del testo della legge statale costituisce un principio fondamentale della materia, rispetto alle altre norme di dettaglio. D'altro canto le norme di dettaglio non sono state ritenute di per sé illegittime dalla Corte costituzionale, in quanto considerate "cedevoli", ossia direttamente efficaci anche all'interno della regione, fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni regionali.

Un altro tipo di competenza legislativa caratteristico delle regioni speciali e delle province autonome è quello di carattere integrativo – attuativo. Per la verità si tratta di una prerogativa non particolarmente significativa, poiché il legislatore regionale gode di margini di autonomia piuttosto limitati, potendo al più adattare al contesto locale le disposizioni, anche di dettaglio, della legge nazionale. La loro incidenza si è inoltre ulteriormente ridotta a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, in particolare per effetto della "clausola di maggior favore, prevista dall'art. 19 della l.cost. 3/2001, di cui si è già detto.

A conclusione di questa rapida disamina, va tuttavia ricordato quanto la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia contribuito a regolare i confini tra la legislazione statale e quella regionale, anche con riferimento alle autonomie speciali.

Il Giudice delle leggi ha infatti individuato una serie di materie elencate nel secondo comma dell'art. 117 Cost. e dunque relative alla competenza esclusiva dello Stato, caratterizzate per essere materie in un certo senso prive di oggetto, ma piuttosto recanti l'indicazione di finalità, valori, e tali da investire in modo "trasversale" anche le materie di competenza esclusiva delle regioni speciali. Ne sono un esempio la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la tutela dei beni culturali, l'ordinamento civile, la determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali, il coordinamento informatico, statistico e informatico dei dati

dell'amministrazione statale, regionale e locale, il coordinamento della finanza pubblica: materie – non materie attraverso le quali si esprimono quelle esigenze unitarie, sottese in passato al limite dell'interesse nazionale.

Una sorta di riedizione della tecnica del "ritaglio delle materie", utilizzata in passato dalla Corte costituzionale per distinguere, nell'ambito di materie pur spettanti alla competenza legislativa regionale, ambiti riservati alla legislazione statale perché attinenti ad interessi di dimensione generale, è rappresentata da qualche tempo dall'impiego del criterio della "prevalenza". Ciò significa che, nel contesto di una legge che tocca più settori materiali contemporaneamente, come accade non di rado, la Corte costituzionale ritiene "attratte" alla competenza dello Stato anche quelle disposizioni che rientrerebbero nell'ambito di competenza regionale, ma che risultano in una certa misura "cedevoli" rispetto a quelle della materia "prevalente" di competenza esclusiva dello Stato.

3.2. Le competenze dei Länder in Austria

3.2.1. Legislazione e attuazione a livello di Land

a) Clausola generale (Art 15 (1) B-VG)

Mentre le competenze della Federazione sono elencate tassativamente negli artt. 10 e seguenti della Costituzione federale (B-VG) o sono esplicitamente menzionate altrove a livello costituzionale secondo il principio dell' "enumerazione", l'art. 15 comma 1 B-VG contiene una clausola generale a favore dei Länder la quale prevede che tutte le questioni non espressamente attribuite alla Federazione nella legislazione o nell'esecuzione rimangano nella sfera d'azione indipendente dei Länder ("competenza residuale"); secondo Öhlinger/Eberhard tale competenza residuale a favore delle entità costitutive è strettamente legata all'idea e al principio federale.³¹

Di seguito vengono presentate alcune singole competenze dei Länder, che sorgono direttamente sulla base dell'art. 15 (1) B-VG:

» L'organizzazione dell'amministrazione nei Länder

Dall'entrata in vigore dell'emendamento B-VG nel 1974,³² si applica il principio della sovranità organizzativa completa e libera della Federazione e dei Länder nella rispettiva sfera d'azione e riguardo ai loro organi amministrativi (fino a quel momento si trattava dell'articolo 12 B-VG). Per "organizzazione" in senso proprio e più stretto, la Corte Costituzionale intende la creazione e l'istituzione di organi, non comprendenti comunque le regole di competenza per l'azione di tali organi amministrativi.³³

Per quanto riguarda il diritto degli enti locali, l'art. 115 comma 2 B-VG contiene una disposizione speciale di competenza a favore dei Länder, a meno che non sia espressamente prevista una competenza della Federazione (cfr. anche l'art. 116a comma 4 B-VG sull'organizzazione delle associazioni di comuni).

» Competenze dei Länder come eccezioni alle competenze federali (tra parentesi si elenca o descrive, la competenza del Land, non compresa dalla competenza federale)

- > Art 10 comma 1 n. 6 (restrizioni amministrative sulla vendita degli immobili da parte di stranieri e sulla vendita dei terreni edificati o destinati all'edificazione);
- > Art. 10 comma 1 n. 12 (servizi mortuari e funebri nonché servizi sanitari comunali e servizi di soccorso);

- > Art 10 comma 1 n. 12 (impianti di riscaldamento);
- > Art 10 comma 1 n. 13 (statistiche; fondazioni e fondi che, secondo i loro scopi, non eccedono la sfera di interesse di un singolo Land);³⁴
- > Art. 11 comma 1 n. 2 (rappresentanze professionali nel campo dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché nel campo della guida alpina e sciistica e dell'educazione sportiva che rientrano nella sfera d'azione autonoma dei Länder; cfr. anche Art. 10 comma 1 nn. 8 e 11 B-VG);
- > Art 11 comma 1 n. 3 B-VG (promozione della costruzione e della ristrutturazione di alloggi);
- > Art 11 comma 1 n. 8 B-VG (caccia e pesca);³⁵
- > Art III B-VG Emendamento del 1974 (disciplina delle guide alpine e sciistica e della locazione di camere private, cioè locazione di non più di dieci letti turistici da parte dei membri ordinari della propria famiglia come attività domestica secondaria);³⁶
- > Art 1 comma 3 della legge sul trasporto occasionale (trasporto di persone con veicoli mossi dalla forza degli animali).³⁷

» Altre importanti materie dei Länder (elenco a titolo esemplare): diritto edilizio, pianificazione del territorio,³⁸ protezione della natura e del paesaggio, diritto stradale (cfr. tuttavia l'art. 10 comma 1 n. 9 B-VG), aiuto in caso di catastrofe o calamità naturale, protezione dei minori, assistenza ai disabili, case di cura,³⁹ manifestazioni e eventi.⁴⁰

b) Menzione esplicita di competenze dei Länder al di fuori della clausola generale

Nonostante la clausola generale dell'articolo 15 c.1 della Costituzione federale, alcune delle competenze dei Länder sono espressamente menzionate in diversi punti della Costituzione federale. Secondo alcuni in dottrina tali competenze, sebbene rappresentino norme più specifiche rispetto alla clausola generale,⁴¹ hanno comunque la loro base giuridica nella clausola generale dell'articolo 15 comma 1 B-VG.⁴² Tuttavia, dalla prassi che si riflette nei commenti esplicativi delle singole leggi dei Länder, che regolarmente contengono delle spiegazioni sulla base giuridica e competenziale, non si evince comunque un quadro uniforme a riguardo. Spesso si citano come base disposizioni diverse, cioè non solo l'art. 15 comma 1 B-VG, ma anche norme costituzionali più specifiche della clausola generale, che designano espressamente le competenze dei Länder.

Quella che segue è una panoramica di tali competenze esplicitate dei Länder:

» Sistema scolastico (Art 14 comma 4 B-VG)

L'art. 14 B-VG regola la distribuzione delle competenze nel campo dell'istruzione. Fondamentalmente si trovano in tale disposizione - come già menzionato sopra - gli stessi tipi di competenze contenuti anche negli articoli 10-12 e 15 comma 1 B-VG. L'unica differenza sta nel fatto particolare che nell'ambito dell'istruzione c'è una clausola generale a favore della Federazione (art. 14 comma 1 B-VG), mentre le competenze dei Länder sono elencate singolarmente (art. 14 comma 4 B-VG): risulta quindi rovesciato in questo settore il sistema generale descritto sopra, composto da enumerazione e competenza residuale.

³⁴ VfSlg 6084/1969.

³⁵ Cfr anche VfSlg 1712/1948.

³⁶ Cfr anche VfSlg 7074/1973.

³⁷ BGBl 112/1996 idF BGBl I 13/2021.

³⁸ VfSlg 2674/1954.

³⁹ VfSlg 13.237/1992.

⁴⁰ Cfr. Bußjäger, Kompetenzverteilung 547 ss.

⁴¹ Cfr. per quanto riguarda la competenza a disciplinare l'organizzazione dei tribunali amministrativi e la relazione tra l'articolo 10 comma 1 n. 1, l'articolo 15 comma 1 e l'articolo 136 comma 1 B-VG, Schramek, Gerichtsbarkeit im Bundesstaat (2017) 151 f.

⁴² Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht sub 249.

³¹ Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht sub 249. Cfr anche Pernthaler, Bundesstaatsrecht 315 s.

³² BGBl 444/1974.

³³ Cfr VfSlg 8466/1978, con ulteriori riferimenti.

Ai Länder rimangono le competenze relative alle autorità che esercitano la sovranità di servizio nei confronti degli insegnanti delle scuole pubbliche obbligatorie (art. 14 comma 4 lit. a B-VG) così come le competenze in materia di scuole d'infanzia e doposcuola (art. 14 comma 4 b B-VG). Ai sensi dell'articolo 14 c.3 B-VG, l'organizzazione esterna delle scuole d'obbligo pubbliche, che comprende la struttura, le forme di organizzazione, l'istituzione, il mantenimento, il licenziamento, il distretto scolastico, il numero di alunni nelle classi e le ore di insegnamento, è di competenza della Federazione per quanto riguarda i principi, e di competenza dei Länder per quanto riguarda la legislazione di attuazione e l'applicazione.

Per quanto riguarda l'esecuzione nel settore della scuola e dell'istruzione, si deve fare riferimento alle direzioni territoriali dell'istruzione, che si basano sull'art. 113 B-VG, come autorità congiunte fra Federazione e Land alle quali possono essere trasferite altre questioni materialmente connesse dalla legge del Land (art. 113 comma 4 B-VG).

» Istruzione agricola e forestale (Art 14a comma 1 B-VG)

Un'altra clausola generale, ma di nuovo a favore dei Länder, è contenuta nell'articolo 14a comma 1 B-VG per il settore dell'istruzione agricola e forestale. A parte questo, l'articolo 14a B-VG, come già l'articolo 14 B-VG, contiene i tipi di competenze regolate negli articoli 10, 11 e 12 B-VG per singole materie espressamente menzionate.

» Legge sugli appalti pubblici (art. 14b B-VG)

Nell'ambito del diritto degli appalti pubblici, in linea di principio, la legislazione è di competenza del governo federale. Solo la regolamentazione del controllo degli appalti pubblici è divisa tra la Federazione e i Länder: Sulla base dell'art. 14b comma 3 B-VG, i Länder hanno la competenza legislativa ed esecutiva per le questioni di revisione degli appalti per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti da parte dei Länder, dei comuni, delle associazioni di comuni e delle istituzioni di diritto pubblico le quali sono assegnate all'ambito di esecuzione di una di tali persone giuridiche.⁴³

» Art 15 commi 2 e 3 B-VG

I riferimenti alle competenze dei Länder risultano anche dall'art. 15 comma 2 (polizia di sicurezza locale) e comma 3 (teatri e cinema nonché spettacoli pubblici, rappresentazioni e divertimenti)⁴⁴ della Costituzione federale (B-VG).

» Art 15 comma 4 B-VG ("legislazione pattizia")

Con leggi concordanti della Federazione e dei Länder si disciplina in che misura l'esecuzione è trasferita alla direzione regionale di polizia, in particolare in materia di polizia stradale per il territorio di un comune, in cui la direzione regionale di polizia è allo stesso tempo l'autorità di sicurezza di prima istanza.

» Art 15 comma 6 B-VG

Se la Federazione non stabilisce alcun principio (cfr. in particolare l'art. 12 B-VG), il legislatore del Land è libero di regolare le rispettive materie.

» Art 15 comma 9 B-VG ("Lex Starzynski")

Nel campo del diritto civile e penale i Länder possono adottare le disposizioni necessarie per regolare un oggetto che la Corte costituzionale intende come "indispensabile".⁴⁵

⁴³ Cfr anche Weinhandl, Vergaberechtsschutz, in: Pürgy (Hg), Das Recht der Länder, Bd II/2 (2012) 575 ss.

⁴⁴ Cfr VfSlg 16.270/2001.

⁴⁵ V. per i dettagli Khakzadeh, Die „Erforderlichkeit“ als Rechtsbegriff?, ZÖR 58 (2003), 351 (355, in part. 363).

» Disciplina del pubblico impiego (art. 21 B-VG)

L'art. 21 comma 1 1° periodo B-VG concede ai Länder, in linea di principio, la competenza di legiferare in tutte le questioni riguardanti il pubblico impiego e la rappresentanza del personale dei dipendenti dei Länder, dei comuni e delle associazioni comunali, che corrisponde alla competenza federale di regolare il pubblico impiego e la rappresentanza del personale dei dipendenti federali nell'art. 10 comma 1 n. 16 B-VG.⁴⁶

» Legge elettorale del Parlamento del Land (Art 95 B-VG, Landtagswahlordnung)

» Costituzione del Land (Art 99 B-VG, Landesverfassung)

L'autonomia costituzionale dei Länder è da considerare una forma speciale di competenza legislativa, la quale è limitata, secondo l'art. 99 comma. 1 B-VG, alla misura in cui la Costituzione federale non è "toccata" dalla Costituzione del Land, inteso nel senso che la Costituzione del Land non può contraddire la Costituzione federale. Inoltre, alcune disposizioni della Costituzione federale contengono delle prescrizioni dirette per le Costituzioni dei Länder (per esempio l'art. 101 B-VG).⁴⁷

» Diritto comunale (art. 115 comma 2 e art. 116a comma 4 B-VG)

» Corte dei conti del Land (Art 127c B-VG)

» Organizzazione dei tribunali amministrativi dei Länder (Art 136 comma 1 B-VG; cfr. anche Art 10 comma 1 n. 1 B-VG)

» Difensori civici dei Länder (Art 148i B-VG)

» Ulteriori disposizioni (al di fuori del B-VG)

- > Art VIII B-VG Emendamento 1974 ("Le misure di protezione contro l'uso non autorizzato di stemmi pubblici, sigilli, titoli e distintivi d'onore creati dai Länder e dai comuni, così come il perseguimento dei reati d'onore, sono di competenza dei Länder nella legislazione e nell'esecuzione");
- > Art VII B-VG Emendamento 1988⁴⁸ ("I Länder sono anche autorizzati a prendere le disposizioni nel campo del diritto civile necessarie per la regolamentazione della promozione della costruzione e della ristrutturazione di alloggi - ad eccezione di quelle relative allo scioglimento dei contratti di locazione");
- > Art 2 BVG Uffici dei governi dei Länder (istituzione dell'Ufficio del governo del Land).
- > Articoli 2 comma 3 e 10 comma 6 BVG sulla limitazione degli emolumenti dei funzionari pubblici;⁴⁹
- > Art. 8 Legge sulla copertura delle posizioni vacanti (che stabilisce modelli di contratto da utilizzare nelle nomine di determinati organi di governo).⁵⁰

c) Altre possibili basi per le competenze dei Länder

» Principi giuridici nelle decisioni della Corte costituzionale che stabiliscono la competenza

Ai sensi dell'art. 138 comma 2 B-VG, la Corte costituzionale, su richiesta del governo federale o di un governo di un Land, determina con effetto vincolante se esiste una competenza della Federazione o dei Länder prima di emanare una legge o un regolamento.

⁴⁶ Cfr Kucsko-Stadlmayer/Oswald, Art 21 B-VG, in: Korinek/Holoubek et al (Hg), Österreichisches Bundesverfassungsrecht (2. Lfg 1999 und 14. Lfg 2018) sub 10 ss.

⁴⁷ Novak, Art 99 B-VG, in: Korinek/Holoubek et al (Hg), Österreichisches Bundesverfassungsrecht (7. Lfg 2005) sub 4 s; Bußjäger, Kompetenzverteilung 548.

⁴⁸ BGBl 685/1988.

⁴⁹ BGBl I 64/1997 idF BGBl I 166/2017.

⁵⁰ BGBl I 26/1998 idF BGBl I 35/2012.

Il risultato della sua interpretazione è riassunto dalla Corte Costituzionale in una massima giuridica che ha l'effetto di un'interpretazione autentica del diritto costituzionale federale e assume quindi rango costituzionale.⁵¹

» **Competenza annessa o di adesione**

Alcune materie non costituiscono fattispecie di competenza indipendenti, ma sono allegare o connesse ad altre competenze. Per regolare una materia annessa, è competente il legislatore che è chiamato a regolare la materia principale.

3.2.2. L'esecuzione per conto della Federazione: l'amministrazione federale indiretta

L'organizzazione amministrativa nello Stato federale austriaco è composta di cinque livelli organizzativi: l'amministrazione federale diretta e indiretta, l'amministrazione diretta e indiretta del Land e l'amministrazione autonoma.⁵²

Il concetto di amministrazione federale indiretta (mittelbare Bundesverwaltung) assume un ruolo essenziale nell'esecuzione delle leggi federali in Austria. Si tratta, infatti, di un principio che costituisce un elemento fondamentale del principio dello Stato federale.⁵³

L'eliminazione di questo principio o la sua limitazione sostanziale significherebbe una modifica globale della Costituzione federale e comporterebbe di conseguenza un referendum obbligatorio (art. 44 comma 3 B-VG).

Così, anche se le competenze elencate all'articolo 10 della Costituzione federale stabiliscono la responsabilità del governo federale per l'esecuzione, si deve consultare anche l'articolo 102 della Costituzione federale per determinare se l'esecuzione viene effettivamente effettuata da autorità federali o dalle autorità di un Land. Infatti, dove non sono state istituite delle autorità federali proprie (art. 102 comma 2 B-VG), l'esecuzione delle competenze federali nell'area dei Länder spetta al Presidente (Landeshauptmann) del rispettivo Land nonché alle autorità a lui subordinate (art. 102 comma 1 B-VG) i quali sono, nell'ambito dell'esecuzione federale, vincolati dalle istruzioni impartite dai supremi organi federali (di solito i Ministeri federali). Per inciso, bisogna menzionare che per mezzo di clausole di copertura competenziale contenute in leggi federali ordinarie, si tenta tuttavia a volte di permettere l'esecuzione da parte di autorità federali proprie.⁵⁴ Sebbene sia un'anomalia nella teoria dello Stato federale, o - con una connotazione positiva - una peculiarità, che i più alti organi delle entità costitutive, quindi dei Länder, possano essere vincolati dalla volontà dei più alti organi federali sotto forma di direttive, la possibilità per i Länder di modellare e adeguare l'esecuzione delle leggi federali rimane comunque considerevole.⁵⁵ L'ampia enumerazione delle materie previste dall'art. 102 comma 2 B-VG nel quadro dell'amministrazione federale diretta, tuttavia, limita visibilmente tale margine di manovra dei Länder. Secondo l'articolo 102 comma 3 della Costituzione federale, rimane però il diritto della Federazione di affidare l'esecuzione anche di queste materie al Presidente del Land. Inoltre, l'estensione delle istituzioni federali elencate nel comma 2 è possibile solo con il consenso dei Länder interessati (comma 4).

⁵¹ VfSlg 3055/1956, 4027/1961, 4446/1963.

⁵² Kahl/Weber Allgemeines Verwaltungsrecht7 (2019) 175 s.

⁵³ VfSlg 11.403/1987.

⁵⁴ Cfr. la trattazione di Bußjäger, Art 102 B-VG, in: Kneihls/Lienbacher (Hg), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht (2014) sub 22.

⁵⁵ Kahl/Weber, Verwaltungsrecht7 (2019) 93; VfSlg 9507/1982.

3.2.3. L'amministrazione nelle forme di diritto privato (Privatwirtschaftsverwaltung)

L'azione dello Stato con l'autorità unilaterale di emettere ordini ("ex imperio"), specialmente sotto forma di provvedimenti amministrativi, regolamenti o atti amministrativi diretti e con potere coercitivo, si contrappone a quella categoria di azione della Pubblica amministrazione nel corso della quale lo Stato (o un altro ente pubblico) fa uso di strumenti di diritto privato, come in particolare i contratti. La prima categoria, cioè la cosiddetta amministrazione "sovrana" (Hoheitsverwaltung), è quella che si associa di solito al concetto di "amministrazione" (statale o, più in generale, pubblica): autorizzazioni, concessioni, divieti, autorità, polizia, sanzioni e simili. Tuttavia, una parte significativa dell'amministrazione, si svolge in forme differenti, non ex imperio e unilaterali, ma nella forma della cosiddetta "amministrazione in forme di diritto privato" (Privatwirtschaftsverwaltung).⁵⁶

Secondo la Costituzione federale austriaca (B-VG) lo Stato può, in linea di principio, scegliere se svolgere compiti amministrativi ex imperium (hoheitlich) o nel settore privato. Questa libertà di scelta delle forme dell'azione amministrativa è stata ed è ancora fortemente criticata in dottrina (Klecatsky, Rill), ma è diritto costituzionale positivo.

Pertanto, solo i compiti essenziali dello Stato devono essere effettuati nel quadro dei poteri sovrani (caratterizzati dalla subordinazione dei cittadini). Pertanto, non ci potrà mai essere una "Tribunale s.r.l." come sarebbe illecito privatizzare la difesa nazionale. Anche i compiti centrali della polizia devono essere svolti all'interno del quadro dell'amministrazione 'sovrana' (ex imperium, Hoheitsverwaltung). Per tutti gli altri compiti dello Stato e della pubblica amministrazione invece è quanto meno dubbio se possano essere eseguiti nelle forme del diritto sovrano o anche in forme di diritto privato.⁵⁷

Nei paragrafi successivi si cerca di illustrare le basi dell'amministrazione nelle forme di diritto privato nelle fonti costituzionali austriache:⁵⁸

L'art. 17 B-VG costituisce la Federazione e i Länder come titolari di diritti privati e li autorizza ad agire anche come soggetti di diritto; così facendo, non sono limitati dal riparto generale delle competenze. L'art. 17 B-VG è anche inteso come base di competenza per la regolamentazione giuridica dell'amministrazione economica privata (amministrazione nelle forme di diritto privato) trasversale. Si presume che la Federazione e i Länder possano regolare la propria amministrazione privata per mezzo delle cosiddette "leggi auto-vincolanti"; tuttavia, tali leggi possono solo regolare la condotta degli organi della persona giuridica e non possono stabilire alcun diritto soggettivo di terzi. Per la qualificazione di un atto come atto di amministrazione economica privata o sovrana, è determinante la forma giuridica dell'atto.

L'art. 116 comma 2 B-VG costituisce il Comune come titolare di diritti privati includendo espressamente l'amministrazione nelle forme privatistiche nell'ambito d'azione dei Comuni. Il riferimento ai "limiti delle leggi generali federali e provinciali" chiarisce che non sono ammissibili restrizioni speciali per i Comuni.

L'art. 104 cc.1 e 2 B-VG disciplina il principio dell'amministrazione economica privata (amministrazione in forme di diritto privato) diretta nonché la possibilità di un'amministrazione "per delega". Secondo l'art. 52 B-VG anche l'amministrazione nelle forme di diritto privato è sottoposta al controllo parlamentare; gli artt. 126b, 127 e 127a B-VG disciplinano il controllo da parte della Corte dei Conti e l'art. 148a cc.1 e 2 B-VG prevedono un controllo anche da parte del difensore civico.

⁵⁶ Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht5 (2017) Rz 684; Stolzlechner/Bezemek, Einführung in das öffentliche Recht7 (2018) 165 f.

⁵⁷ Weber, Der Staat im Schafspelz der Privatwirtschaftsverwaltung, 2016, p. 1 (https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/UN-Konventionen/archiv/oeffentliche_sitzungen/6_29.11.2016/Sitzung_29.11.2016_Vortrag_Der_Staat_im_Schafspelz_der_Privatwirtschaftsverwaltung.pdf).

⁵⁸ Österreich Konvent, Ausschuss 7, Reformaspekte zur Privatwirtschaftsverwaltung (http://www.austria-konvent.at/K/DE/AVORL-K/AVORL-K_00242/fnameorig_016262.html).

Per l'ampio settore dei servizi e delle prestazioni, per cui è responsabile la pubblica amministrazione, da un punto di vista puramente costituzionale la gestione delle richieste di prestazioni e l'erogazione di servizi è quindi ammissibile come 'amministrazione nelle forme di diritto privato'. Questo vale anche per la riabilitazione, la garanzia di una sicurezza minima, l'assistenza di base. Nell'ambito dell'amministrazione nelle forme privatistiche, non esiste nessun vincolo rigoroso al principio di legalità (art. 18 c.1 B-VG): nell'ambito dell'amministrazione economica privata tale vincolo si applica solo se esiste una cosiddetta "legge auto vincolante", che predetermina precisamente le azioni di diritto privato da parte dello Stato. Ma in quelle aree in cui la legge non prevede alcuna disposizione conclusiva, l'amministrazione in forme privatistiche può essere comunque utilizzata. Tale amministrazione in forme di diritto privato non è neanche vincolata dalla rigida tipologia delle forme giuridiche di amministrazione sovrana. Per esempio, i servizi non sono sempre specificati nella legge stessa, ma nei regolamenti basati su di essa richiedendo un'azione da parte del supremo organo (governo del Land) in una procedura formale. Nell'ambito dell'amministrazione di diritto privato, invece, è anche possibile lavorare con linee guida che non devono essere pubblicate e che possono essere cambiate molto rapidamente per tenere conto degli sviluppi attuali della materia.⁵⁹

Di seguito, si presentano brevemente le tre aree principali dell'attività economica degli enti pubblici in forme privatistiche:

a) Imprese pubbliche

La caratteristica centrale e qualificante di un'impresa pubblica è la possibilità di un'influenza dominante dell'ente pubblico. Questa dominanza può, per esempio, prendere la forma della proprietà, di una prevalente partecipazione finanziaria o di uno statuto (Satzung). Un altro criterio di definizione essenziale, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea, è lo svolgimento di un'attività economica, per cui non è comunque necessaria l'intenzione di realizzare un profitto. A questo proposito, sia le imprese commerciali che quelle senza scopo di lucro possono essere incluse nella categoria delle "imprese pubbliche".⁶⁰

b) Dalle "operazioni di economato" all'aggiudicazione di contratti pubblici

Un'altra area tradizionale dell'amministrazione privata sono le cosiddette "operazioni di economato" (fiskalische Hilfsgeschäfte), che includono essenzialmente l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di oggetti amministrativi (per esempio, l'acquisto di sistemi informatici per gli uffici), ma anche il loro uso (per esempio il leasing); sono inclusi anche i contratti di servizio. Se la domanda governativa di beni e servizi raggiunge dimensioni importanti, si entra nel campo di applicazione del diritto degli appalti pubblici e si applicano le norme specifiche della legge federale sugli appalti 2018 nonché - per quanto riguarda la tutela giuridica (revisione degli appalti) - le rispettive leggi dei Länder.

c) Amministrazione delle sovvenzioni

Sebbene i sussidi e le sovvenzioni possano anche essere assegnati con un provvedimento amministrativo formale, cioè nell'ambito dell'amministrazione 'sovrana', nella prassi, gran parte della gestione delle sovvenzioni viene erogata e gestita in forme privatistiche. Si tratta di uno dei più importanti strumenti di governo, che viene applicato in particolare nei settori dell'economia, dell'agricoltura, della cultura, dello sport e dell'ambiente. Anche nell'ambito dell'amministrazione nelle forme di diritto privato sono garantiti i diritti fondamentali, ma spesso si rileva criticamente che la loro tutela risulti diluita nei confronti del regime di amministrazione 'sovrana'. Infatti, sebbene, un certo obbligo rispetto alla tutela dei diritti fondamentali si applica anche all'amministrazione privatistica, tale obbligo risulta comunque molto meno rigoroso a causa, soprattutto, della relativizzazione del principio di legalità che permettere allo Stato delle formulazioni legislative molto più ampie e indeterminate. Fra le criticità dell'amministrazione nelle forme privatistiche va evidenziato soprattutto che spesso i cittadini non possono far valere dei diritti e che tale circostanza dà la possibilità allo Stato di limitare i servizi, anche in base a considerazioni di bilancio.⁶¹

⁵⁹ Weber, Der Staat im Schafspelz der Privatwirtschaftsverwaltung, 2016, p. 5.

⁶⁰ Kahl/Weber, Allgemeines Verwaltungsrecht (2019) Rz 442 ff.

⁶¹ Weber, Der Staat im Schafspelz der Privatwirtschaftsverwaltung, 2016, p. 7.

4. Confronto sistematico delle competenze delle entità-membro del GECT

4.1. Analisi dei singoli settori di cooperazione nello statuto del GECT "Euregio Senza confini"

Nel presente paragrafo si tenterà di individuare chiaramente il contenuto di ciascun "settore" indicato al secondo comma dell'art. 6 dello Statuto del G.E.C.T. "Euregio Senza Confini r.l." al fine di tentare di tracciare una linea di demarcazione tra competenza statale e competenza regionale per ognuna delle materie elencate e, conseguentemente, di attribuirne la relativa competenza legislativa allo Stato o alla Regione nonché di illustrare sinteticamente le competenze del Land Carinzia in tali settori.

- 1) Risorse energetiche e ambientali, gestione dei rifiuti;
- 2) Trasporti, infrastruttura e logistica;
- 3) Cultura, sport, istruzione e alta formazione;
- 4) Ambito socio-sanitario;
- 5) Protezione civile;
- 6) Scienza, ricerca, innovazione e tecnologia;
- 7) Agricoltura;
- 8) Turismo;
- 9) Attività produttive;
- 10) Infrastrutture di comunicazione;
- 11) Lavoro, formazione professionale e commercio.

4.1.1 "Risorse energetiche e ambientali, gestione dei rifiuti"

Regione Veneto

Premessa

La seguente disamina sarà svolta dal punto di vista di una regione a statuto ordinario⁶² che, nel caso specifico, è rappresentata dal Veneto, in quanto unica Regione avente detta caratteristica all'interno del GECT "Euregio Senza Confini" (nel quale, appunto, oltre alla Regione Veneto, rientrano anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ed il Land Carinzia).

Nei paragrafi 2.1. e 3.1.1. del presente studio, si è già ampiamente argomentato circa il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni disciplinato dall'art. 117 della Costituzione, così come riformulato nel 2001 ad opera della Legge costituzionale n. 3/2001.

⁶² L'articolo 123 della Costituzione prevede che: "Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Invero, l'attribuzione di una determinata disciplina normativa alla sfera di competenza statale o regionale non sempre si fonda su criteri ben definiti, in quanto la ripartizione di competenze, così come delineata dall'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, Cost., pur in apparenza piuttosto rigida, genera una serie di interferenze e sovrapposizioni fra i diversi ambiti materiali tali da rendere incerta l'attività dell'interprete.

a) Risorse energetiche e ambientali (rectius, "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia")

Anzitutto, a parere di chi scrive, si configura opportuno esaminare separatamente il "settore" delle "Risorse energetiche e ambientali" da quello della "gestione dei rifiuti", nonostante il comma secondo dell'art. 6 dello Statuto del GECT li abbia considerati unitariamente.

Detta scelta risulta opportuna per poter svolgere un'analisi giuridica che risulti coerente con l'art. 117 Cost., nonché con le risultanze della sapiente attività interpretativa compiuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel corso degli anni che, come si vedrà nel prosieguo, hanno enucleato la materia delle "risorse energetiche (e ambientali)" all'interno della competenza concorrente Stato/Regioni, mentre la "gestione dei rifiuti" nell'alveo delle materie in cui lo Stato ha competenza esclusiva.

Le "risorse energetiche e ambientali" a cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 6 dello Statuto del G.E.C.T. "Euregio Senza Confini r.l.", possono essere entrambe ricomprese nella materia energetica che si configura come una materia complessa in quanto rappresenta il punto di raccordo tra le esigenze di sviluppo energetico, da un lato, e quelle di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dello sviluppo agricolo, dall'altro. Con la riforma del 2001⁶³, l'attività di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" è stata inserita nell'elenco delle materie di legislazione concorrente ex art. 117, comma 3, Cost.,⁶⁴ per cui, sulla materia "energia"⁶⁵ concorrono la potestà legislativa statale, con i suoi principi fondamentali e le Regioni, ognuna con la propria normativa di dettaglio, nel rispetto reciproco del principio di leale collaborazione.⁶⁶

Come per larga parte delle materie inserite nel terzo comma dell'art. 117 Cost., anche in materia di energia il vero "nodo" problematico risiede nella difficoltà di definire con precisione i confini dell'intervento statale nella dimensione concorrente della disciplina dell'energia,⁶⁷ nonché nell'"instabilità" causata dalla attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato di materie che interferiscono in via trasversale con l'ambito energetico.⁶⁸

⁶³ La formulazione dell'art. 117 Cost. ante riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, non solo non prevedeva l'energia tra le materie attribuite alla competenza legislativa regionale, bensì non la qualificava nemmeno come una materia (in quanto costituiva un settore le cui attribuzioni erano riconducibili a materie differenti). Tale assenza, alla luce del criterio di riparto delle competenze legislative antecedente alla riforma operata dalla Legge cost. n. 3 del 2001, si traduceva nella spettanza in via esclusiva allo Stato della disciplina legislativa e dei poteri amministrativi in materia energetica e nella conseguente esclusione della titolarità in capo alle Regioni e agli enti locali di qualsiasi potere nel campo in esame.

⁶⁴ Sul punto si veda R. Lombardi, "Il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali: il modello costituzionale e quello emergente dalla legislazione relativa alle procedure energetico-ambientali", in www.Giustamm.it, n. 5/2005, 3.

⁶⁵ Nella materia "energia" rientrano anche le c.d. "energie rinnovabili" che, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale (si veda, ex multis, la Sentenza n. 119 del 22 marzo 2010), rientrano nell'alveo delle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente Stato-Regione, in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'articolo 117, comma 3, Cost..

⁶⁶ La previsione della materia energetica contenuta nell'art. 117 Cost. non rappresenta l'unico riferimento espresso all'energia contenuto nella Costituzione. Precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, la Costituzione già prendeva espressamente in considerazione "le fonti di energia" all'art. 43, posto nella Parte prima sotto il Titolo relativo ai "Rapporti economici", in relazione alle collettivizzazioni di attività produttive.

⁶⁷ Si veda B. Caravita, "Taking Constitution seriously". *Federalismo e energia nel nuovo Titolo V della Costituzione* in Federalismi.it, 2 aprile 2003, p.8.

⁶⁸ Cfr. A. Colavecchio, "La materia "energia" tra "nuovo" e "nuovissimo" Titolo V della Costituzione", in *Studi in onore di Francesco Gabriele*, Bari, Cacucci, 2016, p. 345. Il riferimento è alle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato quali: tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, tutela dell'ambiente. A riguardo giova altresì riportare anche le delucidanti affermazioni di R. Bin, "La legge regionale, tra "ri-materializzazione" delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell'interesse nazionale", in *Istituzioni del Federalismo*, 2009, p. 449-450, in cui viene affermato che "Attenuata la supremazia, il nuovo Titolo V ha "dimenticato" il problema del coordinamento e della collaborazione; del dittico "supremazia - collaborazione" ha preso in considerazione la prima parte, per attenuarne la portata, ma ha del tutto trascurato la seconda. Aver tolto ogni menzione dell'interesse nazionale e aver dimenticato ogni accenno alla collaborazione e al coordinamento non aiuta a risolvere giuridicamente il problema e scarica nuovamente sulla Corte Costituzionale il peso di scrivere i troppi tratti mancanti al disegno costituzionale".

Peraltro, nel tentativo di circoscrivere l'esatto confine delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di "energia", non può non menzionarsi la Legge n. 239/2004 (vocata a dare attuazione ai mutamenti prodotti in materia di energia dal novellato Titolo V della Costituzione)⁶⁹ in quanto significativa di un'inversione di tendenza rispetto all'iniziale spinta regionalista⁷⁰ sostenuta dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

In detto quadro normativo, la Corte Costituzionale (come spesso è accaduto a seguito della riforma costituzionale del 2001) ha assunto un ruolo centrale e per molti versi chiarificatore circa l'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni in materia energetica ed il suo intervento ha determinato, a Costituzione invariata, una diversa collocazione dell'energia rispetto a quanto statuito dal tenore letterale del comma 3 dell'art. 117 Cost.; in altri termini, l'assetto delle competenze sul piano della "costituzione vivente" si è via, via allontanato da quello risultante a livello di "costituzione formale".

Nella narrazione del ruolo ricoperto dalla Corte costituzionale nell'ambito della cd. "costituzione vivente", merita di essere richiamata la sentenza n. 303/2003⁷¹ (già menzionata nel capitolo 3.1.1.) in cui la Consulta, riferendosi al novellato art. 118 Cost., precisava che detta disposizione, pur riferendosi alle funzioni amministrative, "introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida [...] la stessa distribuzione delle competenze legislative".⁷² Infatti, al fine di risolvere la contraddittorietà derivante dalla compresenza dell'esigenza di regolamentazione e gestione unitarie che caratterizzano la materia energetica e la sua riconducibilità a una materia di potestà concorrente regionale, la Corte costituzionale ha fatto ricorso al principio di sussidiarietà, previsto dall'art. 118 Cost. e inteso quale meccanismo dinamico idoneo a giustificare "una deroga alla normale ripartizione delle competenze".⁷³ Tramite l'applicazione di detto principio viene infatti conferita elasticità al rigido riparto di competenze legislative per materia delineato dall'art. 117 Cost., attraendo le funzioni amministrative a livello statale per garantire la soddisfazione delle esigenze di unitarietà della disciplina e, in ossequio al principio di legalità, anche l'esercizio della corrispondente funzione legislativa viene ricondotto a livello statale.

La portata innovativa di tale pronuncia fu subito evidente, se non altro per la consacrazione di un vero e proprio "parallelismo di segno inverso", ove era la potestà legislativa ad essere attratta dalla spettanza di funzioni amministrative, la cui competenza si incardina secondo i summenzionati principi di cui all'art. 118 Cost.⁷⁴

Tuttavia, è necessario ribadire (vedasi cap. 3.1.1.) che l'avocazione delle funzioni amministrative (e conseguentemente di quelle legislative) relativamente al governo dell'energia da parte dello Stato non era stato condotto dal Giudice delle leggi tralasciando il riparto di competenze operato dall'art. 117 Cost. (in cui, comunque, tale materia risultava attribuita alla competenza concorrente); infatti, nella medesima pronuncia,

⁶⁹ Legge 23 agosto 2004 n.239 (in Gazz. Uff., 11 settembre, n. 215) recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

⁷⁰ Il tenore dell'art. 1 comma 1 di detta legge, appare molto chiaro nel circoscrivere i ruoli dei diversi livelli di governo nell'ambito della definizione della politica energetica nazionale e ciò si evince dalle stesse parole usate dal legislatore a riguardo: "Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge". Detta disposizione esprime compiutamente come in materia energetica siano state proprio le esigenze di unitarietà ed omogeneità a spingere lo Stato verso l'adozione di una disciplina capace, al contempo, di riconoscere un ruolo regionale, conformemente alla novella costituzionale, come pure di garantire la funzionalità del sistema e tener conto dei principi espressi a riguardo dalla Corte costituzionale.

⁷¹ Peraltro, la prima pronuncia della Corte costituzionale avente ad oggetto la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" è stata la sentenza n. 6 del 2004, riguardante la disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio di centrali elettriche e di elettrodotti.

⁷² Punto 2.1 del considerato in diritto della Sentenza n. 303/2003.

⁷³ Si veda il punto 6 del Considerato in diritto della Sentenza Corte cost. n. 6/2004: "Occorre considerare che il problema della competenza legislativa dello Stato non può essere risolto esclusivamente alla luce dell'art. 117 Cost. E' infatti indispensabile una ricostruzione che tenga conto dell'esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., conformemente a quanto già questa Corte ha ritenuto possibile nel nuovo assetto costituzionale (cfr. sentenza 303 del 2003)".

⁷⁴ Si veda L. Torchia, "In principio sono le funzioni (amministrative): la legislazione seguirà (a proposito della sentenza n. 303/2003 della Corte Costituzionale)", in Astrid-online.it.

la Corte evidenzia come la chiamata in sussidiarietà a norma dell'art. 118 Cost. sia in grado di determinare lo spostamento di competenza in materia solo al ricorrere di precisi presupposti enucleati dalla medesima Corte, ovvero sia allorché l'intervento debba manifestarsi in forma unitaria e coordinata in tutto il territorio nazionale, sempre nel rispetto della competenza dell'ente territoriale, che deve esser posta nella condizione di esprimersi al riguardo attraverso il ricorso al meccanismo delle intese.⁷⁵

Quindi, affinché possa realizzarsi la "chiamata in sussidiarietà" per l'esercizio unitario di funzioni amministrative di competenza regionale, la Corte ritiene necessaria la sussistenza di una intesa in senso forte, tale da escludere provvedimenti adottati in forma unilaterali.⁷⁶

La materia energia in tal modo, dopo essere stata inserita nel "nuovo" art. 117 Cost. tra le materie di competenza concorrente, in forza dell'attività ermeneutica della Corte costituzionale ha trovato una collocazione all'interno della potestà legislativa statale per via della sussidiarietà.

Sulla scorta di quanto riportato, appare evidente il ruolo svolto dalla Corte costituzionale⁷⁷ nel riaccentrare in capo allo Stato la maggior parte delle funzioni di regolamentazione e di gestione amministrativa del settore energetico, sulla base dell'esigenza di assicurare in modo unitario l'esercizio della rete elettrica.⁷⁸

Pertanto, si può concludere che in materia di energia sussiste un sistema giuridico in cui l'assetto formale (art. 117 Cost.) non trova oramai un corrispondente riscontro nel quadro della costituzione "vivente" (giurisprudenza costituzionale) ed il sostanziale riassorbimento da parte dello Stato della competenza in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia" risulta così essere, di fatto, avvenuto attraverso le pronunce della Corte costituzionale (organo, certamente, non concepito per operare modifiche alla Costituzione).

In materia di energia, la Regione del Veneto si occupa della programmazione del sistema energetico regionale, incentiva l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, promuove altresì il contenimento dei consumi energetici, gestisce le risorse comunitarie e statali destinate al settore energetico, coordina la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e reti energetiche nel territorio, favorisce la mobilità sostenibile e si occupa di inquinamento luminoso, promuovendo la riduzione dello stesso e dei consumi energetici da esso derivanti.

La Regione del Veneto il 9 febbraio 2017 ha approvato il "Piano energetico regionale - fonti rinnovabili - risparmio energetico - efficienza energetica" (PERFER) che definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

b) Gestione dei rifiuti (rectius, "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema")

La gestione dei rifiuti è uno degli aspetti più importanti di tutela dell'ambiente, per una società industriale avanzata, ma al contempo consapevole dei giusti limiti dello sviluppo sostenibile.

⁷⁵ Si si riferisce alle intese, strumenti di raccordo orizzontale tra Stato e Regioni il cui espletamento, in base alla giurisprudenza costituzionale riportata in queste pagine, costituisce presupposto per la legittimità costituzionale degli atti statali in materia di energia adottati attraverso l'operatività del criterio di sussidiarietà. A tal riguardo, in specie relativamente ai problemi insorgenti in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra i diversi livelli di governo, va sottolineato il contributo di F. Costantino, Il terzo incluso: Stato e Regioni faccia a faccia con energia, Titolo V e referendum abrogativo, in *Federalismi.it* n. 16/2016.

Peraltro, in un'altra Sentenza (n. 6 del 2004), la Corte ritiene che il fine di evitare il "pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale" (art. 1 del d.l. n. 7 del 2002) fosse idoneo a giustificare l'intervento dell'amministrazione statale e che i due distinti livelli di partecipazione delle Regioni previsti nella medesima disciplina (cioè la "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano" ed il procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate d'intesa con la Regione interessata) fossero adeguati ad assicurare il rispetto il coinvolgimento del livello sub-statale.

⁷⁶ Sul punto si veda la Sent. n. 239 del 2013, sentenza interpretativa di rigetto, punto 3 del "considerato in diritto".

⁷⁷ La prima pronuncia della Corte costituzionale avente ad oggetto la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" è stata la sentenza n. 6 del 2004, riguardante la disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio di centrali elettriche e di elettrodomoti.

⁷⁸ Si veda A. Colavecchio, "Il nuovo (?) riparto di competenza Stato-Regioni nella materia "energia"", in D. Florenzano, S. Manica (a cura di), Il governo dell'energia tra Stato e Regioni, Trento, 2009, p. 20.

Sin dall'entrata in vigore della novella costituzionale del 2001, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha considerato la disciplina della gestione dei rifiuti rientrante nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" riservata, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.⁷⁹

Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha da tempo negato la possibilità di identificare una "materia" in senso tecnico qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze.⁸⁰

Infatti, sul punto, la Corte costituzionale, con la nota Sentenza n. 407/2002, ha qualificato l'"ambiente" come un valore costituzionalmente protetto che delinea una sorta di materia trasversale,⁸¹ in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale.

In tale senso, la "tutela dell'ambiente" dà luogo ad una competenza trasversale che, la Corte costituzionale, in una recente pronuncia⁸² ha confermato, riconoscendo che "la materia della 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema', per la molteplicità dei settori di intervento, interferisce anche con altri interessi e competenze", e considera "la piena trasversalità" come un efficace limite "alle eventuali attribuzioni regionali".⁸³ Inoltre, poiché "la disciplina statale costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme", che "si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza", la competenza statale eviterebbe che le Regioni possano derogare "al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino".

Pertanto, essendo quindi il settore dei rifiuti riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, le Regioni, nell'esercizio legittimo delle loro competenze, devono rispettare la normativa statale, potendo, tuttavia, stabilire – per il raggiungimento di fini propri – livelli di tutela più elevati.⁸⁴ Tuttavia, in alcuni casi, neppure la previsione da parte del legislatore regionale di una più elevata tutela dell'ambiente rispetto a quella stabilita dallo Stato, ha messo al riparo la norma regionale dalla "scure" della Corte costituzionale.⁸⁵

Infine, corre l'obbligo di sottolineare che la Consulta, nell'ambito della propria attività ermeneutica, ha specificato che l'utilizzo dell'espressione "standard minimi di tutela" (che devono essere fissati dallo Stato) significa che lo Stato deve assicurare all'ambiente una tutela "adeguata e non riducibile"; detta interpretazione ha determinato, in estrema sintesi, l'impossibilità per le Regioni di pervenire a una modificazione della nozione di "rifiuto".

⁷⁹ Si vedano, in tal senso, ex plurimis, le sentenze n. 154 del 2016, n. 54 del 2012 e n. 244 del 2011 (in *www.giurcost.org*).

⁸⁰ Sentenza C. cost. n. 407 del 2002, in *Giur. cost.*, 2002, 2940.

⁸¹ Nello stesso senso si vedano le successive sentenze della Corte cost. nn. 536 del 20 dicembre 2002, in *Giur. cost.*, 2002, 4427. In particolare, con la Sentenza n. 307 del 2003, la Corte chiarisce che la modifica del titolo V della Cost., e la conseguente attribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di tutela ambientale, non comporta l'impossibilità per le Regioni di intervenire con proprie norme nella disciplina della materia, dato il carattere "trasversale" della tutela dell'ambiente, e quindi la sua idoneità ad abbracciare profili che possono rientrare di volta in volta anche in materie di competenza concorrente o esclusiva delle Regioni. Per un'approfondita analisi sul problema della definizione delle materie, si veda R.BIN, "Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale. Rileggendo Li vio Paladin dopo la riforma del titolo V", rinvenibile sul sito internet *www.astridonline.it*.

⁸² Corte Costituzionale, 28 maggio 2019, n. 129.

⁸³ Numero 3.2 del considerato in diritto della Sent. N. 129/19.

⁸⁴ Si vedano le Sentenze della Corte costituzionale nn. 104 e 105 del 2008.

⁸⁵ È il caso della Sentenza n. 38 del 2015 della Corte costituzionale, che ribadendo il proprio consolidato orientamento sul punto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 65 della L.R.V. n. 11/2014 in quanto la disciplina afferente alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette (ai sensi della rete ecologica "Natura 2000") deve ritenersi ricompresa nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Trattandosi pertanto di una materia di competenza statale esclusiva, l'obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore ambientale non può essere considerato di per sé sufficiente a legittimare l'intervento del legislatore regionale in materia di VINCA, neppure con l'argomentazione di una più elevata tutela dell'ambiente per il suo tramite.

Con la Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3, rubricata “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, ed attraverso l’adozione di numerosi provvedimenti regolamentari, la regione del Veneto ha disciplinato i vari aspetti della gestione dei rifiuti sia urbani che speciali realizzando, di fatto, un “Testo Unico” della disciplina regionale, che ha abrogato, nel contempo, le diverse disposizioni normative previgenti.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

I settori interessati trovano i rispettivi parametri relativi al limite dell’esercizio delle competenze legislative innanzitutto nella Costituzione, all’art. 9, in tema di tutela del paesaggio, nella misura in cui lo si ritenga collegato sotto certi aspetti alla materia “ambiente”. Più specificamente, è necessario rinviare alla Cost. art. 117, comma 2 lett. s) (competenza statale esclusiva) sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e all’art. 117, comma 3 (competenza concorrente) sulla valorizzazione dei beni ambientali.

Nello Statuto speciale i riferimenti utili sono l’art. 5 n. 14 (competenza concorrente) in materia di opere idrauliche di IV e V categoria per la tutela dal dissesto idrogeologico e l’art. 6 n. 3 (competenza attuativa integrativa) in materia tutela del paesaggio, della flora e della fauna. Sicuramente rilevante, inoltre, la competenza esclusiva in materia di urbanistica, di cui all’art. 4, n. 12, oggi intesa nell’accezione più ampia di “governo del territorio”. Va ricordato il DLgs 265/2001, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento dei beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.

Nell’ambito delle politiche ambientali di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, si possono distinguere diverse aree di intervento, fondate su specifiche competenze settoriali, le quali trovano espressione nella redazione di piani e programmi disciplinati dalla legge regionale.

a) Governo del territorio

La Regione ha approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT): è lo strumento con il quale viene dato l’avvio della riforma della pianificazione territoriale, superando l’impostazione data dal vecchio Piano urbanistico Regionale Generale (PURG). La riforma della pianificazione territoriale trova fondamento con la legge regionale n. 22/2009, la quale prevede che la Regione svolga la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del Governo del Territorio (PGT).

b) Tutela del paesaggio

La Regione ha approvato il Piano Paesaggistico regionale (PPR) in attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea del paesaggio con lo scopo di integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale anche nell’ottica della competitività economica regionale. Il PPR-FVG è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione ed è improntato a visione strategica riferita all’intero territorio regionale.

Dal PPR gemmano progetti specifici: i Progetti Integrati di Paesaggio (PIP), che contribuiscono all’attuazione della parte strategica del PPR, alla riqualificazione delle aree compromesse e degradate e al recupero dei valori paesaggistici.; i Contratti di fiume (DLgs 152/2006, art. 68 bis – LR 11/2015, art. 12) quali “strumenti volontari di programmazione negoziata e partecipata a scala di bacino o sotto-bacino idrografico”, possono avere carattere sia interregionale che transfrontaliero e possono essere utilizzati anche per i territori costieri o interessati dalla presenza di lagune, laghi e falde acquifere.

c) Gestione dei rifiuti

Oltre ad interessare la materia della tutela ambientale, di cui si è già detto al punto precedente, assume rilievo la Cost. art. 117, comma 2, lett. e) che assegna la competenza esclusiva allo Stato per ciò che riguarda la tutela della concorrenza, per gli aspetti legati all’affidamento del servizio di interesse economico generale.

A tale proposito si veda anche il DLgs 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali, art. 113.

La Regione disciplina il sistema di gestione dei rifiuti in attuazione del DLgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e delle disposizioni comunitarie in materia ed esercita le seguenti funzioni: la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti; la gestione del S.I.R.R.; la gestione del Tavolo permanente per l’economia circolare; l’individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; l’emissione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai fini della realizzazione e dell’esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; l’emissione del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per la realizzazione e l’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione e tutti gli altri provvedimenti connessi all’attività di vigilanza, nonché la ricezione delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili; le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti; il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni; la vigilanza e il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni concernenti le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché sulla gestione degli impianti e delle apparecchiature per il compostaggio di comunità; l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie; l’acquisizione e l’aggiornamento in via telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto, mediante l’applicativo “Archivio regionale amianto (A.R.Am.)”; la predisposizione di linee guida finalizzate all’organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto; la predisposizione di linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l’individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio; l’informazione sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi, coerente con la pianificazione regionale di settore e uniforme sul territorio regionale; la realizzazione di studi, di ricerche e di progettazioni per la razionale organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti; la realizzazione del logo regionale di sostenibilità.

I Sistemi informativi regionali dei rifiuti sono costituiti dal Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., dall’applicativo “Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.)”, dall’applicativo “Medicina del Lavoro - Amianto (Me.L.Am.)” e dall’applicativo “Archivio regionale amianto (A.R.Am.)”.

Gli atti di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti sono il Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti e il Piano regionale amianto.

d) Inquinamento

Gli interventi della Regione in materia di inquinamento riguardano: l’inquinamento atmosferico (Piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico), acustico, elettromagnetico, luminoso, la bonifica siti inquinati (v. l’approvazione dell’iter tecnico-amministrativo di bonifica dei siti inquinati presenti sul territorio regionale e il Piano di bonifica).

e) Energia

La Regione ha approvato il Piano energetico regionale: lo strumento strategico di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il suo utilizzo efficiente e efficace e la capacità di assorbire tale energia da parte del territorio e dell’ambiente.

Land Carinzia

Le discipline legislative dei Länder nel settore dell’energia si basano principalmente sulla materia di competenza “elettricità” ricompresa all’art. 12 B-VG. Esse includono le seguenti leggi della Carinzia: la legge sulla gestione economica e sull’organizzazione dell’elettricità, la legge sull’elettricità e la legge sulla promozione della biomassa.

Tali leggi della Carinzia disciplinano principalmente la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura di energia elettrica.⁸⁶ La legge sull'elettricità contiene le basi essenziali della disciplina sulle tratte ad alta tensione.

Di importanza fondamentale per il settore ambientale è la competenza di regolare il diritto di conservazione della natura, derivata dall'art. 15 c.1 B-VG. Questa competenza è caratterizzata principalmente da una tutela generale del paesaggio (cioè non specifica della materia), così come dalla protezione degli animali e delle piante (protezione delle specie) e dalla protezione di complessi e aree naturali speciali.⁸⁷ Inoltre, ci sono materie speciali annesse, come la legge sulla pianificazione ambientale o la legge sull'informazione ambientale. Le questioni di quest'ultima, tuttavia, sono regolate dalla legge della Carinzia sull'informazione e la statistica.

Il settore del diritto dei rifiuti può essere disciplinato dai Länder per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi nella misura in cui non sussiste una necessità di una regolamentazione federale uniforme (art. 10 c.1 12 B-VG). Considerando tale situazione, la legge sulla gestione dei rifiuti della Carinzia del 2004 (Kärntner Abfallwirtschaftsordnung 2004) contiene principalmente disposizioni riguardanti i rifiuti urbani (non pericolosi; in particolare rifiuti domestici, rifiuti ingombranti, rifiuti industriali e materiali usati) e fanghi di depurazione.

4.1.2. Trasporti, infrastruttura e logistica

Il tema delle infrastrutture e dei trasporti è di indubbia attualità in quanto dalla realizzazione di "buone" infrastrutture può derivare un aiuto particolarmente importante alla ripresa economica e alla crescita del Paese in un periodo di profonda crisi economico-finanziaria come quello attuale (peraltro, aggravato ancor più dalla pandemia da Covid-19).

Regione Veneto

Nell'attuale versione dell'art. 117 Cost. la competenza legislativa per le opere e infrastrutture, indipendentemente dalla distinzione fra opere di interesse statale e opere di interesse regionale, è attribuita alla competenza esclusiva (rectius, residuale) delle Regioni,⁸⁸ ed è soggetta solo ai limiti generali del rispetto della Costituzione, degli obblighi internazionali e delle norme comunitarie, limiti che valgono in generale per tutti i legislatori, statale e regionali.

Infatti, la riforma del Titolo V, attuata con Legge cost. n. 3/2001, non individua espressamente una competenza dello Stato o delle Regioni in materia di "trasporti", né evoca il trasporto pubblico locale; il terzo comma dell'art. 117 Cost. riserva alla competenza concorrente, tra le altre, le materie "porti e aeroporti civili" e "grandi reti di trasporto e di navigazione"⁸⁹ nelle quali spetta, dunque, alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Ne consegue che, la materia "trasporto pubblico locale" risulta di competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), non essendo ricompresa né nell'elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato, né in quello relativo alle competenze concorrenti Stato-Regioni.

⁸⁶ Tolar, Elektrizitätsrecht und Starkstromwegerecht, in: Pürgy (Hg), Das Recht der Länder, Bd II/2 (2012) 589 (592).

⁸⁷ Köhler, Naturschutzrecht, in: Pürgy (Hg), Das Recht der Länder, Bd II/2 (2012) 1 (3).

⁸⁸ In argomento, si vedano, ex multis, le Sentenze nn. 78 e 137 del 2018, n. 30 del 2016 e n. 452 del 2007.

⁸⁹ In merito a ciò, qualche interprete, osserva che, a rigore, non sarebbero incluse in questo ristretto elenco (porti, aeroporti, grandi reti di trasporto e navigazione, impianti di produzione, trasporto e distribuzione "nazionale" dell'energia) le strade e le autostrade, che dovrebbero ritenersi vie di comunicazione e non di trasporto. Tuttavia, anche non accogliendo questa interpretazione, basata su una distinzione tra vie di trasporto e vie di comunicazione di incerto fondamento, resterebbe fermo tuttavia che la competenza legislativa dello Stato, in materia, dovrebbe limitarsi alle infrastrutture stradali come elementi del sistema nazionale dei trasporti.

In merito a ciò, la Corte costituzionale ha più volte ribadito la sussistenza della potestà legislativa delle Regioni⁹⁰ sul trasporto pubblico locale, con esclusione, tuttavia, dei profili concernenti le modalità di affidamento e gestione dei relativi servizi che, in quanto di rilevanza economica, vanno ricondotti alla già citata potestà legislativa statale in materia di "tutela della concorrenza".⁹¹

Tuttavia, anche in questo caso, non mancano possibilità di intervento (indiretto) nella materia de qua da parte dello Stato, soprattutto, con riferimento ad alcune competenze esclusive e concorrenti previste dal nuovo art. 117 Cost.⁹²

Peraltro, si sottolinea che anche in materia di infrastrutture e trasporti trova applicazione il succitato criterio della "chiamata in sussidiarietà" (già precedentemente affrontato nell'esame della materia "Risorse energetiche e ambientali"), overosia il principio "in forza del quale, allorché sia ravvisabile un'esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato è abilitato, oltre che ad accentrare siffatto esercizio ai sensi dell'art. 118 Cost., anche a disciplinarlo per legge, e ciò anche quando quelle stesse funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l'ascesa della funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, convivono con il normale riparto di competenze delineato dal Titolo V della Costituzione e possono giustificare una deroga. Risulta, in merito, di particolare interesse osservare come la dottrina della "chiamata in sussidiarietà" sia stata elaborata proprio con riferimento alla realizzazione delle grandi opere infrastrutturali.⁹³

Nell'ambito delle proprie specifiche competenze, nonché nel rispetto del suesposto quadro normativo/giurisprudenziale, il Consiglio regionale del Veneto il 14 luglio 2020 ha approvato, in sostituzione del previgente Piano del 1990, il nuovo Piano Regionale dei Trasporti (denominato "PRT Veneto 2030 - Mobilità sostenibile per un Veneto connesso e competitivo") finalizzato a creare un assetto coerente delle politiche che disciplinano i molteplici aspetti del settore trasportistico (infrastrutture, organizzazione dei servizi, disciplina dei sistemi multimodali sia per viaggiatori che per merci) che, mediante una visione unitaria e condivisa, promuova un sistema di mobilità sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

I riferimenti a livello costituzionale si trovano all'art. 117, comma 3, in materia di porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione. Lo Statuto speciale attribuisce la competenza esclusiva alla Regione all'art. 4 n. 11, ove si indicano i trasporti su funivie e le linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale. Per il resto valgono le medesime competenze attribuite alle regioni ordinarie. Lo Statuto speciale all'art. 5 n. 7 (competenza concorrente) prevede la disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi.

Si veda inoltre il DPR 1116/1965 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti", il DPR 833/1966 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie di interesse regionale" e il DLgs 111/2004 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti".

⁹⁰ Si veda la Sentenza della Corte cost. n. 222/2005.

⁹¹ Sentenza C. cost. n. 1/2014.

⁹² Ci si riferisce, in particolare, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, alla "tutela della concorrenza", elencata all'art. 117, co. 2, lett. e) Cost., che incide significativamente sulle modalità di affidamento e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale; come pure, tra le materie concorrenti Stato-Regioni, di cui all'art. 117, co. 3, Cost., alla già citata competenza su "grandi reti di trasporto e di navigazione", con una possibilità di incidenza indiretta anche sul piano regionale e locale, con particolare riguardo alle infrastrutture.

⁹³ V. B. CARAVITA, Lineamenti di diritto costituzionale, Torino, seconda ed., 2009, pp. 194 ss..

a) Trasporti

La Regione ha adottato il Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL).

Il PRTPL è lo strumento che configura il sistema regionale e locale dei servizi di trasporto di persone e delle infrastrutture di interscambio. Nasce in primo luogo per cogliere le opportunità offerte dal DLgs 111/2004, che ha ampliato le competenze della Regione in materia di viabilità e trasporti. Tra le nuove funzioni trasferite rientrano, in particolare, quelle relative ai servizi ferroviari regionali e interregionali e quelle inerenti i servizi marittimi, automobilistici e ferroviari a carattere transfrontaliero.

La possibilità di pianificare, programmare e gestire non solo i servizi automobilistici e marittimi, ma anche quelli ferroviari, governando quindi l'intero sistema della mobilità pubblica di interesse regionale, ha consentito di ridisegnare l'offerta complessiva del trasporto pubblico locale, perseguendo la specializzazione funzionale dei servizi e l'integrazione tra servizi diversi per modalità (bus, treno, mezzo di navigazione) o per tipologia (treno regionale – regionale veloce, corsa automobilistica urbana e extraurbana, treni afferenti linee diverse e così via). L'integrazione, da intendersi quale creazione di sinergie tra servizi e modi di trasporto, è diventata quindi il principio ispiratore del nuovo Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale. Tale principio è stato declinato, all'interno del Piano, sotto tre punti di vista tra loro complementari e cioè considerando i servizi, le infrastrutture di interscambio e il sistema tariffario.

b)Infrastrutture (v. n. 10 Infrastrutture di comunicazione)

c) Logistica

La Regione pianifica il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica attraverso la predisposizione di una serie di strumenti di pianificazione tra loro coordinati e la pianificazione del Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica si sviluppa congiuntamente e converge in uno strumento di pianificazione unitario articolato in una sezione dedicata al Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto e l'altra al Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica.

Il Piano è stato reso coerente con le determinazioni nel frattempo assunte in sede Comunitaria con riferimento alla revisione delle reti TEN-T e all'inserimento tra i progetti prioritari del Corridoio Adriatico-Baltico ed è stata completata la procedura di VAS con l'emissione del relativo parere motivato.

Land Carinzia

Il diritto stradale e del traffico stabilisce i diritti e gli obblighi di diritto pubblico in relazione alla costruzione e alla manutenzione delle strade e regola anche l'uso pubblico delle strade.⁹⁴ La competenza in materia stradale è condivisa tra il governo federale e i Länder. Come già menzionato sopra, l'articolo 10 c.1 n.9 B-VG stabilisce una competenza generale del legislatore federale ordinario, che può stabilire la propria competenza per regolare gli affari stradali relativi a tutte le strade che esso stesso dichiara come strade federali.⁹⁵ Tutte le altre strade sono soggette alla competenza legislativa ed esecutiva dei Länder secondo l'art. 15 c.1 B-VG (le cosiddette strade del Land in senso lato). In Carinzia, la legge carinziana sulle strade del 2017 costituisce la principale base giuridica in quest settore. Le disposizioni di diritto civile ivi contenute si basano sull'art. 15 c.9 B-VG (in particolare per quanto riguarda eventuali procedure di espropriazione: artt. 36 e seguenti). Al contrario, tutte le questioni di "polizia stradale" (ai sensi dell'art. 11 c.1 n.4 B-VG) – si tratta di misure per garantire la sicurezza, la facilità e la fluidità del traffico – sono riservate esclusivamente alla legislazione federale, mentre l'attuazione è di competenza dei Länder.

⁹⁴ Baumgartner, Straßenrecht, in: Pürgy (Hg), Das Recht der Länder, Bd II/2 (2012) 867 (870).

⁹⁵ Siehe FN 5.

Inoltre, la legge sul fondo regionale della Carinzia è destinata a rafforzare, tra l'altro, l'infrastruttura regionale dei trasporti e di sicurezza, nonché a sostenere l'espansione dell'infrastruttura a banda larga nei comuni della Carinzia nelle forme di gestione privatistica dell'amministrazione (Privatwirtschaftsverwaltung). Infine, la legge sulla gestione associata dei trasporti della Carinzia (Verkehrsverbund Kärnten-Gesetz) regola la ripartizione dei costi dei comuni nell'associazione dei trasporti della Carinzia.

4.1.3. Cultura, sport, istruzione e alta formazione

Regione Veneto

a) Cultura

In relazione alla materia "cultura", l'articolo 117, secondo comma, lett. s), del nuovo Titolo V della Costituzione ha annoverato la "tutela dei beni culturali" tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali" tra le materie di legislazione concorrente, nel cui ambito, come noto, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Naturalmente, per qualsiasi altro profilo materiale che non dovesse rientrare nella materia di "tutela" né in quella della "valorizzazione" ricadrebbe, ex art. 117, comma 4, Cost., nelle materie di potestà legislativa residuale delle Regioni.⁹⁶ Inoltre, si evidenzia che l'art. 118, co. 3, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare "... forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni. Occorre, comunque, ricordare le disposizioni menzionate con l'articolo 9 Cost., il quale dispone che "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura [...] (comma 1) e "Tutela [...] il patrimonio storico e artistico della Nazione" (comma 2).

Orbene, la Corte Costituzionale, sin dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V, ha provveduto a precisare il vero discrimen tra "tutela" e "valorizzazione" dei beni culturali che si è imposto come uno dei problemi principali emersi a seguito della riforma costituzionale del 2001. La Consulta, quindi, ha dovuto circoscrivere il contenuto sotteso alla naturale espansività trasversale della materia di "tutela" dei beni culturali e definirne, specialmente, i reciproci rapporti con la "valorizzazione".⁹⁷

In altri termini, il prezioso intervento ermeneutico della giurisprudenza costituzionale ha chiarito le criticità del nuovo Titolo V derivanti dalla potenziale problematica d'individuabilità del significato concreto dei termini "tutela" e "valorizzazione", in modo tale da inquadrare la potestà legislativa in materia di "tutela" come una chiara competenza trasversale avente la precipua finalità di garantire standards di tutela uniforme su tutto il territorio nazionale per ciò che concerne la disciplina di riconoscimento, protezione e conservazione dei beni culturali;⁹⁸ e la potestà concorrente in materia di "valorizzazione" e promozione dei beni culturali come disciplina legislativa finalizzata a perseguire la migliore conoscenza, conoscibilità e fruizione possibile dei beni culturali "radicati" sul territorio regionale.⁹⁹

⁹⁶ A. Mitrotti, "Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali", in Forum di Quaderni Costituzionali, 2018.

⁹⁷ Il problema dell'intreccio di competenze tra materie, invero, non è esclusivo, come già visto nel corso del presente studio, del solo settore dei beni culturali ma - come posto in luce dalla dottrina più attenta - sembrerebbe configurarsi come la fisiologica conseguenza della trasversalità di alcune materie contenute nell'enumerazione tassativa di cui all'art. 117, comma 2, Cost..

⁹⁸ Secondo un consolidato orientamento della Corte costituzionale, quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, come nel caso della tutela dei beni culturali, le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale. Sul punto, si vedano, ex plurimis, le Sentenze n. 271 del 2009 e nn. 29 e 153 del 2006.

⁹⁹ Vedasi A. Mitrotti, "Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali", cit..

Ciò rilevato, la Regione del Veneto, nell'attuare la propria competenza concorrente in materia di "valorizzazione" e "promozione" della cultura, ha approvato la L.R.V. n. 17 del 16 maggio 2019, cd. „Legge per la cultura“, a mezzo della quale ha disciplinato gli interventi regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo, nonché ha previsto l'adozione di una serie di provvedimenti propedeutici all'approvazione del primo "Programma triennale per la Cultura" che, ai sensi dell'art. 7 di detta Legge regionale, costituisce lo "strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni culturali e patrimonio culturale, in materia di sistema regionale degli istituti della cultura e in materia di attività culturali e di spettacolo". Inoltre, l'art. 38 della predetta L.R.V. n. 17/2019, ha previsto l'istituzione dell'"Osservatorio dello spettacolo dal vivo" con il precipuo compito di analizzare "l'offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme" in un'ottica di "sviluppo e evoluzione del settore".

Peraltro, la Regione, mediante il riconoscimento di contributi regionali, supporta i seguenti settori della cultura: archeologia, archivi, biblioteche, edilizia culturale, identità veneta, manifestazioni culturali, musei e spettacoli dal vivo.

Infine, merita di essere menzionata la figura degli "Ecomusei" che sono una forma innovativa di valorizzazione del territorio, che ne identifica e salvaguarda la fisionomia paesaggistica e culturale. A differenza dei musei tradizionali - che sono caratterizzati dalla presenza di un edificio e di collezioni di specifiche tipologie di beni - gli "ecomusei" si identificano con il proprio territorio, hanno un patrimonio materiale e immateriale costituito da tutto quanto vi è di rappresentativo e si rivolgono innanzitutto alla propria comunità. Nati in Francia negli anni '70, in Italia si sono sviluppati soprattutto negli ultimi vent'anni e la loro importanza è stata riconosciuta da numerose leggi regionali, tra cui la L.R.V. n. 30/2012, modificata dalla L.R.V. n. 4/2019, che ha previsto il riconoscimento della qualifica di "Ecomuseo" del Veneto a quelle istituzioni che rispondono ai requisiti indicati e dettagliati nel relativo disciplinare, approvato con DGR n. 1506 del 15.10.2019.

b) Sport

La materia "**ordinamento sportivo**", rientra, ai sensi dell'art. 117, co. 3, Cost., tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente.

Anzitutto, va chiarito che l'ambito della definizione costituzionale si sofferma sul valore ordinamentale dell'attività sportiva, e non sullo sport, o in genere sulla pratica sportiva in quanto tale; "ordinamento sportivo" che può essere definito come il complesso delle regole e delle istituzioni organizzate per lo svolgimento di attività agonistiche che si svolgono secondo l'applicazione di determinate regole tecniche di universale e condivisa applicazione.¹⁰⁰

Peraltro, per meglio delineare la materia "ordinamento sportivo", la dottrina¹⁰¹ e la giurisprudenza (costituzionale) si sono avvalse del criterio "storico-normativo"¹⁰² per il quale alla materia "sport" deve attribuirsi il medesimo significato che essa possedeva in precedenza (quindi ante Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001) e che si è venuto precisando - dapprima con i decreti di trasferimento delle funzioni amministrative¹⁰³ e,

successivamente, grazie all'intervento chiarificatore della Corte costituzionale¹⁰⁴ - attraverso la consolidata distinzione tra sport "agonistico"¹⁰⁵ (competenza statale) e sport "non agonistico"¹⁰⁶ (competenza regionale).

In questo quadro, la Regione del Veneto si è dotata di una legge organica in materia di sport, la L.R.V. n. 11/05/2015, n. 8, recante „Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva“ attraverso la quale ha espressamente riconosciuto il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di miglioramento degli stili di vita, favorendo la pratica delle attività motorie sportivo-ricreative e promovendone lo sviluppo da parte di tutti i cittadini, tramite incentivi e sostegni finanziari per la pratica e l'impiantistica sportiva.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 di detta Legge regionale, sono state istituite la "Consulta regionale per lo sport" (con funzioni di consulenza alla Regione nell'ottica di un'attenta e puntuale programmazione degli interventi, annuali e pluriennali, a sostegno dello sport) e l'"Osservatorio regionale per lo sport" (attraverso il quale la Regione effettua il monitoraggio del patrimonio impiantistico sportivo veneto, acquisendo dati sulla consistenza e sulla qualità delle strutture, nonché sul numero e sulla distribuzione delle società e dei tesserati nel territorio). La Legge regionale n. 8/15 ha, altresì, previsto la promozione ed il sostegno dello "Sport di cittadinanza" mediante il finanziamento di iniziative volte ad una migliore fruibilità degli spazi urbani ai fini della pratica motoria e sportiva. Altro aspetto degno di menzione è rappresentato dalla "Tutela delle discipline sportive tradizionali venete" (art. 18 della L.R.V. n. 8/15), attuata dalla Giunta regionale (con deliberazione n. 1000 del 6 luglio 2018) attraverso l'approvazione e la creazione di un elenco delle discipline sportive tradizionali venete.

Inoltre, la Regione ha approvato la "Carta Etica dello sport veneto", che costituisce un documento di indirizzo che definisce i principi cui si ispira l'attività motoria e sportiva nel Veneto, in qualsiasi sede e livello praticate. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge n. 376/2000 ("Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"), nonché nel rispetto della normativa approvata dall'Agenzia Mondiale Anti Doping (WADA-AMA), promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva ad ogni livello, anche attraverso la definizione di un Piano pluriennale di attività per la lotta al doping, contenente, in particolare, le azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.

c) Istruzione ed alta formazione

In relazione alla materia dell'istruzione e dell'alta formazione si evidenzia che la riforma costituzionale del 2001 ha inciso sulla materia "istruzione" elevando le scuole al rango di autonomie costituzionalmente riconosciute e ridefinendo un nuovo assetto delle competenze nella materia.

Invero, analizzando il novellato articolato della Costituzione si rinviene una competenza esclusiva statale per quanto concerne le "norme generali sull'istruzione" (art. 117, comma 2, lett. n)) e la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", (art. 117, comma 2, lett. m)).

¹⁰⁰ Definizione tratta da F. Cardarelli, "Ordinamento sportivo e potestà normativa regionale concorrente", in Foro amm. TAR, fasc.11, 2006, pag. 3707.

¹⁰¹ Si vedano, ex multis, al riguardo: M. Mancini, "Il riparto delle competenze relative allo «sport» dopo la riforma del Titolo V tra continuità e innovazione", in Le Regioni, 2010; O. Forlenza, "Gli ordinamenti sportivi", in AA.VV. (a cura di), Diritto dello sport, Firenze 2004, 26 ss.; C. Padula, "La competenza legislativa regionale in materia di "ordinamento sportivo": una novità apparente", in Le Regioni, 2006, 369 ss.; R. Morzenti Pellegrini, "L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale", Milano, 2007, p. 74 ss.; F. Cardarelli, "Ordinamento sportivo e potestà normativa regionale concorrente", in Foro amm. - TAR, 2006, p. 3717 ss..

¹⁰² Sul punto cfr. A. D'ATENA, "Materie legislative e tipologia delle competenze", in Quad. cost. 2003.

¹⁰³ Si fa riferimento al D.P.R. n. 4 del 1972, in materia di "assistenza sanitaria" e al D.P.R. n. 8 del medesimo anno, in materia di "urbanistica e lavori pubblici di interesse regionale", nonché al D.P.R. N. 616/1977.

¹⁰⁴ Si veda la Sentenza della C. cost. n. 517/1987.

¹⁰⁵ Per quanto concerne le attività sportive "agonistiche" la disciplina normativa è riservata allo Stato (a cui spetterebbero le funzioni normative afferenti alla materia sportiva intesa come attività agonistica a programma illimitato e, conseguentemente, le funzioni amministrative - attribuibili quindi ad enti pubblici nazionali).

¹⁰⁶ Con riferimento alle attività sportive "ricreative-non agonistiche", la competenza è rimessa ai Legislatori regionali (a cui, per converso, spetterebbero le competenze legislative concorrenti in ordine ad interventi normativi diretti alla incentivazione, alla promozione, al finanziamento delle iniziative nel settore sportivo e sugli impianti sportivi. In merito a quest'ultimo punto, si evidenzia che la Sentenza della Corte costituzionale n. 424/2004 ha ricondotto nell'alveo della materia concorrente "ordinamento sportivo" la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive).

La riserva statale in questi campi fa da contraltare al notevole rafforzamento delle autonomie territoriali e funzionali e si fonda sull'esigenza di garantire su tutto il territorio nazionale l'uniforme soddisfacimento del diritto costituzionale all'istruzione.

Per converso, la potestà regionale assume una triplice conformazione, potendo risolversi nell'esercizio della competenza concorrente in materia di "istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche" (art. 117, comma 3); nell'esercizio della competenza residuale in materia di "istruzione e formazione professionale" (art. 117, comma 4); infine, nella possibilità di attivare il meccanismo previsto dall'articolo 116, comma 3, che permette di estendere la disciplina regionale anche alle "norme generali sull'istruzione". Pertanto, anche nel settore dell'istruzione si rinvia quella mobilità della linea di confine tra le materie, che rappresenta uno degli aspetti più problematici del nuovo Titolo V.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

I riferimenti alla Costituzione sono l'art. 117, comma 2, lett. s) (competenza statale esclusiva) in materia di tutela dei beni culturali e l'art. 117, comma 3 (competenza concorrente) sulla valorizzazione dei beni culturali (...) e la promozione e organizzazione di attività culturali. Lo Statuto speciale attribuisce la competenza esclusiva alla Regione all'art. 4 n. 14 in materia di istituzioni culturali, (...) musei e biblioteche di interesse regionale e locale, mentre prevede una competenza di carattere attuativo – integrativo all'art. 6.3 in tema di antichità e belle arti. Si vede inoltre il DLgs 34/2007 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di beni culturali e paesaggistici".

a) Attività culturali

Per attività culturali si intendono le iniziative di diffusione, documentazione, promozione, produzione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche e scientifiche, della letteratura, delle scienze sociali, dello spettacolo dal vivo e di valorizzazione della memoria storica.

Gli interventi regionali in materia di attività culturali, che consistono soprattutto in contributi finanziari, sostengono, in particolare: lo spettacolo dal vivo; l'attività cinematografica e audiovisiva; le arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità; la divulgazione della cultura umanistica e scientifica; la valorizzazione della memoria storica. Una particolare attenzione è dedicata alla tutela e alla promozione dell'uso delle lingue e delle parlate minoritarie.

I finanziamenti sono concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.

La Regione approva il Documento triennale di politica culturale regionale, mediante il quale effettua l'analisi del contesto di riferimento sulla base delle relazioni dell'Osservatorio regionale della cultura, definisce le linee di intervento, individua le modalità di monitoraggio dei processi di produzione culturale, individua gli indicatori di risultato di sistema per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza della politica culturale regionale alla fine del triennio.

È istituito l'Osservatorio regionale della cultura nel Friuli Venezia Giulia con il compito di raccogliere informazioni statistiche attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e alla consistenza dei beni culturali nella Regione.

In coerenza con gli orientamenti europei per il periodo di programmazione 2021–2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, la Regione supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale

attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale.

La Regione riconosce e sostiene la formazione di distretti culturali. Per "distretto culturale" si intende un ambito territoriale tematico integrato per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuato sulla base di specifici accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo operanti sul territorio, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e CCIAA.

b) Beni culturali

I soggetti che operano in questo settore sono l'ERPAC: Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione, il SIRPAC: catalogo informatizzato dei beni culturali, il Sistema informativo regionale del Patrimonio culturale del FVG, ed è istituita la "rete dei beni culturali".

La Rete dei Beni culturali (RBC) considera il patrimonio che il territorio regionale ha in termini di beni culturali, componente essenziale del paesaggio inteso come patrimonio storico e culturale e che rappresenta all'interno del Piano paesaggistico regionale una delle chiavi primarie di lettura. Obiettivi primari della Rete dei Beni culturali sono principalmente quelli di assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto e salvaguardato; di riconoscere, proteggere, conservare e migliorare i patrimoni architettonici e archeologici, gli insediamenti, e i sistemi di beni culturali; di proporre indirizzi di riqualificazione del patrimonio storico-culturale regionale, garantendone l'accessibilità; di proteggere e rigenerare il patrimonio edilizio esistente con idonee politiche di conservazione; di conservare la bellezza ed il valore ricreativo del paesaggio, dei complessi e monumenti storico artistici e dei contesti rurali; di perseguire il mantenimento dei contesti figurativi e dei cononi di visuale rispetto a beni di particolare valore paesaggistico; di favorire la gestione transfrontaliera e interregionale dei sistemi di beni già riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

c) la Fondazione Aquileia

Il percorso che ha portato alla Fondazione per la valorizzazione archeologica del sito di Aquileia è iniziato con l'approvazione della Lr 18/2006, che ha previsto un soggetto giuridico partecipato dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Aquileia, dall'Arcidiocesi di Gorizia. La Fondazione Aquileia è inquadrata tra i nuovi organismi di valorizzazione introdotti all'art. 115 del DLgs 42/2004.

d) Sport

Lo Stato vanta una competenza concorrente, ai sensi della Cost., art. 117, comma 3, in materia di ordinamento sportivo. Alla Regione, lo Statuto speciale, art. 4 n. 14, assegna la competenza esclusiva in materia di istituzioni ricreative e sportive.

Si veda inoltre il DPR 1116/1965 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici".

L'intervento regionale in materia di sport consiste soprattutto in contributi finalizzati a promuovere la diffusione dell'attività motoria e sportiva in ogni fascia di età, le iniziative sportive a carattere agonistico e amatoriale, i progetti transfrontalieri e multietnici per il superamento delle barriere linguistiche e culturali, l'attività degli enti e delle associazioni sportive che operano senza fini di lucro, l'attività delle persone con disabilità e l'attività negli istituti scolastici, la realizzazione, manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi.

La Regione non interviene nella disciplina dello sport professionistico.

Nel perseguire le finalità di promozione e sostegno dell'attività sportiva, la Regione si può avvalere del Comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), tramite la stipula di una convenzione, per la condivisione dei contenuti del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dal CONI.

Disposizioni particolari riguardano le attività motorie e sportive, non finalizzate all'agonismo, svolte nelle palestre e in genere in strutture sportive aperte al pubblico che devono possedere determinati requisiti previsti dalla legge. Presso la Direzione centrale competente in materia di salute è istituito l'Albo regionale dei soggetti accreditati a erogare i corsi di basic life support and defibrillation (BLS); l'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, da parte del personale sanitario e non sanitario, è rilasciata dal responsabile della centrale operativa del 118 del Servizio sanitario regionale.

La Regione, nell'ambito delle competenze indicate legge 376/2000 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e nel rispetto della normativa World Anti Doping Agency (WADA), promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.

e) Istruzione – Alta formazione (v. anche n. 11 c) "Apprendimento permanente")

Lo Stato esercita la competenza esclusiva ai sensi della Cost., art. 117, comma 2, lett. n) dettando le norme generali sull'istruzione; la competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3, sull'istruzione (fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche), mentre rientra nella competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 4, l'istruzione e la formazione professionale (v. anche la parte sull'Artigianato).

Alla Regione Friuli Venezia Giulia spettano competenze concorrenti in materia di istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria, e di assistenza scolastica (estesa all'università), come prevede lo Statuto speciale all'art. 5 n. 15, mentre in materia di scuole materne, istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica esercita competenze di tipo attuativo e integrativo, ai sensi dell'art. 6 n. 1.

Si veda anche il DPR 70/1990 "Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie". In materia di diritto allo studio, la Regione attua una serie di interventi, quali l'erogazione di benefici di natura economica (borse di studio, prestiti, contributi), servizi per l'accoglienza (servizi abitativi e servizi di ristorazione; servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza), servizi di orientamento, servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi, servizi di trasporto, servizi a favore dei soggetti con disabilità, servizi di assistenza sanitaria e ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario.

Questi interventi, coerenti con le "Linee guida triennali per il diritto allo studio" approvate dalla Regione, si rivolgono sia al Sistema scolastico regionale, costituito dall'insieme delle istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al "Sistema nazionale di istruzione" (v. L. 62/2000) aventi la sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia, sia a singoli destinatari, ossia agli studenti e alle loro famiglie e alle associazioni che operano in questo ambito.

In generale, le finalità perseguitate puntano a rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, prevenire la dispersione scolastica e l'analfabetismo emotivo e funzionale, sostenere l'apprendimento permanente, promuovere la scuola digitale, favorire la formazione di comunità educanti e patti educativi per una sussidiarietà e una corresponsabilità del sistema scolastico; favorire i processi di collaborazione e integrazione tra le istituzioni scolastiche e gli attori formativi e socioeconomici del territorio.

All'attuazione degli interventi provvedono la Regione, anche tramite l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS), disciplinata dall'art. 11 Lr 21/2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e gli enti locali.

L'ARDIS è un ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.

Le funzioni dell'ARDIS previste dalla legge sono: predisporre lo schema del programma triennale degli interventi; attuare gli interventi previsti dal programma e, in generale, in materia di diritto allo studio; gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attività e il personale assegnato.

L'ARDIS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario, nonché attività funzionali all'attuazione delle misure di finanziamento previste per il sistema universitario regionale). Per l'espletamento di queste funzioni può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.

La Regione approva il Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa contenente la programmazione degli interventi, in coordinamento temporale con il rinnovo dei Piani triennali dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Gli interventi previsti dal Piano sono: il sostegno all'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi compresi quelli riguardanti la promozione dello studio delle lingue straniere comunitarie; i progetti speciali; l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche; convenzioni con soggetti pubblici per la realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo.

Gli interventi demandati all'ARDIS consistono soprattutto nel finanziamento di alcune iniziative specifiche e azioni di sostegno al diritto allo studio. I comuni, da parte loro, attuano gli interventi volti alla fornitura dei libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, limitatamente alla scuola primaria, all'organizzazione delle mense scolastiche, a contribuire all'acquisto di materiale e attrezzature didattiche e al trasporto degli alunni e ad altri interventi di sostegno materiale per fronteggiare situazioni di bisogno economico o legate a disabilità.

La Regione e ARDIS possono stipulare accordi con l'Ufficio scolastico regionale (organo dello Stato) per gli interventi a favore degli alunni con disabilità in raccordo con il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale previsto dal DLgs 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".

Si prevedono contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali e alle associazioni che affiliano scuole non statali. Contributi si prevedono anche a sostegno degli interventi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) delle istituzioni scolastiche che risultano essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa.

Specifiche misure sono previste a favore della minoranza linguistica slovena.

Per ciò che attiene agli interventi a favore del diritto allo studio universitario, valgono in gran parte le considerazioni appena svolte. Anche in questi casi la Regione si avvale dell'ARDIS. A sua volta l'ARDIS svolge le proprie attività direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati.

È istituita la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori che esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale. Su proposta della Conferenza, la Regione approva le linee guida per l'attuazione, da parte dell'ARDIS, delle finalità, degli interventi e dei servizi. In conformità alle linee guida e d'intesa con il Comitato degli studenti (che esercita funzioni consultive e di proposta), il Direttore generale dell'ARDIS predisponde lo schema del programma triennale degli interventi. Il programma definisce gli obiettivi generali, le priorità, i risultati attesi, le azioni e gli strumenti necessari per l'attuazione degli interventi.

Land Carinzia

Nella Costituzione federale non è prevista nessuna materia di competenza “diritto culturale”. Nella misura in cui le competenze individuali relative alla cultura non sono espressamente assegnate alla Federazione, le questioni culturali sono di competenza dei Länder. Tuttavia, è proprio in questo settore che la “promozione della cultura” - e quindi l’amministrazione in forme privatistiche - gioca un ruolo di primo piano. Sia i Länder che il governo federale sono quindi autorizzati a prendere misure per promuovere la cultura (promozione cinematografica, promozione culturale, ecc.). La legge sulla promozione culturale della Carinzia ne costituisce un esempio illustrativo; inoltre, anche la legge sugli archivi di stato della Carinzia e la legge sui musei della Carinzia necessitano di una menzione apposita.

Nel diritto dello sport, il governo federale è responsabile solo della regolamentazione degli aspetti dello sport nell’ambito delle competenze assegnategli; per tutto il resto, la responsabilità normativa in questo settore spetta ai Länder. La Carinzia ha fatto uso della sua competenza in questo campo emanando la legge carinziana sullo sport del 1997. Anche la legge della Carinzia sulle guide di montagna e di sci e la legge della Carinzia sulle scuole di sci sono strettamente legate al diritto sportivo.

Le disposizioni di diversi settori del diritto scolastico sono assegnate alla legge scolastica del Land. Questi includono essenzialmente il diritto sull’organizzazione della scuola, sul mantenimento dell’edilizia scolastica, sulla supervisione della scuola e sul tempo scolastico sotto forma di leggi di attuazione (art. 14 c.3 B-VG).¹⁰⁷ Oltre a questi settori va menzionata anche la disciplina carinziana sull’istruzione a favore della minoranza (di lingua slovena). Inoltre, c’è l’assistenza all’infanzia (asilo e doposcuola [art. 14 c.4 lett.b B-VG] nonché asili nido o diurni [art. 15 c.1 B-VG]), la formazione professionale agricola e forestale (cfr. su questo settore le modifiche apportate dalla modifica costituzionale [B-VG BGBl I 14/2019]) nonché il sistema scolastico agricolo e forestale nell’ambito delle basi giuridiche di competenza stabilite dall’art. 14a B-VG.¹⁰⁸

4.1.4. Ambito socio-sanitario

Regione Veneto

L’art. 6 dello Statuto del GECT “Euregio Senza Confini” fa riferimento al “settore”/materia denominato “ambito socio-sanitario” (che corrisponde alla definizione di cui dall’art. 3 septies del D.lgs. n. 502/1992¹⁰⁹), introdotto dal D. Lgs. 229/1999, che ha qualificato l’integrazione socio-sanitaria come il momento in cui i bisogni di salute della persona (che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale), possono essere soddisfatti mediante percorsi assistenziali integrati tra dimensione sociale e dimensione sanitaria. In conformità al previgente art. 117 Cost. (ante 2001), che affidava alla competenza delle Regioni l’“assistenza sanitaria ed ospedaliera”, il legislatore ordinario aveva avviato un processo per il quale l’asse di riferimento del S.S.N. veniva spostato dal livello statale al livello regionale trasformandolo in un insieme di servizi sanitari regionali.

Detto processo riceveva una “copertura costituzionale” con la L. cost. n. 3/2001¹¹⁰ che attribuiva alla legislazione concorrente regionale la materia “tutela della salute” (che, peraltro, presenta una dizione più ampia della formula di cui al previgente art. 117 Cost. relativa all’“assistenza sanitaria ed ospedaliera”).

Con la “tutela della salute” la novella costituzionale ha attribuito alle Regioni il più considerevole compito di definire le linee di politica sanitaria, sia pure nel rispetto dei principi enucleati dalle leggi cornice trattandosi di materia riservata alla legislazione regionale di tipo concorrente (ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost.).

Alla competenza esclusiva dello Stato resta, invece, affidata la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali (L.E.P., denominati livelli essenziali di assistenza - L.E.A.¹¹¹ - in ambito sanitario), tra i quali una consolidata giurisprudenza¹¹² fa rientrare anche i diritti alla salute.

¹⁰⁹ Articolo 3-septies, “Integrazione sociosanitaria”: “1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. 2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. 3. L’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), della Legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario. 4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. 5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali. 6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla Legge regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza. 7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all’interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari. 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall’articolo 3-quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l’integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari”.

¹¹⁰ La riforma federale dello Stato, varata con la Legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 ha “canonizzato il tendenziale passaggio verso un Welfare devoluto, caratterizzato dalla dismissione dell’esclusivo ruolo pubblico nella sanità e dal maggiore coinvolgimento degli enti locali” (E. Jorio, “Diritto della sanità e dell’assistenza sociale”, Maggioli Editore, 2013).

¹¹¹ I livelli essenziali di assistenza (LEA) sono definiti dal Ministero della Salute come “le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse)”.

¹¹² Si veda, ex multis, la Sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 13.03.2003 che ha risolto in senso positivo il dubbio relativo alla compatibilità della disciplina dei livelli essenziali di assistenza sanitaria dettata dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 rispetto alla previsione del nuovo art. 117, c. 2 lett. m) Costituzione.

¹⁰⁷ Kröll, Schulrecht, in: Pürgy (Hg), Das Recht der Länder, Bd II/1 (2012) 677 (683 f).

¹⁰⁸ Vgl hierzu Kreuzmair/Wallnöfer, Land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildung und land- und forstwirtschaftliches Schulwesen, in: Pürgy (Hg), Das Recht der Länder, Bd II/2 (2012) 517 (521 f).

Tuttavia, la Consulta ha precisato che tale competenza esclusiva dello Stato non può ledere la riconosciuta autonomia costituzionale delle Regioni in materia sanitaria, in quanto il fine di una siffatta scelta del legislatore è unicamente quello di garantire uniformità del trattamento dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, in considerazione della diversità delle condizioni di “ricchezza” nei diversi ambiti territoriali regionali, così da favorire la massima efficienza possibile per i sistemi organizzativi regionali. Si tratta, in altre parole, di bilanciare il rapporto tra autonomie ed uguaglianza, quale fondamentale principio costituzionale.

Per quanto concerne, in particolare, la Regione Veneto, nel 1994 il Legislatore regionale ha approvato due leggi di fondamentale importanza: la Legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, con la quale furono definiti gli strumenti e le modalità della programmazione, le modalità e le fonti di finanziamento delle Aziende Sanitarie, nonché il loro assetto contabile, gestionale e di controllo e la Legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che individuò e delinse l’impianto organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. In particolare, nel primo articolo di quest’ultima si afferma che “la Regione del Veneto assicura ai cittadini i migliori livelli uniformi di assistenza sanitaria in ambito territoriale regionale in rapporto alle risorse a disposizione”; in linea con tale assunto normativo, la Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, controllo nonché di coordinamento nei confronti delle Aziende Sanitarie del Veneto. Pur con tutti i mutamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni, le fondamenta del Sistema Socio Sanitario regionale affondano solidamente in tale insieme di principi che informano l’assetto organizzativo, i servizi e le singole prestazioni. Tra questi, l’aspetto più evidente è probabilmente costituito dall’integrazione Socio Sanitaria (nasce da uno stretto rapporto tra prevenzione, cura e riabilitazione) che rappresenta una scelta strategica storica del Veneto intrapresa sin dai primi anni di istituzione delle Regioni a Statuto ordinario.

Infine, merita di essere menzionata la L.R.V. n. 19/2016 che ha istituito l’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”, nonché ha riorganizzato l’intera sanità nel Veneto (attualmente nel Veneto le Aziende territoriali sono denominate Aziende ULSS, ovvero Aziende Unità Locali Socio Sanitarie che sono 9¹¹³ a cui si aggiungono 2 Aziende Ospedaliere¹¹⁴ e lo “I.O.V. - Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.”).

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Trattando di rapporti di collaborazione transfrontaliera in materia di sanità, assumono rilievo il regolamento (CE) 883/2004 e il regolamento (CE) 987/2009 sui sistemi di protezione sociale; la direttiva 2011/24/UE interviene in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera, recepita dal DLgs 38/20014.

I riferimenti alla Costituzione si ritrovano in una pluralità di articoli: l’art. 32 sul diritto fondamentale alla salute, l’art. 117, comma 3, che attribuisce una competenza concorrente alle regioni sempre in materia di tutela della salute, l’art. 117, comma 2, lett. m), che prevede la competenza esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il riferimento fondamentale alla legislazione statale rimane la L. 833/1978 “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”

Lo Statuto speciale, all’art. 5 n. 16, attribuisce alla Regione la competenza concorrente in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria e ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali. In questo settore sono stati approvati numerosi decreti legislativi di attuazione: il DPR 869/1966 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione FVG in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria e ospedaliera, nonché il recupero

dei minorati fisici e mentali”, il DLgs 126/2005 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione FVG concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria”, il DLgs 274/2010 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione FVG in materia di sanità penitenziaria”, il DLgs 152/2012 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma FVG concernenti modifiche del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, riguardante il trasferimento di funzioni in materia di sanità penitenziaria”, il DLgs 102/2016 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma FVG recante integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione FVG in materia di sanità penitenziaria)”.

a) Il Sistema sanitario regionale (SSR)

Il sistema istituzionale e organizzativo è strutturato in modo da realizzare un’integrazione territoriale tra ospedale e assistenza primaria. Il territorio regionale è articolato in una serie di enti: L’Azienda regionale di coordinamento per la salute, (ARCS), l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale alle quali si aggiungono gli IRCCS Burlo Garofalo di Trieste (Ospedale infantile) e il Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano.

I principi che hanno informato la riforma del 2014, nella sostanza ripresi anche dalla legge del 2018, sono: un modello organizzativo in “hub and spoke” sia dal punto di vista strutturale (la rete ospedaliera), sia funzionale (le reti cliniche), un’offerta ospedaliera programmata e una rete ospedaliera di secondo livello con un bacino di utenza superiore a 600.000 abitanti e una rete ospedaliera di primo livello, per un bacino di utenza superiore a 300.000 abitanti e un livello di base per un bacino da 80.000 a 150.000 abitanti, l’organizzazione di presidi ospedalieri unici per gli ospedali di base e la riconversione a funzioni di assistenza primaria dei restanti presidi, la riduzione del numero dei punti nascita, dei reparti di pediatria, di chirurgia generale e di ortopedia, la riconversione di un certo numero di servizi di pronto soccorso in Punti di Primo Intervento (PPI) facenti parte della rete dei servizi di emergenza, la revisione del modello organizzativo dei laboratori di analisi e dell’organizzazione interna degli ospedali, l’istituzione di modalità operative di “presa in cura del paziente” dall’accoglienza in ospedale alle dimissioni, l’istituzione di reti strutturate per patologie, lo sviluppo ulteriore di day hospital e day surgery, la definizione per area funzionale del numero dei posti letto, l’integrazione e il coordinamento di tutti gli ospedali con la rete della gestione del paziente cronico e l’impiego dell’ospedalità privata quale risorsa complementare e integrativa del sistema pubblico.

Un ruolo centrale è affidato al “distretto sociosanitario”: l’articolazione dell’ente di assistenza sanitaria deputata a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza mediante l’integrazione tra i diversi servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali in modo da assicurare una risposta coordinata e continuativa ai bisogni delle persone.

Le funzioni organizzate dal distretto sono tre: la funzione di committenza, la funzione di produzione e la funzione di integrazione. La committenza è intesa come la messa a disposizione dei servizi necessari per rispondere ai bisogni delle persone ed è svolta in modo integrato con i livelli della prevenzione e ospedaliera, insieme al livello dell’amministrazione locale. La funzione di produzione si esprime nell’assistenza medica primaria e nell’erogazione delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria. La funzione di integrazione riguarda appunto l’integrazione intersettoriale tra strutture sanitarie e servizi sociali dei comuni, quella operativo – organizzativa con l’individuazione di obiettivi comuni, progettazione, percorsi e processi, quella diagnostico – assistenziale e tra i diversi livelli di cura, quella logistica con la condivisione di spazi, di sistemi di supporto, di tecnologie e strumenti operativi e di quelli informativi.

L’organizzazione del distretto funge perciò da snodo tra le strutture sanitarie e gli enti locali e governa la risposta ai bisogni in modo unitario, coordinato e integrato su tutto il territorio regionale.

Le funzioni del distretto toccano le aree indicate di seguito: assistenza medica primaria; assistenza domiciliare integrata; assistenza farmaceutica integrativa regionale; area materno infantile – consultori familiari; neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza; servizio per le dipendenze; sanità penitenziaria; strutture intermedie (es: RSA); dipartimento per la salute mentale.

¹¹³ Le 9 Aziende Ulss sono: Azienda Ulss 1 “Dolomiti”; Azienda Ulss 2 “Marca Trevigiana”; Azienda Ulss 3 “Serenissima”; Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale”; Azienda Ulss 5 “Polesana”; Azienda Ulss 6 “Euganea”; Azienda Ulss 7 “Pedemontana”; Azienda Ulss 8 “Berica”; Azienda Ulss 9 “Scaligera”.

¹¹⁴ Le 2 Aziende Ospedaliere sono: l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

b) Ambito socio-sanitario – Servizi sociali

Per servizi sociali, ai sensi della L 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), si intendono “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e dal sistema sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia” ed in tal senso si è usi fare riferimento al modello c.d. “universalistico”. La legge 328/2000 considera il sistema integrato come il frutto dell’apporto di soggetti pubblici e privati, il cui ruolo risulta solo in parte differenziato, come previsto dall’art. 38 Cost. e in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, Cost.

Nel Friuli Venezia Giulia è intervenuta la Lr 6/2006 a disciplinare in modo organico il “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, indicando nel Piano regionale degli interventi lo strumento con cui si individuano i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le relative condizioni di esigibilità, salvaguardando comunque i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato.

Compito del sistema integrato è fornire risposte omogenee sul territorio regionale attraverso:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
- b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all’assistenza familiare e l’offerta semiresidenziale e residenziale temporanea;
- c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- f) misure per favorire l’integrazione sociale delle persone disabili;
- g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane;
- h) la promozione dell’istituto dell’affido;
- i) la promozione dell’amministrazione di sostegno legale;
- j) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- k) il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale;
- l) l’informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l’accesso e la fruizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto. In ogni ambito territoriale vanno comunque garantiti i seguenti servizi e interventi:
 - a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
 - b) servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale;
 - c) servizi residenziali e semiresidenziali;
 - d) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
 - e) interventi di assistenza economica.

Titolari delle funzioni amministrative dell’erogazione dei servizi di prossimità sono in ogni caso i comuni, alla Regione spettano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di interventi e servizi sociali. In particolare, la Regione approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali; definisce gli indirizzi al fine di garantire modalità omogenee nel territorio regionale; definisce i requisiti minimi e le procedure per l’autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private; promuove e autorizza progetti innovativi e sperimentali di interesse regionale; definisce i requisiti e le procedure per l’accreditamento dei servizi e delle strutture operanti nel sistema integrato; definisce le modalità e i criteri per l’esercizio della vigilanza; definisce indirizzi generali per il finanziamento del sistema integrato; organizza e coordina il Sistema informativo dei servizi sociali regionale; promuove e sostiene la gestione associata degli interventi e servizi sociali del sistema locale; verifica la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali; promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali; promuove iniziative

di formazione di base e permanente per il personale operante nel sistema integrato; promuove iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo del terzo settore, in particolare in raccordo con il sistema della formazione; promuove le organizzazioni di volontariato; promuove iniziative per favorire l’applicazione dell’amministratore di sostegno; provvede all’istituzione e tenuta degli albi e registri previsti dalle normative regionali e nazionali.

Le attività relative al settore dei servizi sociali non sono, né possono essere, appannaggio esclusivo degli apparati pubblici (art. 38 Cost.) e quindi non costituiscono attività assoggettate a “diritti speciali”. Da questo punto di vista, al contrario, esse si concretizzano nell’erogazione di prestazioni comunque reperibili nel mercato. Il ruolo esercitato dai soggetti pubblici quali fornitori materiali di servizi è dunque quello di garantire il livello uniforme delle prestazioni e la parità di accesso in chiave di non discriminazione. Questa attività non vanno peraltro confuse con l’esercizio di compiti che sono espressione di vere e proprie funzioni amministrative, quali la redazione (o la collaborazione alla redazione) di piani e programmi, o l’adozione di provvedimenti amministrativi, quali autorizzazioni o accreditamenti.

Land Carinzia

Il B-VG non include nessuna materia di competenza “affari sociali” o “diritto sociale”. Pertanto, questo importante settore risulta suddiviso tra varie aree di competenza, così che, per esempio, l’assicurazione sociale è assegnata in via esclusiva alla competenza federale (art. 10 c.1 n.11 B-VG), ma la maggior parte del diritto sulla disabilità (leggi sulle pari opportunità, ecc.) rientra nella competenza normativa dei Länder. In questo contesto, la legge carinziana contro la discriminazione, la legge carinziana sulla parità di trattamento e la legge carinziana sulle pari opportunità dovrebbero essere menzionate, ognuna delle quali si basa sull’articolo 15 c.1 B-VG. Inoltre, i Länder hanno il potere di emanare leggi sull’assistenza sociale (“Armenwesen”) nel quadro della loro legislazione di attuazione. Con la legge carinziana sull’assistenza sociale del 2021, la legge carinziana sull’assistenza di base e la legge carinziana sulle garanzie minime, il legislatore del Land Carinzia ha adottato tre normative centrali per la disciplina di questo settore.

La regolamentazione del sistema sanitario, d’altra parte, risulta prevalentemente di competenza federale, anche se alcune aree di regolamentazione rimangono ai Länder pure in questo settore. Queste ultime sono per lo più formulate come eccezioni nella Costituzione federale (per esempio l’art. 10 c.1 n.12 B-VG). Esempi per queste discipline dei Länder sono la legge carinziana sul servizio sanitario comunale o la legge carinziana sui funerali. Sulla base dell’art. 12 c.1 n.1) B-VG, i Länder sono anche autorizzati a emanare leggi di attuazione e all’esecuzione nell’ambito degli ospedali e delle case di cura, e la Carinzia ha tenuto conto di questa competenza con una propria disciplina sugli ospedali della Carinzia, con la legge carinziana sui difensori dei pazienti degli ospedali e delle case di cura e la legge sull’esercizio degli ospedali della Carinzia, che contiene anche disposizioni privatistiche. Nell’ambito dell’amministrazione in forme privatistiche, la legge carinziana sulla promozione del servizio di soccorso deve essere presa in considerazione.

4.1.5. Protezione civile

Regione Veneto

La Protezione Civile può essere definita come l'insieme delle attività messe in campo per "tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo".¹¹⁵

Il processo evolutivo della normativa in tema di Protezione civile in Italia è stato particolarmente articolato e ha preso avvio a seguito del terremoto verificatosi nel 1976 in Friuli-Venezia Giulia. In tale occasione, per la prima volta, venne realizzato un sistema finalizzato tanto all'assistenza della popolazione, quanto alla successiva ricostruzione, attraverso una proficua collaborazione tra i vari livelli del Paese: nazionali, regionali e locali.

Negli anni, la competenza in materia di Protezione civile è progressivamente transitata dallo Stato ai governi regionali ed alle autonomie locali. La Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha attribuito la materia "Protezione civile" alla competenza concorrente tra Stato e regioni, spettando, quindi, alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.¹¹⁶

Peraltro, con l'introduzione all'art. 118 del principio di sussidiarietà nella Carta costituzionale si è instaurato un rapporto di cooperazione tra i diversi livelli di amministrazione nell'ambito del quale l'intervento statale è legato alle attività ad esso riservate dalla legge o nei casi di mancato esercizio delle competenze proprie delle Regioni o degli enti locali, delineando in tal modo un sistema caratterizzato da una tendenza volta all'integrazione tra i diversi livelli di intervento statale e locale.

Giova, peraltro, rilevare che con il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, al termine di un iter legislativo inaugurato dalla Legge delega n. 30 del 2017, recante il "Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile", è stato introdotto nell'ordinamento il nuovo "Codice della protezione civile", il cui art. 7 distingue gli eventi emergenziali in tre categorie, a seconda della loro intensità: a) eventi "che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria"; b) eventi che «comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni [...] nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa»; c) emergenze che "debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari", previa deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Siffatta catalogazione rappresenta senza dubbio un principio fondamentale in materia di Protezione civile rispettoso della ripartizione in materia.

Quindi, in coerenza con detta impostazione teorica, la normativa statale potrebbe far breccia nella competenza regionale quando sussistano le condizioni, formali e sostanziali, di esercizio dei poteri straordinari di cui all'art. 7, lett. c) del Codice; ciò conferirebbe un'accettabile base giuridico-normativa a quella che potrebbe essere definita quale "avocazione di poteri d'emergenza".¹¹⁷

¹¹⁵ Definizione resa dall'art. 1, comma 1, del Codice di protezione civile, rubricato "Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile.

¹¹⁶ Nel rispetto dei principi che governano la competenza concorrente di cui all'art. 117, co. 3, Cost., la Consulta, con la Sentenza n. 64/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L.R.V. n. 9/2012 in quanto contrastante con i principi fondamentali della legislazione statale in tema di protezione civile (nello specifico, la disposizione introdotta dal legislatore veneto, prevedendo la possibilità di escludere l'autorizzazione preventiva per interventi di modesta complessità nelle zone sismiche, violava il principio fondamentale stabilito dall'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 che prescrive che, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione).

¹¹⁷ In quest'orbita si inserisce quanto affermato da Cons. Stato, parere 7 aprile 2020, n. 735 secondo cui "in presenza di emergenze di carattere nazionale, dunque, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell'emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali".

Nella Regione Veneto il legislatore regionale è intervenuto per la prima volta in materia di Protezione civile con la L.R.V. n. 58 del 1984, recante la "Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione civile", mediante la quale ha individuato "le modalità di partecipazione della Regione del Veneto e degli enti amministrativi regionali all'organizzazione nazionale della protezione civile, anche mediante la collaborazione e il concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane" al fine "di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti di eventi catastrofici, anche conseguenti all'attività umana, nonché di tutelare la vita ed i beni dei cittadini" (art. 1). Successivamente, è stata promulgata la L.R.V. n. 11/2001 recante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

A livello regionale, infine, si menziona l'"Ufficio Co.R.Em." (Coordinamento Regionale in Emergenza) che si occupa del monitoraggio delle situazioni a rischio (idraulico, idrogeologico, sismico ecc.) sul territorio regionale, della gestione dell'emergenza e della fase di superamento dell'emergenza. È una sorta di sala operativa dove viene gestita la risposta alle situazioni di crisi su tutto il territorio veneto, in stretto collegamento con gli enti e le istituzioni locali.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

In materia di protezione civile, lo Stato esercita la potestà concorrente, ai sensi di Cost. art. 117, comma 3. Alla Regione Friuli Venezia Giulia spetta lo stesso tipo di competenza (concorrente, appunto) delle regioni ordinarie, in base alla clausola di maggior favore, di cui si è già detto.

Lo Statuto speciale prevede una competenza regionale concorrente all'art. 5 n. 20 in materia di servizi antincendi e all'art. 5 n. 22 in materia di opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

La protezione civile è organizzata come un sistema integrato perché non si struttura in un solo apparato, ma si articola in molteplici organizzazioni coordinate fra di loro. Le attività sono il risultato dell'apporto delle diverse componenti istituzionali e della società civile, come previsto già dalla Lr 64/1986 "Organizzazione delle strutture ed interventi regionali in materia di protezione civile". In tal senso l'amministrazione regionale assume quale propria funzione il coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni, nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, dirette a garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura ed estensione debbono essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso.

Un ruolo fondamentale spetta ai comuni, individuati quali "enti di base" per la protezione civile, ai quali è attribuita la responsabilità d'intervento all'atto dell'insorgere di eventi tali da non poter essere fronteggiati con misure ordinarie. Ai comuni sono attribuiti anche compiti che riguardano la predisposizione di piani e programmi di intervento e di soccorso in relazione ai possibili rischi, l'organizzazione e la gestione di servizi di pronto intervento da integrare con quelli di aree più vaste, l'organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato, la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, l'organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile.

La Regione riveste un ruolo importante nel Sistema nazionale della protezione civile, riconosciuto in particolare dal Protocollo d'intesa siglato con lo Stato il 4 maggio 2002. Questo documento evidenzia la centralità della Protezione civile della Regione nella gestione delle emergenze riconosciute dal competente Dipartimento nazionale della protezione civile; individua la Sala Operativa regionale di protezione civile come Centro di Coordinamento

Soccorsi ai sensi della L 225/1992; attribuisce alla Sala Operativa di protezione civile in Palmanova il ruolo di Centro Funzionale nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile; individua il Volontariato come componente rilevante del Sistema regionale di protezione civile e ne attribuisce il coordinamento alla Protezione civile della Regione; prevede l'attivazione del Sistema regionale integrato di protezione civile, su richiesta del Dipartimento nazionale della protezione civile, per prestare soccorso ad altra Regione che si trovi in stato di emergenza; prevede l'attivazione da parte della Regione delle iniziative necessarie per giungere all'interconnessione tra la Sala Operativa regionale di protezione civile di Palmanova e le reti di monitoraggio idrometeorologico della Slovenia e della Carinzia.

Un altro Protocollo d'intesa è stato sottoscritto il 10 gennaio 2005 con le Prefetture della Regione. Questo documento promuove la collaborazione tra le Prefetture – Uffici territoriali di Governo, e la Protezione civile della Regione. Le prime sono riconosciute come Autorità competenti alla gestione ed al coordinamento delle Forze dello Stato, quali le Forze Armate, le Forze dell'Ordine, il Corpo forestale dello Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, cui è demandato il soccorso tecnico urgente nell'ambito delle Forze dello Stato; la Protezione civile della Regione, a sua volta, è individuata come competente alla gestione ed al coordinamento delle componenti del Sistema regionale integrato di protezione civile, costituito come si è detto sopra, nelle azioni di previsione – prevenzione, nel ripristino delle condizioni di normalità ed alla prestazione delle opere di soccorso.

Land Carinzia

In materia di gestione della protezione civile in Austria, si deve distinguere, secondo il riparto di competenze, tra la prevenzione delle catastrofi ambientali e le misure nella lotta contro tali catastrofi. Secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza, il legislatore responsabile della regolamentazione della prevenzione dei disastri naturali è quello al quale spetta anche la regolamentazione della materia in questione. Per esempio, la prevenzione di una catastrofe alluvionale è di competenza del legislatore del diritto delle acque (governo federale).¹¹⁸ La lotta contro i disastri naturali (il soccorso in caso di catastrofe ambientale), invece, rientra nella competenza legislativa ed esecutiva generale dei Länder secondo l'art. 15 c.1 B-VG. Su questa base, il legislatore della Carinzia ha promulgato la legge carinziana sull'aiuto e sul soccorso in caso di catastrofe (Kärntner Katastrophenhilfegesetz). Le eccezioni nel campo della lotta contro le catastrofi sono gli incendi boschivi, il salvataggio nelle miniere sotterranee e la lotta contro le epidemie e la ricerca di animali, che sono tutti assegnati alla sfera di competenza federale.¹¹⁹

Di conseguenza, questo significa che le competenze dei Länder sono concentrate nell'ambito della lotta contro le catastrofi ambientali, mentre il governo federale ha una chiara preponderanza nell'area della loro prevenzione.¹²⁰ In questo contesto vanno menzionate in particolare le seguenti leggi: legge carinziana sui vigili del fuoco (art. 15 c.1 B-VG), legge carinziana sulla prevenzione dei pericoli e sui vigili del fuoco (Kärntner Gefahrenpolizei- und Feuerpolizeiordnung, art. 15 c.1 B-VG) e legge sulla promozione del servizio di soccorso della Carinzia (art. 15 c.1 e art. 17 B-VG).

¹¹⁸ Institut für Föderalismus, Rechtsfragen des grenzüberschreitenden Katastrophenmanagements am Beispiel Tirol-Südtirol (Rechtsgutachten, November 2018) 5.

¹¹⁹ Fuchs, Katastrophenhilfe, in: Pürgy (Hg), Das Recht der Länder, Bd II/1 (2011) 241 (246).

¹²⁰ Ebenda.

4.1.6. Scienza, ricerca, innovazione e tecnologia

Regione Veneto

La "ricerca scientifica" è oggetto di specifica tutela costituzionale da parte dell'art. 9 Cost., ove compare come obiettivo che la Repubblica promuove ("La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica"), nonché dall'art. 33 Cost. che ne tutela la libertà di esercizio ("L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento").¹²¹

Con la riforma costituzionale del 2001, la materia "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi" è stata attribuita alla legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.) con l'effetto che la potestà legislativa regionale può essere esercitata nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, ai quali si aggiungono le interferenze con le competenze 'trasversali' e l'attrazione in sussidiarietà.

Le caratteristiche della materia e il concreto ambito di operatività del legislatore regionale si comprendono meglio dall'esame della giurisprudenza della Corte costituzionale che, in una pronuncia del 2004,¹²² dopo aver ripercorso i caratteri della competenza regionale, ha affermato che la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una "materia", ma anche un "valore" costituzionalmente protetto (art. 9 e 33 Cost.) ed in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenza rigorosamente delimitati. Su questa premessa, la Corte ritiene ammissibile "un intervento 'autonomo' statale [...] in relazione alla disciplina delle "istituzioni di alta cultura, università ed accademie", che "hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" (art. 33, sesto comma, Cost.).¹²³ [...] Al di fuori di questo ambito lo Stato conserva, inoltre, una propria competenza in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un migliore espletamento, sia organizzando direttamente le attività di ricerca sia promuovendo studi finalizzati (cfr. sentenza n. 569 del 2000).¹²⁴ La Corte, infine, ha precisato che, al di fuori degli ambiti indicati e nei casi in cui sussista la potestà legislativa concorrente nella materia in esame, il legislatore statale può, non solo fissare i principi fondamentali, ma anche ricorrere alla "chiamata in sussidiarietà".

Quanto al concreto esercizio, dal 2001 in poi, anche su impulso delle politiche europee, le Regioni hanno adottato numerosi interventi legislativi volti a promuovere l'innovazione e la ricerca tecnologica, spesso diretta allo sviluppo del sistema produttivo regionale.¹²⁵ In detta direzione le Regioni hanno provveduto a istituire enti e i centri di ricerca a fini generali e particolari, commissionare studi e ricerche a enti e società interne ed esterne alla Regione, promosso e finanziato con contributi e sovvenzioni numerose attività di ricerca.

In conclusione, la riforma del titolo V ha riconosciuto una competenza concorrente in materia, ma nella prassi non ha visto ampliarsi di molto l'ambito di operatività delle Regioni rispetto alla situazione antecedente, in cui pure era riconosciuto un ruolo alle Regioni.¹²⁶ La ragione di ciò va individuata nei limiti e nella natura trasversale della materia, che mal si presta ad una differenziazione o frammentazione territoriale.

¹²¹ Si veda G. Saputelli, "Lo Stato regionale italiano e il riparto di competenze in materia di attività produttive e sviluppo economico, tra devoluzione e accentramento", in Federalismi.it, 2017.

¹²² Sentenza della Corte costituzionale n. 423 del 2004 (richiamata nella Sentenza n. 31 del 2005).

¹²³ Per la Corte: "Detta norma ha, infatti, previsto una "riserva di legge" statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie (art. 63 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica)".

¹²⁴ Vedasi il punto 11.1 del "Considerato in diritto" della Sentenza n. 423 del 29/12/2004.

¹²⁵ Per un'analisi della legislazione regionale si vedano A. Mari, "La promozione della ricerca e dell'innovazione tra Stato e Regioni, in Regioni e attività produttive. 5 Rapporto sulla legislazione e sulla spesa: 2005-2007. Il punto sulle materie", Milano Giuffrè 2008, 177 ss.

¹²⁶ Si veda M. Mazzamuto, op. cit., 475-477.

Nella Regione Veneto, tramite la legge regionale 9/2007, recante “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale” è stata prevista l’erogazione di aiuti e servizi alle imprese, strutture e servizi per la ricerca applicata, volti a stimolare lo sviluppo tecnologico e gli start-up d’impresa, aumentando la cooperazione tra imprese e organismi di ricerca, agevolando l’applicazione industriale e il trasferimento tecnologico.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Le competenze tra Stato e regioni (Friuli Venezia Giulia incluso, in base alla clausola di maggior favore) sono regolate da Cost. art. 117, comma 3, ove si menzionano la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all’innovazione per i settori produttivi.

Per ciò che riguarda lo Statuto speciale, si veda il punto sulle Attività produttive e sull’Istruzione – Alta formazione per i rapporti con l’università e gli istituti di ricerca nel Friuli Venezia Giulia: la Sissa, l’AREA di ricerca, il Sincrotrone, ecc.

In questo settore si deve fare riferimento alla Lr 26/2005 “Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico” analizzata nell’ambito delle “Attività produttive”, poiché si prevedono numerosi interventi di finanziamento articolati in una pluralità di strumenti e destinati diversi comparti. Si rinvia perciò al n. 9 “Attività produttive” e al n. 3 d) “Istruzione, alta formazione”.

Land Carinzia

Nel settore della scienza, ricerca, innovazione e tecnologia, i Länder hanno poco spazio di manovra. Secondo l’art. 10 c.12a B-VG, il governo federale è esplicitamente competente per le università e l’istruzione superiore e per disciplinare tali settori ha su questa base emanato la legge sulle università del 2002 (a quel tempo ancora basata sull’art. 14 c.1 B-VG) e la legge sulle università private. La legge carinziana sulle università private, che riguarda la creazione di un’istituzione del Land per la creazione di un’università privata per la musica, doveva quindi inserirsi in tale quadro normativo federale esistente, con l’obiettivo di garantire pienamente le libertà universitarie secondo il modello della legge sulle università del 2002. Inoltre, la legge carinziana sul fondo per l’edilizia scolastica (Kärntner Schulbaufondsgesetz) ha lo scopo di assicurare la ristrutturazione degli edifici scolastici, e almeno indirettamente anche questo può essere visto come collegato all’ambito della “scienza”.

In generale, nel settore della scienza, ricerca, innovazione e tecnologia, l’amministrazione in forme di diritto privato gioca un ruolo di primo piano,¹²⁷ soprattutto nel campo della scienza e della ricerca e tecnologia, sebbene anche qui le maggiori iniziative per promuovere la ricerca si concentrino a livello federale.

¹²⁷ Cfr. la trattazione fondamentale di Hölzl, Anmerkungen zur Forschungsförderung in Österreich, in: Bauer/Biwald/Pitlik (Hg), Zur Effizienz der Förderpolitik im Bundesstaat (2013) 26 ff.

4.1.7. Agricoltura

Regione Veneto

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la materia “agricoltura”, non comparso né nell’elenco delle competenze esclusive dello Stato, né in quelle concorrenti tra Stato e Regioni, rientra nelle materie di competenza esclusiva (rectius, residuale) delle Regioni ex art. 117, comma 4, Cost..

Anche la Consulta ha confermato in più occasioni¹²⁸ la suddivisione operata dalla Carta costituzionale, fuggendo in tal modo qualsiasi dubbio si potesse nutrire circa una sua possibile frantumazione in altre materie nominate di competenza statale.¹²⁹

Come le altre materie residuali, tuttavia, anche l’agricoltura, sebbene sia in teoria una materia di competenza “esclusiva” delle Regioni, e dunque oggetto di un potere che incontra solo i limiti posti dalla Costituzione e i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,¹³⁰ è chiamata a fare i conti con altre competenze statali che si collocano in una posizione di trasversalità rispetto ad essa quali la “tutela dell’ambiente”, la “tutela della concorrenza”, l’“alimentazione”, la “tutela della salute”, il “governo del territorio”, ecc. Tali materie, infatti, come ha chiarito la Corte costituzionale, possono legittimare un intervento statale in agricoltura.¹³¹

Negli ultimi tempi, per la verità, il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni in materia di agricoltura sembra essersi sopito, il che dovrebbe suggerire un reciproco riconoscimento dei limiti e dei confini delle rispettive competenze.

Nello specifico, per quanto concerne il Veneto, in attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, la Giunta regionale, con DGR n. 947 del 28/07/2015, ha approvato il “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014–2020”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, finalizzato alla ricezione del sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Peraltro, la Giunta regionale del Veneto, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Sars-cov2, in data 1 settembre 2020 ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014–2020 affinché venisse garantito il contributo da parte del FEASR alla gestione dell’emergenza COVID-2019, relativamente alle aree rurali del territorio del Veneto.

Infine, in materia di agricoltura è opportuno citare due enti: l’“Agenzia veneta per i pagamenti” (A.VE.P.A. - ente strumentale istituito dalla Regione del Veneto, istituita per svolgere inizialmente funzioni di organismo pagatore regionale (OPR) degli aiuti, dei premi e dei contributi nel settore agricolo, ha poi acquisito, nel corso degli anni, ulteriori e diversificate competenze, assorbendo una serie di deleghe regionali, tra cui la funzione di organismo intermedio per la gestione di parte del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014–2020 della Regione del Veneto e, da ultimo, la gestione degli strumenti finanziari regionali per la concessione di finanziamenti a sostegno delle imprese) e “Veneto Agricoltura” (Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, è un ente strumentale della Regione del Veneto, che svolge attività di supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche per i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca e, in particolare, si occupa di ricerca

¹²⁸ Sul punto si vedano le Sentt. nn. 12 e 282 del 2004; n. 116 del 2006; n. 339 del 2007; nn. 139, 233 e 247 del 2009; n. 218 del 2011; n. 62 del 2013; nn. 38 e 60 del 2015.

¹²⁹ Trag li altri, si vedano Jannarelli A., “L’agricoltura tra materia e funzione: contributo all’analisi del nuovo art. 117 Cost.”, in Il governo dell’agricoltura nel nuovo titolo V della Costituzione, a cura di A. Germanò, Milano, 2003; Losavio C., “La competenza legislativa residuale delle Regioni nella giurisprudenza costituzionale: il caso dell’agricoltura”, in Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, a cura di S. Mangiameli, volume II, Milano, Giuffrè, 2012; Costato L., “Articolo 117 della Costituzione, Corte costituzionale e materia agricola”, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 2004, n. 4.

¹³⁰ Si veda l’art. 117, comma 1, Cost. per il quale: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

¹³¹ Si vedano le Sentenze n. 116/2006 e n. 339/2007, rispettivamente, in tema di organismi geneticamente modificati la prima e agriturismo la seconda.

applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. Opera, inoltre, per la salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali autoctone di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché nella gestione del demanio forestale regionale.

Infine, si richiamano la L.R.V. n. 52/1978 (“Legge forestale regionale”) e la L.R.V. n. 8/1985 (“Riorganizzazione delle funzioni forestali”) con le quali la Regione Veneto ha attuato la propria competenza nei settori delle foreste e delle politiche per la montagna che rientrano nella materia dell’agricoltura.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

La Cost. art. 117, comma 3, prevede la competenza concorrente nel sostegno all’innovazione nei settori produttivi e nella disciplina dell’alimentazione. Più specificamente, l’agricoltura rientra nella competenza di tipo residuale, di cui all’art. 117, comma 4.

La Regione Friuli Venezia Giulia si vede riconosciuta dallo Statuto speciale, all’art. 4 n. 2 la competenza esclusiva in materia di agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale. Il DPR 1116/1965 prevede “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione FVG in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici”.

a) Agricoltura

Come è noto il settore dell’agricoltura è regolato in larga misura dall’Unione Europea.

A livello regionale questa materia si caratterizza per il numero e la varietà degli interventi di sostegno al settore e a quelli ad esso in qualche misura collegati: ambiente, risorse idriche, turismo, ecc.

In particolare, sul versante degli interventi che consistono in contributi di vario tipo, si può vedere l’articolo 17 della Lr 26/2005, recentemente modificata dalla Lr 3/2021 “Sviluppo impresa” adottata anche al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19 (v. n. 9 “Attività produttive”), secondo il quale la Regione è autorizzata a intervenire a favore delle imprese agricole, comprese quelle di proprietà degli enti locali, delle imprese agroindustriali, del settore della pesca e dell’acquacoltura, dell’ERSA, delle università, dei centri e degli istituti di ricerca e sperimentazione, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione di forme sostenibili di agricoltura, pesca e ittica; di colture agrarie dedicate alle produzioni energetiche; di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l’ambiente o per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio.

In linea più generale, vanno ricordati anche i Piani POR FESR e le misure ivi previste.

b) Foreste

La disciplina statale rilevante in questo settore, oltre ai riferimenti indicati al punto precedente, si ritrova nel DLgs 178/2014, che attua la direttiva CE 2173/2005 e la direttiva UE 995/2010 (commercio del legno), nel DLgs 34/2018 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali e nel DM 29 aprile 2020 Albi regionali delle imprese forestali.

Nella materia dell’agricoltura sono comprese le competenze che la Regione esercita nei settori delle foreste e delle politiche per la montagna, tanto è vero che i testi normativi presi in esame e classificati in tal senso intervengono a disciplinare una pluralità di aspetti e a perseguire finalità sia di tutela e conservazione, sia modalità di esecuzione di opere pubbliche sia, infine, azioni volte alla promozione e produzione di beni.

Si veda, in proposito la Lr 9/2007 “Norme in materia di risorse forestali”.

La legge rappresenta la disciplina di riferimento dell’esercizio delle competenze regionali in materia, trattando dei diversi aspetti che possono assumere rilevanza per ciò che riguarda la cura, la tutela e lo sfruttamento economico del patrimonio forestale e boschivo, pubblico e privato, nel Friuli Venezia Giulia perseguendo lo scopo di tutelare la biodiversità, di promuovere lo sviluppo sostenibile, la conservazione degli uccelli selvatici, la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale.

Le azioni previste si sviluppano mediante gli atti di pianificazione e programmazione forestale, ispirati ai principi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica e tenendo conto delle molteplici funzioni rivestite dal bosco.

Gli atti di pianificazione e programmazione forestale sono i seguenti: il piano forestale regionale (PFR), i piani di gestione forestale (PGF), la scheda forestale SF e il progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA). Il PFR contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale e costituisce lo strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di opere e interventi nel settore forestale.

Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA è lo strumento per l’esecuzione delle attività di gestione forestale.

Il PFI è lo strumento facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione selvicolturale di significativi complessi boscati, di proprietà anche di soggetti diversi, secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.

Da tenere presente che lo strumento urbanistico comunale recepisce, al momento del suo aggiornamento, i contenuti del PGF e delle SF approvati.

Gli strumenti di regolazione sono invece costituiti da:

- a)** il regolamento forestale, con il quale si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di: pianificazione e programmazione forestale, recante anche la disciplina delle attività connesse;
- b)** il regolamento in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale (DPR 74/2009), che investe tutti i settori di intervento e le attività individuati dalla legge. Più in generale, in merito all’esercizio di attività produttive, la Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conservare e migliorare l’ambiente rurale, i prati e i pascoli, contenendo l’espansione del bosco nel territorio montano e assicurando l’assetto equilibrato dell’ecosistema e del paesaggio, anche in conformità alle prescrizioni della Lr 16/2006 “Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell’attività agricola in aree montane”, anche promuovendo un’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti.

Proprio in tema di tutela dal dissesto idrogeologico, la legge disciplina la programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale e i procedimenti e gli effetti dell’apposizione del vincolo idrogeologico, richiamando quanto già previsto dalla Lr 14/2002 in materia di lavori pubblici (v. n. 2 “Trasporti, infrastrutture e logistica”), il DLgs 152/2006 sui p piani di bacino e la Lr 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

Le funzioni regionali in materia ambientale e naturalistica (v. anche n. 1 “Risorse energetiche e ambientali, gestione dei rifiuti”) riguardano la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, la tutela degli ecosistemi forestali, delle riserve forestali, ossia delle aree individuate dal PFR perché di elevato valore biologico e naturalistico, di proprietà sia pubblica, sia privata. Anche la difesa fitopatologica dei boschi rientra tra i compiti assunti da parte della Regione.

Per ciò che attiene agli aspetti paesaggistici, turistici e culturali, la Regione tutela gli alberi monumentali e a tal fine promuove l'individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi e dei boschi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico, culturale e spirituale, redige l'elenco degli alberi monumentali ed esercita l'attività di vigilanza.

c) Politiche per la montagna

Le politiche regionali a favore dei territori montani conoscono un'ampia e diversificata gamma di interventi, che toccano quasi tutti i settori che vanno dalla tutela dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo economico, declinato nelle sue diverse modalità. In particolare, per ciò che riguarda la materia dell'agricoltura e foreste, va ricordata la Lr 10/2010 "Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani" ed i relativi regolamenti di attuazione: DPRReg 259/2011 e DPRReg 88/2018.

Le finalità perseguite dalla legge si inseriscono nel quadro delle politiche regionali volte alla conservazione e al miglioramento del paesaggio, alla salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici, al riassetto del territorio montano, anche mediante la rivalorizzazione delle attività agro-forestali, nel rispetto dei principi fissati dalla Lr 9/2007 "Norme in materia di risorse forestali".

Land Carinzia

L'agricoltura – un tempo chiamata "cultura del paese" – è una delle materie tradizionalmente considerate di competenza dei Länder nel senso dell'art. 15 c.1 B-VG.¹³² Le disposizioni del diritto agricolo regolano l'uso economico, cioè acquisitivo, delle risorse naturali (suolo, piante, animali) da diversi punti di vista come, ad esempio, l'ottimizzazione economica dei prodotti, la protezione ambientale, la conservazione delle strutture rurali. Per quanto riguarda le aree di tutela della terra coltivata, di protezione del suolo e la disciplina dell'allevamento, le disposizioni agricole sono basate per la maggior parte sull'art. 15 c.1 B-VG.¹³³ Dall'emendamento della Costituzione federale del 2019 (B-VG BGBl I 14/2019), questo si applica ora essenzialmente anche alle materie di "riforma del suolo" e "protezione delle piante".

Le seguenti leggi fondamentali della Carinzia centrale rientrano in questo ambito: legge carinziana sulle funivie (Güter- und Seilwege-Landesgesetz, dall'emendamento B-VG BGBl I 14/2019, art 15 c.1 B-VG), la legge carinziana delle autorità agrarie (Kärntner Agrarbehördegesetz, da BGBl I 14/2019, art 15 c.1 B-VG [già legislazione di attuazione e esecuzione in base all'art 12 c.1 n.3 B-VG, "Bodenreform"]), la legge carinziana sull'apicoltura (Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz), la legge carinziana sulla pesca (Kärntner Fischereigesetz), la legge carinziana sul riordino dei terreni (Kärntner Flurverfassungs-Landesgesetz, art 15 c.1 B-VG, in precedenza l'art. 12 c.1 n. 3 B-VG ["riforma fondiaria"]), la legge carinziana sulle transazioni fondiari 2002 (art. 15 cc.1 e 9 B-VG, per quanto riguarda le disposizioni in materia di diritto civile e penale), la legge carinziana sulla tutela dei terreni coltivati (Kärntner Kulturflächenschutzgesetz), la legge carinziana sulla protezione delle piante, la legge carinziana sui prodotti fitosanitari, la legge carinziana sull'agricoltura, la legge carinziana sul fondo per le malattie animali, la legge carinziana sulla zootecnia del 2020, la legge carinziana sulla viticoltura del 2020, la legge carinziana sulle precauzioni relative all'ingegneria genetica.

¹³² Perntaler, Land- und Forstwirtschaft als Verfassungsbegriff, in: Norer (Hg), Agrarrecht im Lichte des öffentlichen Rechts – FS Holzer (2007) 15 (16).

¹³³ Wildpanner, Landwirtschaftsrecht, in: Poier/Wieser (Hg), Steiermärkisches Landesrecht, Bd 3 – Besonderes Verwaltungsrecht (2010) 369 (375 f).

4.1.8. Turismo

Regione Veneto

Il turismo costituisce senza dubbio uno dei settori nei quali si riscontra il maggior tasso di regionalizzazione. Nell'attuale quadro costituzionale, la materia "turismo" non è presente né nelle competenze esclusive statali (art. 117, comma 2, Cost.), né in quelle di tipo concorrente (art. 117, comma 3, Cost.) dell'art. 117 della Costituzione, con la conseguenza che detta materia è attribuita alle Regioni a titolo di competenza c.d. "esclusiva" o "residuale" (art. 117, comma 4, Cost.).¹³⁴

Peraltro, giova ribadire che (rispetto a quanto già evidenziato in merito ad altre materie attribuite alla potestà legislativa regionale: si veda a titolo esemplificativo la materia "Trasporti, infrastruttura e logistica"), secondo i più recenti indirizzi della Corte costituzionale, anche la competenza regionale più ampia, comunque, non esclude a priori la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni amministrative al livello centrale e di regolarne l'esercizio, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (art. 118 Cost.), secondo l'impostazione introdotta dalla oramai nota sentenza n. 303 del 2003.¹³⁵ La Consulta, anche con pronunce successive ha sottolineato come, nonostante la materia del turismo appartenga "alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. (sent. n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006), tuttavia l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge. E ciò anche se quelle funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i principi di sussidiarietà ed adeguatezza possono giustificare una deroga al normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Parte II della Costituzione. A condizione, naturalmente, che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni. Con specifico riguardo al settore turistico, questa Corte ha già affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasca dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale".¹³⁶

La Regione del Veneto, quale "titolare delle politiche e della programmazione in materia di turismo",¹³⁷ programma e coordina le iniziative turistiche, attua interventi di interesse regionale, incentiva attività di interesse turistico di soggetti pubblici e privati, promuove il turismo veneto in Italia e all'estero.

La disciplina regionale in materia di turismo è dettata dalla L.R.V. n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Ai sensi dell'art. 9 di detta Legge regionale, sono state istituite le "Organizzazioni di Gestione della Destinazione" (O.G.D.) che rappresentano gli organismi costituiti a livello territoriale da soggetti pubblici e privati per la gestione integrata delle destinazioni turistiche del Veneto e la realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di ciascuna destinazione. Inoltre, la Regione esercita le funzioni di programmazione e coordinamento in materia turistica con il Programma Regionale per il Turismo (PRT), il Piano Turistico Annuale (PTA), nonché con il Programma Promozionale del Settore Primario (PPSP).

¹³⁴ Detto mutamento del titolo competenziale delle Regioni è stato confermato in più occasioni dalla Corte costituzionale: Sentenza n. 197/2003 e nn. 90/2006 e 214/2006.

¹³⁵ Si veda cap. 3.1.1.

¹³⁶ Sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 20 marzo 2009.

¹³⁷ Art. 19, comma 1, della L.R.V. n. 11/2013.

In materia di turismo

Infine, in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19, la Giunta regionale del Veneto ha recentemente (D.G.R.V. n. 647 del 20 maggio 2021) approvato il “Bando per contributi a supporto delle professioni turistiche colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID_19”.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

In base allo Statuto speciale, art. 4 n. 10, la Regione gode di competenza esclusiva in materia di turismo e industria alberghiera. Si vede, in proposito, il DPR 1116/1965 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici”.

Per gli interventi la Regione si avvale di PromoturismoFVG, una Destination management organization che persegue i suoi obiettivi pianificando e organizzando l'offerta attraverso prodotti turistici specifici. Istituita dalla Lr 50/1993 “Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani” come ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.

La Regione svolge un'attività di promozione turistica integrata del territorio nelle sue diverse articolazioni, per creare un sistema turistico in grado di proporre prodotti alla cui realizzazione concorrono tutti gli operatori regionali raggiungendo, in tal modo, il miglior livello di integrazione e coordinamento tra l'attività promozionale e quella di commercializzazione delle risorse e dei prodotti regionali. Gli obiettivi perseguiti mediante la creazione del sistema turistico sono: allineare le strategie istituzionali e private verso una direzione comune; presentare il Friuli Venezia Giulia al mercato come un sistema turistico unico; ridurre la frammentazione e incrementare il dialogo fra istituzioni e privati; incrementare l'efficacia delle azioni e ottimizzare le risorse disponibili; promuovere l'attrattività regionale per nuovi investimenti nel settore turistico; migliorare la qualità dell'offerta dei servizi prestati al turista e consentire a coloro che svolgono attività di rilevanza turistica di adeguarsi alle nuove tecniche di gestione dell'accoglienza.

La Regione svolge funzioni di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale ed esercita l'attività di vigilanza e controllo sulla PromoTurismoFVG.

I comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite dalla legge in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari. In particolare, i comuni gestiscono attraverso lo SUAP, le procedure relative all'avvio e all'esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari e svolgono le relative attività di vigilanza e di controllo. I comuni svolgono anche attività di promozione turistica del territorio di competenza nel quadro di programmazione previsto dal Piano strategico del turismo.

Nelle località a prevalente interesse turistico, PromoTurismoFVG può istituire uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) che assicurano i servizi di accoglienza, informazione e assistenza turistica al pubblico. Gli IAT possono anche essere istituiti dai Comuni, dalle Pro loco o da altri soggetti espressione del territorio, previa stipula di accordi con PromoTurismoFVG.

La disciplina regionale reca disposizioni dettagliate in merito alle caratteristiche degli operatori turistici. In questi termini si vedano le disposizioni che riguardano le associazioni pro loco iscritte all'apposito albo regionale e loro consorzi, i consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, le agenzie di viaggio e turismo e le imprese turistiche.

La Regione determina i criteri di classificazione delle diverse strutture turistiche e ricettive e fissa i requisiti qualitativi minimi per ciascuna categoria, mentre agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza

alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni della normativa statale in materia. Criteri di classificazione sono predisposti anche per gli stabilimenti balneari e quelli che forniscono servizi di natura termale.

La legislazione regionale prevede inoltre l'erogazione di contributi per la promozione turistica, per la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico; per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali; per il consolidamento dell'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano (località che realizzano i maggiori flussi turistici) e contributi agli organizzatori di eventi congressuali, per lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo, per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini del Friuli Venezia Giulia.

La Regione favorisce inoltre la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica, anche tramite PromoTurismoFVG, e a società d'area, ossia le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.

Land Carinzia

Non esiste nessuna materia “turismo” o “diritto del turismo” nella Costituzione federale. Piuttosto, ciò a cui ci si riferisce con questo termine è una materia complessa per la quale sia la Federazione che i Länder possono essere responsabili per la legislazione e l'applicazione sotto diversi profili: la cosiddetta “teoria del punto di vista” è un metodo di interpretazione sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per l'interpretazione delle norme costituzionali di competenza. Essa si basa sulla considerazione che tante fattispecie possono essere disciplinate sotto diversi aspetti. Secondo un punto di vista, il governo federale può essere competente, secondo l'altro punto di vista, i Länder possono essere competenti.¹³⁸ Tuttavia, secondo la clausola generale dell'art. 15 c.1 B-VG, le questioni del turismo “in quanto tale” rientrano fondamentalmente nella competenza legislativa ed esecutiva dei Länder.

In questo settore in particolare – a parte l'area dell'amministrazione ‘sovrana’ – le sovvenzioni del governo federale e dei Länder nel quadro dell'amministrazione nelle forme di diritto privato sono di grande importanza, addirittura quasi indispensabili.

Sulla base di questa situazione competenziale, il legislatore del Land Carinzia ha emanato la legge sul turismo del 2011 e la legge sulla libertà dei sentieri nelle zone di montagna.¹³⁹ Anche la legge carinziana sui campeggi è intimamente legata al turismo. In relazione al finanziamento di vari sussidi e sovvenzioni nel campo del turismo, deve essere menzionata anche la legge sulla tassa di soggiorno della Carinzia.

¹³⁸ Kahl, Tourismusrecht, in: Pürgy (Hg), Das Recht der Länder, Bd II/2 (2012) 557 (562).

¹³⁹ Siehe dazu Kanonier, Rechtliche Aspekte der Wegefreiheit im Bergland (1997) 77 ff.

4.1.9. Attività produttive

Regione Veneto

La riforma del titolo V ha consolidato e rafforzato la direzione legislativa intrapresa alla fine degli anni '90,¹⁴⁰ attribuendo la maggior parte delle materie che rientrano nel macro-settore delle "attività produttive" alle Regioni e lasciando allo Stato ambiti di competenza espressamente definiti in materia economica.

Infatti, secondo il riparto di competenze delineato nell'art. 117 Cost., alle Regioni spettano le competenze concorrenti in materia di "commercio con l'estero" e "sostegno all'innovazione per i settori produttivi", nonché la competenza esclusiva relativamente ad altre materie (come "commercio",¹⁴¹ "industria" e "artigianato") in quanto non espressamente menzionate negli elenchi di materie rimesse alla competenza esclusiva statale (art. 117 Cost., comma 2) e concorrente Stato/Regioni (art. 117 Cost., comma 3).

In linea di principio, soprattutto nelle materie residuali, le Regioni avrebbero, quindi, potuto avere ampi spazi di azione nel settore dello sviluppo economico-produttivo.¹⁴² Tuttavia, la materia delle "attività produttive" rappresenta un "macro-settore" comprendente al suo interno una pluralità di materie e politiche che possono rientrare in diversi titoli di competenza, generando interferenze e sovrapposizioni tra competenze statali e regionali.

Invero, lo stesso concetto di "sviluppo economico" supera l'impostazione settoriale per materie e configura un insieme di funzioni che coinvolgono diverse competenze quali, a mero titolo esemplificativo, l'"ordinamento civile" (in cui rientra la disciplina dell'impresa, regolata dal diritto civile e commerciale) e la "tutela dell'ambiente" – entrambe affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato – che possono avere un'incidenza diretta sulle attività produttive. Con riferimento alle materie di competenza concorrente, invece, rilevano le sovrapposizioni con la materia del "governo del territorio" (per quanto riguarda l'urbanistica e la localizzazione dei grandi impianti produttivi), l'"alimentazione", le "casce di risparmio" e "le aziende di credito a carattere regionale", le "professioni", oltre che con il "sostegno all'innovazione per i settori produttivi" e il "commercio con l'estero".

In particolare, la Corte Costituzionale ha sostenuto che la locuzione "attività produttive" non è riconducibile ad una materia specifica ma "costituisce una espressione di sintesi, meramente descrittiva, che comprende e rinvia ad una pluralità di materie. In tal senso, è significativo che già il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (...), nel delegare numerose funzioni alle Regioni, contemplava in un apposito Titolo (il II°) le funzioni inerenti allo «sviluppo economico e attività produttive», precisando tuttavia che allo stesso erano riconducibili una pluralità di materie (...). L'art. 117 Cost. contempla molteplici materie caratterizzate da una palese connessione con lo sviluppo dell'economia, le quali sono attribuite sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.), sia a quella concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), o residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) delle Regioni".¹⁴³

Peraltro, si rammenta come lo Stato abbia un ulteriore margine di intervento sulla materia de qua, attraverso la possibilità di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni al fine di "promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni" (art. 119, comma 5, Cost.).

¹⁴⁰ Ci si riferisce, in particolare, alla Legge n. 59 del 1997, al D.lgs. 143 del 1997 e al D.lgs. 112 del 1998.

¹⁴¹ Si veda la lett. c) del punto 11.

¹⁴² Sull'argomento si veda L. Torchia, "La potestà legislativa residuale delle Regioni", in *Le Regioni*, 2002, n.2-3; C. Desideri, "Lo sviluppo economico locale. Verso una nuova materia regionale?", *Introduzione a Rapporto sulla legislazione e sulla spesa 2003*, Milano, 2004.

¹⁴³ Sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2007.

Anche in detto settore, si è dimostrato fondamentale il ruolo svolto dalla Consulta nel delineare il concreto riparto di competenze tra Stato e Regioni e risolvere le incongruenze della riforma, finendo per supplire all'inattività del legislatore.

Infatti, come già osservato per altre materie, anche per i settori delle "attività produttive" e dello "sviluppo economico" il riparto di competenze tra Stato e Regioni è stato in concreto ridefinito attraverso i criteri della cd. "chiamata in sussidiarietà"¹⁴⁴ e delle cd. "materie trasversali"¹⁴⁵ (tra le quali ha assunto un ruolo particolare la "tutela della concorrenza").

In conclusione, dall'esame della giurisprudenza emerge che le competenze in materia di attività produttive e sviluppo economico rientrano in un ambito non precisamente delimitato, in cui è possibile l'intervento di una pluralità di enti territoriali secondo modalità spesso non predeterminate. Soprattutto, in materia di commercio, la giurisprudenza costituzionale ha rivelato che allo Stato è consentito intervenire, sulla base di diversi titoli di legittimazione, anche in materie riservate alle Regioni.

a) Industria

Nella Regione Veneto, i finanziamenti e i contributi alla Piccola e Media Impresa (PMI) vengono attuati sia attraverso specifiche azioni previste dal Programma Operativo Regionale (POR) finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia mediante altri interventi previsti dalla normativa regionale. La Regione rivolge particolare attenzione alla imprenditoria femminile e giovanile tramite apposite linee di intervento (per le quali è stato creato un apposito sito). Nell'ambito del sistema dell'industria si menzionano: "Veneto Innovazione Spa" (società in house della Regione del Veneto istituita con la L.R.V. n. 45/1988 con l'obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese orientate a perseguire un accentuato livello tecnologico, un miglioramento della situazione ambientale e la qualificazione delle risorse umane); "Veneto Sviluppo Spa (la finanziaria della Regione del Veneto che ha l'obiettivo di supportarne concretamente lo sviluppo e la crescita delle aziende del territorio, mettendo a loro disposizione un articolato set di strumenti creditizi e finanziari agevolati e innovativi); STARWEB (Sportello Telematico Artigiani e Registro Imprese, che consta in un servizio on-line per la predisposizione di pratiche di Comunicazione Unica).

b) Artigianato

L'artigianato è attualmente disciplinato dalla Legge regionale n. 34 /2018 (che ha sostituito la Legge regionale n. 67/1987) che definisce le modalità di costituzione dell'impresa artigiana e le forme di tutela.

¹⁴⁴ Quale esempio della prima, è emblematica la sentenza n. 165 del 2007 sui "distretti produttivi" in cui il Giudice delle leggi, dopo aver riconosciuto che "lo scopo di realizzare una incisiva azione a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo, nel quadro di una manovra di politica economica nazionale, è stato conseguito mediante un intervento articolato su molteplici piani", ha affermato che "la finalità dell'intervento e l'individuazione dell'oggetto delle norme permettono di ritenere che ci si trovi di fronte a scelte di rilevanza nazionale"; pertanto, "In riferimento alle materie interessate dalle disposizioni impugnate, spettanti alla competenza regionale ... sussistono quelle "esigenze di carattere unitario" che legittimano l'avocazione in sussidiarietà sia delle funzioni amministrative che non possono essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori...sia della relativa potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni".

¹⁴⁵ Relativamente, invece, all'incidenza delle materie "trasversali", e riferendosi alla "tutela della concorrenza", di cui all'art. 117 Cost. comma 2 a lett. e) (qualificata sia in dottrina sia in giurisprudenza come "materia-funzione" e con caratteristiche di "trasversalità" che la portano ad intrecciarsi inevitabilmente con una pluralità di competenze e ad escluderne un'applicazione circoscritta e delimitata), la Consulta ha evidenziato che l'intervento statale si giustificerebbe "per la sua rilevanza macroeconomica" (purché gli interventi siano idonei ad incidere sull'equilibrio economico generale) mentre appartengono "alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.)" (Sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 2004, nella quale la Corte ha sciolto il nodo relativo al rapporto tra le politiche statali di sostegno del mercato e le competenze legislative delle Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione).

La Regione sostiene lo sviluppo dell'artigianato tramite agevolazioni economiche a favore delle aziende del comparto finanziate con fondi regionali, statali e comunitari.

La Regione promuove, inoltre, una politica di sviluppo e di sostegno alle imprese artigianali presenti nel suo territorio attraverso l'erogazione di specifici contributi e finanziamenti.

La tutela delle imprese artigiane viene garantita dalla Commissione Regionale per l'Artigianato che si pone come scopo quello della promozione, dello studio e del coordinamento dell'artigianato veneto. Compito della Commissione è anche quello di decidere in via definitiva sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Camere di commercio presenti sul territorio.

c) Commercio

Il sostegno allo sviluppo del settore del Commercio viene realizzato dalla Regione del Veneto attraverso specifiche forme di contributi e finanziamenti rivolte sia alle piccole e medie imprese (PMI) sia agli Enti Locali.

Inoltre, la Regione del Veneto ha competenze in materia di carburanti e di depositi di oli minerali¹⁴⁶ e sulle nomine e le designazioni degli organi delle Camere di Commercio e delle Aziende Speciali.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Lo Stato, in base a Cost. art. 117, comma 2, lett. e), esercita la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza e mercati finanziari; in base allo stesso comma, lett. r), in materia di opere dell'ingegno.

Alla Regione Friuli Venezia Giulia spetta comunque la competenza esclusiva, ai sensi dello Statuto speciale, all'4 n.6 in materia di industria e commercio, all'art. 4 n.7 in materia di artigianato, all'art. 4 n. 8 in materia di mercati e fiere, mentre in base all'art. 5 n. 8 (competenza concorrente) in materia di ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali, degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione, all'art. 5 n. 10 in materia di miniere, cave e torbiere, all'art. 5 n. 17 in materia di cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative (v. la parte relativa al Lavoro), all'art. 5 n. 21 in materia di annona.

In questi settori si sono succeduti nel corso del tempo importanti decreti legislativi di attuazione: il DPR 1116/1965 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istruzioni ricreative e sportive, lavori pubblici", il DLgs 256/2000 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali", il DLgs 252/2001 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato"

a) Industria

Le politiche regionali in materia di industria fanno leva principalmente su strumenti quali: contributi, incentivi e finanziamenti, consorzi industriali, distretti industriali, fiere, interventi di Friulia, Frie, Confidi, attività di supporto verso i Paesi dell'Est Europa da parte di Informest.

In materia di attività produttive gli interventi regionali si concentrano in gran parte in misure di carattere finanziario, provvedendo contributi, incentivi e interventi di sostegno di vario tipo, ovviamente sempre nel rispetto dei limiti posti dalla normativa europea.

¹⁴⁶ Nello specifico, la Regione provvede alla predisposizione del piano regionale per la razionalizzazione della rete regionale dei distributori di carburante, nonché al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, modifica e dismissione dei depositi di oli minerali.

Un esempio di intervento di questo tipo, volto a favorire l'innovazione in vari settori e a superare le criticità dovute alle dimensioni limitate delle imprese, è costituito dalla Lr 26/2005, recentemente modificata ad opera della Lr 3/2021 "Sviluppo Impresa", che si ritrova citata più volte in questo lavoro. In sintesi, la Lr 26/2005 "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" persegue la finalità di qualificare il territorio regionale quale area caratterizzata da un elevato livello di innovazione, promuovendo l'attività di ricerca, la diffusione dell'innovazione e il trasferimento di conoscenze e di competenze a favore delle imprese, dei centri di ricerca e di innovazione e del sistema del welfare e della pubblica amministrazione.

Le politiche si sviluppano secondo il metodo della concertazione con le parti sociali, in collaborazione con istituzioni, università, enti e centri di ricerca e per l'innovazione e mediante l'istituzione di collaborazioni internazionali.

Le linee di intervento mirano a promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'assimilazione delle tecnologie da parte delle imprese e del settore dei servizi di pubblica utilità anche attraverso la diffusione e l'utilizzazione efficace dei risultati delle attività di ricerca, sostenendo lo sviluppo di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione. È incentivata la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario.

Queste azioni si svolgono coerentemente con quanto definito nel Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, approvato a cadenza quadriennale e aggiornato periodicamente ogni anno. Questo Programma contiene gli obiettivi e le modalità di attuazione, anche attraverso la definizione di priorità e requisiti e criteri di valutazione di efficacia per le azioni relative ad una serie di assi di intervento: lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca, l'incentivazione della ricerca applicata o industriale, la valorizzazione delle qualità e della migliore utilizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo, la promozione del trasferimento di conoscenze a favore delle imprese e dei servizi di pubblica utilità. Un'attenzione particolare si pone anche allo sviluppo del commercio elettronico, mediante la concessione di contributi alle imprese per facilitarne l'accesso a questa forma di prassi commerciale, avvalendosi della Programmazione comunitaria POR FESR.

Per superare le criticità derivanti dal sottodimensionamento di molte imprese, la Regione prevede contributi specificamente destinati ai soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa e agli enti gestori delle zone industriali, affinché prestino attività di consulenza e assistenza nell'avvio dell'iniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei.

b) Artigianato (v. anche n. 11 "Lavoro, formazione professionale e commercio")

La disciplina regionale in materia di artigianato è dettata dalla Lr 12/2002 "Disciplina organica dell'artigianato", il cui testo è tuttavia stato ampiamente modificato più volte, soprattutto dalla Lr 7/2011, e anche di recente ad opera della Lr 3/2021 "Sviluppo Impresa".

Si possono trascurare le disposizioni volte a definire il regime di aiuti e finanziamenti che a vario titolo la Regione ha sempre erogato a sostegno delle imprese artigiane, per concentrare l'attenzione sugli aspetti di carattere organizzativo e sostanziale propri di questo settore. Le funzioni esercitate dalla Regione in materia di artigianato si concentrano soprattutto in: indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore; vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate e sulla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane; concessione degli incentivi.

La legge reca la disciplina giuridica dell'impresa artigiana in conformità ai principi della L 443/1985 "Legge quadro per l'artigianato", ai fini dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (AIA) e ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi a favore del settore artigiano, definisce l'imprenditore artigiano, l'impresa artigiana, la società artigiana, prevedendo norme particolari per diversi settori merceologici. Disposizioni regolano la costituzione e la tenuta dell'AIA in modo analogo a quanto previsto per il registro delle imprese.

Per quanto attiene alla formazione nei mestieri artigiani, la legge prevede che, in presenza di determinate condizioni e a seguito dell'accertamento dei requisiti di legge, il titolare di un'impresa artigiana possa essere insignito del titolo di "maestro artigiano" e che di conseguenza l'azienda si qualifichi come "bottega di scuola". Le botteghe di scuola sono riconosciute come luoghi atti a valorizzare i mestieri artigiani e consentire di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano. Nella bottega scuola il maestro artigiano può svolgere attività di insegnamento, di promozione e diffusione dei mestieri e delle tecniche produttive.

c) Commercio (v. anche n. 11 "Lavoro, formazione professionale e commercio")

Anche in materia di commercio lo Stato fa valere la sua competenza esclusiva derivante da Cost. art. 117, comma 2, lett. e) in tema di tutela della concorrenza, disciplina dei mercati finanziari e lett. r) sulle opere dell'ingegno.

Per la Regione vale quanto già indicato sopra in generale per le attività produttive.

In generale va osservato che la disciplina in materia di commercio è molto complessa, poiché riguarda un ambito di attività alquanto eterogeneo e, considerato dal punto di vista della regione, estremamente importante per le implicazioni economiche e sociali che coinvolge. Per questo motivo, accanto a leggi che avevano espresso l'ambizione di recare una disciplina unitaria della materia, si sono prodotte nel tempo leggi a carattere episodico, plurisetoriali, adottate spesso per la necessità di risolvere problemi contingenti, tant'è che ricostruire, oggi, un quadro di facile lettura è piuttosto difficoltoso.

Ad ogni modo, sulla scorta dell'analisi compiuta, si possono individuare alcune linee di fondo che comunque caratterizzano i contenuti dell'intervento regionale.

La legge "organica" in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande affida alla Regione una pluralità di compiti che vanno dalle attività di promozione e erogazione di contributi finanziari nelle diverse forme, alla predisposizione della disciplina giuridica delle attività commerciali e dell'organizzazione amministrativa preposta a svolgere la funzione di autorizzazione e vigilanza in materia.

Sul piano della disciplina giuridica delle attività commerciali, la legge provvede a classificarle e a definirle secondo uno schema che varia, ad esempio, tra commercio all'ingrosso e al dettaglio, vendita di generi alimentari e vendita del settore "non alimentare", tra gli esercizi commerciali suddivisi in ragione della rispettiva dimensione, e così via in un'ampia gamma di tipi.

Allo stesso modo sono disciplinati i requisiti morali e professionali necessari per esercitare l'attività.

Per ciò che attiene agli aspetti organizzativi, diverse funzioni di amministrazione attiva sono delegate alle CCIAA o trasferite in capo ai comuni.

Per un altro aspetto, i tratti più interessanti della legislazione regionale riguardano le relazioni che intercorrono tra l'esercizio delle attività commerciali e la disciplina dell'urbanistica, poiché il piano comunale del settore del commercio si deve rapportare a quanto dispongono gli strumenti della pianificazione urbanistica, tanto è vero che le norme regionali sul punto sono molto dettagliate e costituiscono parametri cogenti per l'esercizio delle funzioni comunali.

Un'altra parte della disciplina regionale è invece dedicata a dettare le regole specifiche per le varie forme di vendita: la vendita negli outlet, i mercati agroalimentari all'ingrosso, gli spacci interni, la distribuzione automatica, la vendita per corrispondenza o con altri sistemi di comunicazione, la vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il commercio elettronico, ecc.

Una questione che ha spesso provocato conflitti approdati anche alle aule di giustizia riguarda la determinazione degli orari e le giornate di chiusura degli esercizi commerciali. Anche in questo caso la Regione interviene a dettare criteri, parametri e limiti che i comuni dovranno applicare nell'esercizio delle rispettive competenze. Così come viene disciplinata la pubblicità dei prezzi e le vendite straordinarie.

La legge detta norme specifiche sull'attività di formazione, svolta nell'ambito di corsi professionali organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, e disciplinati da un apposito regolamento regionale, che deve prevedere le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi.

La normativa dedicata alla disciplina delle modalità di acquisizione dei titoli abilitativi all'esercizio delle attività commerciali distingue tra diverse categorie in ragione delle rispettive dimensioni e tipologie di merci.

Norme particolari valgono per particolari tipi di attività, quali il commercio sulle aree pubbliche, il commercio della stampa quotidiana e periodica, la somministrazione di alimenti e bevande.

La legislazione regionale prevede inoltre la costituzione di organismi operanti nel settore del commercio, quali l'Osservatorio regionale del commercio e il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere una serie di funzioni amministrative delegate

d) Turismo (v. n. 8 "Turismo")

Land Carinzia

Dal punto di vista dei Länder, dovrebbe essere menzionata nell'area del diritto dell'economia soprattutto il loro potere di regolamentare le procedure di controllo dell'aggiudicazione degli appalti pubblici, competenza basata sull'art. 14b c.3 B-VG; tuttavia, la maggior parte di tali leggi dei Länder sono state emanate sulla base dell'art. 15 c. 1 B-VG. Inoltre, nel settore economico ci sono numerose cosiddette "leggi auto vincolanti" relative alle attività nel regime di amministrazione nelle forme di diritto privato.¹⁴⁷

Nel complesso, le seguenti leggi emanate dal legislatore carinziano possono essere attribuite a questo settore (elenco a titolo esemplificativo, non esauriente): Legge carinziana sulla disciplina degli appalti pubblici 2018, Legge carinziana sulle guide alpine e maestri da sci, Legge carinziana sulla promozione delle biomasse, Legge carinziana sui Buschenschank (malghe e fattorie con ristorazione), Legge carinziana sulla promozione della stampa, Legge carinziana sulle scuole di sci, Legge carinziana sui giochi e sulle macchine da gioco d'azzardo, Legge carinziana sul turismo del 2011, Legge carinziana sui totalizzatori e sulle scommesse dei bookmaker, Legge carinziana sulle manifestazioni del 2010, Legge carinziana sulla promozione dell'economia, Legge di accompagnamento alla legge di promozione dell'economia.

¹⁴⁷ Zellenberg, Wirtschaftsförderung, in: Pürgy (Hg), Das Recht der Länder, Bd II/1 (2012) 831 ff.

4.1.10. Infrastrutture di comunicazione

Regione Veneto

La riforma costituzionale del Titolo V della parte seconda della Costituzione ha collocato il settore della comunicazione (“ordinamento della comunicazione”) tra le materie di legislazione concorrente, laddove allo Stato è riservata la definizione di principi fondamentali e alle regioni la normativa di dettaglio (art. 117, terzo comma, Cost.).¹⁴⁸

Si tratta di una collocazione ritenuta, in dottrina, connessa alla necessità di soddisfare, in tale ambito materiale, esigenze di unitarietà – connaturate alla tutela del diritto costituzionalmente garantito di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) – preservando, comunque, spazi di differenziazione alle autonomie territoriali.¹⁴⁹

In realtà, nel settore dell’ordinamento della comunicazione, la legislazione prodotta va al di là del tradizionale schema della legislazione concorrente (normativa statale di principio - normativa regionale di dettaglio) in ragione dell’“intreccio” del settore con ambiti materiali “trasversali” affidati alla competenza esclusiva statale a garanzia di esigenze di unitarietà che la Corte costituzionale ha avuto modo di esaminare e precisare con la Sentenza n. 336 del 2005 (relativa ad alcune disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche¹⁵⁰ in materia di installazione degli impianti, impugnate dalle Regioni Toscana e Marche in quanto ritenute disposizioni di dettaglio e, quindi, lesive della competenza regionale) nella quale ha evidenziato le connessioni della materia “ordinamento della comunicazione” con ambiti ove lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, di tipo trasversale, in relazione alle materie della “tutela dell’ambiente” (riconosciuta in più occasioni dalla stessa Corte come materia nell’esercizio della quale lo Stato conserva il potere di fissare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale) e della “tutela della concorrenza” (in considerazione dell’incidenza che una efficiente rete di infrastrutture di comunicazione elettronica può avere sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese). “Sotto quest’ultimo aspetto è, infatti, evidente l’incidenza che una efficiente rete di infrastrutture di comunicazione elettronica può avere sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese”.¹⁵¹

¹⁴⁸ Con particolare riferimento alla Regione Veneto, è interessante riportare quanto deciso dalla Corte costituzionale nella Sentenza n. 246 del 25/11/2020, con la quale la Consulta ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost., l’art. 83, comma 4-sexies, della L.R.V. n. 11/2001, la quale prevedeva che, in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e la fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per l’installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente era tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale, oltre che al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia. La Corte costituzionale (dopo avere escluso che la disposizione censurata costituisse esercizio, da parte della Regione Veneto, della competenza legislativa concorrente nella materia “governo del territorio” ed avere evidenziato che la stessa era destinata piuttosto a regolare l’esercizio, da parte della Regione, delle funzioni amministrative in materia di risorse idriche conferite per effetto del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, in attuazione del capo I° della L. n. 59/1997) ha chiarito che la previsione del pagamento di canoni a carico degli operatori delle comunicazioni elettroniche, ogniqualvolta l’esercizio della relativa attività renda necessaria l’occupazione di beni del demanio idrico, rientra nella materia “ordinamento della comunicazione”, laddove disciplina l’imposizione di oneri di natura pecuniaria. Nel senso che l’art. 93 del D.lgs. n. 259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) - il cui comma 1 prevede testualmente che “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge” - costituisce espressione di un principio fondamentale della materia de qua “in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni” (si vedano: C. cost., 27 luglio 2005, n. 336; C. cost., 22 luglio 2010, n. 272; C. cost., 26 marzo 2015, n. 47).

¹⁴⁹ In merito a ciò, la Corte costituzionale con la Sentenza n. 348 del 1990 (pur sotto la vigenza del vecchio Titolo V, e, quindi, in presenza di un diverso impianto costituzionale quanto all’articolazione dei rapporti Stato-regioni) ha riconosciuto all’informazione la natura di “condizione preliminare (.....) per l’attuazione ad ogni livello, centrale e locale, della forma propria dello Stato democratico” nella quale “qualsivoglia soggetto o organo rappresentativo investito di competenze di natura politica” (quindi, anche le Regioni) “non può, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all’impiego di comunicazione di massa”. La Consulta, a mezzo di detta pronuncia, ha evidenziato che l’informazione attuata mediante i mezzi di comunicazione di massa costituisce un’“attività che non può essere collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell’articolo 117 Cost.”, bensì rappresenta, piuttosto, “un interesse o un fine il cui perseguimento non può che essere affidato alla Repubblica, intesa come insieme di tutti i soggetti pubblici rappresentativi, investiti di funzioni politiche”.

¹⁵⁰ Decreto legislativo n. 259 del 1/08/2003.

¹⁵¹ Si veda il punto 5 del considerato in diritto della Sent. n. 336/05.

Peraltro, con riferimento ai principi fondamentali relativi proprio al settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, il Giudice delle leggi ha precisato che non si può prescindere dalla considerazione che ciascun impianto di telecomunicazione costituisce parte integrante di una complessa ed unitaria rete nazionale, sicché non è neanche immaginabile una parcellizzazione di interventi nella fase di realizzazione di una tale rete.¹⁵² Ciò comporta “che i relativi procedimenti autorizzatori dovrebbero essere necessariamente disciplinati con carattere di unitarietà e uniformità per tutto il territorio nazionale, dovendosi evitare ogni frammentazione degli interventi. Ed è, dunque, alla luce di tali esigenze e finalità che dovrebbero essere valutate ampiezza ed operatività dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato” (cfr. considerato in diritto n. 6.1 della Sentenza della Corte costituzionale n. 336/2005).

Inoltre, giova precisare che anche in relazione alla materia “ordinamento della comunicazione”, la Consulta¹⁵³ ha ritenuto che, alla luce del criterio della “chiamata in sussidiarietà”, lo Stato può esercitare funzioni sia amministrative che legislative in materie di competenza concorrente e residuale quando esigenze di esercizio unitario lo richiedano, purché l’intervento statale sia proporzionato e pertinente rispetto allo scopo perseguito e non leda il principio di leale collaborazione.

Occorre, infine, considerare che nell’ordinamento della comunicazione il limite generale dettato dal primo comma dell’articolo 117 della Costituzione – ossia, il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – non è privo di conseguenze nella ripartizione delle competenze Stato-regioni, se si considerano le restrizioni degli ambiti di intervento nazionali conseguenti alla normativa europea.¹⁵⁴

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Lo Stato esercita la competenza esclusiva in base a Cost. art. 117, comma 2, lett. e) in materia di tutela della concorrenza e la competenza concorrente in materia di porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, come previsto da Cost., art. 117, comma 3.

Lo Statuto speciale attribuisce alla Regione la competenza esclusiva, in base all’art 4 n. 9 in materia di viabilità e acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e locale.

Si vedano in proposito il DPR 1116/1965 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici” e il DPR 833/1966 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie di interesse regionale”.

Per il Friuli Venezia Giulia si fa riferimento alla materia “lavori pubblici di interesse regionale e locale”, sebbene in questo settore operi la riserva di competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

¹⁵² Cfr. Sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 2003.

¹⁵³ Si veda la Sentenza n. 163 del 2012.

¹⁵⁴ Basti pensare, nell’ambito del pacchetto di direttive sulle comunicazioni elettroniche, alla direttiva «quadro» n. 21/2002 che non ha affrontato solo i profili sostanziali della disciplina della comunicazione elettronica, ma anche quelli procedurali attinenti al seguito nazionale del nuovo quadro normativo comunitario. Il riferimento vale per quelle disposizioni che individuano nelle Autorità nazionali di garanzia il ruolo di soggetti regolatori, in funzione della promozione della concorrenza nelle reti e nei servizi, dello sviluppo del mercato interno e di tutela dei diritti dei cittadini europei.

La disciplina regionale riguarda i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti, salvo le opere di competenza esclusiva direttamente realizzate dallo Stato, nonché quelle contenute nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate. Premesso che l'unico settore interessato è quello dei lavori pubblici e restano esclusi i contratti aventi ad oggetto i servizi e le forniture, non è chiaro se la legge regionale si applica o meno agli appalti sopra soglia, pur di interesse regionale, ossia se, in altri termini, questa è direttamente attuazione della direttiva europea, oppure l'ambito oggettivo di applicazione è limitato ai contratti di valore al di sotto della soglia comunitaria. La definizione dell'ambito soggettivo di applicazione rinvia espressamente alla direttiva 2004/18/CE (ora direttiva 2014/24/UE), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Per molti versi le disposizioni regionali sono meramente riproduttive della disciplina europea, così come recepita da parte dello Stato. Gli aspetti più significativi riguardano invece gli aspetti organizzativi riferiti alle stazioni appaltanti.

Anche la disciplina dell'attività di progettazione non si discosta da quella regolata in sede europea e statale. Disposizioni specifiche sono dedicate alla sicurezza nei cantieri.

In modo altrettanto dettagliato si regolano gli incentivi previsti per la realizzazione di lavori pubblici.

Alcune disposizioni prevedono misure per favorire la partecipazione delle PMI e delle micro-imprese mediante la suddivisione e assegnazione dei lavori in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche. Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilità del subappalto. In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi di avanzamento dei lavori.

È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo, purché questa clausola sia prevista nel bando e negli atti di gara.

La Regione organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti i contratti pubblici riguardanti tutte le fasi del procedimento, fino al completamento e collaudo delle opere, e svolge d'intesa con l'ANAC le funzioni istituzionali di quest'ultima relativamente ai lavori da realizzarsi in ambito regionale.

Gli aspetti che distinguono la legislazione regionale in materia riguardano le attività a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici. In tal senso la Regione pone in essere una serie di iniziative: convoca la Commissione regionale dei lavori pubblici; fornisce assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante unità specializzate; assicura l'accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;

accorpa in un'unica struttura le attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale e le attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale; fornisce attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale; favorisce l'introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;

promuove le attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza; può realizzare direttamente opere di interesse locale; fornisce l'indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla Rete di stazioni appaltanti.

Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernente l'attuazione di lavori pubblici, il soggetto pubblico o privato attuatore dell'intervento può richiedere la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente.

La Regione può costituire nell'ambito delle proprie società strumentali, il cui oggetto sociale comprenda anche lavori pubblici, apposite unità specializzate per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici. È altresì istituito l'archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza. L'archivio raccoglie i progetti, i piani di sicurezza e i documenti tecnici della Regione, nonché di altri enti e amministrazioni, e ha carattere permanente.

Parte della normativa regionale in materia è dedicata alla disciplina dell'erogazione di contributi finanziari a favore di soggetti pubblici e privati che realizzano lavori pubblici.

Land Carinzia

La Costituzione federale austriaca non contiene una materia di competenza "infrastruttura di comunicazione". In relazione a questa categoria, la legge carinziana sul fondo regionale è probabilmente la più importante per la stessa Carinzia. Uno dei suoi obiettivi è la promozione e l'espansione dell'infrastruttura a banda larga nei Comuni del Land. Tale obiettivo include la pianificazione, la costruzione, la fabbricazione e l'espansione delle infrastrutture per le reti ad alta velocità per le comunicazioni elettroniche, in particolare per l'Internet ultraveloce a banda larga in fibra ottica. Da un lato, quest'area è caratterizzata dalle attività del settore privato delle autorità locali; dall'altro, si sovrappone ad altre aree già menzionate (scienza, ricerca, innovazione e tecnologia, economia).

4.1.11. Lavoro, formazione professionale e commercio

Regione Veneto

Nel seguente paragrafo i “settori” / materie “Lavoro, formazione professionale e commercio”, presentati congiuntamente dall’art. 6, comma 2, n. 11), dello Statuto del G.E.C.T. “Euregio Senza Confini”, verranno analizzati separatamente in quanto l’art. 117 Cost. ha inserito la materia “lavoro” all’interno delle materie di legislazione concorrente, mentre le materie “formazione professionale” e “commercio”, nell’alveo della legislazione esclusiva delle Regioni.

a) Lavoro

Il quadro di riparto delle competenze legislative in materia di “lavoro” a seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione ha sin da subito generato forti incertezze in ordine alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, soprattutto in ragione della doppia attribuzione rinvenibile nell’attuale formula dell’art. 117 Cost.: “ordinamento civile” alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, mentre “tutela e sicurezza del lavoro” alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni;¹⁵⁵ voci così ampie che ciascuna potrebbe ospitare l’intero diritto del lavoro.

L’espressione “tutela e sicurezza del lavoro”, peraltro, risulta a sua volta “polisensa”, visto che il termine tutela ha un significato estesissimo ed il termine sicurezza potrebbe essere inteso sia nel senso di “protezione nella conservazione del posto di lavoro”, sia nel senso di tutela della “igiene e sicurezza” dell’ambiente di lavoro.

Peraltro, nonostante la giurisprudenza della Corte non abbia fino ad oggi chiarito completamente quale sia “il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro”,¹⁵⁶ la Consulta, pronunciandosi sulla legittimità di numerose disposizioni del D.lgs. n. 276 del 2003 (cd. “Riforma Biagi”), nella nota Sentenza n. 50 del 2005, ha ricondotto la disciplina del rapporto di lavoro alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto rientrante nell’“ordinamento civile”, mentre ha ritenuto attinente alla “tutela e sicurezza del lavoro” e, dunque, materia concorrente, la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l’impiego e alle politiche attive per l’inserimento lavorativo (quindi, anche la disciplina del mercato del lavoro e dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro).

Da quanto esposto, ben si comprende la difficoltà, nella disciplina del lavoro, di individuare esattamente e distintamente la competenza spettante allo Stato o alle Regioni su singole disposizioni, che possono presentare profili attinenti a più di una materia di quelle elencate dall’articolo 117 Cost..

La Regione Veneto, in materia di lavoro, “esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche e il mercato del lavoro regionale”, così come stabilito dall’art. 2 della L.R.V. n. 3/2009 (“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”) che disciplina la materia dell’occupazione e del mercato del lavoro nel Veneto. Nell’ambito di dette competenze, la Regione definisce, con cadenza triennale, il “Programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento” (art. 10, L.R.V. n. 3/09), che definisce gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche in materia di formazione professionale, istruzione professionale, lavoro e servizi per il lavoro.

Le principali politiche della Regione Veneto in materia di lavoro consistono in azioni dirette a favorire l’occupabilità dei giovani ed, in particolare, la prima occupazione dei giovani con regolamentazione dei tirocini, la formazione in apprendistato e la promozione di attività di orientamento, in interventi per favorire l’inserimento lavorativo di coloro che si trovano in condizioni di disagio sociale e occupazionale, in azioni per il miglioramento delle competenze professionali di tutti i cittadini della regione, in particolare giovani, donne e lavoratori over 50, con percorsi di mobilità professionalizzante all’estero o in altre regioni italiane, così come anche in politiche attive, con il sostegno del Fondo Sociale Europeo, per la riqualificazione e l’accompagnamento al reimpiego dei lavoratori disoccupati con particolare attenzione a quelli di lunga durata.

La Regione, nel perseguire i predetti obiettivi, si avvale del sostegno e supporto di enti strumentali regionali quali “Veneto Lavoro” e “Osservatorio regionale sul mercato del lavoro”. Infine, negli ambiti di istruzione, formazione e lavoro, la Regione offre informazione diretta ai cittadini attraverso il portale “cliclavoroveneto.it”.

b) Formazione professionale

A seguito della riforma costituzionale del 2001, la formazione professionale rientra nell’alveo delle competenze regionali residuali (ex art. 117. Comma 4, Cost.).

Infatti, il comma 3 dell’art. 117 Cost. specifica espressamente che la competenza concorrente in materia di “istruzione” esclude espressamente la “formazione professionale”¹⁵⁷ e, detta esplicita esclusione, conduce a ritenere che la materia “formazione professionale”, non essendo ricompresa tra quelle di competenza esclusiva dello Stato, diventa “residuale” e, quindi, di competenza esclusiva delle Regioni.

Pertanto, la materia della “formazione professionale”, il cui nucleo è stato definito dalla Consulta come “l’addestramento teorico e pratico offerto o prescritto obbligatoriamente al lavoratore o comunque a chi aspiri al lavoro”,¹⁵⁸ non può essere sottratta al legislatore regionale.

Tuttavia, come già visto per altre materie (ad es. nel turismo), ciò non risulta sufficiente ad affermare che le Regioni godono di piena autonomia nella regolazione dei profili attinenti a tale materia in quanto sussistono non pochi limiti derivanti dal complicato intreccio di (materie e, dunque, di) competenze riferibile all’intera area giuridica riguardante il lavoro.

In estrema sintesi, secondo la Consulta il discrimen tra la potestà legislativa statale e quella regionale è da rintracciarsi nella circostanza che la formazione professionale sia correlata ad un contratto di lavoro o meno; in sostanza, si tratta di comprendere dove termina la competenza statale in materia di “ordinamento civile” – dunque, afferente gli aspetti legati al contratto di lavoro – per fare spazio a quella regionale, specificamente riferita alla “formazione professionale”. Sicché, secondo quanto statuito dalla Consulta, l’attività formativa, allorquando sia erogata dal datore di lavoro (e, dunque, concernente i rapporti interprivati tra questo e il prestatore di lavoro) vada ricondotta alla competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”; nel mentre, allorquando la formazione sia “pubblica”, ovvero erogata direttamente da soggetti pubblici, oppure da privati accreditati, vada ricondotta alla competenza residuale regionale, salvo che per la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”, viceversa, di competenza statale.¹⁵⁹

¹⁵⁵ Sul punto si veda F. CARINCI, “Riforma costituzionale e diritto del lavoro”, in https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_2_2003/243-285%20CARINCI.pdf.

¹⁵⁶ Si veda la Sentenza n. 384/2005.

¹⁵⁷ Art. 117, comma 3, Cost.: “... istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale ...”.

¹⁵⁸ Vedasi il Considerato in diritto n. 5 della Sentenza n. 372 del 1989 e considerato in diritto n. 4 della Sentenza n. 108 del 2012.

¹⁵⁹ Tuttavia, bisogna ammettere che tale criterio, sebbene utile per la risoluzione di casi concreti, appare viziato da un eccessivo grado di “empirismo” rilevante, soprattutto, nei casi in cui è facoltà dello stesso datore di lavoro ricorrere ad una modalità “interna” o “esterna” di formazione.

c) Commercio

In seguito alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che ha riformato il Titolo V della Costituzione, la materia del "commercio" è stata ricondotta dalla Consulta alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost.¹⁶⁰

Tuttavia, nonostante il riconoscimento della competenza residuale esclusiva in materia di commercio, la legislazione regionale ha incontrato il limite attinente alle numerose interferenze e correlazioni tra la suddetta materia e le "materie trasversali", di competenza statale concorrente (quale il "governo del territorio") ed esclusiva (quali la "tutela della concorrenza"¹⁶¹ e la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali").

Con riferimento a dette interferenze da parte del legislatore statale, in seguito al nuovo riparto di competenze tra legislazione statale e regionale delineato dalla riforma costituzionale del 2001, la materia "commercio" è stata investita da una serie di ulteriori significativi interventi legislativi statali¹⁶² volti ad incrementare il livello di tutela della concorrenza anche nel settore del commercio, oltre che ad assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, in linea con i Trattati e le norme di diritto derivato adottate in tal senso dall'Unione Europea.

A mero titolo esemplificativo ed a conferma di quanto esposto, è sufficiente citare l'art. 31, comma 2, della L. n. 214/2011 che, con specifico riferimento al settore del commercio, ha espressamente previsto che "costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali", imponendo a Regioni ed Enti locali di adeguare gli strumenti urbanistici locali e le proprie leggi in materia di commercio ai cennati principi entro e non oltre il 30 settembre 2012.

Risulta chiaro come dette norme abbiano inciso in modo significativo sulla potestà regionale in materia di commercio.

Peraltro, anche la Consulta, interpretando estensivamente la materia "tutela della concorrenza" di competenza statale, e divenendone in tal modo un importante custode,¹⁶³ ha notevolmente ridotto i margini di intervento delle Regioni nel settore in esame, negando alle medesime regioni spazi effettivi per la conformazione in senso limitativo e restrittivo delle attività economiche.¹⁶⁴

Tuttavia, se da un lato, la Consulta ha limitato la potestà normativa regionale in materia di commercio, dall'altro, ha riconosciuto in capo alle Regioni significativi poteri di intervento di politica economica qualora essi siano

volti a incrementare il livello di concorrenzialità dei mercati e a permettere a un maggior numero di operatori di competere, osservando che a fianco di interventi in materia di concorrenza di spettanza statale, "che attengono allo sviluppo dell'intero Paese" e, dunque, esprimono un carattere unitario, ve ne possono essere altri privi di carattere unitario, in quanto "sintonizzati sulla realtà produttiva regionale".¹⁶⁵

In particolare, la giurisprudenza del Giudice delle leggi ha chiarito che le Regioni hanno il potere e la facoltà di migliorare i livelli di apertura e di concorrenza dei mercati che lo Stato ha stabilito, continuando a "esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche essendo richiesto che tutti gli enti territoriali diano attuazione ai principi dettati dal legislatore statale".¹⁶⁶ In sintesi, ciò che la Consulta ha inteso nettamente arginare è la potestà normativa regionale di regolazione delle attività economiche esercitata in senso restrittivo, attraverso cioè la previsione di limiti puntuali al principio di libera concorrenza.

Per quanto concerne la materia commercio nella Regione Veneto, si veda il punto 4.3.9.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

a) Lavoro

Allo Stato spetta la competenza di tipo concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, professioni (Cost. art. 117, comma 3), mentre l'istruzione e la formazione professionale ricadono nella competenza residuale delle regioni (Cost. art. 117, comma 4). In ogni caso è necessario tenere presente che la disciplina dei rapporti di lavoro ricade nell'ambito della disciplina dell'ordinamento civile, come previsto da Cost. art. 117, comma 2, lett. l) e dunque nella competenza statale di tipo esclusivo.

Alla Regione Friuli Venezia Giulia spetta la competenza concorrente in materia di istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria, ai sensi dello Statuto speciale, art. 5 n. 15, ma questa disposizione può dirsi "superata" a seguito della riforma del Titolo V Cost. che ha attribuito alle regioni ordinarie (e quindi a quelle speciali in base alla clausola di maggior favore) la competenza legislativa residuale. Lo Statuto speciale prevede all'art. 5 n. 17 la competenza concorrente in materia di cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative e, all'art. 6 n. 2 la competenza attuativa e integrativa in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Alle disposizioni statutarie hanno fatto seguito il DPR 808/1966 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative" e il DLgs 514/1996 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia recante delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro".

La Regione attua interventi volti a promuovere l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro e disciplina il Sistema regionale per i servizi all'impiego e gli interventi in materia di politica del lavoro, esercitando le funzioni di politica attiva del lavoro; le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato regionale del lavoro, controllo e vigilanza; le funzioni in materia di pari opportunità. La Regione esercita inoltre le funzioni delegate dallo Stato e, in particolare, l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali per la valutazione della rappresentatività; la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri assegnati dallo Stato; l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti; la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali; la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;

¹⁶⁰ Si veda, ex multis: Corte Costituzionale, 13 gennaio 2004 n. 1; 8 luglio 2010 n. 247; 8 febbraio 2012 n. 6, tutte in www.giurcost.org.

¹⁶¹ Tale espressione, come confermato da costante e copiosa giurisprudenza costituzionale (ex multis: C. Cost., 15 maggio 2014 n. 125; C. cost. 23 giugno 2010 n. 270; 8 febbraio 2010 n. 45; 18 maggio 2009 n. 160; 23 novembre 2007 n. 401; 10 dicembre 2007 n. 430, tutte in www.giurcost.org), "riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche" (così, Corte cost., 11 marzo 2013 n. 38, in www.giurcost.org).

¹⁶² Si pensi al D.L. n. 223 del 4 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006; al D.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, che ha recepito la direttiva 2006/123/CE; al D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011; al D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; al D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012.

¹⁶³ Così G. Taglianetti, "Regolazione del territorio e limiti all'iniziativa privata: il rapporto tra pianificazione urbanistica e disciplina del commercio, alla luce della normativa tendente alla liberalizzazione delle attività economiche", in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, fasc. 2, 2017.

¹⁶⁴ Ex multis si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 104/2014, n. 125/2014, n. 150/11, n. 288/10, n. 38/13, etc....

Sul punto si veda F. Guella, "L'inammissibilità costituzionale delle lesioni alla concorrenza da parte delle autonomie e l'ammissibilità dei limiti territoriali, conformativi e specifici, alla liberalizzazione del commercio", in *Le Regioni*, 2014.

¹⁶⁵ Così, Corte costituzionale, n. 14/2004 e n. 430/2007 (entrambe in www.giurcost.org).

¹⁶⁶ Si veda Corte costituzionale n. 8 del 23 gennaio 2013, in *Le Regioni*, 3/2013.

la ricezione in deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale, l'attestazione della loro autenticità e il deposito; la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU); gli adempimenti in materia di collegi di conciliazione e arbitrato; la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai fini dell'eventuale convocazione delle parti per l'espletamento della fase amministrativa della procedura in caso di mancato accordo nella fase sindacale della procedura; l'esame congiunto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la formulazione del relativo parere; la composizione delle vertenze di lavoro ove prevista dalla normativa vigente o richiesta dalle parti interessate.

La Regione definisce con cadenza triennale il programma generale in materia di politica del lavoro, che definisce le priorità strategiche e gli obiettivi delle azioni da intraprendere; le tipologie di beneficiari cui collegare le misure regionali di politica del lavoro; le tipologie di interventi da attuare con riferimento alle priorità e agli obiettivi individuati.

Nell'ambito del Sistema regionale dei servizi per l'impiego, la Regione promuove la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa per favorire la concreta attuazione degli interventi anche con la collaborazione dell'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa. Attraverso i Servizi pubblici per l'impiego regionali si assicurano i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa dello Stato nei confronti dei lavoratori e delle imprese. Nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali operano i Centri per l'Impiego di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), del DLgs 150/2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive). Compito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali è supportare l'Osservatorio sul mercato del lavoro; orientare i lavoratori, i giovani e le famiglie a scegliere le opportunità di studio e di carriera; favorire interventi volti a ricollocare i lavoratori coinvolti in crisi aziendali o comunque in situazione di difficoltà occupazionale; promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; promuovere e sostenere la più ampia integrazione tra i servizi per il lavoro, i servizi sociali e sanitari e i servizi educativi; promuovere la conoscenza delle misure regionali e nazionali che favoriscono la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare; rafforzare la competitività e la propensione all'innovazione delle imprese regionali attraverso interventi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano; sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari; erogare servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri. I Servizi pubblici per l'impiego regionali partecipano alla rete per apprendimento e l'orientamento permanente.

La Regione determina le modalità e i criteri per l'autorizzazione dei soggetti che intendono svolgere esclusivamente nel territorio regionale le attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e a tal fine è istituito l'elenco regionale dei soggetti accreditati.

La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato Sistema informativo regionale lavoro che opera nell'ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR) e si raccorda con il Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente.

La Regione disciplina alcune azioni destinate a specifiche categorie di soggetti svantaggiati: soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale, soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale; donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.

Specifiche azioni si prevedono a favore dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, attraverso i Servizi del collocamento mirato.

Si prevedono azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro anche siglando protocolli d'intesa con le articolazioni regionali dell'INPS, dell'Ispettorato del lavoro e dell'INAIL al fine di scambiare ogni informazione utile al riguardo.

In materia di sicurezza sul lavoro è approvato il Piano regionale della prevenzione, di durata quinquennale, in cui vengono indicati obiettivi specifici e cronoprogramma delle attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari

La Regione incentiva attraverso la rete EURES (EUropean Employment Services) la mobilità professionale in Europa, nonché la collaborazione con i servizi per l'impiego degli altri paesi dell'Unione europea e dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio con l'Unione europea.

La Regione sostiene l'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per il supporto alla mobilità professionale, alla difesa e alla promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori frontalieri e promuove azioni volte a favorire il supporto ai lavoratori frontalieri così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea e ai datori di lavoro che operano nell'area frontaliere.

b) Cooperazione

Pur non rientrando nella materia "lavoro" il settore della cooperazione è oggetto di una specifica legislazione regionale volta a promuovere e sostenere il movimento cooperativistico e a disciplinare i sistemi di controllo e vigilanza.

c) Formazione professionale ("Apprendimento permanente")

La Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio, promuove il sistema dell'orientamento permanente, quale insieme di servizi integrati. Il sistema dell'orientamento permanente assicura la qualità e il miglioramento continuo dei servizi, sulla base dei bisogni della persona.

La formazione e orientamento permanente consiste in un percorso educativo e formativo e nella costituzione di un servizio di orientamento che permetta l'individuazione del patrimonio formativo, professionale e culturale comunque acquisito.

I fini delle attività di formazione permanente sono molteplici: elevare il livello generale di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione, facilitare l'accesso ai relativi percorsi, prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e formativo e favorire il rientro nei percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale, prevenire e contrastare l'analfabetismo funzionale e l'analfabetismo di ritorno, rafforzare l'offerta formativa e orientativa secondo un modello integrato e sulla base dei fabbisogni formativi e occupazionali del tessuto economico e sociale, e così via.

La partecipazione degli utenti alle attività a carattere formativo è gratuita. Per particolari tipologie di interventi può essere richiesta agli utenti una compartecipazione ai costi.

Gli interventi di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono quelli previsti dal capo III del DLgs 226/2005 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione".

La normativa regionale definisce i tipi di intervento previsti in materia e i soggetti accreditati a porli in essere, distinguendo tra apprendimento permanente, apprendimento formale, apprendimento non formale, apprendimento informale, formazione, orientamento permanente, istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituti tecnici superiori (ITS), poli tecnico professionali.

In questo senso, il Sistema regionale della formazione è un servizio pubblico di interesse generale e attua azioni a carattere formativo e azioni a carattere non formativo complementari tramite soggetti accreditati.

Il diploma conseguito al termine di percorsi di durata quadriennale di istruzione e formazione professionale consente di accedere alla formazione terziaria accademica e non accademica secondo le modalità previste

La Regione realizza, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia, un sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale e a tal fine è predisposto il Repertorio delle qualificazioni regionali in maniera coerente con il Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali. Il Repertorio delle qualificazioni regionali costituisce il riferimento per la certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale e, laddove previsto dalle disposizioni regionali, per la programmazione didattica delle azioni formative di cui all'articolo 11 e per la certificazione delle competenze acquisite in tale ambito.

Professioni

La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione Europea e dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, la qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.

È istituita la Consulta regionale delle professioni, con funzioni propositive e consultive, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale in materia.

È istituito il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, nel quale sono iscritte le associazioni che possiedono i requisiti culturali ed i percorsi di formazione che si richiedono per l'ammissione all'associazione. Ed è istituito il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche, anch'esso con funzioni propositive e consultive.

La Regione promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.

I progetti possono essere realizzati da ordini, collegi o associazioni professionali di professioni ordinistiche e da associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche, anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici.

La Regione concede contributi per la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attività professionale, presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università e per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.

La Regione promuove la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di istituti di credito, promuove, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni.

d) "Commercio" (v. n. 9 "Attività produttive").

Land Carinzia

Il diritto del lavoro è in linea di principio una materia di competenza federale per quanto riguarda la legislazione e l'applicazione (art. 10 c.1 n. 11 B-VG). Un'eccezione è il cosiddetto diritto del lavoro rurale ("Landarbeitsrecht") nell'art. 11 B-VG (per cui la competenza legislativa spetta al livello federale, quella per l'applicazione al livello di Land).

Le disposizioni relative al diritto professionale sono sparse in numerose leggi materiali della Carinzia. In particolare, sono da menzionare le seguenti basi legali (il seguente elenco è soltanto esemplificativo, non tassativo): art. 15 della legge carinziana sugli ascensori (esaminatori di ascensori), la legge carinziana sulle guide alpine e di sci, la legge carinziana sull'esame di cacciatore professionista e di guardiano di caccia, art. 24 della legge carinziana sugli impianti di riscaldamento (organi di controllo per l'esecuzione di ispezioni di impianti di combustione e

centrali termiche a blocco), la terza sezione della legge carinziana sull'istruzione e sulla cura dei bambini (requisiti di impiego per il personale pedagogico; cfr. anche gli articoli 46 e 47), la legge carinziana sulla formazione professionale agricola e forestale del 1991,¹⁶⁷ gli articoli 6 ss. della legge carinziana sui prodotti fitosanitari (uso professionale dei prodotti fitosanitari), l'art. 40 della legge carinziana sulla conservazione della natura del 2002 (guide delle grotte), la legge carinziana sulle scuole di sci, la legge carinziana sulle professioni sociali, l'art. 12 della legge carinziana sullo sport del 1997 (istruttori sportivi) e la legge carinziana sui totalizzatori e le scommesse. Inoltre, sono da menzionare in questo contesto la legge carinziana sui servizi e la legge carinziana sul riconoscimento delle qualifiche professionali, per l'attuazione dei requisiti del diritto dell'Unione Europea. Nell'ambito dell'amministrazione dei sussidi, non vanno dimenticate in particolare la legge carinziana sui sussidi ai dipendenti e sulla formazione continua (Kärntner Arbeitnehmer- und Weiterbildungsförderungsgesetz) e la legge carinziana sui sussidi all'economia (Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz).

¹⁶⁷ A partire dal 1.1.2020, questa legge rappresenta una disciplina del Land soltanto per quanto riguarda i professionisti autonomi dell'agricoltura e della silvicoltura. Per il gruppo dei lavoratori dipendenti, essa continuerà ad applicarsi come legge federale dal 1 gennaio 2020. Il motivo per questo è il trasferimento del cosiddetto "diritto del lavoro rurale" (riguardante gli operai e gli impiegati agricoli e forestali) alla competenza della Federazione (art. 11 c.1 n.9 B-VG) attraverso una modifica costituzionale (B-VG BGBl I 14/2019). In questo contesto, dal 1 gennaio 2020, anche il codice del lavoro rurale carinziano continuerà ad applicarsi, ma come diritto federale – ad eccezione delle sue disposizioni di natura organizzativa.

5. Conclusioni e opzioni per la cooperazione fra i membri del GECT

Per quanto riguarda le regioni italiane, come si è già illustrato nella parte introduttiva, per molti versi e in merito a non pochi ambiti materiali, si può svolgere una riflessione che accomuna le regioni ordinarie e quelle speciali, in particolare il Friuli-Venezia Giulia. Come è stato osservato anche di recente, a proposito di una sorta di bilancio sullo stato del regionalismo a vent'anni dalla riforma costituzionale, il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni ha visto confermare o ripristinare su tutti i fronti una netta supremazia statale, sulla base sia del costante indirizzo del legislatore statale, sia dell'opera razionalizzatrice della Corte costituzionale.¹⁶⁸

Una constatazione piuttosto amara se considerata dal punto di vista delle autonomie, ma che può rappresentare per un certo verso un vantaggio se si vuole intraprendere un'operazione di omologazione e coordinamento tra le discipline normative nei diversi settori materiali di competenza regionale, poiché le differenze rispetto ai parametri rappresentati dagli statuti rispetto all'assetto determinato dal dettato costituzionale, nella prassi, tendono a sfumare, salvo tuttavia quanto le regioni speciali riescono a conquistarsi attraverso lo strumento dei decreti legislativi di attuazione.

D'altro canto, a ben guardare, ciò che accomuna le regioni è, in ogni caso, l'esclusione di ogni competenza (salvo particolarissime eccezioni) dalle materie codicistiche. Detto in altri termini, le regioni esercitano la loro competenza legislativa rivolgendosi all'organizzazione e alla disciplina delle attività delle amministrazioni e il metodo generalmente adottato e che le accomuna è approvare una vasta gamma di atti che si qualificano in generale come atti di pianificazione e programmazione. Ciò dovrebbe indirizzare dunque le regioni e il Land innanzitutto verso una convergenza nella disciplina legislativa che regola l'adozione (possibilmente condivisa in una prospettiva transfrontaliera) di questi atti e la loro efficacia anche nei confronti delle amministrazioni locali.

Un altro aspetto cui prestare attenzione è rappresentato dalla disciplina sull'esercizio dei poteri autoritativi delle amministrazioni, soprattutto avendo riguardo ai procedimenti e ai provvedimenti di autorizzazione e di concessione. Come è noto, ormai da un certo tempo e sotto la spinta del diritto dell'UE, non solo ha perso consistenza la distinzione tra il provvedimento di concessione e quello di autorizzazione, ma è in atto un profondo ripensamento sulla struttura stessa del rapporto tra pubblico e privato in merito ai titoli abilitativi all'esercizio di un'ampia serie di attività, un tempo pacificamente assoggettate al previo assenso dell'autorità.

La concessione è sempre più attratta nell'alveo della nozione e dell'istituto del contratto, l'autorizzazione viene considerata un mezzo che il legislatore può prevedere se e in quanto strettamente necessario a tutelare determinati interessi pubblici, i quali non sarebbero altrimenti protetti con mezzi meno "invasivi". In ogni caso, laddove un provvedimento di autorizzazione fosse ritenuto effettivamente necessario, questo dovrebbe essere il risultato di una valutazione fondata su condizioni non discriminatorie, giustificate da motivi di interesse generale, chiare, inequivocabili, oggettive e rese pubbliche preventivamente.

Su questi due terreni, la pianificazione e il regime dei provvedimenti di autorizzazione, c'è dunque un ampio spazio per produrre una legislazione "comune" che favorisca gli scambi e le attività transfrontaliere in un'ottica fortemente innovativa.

Conclusioni relative alle regioni a statuto ordinario (Veneto)

Come rilevato nel corso della suesposta disamina nell'assetto costituzionale vigente disegnato dalla Legge costituzionale n. 3/2001, che ha riformato il Titolo V, Parte II della Costituzione, il Veneto, al pari delle altre regioni italiane a statuto ordinario, ha potestà legislativa concorrente nelle materie elencate all'art. 117, terzo comma, Costituzione, e competenza legislativa residuale per le materie ricomprese nel quarto comma dello stesso articolo. Come sopra esposto, le materie attribuite dal legislatore costituzionale alla competenza residuale regionale non sono elencate dalla Costituzione e, pertanto, si ricavano per esclusione da quelle espressamente ricondotte alla potestà legislativa statale (2° comma) o a quella concorrente (3° comma), con il contributo determinante della giurisprudenza costituzionale.

Ne deriva un elenco dei settori/materie non statico bensì in "movimento", non cristallizzato dalla norma costituzionale, che comprende (limitandosi alle sole materie elencate dall'art. 6 dello statuto del GECT): a) trasporti, infrastrutture e logistica; b) istruzione e formazione professionale; c) agricoltura; d) turismo; e) commercio, industria e artigianato.

Per quanto concerne, invece, le materie di competenza concorrente, sulle quali la regione esercita la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali statali, dalla disamina sopra svolta è emerso che vi rientrano i seguenti settori/materie: a) la produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia; b) i porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e navigazione; c) la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; d) l'ordinamento sportivo; e) l'istruzione, salvo le norme generali e l'autonomia delle istituzioni scolastiche; f) la tutela della salute; g) la protezione civile; h) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; i) ordinamento della comunicazione; l) la tutela e la sicurezza del lavoro.

Tuttavia, rispetto al riparto delle materie operato dall'art. 117 Cost., corre l'obbligo di precisare che, nel corso degli anni, la giurisprudenza costituzionale ha elaborato dei criteri che consentono allo Stato, alla presenza di determinate condizioni, di legiferare anche su materie che sarebbero, secondo il riparto disegnato dall'art. 117 Cost., attribuite alla competenza regionale (concorrente o esclusiva).

Nello specifico, ciò si verifica con riferimento a materie attribuite alla competenza esclusiva statale che hanno carattere "trasversale" (e che la dottrina ha qualificato anche come "materie non materie", "materie- funzione" oppure "materie-valori") in quanto, più che "materie" in senso stretto, individuano delle finalità, degli obiettivi da perseguire che, pertanto, sono in grado di incidere su ambiti di competenza affidati alla potestà legislativa (concorrente o residuale) delle Regioni (ex multis: sentenza n. 171/2012, n. 235 del 2011, n. 225/2009, n. 12 del 2009, n. 345/2004, n. 272/2004). Le principali materie trasversali sono state individuate nella: tutela della concorrenza (sentenza n. 14/2004 e n. 345/2004), tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (ex multis: sentenza n. 282/2002, n. 171/2012, n. 235/2011, n. 225/2009, n. 12/2009), determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (ex multis, sentenza n. 282/2004), ordinamento penale (sentenza n. 185/2004), ordinamento civile (sentenze n. 233/2006, n. 380/2004 e n. 274/2003), politica estera e rapporti internazionali dello Stato e rapporti dello Stato con l'Unione europea (sentenza n. 239/2004).

Altro principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale che comporta una "invasione" dello Stato nell'ambito della competenza legislativa residuale regionale (in quanto determina un'attribuzione di competenze diversa da quella desumibile dal tenore letterale dell'art. 117 Cost.) è quello della c.d. "attrazione in sussidiarietà", enunciato per la prima volta nella sentenza n. 303 del 2003. In base a detto principio, infatti, l'allocatione delle funzioni amministrative allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, comporta la parallela attrazione della funzione

¹⁶⁸ Così G. Falcon, Editoriale, in *Le Regioni*, i.c.p.

legislativa (in ragione del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. che impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge). Pertanto anche se – sulla base di un'interpretazione strettamente letterale del dettato costituzionale – in una materia di competenza concorrente lo Stato dovrebbe limitarsi a stabilire i principi fondamentali, in virtù della capacità ascendente del principio di sussidiarietà, la normativa statale può anche presentare norme di dettaglio. Allo stesso modo e negli stessi limiti sono giustificati interventi della legislazione statale in ambiti materiali di competenza residuale (sentenze C. cost. n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006).

In conclusione, nonostante siano trascorsi esattamente 20 anni dalla riforma del titolo V, l'attribuzione di una determinata disciplina normativa alla sfera di competenze dello Stato o delle regioni non sempre si fonda su criteri definiti, in quanto la ripartizione di competenze delineata dall'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, Cost., pur in apparenza piuttosto rigida, dà luogo ad una serie di interferenze e sovrapposizioni fra i diversi ambiti materiali tali da rendere incerta l'attività dell'interprete.

Conclusioni relative alle regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia)

Al momento in cui nel 1963 è stata approvata la legge costituzionale n. 1, recante lo Statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia, si è detto che la Regione nasceva come ultima delle regioni speciali e prima di quelle ordinarie. In effetti il processo che ha portato alla nascita della Regione speciale è stato segnato, come è noto, dalle travagliate vicende che hanno caratterizzato la definizione del confine orientale italiano, nel contesto geopolitico del secondo dopoguerra, a notevole distanza di tempo rispetto all'adozione degli altri statuti speciali, alcuni dei quali addirittura precedenti l'approvazione della stessa Costituzione. Il lasso di tempo intercorso ha comunque permesso di connotare lo Statuto speciale in modo da renderlo uno strumento utile a perseguire politiche di sviluppo da parte della Regione.

Non è un caso, infatti, se le competenze legislative più rilevanti e di tipo esclusivo riguardano molti settori produttivi, non previsti all'epoca dall'Art. 117 Cost. per le regioni ordinarie. Si allude con ciò alle competenze in materia di industria, commercio, pesca marittima, economia montana, cooperazione, miniere, ordinamento delle casse di risparmio e casse rurali, proprio in considerazione dell'esigenza di dotare la Regione di quelle leve utili a promuovere lo sviluppo delle aree rurali e montane depresse e a risollevarle dal grave declino la Venezia Giulia. Non va dimenticato infatti che nell'immediato dopoguerra le città e la campagna conobbero un importante flusso migratorio verso le Americhe e l'Australia.

Le materie previste nello Statuto sono state pensate dunque sin dall'inizio quali strumenti utili alla programmazione regionale e all'intervento pubblico nei settori produttivi e, in effetti, la costruzione della specialità regionale è avvenuta, perlomeno sino agli anni Ottanta del secolo scorso, sul governo dell'economia. Due eventi, inoltre, hanno segnato in modo significativo l'ulteriore percorso della specialità: il terremoto del 1976 e il Trattato di Osimo del 1977. In conseguenza di questi due eventi, infatti, si sono operati massicci interventi, corredati da adeguate risorse finanziarie, al fine di realizzare importanti obiettivi di sviluppo economico e sociale, di riassetto del territorio, di incremento della produzione industriale e agricola e di potenziamento dei servizi.

Nel periodo più recente e soprattutto ad opera della riforma costituzionale del 2001, l'insieme delle materie rientranti nel governo dell'economia ha progressivamente perso di importanza, non certo nel senso di aver visto diminuire l'intervento regionale in questo settore, ma perché non più in grado di connotare in misura specifica la specialità regionale rispetto al regime costituzionale delle altre regioni ordinarie, tant'è che molte delle riflessioni svolte a proposito dell'autonomia della Regione Veneto possono valere anche a proposito del Friuli Venezia Giulia.

D'altro canto le politiche pubbliche in questi ambiti materiali appaiono sempre più interconnesse, articolandosi su linee sia orizzontali, ossia implicando una collaborazione sempre più stretta tra enti di governo di pari livello, sia verticali, obbligando a un'interlocuzione sempre più stretta con lo Stato e l'Unione Europea.

E poiché una materia "sviluppo economico" di per sé non esiste poiché, come ha stabilito la Corte costituzionale, si tratta di un'espressione di sintesi meramente descrittiva che comprende e rinvia a una pluralità di materie, ciò implica, di conseguenza, l'obbligo di ripensare l'intervento regionale in chiave cooperativa, come si è detto, facendo leva su quelle competenze che, pur non incidendo direttamente sulla produzione e la distribuzione di beni, contribuiscono a creare un modello sociale di crescita sostenibile e di innovazione continua. Si allude con questo, all'esercizio di competenze sia di carattere esclusivo, quale il governo del territorio, sia di quelle altre in cui la Regione interviene in via concorrente o in cui la delimitazione dei confini è alquanto incerta, come ad esempio la tutela dell'ambiente, la valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione dell'istruzione e della ricerca.

Conclusioni sulla situazione giuridica austriaca e sul Land Carinzia:

Per quanto riguarda la Carinzia, un parallelo con le regioni italiane può essere visto fondamentalmente nel fatto che l'attuale distribuzione delle competenze, sia in termini qualitativi che quantitativi, favorisce senza dubbio il governo federale. Le competenze dei Länder, sulla base della loro competenza residuale, sono poche considerando le numerose attribuzioni federali negli ambiti legislativo e esecutivo enumerate nella Costituzione federale.

Per quanto riguarda la creazione di un GECT, invece, i Länder sono relativamente autonomi - a parte le condizioni quadro da rispettare in base al diritto dell'Unione (regolamento GECT). Se, da una parte, non si deve nascondere che le nove leggi dei Länder austriaci promulgate nel frattempo sono il risultato di numerose riunioni di coordinamento federale-statale tenute in precedenza, dall'altra, non è ancora stata approvata una legge federale sul GECT prevista in questo contesto, che doveva formare il quadro per le rispettive leggi dei Länder. Il governo federale aveva ritenuto che la sua competenza di emanare una tale legge si basasse sulla materia di competenza "diritto civile", mentre i Länder avevano invocato la competenza residua dell'art. 15 c.1 B-VG.

A parte quanto detto finora, ci sono notevoli discrepanze tra la situazione giuridica italiana e il quadro giuridico della Carinzia. Da un lato, a prima vista, la giurisprudenza della Corte costituzionale austriaca sembra giocare, nella prassi costituzionale, un ruolo subordinato nella delimitazione delle competenze tra il governo federale e i Länder, almeno rispetto alla situazione in Italia. Questa impressione può essere attribuita soprattutto al fatto che le "grandi questioni" del riparto delle competenze sembrano ormai essere state ampiamente chiarite. Ciononostante, anche la Corte costituzionale austriaca si occupa ancora regolarmente di questioni con uno sfondo di diritto delle competenze, ma si tratta per lo più di questioni di dettaglio. D'altra parte, non esistono atti normativi paragonabili alle "norme di attuazione" nel sistema giuridico austriaco.

In Austria, la procedura amministrativa è fondamentalmente una questione che rientra nella cosiddetta competenza di adesione, il che significa che il rispettivo legislatore autorizzato a disciplinare una materia è anche competente a regolarne il diritto procedurale. Tuttavia, questa competenza di adesione può essere interrotta da una cosiddetta competenza di necessità del governo federale. In generale, dunque, il procedimento amministrativo austriaco è regolato principalmente dalla legge sulla procedura amministrativa generale del 1991 (AVG) della Federazione, che si applica alle procedure formali delle autorità amministrative della Federazione e dei Länder.

A causa del riparto di competenza nella Costituzione federale (art. 11 c.2 B-VG), sono tuttavia ammissibili delle disposizioni divergenti nelle leggi sostanziali, quindi anche nelle leggi dei Länder, nella misura in cui esse risultano necessarie per una disciplina della materia. Allo stesso modo, la legge sui procedimenti fiscali è regolata in una legge federale separata. Lo stesso vale per i diritti procedurali dei tribunali amministrativi, della Corte amministrativa e della Corte costituzionale sulla base di esplicite disposizioni costituzionali federali. In sintesi, il governo federale domina anche l'area del diritto procedurale.

Austria: il notevole potenziale dell'amministrazione nelle forme di diritto privato (Privatwirtschaftsverwaltung)

Come si è visto, la distribuzione delle competenze in Austria è segnata da una caratteristica che rende spesso complessa l'individuazione concreta della titolarità per una materia: il riparto delle competenze manca soprattutto di chiarezza e non è facile discernere un'idea di sistema dietro la distribuzione delle competenze fra i livelli di governo. Esistono, infatti, oltre alle tipologie principali elencate tassativamente negli artt. 10 e seguenti della Costituzione federale (B-VG), numerose categorie speciali di competenze, che si trovano sia nelle disposizioni centrali di distribuzione delle competenze sia al di fuori di esse.

Nonostante tali competenze spesso favoriscano la Federazione, i Länder austriaci dispongono di competenze importanti per partecipare a delle azioni transfrontaliere nelle aree di cooperazione elencate nello statuto del GECT, tra cui quelle nell'ambito delle risorse energetiche e ambientali, in quegli della cultura e dello sport, alcune competenze specifiche nell'ambito dell'istruzione e quello dell'assistenza sociale nonché della lotta contro le catastrofi ambientali, nell'agricoltura e nel turismo, nell'ambito delle infrastrutture (con una legge carinziana sul fondo regionale) e in quello della disciplina di numerose professioni.

Il correttivo più importante per i Länder per sfuggire in misura non trascurabile alla distribuzione delle competenze, caratterizzata da tratti centralistici, è pertanto la possibilità di agire nell'ambito dell'amministrazione con forme di diritto privato (art. 17 B-VG). Infatti, in base a tale norma, secondo la dottrina prevalente, la Federazione e i Länder non sono vincolati dalla ripartizione delle competenze costituzionali nelle loro azioni come titolari di diritti privati. Da un lato ne consegue che la ripartizione delle competenze si applica solo agli atti d'imperio; dall'altro è possibile per i Länder (e viceversa per la Federazione) attivarsi in settori che non rientrano, in linea di principio, nelle loro competenze. Pertanto, sia la Federazione che i Länder possono agire in tutte le aree di diritto privato senza essere limitati dalla distribuzione delle competenze vigente (ad esempio, la promozione delle imprese commerciali da parte dei Länder, sebbene le "questioni di commercio e industria" siano una questione federale). Tuttavia, le leggi basate sull'articolo 17 B-VG possono essere indirizzate solo agli organi amministrativi e non possono stabilire diritti pubblici soggettivi di terzi.¹⁶⁹ Ciononostante, la Corte costituzionale deriva un titolo giuridico da una "legge autovincolante" in combinato disposto con il principio di uguaglianza. Così, se il Land agisce come finanziatore in una determinata area, deve trattare ogni richiedente di finanziamenti allo stesso modo e, se tutti i requisiti sono soddisfatti, fornire anche i finanziamenti.

Nella prassi non deve essere quindi sottovalutata tale facoltà dell'amministrazione di agire in forme privatistiche. Proprio perché l'attuale ripartizione delle competenze lascia ai Länder regolarmente solo un margine d'azione limitato, questi ultimi tendono a ricorrere frequentemente all'azione nelle forme di diritto privato per agire al di là delle loro competenze. Questo vale, a maggior ragione, per le azioni nell'ambito della cooperazione transfrontaliera.

¹⁶⁹ Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht12 (2019) sub 613.

Tabella di confronto: Regione a statuto ordinario (Veneto), Regione a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia), Land Kärnten (Carinzia, Austria)

I "settori/materie" di competenza del GECT ed il riparto delle competenze fra Stato e Regione autonoma (Italia) e ordinaria nonché Federazione e Land (Austria)

Settori di collaborazione, art. 6 Statuto GECT "Euregio senza confini"	Regione Veneto Art. 117 della Costituzione italiana	Regione Friuli-Venezia Giulia Riferimenti Statuto	Land Carinzia	Collaborazione – integrazione
Risorse energetiche e ambientali, ...	Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"; sono ricomprese anche le energie cd. rinnovabili	Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"; sono ricomprese anche le energie cd. rinnovabili Art. 6.3 Statuto "(...) tutela del paesaggio, della flora e della fauna" [concorrente]	Energia: materia "elettricità" (art. 12 B-VG) nella competenza del Land Idem: diritto di conservazione della natura (derivata dall'art. 15 c.1 B-VG)	Buona
... Gestione dei rifiuti	Competenza esclusiva statale: Art. 117, co. 2, lettera s), Cost.: "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" N.B. L'articolo 116, comma 3, Cost. consente, in presenza di determinate condizioni, di estendere la competenza regionale anche alla "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".	Competenza esclusiva statale: Art. 117, co. 2, lettera s), Cost.: "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"	Nella misura in cui non sussiste una necessità di una regolamentazione federale uniforme (art. 10 c.1 12 B-VG): Legge 2004 sui rifiuti urbani (non pericolosi) e fanghi di depurazione	Buona
Trasporti, infrastrutture e logistica	Competenza regionale: Art. 117, co. 4 Cost. (es. "trasporto pubblico locale"); Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "porti e aeroporti civili" e "grandi reti di trasporto e di navigazione"	Art. 4.11 Statuto: "trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale" [esclusiva] Art. 5.7 Statuto: "disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi" [concorrente] Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "porti e aeroporti civili" e "grandi reti di trasporto e di navigazione"	La competenza in materia stradale è condivisa tra il governo federale e i Länder. Legge carinziana del 2017 sulle strade del Land. Sostegno all'infrastruttura regionale dei trasporti e della sicurezza, in particolare gestione associata dei trasporti	Media (in generale) Buona per infrastruttura regionale di trasporti

Cultura...	<p>Competenza esclusiva statale: Art. 117, co. 2, lettera s), Cost.: "tutela...dei beni culturali";</p> <p>N.B.</p> <p>L'articolo 116, comma 3, Cost. consente, in presenza di determinate condizioni, di estendere la competenza regionale anche alla "tutela...dei beni culturali".</p> <p>Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali"</p>	<p>Competenza esclusiva statale: Art. 117, co. 2, lettera s), Cost.: "tutela...dei beni culturali";</p> <p>Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali"</p> <p>Art. 4.14 Statuto "istituzioni culturali, (...)</p> <p>...) musei e biblioteche di interesse regionale e locale" [esclusiva]</p> <p>Art. 6.3 Statuto: "architetture e belle arti (...)" [integrativa – attuativa]</p>	<p>Nella Costituzione federale non è prevista nessuna materia di competenza generale "diritto culturale".</p> <p>Se non espressamente assegnate alla Federazione, le questioni culturali sono di competenza dei Länder.</p> <p>La maggior parte della "promozione della cultura" è gestita come amministrazione in forme privatistiche (sia da parte della Federazione che da parte del Land Carinzia).</p>	<p>Buona</p> <p>(soprattutto attività di promozione e di sostegno)</p>
... Sport...	<p>Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "Ordinamento sportivo"</p>	<p>Art. 4.14 Statuto: "istituzioni (...) ricreative e sportive (...)" [esclusiva]</p> <p>Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "Ordinamento sportivo"</p>	<p>La responsabilità normativa spetta ai Länder: cfr. la legge carinziana sullo sport del 1997 e le leggi sulle guide di montagna e di sci nonché sulle scuole di sci</p>	<p>Buona</p>
...Istruzione, alta formazione	<p>Competenza esclusiva statale: Art. 117, co. 2, lettera n), Cost.: "norme generali sull'istruzione";</p> <p>N.B.</p> <p>L'articolo 116, comma 3, Cost. consente, in presenza di determinate condizioni, di estendere la competenza regionale anche alle "norme generali sull'istruzione".</p> <p>Competenza esclusiva statale: Art. 117, co. 2, lettera m), Cost.: "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"</p> <p>Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche..."</p> <p>Competenza regionale: Art. 117, co. 4 Cost. (es. "...istruzione e formazione professionale")</p>	<p>Competenza esclusiva statale: Art. 117, co. 2, lettera n), Cost.: "norme generali sull'istruzione"</p> <p>dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"</p> <p>Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche..."</p> <p>Art. 5.15 Statuto: "istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria, assistenza scolastica (estesa all'università)" [concorrente]</p> <p>Art. 6.1 Statuto: "scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica" [integrativa – attuativa]</p>	<p>Diversi settori del diritto scolastico sono assegnati alla legge scolastica del Land (art. 14 c.3 B-VG).</p> <p>Va menzionata la disciplina sull'istruzione a favore della minoranza (di lingua slovena).</p> <p>Inoltre, competenze specifiche riguardano l'asilo e il doposcuola (art. 14 c.4 lett.b B-VG) nonché gli asili nido o diurni (art. 15 c.1 B-VG), la formazione professionale agricola e forestale nonché il sistema scolastico agricolo e forestale (cfr. art. 14a B-VG).</p>	<p>Istruzione: media – bassa</p> <p>Alta formazione: buona</p> <p>Forse: cooperazione nell'ambito della lingua slovena e delle relative offerte di istruzione e formazione?</p>

Ambito socio-sanitario	<p>Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "tutela della salute"</p>	<p>Art. 5.16 Statuto: "igiene e sanità, assistenza sanitaria e ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali" [concorrente]</p> <p>Art. 5.6 Statuto: "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" [concorrente]</p> <p>Art. 5.7 Statuto: "disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi" [concorrente]</p>	<p>Il B-VG non include nessuna materia di competenza "affari sociali" o "diritto sociale". L'assicurazione sociale è assegnata in via esclusiva alla competenza federale (art. 10 c.1 n.11 B-VG), ma il diritto sulla disabilità e leggi sulle pari opportunità, ecc. rientrano nella competenza normativa dei Länder (art. 15 c.1 B-VG).</p> <p>Il Land Carinzia ha adottato tre normative centrali: la legge sull'assistenza sociale del 2021, la legge sull'assistenza di base e la legge sulle garanzie minime.</p> <p>Il sistema sanitario risulta di competenza federale, con alcune eccezioni (per esempio l'art. 10 c.1 n.12 B-VG).</p> <p>I Länder sono autorizzati all'emanazione di leggi di attuazione e all'esecuzione nell'ambito degli ospedali e delle case di cura (art. 12 c.1 n.1 B-VG).</p>	<p>Sanità: buona</p> <p>(Carinzia anche per l'assistenza sociale)</p>
Protezione civile	<p>Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "Protezione civile"</p>	<p>Art. 5.20 Statuto: "servizi antincendi" [concorrente]</p> <p>Art. 5.22 Statuto "opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali" [concorrente]</p> <p>Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "Protezione civile"</p>	<p>Le competenze dei Länder sono concentrate nell'ambito della lotta contro le catastrofi ambientali, il governo federale ha una chiara preponderanza nella loro prevenzione.</p>	<p>Buona</p>
Scienze, ricerca, innovazione e tecnologia	<p>Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi"</p>	<p>Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi"</p> <p>v. n. 9 "Attività produttive"</p>	<p>I Länder hanno poco spazio di manovra: secondo l'art. 10 c.12a B-VG, il governo federale è esplicitamente competente.</p> <p>L'amministrazione in forme di diritto privato gioca un ruolo di primo piano.</p>	<p>Media/Buona</p>

Agricoltura	Competenza regionale: Art. 117, co. 4 Cost.	Art. 4.2 Statuto: "agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale" [esclusiva]	Una delle materie tradizionalmente considerate di competenza dei Länder nel senso dell'art. 15 c.1 B-VG	Buona (tenendo conto delle competenze UE e dei relativi obblighi di recepimento).
Turismo	Competenza regionale: Art. 117, co. 4 Cost.	Art. 4.10 Statuto: "turismo e industria alberghiera" [esclusiva]	Non esiste nessuna materia "turismo" o "diritto del turismo" nella Costituzione federale, ma le questioni del turismo "in quanto tale" rientrano fondamentalmente nella competenza legislativa ed esecutiva dei Länder (clausola generale dell'art. 15 c.1 B-VG). Inoltre, sono quasi indispensabili le sovvenzioni del governo federale e dei Länder nel quadro dell'amministrazione nelle forme di diritto privato.	Molto buona
Attività produttive	Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "Commercio con l'estero" e "sostegno all'innovazione per i settori produttivi"; Competenza regionale: Art. 117, co. 4 Cost. (es. "commercio", "industria" e "artigianato")	Art. 4.6 Statuto: "industria e commercio" [esclusiva] Art. 4.7 Statuto: "artigianato" [esclusiva] Art. 4.8 Statuto: "mercati e fiere" [esclusiva] Competenza esclusiva statale art. 117, 2, lett. e) "tutela della concorrenza"	Potere dei Länder di regolamentare le procedure di controllo degli appalti pubblici (art. 14b c.3 B-VG; art. 15 c.1 B-VG). Numerose cosiddette "leggi auto vincolanti" per attività nel regime dell'amministrazione nelle forme di diritto privato	Medio – bassa
Infrastrutture di comunicazione	Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "ordinamento della comunicazione"	Art. 4.9 Statuto. "viabilità e acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e locale" [esclusiva]	La Costituzione federale austriaca non contiene una materia simile. La legge carinziana sul fondo regionale è la disciplina più importante in questo settore.	Media

Lavoro, formazione professionale e commercio	a) lavoro:	Art. 5.15 Statuto: "istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria (...)" [concorrente] Art. 4.6 Statuto. "commercio" [esclusiva]	Il diritto del lavoro è in linea di principio una materia di competenza federale per quanto riguarda la legislazione e l'applicazione (art. 10 c.1 n. 11 B-VG). Un'eccezione è il cosiddetto diritto del lavoro rurale ("Landarbeitsrecht") nell'art. 11 B-VG (per cui la competenza legislativa spetta al livello federale, quella per l'applicazione al livello di Land). Le disposizioni relative al diritto delle professioni (incluso il riconoscimento di titoli professionali di altri Stati membri UE) sono sparse in numerose leggi materiali della Carinzia.	Lavoro: Bassa Commercio: Media
	Competenza esclusiva statale: Art. 117, co. 2, lettera m) Cost.: "Ordinamento civile" (ad es.: disciplina del rapporto di lavoro) Competenza concorrente: Art. 117, co. 3, Cost.: "tutela e sicurezza del lavoro" (ad es.: tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo)			
	b) formazione professionale:	Competenza regionale: Art. 117, co. 4 Cost. (il comma 3 dell'art. 117 Cost. specifica espressamente che la competenza concorrente in materia di "istruzione" esclude espressamente la "formazione professionale")		
	c) commercio:	Competenza regionale: Art. 117, co. 4 Cost.		

Nota:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

L'articolo 4 dello Statuto enumera le materie in cui la Regione esercita la potestà legislativa esclusiva, ossia soggetta ai limiti rappresentati dalle disposizioni costituzionali, dai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dalle norme fondamentali delle riforme economico – sociali e dagli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni.

L'articolo 5 dello Statuto elenca le materie in cui la Regione esercita la potestà legislativa concorrente sottoposta, oltre che ai limiti previsti dall'articolo 4, al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie. L'articolo 6 dello Statuto elenca le materie in cui la Regione esercita la potestà legislativa di tipo integrativo o attuativo, adeguando alle sue esigenze particolari le disposizioni delle leggi della Repubblica.

Le prospettive di collaborazione

Il fine di questo studio è mettere in evidenza quanto sia facile o meno collaborare nei settori di intervento individuati nelle materie di competenza del GECT. I risultati dell'analisi di tali settori per ogni ente hanno messo in luce i paralleli e le differenze nelle competenze proprie e in quelle condivise con lo Stato (o la Federazione). Tuttavia, nonostante ci siano delle aree di sovrapposizione in cui si registrano le condizioni più favorevoli ad operare modifiche legislative per renderle quanto più omogenee possibile, indipendentemente dalle barriere rappresentate dalle linee di confine tra le regioni italiane e tra queste e il Land della Carinzia, la collaborazione transfrontaliera si realizza anche – e forse soprattutto – nella forma di progetti comuni che sono in larga parte attuabili mediante atti di rango sub-legislativo oppure da parte di soggetti terzi sulla base di incentivi mirati creati da parte delle entità membri del GECT. Inoltre, ci sono delle ipotesi di forme di collaborazione istituzionale che possono realizzarsi grazie all'uso di altri strumenti, prevalentemente di tipo convenzionale, che prevedono accordi tra gli organi di governo oppure tra gli apparati amministrativi.

L'ottica è dunque indicare in quali materie è possibile collaborare nell'ambito del riparto competenziale attuale e in base alle leggi vigenti in Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Veneto in modo da rendere trasparente il quadro normativo di riferimento, anche degli altri enti, per le amministrazioni pubbliche chiamate ad adottare atti di programmazione e pianificazione o specifici provvedimenti amministrativi. Soprattutto questo secondo tipo di attività assume un'importanza particolare, se considerato dal punto di vista del privato, desideroso di operare al di qua e al di là delle linee di confine. Già ad un primo esame si può notare che il numero di materie in cui, sulla base della comparazione della normativa vigente, le prospettive di collaborazione transfrontaliera sono buone è piuttosto alto e rappresenta senz'altro la maggioranza degli ambiti di competenza del GECT. Di seguito si indicano, in sintesi, le ragioni che hanno condotto alle valutazioni espresse nella tabella allegata.

Livello buono

Risorse energetiche e ambientali

La circostanza che la materia della tutela dell'ambiente sia riservata allo Stato e che, in virtù delle sue caratteristiche di "materia trasversale", abbia omologato il regime delle competenze di tutte le regioni, ha reso di fatto identica la situazione di tutte le regioni italiane. Questo assetto ha inciso quindi anche sui contenuti della legislazione regionale che incrocia questo settore. Per ciò che riguarda le risorse energetiche, va sottolineata anche in questo caso la riserva allo Stato delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. A prescindere da ogni giudizio sui margini di autonomia effettivamente esercitata dalle regioni in materia, aver reso la situazione tra regioni ordinarie e regioni speciali del tutto simile, rappresenta una buona base per una disciplina regionale omogenea. A questo proposito vanno considerate le competenze in materia di produzione di energia al di sotto di certe dimensioni che pur residuano alle autonomie.

Gestione dei rifiuti

Quanto detto a proposito delle risorse ambientali vale anche a proposito della gestione dei rifiuti: a parità di competenze, le possibilità di cooperazione migliorano, seppure i margini di autonomia non siano particolarmente ampi. In questo caso, peraltro, va ricordato quanto si è già osservato in generale: i risultati più promettenti sembrano potersi ottenere grazie ad un'attività coordinata tra le amministrazioni di pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture, tenendo conto, tra l'altro dei vincoli europei posti dalle norme in materia di VAS e di VIA.

Cultura

La possibilità di cooperare in materia di cultura deriva soprattutto dalle caratteristiche della disciplina legislativa in materia. Si tratta infatti di leggi che recano in larga parte misure di promozione e sostegno attuate mediante la corresponsione di varie forme di incentivi finanziari.

Sport

Quanto detto a proposito della legislazione in materia di cultura vale allo stesso modo per quella in materia di sport.

Sanità

Il settore della sanità presenta una buona possibilità di operare in modo coordinato. I sistemi sanitari sono abbastanza simili, non solo nelle regioni italiane, ma anche in Carinzia. Una peculiarità del Friuli Venezia Giulia è rappresentata dal fatto che la sanità regionale non dipende dal finanziamento statale come invece accade in Veneto, poiché nella regione speciale le risorse vengono tratte dal bilancio regionale e non dal Fondo Sanitario Nazionale, ma questo fattore probabilmente non incide sull'esercizio delle competenze legislative che sono, in entrambi i casi di tipo concorrente.

Anche in questo caso è necessario tenere conto dei regolamenti e delle direttive UE in materia di sanità transfrontaliera, facendo tuttavia riferimento agli atti di recepimento dello Stato.

Sullo sfondo della ripartizione austriaca delle competenze in questo settore, si può tuttavia dubitare che il settore sanitario sia effettivamente adatto ad approfondire la cooperazione transfrontaliera, soprattutto perché la regolamentazione del settore sanitario in questo ambito è di competenza del governo federale, seppur con delle eccezioni, come ad es. la legge sugli ospedali - che però rientra nella competenza dei Länder solo per quanto riguarda la legislazione di attuazione.

Protezione civile

L'attività delle Protezione civile conosce già da tempo una collaudata esperienza di collaborazione transfrontaliera.

Agricoltura

Al di là delle differenze tra la competenza esclusiva della Regione Friuli Venezia Giulia e quella di tipo residuale del Veneto, la materia è in larga parte regolata da fonti UE, che le regioni sono chiamate ad attuare. Anche in questo caso, inoltre, la legislazione interviene soprattutto con misure di sostegno e incentivi finanziari alle imprese agricole e ai coltivatori diretti. La competenza di regolamentare l'agricoltura da parte dei Länder austriaci, precedentemente denominata "cultura del territorio", si basa sull'art. 15 B-VG. In questo settore, i Länder, quindi anche la Carinzia, hanno un margine di manovra creativo piuttosto elevato, ed è per questo che, sullo sfondo delle condizioni quadro giuridiche, sembra possibile una cooperazione sempre più integrata con le regioni italiane.

Turismo (molto buona)

In materia le competenze legislative del Veneto e del Friuli Venezia Giulia sembrano assomigliarsi molto: di tipo "residuale" nel primo caso, "esclusiva" nel secondo. Questo aspetto può favorire un buon livello di omologazione nella disciplina della materia soprattutto per ciò che attiene alla regolazione delle strutture ricettive, considerando tuttavia la competenza esclusiva statale in materia di tutela e promozione della concorrenza. Per altri aspetti la legislazione regionale reca soprattutto incentivi e sostegni alle attività sportive e ricreative. La collaborazione transfrontaliera per la realizzazione di progetti comuni è in larga parte attuabile mediante atti di rango sub-legislativo. Specialmente nel campo del turismo, i Länder amano agire come titolari di diritti privati secondo l'articolo 17 B-VG, proprio perché le sovvenzioni e le attività promozionali sono indispensabili nel turismo.

Nel turismo, soprattutto, è possibile un'intensificazione della cooperazione su base progettuale (vedi, per esempio, il GECT Tirolo-Alto Adige-Trentino - biglietto ferroviario per la regione europea - sicuramente vantaggioso per il turismo). Nell'ambito delle competenze legislative, vanno menzionate, tra le altre, la legge sul turismo della Carinzia del 2011, la legge sulle guide alpine e di sci della Carinzia e la legge sulle scuole di sci della Carinzia. Dal punto di vista delle competenze, è anche interessante il fatto che la locazione di camere private come occupazione domestica secondaria di non più di dieci letti turistici è esclusa dalle competenze del governo federale nel campo del commercio (art. 10 c.1 n.8 B-VG).

Livello medio

Trasporti, infrastrutture, logistica (buona per infrastruttura regionale di trasporti)

L'integrazione a livello legislativo in materia di trasporto pubblico locale è condizionata da una disciplina di settore di livello statale piuttosto dettagliata. Ciò non impedisce tuttavia di attuare programmi operativi che producano una progressiva integrazione dei servizi sia su gomma, sia su rotaia. Anche per ciò che riguarda il trasporto è necessario considerare la disciplina UE in materia di servizi economici di interesse generale, che incrocia sotto diversi aspetti la tutela della concorrenza. Il settore della logistica, più che rappresentare una materia in sé, è il risultato di politiche che investono una pluralità di settori quali, ad esempio, la realizzazione di infrastrutture (e quindi la disciplina dei contratti pubblici e dell'ambiente), la mobilità, il traffico delle merci, ecc.

Istruzione, Alta formazione

Per "istruzione" si può intendere tutto ciò che attiene alla formazione pre-universitaria (scuole primarie e secondarie) o alla formazione professionale. Le linee portanti del sistema sono demandate alla legislazione nazionale per evidenti ragioni legate al rispetto del principio di eguaglianza, che coinvolge la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Per questo motivo spettano allo Stato le norme generali sull'istruzione. Spazi più ampi sembrano aprirsi in tema di formazione professionale. Interventi interessanti possono riguardare la tutela delle lingue minoritarie, da attuarsi soprattutto nelle aree prossime ai confini.

La cooperazione tra università passa soprattutto attraverso i canali disciplinati dallo Stato, specificamente destinati al settore, nonché attraverso i programmi europei quali l'Erasmus o per la mobilità dei docenti. Larga parte della legislazione regionale è dedicata alla disciplina degli enti (o agenzie) di sostegno allo studio e a varie forme di provvidenze a favore di singoli, famiglie o scuole private.

Scienza, ricerca, innovazione tecnologica

Si tratta di un settore in cui la legislazione prevede soprattutto misure di incentivazione di vario tipo.

Infrastrutture di comunicazione

I contenuti della materia consistono in larga misura con la disciplina dei contratti pubblici. Interventi di carattere operativo si concretizzano in atti di programmazione e pianificazione territoriale.

Commercio

La materia "commercio" si contraddistingue per un'ampia gamma di contenuti. Gli aspetti più rilevanti riguardano la classificazione degli esercizi commerciali, la loro localizzazione e la disciplina dell'autorizzazione all'apertura e la regolamentazione degli orari. La regione demanda gran parte di queste attività amministrative ai comuni. Non mancano disposizioni recanti incentivi e sostegni.

Livello basso

Attività produttive (esclusa agricoltura e commercio)

La legislazione in materia di attività produttive, esclusi il commercio e l'agricoltura di cui si è già detto, reca varie misure e forme di incentivazione, nel quadro di compatibilità dell'ordinamento europeo. La materia rientra per molti versi nella competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza.

Lavoro, formazione professionale

La disciplina dei contratti di lavoro spetta allo Stato, nelle forme e con i metodi fissati dalla legge statale. Misure di sostegno sono previste a livello regionale. Al momento si è in attesa di una riforma del settore delle politiche attive del lavoro e sarà necessario comprendere che ruolo verrà assegnato alle regioni. Della formazione professionale si è già detto.

Cooperazione transfrontaliera: dove c'è volontà, c'è possibilità ("Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!")

L'importanza del riparto delle competenze e del quadro giuridico per lo sviluppo concreto e la forma della cooperazione transfrontaliera non deve neanche essere sopravvalutata. Spesso sono piuttosto altri fattori, come le relazioni politiche ed economiche tra due Stati o questioni di sicurezza (come si è visto con la chiusura dei confini nella "crisi delle migrazioni" nel 2016 e, più recentemente, nell'ambito delle misure restrittive nazionali per combattere la pandemia Covid-19), che influenzano la cooperazione transfrontaliera tra gli enti locali e la loro forma giuridica concreta più delle rispettive regole giuridiche.

Ciò è dimostrato in particolare dalle molteplici attività spontanee in condizioni politiche e economiche favorevoli; infatti, la cooperazione transfrontaliera nel diritto privato, basata sulla volontà delle parti, è sempre possibile anche senza norme giuridiche dettagliate e specifiche.¹⁷⁰

L'esame delle competenze delle entità – Regione Veneto, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Land Carinzia – costituisce quindi un punto di partenza per comprendere e utilizzare al meglio gli specifici vantaggi di una gestione transfrontaliera delle problematiche attraverso un coordinamento. Il GECT deve ambire a diventare una sede di confronto fra gli interessi e le diverse competenze dei suoi membri che propone dei modi concreti per rendere possibile l'attuazione di azioni comuni e sinergiche al fine di raggiungere degli obiettivi comuni.

La cooperazione transfrontaliera può essere considerata la sintesi dei marcati cambiamenti del nostro tempo, della trasformazione dal concetto tradizionale di sovranità a criteri più moderni e funzionali per una governance multilivello in Europa. Nella struttura complessiva dell'integrazione europea, i GECT funzionano come giunti elastici orizzontali, creando collegamenti molteplici attraverso i confini nazionali e trasformando così le periferie di una volta in nuove zone di contatto per i rapporti economici e interculturali. Tuttavia, i recenti sviluppi evidenziano la dipendenza della cooperazione transfrontaliera dalla salute del progetto di integrazione europea.¹⁷¹

¹⁷⁰ Jens Woelk, La cooperazione transfrontaliera regionale nell'UE: il GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino", in Walter Obwexer, Eva Pfanzelter (cur.), 70 Anni Accordo di Parigi, Nomos/Giappichelli, Baden-Baden 2020, p. 252.

¹⁷¹ Jens Woelk, La cooperazione transfrontaliera regionale nell'UE: il GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino", in Walter Obwexer, Eva Pfanzelter (cur.), 70 Anni Accordo di Parigi, Nomos/Giappichelli, Baden-Baden 2020, p. 257.

Appendice

Un prospetto sistematico del diritto del Land Carinzia

Un elenco della legislazione carinziana

In considerazione del fatto che la clausola generale e residuale sopra descritta (Art 15 comma 1 B-VG) costituisce una base costituzionale essenziale per le competenze dei Länder, e che esse - a parte singole disposizioni espresse - costituiscono infatti competenze residuali, non è possibile fornire un elenco esaustivo delle competenze delle province. Di seguito, quindi, viene fornita una panoramica delle competenze effettivamente utilizzate dalla provincia della Carinzia, compreso un elenco delle principali basi di competenza.

Diritto costituzionale e organizzativo

In questo campo, bisogna sottolineare che ai Länder è stata data la responsabilità di regolare l'organizzazione della propria amministrazione quando è entrato in vigore l'emendamento del 1974 alla Costituzione federale. Tuttavia, il diritto costituzionale federale - in particolare la quarta sezione principale della B-VG - contiene ancora delle disposizioni molto ampie riguardanti l'amministrazione e, in generale, il diritto organizzativo dei Länder. L'art. 99 B-VG stabilisce il quadro della relativa autonomia costituzionale dei Länder.

- » Costituzione del Land Carinzia (art. 15 c.1 B-VG)
- » Regolamento del Parlamento della Carinzia (Art 15 comma 1 B-VG, tenendo conto delle condizioni quadro degli artt. 95 ss. B-VG)
- » Legge del 7 ottobre 1998 sulle commissioni d'inchiesta (art. 15 comma 1 in combinato disposto con il comma 9 B-VG)
- » Legge dell'Ufficio del governo del Land Carinzia (§ 2 della BVG ÄmterLReg)
- » Legge carinziana sulle retribuzioni del 1992 (art. 15 comma 1 e art. 115 comma 2 B-VG)
- » Legge carinziana sulle retribuzioni del 1997 (art. 15 comma 1 e art. 115 comma 2 B-VG)
- » Legge carinziana sui servizi (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sull'accompagnamento dei regolamenti UE (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sul GECT (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulle congratulazioni (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sull'informazione e sulla statistica (art. 20 comma 4 B-VG, per quanto riguarda il diritto di informazione ambientale in esso contenuto vale la competenza per connessione (Annexprinzip))
- » 2a legge carinziana di semplificazione delle leggi (le leggi si riferiscono esclusivamente a quelle disposizioni normative che sono state in vigore come legge del Land)
- » Legge carinziana della Corte dei Conti del 1996 (art. 15 comma 1 B-VG e art. 127c B-VG)
- » Legge carinziana sui simboli del Land (Art 15 Sez. 1 B-VG)
- » Legge carinziana sul tribunale amministrativo del Land (art. 15 comma 1 in combinato disposto con l'art. 10 comma 1 n. 1 in combinazione con l'art. 136 comma 1 B-VG e l'art. 21 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana di transizione del tribunale amministrativo del Land (Art 136 comma 1 B-VG e Art 151 comma 51 n. 5 B-VG)
- » Legge carinziana sulla proprietà dei distretti (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulle elezioni del Parlamento del Land (art. 95 B-VG)
- » Legge carinziana sulle notifiche (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sul sostegno ai partiti (artt. 3 e 6 comma 10 legge sui partiti - PartG, altrimenti Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sui contributi previdenziali (art. 10 comma 6 BVG sulla limitazione degli stipendi dei funzionari pubblici)
- » Legge referendaria della Carinzia (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulle consultazioni popolari (Art 15 comma 1 B-VG)

- » Legge carinziana sulle iniziative popolari (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Leggi riguardanti il confine di stato tra la Repubblica d'Austria (Carinzia) e la Repubblica di Slovenia (Art 3 comma 2 B-VG nella versione prima dell'Emendamento BGBl I 2/2008)

Diritto dei Comuni

- » Codice generale municipale della Carinzia (Art 115 comma 2 e Art 116b B-VG)
- » Legge carinziana del 2002 sulle elezioni al consiglio comunale e sull'elezione del sindaco (art. 15 comma 1 in combinazione con l'art. 115 comma 2 B-VG; inoltre, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 117 B-VG)
- » Legge carinziana sul miglioramento della struttura comunale (art. 115 comma 2 in combinazione con l'art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sul bilancio comunale (art. 116 comma 2 B-VG in combinazione con art. 16 comma 1 F-VG 1948)
- » Legge sulla città di Klagenfurt 1998 (art. 115 comma 2 B-VG; cfr. anche art. 116 comma 3 B-VG)
- » Legge sulla città di Villach 1998 (art. 115 comma 2 B-VG; cfr. anche art. 116 comma 3 B-VG)

Diritto dell'impiego pubblico (status giuridico degli impiegati nel servizio pubblico)

- » Legge sull'assegnazione dei servizi autostradali (Art 21 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla protezione dei dipendenti (art. 15 B-VG [per quanto riguarda le disposizioni del diritto organizzativo]; art. 21 comma 2 B-VG [per quanto riguarda la protezione dei dipendenti dei Länder, dei comuni e delle associazioni di comuni, nella misura in cui non lavorano in aziende])
- » Legge carinziana sullo status giuridico nel servizio pubblico 1994 (art. 21 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla rinuncia alle richieste di indennizzo (art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sulla rappresentanza del personale comunale (Art 21 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sui dipendenti comunali (Art 21 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulle collaboratrici comunali (Art 21 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sui dipendenti a contratto comunali (Art 21 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla rappresentanza del personale del Land (art. 21 comma 1 e 2 B-VG)
- » Legge carinziana sugli impiegati contrattuali del Land del 1994 (art. 21 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla protezione della maternità e sul congedo parentale (art. 21 comma 1 e art. 15 comma 9 B-VG)
- » Legge carinziana sull'occupazione secondaria (art. 21 comma 1 B-VG)
- » Legge della Carinzia sull'oggettivazione (art. 21 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulle pensioni 2010 (art. 21 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sui funzionari pubblici delle città del 1993 (art. 21 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla copertura delle posizioni vacanti (art. 8 della legge sulla copertura delle posizioni vacanti)
- » Legge carinziana sull'Accademia amministrativa (art. 17, art. 15 comma 9 e art. 21 comma 1 B-VG)

Diritto finanziario

- » Legge sull'imposta sui cani (art. 8 comma 1 F-VG 1948)
- » Legge carinziana sull'organizzazione fiscale (art. 15 comma 1 in combinazione con 115 comma 2 B-VG [per quanto riguarda l'organizzazione comunale]); art. 15 comma 9 B-VG per quanto riguarda le disposizioni penali
- » Scioglimento della Holding del Land Carinzia (art. 17 B-VG)
- » Scioglimento e liquidazione del fondo "Sondervermögen Kärnten" (Art 15 comma 1 in combinato disposto con l'art 17 B-VG?)
- » Legge sull'amministrazione carinziana delle partecipazioni (Art 15 comma 1 in combinato disposto con l'art 17 B-VG?)
- » Legge carinziana sulla Cassa di compensazione (art. 15 comma 1 in combinazione con l'art. 17 B-VG?)

- » Legge carinziana di consolidamento del bilancio (art. 15 comma 1 in combinazione con l'art. 13 comma 2 B-VG?)
- » Legge carinziana sulle tasse di ispezione della carne (Art 8 comma 1 F-VG 1948)
- » Legge carinziana sulle tasse d'utilità (Art 8 commi 1 e 5 F-VG 1948 in combinato disposto con Art 16 comma 1 n. 13 legge sulla perequazione finanziaria FAG 2017)
- » Legge carinziana sull'imposta di utilizzo della proprietà comunale (art. 8 commi 1 e 5 F-VG 1948 in combinazione con art. 16 comma 1 n. 13 FAG 2017)
- » Legge carinziana sull'esenzione dall'imposta fondiaria (art. 8 comma 1 F-VG 1948)
- » Legge carinziana sulla tassa di caccia (art. 8 comma 1 F-VG 1948 in combinazione con art. 16 comma 1 n. 7 e comma 2 FAG 2017)
- » Legge carinziana sui prelievi amministrativi del Land e comunali (§ 8 comma 1 F-VG 1948 in combinazione con § 16 comma 1 linea 16 FAG 2017)
- » Legge carinziana sulle holding del Land (art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sui contributi per le scuole di musica (art. 8 comma 1 F-VG in combinato disposto con l'art. 16 comma 1 n. 10 FAG 2017)
- » Legge carinziana sulle imposte del Land (art. 3 comma 2 F-VG 1948 in combinato disposto con art. 21 comma 1 FAG 1967)
- » Legge carinziana sui prelievi per i motoscafi del 1992 (art. 8 comma 1 F-VG - prelievo del Land esclusivo basato sul diritto dei Länder di "inventare" prelievi)
- » Legge carinziana sulla tassazione locale e notturna (art. 8 comma 1 F-VG in combinazione con art. 16 comma 1 linea 6 FAG 2017)
- » Legge carinziana sui parcheggi e sulla sorveglianza delle strade (art. 8 comma 1 F-VG in combinato disposto con l'art. 15 comma 1 n. 18 FAG 2017 nonché il diritto dei Länder di "inventare" dei prelievi)
- » Legge carinziana sulla restituzione (art. 15 comma 1 e art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sul divieto di speculazione (art. 15 comma 1, art. 17, art. 115 comma 2 e art. 116a comma 4 B-VG nonché § 14 F-VG 1948)
- » Legge carinziana sulla tassa di soggiorno (art. 8 comma 1 F-VG in combinazione con § 16 comma 1 n. 6 FAG 2017)
- » Legge carinziana sull'imposta sugli spettacoli (art. 8 comma 1 e 5 F-VG in combinato disposto con art. 16 comma 1 n. 9 e comma 2 FAG 2017)
- » Legge carinziana sul contributo per l'alloggio e sull'imposta sul supplemento (contributo per l'alloggio: art. 8 comma 1 F-VG in combinato disposto con gli artt. 16 comma 1 linea 3 e 21 FAG 2017; imposta sul supplemento: artt. 8 comma 1 e 5 F-VG in combinato disposto con art. 14 FAG 2017).
- » Legge carinziana sulla tassa delle seconde case (artt. 8 comma 1 e 5 F-VG in combinato disposto con artt. 14 e 16 comma 1 n. 4 FAG 2017).

Amministrazione interna

- » Legge carinziana sulle autorità amministrative distrettuali della Carinzia (Art. 15 Sez. 1 e 10 B-VG)
- » Legge carinziana sulla cooperazione delle autorità amministrative distrettuali (art. 15 comma 10 B-VG)
- » Legge carinziana sui vigili del fuoco (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla polizia dei pericoli e del fuoco (Art 15 Sez. 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla protezione della gioventù (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sull'aiuto in caso di catastrofe (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla sicurezza del Land (art. 15 comma 1 in combinazione con l'art. 15 comma 2 B-VG)
- » Legge carinziana sulla prostituzione (art. 15 comma 1 B-VG; cfr. anche art. 118 comma 3 Z 8 B-VG)
- » Legge carinziana sulla raccolta (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulle fondazioni e sui fondi finanziari (art. 15 comma 1 [cfr. art. 10 comma 1 Z 13] e comma 9 B-VG)
- » Legge carinziana sul trasferimento della polizia stradale (art. 15 comma 4 B-VG)

Diritto della cultura

- » Legge carinziana sulla libertà di circolazione nelle zone di montagna (Art 10 comma 1 n. 9 B-VG ["Straßenwesen"] o, secondo la dottrina più recente, Art 15 comma 1 B-VG ["Tourismusrecht"])
- » Legge carinziana sul soccorso alpino (Art 15 Sez. 1 B-VG)
- » Legge carinziana sui campeggi (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sul fondo per gli asili nido e le scuole materne ("Kindergartenfondsgesetz", art. 15 comma 1 in combinazione con l'art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sulla promozione culturale (art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sull'archivio del Land (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sul museo del Land (art. 15 comma 1, art. 17 e art. 21 B-VG)

Agricoltura e silvicoltura

- » Legge sulla supervisione delle acque del 25 ottobre 1983 (art. 15 comma 1 B-VG?)
- » Legge del Land sul trasporto delle merci e sugli impianti a fune (dalla modifica B-VG BGBl I 14/2019 Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sull'autorità agricola (dal BGBl I 14/2019 Art 15 comma 1 B-VG [in precedenza legislazione di attuazione e applicazione secondo l'Art 12 comma 1 n. 3 B-VG ["riforma agraria"])
- » Legge carinziana sull'esame di cacciatore professionista e guardiano di caccia (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sull'apicoltura (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla pesca (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana di consolidamento fondiario (art. 15 comma 1 B-VG, in precedenza art. 12 comma 1 n. 3 B-VG ["Riforma fondiaria"])
- » Legge carinziana sulle transazioni fondiarie del 2002 (art. 15 comma 1 B-VG e art. 15 comma 9 B-VG per quanto riguarda le disposizioni nel campo del diritto civile e penale)
- » Legge carinziana sulla caccia (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla protezione delle aree culturali (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge elettorale della Camera dei lavoratori agricoli della Carinzia (Art 15 Sez. 1 B-VG)
- » Legge carinziana della Camera dei lavoratori agricoli del 1979 (art. 10 comma 1 nn. 8 e 11 in combinazione con l'art. 11 comma 1 n. 2 e art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge forestale della Carinzia 1979 (art. 10 comma 2 in combinazione con 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla protezione delle piante (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sui protettivi delle piante (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sull'agricoltura (art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sulla Camera dell'Agricoltura 1991 (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge elettorale della Camera dell'Agricoltura della Carinzia del 1991 (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sul fondo per le malattie degli animali della Carinzia (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sull'allevamento degli animali 2020 (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla gestione delle acque (art. 15 comma 1 e art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sulla viticoltura 2020 (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sui diritti di sfruttamento delle foreste e dei pascoli (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sul fondo per i danni dalla selvaggina (art. 15 comma 1 B-VG e art. 17 B-VG)

Diritto dell'economia

- » Legge carinziana sull'industria e sull'organizzazione dell'elettricità 2011 (ex art. 12 comma 1 n. 5 B-VG, ora art. 12 comma 1 n. 2 B-VG)
- » Legge carinziana sulle guide di montagna e di sci (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla promozione della biomassa (art. 12 comma 1 n. 2 B-VG; prima del 1.1.2020 ancora art. 12 comma 1 n. 5 B-VG)
- » Legge carinziana sulle ostere contadine ("Buschenschank", art. 15 comma 1 B-VG)

- » Legge carinziana sull'elettricità (ex art. 12 comma 1(5) B-VG, ora art. 12 comma 1 n. 2 B-VG)
- » Legge carinziana sulla precauzione dell'ingegneria genetica (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulle riserve sanitarie e sulle terme (art. 12 comma 1 n. 1 in combinazione con l'art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulle comunicazioni ufficiali (art. 15 comma 1 in combinazione con l'art. 35 comma 4 K-LVG)
- » Legge carinziana sui premi del Land (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla promozione della stampa (art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sulle scuole di sci (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sui giochi e le macchine da gioco (art. 15 comma 1 e comma 9 B-VG)
- » Legge carinziana sul turismo 2011 (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sui totalizzatori e sulle scommesse (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulle manifestazioni e sugli eventi 2010 (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla tutela giuridica negli appalti pubblici 2018 (art. 14b comma 3 B-VG)
- » Legge carinziana sullo sviluppo economico (art. 15 comma 1 e 17 B-VG)
- » Legge carinziana sul mediatore economico (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana di accompagnamento allo sviluppo economico (?)

Diritto edilizio e fondiario

- » Legge carinziana sulla gestione dei rifiuti del 2004 (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sugli ascensori (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Codice edilizio della Carinzia (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sui prodotti da costruzione (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Regolamento edilizio della Carinzia (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sul gas (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla fognatura comunale (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla pianificazione comunale del 1995 (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla divisione dei terreni (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sugli impianti di riscaldamento (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla conservazione del paesaggio del 1990 (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla pianificazione territoriale (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sull'edilizia agevolata 2017 (art. 15 comma 1, art. 17 B-VG e art. VII B-VG emendamento 1988)
- » Fondo per l'edilizia agevolata e gli insediamenti del Land Carinzia (art. 15 comma 1 e art. 17 B-VG)

Diritto stradale e del traffico

- » Legge carinziana sul fondo regionale (art. 15 comma 1 e art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sulle strade 2017 (art. 15 comma 1 e comma 9 B-VG)
- » Legge carinziana sull'associazione dei trasporti della Carinzia (§§ 2 e 4 F-VG)

Salute e sport

- » Legge del 2 luglio 1982 sul servizio sanitario comunale (art. 15 comma 1 in combinazione con l'art. 10 comma 1 n. 12 B-VG)
- » Legge sul Consiglio sanitario del Land (Art 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sui funerali (art. 15 comma 1 in combinazione con l'art. 10 comma 1 n. 12 B-VG)
- » Legge carinziana sul fondo sanitario (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge sugli ospedali della Carinzia (Art 12 comma 1 n. 1 B-VG)
- » Legge carinziana sull'operazione degli ospedali del Land (Art 12 comma 1 n. 1, Art 15 comma 1, Art 17 e Art 21 B-VG)
- » Legge carinziana sul difensore di pazienti e infermieri (art. 12 comma 1 n. 1, art. 15 comma 1 e art. 21 B-VG)

- » Legge carinziana sulla promozione del servizio di soccorso (art. 15 comma 1 e art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sullo sport 1997 (art. 15 comma 1 B-VG)

Diritto scolastico

- » Legge carinziana sull'amministrazione dell'istruzione (art. 113 comma 4 secondo periodo B-VG)
- » Legge carinziana sugli insegnanti di agricoltura e silvicoltura (art. 14a comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla formazione professionale agricola e forestale del 1991 (cfr. modifica B-VG BGBl I 14/2019 - dal 1.1.2020 questa carinziana legge costituirà legislazione del Land soltanto per quanto riguarda i lavoratori autonomi in agricoltura e silvicoltura. Per il gruppo dei lavoratori dipendenti, essa continuerà ad applicarsi come legge federale dal 1.1.2020).
- » Legge carinziana sulle scuole agricole del 1993 (art. 14a comma 1 e comma 4 lett. a e b B-VG)
- » Legge 2012 sulle scuole di musica della Carinzia (art. 15 comma 1 e art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sulle università private (art. 15 comma 1 e art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sulla costruzione delle scuole (art. 15 comma 1 e art. 17 B-VG)
- » Legge scolastica della Carinzia (art. 14 comma 3 lett. a e b, art. 15 comma 6 B-VG)
- » Legge carinziana di attuazione in materia delle scuole per le minoranze (Art I § 3 Legge sulle scuole per le minoranze della Carinzia)

Affari sociali

- » Legge carinziana contro la discriminazione (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulla promozione del lavoro e della formazione continua (art. 15 comma 1 in combinazione con l'art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sul riconoscimento delle qualifiche professionali (risulta dalle competenze del Land in materia di diritto professionale e dei servizi, prevalentemente art. 15 comma 1 e art. 21 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulle pari opportunità (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sul sostegno alle famiglie (art. 15 comma 1 in combinazione con l'art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sui servizi di base della Carinzia (art. 12 comma 1 1 in combinazione con l'art. 15 (6) B-VG)
- » Legge carinziana sulla casa (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sull'assistenza ai bambini e ai giovani (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Codice del lavoro del Land della Carinzia (a partire dal 1.1.2020, questa legge - ad eccezione delle disposizioni di diritto organizzativo - continua ad essere applicata come legge federale)
- » Legge carinziana sulla parità di trattamento (art. 15 comma 1 e 9 in combinazione con l'art. 21 B-VG)
- » Legge carinziana sulla sicurezza minima (art. 12 comma 1 n. 1 [in combinazione con l'art. 15 comma 6] così come l'art. 15 comma 1 e l'art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sugli anziani (art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sulle professioni di assistenza sociale (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sugli obiettivi sociali (?)
- » Legge carinziana sull'assistenza sociale 2021 (art. 12 comma 1 comma 1 e art. 15 (6) B-VG)

Ambiente

- » Legge carinziana sugli impianti IPCC (Art 15 comma 1 B-VG, Annexmaterie - materia connessa?)
- » Legge carinziana sul parco nazionale e sul parco della biosfera del 2019 (art. 15 comma 1 e art. 17 B-VG)
- » Legge carinziana sulla conservazione della natura del 2002 (art. 15 comma 1 B-VG)
- » Legge carinziana sulle imprese Seveso 2015 (Art 15 comma 1 B-VG, Annexmaterie)
- » Legge carinziana sulla pianificazione ambientale (Art 15 comma 1 B-VG, Annexmaterie)
- » Legge carinziana sul Parco della Biosfera Nockberge (Art 15 comma 1 B-VG)

